Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2128

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

19/03/2018 - 12:06

Indice

1. DDL S. 2128 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 5
1.2.1. Testo DDL 2128 . . . 6
1.3. Trattazione in Commissione . . . 12
1.3.1. Sedute . . . 13
1.3.2. Resoconti sommari . . . 16
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 17
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 24/01/2017 . . . 18
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 291 (pom.) dell'08/02/2017 . . . 22
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (pom.) del 21/02/2017 . . . 26
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 301 (pom.) del 14/03/2017 . . . 55
1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 302 (pom.) del 15/03/2017 . . . 58
1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 304 (pom.) del 22/03/2017 . . . 70
1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 306 (pom.) del 29/03/2017 . . . 74
1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 313 (ant.) del 20/04/2017 . . . 104
1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 315 (pom.) del 02/05/2017 . . . 110
1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/05/2017 . . . 116
1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 339 (pom.) del 13/09/2017 . . . 120
1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 340 (pom.) del 19/09/2017 . . . 124
1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 342 (pom.) del 26/09/2017 . . . 129
1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 343 (pom.) del 27/09/2017 . . . 133
1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 344 (ant.) del 28/09/2017 . . . 140
1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 345 (pom.) del 03/10/2017 . . . 144
1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 349 (pom.) del 17/10/2017 . . . 150
1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 351 (ant.) del 24/10/2017 . . . 155
1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017 . . . 223

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 359 (ant.) del 13/12/2017 . 227
1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 361 (pom.) del 20/12/2017 . 231
1.4. Trattazione in consultiva . 233
1.4.1. Sedute . 234
1.4.2. Resoconti sommari . 236
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . 237
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/12/2017 . 238
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . 242
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017 . 243
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017 . 248
1.5. Trattazione in Assemblea . 256
1.5.1. Sedute . 257
1.5.2. Resoconti stenografici . 258
1.5.2.1. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016 . 259
1.5.2.2. Seduta n. 658 (pom.) del 12/07/2016 . 328
1.5.2.3. Seduta n. 872 (pom.) del 12/09/2017 . 398

1. DDL S. 2128 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVII Legislatura

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

---

Iter
20 dicembre 2017: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari
S.2128 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Laura Bignami (Misto, Movimento X)
Cofirmatari
Anna Cinzia Bonfrisco (CoR), **Aldo Di Biagio** (AP (NCD-UDC))
Lorenzo Battista (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Stefano Bertacco (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Loredana De Petris (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Serenella Fucksia (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Adele Gambaro (AL-A) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Josefa Idem (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Sergio Lo Giudice (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Francesco Molinari (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Luis Alberto Orellana (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Giovanni Piccoli (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Laura Puppato (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Lucrezia Ricchiuti (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Maurizio Romani (Misto, Italia dei valori) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Stefano Vaccari (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Claudio Zin (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Bartolomeo Amidei (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Paolo Arrigoni (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Raffaela Bellot (Misto, Fare!) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Alessandra Bencini (Misto, Italia dei valori) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Anna Maria Bernini (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Sandro Bondi (AL-A) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Roberto Calderoli (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Giacomo Caliendo (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)

Stefano Candiani (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Silvana Andreina Comaroli (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Erica D'Adda (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Cristina De Pietro (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Paola De Pin (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Antonio De Poli (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Anna Finocchiaro (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Pietro Liuzzi (CoR) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Antonio Milo (CoR) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Augusto Minzolini (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Emanuela Munerato (Misto, Fare!) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Maria Mussini (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Lionello Marco Pagnoncelli (AL-A) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Francesco Palermo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Paola Pelino (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Gaetano Quagliariello (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Antonio Razzi (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Manuela Repetti (AL-A) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Maurizio Rossi (Misto, Liguria Civica) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Roberto Ruta (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Salvatore Sciascia (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Giancarlo Serafini (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Ivana Simeoni (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Maria Spilabotte (PD) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Erika Stefani (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Lucio Tarquinio (CoR) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Paolo Tosato (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Luciano Uras (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Giuseppe Vacciano (Misto) (aggiunge firma in data 24 febbraio 2016)
Monica Casaletto (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)) (aggiunge firma in data 5 aprile 2016)
Roberto Cociancich (PD) (aggiunge firma in data 5 aprile 2016)
Albert Laniece (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 5 aprile 2016)
Francesco Campanella (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Bruno Alicata (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Francesco Aracri (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Giovanni Barozzino (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Patrizia Bisinella (Misto, Fare!) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Fabrizio Bocchino (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Francesco Bruni (CoR) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Franco Cardiello (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Franco Carraro (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Remigio Ceroni (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Peppe De Cristofaro (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Domenico De Siano (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Sergio Divina (LN-Aut) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)

Enzo Fasano (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Emilio Floris (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Lucio Malan (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Luigi Marino (AP (NCD-UDC)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Mario Mauro (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Corradino Mineo (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Bartolomeo Pepe (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Alessia Petraglia (Misto, Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Domenico Scilipoti Isgro' (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Dario Stefano (Misto, Movimento la Puglia in Più) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Vittorio Zizza (CoR) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Sante Zuffada (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 28 giugno 2016)
Vincenzo D'Anna (AL-A) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Salvatore Tito Di Maggio (CoR) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Francesco Maria Giro (FI-PdL XVII) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Pietro Iurlaro (AL-A) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Eva Longo (AL-A) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Enrico Piccinelli (AL-A) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Giuseppe Ruvolo (AL-A) (aggiunge firma in data 29 giugno 2016)
Enrico Buemi (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 11 gennaio 2017)
Fausto Guilherme Longo (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 11 gennaio 2017)
Nunziante Consiglio (LN-Aut) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2017)
Fabiola Anitori (AP (Ncd-CpI)) (aggiunge firma in data 2 febbraio 2017)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **5 novembre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 536 del 5 novembre 2015.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITA' FAMILIARI

Articoli

CONVIVENTI (Art.1), MALATI (Art.2), ASSISTENZA AGLI ANZIANI (Art.2), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.2), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.2), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.3), LAVORATORI E COLLABORATORI DOMESTICI (Art.3), MALATTIE PROFESSIONALI (Art.4), RIMBORSO SPESE (Art.5), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Art.6), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Pippo Pagano** (AP (Ncd-CpI)) (dato conto della nomina il 24 gennaio 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** l'8 marzo 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 587 dell'8 marzo 2016.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2128

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2128

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BIGNAMI** , **BONFRISCO** , **DI BIAGIO** , **BATTISTA** , **BERTACCO** , **DE PETRIS** , **FUCKSIA** , **GAMBARO** , **IDEM** , **LO GIUDICE** , **MOLINARI** , **ORELLANA** , **PICCOLI** , **PUPPATO** , **RICCHIUTI** , **Maurizio ROMANI** , **VACCARI** , **ZIN** , **RUTA** , **DE PIN** , **BELLOT** , **MUNERATO** , **DE PIETRO** , **VACCIANO** , **BONDI** , **REPETTI** , **Maurizio ROSSI** , **BENCINI** , **MUSSINI** , **SIMEONI** , **DE POLI** , **QUAGLIARIELLO** , **D'ADDA** , **BERNINI** , **SCIASCIA** , **MINZOLINI** , **AMIDEI** , **CALIENDO** , **PELINO** , **FINOCCHIARO** , **PALERMO** , **URAS** , **CANDIANI** , **ARRIGONI** , **LIUZZI** , **TARQUINIO** , **MILO** , **PAGNONCELLI** , **SPILABOTTE** , **RAZZI** , **CALDEROLI** , **STEFANI** , **TOSATO** , **COMAROLI** , **Giancarlo SERAFINI** , **CASALETTO** , **COCIANCICH** , **LANIECE** , **BUEMI** , **Fausto Guilherme LONGO** , **ALICATA** , **ARACRI** , **BAROZZINO** , **BISINELLA** , **BOCCHINO** , **BRUNI** , **CAMPANELLA** , **CARDIELLO** , **CARRARO** , **CERONI** , **DE CRISTOFARO** , **DE SIANO** , **DIVINA** , **FASANO** , **FLORIS** , **MALAN** , **Luigi MARINO** , **Mario MAURO** , **MINEO** , **PEPE** , **PETRAGLIA** , **SCILIPOTI ISGRÒ** , **STEFANO** , **ZIZZA** , **ZUFFADA** , **D'ANNA** , **DI MAGGIO** , **GIRO** , **IURLARO** , **Eva LONGO** , **PICCINELLI** e **RUVOLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2015

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare

Onorevoli Senatori. -- L'Italia ad oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove non è stata riconosciuta professionalmente e tutelata da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del *caregiver* familiare.

Con il termine *caregiver* familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza, a causa dell'età, di una malattia, di una disabilità. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito, in funzione di legami affettivi.

Prendersi cura di un proprio familiare è una scelta d'amore che deve essere valorizzata e sostenuta dallo Stato. Il *caregiver* familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza; può trovarsi, dunque, in una condizione di sofferenza e di disagio riconducibili ad affaticamento fisico e psicologico, solitudine, consapevolezza di non potersi ammalare, per le conseguenze che la sua assenza potrebbe provocare, il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi, possibili problemi economici, frustrazione.

Queste persone vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti umani fondamentali: quelli alla salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale.

L'impegno costante del *caregiver* familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'intero nucleo familiare in cui è inserito.

Secondo quanto emerso dalle ricerche condotte su questo delicato tema, i *caregiver* familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 10 per cento dei casi a chiedere il *part-time* o il telelavoro e nel 66 per cento a lasciare del tutto il lavoro.

Il Premio Nobel 2009 per la medicina, Elizabeth Blackburn, ha dimostrato che i *caregiver* familiari

hanno una aspettativa di vita fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione.

I *caregiver* familiari operano in un quadro sociale-assistenziale drammatico, caratterizzato da:

continui tagli a livello nazionale e locale dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona non autosufficiente;

costi sempre maggiori delle Residenze sanitarie assistenziali, che offrono servizi spesso non adeguati;

parcellizzazione delle risposte assistenziali ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie.

Senza il lavoro svolto dai familiari, il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.

La regione Emilia-Romagna, riconosciuta l'importanza dei *caregiver* familiari, la cui opera ha un valore economico e sociale di assoluta insostituibilità, ha deliberato norme per il loro sostegno, anche se essi rimangono privi di alcun supporto realmente esigibile.

Le legislazioni di molti Paesi europei prevedono specifiche tutele per i *caregiver* familiari, tra le quali supporti di vacanza assistenzali, benefici economici e contributi previdenziali, come avviene in Francia, Spagna e Gran Bretagna, ma anche in Polonia, Romania, e Grecia.

In Italia manca una piena coscienza e un'adeguata tutela per queste figure, anche se come sancito dall'articolo 35 della nostra Carta costituzionale: «La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» e come stabilito dalla sentenza n. 28 del 1995 della Corte costituzionale, che afferma: «il lavoro effettuato all'interno della famiglia, per il suo valore sociale ed anche economico, può essere ricompreso, sia pure con le peculiari caratteristiche che lo contraddistinguono, nella tutela che l'articolo 35 della Costituzione assicura al lavoro in tutte le sue forme» e ancora «l'articolo 230-*bis* del codice civile che, apportando una specifica garanzia al familiare che, lavorando nell'ambito della famiglia o nell'impresa familiare, presta in modo continuativo la sua attività, mostra di considerare in linea di principio il lavoro prestato nella famiglia alla stessa stregua del lavoro prestato nell'impresa».

Il 13 gennaio 1986 il Parlamento europeo ha inoltre approvato una risoluzione che ha individuato l'importanza del lavoro non remunerato delle donne nella formazione del prodotto nazionale.

Dal momento che la centralità della famiglia nella cura della malattia risulta essere una dato consolidato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, si ritiene opportuno e necessario riconoscere ai *caregiver* familiari una condizione giuridica di tutele, equivalente almeno a quella riconosciuta ai lavoratori domestici.

Si deve tener conto, inoltre, del riconoscimento delle competenze lavorative acquisite in ambito informale riconosciute dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012.

Il presente disegno di legge è finalizzato a riconoscere e a tutelare il lavoro svolto dai *caregiver* familiari e a riconoscerne il valore sociale ed economico per la collettività.

Il testo si compone di sette articoli. L'articolo 1 indica le finalità del disegno di legge.

L'articolo 2 introduce il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiari a coloro i quali in ambito domestico si prendono cura, a titolo gratuito, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che risulti convivente ovvero di un minore dato in affidamento, che a causa di una malattia o disabilità necessita di assistenza continua, per almeno 54 ore settimanali.

Tale qualifica può essere riconosciuta limitatamente ad un familiare per ogni assistito.

Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare in relazione ad un familiare assistito preclude agli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

L'articolo 3 prevede il riconoscimento al *caregiver* familiare della copertura a carico dello Stato dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, equiparati a quelli da lavoro domestico, che vanno a sommarsi ai contributi da lavoro eventualmente già versati. Inoltre si riconosce al *caregiver* familiare la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al

raggiungimento di trenta anni di contributi, sommando ai contributi da lavoro eventualmente già versati quelli figurativi versati dallo Stato per l'attività di *caregiver* familiare.

Gli articoli 4 e 5 riconoscono al *caregiver* familiare le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie tabellate e la copertura assicurativa a carico dello Stato con il rimborso delle spese sostenute per sopperire alla vacanza assistenziale nei periodi di malattia o nei quali il prestatore di cure è impossibilitato ad assistere il proprio familiare.

L'articolo 6 prevede che la figura del *caregiver* familiare sia equiparata ai soggetti che ai sensi della legge n. 68 del 1999 possono svolgere il proprio lavoro nella modalità del telelavoro.

L'articolo 7 elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge. La valutazione dello stato di non autosufficienza del familiare assistito verrà effettuata dalle commissioni mediche competenti sulla base delle tabelle ADL *(Activities of daily living)* e IADL *(Instrumental activities of daily living)*, riportate in allegato al presente disegno di legge. Lo stato di non autosufficienza verrà certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sarà pari a 0 punti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari conviventi che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare, e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

Art. 2.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver *familiare)*

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

Art. 3.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

Art. 4.

(Tutele per malattie)

1. Al *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2 della presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Art. 5.

(Tutela assicurativa)

1. Per il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

Art. 6.

(Tutela del reddito delle famiglie caregiver*)*

1. Il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2 della presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

Art. 7.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, deve esibire:

a) il certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle recate dall'allegato A alla presente legge. Lo stato di non autosufficienza è certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sia pari a 0 punti;

e) documenti che attestino la cittadinanza italiana del *caregiver* e del familiare assistito.

Allegato A

Per il calcolo dell'indice ADL *(ACTIVITIES OF DAILY LIVING)* si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di *performance* che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza assistenza, assistenza parziale, o assistenza globale) nella classificazione dicotomica «dipendente/indipendente» utilizzando le seguenti istruzioni:

ADL *(ACTIVITIES OF DAILY LIVING)*

A) FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature)

1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo). Punti 1

2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso). Punti 1

3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo. Punti 0

B) VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio o dai cassetti, inclusa biancheria intima, vestirsi, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate)

1) Prende i vestiti e si veste completamente senza bisogno di assistenza. Punti 1

2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe. Punti 1

3) Ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti a nel vestirsi oppure rimane parzialmente o completamente svestito. Punti 0

C) TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi)

1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda, svuotandoli al mattino). Punti 0

2) Ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da notte o della comoda. Punti 0

3) Non si reca in bagno per l'evacuazione. Punti 0

D) SPOSTARSI

1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o deambulatore). Punti 1

2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0

3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0

E) CONTINENZA DI FECI ED URINE

1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1

2) «Incidenti» occasionali. Punti 0

3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente. Punti 0

F) ALIMENTAZIONE

1) Senza assistenza. Punti 1

2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1

3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale. Punti 0

PUNTEGGIO TOTALE (A + B + C + D + E + F) *max* punti 6

Anche per il calcolo dell'indice IADL *(INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)* si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di *performance* che varia da 0 (completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:

IADL *(INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)*

A) USARE IL TELEFONO

1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone. Punti 1

2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1

3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti 1

4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0

B) FARE LA SPESA

1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi. Punti 1

2) È in grado di effettuare piccoli acquisti nei negozi. Punti 0

3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi. Punti 0

4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi. Punti 0

C) PREPARARE IL CIBO

1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1

2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0

3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata. Punti 0

4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0

D) GOVERNO DELLA CASA

1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti). Punti 1

2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non sufficiente. Punti 1

3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Punti 0

4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa. Punti 0

E) FARE IL BUCATO

1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1

2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1

3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0

F) MEZZI DI TRASPORTO

1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto. Punti 1

2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1

3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato. Punti 1

4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza. Punti 0

5) Non si sposta per niente. Punti 0

G) ASSUNZIONE FARMACI

1) Prende le medicine che gli sono state prescritte. Punti 1

2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate. Punti 0

3) Non è in grado di prendere le medicine da solo. Punti 0

H) USO DEL DENARO

1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Punti 1

2) È in grado di fare piccoli acquisti. Punti 1

3) È incapace di maneggiare i soldi. Punti 0

PUNTEGGIO TOTALE (A + B + C + D + E + F + G + H) *max* punti 8.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVII Legislatura

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 284 (pom.) 24 gennaio 2017	Congiunzione di S.2048, S.2266 (proposto ciclo di audizioni)
N. 291 (pom.) 8 febbraio 2017	Sull'esame del disegno di legge
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	
N. 295 (pom.) 21 febbraio 2017	Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266 Sulle consultazioni tramite piattaforma informatica
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 301 (pom.) 14 marzo 2017	Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266
N. 302 (pom.) 15 marzo 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 aprile 2017 alle ore 18:00
N. 304 (pom.) 22 marzo 2017	

N. 306 (pom.)
29 marzo 2017

N. 313 (ant.)
20 aprile 2017

N. 315 (pom.)
2 maggio 2017

N. 317 (pom.)
16 maggio 2017

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

N. 339 (pom.) 13 settembre 2017	Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266 Sui lavori della Commissione

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

N. 340 (pom.) 19 settembre 2017	Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266
N. 342 (pom.) 26 settembre 2017	
N. 343 (pom.) 27 settembre 2017	Presentato testo unificato del relatore (allegato al resoconto)
N. 344 (ant.) 28 settembre 2017	Adottato testo base T.U. del relatore.
N. 345 (pom.) 3 ottobre 2017	Proposto di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante da parte di componenti della Commissione Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 ottobre 2017 alle ore 12:00

N. 349 (pom.) 17 ottobre 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 18 ottobre 2017 alle ore 12:00
N. 351 (ant.) 24 ottobre 2017	Allegato al resoconto testo odg ed emendamenti
N. 357 (pom.) 5 dicembre 2017	
N. 359 (ant.) 13 dicembre 2017	
N. 361 (pom.) 20 dicembre 2017	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 284 (pom.) del 24/01/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 GENNAIO 2017
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare***
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP (Ncd-CpI)*) introduce i provvedimenti in esame, concernenti l'istituzione della figura del *caregiver* familiare, che all'interno di un nucleo familiare presta volontariamente e gratuitamente attività di assistenza a persone non autosufficienti per motivi di età, disabilità o malattia. Dopo aver ricordato che attualmente solo la regione Emilia Romagna ha approvato una legge che riconosce la figura, mancando una legislazione nazionale sul tema, si sofferma sulla necessità di un riconoscimento giuridico della figura.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2048, che prevede all'articolo 1 agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine e che sia possessore di una situazione

economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Con l'articolo 2 si incentiva il *part-time*, in misura non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni, mentre l'articolo 3 prevede una adeguata copertura finanziaria.

Sul disegno di legge n. 2128, fa presente che esso prevede il riconoscimento della qualifica di *caregiver* a coloro i quali in ambito domestico si prendono cura, a titolo gratuito, di un familiare o di un affine che a causa di una malattia o disabilità necessita di assistenza continua, per almeno 54 ore settimanali. Tale riconoscimento determina una copertura a carico dello Stato dei contributi figurativi riferiti al periodo di lavoro di assistenza e la possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento di trenta anni di contributi. Gli articoli 4 e 5 riconoscono al *caregiver* familiare le tutele previste per le malattie professionali e per le tecnopatie tabellate, mentre l'articolo 6 equipara tale figura ai soggetti che svolgono attività nella modalità del telelavoro. L'articolo 7 infine elenca nel dettaglio i requisiti necessari per accedere ai benefici previsti dalla legge.

Il relatore si sofferma infine sul disegno di legge n. 2266, che mira al riconoscimento del *caregiver* familiare, definendone con precisione mansioni e ruolo. L'articolo 3 dispone che al riconoscimento formale della figura del *caregiver* provvede il sistema integrato dei servizi sanitari e sociali, i quali stabiliscono anche il contributo di cura e le attività che il *caregiver* familiare può svolgere. Sono definite altresì forme di sostegno alla sua attività quali opportunità formative, un supporto psicologico, interventi di emergenza o programmati e la domiciliarizzazione di visite specialistiche. L'articolo 5 individua le misure di sostegno per la conciliazione della vita lavorativa del *caregiver*, mentre benefici fiscali e assicurativi sono previsti all'articolo 6. Con l'articolo 9 si provvede alla copertura finanziaria, determinata nel limite massimo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

A conclusione dell'illustrazione dei provvedimenti, il relatore ribadisce l'importanza del lavoro di cura che svolgono alcuni familiari all'interno del proprio nucleo, in un quadro di servizi sociali assenti o mal funzionanti. Auspica dunque una rapida conclusione dell'*iter* per tutelare l'attività prestata dai *caregiver*, beninteso con caratteristiche di volontarietà e di gratuità, tali da non integrare una prestazione professionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'ampia esposizione e segnala la necessità di procedere ad audizioni, in modo da effettuare gli opportuni approfondimenti in una materia delicata, che coinvolge direttamente la vita di tanti nuclei familiari. Allo scopo di interloquire con una platea ampia e articolata di associazioni ed esperti, propone di effettuare un'ampia consultazione, facendo ricorso alla piattaforma interattiva recentemente realizzata dagli uffici, proprio su richiesta della Commissione lavoro. Invita conclusivamente i Gruppi ad indicare i soggetti con i quali ritengono importante dialogare a tale scopo attraverso la suddetta piattaforma interattiva.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede al senatore Angioni in cosa si distinguano le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2266, a sua firma, con i benefici di cui alla legge n. 104 del 1992.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) contesta l'abuso nei provvedimenti in esame, come peraltro già accaduto in altre occasioni, di termini appartenenti a lingue straniere, che rendono faticosa l'individuazione degli istituti trattati.

Il senatore ANGIONI (*PD*) precisa che con il termine *caregiver* si fa riferimento ad una precisa figura che svolge specifici compiti di assistenza e di cura. Se si volesse utilizzare un termine proprio della lingua italiana, bisognerebbe ricorrere ad un neologismo. Apprezza la proposta del Presidente di utilizzare lo strumento della piattaforma interattiva in luogo delle audizioni tradizionali. Ritiene opportuno individuare i soggetti da consultare prescindendo da specifiche patologie e riconoscendo, invece, l'ampio ruolo di cura e di assistenza svolto dal *caregiver*.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), dopo aver chiesto chiarimenti sullo strumento della piattaforma interattiva, apprezza la scelta del Presidente, che consente di contattare operatori senza distrarli dalle loro attività di cura.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) apprezza nel caso in esame il ricorso alla piattaforma interattiva, ma esclude che ciò possa essere riproposto nell'esame di altri provvedimenti, per i quali resta a suo avviso preferibile invece l'utilizzo dello strumento tradizionale dell'audizione in Commissione.

La senatrice DE PIETRO (*Misto-FdV*) invita a tenere in debita considerazione i soggetti che si occupano dell'assistenza agli anziani.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che i provvedimenti in esame possano registrare un'ampia convergenza. Manifesta il timore che la piattaforma interattiva possa essere di ostacolo per il dialogo con alcune realtà associative, meno familiari con tali strumenti.

La senatrice PARENTE (*PD*) richiama la novità della procedura di consultazione interattiva e, pur apprezzandola, evidenzia la necessità che siano preventivamente precisati i criteri di individuazione dei soggetti da consultare e che siano condivisi gli elenchi dei soggetti contattati.

Il presidente SACCONI, nel sottolineare che le provvidenze previste dal disegno di legge n. 2266 sono differenti dai benefici di cui alla legge n. 104 del 1992, invita ad approfondire il merito dei provvedimenti in esame in sede di discussione generale. Ritiene opportuno che nelle procedure di consultazione siano contattati soggetti rappresentativi di attività rivolte all'età avanzata o a patologie di grande impatto sociale e familiare. Non esclude che possano essere coinvolti anche singoli operatori; ritiene tuttavia prioritario rivolgersi a soggetti collettivi rappresentativi a livello territoriale, dal momento che la complessità dei compiti di assistenza e cura è colta in misura maggiore in prossimità. Rassicura la senatrice Parente circa i criteri di individuazione dei soggetti da consultare ed i riscontri in ordine all'effettività e all'efficacia dei contatti che con essi verranno inastaurati. Ribadisce che grazie alla piattaforma interattiva sarà possibile ottenere contributi specifici e articolati, che non si avrebbero ricorrendo invece allo strumento dell'audizione tradizionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAVERO (*PD*) si sofferma sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione. In particolare, l'articolo 1 individua le nuove professioni di educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista, mentre l'articolo 2 ne definisce le figure professionali, che operano in regime di lavoro autonomo, subordinato o mediante forme di collaborazione. La relatrice si sofferma poi sull'articolo 3, che individua l'ambito di attività, riconducibile ai servizi e presidi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, e sull'articolo 4, in cui sono elencate le diverse tipologie di servizi, sia pubblici che privati, nei quali l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista operano.

Gli articoli 6 e 9 precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, mentre l'articolo 12 dispone che tali professioni rientrano fra quelle non organizzate in ordini o collegi. L'articolo 13 reca le norme finali e transitorie, rivolte in particolare a definire una disciplina transitoria per tutti gli operatori ed educatori che attualmente prestano servizio in ambito socio-educativo e sanitario.

A conclusione dell'illustrazione, la relatrice si riserva di predisporre una bozza di parere alla conclusione del dibattito.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) saluta con favore la possibilità di dar luogo ad una normativa precisa in un settore delicato, nel quale le incertezze sono fonte di confusione per molti: per gli studenti, ai quali sovente gli atenei propongono corsi di laurea inidonei a consentire loro di operare successivamente in ambito sanitario, e per le loro famiglie, ma anche per gli stessi datori di lavoro.

La relatrice FAVERO (*PD*) conferma l'intento di mettere ordine nel settore, garantendo anche ai fruitori dei servizi che essi vengano assicurati da personale idoneamente qualificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 291 (pom.) dell'08/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2017
291ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA SUL SEMESTRE EUROPEO E ALLA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE SULLA STABILITÀ, IL COORDINAMENTO E LA GOVERNANCE IN AMBITO ECONOMICO DELL'UNIONE EUROPEA

Il presidente SACCONI informa che le senatrici Catalfo e Favero hanno preso parte, in rappresentanza della Commissione, alla Conferenza sul semestre europeo e alla Conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento e la *governance* in ambito economico dell'Unione europea, che si sono svolte a Bruxelles dal 30 gennaio al 1° febbraio scorsi.

La senatrice CATALFO (*M5S*) richiama l'estremo interesse delle due Conferenze, sottolineando che gli incontri hanno efficacemente messo a fuoco le prospettive di crescita europea. Ritiene che dalla differenza tra i ritmi di crescita dell'Eurozona e quelli che si registrano negli Stati Uniti originino le difficoltà dell'Unione europea a uscire dalla situazione di stagnazione in cui versa dal 2007. Sono soprattutto i Paesi dell'Europa mediterranea a risentire delle condizioni peggiori, come è stato segnalato in particolare nel corso della Conferenza sul semestre europeo. In alcuni di questi Paesi, i dati relativi al prodotto interno lordo sono ancora quelli registrati all'inizio della crisi economica, ciò

che dimostra a suo avviso l'inefficacia delle misure di politica monetaria adottate dalla Banca centrale europea.

In particolare, nella riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione occupazione e affari sociali del Parlamento europeo, durante lo scambio di opinioni tra i partecipanti, è emerso che ritmi non equilibrati di crescita impongono di considerare prioritaria la definizione di un pilastro sociale europeo, tenuto conto dell'assenza di indicatori comuni che consentano di attuare valide politiche sociali, a cominciare da quelli relativi alla soglia di povertà o al salario minimo. Ciò provoca fenomeni di *dumping* sociale, che si riverberano sulla crescita economica complessiva. Si conferma pertanto l'esigenza di puntare sulla convergenza delle politiche di protezione sociale, con particolare riguardo alla formazione.

La senatrice FAVERO (*PD*) riferisce sul confronto avuto sia nelle sedi ufficiali che nelle riunioni informali. Riporta i propri interventi, incentrati sui temi della pari opportunità e dell'accesso al mondo del lavoro e richiama, in particolare, le discussioni sulle politiche di collocazione e ricollocazione, quali strumenti importanti nella lotta alla disoccupazione giovanile. Si sofferma poi sull'istituto del distacco dei lavoratori, che considera elemento fondamentale nell'economia dell'Unione europea, plaudendo alla possibile istituzione di tariffe minime, che potranno garantire i lavoratori, prevenendo fenomeni di *dumping* sociale. Fa riferimento, infine, alle particolari posizioni registrate tra i Paesi dell'Europa dell'Est.

Il PRESIDENTE preannuncia l'intento di acquisire in particolare il resoconto dell'intervento della relatrice del Parlamento europeo sul Pilastro europeo dei diritti sociali, Maria João Rodrigues. Ritiene opportuno che nella definizione del Pilastro si giunga a un momento di sintesi, unanimemente condiviso.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), considerando necessario un approfondimento sui temi in discussione, lamenta la scarsa sensibilità dell'Unione europea nei confronti di problematiche d'ordine sociale. Ritiene altresì che adeguate politiche di formazione e di sostegno all'occupazione non possano essere perseguite dagli strumenti del *Jobs Act*. Lamenta il ridotto investimento in formazione da parte delle aziende italiane, che è di gran lunga inferiore alla media europea. Esprime critiche al sistema scolastico italiano, che non è più in grado di sostenere processi di innovazione tecnologica e di ricerca. Concorda con il Presidente sulla opportunità di acquisire una documentazione completa sulle Conferenze.

La senatrice PARENTE (*PD*) pone quesiti alle senatrici Catalfo e Favero riguardo agli indicatori comuni su cui articolare il Pilastro sociale europeo, tenuto conto anche delle grandi differenze tra gli Stati membri.

La senatrice D'ADDA (*PD*) richiama, accanto alle differenze tra Stati membri, anche le profonde disparità che si registrano all'interno dei singoli Paesi. Chiede come sia possibile razionalizzare le differenze territoriali esistenti per definire un percorso comune a livello europeo. Evidenzia inoltre problemi relativi ai tempi e alle modalità di attuazione delle politiche sociali comuni. Paventa infine l'impatto che potranno avere le nuove tecnologie sull'occupazione nei prossimi anni.

La senatrice CATALFO (*M5S*) precisa che la Commissione europea, nel momento in cui dà parametri riguardo al contrasto al *dumping* sociale o alla promozione dell'inclusione, contribuisce a individuare indicatori comuni per il Pilastro sociale europeo; peraltro anche il Parlamento europeo sta lavorando per delineare indicatori comuni delle politiche sociali. In riferimento alle considerazioni della senatrice D'Adda, afferma che le differenze tra gli Stati membri non possono far venir meno un

obiettivo di convergenza delle diverse misure di protezione sociale. Quanto alle differenze territoriali all'interno di uno stesso Paese, le nuove tecnologie stanno imponendo forme di aggregazione sociale e urbana, tendenzialmente differenti da quelle conosciute a partire dalla rivoluzione industriale.

La senatrice FAVERO (*PD*) invita a considerare congiuntamente le misure del *Jobs Act* con quelle contenute nella recente riforma dell'istruzione. In particolare, plaude all'esperienza scuola-lavoro, che apre importanti prospettive di lotta alla dispersione scolastica. Ricorda che il ministro Poletti ha sempre ribadito la necessità di un monitoraggio attento sull'attuazione del *Jobs Act*.

Il presidente SACCONI sottolinea che la discussione in corso si ricollega ampiamente alle valutazioni sull'atto n. 915 (Affare assegnato su "Le priorità dell'Unione europea per il 2017") sul quale ha svolto la sua relazione la senatrice Manassero nella seduta di ieri e su cui la Commissione è chiamata a esprimere un parere alla Commissione politiche dell'Unione europea.

Auspica inoltre che una riflessione sul Pilastro sociale europeo possa stemperare le polemiche politiche del nostro Paese. Si dice certo che il Pilastro non porterà ad una omologazione delle politiche sociali degli Stati membri, che rimangono liberi nel valutare gli strumenti da adottare e, a tale proposito, fa riferimento alle specificità del sistema previdenziale italiano. Ritiene opportuno realizzare invece un approccio condiviso, che tenga in considerazione una inevitabile gradualità nella definizione delle politiche sociali. Sostiene che alla base dell'Unione europea debba esserci un'idea confederale più che un'istanza di rigida omologazione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048 E CONNESSI

Con riferimento ai disegni di legge nn. 2048 e connessi (*Caregiver* familiare) il PRESIDENTE informa che sarà avviato il confronto con i soggetti indicati dai Gruppi, utilizzando la piattaforma digitale predisposta per la Commissione.

Il senatore ANGIONI (*PD*) chiede di individuare un termine oltre il quale si procederà ad esaminare nel merito il provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che dieci giorni siano un tempo sufficiente affinché gli interlocutori della Commissione possano fornire le loro valutazioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede di fissare un termine per l'espressione del parere relativo al disegno di legge n. 2208 (Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato).

La senatrice CATALFO (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Ichino.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione di merito non ha sollecitato l'espressione del parere, che avverrà comunque in tempo utile. Il disegno di legge presenta a suo avviso profili delicati, che meritano un approfondimento adeguato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 295 (pom.) del 21/02/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017
295ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE CONSULTAZIONI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA

Il presidente SACCONI avverte che dal 10 febbraio scorso è operativa la consultazione tramite piattaforma informatica sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 (*Caregiver* familiare). Dei 43 soggetti invitati a partecipare, 28 risultano accreditati, una metà dei quali ha già provveduto a caricare memorie, documenti e filmati ritenuti utili a fornire il proprio contributo. Ribadisce l'importanza della consultazione, che esalta le possibilità di partecipare al processo di elaborazione delle decisioni e favorisce il dialogo tra i soggetti decidenti e le parti interessate. Anticipa che il 9 marzo prossimo, in occasione di un'iniziativa che si svolgerà in Senato nell'ambito della "Settimana della partecipazione", avrà l'opportunità di presentare questa buona pratica della Commissione lavoro ed auspica che i senatori vogliano intervenire numerosi all'evento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2494) ***Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali***, approvato dalla Camera dei deputati
(2241) ***BUEMI. - Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del* welfare**
(2437) ***LEPRI ed altri. - Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente SACCONI avverte che è pervenuto l'emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo è stato trasmesso alle Commissioni permanenti 1a e 5a per il rispettivo parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*), relatore, presenta una proposta di risoluzione sull'affare assegnato (testo allegato al resoconto della seduta). Auspica che su di essa si registri la più ampia condivisione da parte della Commissione: maggiore sarà l'ampiezza del consenso, maggiore l'incisività della Commissione stessa su tali temi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il relatore ANGIONI (*PD*) dà conto di una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI condivide le considerazioni del relatore, prodotte nel testo da lui proposto. Concorda in particolare con riferimento alle perplessità riguardanti l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale, ritenendo anch'egli non opportuna la segmentazione, che potrebbe riferirsi anche ad altri comparti del mercato del lavoro: specificità analoghe a quelle del lavoro portuale sono infatti riscontrabili anche in altri settori.

Il relatore ANGIONI (*PD*) interloquisce brevemente per sottolineare che le perplessità nel caso di specie sono ancora maggiori, atteso che qui si fa riferimento solo ad alcune realtà portuali.

La senatrice CATALFO (*M5S*) presenta una proposta di parere alternativa, di segno favorevole con condizione (testo allegato al resoconto).

Il presidente SACCONI osserva che la bozza di parere del relatore e quella testé illustrata dalla senatrice Catalfo sono analoghe nella sostanza e differiscono unicamente per la diversa qualificazione dei rilievi contenuti. Nota che nel caso specifico la qualificazione di osservazioni ovvero di condizioni dei rilievi stessi non conferisce ai medesimi una diversa efficacia formale.

Il relatore ANGIONI (*PD*), pur comprendendo le ragioni della senatrice Catalfo, ritiene comunque preferibile l'espressione di un parere con semplici osservazioni. L'apposizione di condizioni, quanto meno in linea teorica, implicherebbe che, ove esse fossero accettate, i lavoratori interessati non potrebbero godere dello strumento qui previsto, ipotesi che giudicherebbe del tutto inaccettabile.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce la necessità di fare ricorso a condizioni, al fine di stigmatizzare con forza la creazione di una ennesima Agenzia.

La senatrice PARENTE (*PD*) insiste per la immediata messa in votazione del parere proposto dal relatore, che rappresenta la posizione dell'intero Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) esprime consenso nei confronti di alcuni profili del

decreto-legge in esame. Manifesta tuttavia netta contrarietà all'istituzione di una ennesima Agenzia cui affidare la soluzione della crisi occupazionale del settore portuale e conferire risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese in esso operanti. Sottolinea l'esigenza che soluzioni efficaci vengano individuate tenuto conto delle reali esigenze dei territori interessati. Prende atto con soddisfazione della convocazione per il 27 prossimo di un tavolo di confronto sulla vicenda ILVA, auspicando che ciò consenta di dare ossigeno ad un territorio tanto martoriato.

Il presidente SACCONI , verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Angioni, che è approvata. Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo, illustrata dalla senatrice Catalfo.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

Il senatore ICHINO (*PD*), relatore sul disegno di legge n. 2208, sollecita l'espressione da parte della Commissione del parere sul tale iniziativa legislativa.

Il presidente SACCONI osserva che il punto è all'ordine del giorno e verrà trattato nel pieno rispetto della programmazione dei lavori della Commissione e dei tempi di esame riservati a ciascun provvedimento, nonché tenuto conto del calendario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 789

La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l?apprendistatorappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a

costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell?istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell?impresa;

dall?ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull?apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all'apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;

anche alla luce della "crisi" dell?apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell?anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di *stage* , siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall?altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno *stage* all?altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilita' in relazione alla scarsa formazione offerta e all'aumento della precarietà;

è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell?ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all?apprendistato;

peraltro, l?apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all?avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali "contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all?occupazione dei giovani";

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione "Migliorare e modernizzare l'istruzione" COM (2016) 941, 7 dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento;

impegna il Governo:

a mettere in atto, entro sei mesi, concrete ed idonee iniziative di intervento che permettano di rilanciare l?apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l?incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l?integrazione tra sistema di istruzione e formazione e mondo produttivo;

a rafforzare il quadro normativo di riferimento al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l?effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;
a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell?apprendistato;
a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell?offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;
a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e degli enti bilaterali, attori, questi, che, per la loro vicinanza al mondo del lavoro e della formazione, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di un quadro normativo di riferimento più efficiente e vicino alla realtà e alle esigenze del mercato del lavoro;
a stanziare maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica, mirati all?utilizzo del contratto di apprendistato anche per questa finalità;
a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;
a cambiare il "modo di fare scuola", a partire dalla necessità di mutare stabilmente il proprio assetto organizzativo al fine di sviluppare capacità di co-progettazione con strutture ospitanti individuate sulla base di accordi territoriali stabili che coinvolgono attivamente le istituzioni locali e le parti sociali;
a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici, anche in materia di formazione e inserimento al lavoro, dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l'Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l?altro, l?obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;
a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l?ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;
a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità *on line* e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;
a facilitare la gestione dell?apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;
ad assicurare l?ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all?articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;
al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l?utilizzo dell?apprendistato anche nel settore pubblico.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento interviene per contrastare alcune situazioni di particolare criticità nel Sud Italia e per affrontare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Anzitutto si fa osservare che le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive.
Inoltre, in merito all'articolo 4, pur condividendone le motivazioni ispiratrici, l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale non sembra essere lo strumento di definitiva risoluzione della crisi occupazionale del settore. Ai limiti temporali (36 mesi) e al carico di risorse sul pubblico, appare strategicamente più convincente l'attività pubblica di rilancio dei sistemi portuali italiani nel quadro di un loro coordinamento di sistema.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692

La Commissione 11a del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (Atto Senato n. 2692);
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole subordinato alla seguente condizione:
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 4, la scelta di creare un ennesimo organismo *ad hoc* per la riqualificazione ed il ricollocamento dei lavoratori di un particolare, per quanto importante, settore appare anzitutto in contrasto con il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive avviata con il decreto legislativo n. 150 del 2015 e ancora in via di implementazione: tale riordino infatti, pur con alcuni difetti, persegue lo scopo di razionalizzare i servizi di collocamento superando le frammentazioni e le sovrapposizioni fra i vari enti preposti. La creazione di un'ennesima Agenzia appare come la risposta sbagliata al problema, reale e serio, della ricollocazione dei lavoratori portuali e della valorizzazione delle loro competenze che invece può e deve essere affrontato completando l'implementazione degli strumenti già previsti e rafforzando i competenti organi già esistenti. Peraltro le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive. Appare pertanto auspicabile la totale soppressione delle disposizioni di cui al citato articolo 4.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2494

1.1 (testo 2)
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - *(Reddito di cittadinanza). 1.* Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei

princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1º aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza".

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera *h)*;

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i benefici ari di cui alla lettera *b)* in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare"; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere *a)* e *b)*, siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed

erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*. i centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta

sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle

esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafi ci, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere *c)* e *d)*, allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera *h)*, competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38.Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. r lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle nonne in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in

carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera *b)*, sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 l è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - *(Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). ? 1*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare dì concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili

per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.".

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei. settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da

destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 de12012".

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera *b)*.

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formati ve. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'lNPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del *voucher* online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del *voucher* presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore

addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;.

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alte mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera *a)*, qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere *e)*, *g)* e *h)*.

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo Il del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo Il della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.

72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall'aprile 2017.

73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo Il, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: "di cui al comma 4" sono inserite le seguenti: "ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza".

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:

"479-*bis*. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da l a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. li reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla

direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera *c)*, 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.

106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

107. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il 'Fondo

straordinario di sostegno all'editoria', di cui al comma26l dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.";

108. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1 ? *1*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.";

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. ? *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.";

111. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;".

112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

113. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità,

uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

114. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6, 6-*bis* e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

115. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.

116. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

117. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

118. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura deIl'82 per cento".

119. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

120. Le modifiche introdotte dai commi 116, 117 e 118 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.

122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.

123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può

destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.

124. A decorrere dall'anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.

126. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.

127. A decorrere dall'anno 2017, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.

128. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

"486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-*bis*. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo".

129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):

130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

132. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

133. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

134. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

136. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

137. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti

gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro i130 novembre di ogni anno, a partire dal 20 17, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.

138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.

139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

140. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "17,5 per cento" sono sostituite dalla seguenti: "20 per cento";

141. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 percento".

142. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati.".

143. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Allegato 1

			Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
Totale Componenti	Adulti (14+anni)	Ragazzi (	Coeff.	Importo annuale massimo erogabile (Euro)	Importo mensile massimo erogabile (Euro)
1	1	0	1	9.360	780
2	1	1	1.3	12.168	1.014
2	2	0	1.5	14.040	1.170
3	1	2	1.6	14.976	1.248
3	2	1	1.8	16.848	1.404
4	1	3	1.9	17.784	1.482
3	3	0	2	18.720	1.560
4	2	2	2.1	19.656	1.638
5	1	4	2.2	20.592	1.716
4	3	1	2.3	21.528	1.794
5	2	3	2.4	22.464	1.872
4	4	0	2.5	23.400	1.950
6	1	5	2.5	23.400	1.950
5	3	2	2.6	24.336	2.028
6	2	4	2.7	25.272	2.106
5	4	1	2.8	26.208	2.184
7	1	6	2.8	26.208	2.184
6	3	3	2.9	27.144	2.262
5	5	0	3	28.080	2.340
7	2	5	3	28.080	2.340
6	4	2	3.1	29.016	2.418
7	3	4	3.2	29.952	2.496

6	5	1	3.3	30.888	2.574
7	4	3	3.4	31.824	2.652
6	6	0	3.5	32.760	2.730
7	5	2	3.6	33.696	2.808
7	6	1	3.8	35.568	2.964
7	7	0	4	37.440	3.120

Allegato 2

(articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1

Ra, Rb, Rc, ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: RF = Ra+Rb+Rc+ ... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Rca, Rcb, Rcc, ... Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

Rci = Rcx-Ri

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti il nucleo familiare

Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1 Ra, Rb, Re ... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+ ... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

Rcf = Sp-Rf

Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx = Sp/Ni

Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es = Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di (Rfa ? 3 RdC)/(Rdc/4)

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 301 (pom.) del 14/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 14 MARZO 2017
301ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il presidente SACCONI dà conto di un'ipotesi di risoluzione che accoglie le proposte complessive del Gruppo PD e le indicazioni del senatore Serafini relative a specifici segmenti del mercato del lavoro. Fa presente di aver preso in considerazione anche le sollecitazioni dei Gruppi Sinistra italiana e M5S e ribadisce l'auspicio che si possa pervenire all'adozione di un documento condiviso, allo scopo di poter risultare realmente incisivi.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno che i giovani apprendisti possano essere impiegati in attività lavorative fino ad un massimo di otto ore al giorno, non

escludendoli dalle turnazioni notturne. Auspica la definizione di un quadro normativo sui tirocini in cui possano essere coinvolti i giovani già al termine della scuola secondaria di primo grado.

Il presidente SACCONI, dopo aver riassunto le proposte del senatore Berger, precisa che apprendistato e tirocini non sono configurabili come attività lavorative vere e proprie, ma costituiscono percorsi di inserimento lavorativo molto vigilati, basati sul sistema duale formazione-lavoro.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) manifesta forti perplessità nei confronti delle richieste del senatore Berger, invitando a seguire il percorso degli accordi territoriali per disciplinare singoli aspetti dell'apprendistato rispondenti a specifiche esigenze locali. Sottolinea, in particolare, che il lavoro notturno per gli apprendisti più giovani può avere effetti negativi sui loro processi di crescita.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur riconoscendo i passi in avanti compiuti dalla Commissione, conferma la preoccupazione che l'apprendistato non possa rappresentare un'occasione adeguata di formazione per i giovani. Invita a rivedere le quote di assunzione obbligatoria degli apprendisti, attualmente al 20 per cento, auspicandone l'elevazione al 50 per cento. In questo modo l'apprendistato potrà diventare un valido strumento per accedere al mondo del lavoro. Stigmatizza, infine, il ruolo riconosciuto alle agenzie private di formazione.

La senatrice D'ADDA (*PD*) conferma le perplessità sull'impiego degli apprendisti più giovani nel lavoro notturno, che comporta un cambiamento dei ritmi di vita suscettibile di incidere negativamente sullo sviluppo psicofisico della persona.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime il proprio sostegno alle indicazioni del senatore Berger e invita la Commissione ad individuare soluzioni di mediazione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) concorda sull'ipotesi di elevare il limite orario dei giovani apprendisti da 7 a 8 ore giornaliere, fatto salvo il limite settimanale delle 40 ore. Ritiene impossibile, però, l'impiego di apprendisti nel lavoro notturno e in attività di formazione senza soluzione di continuità.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) puntualizza che l'impiego dei giovani apprendisti in orario notturno deve avvenire all'interno di un attento sistema di alternanza fra formazione e lavoro idoneo a garantire la personalità dei giovani lavoratori. Concorda con l'ipotesi di ricorrere ad accordi territoriali per disciplinare specifiche parti dell'istituto dell'apprendistato. Lamenta che il quadro normativo attuale non consente ai giovani al di sotto dei 15 anni di età di poter lavorare neanche occasionalmente.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) si riserva di avanzare una proposta di mediazione a proposito dei mercati informali in ingresso.

La senatrice PARENTE (*PD*) ricorda il percorso finora compiuto dalla Commissione, rimarcando le profonde differenze fra i Gruppi registrate all'inizio della discussione. Ritiene necessario, pertanto, trovare un momento di sintesi sull'abuso di tirocini e sulla necessità di potenziare il ricorso all'apprendistato. Considera le sollecitazioni del senatore Berger riferibili a singole realtà territoriali, caratterizzate da uno specifico tessuto produttivo.

Il presidente SACCONI ribadisce che il tema centrale dell'affare assegnato è rappresentato dal

sistema duale di formazione e lavoro. Precisa che i settori dello sport, dell'arte e dello spettacolo sono caratterizzati da preoccupanti margini di informalità e da dualismi che privano di ogni garanzia gran parte dei lavoratori più giovani. Si tratta di un dato ineludibile, che non potrà non essere affrontato nella risoluzione. Conferma l'auspicio di una convergenza fra i Gruppi che possa consentire l'adozione di un testo il più possibile condiviso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il presidente SACCONI dà conto della consultazione che si è aperta il 10 febbraio scorso a mezzo di una piattaforma digitale interattiva e che ha consentito di invitare al confronto più di 40 soggetti fra associazioni, esperti e cittadini interessati. Si tratta di una buona pratica della Commissione, che egli stesso ha avuto modo di presentare nel corso di una iniziativa svoltasi la scorsa settimana in Senato, nell'ambito della Settimana della partecipazione, promossa dal Dipartimento della funzione pubblica per diffondere la cultura dell'*Open government*. La consultazione in questione ha consentito l'acquisizione di 20 documenti; il Presidente sottolinea che l'interlocuzione dei senatori con le associazioni, gli enti e gli altri soggetti a mezzo della piattaforma *web* resterà comunque aperta anche nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 302 (pom.) del 15/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
302ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc.* XXIV, n. 74)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) dopo aver ricordato i principali passaggi del dibattito finora svoltosi, ribadisce l'auspicio che la Commissione pervenga all'approvazione di una risoluzione ampiamente condivisa. A questo fine, non ritiene possibile accedere alle richieste precedentemente avanzate rispettivamente dal senatore Barozzino e dal senatore Berger, le cui sollecitazioni rendono complessa l'individuazione di un comune denominatore, rappresentato essenzialmente dalla finalità di contenere gli abusi dei tirocini e di promuovere forme di apprendistato duale. Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di risoluzione, il cui testo, allegato al resoconto della seduta, è strutturato proprio nell'ottica del conseguimento di quel comune

denominatore. Prega i commissari di focalizzare la propria attenzione su quanto in essa è contenuto piuttosto che su quanto non vi riscontrino e tenendo presente l'utilità concreta di conseguire i suddetti due obbiettivi primari.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) dà atto che sul tema, di grandissimo rilievo, la Commissione ha svolto un dibattito ampio ed approfondito, a dimostrazione della reale volontà di individuare soluzioni comuni. Il testo della risoluzione proposto, tuttavia, non soddisfa istanze a suo avviso fondamentali. In particolare, egli ritiene essenziale che si impegni il Governo ad escludere l'intervento delle agenzie di intermediazione nel campo della formazione professionale, affidando ai servizi pubblici per l'impiego tutte le misure di politiche attive e formative. Giudica inoltre importante prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti ed estendere alle aziende con più di cinque dipendenti l'obbligo di assumere almeno il cinquanta per cento di apprendisti che hanno svolto la formazione in azienda. Infine, quanto all'introduzione dell'apprendistato nel settore pubblico, riterrebbe che l'individuazione delle modalità allo scopo più idonee vada ricondotta al confronto in atto con le organizzazioni sindacali e le Regioni.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa osservare che le sue proposte facevano seguito all'apertura - manifestata nel corso di una recente audizione in Commissione dal ministro Poletti - ad esaminare la possibilità di accordi su base territoriale relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il tema è stato inoltre approfondito in occasione della visita di un'ampia delegazione della Commissione nella provincia di Bolzano. Pur dichiarandosi disponibile ad evitare riferimenti alla possibilità di sperimentazioni riguardanti il lavoro notturno nel quadro dei contratti di apprendistato, rileva che una reale volontà di promuovere l'apprendistato di tipo duale non può che rifarsi alle realtà territoriali nelle quali determinate forme sono già in essere e tener conto dei problemi che ivi si riscontrano. La promozione di una maggiore occupazione dei giovani necessita di maggiore flessibilità ed è di per sé incompatibile con l'apposizione di ostacoli.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) pur concordando in linea di massima con le osservazioni del senatore Berger, dissente tuttavia dal richiamo a più ampia flessibilità, a maggior ragione quando si parla di contratti di apprendistato.

La senatrice PARENTE (*PD*) evidenzia il grande valore del documento in esame, che ha coagulato le diverse visioni del mercato del lavoro esistenti tra i commissari. Proprio per preservare questo risultato, dichiara che il suo Gruppo voterà a favore del testo testé illustrato dal Presidente. Nel riconoscere la particolare importanza del tema dei canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ritiene tuttavia non percorribile l'inclusione nel testo di temi delicatissimi, quali il lavoro dei fanciulli, l'orario delle loro prestazioni e il lavoro notturno. Invita a non rimarcare le differenze ed a tutelare il lavoro dei minorenni, proseguendo successivamente l'analisi del tema dei tirocini e dell'apprendistato attraverso i più idonei strumenti regolamentari a disposizione della Commissione, a cominciare dalla deliberazione di un'indagine conoscitiva su queste problematiche.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) fa osservare che il tema del rapporto tra apprendistato e sistema duale ricomprende necessariamente i profili dell'orario di lavoro.

La senatrice PARENTE (*PD*) insiste nel sottolineare l'esigenza di non toccare in questa sede profili di particolare delicatezza, rilevando che anche la normativa europea consente lo svolgimento del lavoro notturno unicamente ai maggiorenni.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) riterrebbe di inserire nella risoluzione un riferimento alla possibilità di favorire sperimentazioni territoriali sulla base di accordi tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, senza fare riferimento alle materie oggetto della sperimentazione. Venendo incontro a quanto chiesto dal senatore Barozzino, propone inoltre di specificare che l'utilizzo dell'apprendistato nel settore pubblico avvenga altresì sulla base di intese con le Regioni.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur prendendo atto dello sforzo del Presidente, che ringrazia per la disponibilità, ritiene che anche il testo così modificato non gli consenta di superare le perplessità già manifestate. Preannuncia pertanto voto di astensione.

Anche il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente relatore SACCONI, presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti una proposta di risoluzione integrata sulla base di quanto eemerso dal dibattito (testo allegato al resoconto della seduta).

La Commissione, a maggioranza, approva.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) ringrazia la Commissione per l'approfondito esame svolto e per l'ampio e franco dibattito e invita a considerare con attenzione l'importanza del testo approvato, anche con riferimento ad iniziative legislative del Governo finalizzate ad incentivare l'assunzione dei giovani attraverso riduzioni della pressione fiscale. Da esse, infatti, conseguirebbe la vanificazione di quel percorso ideale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro che è rappresentato appunto dall'apprendistato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208) ***Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore ICHINO (*PD*) dà conto di una proposta di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) preannuncia il proprio voto convintamente contrario. Le sue preoccupazioni sul disegno di legge riguardano non tanto il settore privato, che resta libero di

adottare o meno procedure di garanzia per quanti dovessero segnalare irregolarità o reati di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto e nella cui dimensione esistono modalità idonee ad evitare, o almeno ridurre, il danno di denunce temerarie, quanto piuttosto le situazioni che dovessero ricorrere nella pubblica amministrazione, ambiente viziato dall'assenza di un "buon" datore di lavoro. Le recenti campagne, anche mediatiche, che prendono a riferimento irregolarità e abusi nelle timbrature dei cartellini di presenza sono infatti lo specchio di una situazione della pubblica amministrazione che è ben lontana dal perseguire gli obbiettivi di efficienza e di qualità complessiva nell'organizzazione e nella produzione dei servizi. Nelle amministrazioni pubbliche sono inoltre ricorrenti comportamenti deteriori indotti da gelosie e da assenza di trasparenza nei processi decisionali. In questo contesto, egli ritiene facile immaginare denunce temerarie che avrebbero l'effetto di sospendere eventuali promozioni: le segnalazioni potrebbero così dar luogo ad un danno certo ed immediato per taluni, a fronte di esiti incerti, e comunque rinviati nel tempo. Pur nel convincimento dell'esigenza di contrastare ogni comportamento illecito o improprio da parte di responsabili di atti o procedimenti e di contrastare la corruzione, sottolinea che allo scopo le nuove tecnologie offrono strumenti straordinari, con la piena tracciabilità di atti e comportamenti. Viceversa, l'iniziativa legislativa in esame potrebbe dar luogo ad ulteriori processi degenerativi e rigidità nella vita della pubblica amministrazione, con il rischio di una vera e propria eterogenesi dei fini. Da ciò la sua contrarietà al disegno di legge e alla proposta di parere del relatore.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) giudica il disegno di legge un'arma a doppio taglio. Sottolinea che il divario tra lavoratore e datore di lavoro, privato o dirigente pubblico, ha oggi raggiunto un'eccezionale ampiezza e ritiene che l'iniziativa legislativa rischi di causare forti difficoltà ai danni delle fasce più deboli, in particolare a quelle più precarie. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione, auspicando che il provvedimento non giunga a completare il proprio *iter*.

La senatrice D'ADDA (*PD*) prende atto delle preoccupazioni espresse e conviene in ordine alla forte precarietà dominante nel mondo del lavoro; fa tuttavia osservare che il disegno di legge non stabilisce tuttavia alcun obbligo per il lavoratore di segnalare reati o irregolarità e che infatti non prevede sanzioni. Pur non giudicando lo strumento proposto ideale al conseguimento dello scopo, ritiene che esso possa comunque risultare utile e necessario in determinati contesti.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) sottolinea che il disegno di legge, già approvato dalla Camera, è di iniziativa del suo Gruppo e ne evidenzia la positiva finalità, notando che esso fornisce tutele a quei lavoratori che intendano denunciare reati o condotte improprie riscontrate nei luoghi di lavoro. Si tratta di un'iniziativa che, come è costume della sua parte, è richiesta direttamente dai cittadini; le sanzioni pecuniarie ivi previste per le false denunce e il divieto di rivelare l'identità delle persone che segnalino reati o irregolarità rappresentano a suo avviso mezzi idonei ad impedire ogni strumentalizzazione delle fattispecie qui previste ed ogni torsione negativa.

Il senatore PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*) ribadisce le sue forti perplessità sull'iniziativa legislativa, che giudica inutile e destinata a creare confusione, in particolare all'interno dell'amministrazione pubblica, concordando ampiamente con quanto già dichiarato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI propone di fissare al 29 marzo prossimo il termine entro il quale il relatore Pagano proporrà alla Commissione l'adozione di un testo base, per consentire la prosecuzione dell'esame; gli emendamenti a tale testo andranno presentati entro le ore 18 del 5 aprile prossimo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)
(Osservazioni all'8a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra, per le parti di competenza, le modifiche alla direttiva 2003/59/CE, in tema di formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus. La direttiva mira a ridurre i rischi per i conducenti di tali mezzi e a migliorare la sicurezza stradale. Poiché essa non è stata uniformemente applicata da tutti gli Stati membri è necessaria un'iniziativa legislativa dell'UE per fare in modo che le prassi amministrative degli Stati membri consentano il riconoscimento reciproco della formazione fruita.

Dopo aver evidenziato le iniziative contenute nel Libro bianco sul futuro della politica dei trasporti, il relatore osserva che, nel suo complesso, la direttiva 2003/59/CE ha avuto comunque un effetto positivo per il settore interessato. Passando poi all'illustrazione della proposta, fa presente che l'articolo 1apporta una serie di modifiche alla direttiva 2003/59/CE. Si definisce inoltre che la formazione periodica deve comprendere almeno una materia connessa alla sicurezza stradale e si garantisce che sulla patente di guida di tutti i titolari di un CAP (Certificato di abilitazione professionale) sia indicato il codice 95, reciprocamente riconosciuto da tutti gli Stati membri.

L'articolo 2, invece, novella l'articolo 4 della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di guida e le prescrizioni relative all'età minima applicabili per determinate categorie di veicoli.

Conclusivamente il relatore si riserva la formulazione di una proposta di osservazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione convocata alle ore 9 di domani, giovedì 16 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 789
(*Doc*. XXIV, n. 74)

La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l?apprendistatorappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell?istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e

quello dell?impresa**;**
dall?ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull?apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all'apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;
anche alla luce della "crisi" dell?apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;
spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;
i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell?anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di *stage* , siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall?altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno *stage* all?altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all'aumento della precarietà;
è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;
i recenti rapporti di monitoraggio dell?ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all?apprendistato;
peraltro, l?apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all?avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali "contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all?occupazione dei giovani";
nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione "Migliorare e modernizzare l'istruzione" COM (2016) 941, dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento,
impegna il Governo:
a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilanciare l?apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l?incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l?integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo;
a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l?effettività dei percorsi formativi per i giovani

in apprendistato;
a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell?apprendistato;
a prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti, evitando mediazioni non necessarie;
a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell?offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;
a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la formazione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del mercato del lavoro;
a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l?utilizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il diploma e l?alta formazione;
a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;
a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso nello sport, nell'arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguatamente tutelati;
a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l?Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l?altro, l?obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;
a realizzare al più presto un'anagrafe dei partecipanti ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale impartita e sbocchi occupazionali effettivi;
a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l?ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo. n 13 del 2013;
a favorire sperimentazioni territoriali, "sulla base di accordi tra le Organizzazioni maggiormente rappresentative", relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità *on line* e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;
a facilitare la gestione dell?apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;
ad assicurare l?ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all?articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;
al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l?utilizzo dell?apprendistato anche nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge delega n. 124 del 2015 e sulla base di intese con le Regioni.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 789

La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l?apprendistatorappresenta lo strumento di *placement* ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell?istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell?impresa;
dall?ultimo rapporto ISFOL (*Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull?apprendistato in Italia*, 2016), emerge un *trend* negativo in relazione all'apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;
anche alla luce della "crisi" dell?apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;
spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;
i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell?anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall?altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno stage all?altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta e all'aumento della precarietà;
è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;
i recenti rapporti di monitoraggio dell?ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all?apprendistato;

peraltro, l?apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all?avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali "contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all?occupazione dei giovani";
nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l'Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell'ambito della quale si prevede, tra l'altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l'introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell'istruzione scolastica e superiore (Comunicazione "Migliorare e modernizzare l'istruzione" COM (2016) 941,

dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l'interazione tra la ricerca e l'insegnamento,

impegna il Governo:

a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilanciare l?apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l?incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l?integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo;

a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l?effettività dei percorsi formativi per i giovani in apprendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell?apprendistato;

a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell?offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;

a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la formazione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del mercato del lavoro;

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l?utilizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il diploma e l?alta formazione;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso nello sport, nell'arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguatamente tutelati;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l?Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l?altro, l?obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l'efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;

a realizzare al più presto un'anagrafe dei partecipanti ai corsi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale impartita e sbocchi occupazionali effettivi;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l?ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;

a predisporre, per l'acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell?apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l?ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all?articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;

al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l?utilizzo dell?apprendistato anche nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17 della legge delega n. 124 del 2015.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

La Commissione Lavoro, Previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento mira
- a chiarire che l?interesse pubblico alla prevenzione e punizione dei reati e irregolarità amministrative prevale sull?interesse dei soggetti privati al segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituendo dunque - di regola - giusta causa di rivelazione, e
- a proteggere la fonte dell'informazione veritiera e utile per le suddette finalità, attivando il filtro necessario a distinguerla dalla notizia calunniosa, infondata, o comunque irrilevante,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In via generale, occorre esplicitare che l?interesse pubblico alla rimozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunicazione degli stessi e delle relative prove all?organo amministrativo o giudiziario competente, anche quando la notizia rientri nell?area soggettiva e oggettiva nella quale opera il segreto aziendale (articolo 2105 codice civile), professionale (articolo 622 codice penale e articolo 2622 codice civile) e/o il segreto d?ufficio (articolo 326 codice penale), con la sola esclusione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull?illecito sia un avvocato, un commercialista, o un medico, per ragione della sua professione.
Sarebbe opportuno altresì precisare che, quando notizie e documenti che vengono comunicati all?organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto professionale o d?ufficio, costituisce violazione del detto obbligo la rivelazione con modalità e contenuti eccedenti rispetto alle finalità dell?eliminazione e della punizione dell?illecito, e in particolare la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione a ciò specificamente deputato.
Inoltre, sia nell?articolo 1, sia nell?articolo 2, si suggerisce alla Commissione di merito di uniformare le formulazioni in modo che tutte le norme si riferiscano sia alle ipotesi di denuncia all?autorità giudiziaria ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di segnalazione all?autorità amministrativa competente.
Nell?articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-*bis*, capoverso 5, sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che l?ANAC stabilisca, nelle linee guida, un termine temporale per l?adozione, da parte di ogni soggetto interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l?ipotesi di omissione.
Ancora all'articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-*bis*, penultimo periodo, è opportuno chiarire che la denuncia all'ANAC delle misure discriminatorie o ritorsive adottate ai danni del segnalante o denunciante costituisce un obbligo in capo ai vertici dell'Amministrazione, ma soltanto una facoltà in capo alla persona stessa interessata e alle organizzazioni sindacali. Pare inoltre inappropriato, nella stessa disposizione, il riferimento al carattere della "maggiore rappresentatività" del sindacato: trattandosi di un sindacato che affianca il segnalante o denunciante a sua tutela, non si vede perché non ampliare il novero anche ai sindacati minori.
Al comma 2 del nuovo articolo 54-*bis*, come modificato dall'articolo 1, può essere opportuno chiarire che il campo di applicazione della norma si estende non soltanto alle società controllate direttamente, ma anche a quelle controllate da società controllate, sempre a norma dell'articolo 2359 codice civile.
Quanto all?articolo 2, al comma 1, capoverso 2-*bis*, si suggerisce di aggiungere una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi un termine temporale per l?adempimento dei nuovi requisiti.
Sempre all?articolo 2, capoverso 2-*ter* sarebbe opportuno fare un richiamo non solo alla discriminazione, ma anche alla ritorsioneo rappresaglia, in ogni caso conformando l?espressione usata in questa disposizione con quella che compare nei capoversi 2-*bis* e 2-*quater*.

Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l'inserimento di una disposizione che preveda l?utilizzabilità, nei casi di atti discriminatori o di rappresaglia ai danni dell?autore di una segnalazione o denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all?articolo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

1.3.2.1.6. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 304 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*), nel riassumere i capisaldi dei tre provvedimenti in esame e nel ricordare che il relatore sta approntando un testo unificato, sottolinea la necessità che esso si concentri sulla platea dei familiari, senza coinvolgere quella degli operatori. Al momento infatti è opportuno individuare con precisione i beneficiari di provvidenze e servizi, tenuto conto dei tempi a disposizione

per l'approvazione definitiva del testo e dell'esigenza di individuare con precisione le risorse economiche necessarie. Si potrà rinviare alla legge di stabilità la definizione di adeguate politiche di sostegno.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) concorda sulla necessità di verificare con attenzione la disponibilità delle risorse finanziarie. Passa poi all'esame delle iniziative legislative. Rileva che il disegno di legge n. 2128, a prima firma della senatrice Bignami, qualifica l'impegno del *caregiver* come attività professionale vera e propria, comportante rilevanti oneri soprattutto in campo previdenziale. Ritiene scarsamente efficaci le misure fiscali previste dal disegno di legge n. 2048, a prima firma della senatrice De Pietro, in quanto le forme di detrazione previste incidono poco sulle famiglie incapienti. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2266, a prima firma del senatore Angioni, ripropone importanti esperienze regionali, riconoscendo le competenze del *caregiver* e premiando, senza eccessivi oneri finanziari, compiti di cura che nel lungo periodo incidono gravemente sulla salute delle persone.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) pone l'accento sulla difficoltà di conciliare tempi di lavoro e doveri di assistenza e di cura delle persone prese volontariamente in carico. Pertanto ritiene importante riconoscere la contribuzione figurativa a favore del *caregiver*.

Il senatore ANGIONI (*PD*), dopo aver considerato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, sottolinea la necessità di procedere a un riconoscimento della specifica figura del *caregiver*, che svolge le sue funzioni gratuitamente in un contesto di solidarietà. Tale riconoscimento costituisce un primo passo per ridefinire il sistema di *welfare* e per rispondere a nuovi bisogni sociali.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) concorda che l'identificazione della figura del *caregiver* è condizione necessaria per attuare adeguate politiche di sostegno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, riferendosi alle osservazioni sollevate dal Presidente relatore nella seduta di ieri, evidenzia che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale, che è conforme alle fonti internazionali e dell'Unione europea. Con riguardo all'articolo 14, comma 1, precisa che la sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro autonomo continuativo in caso di gravidanza, malattia e infortunio, senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore ai 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno

dell'interesse del committente, vale anche per le pubbliche amministrazioni, non essendo prevista una esclusione espressa. A proposito del comma 3 dell'articolo 14, aggiunge che la sospensione dei termini per il versamento di contributi e premi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni non riguarda le casse dei professionisti, in quanto la decisione di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali rientra nell'autonomia delle casse stesse, fermo restando l'obbligo di garantire la loro sostenibilità finanziaria. Infine, riguardo alla disciplina del lavoro agile, concorda sull'importanza di stabilire l'operatività dell'assicurazione INAIL per questa tipologia di lavoratori e della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali che avvengono in un ambito su cui quest'ultimo non ha un controllo diretto e immediato. Assicura l'impegno del Governo a dare soluzione di carattere interpretativo a tali questioni, nel duplice obiettivo di garantire al lavoratore un'adeguata tutela e di non aggravare la responsabilità del datore di lavoro per eventi che potrebbero andare oltre la sua sfera di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)
(Osservazioni all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore ANGIONI (*PD*) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, allegato al resoconto.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'atto comunitario in esame, che non tiene in debito conto le ragioni degli incidenti mortali sulle macchine agricole.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) evidenzia le specificità nella conduzione di macchine agricole e plaude alle finalità dell'atto comunitario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto dei percorsi di formazione, previsti dalla normativa di settore, obbligatori per la conduzione di macchine agricole.

Il senatore ANGIONI (*PD*) puntualizza che l'atto comunitario in esame riguarda unicamente il trasporto su strada e non la conduzione di macchine agricole.

Presente il prescritto numero di senatori, messo in votazione, lo schema di osservazioni favorevoli

predisposto dal relatore è approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
premesso che la direttiva 2003/59/CE ha definito le prescrizioni relative alla formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus, contribuendo a migliorare la sicurezza sulle strade europee e ad innalzare gli *standard* per i nuovi conducenti di autocarri e autobus;
osservato che la valutazione *ex post*, svolta dalla Commissione europea, sulla direttiva 2003/59/CE ha rilevato una serie di carenze, tra cui difficoltà nel riconoscimento delle attività di formazione svolte in un altro Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento;
valutato che sono state altresì registrate incongruenze nelle prescrizioni minime relative all'età fra la direttiva in questione e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida;
considerato che con la proposta in esame, adottata dopo un'ampia consultazione pubblica, sono indicate le modifiche alle due direttive citate in modo da risolvere le criticità evidenziate,
esprime osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.7. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 306 (pom.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*)illustra gli aspetti di competenza della Commissione del provvedimento in esame, che contiene alcune deleghe al Governo, tra cui quella per la riforma della legislazione sull'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella relativa alla revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si sofferma in particolare sull'articolo 1, al comma 3, che, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, contiene una delega per affrontare una disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva, mirando allo snellimento organizzativo, anche attraverso la messa in comune tra le fondazioni di strutture, personale e risorse. Illustra poi il successivo comma 4 che, nei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli dal vivo, delega il Governo a prevedere misure volte ad avvicinare i giovani alle attività di spettacolo e a riordinare le norme che disciplinano

il rapporto di lavoro in tale settore.

Il presidente SACCONIsuggerisce che nello schema di parere siano specificati con maggiore precisione i criteri di delega al Governo. Sottolinea che il mercato del lavoro in questo settore è caratterizzato da accentuati dualismi, che non garantiscono adeguate forme di tutela alla maggioranza dei lavoratori.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie i suggerimenti del Presidente, anticipando che terrà conto anche di quanto emerso nelle audizioni svolte alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole, alla luce delle drammatiche condizioni di vita e di lavoro delle zone colpite dal sisma. Evidenzia la necessità di adottare adeguate politiche del lavoro per sostenere le attività produttive che in gran parte sono compromesse. Denuncia i ritardi della ricostruzione, tenuto conto anche di quanti ancora sono alloggiati in condizioni di fortuna.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato.

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FAVERO (*PD*) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto contrario, sottolineando che il provvedimento non prende in debito conto una serie di problematiche, come la diffusione della povertà e del disagio sociale nelle città.

Il PRESIDENTE precisa che la competenza della Commissione è circoscritta ad alcuni profili di disciplina del rapporto di lavoro della polizia locale e ad argomenti più ampi a carattere sociale.

Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI, relatore, annuncia che sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al provvedimento e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) giudica contraddittorio l'atteggiamento del Governo, il quale, da un lato, chiede una rapida approvazione del provvedimento e, dall'altro, nel corso della precedente seduta, per bocca del sottosegretario Bobba, ha ritenuto doveroso il compimento di ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto la disponibilità del Governo e del relatore a modificare il testo del disegno di legge.

Il presidente relatore SACCONI dichiara che la prossima settimana si chiuderà la fase della discussione generale. Conferma l'intendimento condiviso del Governo e del relatore di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore, senatore Pagano, a predisporre uno schema di osservazioni coordinato con quello che sarà presentato dal senatore Ichino, relatore per l'Atto di Governo n. 393. I testi di entrambi gli schemi ripropongono la necessità di non considerare separatamente la disciplina del lavoro pubblico da quella del lavoro privato. Il decreto legislativo n. 29 del 1993, infatti, ha portato a conclusione il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, fatta eccezione per alcune peculiari categorie (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e forze di Polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, dipendenti delle autorità amministrative indipendenti, professori e ricercatori universitari). In questo settore, infatti, la contrattazione collettiva è venuta ad assumere un ruolo preminente e unicamente gli atti di "macro organizzazione" adottati dalle pubbliche amministrazioni, volti a individuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche complessive, conservano un'impostazione autoritativa di stampo pubblicistico. Auspica dunque che dalle osservazioni della Commissione emerga un segnale chiaro in questa direzione. Fa riferimento, a tale proposito, anche alla disciplina del licenziamento e della mobilità, nonché alla opportunità di identificare con chiarezza nel settore pubblico la figura del datore di lavoro, che deve avere le stesse responsabilità e funzioni del datore di lavoro del settore privato. Paventa l'assenza nel provvedimento in esame, così come nell'Atto di Governo n. 393, di un disegno complessivo di riforma, che invece caratterizzò l'intervento normativo del 1993, preceduto da un intenso e proficuo dialogo tra le parti sociali.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) interviene sul tema della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, specificando che l'accesso all'impiego pubblico avviene attraverso procedure concorsuali che, nella maggior parte dei casi, individuano la sede di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE richiama le considerazioni svolte a proposito dell'Atto di Governo n. 391 e gli auspici emersi in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) evidenzia la necessità di un confronto con il Governo volto in via preliminare a individuare le risorse disponibili. A fronte dell'impossibilità del Governo di quantificare al momento stanziamenti sufficienti, suggerisce di definire, prima di tutto, la figura del *caregiver* familiare come presupposto normativo di future misure di sostegno finanziario da attuarsi con la legge di stabilità o con altri provvedimenti. In questo modo si potrebbero riconoscere immediatamente adeguate tutele alla figura, affidando a successivi interventi l'allocazione delle risorse.

Il sottosegretario CASSANO auspica la tempestiva adozione di un testo base, al fine di quantificare con precisione gli oneri di spesa.

La senatrice PARENTE (*PD*) concorda con la soluzione proposta dal Presidente, ritenendo necessario definire in primo luogo la figura del *caregiver* e rinviare ad un momento successivo l'allocazione delle risorse. Fa presente che i disegni di legge in esame sono tutti di iniziativa parlamentare.

La senatrice D'ADDA (*PD*), pur accogliendo l'esigenza di individuare la figura del *caregiver* come condizione essenziale, invita ad una riflessione approfondita sul tema delle risorse disponibili, qualora si intenda veramente dare attuazione concreta al provvedimento.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) ricorda che non è in discussione l'insieme delle prestazioni relative all'assistenza domiciliare, ma l'individuazione e il riconoscimento del soggetto impegnato in una costante attività non professionale di cura e di assistenza di persone non autosufficienti.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) precisa che compiti di cura e di assistenza svolti a domicilio incidono sulla finanza pubblica in misura minore di quanto non pesino i servizi pubblici territoriali e ospedalieri.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) concorda che l'assistenza domiciliare ha un costo di gran lunga inferiore di quello dell'assistenza ospedaliera.

Il senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*), giudicando necessario un intervento del Governo, puntualizza che finora non c'è stato un riconoscimento normativo delle attività di assistenza e cura svolte in ambito familiare. Ritiene pertanto opportuno stabilire da subito alcune misure, come la possibilità di assentarsi dal lavoro o la contribuzione figurativa. Si tratta del resto di interventi che incidono in misura non determinante sugli equilibri di bilancio.

Il senatore ANGIONI (*PD*) osserva che il tema è da quattro legislature all'attenzione del Parlamento e ritiene assolutamente necessario giungere a una tipizzazione della figura, senza per questo nascondersi le carenze dei servizi pubblici alla persona. Fa riferimento ad alcune leggi regionali, che con adeguate risorse intervengono a sostenere chi presta compiti di cura e di assistenza in famiglia, ad esempio trasformando l'assegno di cura in un assegno di contribuzione. Suggerisce al Governo una verifica su alcune misure che ritiene assolutamente essenziali, come le detrazioni fiscali o l'estensione al *caregiver* dei benefici della legge n. 104 del 1992, sottolineando che si tratta di un soggetto che svolge attività di assistenza solidale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*) lamenta che agli operatori di polizia locale non siano stati riconosciuti i trattamenti di pensione privilegiata accordati invece agli appartenenti alla Polizia di Stato.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ricorda di aver già richiamato il tema all'attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che il disegno di legge n. 2754 (DL 14/17 - Sicurezza delle città) è all'esame della 1a Commissione permanente, suggerisce di avanzare in tale sede eventuali proposte emendative che raccolgano le istanze testé segnalate.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno procedere ad incontri e audizioni dei rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati delle zone investite dal sisma del 2016.

Il PRESIDENTE osserva che audizioni sono state svolte nelle Commissioni competenti di Camera e Senato. Si riserva comunque di valutare l'opportunità di incontri finalizzati ad esaminare le ricadute degli eventi sismici sull'occupazione e sul mercato del lavoro nelle aree interessate.

La seduta termina alle ore 16.

AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233-B

G/2233-B/1/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre in tempi brevi atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/2/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

l'articolo 4 del presente disegno di legge è volto a conferire al lavoratore autonomo i diritti di

utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata;

sulla base della Convenzione di Bema, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall'Italia con legge n. 399 del 1978 e della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, recepita nell'ordinamento italiano, è attribuito al lavoratore un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno;

considerato che:

la finalità dell'articolo 4 del presente disegno di legge dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale;

l'introduzione, per via interpretativa, di un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta, comporterebbe una diminuzione di tutela per alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno,

impegna il Governo:

a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell1ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

G/2233-B/3/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerato che:

al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile monitoraggio, nonché un'attività di analisi e valutazione dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria,

impegna il Governo:

ad avvalersi anche di un'attività di monitoraggio organizzata dall'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/4/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker)*;

facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e

sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo:

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G/2233-B/5/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

ad estendere alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2233-B/6/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

G/2223-B/7/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo,

ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per

l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ? Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ?.

G/2223-B/8/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2223-B/9/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 8, in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.

G/2223-B/10/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo:

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G/2223-B/11/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G/2223-B/12/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

G/2233-B/13/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli

assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo:

in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.

G/2233-B/14/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.

G/2233-B/15/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, *master*, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198;

risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.

G/2233-B/16/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all'articolo 8 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo:

a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.

G/2233-B/17/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo:

a rendere altresì integralmente deducibili, l'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

G/2233-B/18/11

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

considerato che:

l'articolo 9 del disegno di legge sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;

il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a «convegni , congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

la disciplina sostitutiva di cui all'articolo 9, la quale decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece: 1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni; 2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle «spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità», mirati a «sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro» ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro; 3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà,

impegna il Governo a:

al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, a valutare l'opportunità di obbligare i professionisti iscritti in ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2233-B/19/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all'articolo 10 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;

valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.

G/2233-B/20/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all'articolo 11 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo:

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G/2233-B/21/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di *standard* remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G/2233-B/22/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi

del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G/2233-B/23/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera *a)* prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,

impegna il Governo:

a prevedere nell'applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.

G/2233-B/24/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello *smart working*, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo:

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.

G/2233-B/25/11
DIVINA
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;
rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;
considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;
ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,
impegna il Governo:
a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».

G/2233-B/26/11
DIVINA
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;
evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;
preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo *smart working* in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,
impegna il Governo:
ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.

2.1
BARANI
Al comma 1, dopo la parola: «imprese»*, aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

5.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA
Sopprimere l'articolo.

5.2
ZIZZA
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi,» *con le seguenti:* «atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

5.3
DIVINA
Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Al comma 1, in fine, alla lettera a)*, dopo le parole:* «di queste»*, aggiungere le seguenti:* «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1 lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a)*;

d) individuazione di parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

5.8

ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «degli atti» *con le seguenti:* «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

6.1

ZIZZA

Dopo il comma 1, dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i

professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio dì certezza del diritto e di semplificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2-*bis*. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «ai commi 1 e 2-*bis*»

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies*.

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il

primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo nonché».

6.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *aggiungere le seguenti:* «incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «al comma 1»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies.*

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20l6».

6.4

ZIZZA

Al comma 2, lettera c)*,sopprimere la parola:* «possibilmente».

6.5

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera c)*,inserire le seguenti:*

«*c-bis)* prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino al massimo della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera c-ter*), stimato in 300 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

6.0.1

ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici dì cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla precedente lettera *a)*, presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità dì non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali,».

7.1

ZIZZA

Al comma 1, capoverso «15-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «la DIS-COLL è riconosciuta» *inserire le seguenti:* «, previa liquidazione delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunicazione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso comma «15-*bis*». *primo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-*ter* a 1-*sexies*.

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

1-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

8.1

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica ? svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata ? viene riconosciuta ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno analogo privilegio che assiste i crediti per l'esercizio della professione in forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».

8.2

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni nonché la lettera *t)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professionisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'Agenzia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli elementi per l'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e per le altre attività esattive».

8.3

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'ANAC può individuare con proprie linee guida atti professionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi».

8.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra professionisti».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

8.5

ZIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11-*quater*. Alla lettera *b)*, secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è soppressa e sostituita da "oppure"».

9.1

DIVINA

Al camma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e soggiorno»*, inserire le seguenti:* «nonché quelle relative all'abbigliamento consono alla professione».

9.2

BARANI

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresì integralmente deducibili»*, inserire le seguenti:* «acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero,».

Conseguentemente. all'onere derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

9.5

ANITORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».

10.2

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «sportello dedicato al lavoro autonomo,»*, eliminare la parola:* «anche»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «lo sportello dedicato di cui al comma 1»*, aggiungere le seguenti:* «e i soggetti convenzionati»;

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno accesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese».

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.1

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2

ZIZZA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, lettera a),*inserire, in fine del periodo, le seguenti parole:* «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

12.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».

12.5

BARANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

14.0.1

BAROZZINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

17.1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). ? 1.* Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di

lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di *welfare* innovativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;

e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;

l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;

2) il *co-working* nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età dei liberi professionisti;

3) l'acquisto di servizi *knowledge* intensive (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up* innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

2) le attività professionali dì ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS».

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). ? 1*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeri ali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). ? 1.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.0.1

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n, 194, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per l'accesso all'esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Trattamento del lavoratore). ? 1.* Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo

stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile»*, inserire le seguenti:* «, che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati,».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contraiti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.4

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-*bis*. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-*ter*. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

20.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 20-*bis.*

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20-*ter.*

(Divieto di controllo a distanza)

1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore

definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

Art. 20-*quater.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

20.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio *computer* o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro *smart* o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».

23.1

BAROZZINO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici

connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» *inserire le seguenti:* «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

1.3.2.1.8. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 313 (ant.) del 20/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 20 APRILE 2017
313ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5) ***Documento di economia e finanza 2017 e connessi allegati***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di un nuovo schema di parere di segno favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, redatto sulla base delle indicazioni emerse nella precedente seduta.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) chiede al relatore di inserire un riferimento alla necessità di disporre dei dati del monitoraggio sulla contrattazione collettiva raccolti dal Ministero del lavoro.

La senatrice CATALFO (*M5S*), pur condividendo punti specifici delle osservazioni dello schema di

parere, ritiene che il Documento manchi delle riforme indispensabili per un rilancio dell'occupazione. Lamenta soprattutto l'assenza di valide politiche attive per il lavoro. Precisa che, se lo schema di parere fosse votato per parti separate, il proprio Gruppo voterebbe a favore delle singole osservazioni, ferma restando la contrarietà al Documento.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) chiede che nello schema di parere sia inserito un riferimento alla necessità di prevedere nella prossima legge di stabilità specifici accantonamenti per la copertura della disciplina sul *caregiver*, attualmente all'esame della Commissione (disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266). Accedendo alla richiesta della senatrice Catalfo, annuncia che il parere verrà posto in votazione per parti separate, con precedenza per le osservazioni; successivamente verrà posto in votazione il capoverso comprendente l'espressione complessiva del parere stesso.

La Commissione prende atto.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula quindi lo schema di parere, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, poste ai voti, le osservazioni dello schema di parere sono approvate a maggioranza, con il voto favorevole anche del Gruppo Movimento 5 Stelle, l'astensione del senatore Barozzino e il voto contrario del Gruppo Forza Italia; la Commissione, a maggioranza, col voto contrario dei Gruppi Movimento 5 Stelle e Forza Italia e del senatore Barozzino, approva altresì l'ultimo capoverso del parere, contenente l'espressione del parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera *a*), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e la revisione della disciplina sul riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, ai fini dell?accesso agli ammortizzatori sociali e ai suddetti prepensionamenti. Dopo aver ricordato i termini per l'esercizio della delega legislativa, si sofferma sugli articoli 1 e 3 dello schema, che riguardano il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese editrici o stampatrici. L'articolo 1riformula la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Tali disposizioni si applicano ai trattamenti la cui domanda sia stata presentata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 3 reca una norma di abrogazione, concernente l'attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, ed una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell'intervento normativo di cui all'articolo 1.

Con l'articolo 2si definiscono i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati dei giornalisti nelle imprese editrici. Dopo aver ricordato la normativa vigente, il relatore specifica che il trattamento in esame decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e che non sono ammessi a fruire del trattamento anticipato i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. I requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato possono avvenire solo con un limite minimo contributivo di 25 anni e il requisito anagrafico di 58 anni è sostituito dalla condizione di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI. Sempre in base all'articolo 2si fa divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale con i giornalisti che abbiano optato per il prepensionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato concernente "L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale" (n. 974)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente SACCONI introduce l'esame, rilevando che esso consentirà di approfondire l'impatto sul mercato del lavoro italiano delle nuove tecnologie, che contribuiscono alla digitalizzazione delle attività lavorative. Saranno oggetto di indagine la polarizzazione del lavoro sia in termini di reddito che di competenze richieste, la nuova distribuzione geografica dei lavori, le competenze e le abilità corrispondenti alle domande del mercato, i modi con cui promuoverle tra i giovani e tra gli adulti con le relative modalità di certificazione, la regolazione dinamica delle mansioni e degli inquadramenti, la flessibilità spazio-temporale delle prestazioni lavorative, la struttura del salario, le prestazioni sociali necessarie a proteggere le transizioni occupazionali e professionali, la contrattazione collettiva funzionale ad una piena condivisione tra le parti dei cambiamenti. Informa infine che sarà trasmessa a tutti i componenti un'ipotesi di lavoro, affinché ciascuno possa avanzare indicazioni e proporre approfondimenti, anche attraverso consultazioni e sopralluoghi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il sottosegretario CASSANO, premesso l'interesse del Governo per le finalità individuate dai disegni di legge in esame, auspica la presentazione di un testo unificato, attese le divergenze e le incertezze riscontrabili nei tre disegni di legge in esame. Invita in particolare a tenere in considerazione gli oneri finanziari connessi alla disciplina della figura. Richiamato il riparto costituzionale di competenze fra Stato e regioni, sottolinea che la normativa sul *caregiver* non dovrà creare sovrapposizioni con le altre discipline di settore, ormai consolidate, come la legge n. 104 del 1992.

Il presidente SACCONI ribadisce la priorità di identificare la figura del *caregiver* e riconosce la necessità di una disciplina omogenea;. rimarca tuttavia che nell'intervento del rappresentante del Governo manca un chiaro impegno in vista della prossima legge di stabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2017 e i connessi allegati,
premesso che il Documento prevede un incremento del PIL pari all'1,1 per cento per l?anno in corso, all'1 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all'1,1 per cento per il 2020 e un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10 per cento per il 2020;

preso atto che i decreti attuativi del *Jobs Act* si basano su un equilibrio tra le politiche passive di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro e che queste ultime sono dirette all?effettiva ricollocazione lavorativa del singolo soggetto,
formula le seguenti osservazioni:
1) con riferimento all'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio, di cui al decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in corso di conversione presso il Senato, il Documento osserva che, al fine di contrastare il lavoro sommerso, occorre definire una nuova disciplina di tale fattispecie di lavoro, possibilmente entro il prossimo mese di luglio. A tal proposito, si invita la Commissione di merito a prevedere l'adozione di tale disciplina al più tardi entro il prossimo mese di maggio, considerato il fatto che in molti segmenti del mercato del lavoro tale fattispecie è la più adeguata per far emergere forme di lavoro sommerso;
2) in merito allo sgravio contributivo di 36 mesi per i datori di lavoro che, negli anni 2017 e 2018, assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ferma restando la valutazione positiva della misura, si invita la Commissione di merito a introdurre ulteriori forme di incentivazione per valorizzare tale attività e favorire l'occupazione giovanile. Su quest'ultimo aspetto, si fa rilevare che nel Documento in esame non si riscontra alcuna forma di incentivazione nei confronti di uno dei principali canali per l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, ossia l'apprendistato. Sul tema la Commissione lavoro ha recentemente approvato una risoluzione (*Doc.* XXIV, n. 74) che impegna il Governo a sostenere l?incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l?integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo, a favorire le sperimentazioni territoriali relativamente ai contratti di apprendistato e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l?utilizzo di tale strumento anche nel settore pubblico. Si invita pertanto la Commissione di merito ad inserire misure che permettano di valorizzare l'apprendistato quale strumento di *placement*, così come delineato nella citata risoluzione;
3) sempre con riferimento al mercato del lavoro e in particolare al miglioramento della produttività dei lavoratori adulti, si fa osservare che le innovazioni introdotte dalla nuova rivoluzione industriale, caratterizzata da processi sempre più digitalizzati, rischiano di lasciare fuori dal tessuto produttivo molti lavoratori non adeguatamente formati. Sarebbe pertanto opportuno inserire nel Documento in esame un intervento specifico a livello nazionale finalizzato all'alfabetizzazione digitale dei lavoratori adulti;
4) sarebbe inoltre importante che, con riferimento agli interventi per l'incentivazione della riforma della contrattazione collettiva, fosse sostenuta anche la contrattazione territoriale e aziendale per dare maggiore certezza ai contratti di secondo livello e che fossero posti a disposizione i dati relativi al monitoraggio della contrattazione raccolti dal Ministero;
5) in merito al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, predisposto congiuntamente dall?ANPAL e dalle Regioni, si invita a prevedere un potenziamento della collaborazione tra servizi pubblici per l'impiego e soggetti privati, al fine di rendere maggiormente incisiva la politica di contrasto alla disoccupazione;
6) si segnala infine la necessità di prevedere un accantonamento specifico per la copertura della disciplina della figura del *caregiver*, attualmente in esame presso la Commissione lavoro;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LVII, N. 5 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2017 e i connessi allegati,

premesso che il Documento prevede un incremento del PIL pari all'1,1 per cento per l?anno in corso, all'1 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019, all'1,1 per cento per il 2020 e un tasso di disoccupazione pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10 per cento per il 2020;
preso atto che i decreti attuativi del *Jobs Act* si basano su un equilibrio tra le politiche passive di sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro e che queste ultime sono dirette all?effettiva ricollocazione lavorativa del singolo soggetto,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento all'abrogazione dell'istituto del lavoro accessorio, di cui al decreto-legge n. 25 del 2017, attualmente in corso di conversione presso il Senato, il Documento osserva che, al fine di contrastare il lavoro sommerso, occorre definire una nuova disciplina di tale fattispecie di lavoro, possibilmente entro il prossimo mese di luglio. A tal proposito, si invita la Commissione di merito a prevedere l'adozione di tale disciplina al più tardi entro il prossimo mese di maggio, considerato il fatto che in molti segmenti del mercato del lavoro tale fattispecie è la più adeguata per far emergere forme di lavoro sommerso.
In merito allo sgravio contributivo di 36 mesi per i datori di lavoro che, negli anni 2017 e 2018, assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro, ferma restando la valutazione positiva della misura, si invita la Commissione di merito a introdurre ulteriori forme di incentivazione per valorizzare tale attività e favorire l'occupazione giovanile. Su quest'ultimo aspetto, si fa rilevare che nel Documento in esame non si riscontra alcuna forma di incentivazione nei confronti di uno dei principali canali per l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani, ossia l'apprendistato. Sul tema la Commissione lavoro ha recentemente approvato una risoluzione (*Doc.* XXIV, n. 74) che impegna il Governo a sostenere l?incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l?integrazione tra istruzione, formazione, mondo produttivo, a favorire le sperimentazioni territoriali relativamente ai contratti di apprendistato e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l?utilizzo di tale strumento anche nel settore pubblico. Si invita pertanto la Commissione di merito ad inserire misure che permettano di valorizzare l'apprendistato quale strumento di *placement*, così come delineato nella citata risoluzione.
Sempre con riferimento al mercato del lavoro e in particolare al miglioramento della produttività dei lavoratori adulti, si fa osservare che le innovazioni introdotte dalla nuova rivoluzione industriale, caratterizzata da processi sempre più digitalizzati, rischiano di lasciare fuori dal tessuto produttivo molti lavoratori non adeguatamente formati. Sarebbe pertanto opportuno inserire nel Documento in esame un intervento specifico a livello nazionale finalizzato all'alfabetizzazione digitale dei lavoratori adulti.
Sarebbe inoltre importante che, con riferimento agli interventi per l'incentivazione della riforma della contrattazione collettiva, fosse sostenuta anche la contrattazione territoriale e aziendale per dare maggiore certezza ai contratti di secondo livello.
Da ultimo, in merito al Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, predisposto congiuntamente dall?ANPAL e dalle Regioni, si invita a prevedere un potenziamento della collaborazione tra servizi pubblici per l'impiego e soggetti privati, al fine di rendere maggiormente incisiva la politica di contrasto alla disoccupazione.

1.3.2.1.9. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 315 (pom.) del 02/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017
315ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il relatore ANGIONI (PD) presenta un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che recepisce le indicazioni emerse nel corso della seduta del 27 aprile.

Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di parere alternativo di segno contrario, pubblicato in allegato.

Il senatore ICHINO (PD) interviene per puntualizzare alcuni passaggi dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.

Il relatore ANGIONI (PD) precisa che alcune considerazioni richiamate dal senatore Puglia sono state già accolte nel proprio schema e ripropone i passaggi in cui si chiedono al Governo precise chiarificazioni. Ritiene inoltre che l'atto del Governo non escluda i poligrafici da particolari trattamenti riservati per i giornalisti. Auspica infine che sulla sua proposta possa realizzarsi un'ampia convergenza, tenuto conto dell'articolazione e della motivazione delle osservazioni avanzate.

Il presidente SACCONI riconosce che l'atto del Governo in esame conferma la necessità di una disciplina elastica degli ammortizzatori sociali, che possa governare efficacemente e senza rigidità i processi di coesione sociale.

Presente il prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere del relatore, posto ai voti, è approvato. Risulta conseguentemente precluso il voto dello schema di parere illustrato dal senatore Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(2048) **Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani**
(2128) **Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**
(2266) **ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare**
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente SACCONI auspica che la discussione generale sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 possa concludersi la prossima settimana, e che orienti il lavoro del relatore nel definire un testo unificato, tenuto conto anche delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Cassano nella precedente seduta. Alle luce dei problemi derivanti dalla copertura delle nuove spese, ribadisce il suggerimento di definire con precisione la figura del caregiver, rinviando la quantificazione delle misure di sostegno a successivi interventi normativi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (n. 974)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente SACCONI dà conto di una serie di proposte di soggetti da invitare in audizione, considerando prioritaria la convocazione di rappresentanti di organizzazioni internazionali, come la Commissione europea, l'OCSE e l'Organizzazione internazionale del lavoro. Richiama la necessità di incontrare le parti sociali e, in primo luogo, quelle del settore metalmeccanico, considerato l'ultimo contratto collettivo di categoria, particolarmente significativo nella parte che riguarda le nuove tecnologie e il loro impatto sull'occupazione. Fa riferimento inoltre a qualificati ambienti universitari, a realtà associative particolarmente sensibili sui temi dell'innovazione e a imprese che hanno avviato importanti esperienze pilota. Informa che verranno predisposti materiali informativi su specifici argomenti; auspica che l'affare assegnato possa concludersi con una risoluzione entro il prossimo settembre e che la Commissione possa realizzare l'obiettivo di approfondire e definire una nuova geografia dei lavori.

La senatrice CATALFO (M5S), nell'accogliere con favore le ipotesi di lavoro del Presidente, propone che siano ascoltati rappresentanti del Dipartimento innovazione e ricerche del Consiglio nazionale delle ricerche.

La senatrice D'ADDA (PD), dopo aver contestualizzato gli argomenti dell'affare assegnato, invita a considerare gli studi della Fondazione Friedrich Ebert.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) giudica il basso numero di laureati in Italia un grave limite per affrontare efficacemente gli scenari aperti dall'innovazione tecnologica. Suggerisce di ascoltare i rappresentanti del MIUR e ricorda i traguardi raggiunti dalle aziende italiane nella produzione di software.

Il senatore ICHINO (PD) riporta l'esperienza di formazione avviata da un consorzio di imprese nella provincia di Modena e rivolta al settore delle nuove tecnologie. Ritiene che tali esperienze possano essere di aiuto nel definire percorsi di formazione mirati all'innovazione tecnologica.

La senatrice PARENTE (PD) invita a considerare gli effetti dell'intelligenza artificiale e della nuova robotica nel mercato del lavoro. Propone approfondimenti nei campi della meccatronica e dei laboratori di lavoro cooperativo.

Il presidente SACCONI, dopo aver richiamato l'importanza di sinergie fra imprese nel campo della formazione, pone l'accento sulla capacità delle nuove tecnologie di ridurre i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori grazie a forme di intervento e di controllo delle lavorazioni a distanza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 406

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In primo luogo, si invita il Governo a valutare se le disposizioni di cui all'articolo 1 rientrino integralmente nell'ambito della disciplina di delega, la quale, in materia di ammortizzatori sociali per le imprese editrici, prevede la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi.
Con riferimento all'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 1, sarebbe opportuno che fossero ivi inseriti anche i dipendenti non giornalisti che prestano attività presso imprese editrici o stampatrici di periodici, che invece sembrerebbero esclusi dalla disposizione.
Quanto ai trattamenti di integrazione salariale, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 sembrerebbe estendere alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative, si suggerisce dunque al Governo di inserire il settore editoriale tra quelli previsti dall'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il capoverso 7 del medesimo comma estende alle aziende editoriali il pagamento del contributo addizionale nel caso di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Considerato che la contribuzione ordinaria a carico di queste aziende per gli ammortizzatori sociali è attualmente già più elevata rispetto alle altre, si invita il Governo a valutare la possibilità di adeguare la disciplina qui prevista a quella a carattere generale.
In merito al capoverso 10, si fa osservare che per accedere alla richiesta dell'intervento straordinario di integrazione salariale deve essere preso in considerazione l'andamento negativo o involutivo dei dati finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente alla domanda di trattamento. Tale prospettiva non permette quindi di ricorrere a tali strumenti a quelle aziende editoriali che allo stato presentano situazioni finanziarie critiche, derivanti dalla diminuzione dell'attività produttiva, ma non definibili come stato di crisi. Si invita pertanto il Governo a valutare la possibilità di riconoscere anche a tali aziende la possibilità di ricorrere a strumenti di sostegno del reddito.
Inoltre, con riferimento al medesimo articolo 2, si fa osservare che non viene specificato l'orizzonte temporale per l'applicazione dei nuovi requisiti anagrafici e contributivi per accedere al

prepensionamento. Sarebbe pertanto opportuno che le novelle di cui all'articolo 2 non fossero applicate ai dipendenti delle aziende editoriali che abbiano già trasmesso al Ministero del lavoro accordi sindacali finalizzati al riconoscimento del prepensionamento del personale giornalistico.
Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, si invita il Governo a valutare l'opportunità che le nuove disposizioni di cui al decreto legislativo entrino in vigore in data posteriore ai tre mesi indicati, e comunque entro il 2017, al fine di permettere l'applicazione di criteri di progressività per consentire il completamento di processi di ristrutturazione aziendale in fase di avvio.
Da ultimo, ferma restando la specificità del settore, si invita il Governo a valutare la possibilità di delineare un programma ed una tempistica certa verso il graduale allineamento della regolazione qui considerata alla disciplina di carattere generale.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, Sara PAGLINI E Nunzia CATALFO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 406

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento attua la disciplina di delega di cui all'articolo 2, commi 4, 5, lettera a), 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale;
considerato che:
l?articolo 1, comma 1, capoverso 3, lettera b) dello schema di decreto in esame prevede la possibilità per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, di ottenere il riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento);
a norma dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, l?intervento straordinario di integrazione salariale dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa è stato escluso per la generalità dei settori, a far data dal 1° gennaio 2016;
si ravvisa dunque una evidente disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti operanti nei diversi settori di attività;
si ritiene che il Governo debba riconoscere il trattamento straordinario di integrazione salariale in maniera da non discriminare alcuna categoria e si auspica una sollecita abrogazione dell'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015;
considerato inoltre che:
un'ulteriore discriminazione si rileva in base alla formulazione letterale del comma 1, capoverso 1, dell'articolo 1 che prevede che l'ambito di applicazione dell'articolo 1 non riguardi, per le imprese editrici o stampatrici di periodici, i dipendenti diversi dai giornalisti, mentre la disciplina vigente (di cui al citato articolo 35 della legge n. 416, come integrato dall'articolo 24, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67) concerne anche tale categoria di lavoratori;
quanto ai trattamenti di integrazione salariale de quo, il rinvio normativo al capo I e III del decreto legislativo n. 148 del 2015 estende alle sole aziende con un numero di dipendenti superiore a 15 la possibilità di farne richiesta, creando una forte disparità a svantaggio delle realtà editoriali più piccole;
considerato infine che:
in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame, non si rileva affatto l'applicazione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui al comma 4, dell'articolo 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in base ai quali il Governo avrebbe dovuto allineare alla normativa generale del sistema pensionistico anche la disciplina dell'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti;

al fine di rendere meno impattante negativamente sull'organizzazione della vita personale dei giornalisti, sarebbe stato preferibile quantomeno l'inserimento di una disciplina transitoria che in maniera progressiva allineasse il sistema di accesso ai pensionamenti per i giornalisti a quello previsto per la generalità dei lavoratori;

la mancata previsione di quanto sopra detto configura una situazione di assoluta peculiarità dei trattamenti pensionistici dei giornalisti e dunque un'ennesima marcata disparità di trattamento rispetto alla generalità degli altri lavoratori evidenziando ulteriormente contraddizioni difficilmente sostenibili;

esprime parere contrario.

1.3.2.1.10. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 317 (pom.) del 16/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 16 MAGGIO 2017
317ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Munerato, recentemente rientrata a far parte della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso delle audizioni informali, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) esprime soddisfazione per l'orientamento di pervenire ad un testo unificato, atteso che ad oggi l'Italia è uno dei pochi Paesi in Europa nei quali la figura del *caregiver* familiare non è riconosciuta e tutelata. Anche le recenti dichiarazioni del Governo alimentano dunque la speranza che su questo tema possa essere finalmente effettuato un passo in avanti. Occorre anzitutto giungere ad una definizione del *caregiver*, che a suo giudizio indica chi a titolo volontario e gratuito si prenda cura di una persona cara in condizioni di non autosufficienza per età, malattia o disabilità. Si tratta di una scelta che lo Stato deve valorizzare e sostenere, in considerazione della sofferenze e del disagio riconducibili all'affaticamento fisico e psicologico di chi è chiamato ad accollarsi compiti assistenziali che si sommano a quelli familiari e lavorativi e il cui costante impegno, prolungato nel tempo, può mettere a dura prova l'equilibrio psico-fisico personale. Il logorio del carico assistenziale è tale che la scienziata Elisabeth Blackburn, premio Nobel 2009 per la medicina, è giunta a dimostrare che l'aspettativa di vita dei *caregiver* è fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione. L'individuazione della platea degli interessati può essere conseguito con l'ausilio dei dati di quantificazione forniti dall'INPS. Nell'iniziativa legislativa n. 2128, a sua firma, è previsto il riconoscimento al *caregiver* familiare della possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungimento dei 30 anni di contributi, sommando ai contributi da lavoro eventualmente già versati quelli figurativi, a carico dello Stato, relativi all'attività di *caregiver* familiare.

Il presidente SACCONI ritiene che, nelle condizioni date, sia importante già giungere ad un testo base che si limiti alla definizione del *caregiver* familiare e alla specificazione della gravità dello stato di non autosufficienza dell'assistito. La materia è comunque oggetto di potestà concorrente; allo stato sul tema sono intervenute legislativamente la regione Emilia-Romagna e, più recentemente, la regione Campania. Ciò consolida il convincimento della necessità di una definizione che, pur se cedevole rispetto a quella regionale, rappresenti un punto di riferimento omogeneo sull'intero territorio nazionale, come presupposto per lo stanziamento di risorse e per previsioni in tema di rapporto di lavoro, di disciplina della sicurezza sociale e previdenziale e di protezione in caso di malattia. In questo quadro, egli suggerisce di assumere come definizione della figura di *caregiver* quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2128, espungendo tuttavia il riferimento alla convivenza, che, pur con il lodevole intento di evitare comportamenti elusivi, introduce una complicazione formale che non gli pare un requisito fondamentale e rispetto alla quale preferirebbe semmai un riferimento alla

prossimità. Per quanto riguarda gli stanziamenti, segnala la necessità di rimettersi al Governo in ordine alla possibilità, nella fase attuale, di disporre di copertura sufficiente; fa comunque osservare che il tema potrà essere risolto nel quadro della prossima legge di stabilità.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) sottolinea la necessità di pervenire ad una normativa a carattere nazionale, evidenziando che lo stato di disabilità può determinarsi anche nel corso dell'esistenza.

Il senatore ANGIONI (*PD*) concorda con il Presidente, condividendo che la predisposizione di un testo unificato contenente una definizione della figura rappresenti già di per sé un grosso salto di qualità. Segnala tuttavia la non efficienza del sistema assistenziale italiano, osservando che nessun Paese d'Europa carica problemi delicati come l'assistenza ad una persona non autosufficiente sulle spalle delle famiglie. Il testo non deve dunque limitarsi a fotografare questa situazione, ma deve prevedere un miglioramento dei servizi a disposizione, sgravando chi si occupa del familiare disabile e migliorandone la ordinaria condizione di vita. Segnala altresì la necessità, ai fini della individuazione del *caregiver* familiare, di tenere conto della legge sulle unioni civili e della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 2016, relativa alla fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992 da parte di componenti della famiglia di fatto, muovendo dunque da una definizione il più ampio possibile di *caregiver*.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), nel concordare sulla delicatezza del tema, auspica che si possa pervenire tempestivamente alla conclusione dell'*iter* legislativo, in modo da dare più dignità e maggiori diritti ai soggetti implicati.

A giudizio del senatore LEPRI (*PD*) il concetto di *caregiver* va inquadrato all'interno di un progetto di presa in carico che dovrebbe essere realizzato dal servizio sanitario nazionale e dai servizi sociali a vantaggio di ogni cittadino che ne abbia necessità. In questo senso, ritiene che il *caregiver* possa svolgere una funzione complementare, e non sostitutiva. Si tratterà inoltre di una figura non professionale, che ha il tratto della prossimità come elemento dominante. A ristoro dell'attività potranno essere previsti rimborsi. L'eventuale riconoscimento professionale dovrebbe essere ricondotto ad una prestazione di elevata qualità e di consistente quantità.

La sottosegretaria BIONDELLI concorda sull'importanza di pervenire ad una opportuna definizione della figura ed assicura il suo impegno nell'ottenere, attraverso dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, elementi che consentano di comprendere le effettive necessità di copertura. Conferma l'appoggio del Governo affinché possa pervenirsi ad una disciplina entro la legislatura in corso, a testimonianza della particolare attenzione nei confronti di persone che prestano un'attività generosa e che sono provate da quell'impegno.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) ringrazia i proponenti dei disegni di legge e quanti sono intervenuti nel corso del dibattito, sottolineando la delicatezza del tema. Condivide la proposta del Presidente, rimarcando la necessità di pervenire anzitutto a definire la figura e a predisporre una disciplina nazionale a carattere cedevole rispetto alle normative regionali. Sottolinea conclusivamente l'esigenza di disporre di dati idonei a consentire altresì l'individuazione degli stanziamenti necessari.

Il presidente SACCONI ribadisce conclusivamente l'importanza di predisporre un testo unificato, auspicando che il Governo accompagni e sostenga la Commissione in questo delicato percorso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche dei lavoratori del settore marittimo, con particolare riferimento alle misure di *welfare* nonché alla materia della formazione e dei titoli professionali del personale navigante (n. 975)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore PUGLIA (*M5S*) introduce il tema oggetto dell'affare assegnato, che intende approfondire le problematiche dei lavoratori del settore marittimo, e ricostruisce la principale normativa del settore. Si sofferma sulla complessità dell?universo lavorativo delle aree portuali italiane e sulla difficoltà di realizzare un "*welfare* marittimo" a livello locale, ricordando i disagi che i lavoratori del comparto affrontano quotidianamente e i problemi psico-fisici cui vanno incontro. In tal senso, non ritiene adeguati gli attuali strumenti di *welfare* utilizzati e i requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico. Sarà opportuno a suo avviso approfondire anche i profili attinenti alla formazione del personale navigante, con particolare riguardo alla direttiva 94/58/CE, ai certificati abilitativi professionali e al servizio di guardia dei naviganti (STCW): nel 2010 sono state apportate modifiche significative alla convenzione STCW, che dovrebbero essere recepite nel diritto nazionale, ai sensi della direttiva 2012/35/UE del 21 novembre 2012.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) interloquisce brevemente per sottolineare la delicatezza della questione, che si intreccia con il tema della presenza di amianto sulle navi.

Il presidente SACCONI sollecita i senatori a far pervenire entro la prossima settimana le rispettive richieste di audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.11. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 339 (pom.) del 13/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
339ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE MISSIONI E DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), raccolta durante la missione svolta nell'area di Catania il 5 e 6 settembre e quella consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, nonché nelle giornate del 2 agosto e del 12 settembre, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) ***Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

La relatrice FAVERO (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con rilievi, pubblicata in allegato, e precisa che in base alla legge n. 219 del 2012 il termine filiazione nel nostro ordinamento è sostituito dal termine figlio.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) solleva perplessità relativamente al secondo rilievo della proposta di parere, ritenendo ultroneo il riferimento alla legislazione vigente. Considera il disegno di legge n. 2719 altamente meritorio, in quanto fa fronte a un dramma che sta emergendo sempre più negli ultimi anni. Informa, a tale proposito, che il proprio Gruppo presenterà nella Commissione di merito una serie di emendamenti volti a contrastare efficacemente i fenomeni di violenza all'interno del nucleo familiare. Tuttavia annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Il presidente SACCONI precisa che lo schema di parere deve prendere in considerazione la specificità della condizione dell'orfano per crimini domestici. Considerato il quadro normativo vigente, la fattispecie di orfano per crimini domestici può darsi solo nel caso in cui autore e vittima dell'omicidio siano entrambi i genitori, biologici o adottivi. Aggiunge che il Parlamento ha già dato recentemente una definizione di genitorialità, consolidando la disciplina vigente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) invita a considerare prioritariamente il dramma del bambino, a prescindere dalla sua condizione di figlio di uno o di entrambi i genitori.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), concordando con la senatrice Catalfo, sollecita l'approvazione di adeguate forme di protezione degli orfani per crimini domestici.

Il senatore LEPRI (*PD*) si sofferma sulle aggravanti, previste dal disegno di legge n. 2719, nel caso in cui il reato di omicidio si consumi all'interno del matrimonio o di altre forme di convivenza.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) insiste sulla necessità di interventi di sostegno, senza i limiti riportati nella proposta di parere.

Il presidente SACCONI ribadisce l'assoluta eccezionalità del caso in cui i genitori siano vittima e autore di omicidio.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che la perdita di un genitore per mano dell'altro genera conseguenze uniche nella personalità dell'orfano.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) invita a prendere in considerazione anche l'ipotesi limite in cui, all'interno di un conflitto familiare, rimangano uccisi entrambi i genitori.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) evidenzia gli aspetti di contraddittorietà presenti nel disegno di legge all'esame della Commissione di merito.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI informa che si è concluso il ciclo di audizioni relativo all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale). Sarà inviata ai componenti della Commissione una bozza di documento su cui auspica un ampio consenso, al fine anche di dare opportune indicazioni alla discussione sul disegno di legge di stabilità.

Dà conto delle proposte di audizioni pervenute dai rappresentanti dei Gruppi relativamente al disegno di legge n. 2858 (equo compenso) e riporta l'elenco dei soggetti che saranno convocati in audizione. Informa altresì che alla Camera dei deputati è stato presentato il progetto di legge n. 4631 di iniziativa del Governo. Tale disegno di legge reca norme nel settore delle professioni legali e quindi ha un contenuto speciale che non incide sulla disciplina generale del disegno di legge n. 2858.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) propone che siano richiesti chiarimenti all'ISTAT su una serie di figure professionali, individuabili da apposito codice ATECO.

Il presidente SACCONI puntualizza la differenza fra le professioni ordinistiche, per le quali si hanno criteri per quantificare un compenso equo, e le altre professioni che mancano di tali parametri. Per queste figure professionali, la discussione sul disegno di legge n. 2858 sarà l'occasione per verificare se l'intervento legislativo fornisce una disciplina esaustiva o se è necessario, invece, ricorrere alla contrattazione collettiva.

Ritiene infine urgente riprendere l'esame dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 in tema di istituzione della figura del *caregiver* familiare, tenuto conto anche che nelle prossime settimane inizierà al Senato la sessione di bilancio. Considera prioritario definire la figura del *caregiver.* Saranno individuati successivamente gli stanziamenti da riservare alla contribuzione figurativa per chi si dedica a lavori di cura e di assistenza di familiari. Auspica, da ultimo, che il relatore possa presentare tempestivamente un testo base su cui svolgere la discussione.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con i seguenti rilievi.
Innanzitutto, pur comprendendo le ragioni alla base della disposizione di cui all'articolo 6, si esprimono perplessità in ordine a soluzioni specifiche, che non tengano conto del contesto normativo generale riguardante il collocamento obbligatorio.
In via generale, si evidenzia che lo *status* di orfano prevede una condizione di figlio, come solo previsto dalle vigenti leggi.

1.3.2.1.12. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 340 (pom.) del 19/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al disegno di legge n. 2858 (Equo compenso), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato concernente "L'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale" (n. 974)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il presidente SACCONI informa di aver trasmesso per le vie brevi ai commissari una bozza di documento riassuntivo, aperto all'integrazione di tutti i componenti e finalizzato ad individuare le principali linee guida emerse nel corso dell'esame. Il comune denominatore di tale bozza è dato dalla consapevolezza di fare accedere larghe fasce di lavoratori alle opportunità della formazione permanente. Auspica che le proposte di osservazioni non pregiudichino l'intento di pervenire ad un documento il più possibile unitario, considerato l'elevato valore del lavoro svolto. Le proposte potranno giungere orientativamente entro martedì 26 settembre, in modo da consentire di pervenire ad un rapporto conclusivo entro la fine del mese. Per rafforzare il peso politico del documento, propone di trasformare l'affare assegnato in indagine conoscitiva, integrando conseguentemente l'ordine del giorno della seduta di domani.

La Commissione concorda.

La senatrice CATALFO (*M5S*), pur convenendo con l'impostazione data dal Presidente, lamenta l'esiguità dei tempi per presentare integrazioni ed osservazioni al documento, in cui chiede sia dato ampio rilievo alle politiche per gli investimenti in ricerca e sviluppo. Puntualizza inoltre il ruolo che potrà avere il reddito di cittadinanza come strumento di sostegno dei lavoratori disoccupati.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) auspica che le proposte di osservazioni siano valutate con la dovuta attenzione, considerata la delicatezza degli argomenti affrontati nel corso della trattazione dell'affare assegnato.

La senatrice PARENTE (*PD*) riconosce l'importanza del lavoro svolto e auspica che anche l'Assemblea del Senato sia investita dell'argomento nelle forme adeguate. Assicura che il proprio Gruppo presenterà osservazioni costruttive, volte a consolidare l'intento unitario finora perseguito. Auspica maggiore attenzione sulle politiche attive per il lavoro e sui temi della formazione e dei cambiamenti di processo nelle aziende. Ritiene necessario valorizzare gli strumenti di *welfare* come sostegno nei periodi di disoccupazione.

Il senatore ICHINO (*PD*) considera possibile giungere a soluzioni ampiamente condivise, qualora siano evidenziati quegli argomenti su cui i Gruppi hanno trovato maggiore consenso durante lo svolgimento dell'affare assegnato.

Il presidente SACCONI precisa le modalità in cui i singoli Gruppi potranno evidenziare le proprie posizioni su specifici punti della bozza. Sottolinea che il termine di martedì 26 settembre per presentare osservazioni non è da considerarsi perentorio, ma auspica che la Commissione possa concludere tempestivamente il proprio lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, si sofferma sull?articolo 1 che modifica la disciplina per l?accesso degli avvocati patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, riallineandola a quella dettata dalla legge professionale forense per gli avvocati con il titolo conseguito in Italia. Con l'articolo 14 si modifica la norma sulla proroga della validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, mentre in base all?articolo 23 sono introdotte disposizioni ai fini dell?integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni sugli ascensori e sui componenti di sicurezza degli stessi. La relatrice ricorda che l'ambito di applicazione della direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente negli edifici.

Con l?articolo 25 si novella l?articolo 17 della legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, inserendovi due ulteriori commi finalizzati a disciplinare il trattamento economico del personale esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell?Unione europea (SEAE), come le missioni istituite nell?ambito della Politica di sicurezza e difesa comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali UE.

Infine, la relatrice illustra l?articolo 27, che estende la possibilità di avvalersi di personale non appartenente alla pubblica amministrazione anche per la realizzazione e monitoraggio di interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell?Unione europea, per la durata degli interventi ed alle medesime condizioni previste per l?Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice GATTI (*Art.1-MDP*) illustra la proposta in esame, che mira ad accrescere la diffusione

delle pensioni individuali nell?Unione, il cui mercato è estremamente frammentato. Fa presente che un?iniziativa dell?UE sulle pensioni individuali potrebbe integrare le attuali norme divergenti a livello nazionale e dell?UE, creando un quadro paneuropeo per le pensioni, che sarà abbastanza flessibile da consentire ai diversi fornitori di creare prodotti adeguati al loro modello aziendale.

La relatrice ricorda anche che la proposta in esame si basa su uno studio realizzato da Ernst & Young, per conto della Commissione, su un quadro europeo per le pensioni individuali. La base giuridica della proposta in esame è individuata all?articolo 114 del trattato sul funzionamento dell?Unione europea (TFUE); sono inoltre rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Lo strumento del regolamento, contenuto nella proposta in esame, è stato scelto perché esso può essere direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Passando all'illustrazione della proposta, la relatrice fa presente che il capo I illustra gli obiettivi, mentre il capo II sancisce che le imprese finanziarie già autorizzate a livello dell?Unione europea dalle autorità competenti potranno presentare domanda di autorizzazione per fornire PEPP. L?autorizzazione ad agire in qualità di fornitore di PEPP sarà concessa da un?unica autorità dell?Unione europea, l?EIOPA. Con il capo III si stabilisce la ripartizione delle prerogative in materia di libera prestazione dei servizi, mentre il capo IV mira a conseguire la massima trasparenza possibile sulle caratteristiche del PEPP. Il capo V disciplina la fase di accumulo del PEPP, mentre il capo VI stabilisce il meccanismo per la nomina del depositario. Il capo VII disciplina il trasferimento presso un altro fornitore di PEPP; il capo VIII lascia agli Stati membri il compito di determinare la maggior parte delle condizioni relative alla fase di decumulo del PEPP. Con il capo IX si ripartisce le responsabilità di vigilanza tra l?EIOPA e le autorità nazionali competenti. Infine, il capo X descrive le violazioni delle disposizioni del regolamento proposto.

Da ultimo, sotto il profilo finanziario, la relatrice ricorda che l'incidenza sul bilancio dell?Unione europea per il 2019 è stimata in 1.000.000 euro, che ammonteranno a circa 1.200.000 euro all?anno fino al 2021.

Chiede infine un breve ciclo di audizioni finalizzato ad approfondire gli aspetti legati alla previdenza integrativa, prima di procedere alla predisposizione di una bozza di parere.

Il presidente SACCONI concorda con la proposta di audizioni mirate e contenute, che potranno arricchire il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***

(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il presidente SACCONI ribadisce l'auspicio che sia presentato un testo base, in vista dell'inizio della prossima sessione di bilancio. Tale testo dovrà in primo luogo fornire principi alle regioni e alle province autonome, affinché la figura del *caregiver* sia inserita nelle politiche regionali di assistenza alle persone non autosufficienti. Si dovrà poi definire la figura del prestatore volontario di attività di cura come potenziale fruitore di provvidenze di competenza statale, la cui quantificazione sarà rinviata alla prossima legge di stabilità.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) plaude all'iniziativa del Presidente. Chiede che, pur nel rispetto delle competenze concorrenti Stato-regioni, siano date indicazioni particolarmente stringenti per l'attuazione delle politiche regionali di assistenza delle persone non autosufficienti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) anticipa la presentazione di un'interrogazione sui disagi nel traffico aereo provocati in questi giorni dalla compagnia Ryanair.

Il senatore ICHINO (*PD*) osserva che su questa vicenda sono in conflitto i diritti alla mobilità degli utenti e i diritti alle ferie dei lavoratori della compagnia.

Il presidente SACCONI assicura un rapido svolgimento in Commissione di eventuali atti di sindacato ispettivo legati alla vicenda.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.13. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 342 (pom.) del 26/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
342ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'atto comunitario n. COM (2017) 343 definitivo (prodotto pensionistico individuale paneuropeo - PEPP), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi nella giornata di oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) (n. COM (2017) 343 definitivo)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente SACCONI, alla luce delle audizioni testé svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, chiede alla relatrice Gatti di predisporre una bozza di parere adeguatamente motivato, tenendo in considerazione i rischi che deriverebbero da differenti normative nazionali in materia fiscale e di vigilanza sui prodotti pensionistici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2886) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

La relatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di relazione favorevole.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di relazione è approvato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

Il presidente SACCONI informa che è stato autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo e ringrazia per le osservazioni e i contributi finora giunti ai fini della redazione del Documento conclusivo. Auspica che pervengano altri contributi, al fine di poter approvare rapidamente un testo ampiamente condiviso, tenuto conto sia della diffusa sensibilità nei confronti degli argomenti trattati sia dei prossimi appuntamenti istituzionali.

La senatrice PARENTE (*PD*) chiede un breve rinvio per la presentazione delle proposte di osservazioni per il Documento conclusivo, che ritiene comunque possa essere approvato nella

prossima settimana.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente SACCONI auspica che nel corso della settimana sia presentato un testo base, propedeutico alla quantificazione, nella prossima legge di stabilità, degli investimenti necessari.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), sottolineando l'ampia convergenza fra i Gruppi sull'argomento, caldeggia la predisposizione di un testo base in tempi rapidi.

Il presidente SACCONI, pur riconoscendo l'interesse delle forze politiche presenti in Commissione, puntualizza le differenze di impostazione riscontrabili fra il disegno di legge n. 2266, a prima firma del senatore Angioni, e il disegno di legge n. 2128, a prima firma della senatrice Bignami.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente SACCONI, dichiarando concluso il ciclo di audizioni, auspica che nelle prossime sedute possa svolgersi la discussione generale.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) ritiene necessario un approfondimento dei temi emersi nel corso delle audizioni per valutare l'adeguatezza delle soluzioni prospettate nel disegno di legge in esame.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) ricorda di aver presentato un'iniziativa legislativa, in attesa di assegnazione, rivolta sia alle professioni ordinistiche che a quelle non ordinistiche ed auspica che i contenuti essa vengano presi in adeguata considerazione.

La senatrice PARENTE (*PD*) concorda con la necessità di approfondire le problematiche sollevate dai rappresentanti delle professioni non ordinistiche. Con riferimento alle professioni ordinistiche, evidenzia l'assenza di alcune figure professionali nelle tabelle nei decreti citati dal disegno di legge.

Il presidente SACCONI ribadisce le differenze fra professioni ordinistiche e non ordinistiche, le quali ultime presentano particolari complessità e richiedono specifici strumenti nella determinazione dell'equo compenso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.14. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 343 (pom.) del 27/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
343ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017 - Allegati I, II, III e IV - Annesso***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) si sofferma anzitutto sul quadro programmatico di finanza pubblica. Premesso che gli obiettivi del nuovo quadro permetteranno un aumento degli investimenti pubblici e privati, dell'occupazione giovanile e una concreta lotta alla povertà, ricorda che in tema di mercato del lavoro, a completamento del percorso di riforma avviato con il *Jobs Act*, è stata adottata la legge n. 81 del 2017, intesa a ridefinire i diritti per i rapporti di lavoro autonomo e a porre una disciplina specifica per il lavoro agile.

La relatrice segnala altresì che l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ha avviato la sperimentazione dell'assegno individuale di ricollocazione, che potrà essere richiesto da tutti gli aventi diritto: soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. Si sofferma poi su alcune recenti misure che hanno comportato sgravi contributivi per

l'occupazione nel Mezzogiorno, per i giovani fino ai 29 anni e per i datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro. Sottolinea inoltre che, quanto alla contrattazione collettiva, con la legge di bilancio per il 2017, come riportato nella Nota di aggiornamento, il Governo ha rafforzato l?azione intesa a promuovere gli emolumenti retributivi collegati alla produttività aziendale.

Sul fronte dell'assistenza sociale, la relatrice ricorda l'adozione della recente misura di sostegno denominata "Reddito di inclusione (ReI)", quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale. Da ultimo, sul settore pensionistico, fa notare che potrebbero concretizzarsi rischi di una crescita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

In conclusione, la relatrice dà conto di una bozza di parere favorevole, pubblicata in allegato.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) auspica un dibattito approfondito, tenuto conto che nella Nota di aggiornamento si definiscono gli indirizzi fondamentali di politica economica dei prossimi anni. Passando all'esame della relazione, lamenta in primo luogo il ricorso alla decontribuzione per le imprese come strumento di lotta alla disoccupazione. Evidenzia le criticità del contratto a tutele crescenti che, nel periodo della sua applicazione, non ha garantito un'occupazione stabile. Per tali ragioni, chiede che si apra una stagione di intervento pubblico a sostegno dell'occupazione. Ritiene necessaria inoltre una riflessione generale sul *welfare* al fine di evitare la riproposizione di misure tampone inutili sul lungo periodo. Più in particolare, richiede interventi sul riconoscimento della maternità per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico. Auspica che i riferimenti su questi temi siano inseriti nella proposta di parere che si riserva comunque di valutare a conclusione della discussione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) contesta duramente i dati riportati nella Nota di aggiornamento, denunciando gli alti tassi di disoccupazione presenti soprattutto nelle regioni meridionali, nonché la diffusione dell'occupazione precaria. Richiama l'attenzione sulla piaga della povertà, che non è stata contrastata efficacemente dai recenti interventi normativi. Denuncia altresì le ipotesi di decontribuzione e l'inefficacia delle politiche attive per il lavoro. A tale proposito, riporta la condizione di quei disoccupati che, avendo beneficiato degli ammortizzatori sociali del 2016, non possono percepire altre misure di sostegno nell'anno in corso. Stigmatizza poi il ricorso ai tirocini in sostituzione di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Paventa, in conclusione, che gli effetti negativi della politica del Governo possano generare fenomeni di emigrazione dal Mezzogiorno. Pur auspicando un cambiamento radicale negli indirizzi di politica economica dell'Esecutivo, anticipa il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice PARENTE (*PD*), condividendo alcune delle osservazioni della senatrice Gatti, chiede che nel parere siano riportate indicazioni precise soprattutto sul tema dei tirocini e dell'apprendistato, su cui si è registrato un ampio consenso in Commissione in occasione dell'approvazione della risoluzione conclusiva sull'affare assegnato n. 789 (canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato). Da ultimo, invita la Commissione a un dibattito approfondito sulla Nota di aggiornamento che contiene già le linee di politica economica della prossima manovra di bilancio, concordando sulla necessità di interventi di sostegno all'occupazione e di contrasto alla povertà.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) conferma l'opportunità che la Commissione dia indicazioni precise su quegli argomenti su cui è stato registrato recentemente un ampio consenso tra le forze politiche, come ad esempio la disciplina dell'apprendistato. Dopo aver espresso perplessità sull'istituto dei tirocini extracurriculari, invita a dare giusto rilievo all'assegno di ricollocazione, attraverso opportune intese con le Regioni che consentano una corretta utilizzazione delle risorse del

Fondo sociale europeo. Ribadisce la necessità di rallentare il processo di allungamento dell'età pensionabile, che danneggia in particolar modo le donne, e auspica una riflessione sul sistema contributivo in un contesto di percorsi lavorativi discontinui.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) puntualizza che non tutti i lavori portano alla stessa aspettativa di vita.

Il senatore ICHINO (*PD*) ritiene che la priorità delle politiche per il lavoro non deve essere la riforma dell'età pensionabile ma il contrasto alla disoccupazione. Riconosce l'opportunità di introdurre modifiche nella disciplina dei contratti a termine, abbassando i limiti temporali da 36 a 24 mesi e riducendo a quattro il numero massimo di proroghe. Si sofferma sul contratto a tutele crescenti che non ha prodotto un aumento dei licenziamenti. Sostiene, anzi, che il primo triennio di applicazione del *Jobs Act* ha prodotto un'inversione del processo, in atto dal 1969, di riduzione dei contratti a tempo indeterminato sull'occupazione generale. Conclude che il mondo delle imprese richiede certezze nella disciplina dei rapporti di lavoro.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) invita a circoscrivere il dibattito agli argomenti trattati nella Nota di aggiornamento, risultando difficile accogliere in una bozza di parere osservazioni che non attengono al DEF.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) plaude alla centralità riconosciuta alle politiche attive per il lavoro in luogo delle tradizionali misure assistenziali. Dopo aver fatto riferimento alla ripresa economica in atto, sottolinea il nuovo ruolo che il nostro Paese può assumere all'interno dell'Unione europea attraverso strumenti, come gli sgravi fiscali, che incentivano le imprese ad assumere. A tale proposito, ricorda la recente missione svolta dalla Commissione presso gli stabilimenti Lamborghini di Modena, che rappresentano un modello encomiabile di sostegno dell'occupazione e di inclusione sociale. Accoglie da ultimo le indicazioni del Presidente e della senatrice Gatti in materia di accesso ai trattamenti pensionistici, soprattutto per quanto concerne le lavoratrici. Auspica che il parere dia valide indicazioni alla discussione che si terrà in occasione della sessione di bilancio.

La senatrice D'ADDA (*PD*), sottolineando aspetti non condivisibili della Nota di aggiornamento, chiede che nel parere siano inseriti riferimenti sull'aspettativa di vita, tenendo in considerazione il carattere usurante di alcuni lavori. Evidenzia inoltre che l'allungamento dei tempi per l'accesso alla pensione produce effetti negativi sull'occupazione giovanile.

La senatrice CATALFO (*M5S*) denuncia la crescente precarizzazione degli impieghi rappresentata dalla diffusione dei contratti a termine, concordando con le perplessità della senatrice Gatti riguardo le proposte di decontribuzione per le nuove assunzioni. Denuncia l'assenza di investimenti adeguati per i servizi per l'impiego e per il contrasto alla povertà. A tale riguardo richiama la proposta del proprio Gruppo sul reddito di cittadinanza come misura attiva per chi è in condizione temporanea di disoccupazione e come sostegno per promuovere qualificate attività di formazione professionale. Conferma che l'aumento dell'età pensionabile determina difficoltà per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Anticipa il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Il PRESIDENTE sottolinea che i tempi di esame della Commissione di merito e la calendarizzazione del documento in Assemblea ne rendono necessario l'esame in tempi contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 9 ottobre alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) dà conto di uno schema di testo unificato, pubblicato in allegato, ringraziando i colleghi che hanno contribuito alla sua stesura. Puntualizza in particolare che il testo proposto non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica, perché orienta l'attività delle regioni e delle province autonome, nell'ambito del riparto costituzionale di competenza tra queste e lo Stato, e rimanda alla sessione di bilancio la quantificazione delle risorse che lo Stato destinerà a favore dei prestatori volontari di cura che sono identificati nel testo proposto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE sollecita i Commissari a presentare proposte di osservazioni e contributi, al fine di pervenire la prossima settimana alla stesura del documento conclusivo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-*bis*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, gli allegati e il relativo annesso,

premesso che la revisione degli obiettivi di indebitamento netto (pari al 2,1 per cento per l?anno in corso fino allo 0,2 per cento per il 2020) si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica;

valutato che il tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso scenderà fino al 9,5 per cento per il 2020;

considerato che nella Nota di aggiornamento sono indicate alcune misure che saranno adottate

nella legge di bilancio per il 2018 costituite dagli investimenti pubblici e privati, dalla lotta alla povertà e dall'incentivazione all'occupazione giovanile, nonché misure intese a promuovere gli emolumenti retributivi collegati alla produttività o redditività aziendale,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048, 2128 E 2266

Art. 1.
(*Finalità*)

1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa.

Art. 2
(*Valorizzazione e sostegno dell'attività dei* caregivers)

1. Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro:
a) un?informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;
b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;
c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;
d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver*;
e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;
f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;
g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;
h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;
i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
l) domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.

Art. 3
(*Definizione di Prestatore Volontario di Cura*)

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado

ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, è riconosciuto invalido civile al punto da necessitare assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni.

2. L'assistito di cui al comma precedente deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del suo Prestatore Volontario di Cura salvo i casi di incapacità di intendere o di volere nei quali il consenso deve essere prestato dal tutore.

3. Il riconoscimento della qualifica di Prestatore Volontario di Cura preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito.

4. Il Prestatore Volontario di Cura si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.

Art. 4

(*Modalità di accertamento*)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, definisce con decreto le modalità di accertamento dei requisiti del Prestatore Volontario di Cura e dell'assistito di cui all'articolo 3.

1.3.2.1.15. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 344 (ant.) del 28/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2017
344ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE
indi del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5-*bis*) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017*** **- Allegati I, II, III e IV - Annesso**
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione e raccomandazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*), alla luce del dibattito tenuto nella seduta di ieri, dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazione e raccomandazione, pubblicato in allegato.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), anticipando il proprio voto di astensione, ritiene le previsioni della Nota di aggiornamento in materia di occupazione troppo ottimistiche. Dopo aver espresso perplessità

sull'istituto dell'assegno di ricollocazione, considerato una provvigione a favore delle strutture di intermediazione, contesta i dati relativi al settore pensionistico, che non rendono con chiarezza le dinamiche del sistema previdenziale.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), pur non condividendo le indicazioni della Nota di aggiornamento in materia pensionistica, esprime il proprio voto favorevole sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) denuncia l'insufficienza delle misure proposte nella Nota di aggiornamento, dal momento che le politiche del Governo non rispondono affatto alle esigenze delle piccole e medie imprese e negli ultimi anni hanno generato gravi processi di deindustrializzazione e di delocalizzazione. Auspica politiche per il lavoro che sostengano i servizi pubblici per l'impiego e la riforma delle decontribuzioni per le assunzioni, nonché il coinvolgimento dei Comuni nella gestione degli ammortizzatori sociali. Richiama a tale proposito il ruolo che può avere il reddito di cittadinanza per rilanciare l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, e incentivare qualificate politiche di formazione professionale. Pertanto, ritenendo che la Nota di aggiornamento non rifletta affatto lo stato del Paese, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), richiamando il proprio intervento di ieri, conferma il proprio voto contrario anche sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Il senatore ANGIONI (*PD*) riconosce che è in atto un'importante processo di crescita economica, pur segnato da ombre, che investe soprattutto l'occupazione. Ciò richiederà una riflessione sulla disciplina dei contratti di lavoro e sulle modalità di accesso alla pensione per chi presta lavori usuranti. Al momento, però, è necessario distinguere queste valutazioni più generali dall'espressione del parere sulle parti di competenza della Nota di aggiornamento; annuncia pertanto il voto favorevole sulla nuova bozza di parere.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*), con riferimento alle considerazioni del senatore Divina, ricorda che i dati sull'occupazione sono statisticamente fondati e registrano una crescita effettiva rispetto allo scorso anno. Puntualizza che l'assegno di ricollocazione è uno strumento volto a sostenere concrete attività di ricollocazione poste in essere da strutture accreditate. Si sofferma poi sulle misure adottate dal Governo in materia pensionistica e volte a garantire la flessibilità in uscita, nonché sulle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e delle donne. Spetta ora alla maggioranza sostenere valide politiche di contrasto alla disoccupazione giovanile e di sostegno della ripresa economica soprattutto nel Mezzogiorno.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) conferma la dichiarazione di voto contrario, già anticipata nella seduta di ieri, denunciando che la maggioranza non ha fornito adeguate risposte alle domande sollevate nel dibattito, a cominciare dalla disciplina degli ammortizzatori sociali.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti la nuova proposta di parere, favorevole con osservazione e raccomandazione, presentata dalla relatrice Spilabotte, che è approvata a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI propone di assumere come testo base l'articolato presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione delibera l'adozione del testo unificato predisposto dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-*bis*, ALLEGATI E RELATIVO ANNESSO

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017, gli allegati e il relativo annesso,
premesso che la revisione degli obiettivi di indebitamento netto (pari al 2,1 per cento per l?anno in corso fino allo 0,2 per cento per il 2020) si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica;
valutato che il tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso scenderà fino al 9,5 per cento per il 2020;
considerato che nella Nota di aggiornamento sono indicate alcune misure che saranno adottate nella legge di bilancio per il 2018 costituite dagli investimenti pubblici e privati, dalla lotta alla povertà e dall'incentivazione all'occupazione giovanile, nonché misure intese a promuovere gli emolumenti

retributivi collegati alla produttività o redditività aziendale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando la necessità di dare adeguato supporto alle politiche attive, a partire dall'assegno di ricollocamento. Riguardo poi al sostegno all'occupazione giovanile, si raccomanda che le misure rafforzino apprendistato e sistema duale e che eventuali interventi di decontribuzione siano accompagnati da precisi programmi di politiche attive.

1.3.2.1.16. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 345 (pom.) del 03/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2017
345ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti***
(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2858, congiunzione con il disegno di legge n. 2918 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice PARENTE (*PD*) dà conto del disegno di legge n. 2918, proponendo di congiungerne l'esame con quello del disegno di legge n. 2858.

La Commissione concorda, convenendo altresì di assumere come testo base il disegno di legge n. 2858 e di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 10 ottobre alle ore

10.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) sottolinea le possibili linee portanti del documento conclusivo, alla luce delle proposte pervenutegli per le vie brevi dai Gruppi, e nell'auspicio di conseguire un ampio consenso in Commissione. Nel documento, dunque, non possono trovar posto proposte divisive, quali quella del reddito di cittadinanza o la previsione legislativa di un salario minimo. A parte le istanze caratterizzate da un forte spirito identitario, l'intento è quello di raccogliere le sollecitazioni che rafforzano una visione d'insieme delle conseguenze della quarta rivoluzione industriale sul mondo del lavoro. Nel corso dell'indagine, da tutti i Gruppi è stata manifestata sensibilità sul pericolo di sostituzione dei lavoratori con le macchine, e consapevolezza delle potenzialità derivanti dalla innovazione digitale. Una particolare sottolineatura meritano i rischi della polarizzazione dei redditi e di una crescita non omogenea dal punto di vista territoriale, nonché la funzione delle politiche pubbliche nel sostegno alla domanda. Occorre altresì raccogliere l'invito a rilanciare il settore manifatturiero italiano, ricercando sinergie tra industria e servizi che possano avvantaggiare soprattutto le piccole e medie imprese. In questo contesto, il Presidente richiama il ruolo che possono avere le parti sociali nella contrattazione collettiva, anche alla luce di un'interpretazione estensiva, data dalla giurisprudenza, sui criteri di rappresentatività sindacale disciplinati dall'articolo 19 della legge n. 300 del 1970. Rammenta la centralità del sistema educativo, auspicando percorsi formativi che non siano incentrati su profili professionali superati rapidamente dalla innovazione tecnologica. Pone in evidenza anche la priorità di un accesso libero alla rete come potenzialità importante per la formazione. Precisa la necessità di considerare la sorveglianza sanitaria, disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008, come strumento di prevenzione che non riduca però le responsabilità del datore di lavoro. Da ultimo, si sofferma su ipotesi di riforma del *welfare* da finanziare in misura crescente con il ricorso alla fiscalità generale.

Il senatore ICHINO (*PD*) riterrebbe preferibile ad un riferimento all'equo compenso un richiamo agli *standard* retributivi minimi.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) auspica che nel documento conclusivo si tenga in debito conto la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) domanda tempi congrui per l'adozione del documento

conclusivo.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) ribadisce l'intendimento che il documento accolga la maggior parte delle proposte avanzate dai Gruppi, soprattutto per quanto riguarda la necessità di riassorbire nel tessuto produttivo i lavoratori espulsi a seguito di ristrutturazioni industriali. Con riguardo alle specifiche proposte del senatore Barozzino, sottolinea alcuni richiami relativi alla partecipazione dei lavoratori alle scelte aziendali e all'importanza del *welfare* e del contratto collettivo nazionale di lavoro. Osserva che nel documento potrà essere inserito un riferimento alla ricongiunzione contributiva per quei lavoratori che abbiano avuto percorsi professionali discontinui.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2837) ***Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*), illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che contiene misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali. Si sofferma anzitutto sulla lettera *i)* dell'articolo 2, che stabilisce la natura del rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali come definita dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo. Inoltre, si stabilisce che i regolamenti di amministrazione di ciascuna agenzia fiscale disciplinano la dotazione organica del personale, il cui reclutamento avviene attraverso procedura concorsuale o passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. Il relatore fa presente che le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi di alta professionalità. Inoltre, nel regolamento sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche.

Passa poi ad illustrare l'articolo 3, che modifica il Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), prevedendo, che le disposizioni di cui al Testo stesso si applichino anche alle agenzie fiscali. In particolare, si stabilisce che i massimali del contingente di personale dirigenziale reclutabile, fissati dalla norma vigente nel 10 e nell'8 per cento della dotazione organica per i dirigenti di I e II fascia, siano elevati rispettivamente al 20 e al 15 per cento per le agenzie fiscali. Inoltre, allo scopo di dare prosecuzione al completamento dell'opera di stabilizzazione del personale del pubblico impiego, con riferimento all'articolo 5, ritiene che sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di una norma che consenta la stabilizzazione del proprio personale in servizio con contratti a tempo determinato, in posizione dirigenziale e con almeno 10 anni di anzianità nella terza area. Da ultimo, auspica l'introduzione di una disciplina transitoria che favorisca il coordinamento con le norme attualmente in vigore.

La senatrice PARENTE (*PD*) auspica che all'esame del provvedimento sia destinato un tempo

congruo, che consenta di effettuare le opportune valutazioni.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea la difficoltà di compiere in tempi brevi valutazioni su materie così complesse e tecniche come quella della riorganizzazione delle agenzie fiscali.

Il presidente SACCONI, richiamati i tempi di esame della Commissione di merito, chiede al relatore di predisporre una proposta di parere, che potrà orientare la discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 12 ottobre, alle ore 12.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*), nell'accogliere tale proposta, rappresenta l'ipotesi di richiedere alla Presidenza del Senato la riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante.

Il presidente SACCONI, concorda con l'ipotesi prospettata dal relatore, che prefigurerebbe un rapido *iter* di approvazione, giustificato sia dalla sensibilità diffusa sul tema, sia dalla tempistica della legislatura in corso.

Il senatore ANGIONI (*PD*) chiede di disporre di un più ampio margine per la presentazione degli emendamenti, al fine di concordare con il Governo l'entità delle risorse disponibili e di definire le opportune intese con le forze politiche nell'altro ramo del Parlamento, allo scopo di garantire al testo un percorso di esame fausto e tempestivo.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) precisa che il Governo ha da tempo manifestato la propria intenzione di valutare un testo unificato e che si attende una quantificazione delle risorse da stanziare.

In ogni caso, giudica preferibile approvare un testo contenente quantomeno la definizione della figura del *caregiver*, rinviando a un successivo provvedimento la quantificazione delle risorse disponibili.

Il presidente SACCONI lamenta che nel dibattito finora il Governo non abbia svolto un ruolo sufficientemente proattivo. Pur riconoscendo l'impossibilità al momento di disporre di adeguate coperture finanziarie, ribadisce che il testo unificato deve contenere almeno una prima definizione del *caregiver*, per poter orientare anche le future provvidenze dello Stato e delle Regioni.

La sottosegretaria BIONDELLI conferma la disponibilità del Governo a confrontarsi sul testo unificato. Riconosce il rischio che l'esame possa arrestarsi nell'altro ramo del Parlamento ed auspica perciò che si pervenga all'approvazione di un testo che raccolga un consenso ampio.

La senatrice FAVERO (*PD*) anticipa le indicazioni sollevate, in sede consultiva, dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, relative alla necessità che il provvedimento disponga di risorse adeguate.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) mette in guardia da una programmazione dei lavori in Commissione che non tenga conto dei tempi della sessione di bilancio e dell'importanza dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) sottolinea che il Governo non ha dato risposte adeguate per l'assenza di risorse sufficienti, che possono essere recuperate invece dalla rimodulazione di alcune imposte, come è stato fatto recentemente nel settore dei giochi.

La senatrice PARENTE (*PD*), pur riconoscendo l'interesse diffuso sul tema in discussione, sottolinea che ancora non si è svolta in Commissione la discussione generale sul testo unificato, che costituisce il momento in cui verificare l'effettiva convergenza tra le forze politiche.

Il PRESIDENTE, nel ricordare i presumibili tempi di inizio della sessione di bilancio, giudica possibile che si pervenga alla rapida conclusione dell'*iter* ed esprime perplessità sulla richiesta di tempi più ampi per la presentazione di emendamenti da parte dei rappresentanti della maggioranza, che pur hanno partecipato fattivamente alla predisposizione del testo unificato. Ribadisce l'assoluta priorità di una definizione della figura del *caregiver*, prospettando una possibile tempistica dell'esame parlamentare. Alla luce di quanto emerso nel dibattito, propone comunque conclusivamente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato a martedì 17 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, considerato l'andamento dei lavori della Commissione, propone di sconvocare la seduta antimeridiana prevista per domani, 4 ottobre, alle ore 8,30, e di anticipare alle ore 14,30 la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.17. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 349 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2740) ***Deputati Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La relatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, soffermandosi in particolare sulle coperture pensionistiche di tipo figurativo che si rendono necessarie durante il programma di protezione cui è sottoposto il testimone di giustizia. Suggerisce poi alla Commissione di merito di inserire un riferimento alle vittime di violenza di genere nei programmi di protezione.

Il presidente SACCONI, obiettando che la fattispecie dei testimoni di giustizia è tipizzata con estrema precisione, ritiene che il riferimento alle vittime di violenza di genere sia improprio nel provvedimento in esame e propone alla relatrice di espungere la seconda osservazione.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) condivide l'ipotesi avanzata dalla relatrice di estendere la nozione di testimone di giustizia oltre il contesto della criminalità organizzata.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che il disegno di legge n. 2740 possa essere approvato tempestivamente e chiede pertanto che il parere sia espresso quanto prima dalla Commissione.

La senatrice D'ADDA (*PD*) accoglie la proposta del Presidente di espungere dal proprio schema di parere la seconda osservazione, pur ribadendo l'importanza di predisporre adeguate tutele per le vittime e i testimoni di violenze di genere.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice e pubblicata in allegato, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che, su espressa richiesta del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato sui disegni di legge nn. 2048 e connessi(*caregiver*) è posticipato a domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***
(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo***

compenso dei professionisti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il presidente SACCONI informa che il disegno di legge n. 2858 è stato assegnato in sede consultiva anche alla 14a Commissione, per l'espressione del relativo parere.

Il senatore ICHINO (*PD*) illustra l'emendamento 1.1 che estende il campo di applicazione del disegno di legge n. 2858 all'intera platea del lavoro autonomo e non alle sole professioni ordinistiche. Riassume i termini della giurisprudenza anglosassone in cui sono valutate figure professionali non subordinate, meritevoli di specifiche tutele. Per tali lavoratori non è possibile riferirsi ai contratti collettivi nazionali di lavoro attraverso un rinvio all'articolo 36 della Costituzione, come avviene invece per i lavoratori subordinati. Passa poi ad esaminare l'emendamento 2.4, ribadendo l'opportunità di *standard* minimi retributivi che non costituiscono la riproposizione delle tariffe, né introducono distorsioni nel mercato.

La senatrice FUCKSIA (*FL (Id-PL, PLI)*) invita a distinguere fra prestazioni che possono essere valutate in base al tempo di lavoro prestato e attività professionali di natura intellettuale particolarmente complesse. Ritiene opportuno garantire forme di trasparenza che possono essere compromesse dall'ingresso delle grandi società di capitali nel mondo delle professioni, tenuto conto che gli studi dei professionisti sono di norma di piccole dimensioni. Auspica che gli ordini professionali svolgano un ruolo di garanzia dei cittadini attraverso la certificazione delle competenze e l'accreditamento dei professionisti.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) chiede al Presidente di mantenere aperta la discussione generale fino all'espressione del parere da parte della 14a Commissione permanente, avendo riguardo anche alle note consegnate dalla sottosegretaria Biondelli nella seduta di mercoledì 11 ottobre.

Il presidente SACCONI precisa che i pareri trasmessi dalla sottosegretaria Biondelli non esprimono la posizione di sintesi del Governo, ma sono note interne dei rispettivi Dicasteri e propone di chiudere la discussione generale, passando poi la prossima settimana alle repliche della relatrice e del rappresentante del Governo e quindi alla votazione degli emendamenti, ove fossero già pervenuti i pareri da parte della 1a e della 5a Commissione.

Il sottosegretario BOBBA ritiene opportuno compiere un ulteriore approfondimento fra l'ufficio legislativo del Ministero del lavoro, la relatrice e il proponente, prima di passare alla votazione degli emendamenti, al fine di definire un percorso condiviso.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) esprime il proprio consenso sull'impostazione del disegno di legge n. 2858, i cui principi ispiratori non contraddicono a suo avviso la disciplina europea sulla concorrenza.

La senatrice PARENTE (*PD*), richiamando importanti convergenze che si sono verificate recentemente in Commissione, premette l'interesse del proprio Gruppo ad una tempestiva approvazione del provvedimento. Tuttavia evidenzia l'opportunità di chiarire tutti i profili di congruità con il diritto dell'Unione europea e plaude all'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge n. 2858 alla 14a Commissione, accogliendo anche la proposta di un approfondimento avanzata dal

sottosegretario Bobba.

Il presidente SACCONI, dopo aver riconosciuto l'importanza di ricercare ampie convergenze, precisa che alcune differenze emerse in Commissione sono difficilmente conciliabili. Invita a tener in considerazione la particolare fase rappresentata dalla fine della Legislatura e ribadisce il dovere del Parlamento di pronunciarsi in un senso o nell'altro, temendo che richieste di approfondimento possano nascondere ipotesi dilatorie. Ritiene necessario che il Governo presenti una posizione definita già in fase di replica, come è nella normale dialettica con il Parlamento, e richiama la necessità di chiudere la discussione generale, rinviando alla settimana prossima la replica della relatrice e del rappresentante del Governo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ANGIONI (*PD*) chiede che vengano auditi in Commissione rappresentanti dell'Ente nazionale per gli addetti e gli impiegati in agricoltura (Fondazione ENPAIA) sulla situazione previdenziale che riguarda circa cinquemila lavoratori del settore in Sardegna.

Il presidente SACCONI suggerisce, invece, l'opportunità di presentare un'interrogazione al Governo, richiamando l'urgenza e la rilevanza della questione.

Concorda con tale proposta il senatore ANGIONI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.
In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall?impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.
Con riferimento alla identificazione dei testimoni di giustizia che necessitano di misure di protezione, di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, si suggerisce alla Commissione di merito di inserire anche la fattispecie delle vittime di violenza di genere nel programma di protezione, le quali alla stessa stregua possono essere considerate "testimone vittima".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2740

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
premesso che il provvedimento racchiude una pluralità di misure per il sostegno economico e il reinserimento lavorativo dei testimoni di giustizia,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione.
In linea generale, si fa presente che nel provvedimento non vi è alcun riferimento alle coperture pensionistiche di tipo figurativo, nel caso in cui si attivi un assegno periodico derivante dall?impossibilità di svolgere attività lavorativa, o nel caso di contrazione dei proventi derivanti dalla ridotta capacità lavorativa a causa delle misure adottate, o comunque nella fattispecie di lavoro non retribuito. Sarebbe pertanto opportuno esplicitare tale riferimento.

1.3.2.1.18. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 351 (ant.) del 24/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
351ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2888) ***Deputato RICHETTI ed altri. - Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) informa di aver preso parte alle audizioni tenute presso la Commissione di merito, in cui sono emerse sollecitazioni di grande interesse. A tale proposito, rimarca alcuni elementi di valutazione che, a suo dire, non sono stati attentamente presi in considerazione nell'iniziativa legislativa in esame, chiamata a valutare una materia estremamente complessa, come evidenziato ad esempio dall'articolazione dei soggetti interessati. Con riguardo alle specificità del testo proposto, segnala che le disposizioni del disegno di legge si applicano sia ai parlamentari in carica, sia agli eletti che, alla data di entrata in vigore, siano cessati dalla carica, sia ai futuri membri del Parlamento. Con l'articolo 1 sono definite le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 2 novella la legge n. 1261 del 1965, specificando che l'indennità

parlamentare si compone anche di un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 3, sull'adeguamento da parte delle regioni e province autonome della disciplina di vitalizi alla disciplina qui introdotta, e 4, che assoggetta i parlamentari al versamento dei contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento stesso. L'articolo 5 disciplina poi i requisiti per il trattamento previdenziale dei parlamentari, mentre gli articoli 6 e 7disciplinano i criteri di calcolo del trattamento stesso. L'articolo 8indica i termini di decorrenza del trattamento previdenziale in maniera identica alle disposizioni vigenti dei regolamenti interni di Camera e Senato, mentre l'articolo 9 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione. L'articolo 10 disciplina i trattamenti in favore dei superstiti dei parlamentari, mentre l'articolo 11concerne la rivalutazione dei trattamenti previdenziali dei parlamentari. Da ultimo, l'articolo 12 prevede che le Camere ridetermino gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, adottando il sistema contributivo di cui ai precedenti articoli.

A conclusione dell'illustrazione, il relatore sottolinea di ritenere doveroso il superamento di una disciplina previdenziale di favore dei parlamentari, garantendo sia la sostenibilità costituzionale della regolazione che la sostituisce sia evitando una nuova "specialità". E' tuttavia dell'opinione che la sostituzione dell'autodichìa con la fonte legislativa determini l'istituzione di una posizione previdenziale ordinaria, con la possibilità, da una parte, della totalizzazione o della ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi e contributivi, e, dall'altra della definizione di un precedente per l'intero ordinamento, con la possibilità di estensione di questa disciplina a tutti, con legge successiva. Ricorda inoltre chela giurisprudenza costituzionale limita gli interventi sulle pensioni già erogate a prelievi di solidarietà temporanei e "ragionevoli" quando giustificati da straordinarie esigenze di finanza pubblica; giudica pertanto a rischio di probabile incostituzionalità le disposizioni di ricalcolo strutturale delle pensioni erogate o comunque maturate. Inoltre, il criterio dell'applicazione della nuova disciplina alle contribuzioni maturate successivamente all'entrata in vigore della legge è rinvenibile in tutti i provvedimenti di riforma (come la legge Fornero o l'introduzione del calcolo contributivo nel regime previdenziale dei giornalisti), e considera quindi un *unicum* l'applicazione di questa regolazione anche ai periodi contributivi pregressi.

Il relatore fa presente altresì che il riferimento della nuova disciplina a quella dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non può che essere assunto per intero, incluso il rapporto di 1 a 2,7 per i contributi imputati rispettivamente al lavoratore e all'ente di appartenenza, e rammenta che per i dipendenti pubblici il calcolo contributivo si applica dal 1° gennaio 1996.

Infine, sottolinea che l'ipotesi di un prelievo straordinario di solidarietà non può essere seccamente progressiva, in quanto si tratta di una prestazione complementare, e ricorda che l'elevata prestazione previdenziale del titolare di carica elettiva è tale poiché più ampio è il periodo di assenza dal mercato del lavoro, e di conseguenza è minore la pensione primaria maturata.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la puntuale disamina, dalla quale già sono emersi elementi sui quali è opportuno un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2942) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili***

(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ICHINO (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, che reca un complesso di misure in materia finanziaria. Ravvisa gli aspetti di competenza della Commissione negli articoli 8, 9, 11 e 12. L'articolo 8 dispone un incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta ottava salvaguardia. I soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità. Dopo aver ricordato gli scopi per i quali il suddetto Fondo è stato istituito, riterrebbe più opportuno destinare tali risorse piuttosto che al finanziamento delle politiche passive del lavoro al potenziamento delle politiche attive, con il relativo incremento del Fondo per le politiche attive. Il successivo articolo 11 introduce un'ulteriore tipologia di intervento per il Fondo per la crescita sostenibile e prevede un incremento delle risorse del medesimo Fondo per il 2018, destinato a finanziamenti in favore di imprese con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentino rilevanti difficoltà finanziarie per il mantenimento dei livelli occupazionali. Il relatore passa poi ad illustrare gli articoli 9, che irrobustisce il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e 12, che stabilisce un incremento del finanziamento connesso al completamento della procedura di cessione del "gruppo Alitalia". Infine, l'articolo 20, comma 5, lettera *a)*, prevede una riduzione, per il 2017, per lo stato di previsione del Ministero del lavoro pari a 224,5 milioni di euro. Annuncia la presentazione di una proposta di parere di segno favorevole pur con l'invito rivolto alla Commissione di merito volto a potenziare le politiche attive.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), dopo aver fatto riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle recenti audizioni dei rappresentanti sindacali dell'ILVA dinanzi alla Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle crisi aziendali, chiede delucidazioni sulla mancata erogazione dei fondi impegnati per il risanamento di tale azienda. Si sofferma altresì sugli interventi adottati in materia pensionistica nel 2011 e 2012, che richiedono forti correttivi, riportando alcune fattispecie cui essi non hanno dato adeguate soluzioni. Lamenta inoltre che il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18 del decreto-legge n. 185 del 2008, è stato impiegato nel corso degli anni per finalità non omogenee; esprime dunque perplessità sulla proposta del relatore di destinare parte di tale Fondo alla promozione delle politiche attive.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo di riferire, già nella prossima seduta della Commissione, sulla modalità d'impiego del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, nonché su eventuali residui del Fondo "opzione donna". Chiede altresì se i provvedimenti sull'APE sociale facciano emergere differenziali tra entità delle risorse destinate e numero dei beneficiari, anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a***

parenti o affini anziani

(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE annuncia che alla scadenza del termine sono stati presentati 139 emendamenti e 5 ordini del giorno riferiti al testo unificato per i disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266, pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2858) ***SACCONI. - Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate***

(2918) ***Serenella FUCKSIA e QUAGLIARIELLO. - Riforma della disciplina in materia di equo compenso dei professionisti***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE informa che la senatrice Gatti ha presentato i testi 2 degli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2048, 2128, 2266

G/2048-2128-2266/1/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento teso al riconoscimento della figura di *caregiver* familiare;

preso atto che il testo unificato non contempla l'intervento dello Stato in questioni delicate come il riconoscimento del lavoro di cura e assistenza familiare ai fini dell'anticipo pensionistico;

ricordato che il disegno di legge cofirmato dalla sottoscritta prevedeva la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in favore del familiare convivente;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative di propria competenza atte al riconoscimento di un prepensionamento, rispetto ai requisiti richiesti a legislazione vigente, in favore dei familiari che assistono in costanza di convivenza familiari entro il secondo grado riconosciuti, a causa di malattia, infermità o disabilità, invalidi civili al 100 per cento e necessitano di assistenza continua.

G/2048-2128-2266/2/11

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento in materia di riconoscimento della figura di *caregiver* familiare;

ricordato che il decreto legislativo n. 151 del 2015 ha introdotto nel nostro ordinamento le cosiddette «ferie solidali», ovvero la possibilità che i lavoratori possano cedere a titolo gratuito le proprie ferie maturate ai colleghi che necessitano di assistere figli minori bisognosi di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui versano;

constatato che tale facoltà, in alcuni ambiti, stenta a decollare a causa di diverse problematiche spesso riscontrate nel settore privato, come impedimenti di natura contabile o contrattuale, ecc.;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa di propria competenza atta a semplificare e favorire l'istituto delle «ferie solidali».

G/2048-2128-2266/3/11

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266,

premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo permanente che abbia la finalità di sostenere il ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/4/11

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266,

premesso che:

il principale obiettivo del riconoscimento giuridico della figura del *caregiver* familiare è quello di consentire la conciliazione della sua attività di assistenza al disabile con quella legata alla sua attività lavorativa e professionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di favorire una intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-regioni al fine della stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.

G/2048-2128-2266/5/11

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Il Senato,

in sede di esame del Testo unificato dei disegni di legge nn. 2048,2128 e 2266,

premesso che:

il disegno di legge prevede il riconoscimento da parte dello Stato dell'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa di malattia, infermità o disabilità gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che trae l'intera collettività e la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa;

l'articolo 2 prevede che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti programmatici e di indirizzo, nei limiti delle risorse disponibili e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, identificano i *caregivers* che volontariamente prestano cura e assistenza a persone non autosufficienti con lo scopo di assicurare loro servizi e interventi specifici;

impegna il Governo a:

destinare idonee risorse agli enti territoriali per adempiere in modo efficiente e completo ai compiti loro attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge.

Art. 1

01.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*All'**articolo** premettere il seguente:*

«Art. 01»

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *caregiver* familiare.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Riconoscimento e tutela). ?* 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e

rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Art. 2. - *(Definizione di* caregiver *familiare). ?* 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e dì vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - *(Consenso alla scelta del* caregiver *familiare). ?* 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore dì sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - *(Certificazione della qualità di* caregiver *familiare). ?* 1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). ?* 1. Al fine dì uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute,

sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "caregiver familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - *(Delega al Governo). ?* 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina

vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della Legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà dì destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette *"long term care"*, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - *(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del* caregiver *familiare). ?* 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - *(Valutazione impatto normativo). ?* 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - *(Entrata in vigore). ?* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

01.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GATTI, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LO MORO, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, RICCHIUTI, MAURIZIO ROMANI, ROMANO, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*All'***articolo***, premettere il seguente:*

«Art. 01.

(Finalità)

1. Le disposizioni della presente legge istituiscono la figura del *caregiver* familiare».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 1. - *(Riconoscimento e tutela). ?* 1. La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di una persona non autosufficiente che necessita di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

Art. 2. - *(Definizione di* caregiver *familiare). ?* 1. Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delta legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata, necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - *(Consenso alla scelta del* caregiver *familiare). ?* 1. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale

competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - *(Certificazione della qualità di* caregiver *familiare). ?* 1. l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma l, rilasciato dalle competenti commissioni mediche dì cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 3, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). ?* 1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - *(Delega al Governo). ?* 1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.

252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette "*long term care"*, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - *(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del* caregiver *familiare). ?* 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - *(Valutazione impatto normativo). ?* 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - *(Entrata in vigore). ?* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire gli articoli 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

«Art. 1. *? (Disciplina per il riconoscimento del* caregiver *familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei* caregiver *familiari) - 1.* La Repubblica, ai

sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche

sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004. n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina

vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosiddette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - *(Disciplina per il riconoscimento del* caregiver *familiare nonché delega al Governo in materia di occupazione e rioccupazione, piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, e previdenza in favore dei* caregiver *familiari) - 1.* La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona.

2. Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver* familiare" il familiare p restato re di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

3. L'assistito di cui al comma 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

4. Il consenso di cui al comma 3, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

5. La scelta di cui al comma 4 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

6. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali,

socio-sanitari e sanitari e professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

7. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui al comma 2, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui al comma 2;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui al comma 2;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui al comma 2, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui al comma 6 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui al comma 4.

8. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 7, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

9. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

10. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio dì lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo 1 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 10, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

14. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 13, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale».*

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.3

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *(Finalità). ? 1.* La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

Conseguentemente, sostituire gli articoli 2, 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - *(Definizione di* caregiver *familiare). ? 1.* Ai fini di cui alla presente legge si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e

si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita dì ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - *(Consenso alla scelta del* caregiver *familiare). ? 1*. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2 presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - *(Certificazione della qualità di* caregiver *familiare). ? 1*. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2. secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). ? 1.* Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e

sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *c)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - *(Delega al Governo). ? 1.* AI fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio

datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - *(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del* caregiver *familiare). ? 1*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi per le annualità successive con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - *(Valutazione impatto normativa). ? 1*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - *(Entrata in vigore). ? 1.* La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.4

ANITORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato riconosce l'attività di cura non professionale e gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di sostegno intensivo e a lungo termine a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi, svolta nel contesto di relazioni affettive e familiari, ne riconosce il valore sociale ed economico in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, la tutela al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di relazioni».

1.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, al sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela l'attività di cura non retribuita e non professionale alla persona che presta la sua opera nei confronti di persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, purché svolta nel contesto di relazioni familiari e rimuove ogni ostacolo al fine di conciliarla alle esigenze personali di vita sociale e lavorativa della persona».

1.6

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole da: «Lo Stato»*, fino a:* «gravi,»*, con le seguenti:* «Lo Stato riconosce la cura non gratuita prestata nei confronti di persone che necessitano di assistenza a lungo termine a causa dì malattia o infermità,».

1.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Lo Stato riconosce»*, con le seguenti:* «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela»;

b) *dopo le parole:* «nei confronti di persone»*, aggiungere le seguenti:* «non autosufficienti»;

c) *dopo le parole:* «di malattia, infermità o disabilità gravi,»*, inserire le seguenti:* «non in grado di prendersi cura di sé»;

d) *sopprimere le parole:* «affettive e»;

e) *dopo la parola:* «collettività,» *sostituire le parole:* «la tutela»*, con le seguenti:* «rimuove ogni ostacolo».

1.8

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Lo Stato riconosce»*, con le seguenti:* «La Repubblica, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, riconosce e tutela».

1.100

IL RELATORE

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «l'attività di cura»*, inserire le seguenti:* «e di assistenza»;

b) *dopo la parola:* «prestata»*, inserire la seguente:* «volontariamente»;

c) *sostituire le parole:* «ne riconosce il»*, con le seguenti:* «in considerazione del»;

d) *sostituire la parola:* «trae»*, con le seguenti:* «da essa derivano per»;

e) *dopo la parola:* «collettività,»*, inserire la seguente:* «e»;

f) *sostituire le parole:* «conciliarla alle»*, con le seguenti:* «consentirne un esercizio compatibile con le»;

g) *dopo la parola:* «lavorativa»*, inserire le seguenti:* «del suo prestatore».

1.9

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

1.10

GATTI, GRANAIOLA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e gratuita».

1.11

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.12

ANGIONI, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gratuita».

1.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO,

VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «nei confronti di persone», *aggiungere le seguenti:* «non autosufficienti».

1.14

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo le parole: «di malattia, infermità o disabilità gravi,», *inserire le seguenti:* «non in grado di prendersi cura di sé».

1.15

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «affettive e».

1.16

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la parola: «collettività,», *sostituire le seguenti:* «la tutela» *con le parole:* «rimuove ogni ostacolo».

1.17

ANITORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, in particolare alla lettera *x)* del Preambolo ed all'articolo 19, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare agli articoli 5, 8, 9 e 39, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare agli articoli 14, 16 e

22, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio contesto e veder sostenute, supportate e valorizzate le persone che la sostengono e le forniscono un supporto per il mantenimento di un degno ed adeguato livello di qualità di vita, piena partecipazione ed inclusione sociale nell'ambito del proprio progetto individuale di vita».

1.18

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le finalità della presente legge sono perseguite in coerenza di quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, adottata dalla Assemblea Generale dell'Onu nella seduta del 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, in merito al diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione ed inclusione sociale ed al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità ed a un degno ed adeguato livello di qualità di vita».

1.0.1

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

(Riconoscimento della qualifica di caregiver *familiare)*

1. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente e gratuitamente di un familiare o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che risulti convivente e che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

2. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

Art. 1-*ter*.

(Tutela previdenziale)

1. Al *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali, a prescindere dall'età anagrafica.

Art. 1-*quater*.

(Modalità di accesso)

1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il *caregiver* familiare, come individuato all'articolo 2, deve esibire:

a) il certificato di stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

b) la copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) la copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

d) la dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo amministratore di sostegno ovvero

del tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici previsti dalla presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ai fini della valutazione dello stato di non auto sufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle recate dall'allegato A alla presente legge. Lo stato di non autosufficienza è certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sia pari a 0 punti;

e) documenti che attestino la cittadinanza italiana del *caregiver* e del familiare assistito».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4.

1.0.2

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Definizione delle prestazioni assistenziali)

1. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai *caregivers* familiari, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.0.3

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Definizione di caregiver *familiare)*

1. Il *caregiver* familiare è la persona che volontariamente assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità gravi. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore volontario di Cura» *con le seguenti:* «*caregiver* familiare» *e sostituire la rubrica con la seguente:* «(Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del *caregiver)*».

Art. 2

2.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 3 e 4 con i seguenti:

«Art. 2. - *(Definizione di* caregiver *familiare) ? 1.* Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del

convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua.

Art. 3. - *(Consenso alla scelta del* caregiver *familiare) ? 1.* L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. - *(Certificazione della qualità di* caregiver *familiare) ? 1.* L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2, comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3, comma 4, attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. - *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza) ? 1.* Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e

sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. - *(Delega al Governo) ? 1.* AI fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni dì cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio

datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, ì medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. - *(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del* caregiver *familiare) ? 1.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare", con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. - *(Valutazione impatto normativa) ? 1.* Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. - *(Entrata in vigore) ? 1.* La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale».*

2.2

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). ? 1.* Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza dì base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare" al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso».

2.3

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Istituzione del Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei* caregivers*). ? 1.* Per le finalità di cui alla presente legge, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la valorizzazione e sostegno dell'attività dei *caregivers*, di seguito denominato "Fondo". La dotazione iniziale del Fondo è determinata in 1 milione di euro per l'anno 2017. Le risorse per gli anni successivi sono individuate con la legge di bilancio annuale.

2. L'accesso alle misure a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il Fondo è destinato all'attuazione delle seguenti finalità:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante l'accesso a elementi essenziali allo svolgimento delle azioni di cura, di assistenza e di inclusione sociale;

c) un supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da *stress* fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal *caregiver* familiare;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il suo domicilio;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare assicurandogli un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari».

2.4

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO , BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Definizione di* caregiver *familiare). ? 1.* Ai fini di cui alla presente legge si definisce " *caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

2.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di

esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso».

2.7

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

2.8

RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,» *inserire la seguente:* «garantiscono»;

b) *alla parola:* «identificano» *premettere la congiunzione:* «e».

2.9

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «nei limiti delle risorse disponibili»;

2) *sostituire lo parola:* «assicurare»*, con la seguente:* «garantire»;

b) *sostituire le lettere* a)*,* b)*,* c) *e* d)*, con le seguenti:*

«*a)* problematiche dell'assistito, bisogni assistenziali, cure necessarie, criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti nel territorio che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità formative gratuite non gestite dal terzo settore al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, anche mediante lo svolgimento delle azioni di cura e di assistenza;

c) supporto psicologico, al fine di sostenere il *caregiver* nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire ed evitare rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) assistenza in caso di emergenza personale segnalata dal *caregiver*;»

c) *sopprimere la lettera* h);

d) *alla lettera* i)*, sopprimere le parole:* «consulenze e».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

1-*ter.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

1-*quater.* All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente:«Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) *all'articolo 7, comma 2, le parole:* «nella misura del 96 per cento» *sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».*

1-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

1-*septies*. Le modifiche introdotte dai commi 1-*ter* e 1-*quinquies* rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

2.10

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «identificano»*, con le seguenti:* «riconoscono, promuovono e sostengono».

2.11

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «i *caregivers* che volontariamente»*, con le parole:* «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi

dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua»;

b) *ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura»*, con le seguenti:* «*Caregiver* familiare»*, ovunque ricorrano;*

2) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura»*, con le seguenti:* «*Caregiver* familiare».

2.12

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «i *caregivers* che volontariamente»*, con le seguenti:* «i prestatori di cura familiare nelle persone che».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura»*, con le seguenti:* «*Caregiver* familiare»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184»;

c) *ai commi 2, 3 e 4 sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura»*, con le seguenti:* «*Caregiver* familiare»*, ovunque ricorrano.*

2) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con le seguenti:* «*Caregiver* familiare».

2.13

ORELLANA, URAS, MOLINARI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1 e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola: «*Caregivers*»*, con le seguenti:* «Prestatori gratuiti di cura».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c)*, e ovunque ricorra sostituire la parola:* «*caregiver*»*, con le seguenti:* «prestatore gratuito di cura».

2.14

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la parola: «caregivers»*, inserire la seguente:* «familiari».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, lettere* c)*,* d) *e* g)*, dopo la parola:* «*caregivers*»*, inserire la seguente:* «familiare»;

b) *alla rubrica, dopo la parola:* «*caregiver*»*, inserire la seguente:* «familiari».

2.15

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Al comma 1, sopprimere la parola: «volontariamente».

2.35

ORELLANA, URAS, MOLINARI, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, sostituire la parola: «volontariamente», *con la seguente:* «gratuitamente».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, e ovunque ricorra nel testo, dopo la parola: «Prestatore», *sostituire la parola:* «Volontario», *con la seguente:* «gratuito», *e alla rubrica, sostituire la parola:* «Volontario», *con la seguente:* «gratuito».

2.16

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «a persone non autosufficienti», *con le seguenti:* «ai soggetti di cui all'articolo 1».

2.17

SACCONI

All'articolo 2, alinea, sostituire le parole: «non autosufficienti», *con le seguenti:* «di cui all'articolo 1».

2.18

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, lettera a), *dopo la parola:* «puntuale», *aggiungere la seguente:* «, comprensibile».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* a):

1) *sostituire la parola:* «problematiche» *con la seguente:* «condizioni»;

2) *espungere la parola:* «diverse»;

3) *sostituire le parole:* «che possono essere di» *con le seguenti:* «per»;

b) *alla lettera* b):

1) *sostituire la parola:* «elementi» *con le seguenti:* «competenze e pratiche»;

2) *sostituire le parole:* «allo svolgimento delle azioni» *con le seguenti:* «per lo svolgimento delle attività»;

c) *alla lettera* e), *sostituire le parole:* «il suo domicilio» *con le seguenti:* «il domicilio dell'assistito»;

d) *alla lettera* g), *sostituire la parola:* «assicurandogli» *con le seguenti:* «assicurando loro»;

e) *alla lettera* i), *sostituire le parole:* «per l'adattamento dell'ambiente domestico» *con le seguenti:* «per adeguare l'ambiente domestico alle esigenze»;

f) *alla lettera* l), *prima della parola:* «domiciliarizzazione» *inserire la seguente:* «la» *e dopo le parole:* «personale medico e» *inserire la seguente:* «con».

2.19

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:* «*b)* opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.20

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;»

2.21

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo ì casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

Conseguentemente,

al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:* «*l)* la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei salì casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;»

2.22

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:* «*e)* interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni

specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;»

2.23

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* e), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del *caregiver*»

b) *alla lettera* l), *sopprimere le parole da:* «compatibilmente», *fino alla fine della lettera.*

2.24

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

A comma 1, alla lettera e), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «in particolare in caso di ricovero o malattia grave del *caregiver*»

2.25

ANITORI

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «e con necessità di sostegno intensivo»

2.26

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire la lettera l) *con la seguente:* «*l)* la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;»

2.27

SACCONI

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «delle visite» *aggiungere le seguenti:* «e prestazioni».

2.28

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «delle visite» *aggiungere le seguenti:* «e prestazioni».

2.29

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «delle visite» *aggiungere le seguenti:* «e prestazioni».

2.30

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Al comma ,1 lettera l), *sopprimere le parole da:* «compatibilmente», *fino alla fine della lettera*.

2.31

SACCONI

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

2.32

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l)*, aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori nell'ambito delle competenze regionali».

2.33

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* specifiche misure di sostegno ed incentivazione per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* famigliare, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza».

2.34

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera l), *aggiungere la seguente:*

«*l-bis)* specifiche misure di sostegno ed incentivazione rivolte ai lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali».

Art. 3

3.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM,

LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con i seguenti:

«Art. 3. ? *(Consenso alla scelta del* caregiver *familiare). ? 1*. L'assistito di cui al comma 1 dell'articolo 2, presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6.

2. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

3. La scelta di cui al comma 1, preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione allo stesso assistito.

4. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto.

Art. 4. ? *(Certificazione della qualità di* caregiver *familiare). ? 1*. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di *caregiver* familiare, alla persona di cui all'articolo 2 comma 1, a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, dei seguenti atti:

a) certificazione storico-anagrafica comprovante la residenza congiuntamente all'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

b) certificato attestante la relazione di parentela, di affinità e di convivenza tra il *caregiver* familiare e l'assistito di cui all'articolo 2, comma 1;

c) certificato medico attestante le condizioni dell'assistito di cui all'articolo 2, comma 1, rilasciato dalle competenti commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e successive modificazioni e integrazioni;

d) copia del piano assistenziale individuale di cui all'articolo 3 comma 4 attestante la quantità e la qualità dell'attività svolta a favore dell'assistito da parte del *caregiver* familiare, ovvero copia della dichiarazione di presa in carico dell'assistito da parte dei servizi sociali del comune ove questi risiede;

e) copia della scrittura privata di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La certificazione della qualità di *caregiver* familiare di cui al comma 1, alinea, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia per ogni effetto di legge al verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, o al termine del servizio prestato o in caso di impedimento permanente o morte del *caregiver* familiare o per morte dell'assistito.

Art. 5. ? *(Sostegno al ruolo di cura e di assistenza). ? 1*. AI fine di uniformare a livello nazionale le provvidenze in favore del *caregiver* familiare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e in accordo con i comuni e le aziende sanitarie locali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per garantire al *caregiver* familiare:

a) un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri dì accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse esistenti a livello nazionale e territoriale che possano essere di sostegno all'assistenza e alla cura;

b) opportunità di informazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

c) il supporto psicologico, nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico;

d) soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

e) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, attraverso l'impiego di personale qualificato anche con sostituzioni temporanee da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno o, salvo i casi di interdizione o inabilitazione, dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6;

f) il supporto di assistenza di base attraverso assistenti familiari o personali;

g) il supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e tale da assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione delle persone non autosufficienti;

h) il supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze;

i) consulenze e contributi per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

l) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti al/a mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui alla lettera *e)*;

m) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

n) apposita tessera di riconoscimento come "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso.

Art. 6. ? *(Delega al Governo)*. ? *1.* Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal *caregiver* familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del *caregiver* famigliare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

b) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datare di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto

come *caregiver* familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito, eccetto i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai *caregiver* familiari in possesso della certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 7. ? *(Istituzione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del* caregiver *familiare). ? 1*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017, da rifinanziarsi annualmente con la legge di bilancio. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8. ? *(Valutazione impatto normativo). ? 1*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge.

2. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità della presente legge.

Art. 9. ? *(entrata in vigore). ? 1*. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

3.2

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

3.3

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(*Riconoscimento di prestazioni economiche e sociali di competenza statale. Requisiti del caregiver familiare*)

1. Ai soli fini di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, il caregiver familiare è la persona che si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o di un affine entro il secondo grado ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, che, a causa di patologie, infermità o disabilità gravi, necessita di sostegno intensivo e a lungo termine.

2. L'assistito di cui al comma 1 deve necessariamente e manifestamente prestare il proprio consenso nella scelta del *caregiver* familiare salvo i casi abbia difficoltà o impossibilità di autodeterminarsi. In tali casi il consenso è espresso dal curatore, tutore o amministratore di sostegno.

3. Il *caregiver* familiare si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura».

3.4

ANITORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il *caregiver* familiare è colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, assicura sostegno intensivo e a lungo termine a persone che necessitano a causa di malattia, infermità o limitazioni gravi. Il sostegno prestato dal *caregiver* familiare, può caratterizzarsi in diverse forme. In particolare il *caregiver* familiare assiste e si prende cura della persona e del suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico, la assiste nel disbrigo delle pratiche amministrative, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura. Nello svolgimento della attività il *caregiver* familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di assistenti familiari o personali».

3.5

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai soli fini dei diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale, si definisce "*caregiver* familiare" il familiare prestatore di cura in ambito domestico, ovvero la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra

persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e che necessita di assistenza globale e continua per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua».

3.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1 sostituire le parole:* «Ai soli fini di eventuali diritti» *con le seguenti:* «Ai soli fini del riconoscimento di eventuali benefici».

2) Al comma 2 sostituire la parola: «precedente» *con la seguente:* «1».

3.6

ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «di eventuali diritti economici e sociali di competenza dello Stato individuati dalla legge di bilancio annuale»*, con le seguenti:* «del riconoscimento di diritti economici e tutele previdenziali, assicurative, per malattie e del reddito di competenza dello Stato, i cui oneri sono individuati dalla legge di bilancio annuale».

3.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «di eventuali»*, con la parola* «dei».

3.8

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «eventuali diritti»*, con lo seguente:* «diritti»;

b) *sostituire le parole:* «la persona che gratuitamente si prende cura»*, con lo seguente:* «la persona che si prende cura».

3.9

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura»*, con le seguenti:* «si definisce *caregiver* la persona che si prende cura».

2) *sopprimere le parole da:* «per almeno»*, fino alla fine del comma.*

b) al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura»*, con la seguente:* «*caregiver*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura»*, con la seguente:* "*caregiver*";

e) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti;

«4-*bis*. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-*ter* e 4-*quater*.

4-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento"».

4-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «caregiver».

3.10

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire le parole:* «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona che gratuitamente si prende cura», *con le seguenti:* «si definisce *caregiver* la persona che si prende cura».

2) *sopprimere le parole da:* «per almeno», *fino alla fine del comma.*

b) al comma 2, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «caregiver»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «caregiver».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma l, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura», *con la seguente:* «caregiver».

3.11

RIZZOTTI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BRUNI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole «si definisce Prestatore Volontario di Cura la persona», *con le seguenti:* «si riconosce il ruolo di Prestatore Volontario di Cura alla persona».

3.12

LUMIA, D'ADDA, FAVERO

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», *con la seguente* «prestatore di cura».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura», *con la seguente:* «prestatore di cura».

3.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente:

al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983. n. 184»;

all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «prestatore di cura familiare»

3.14

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

All'articolo 3, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «Prestatore di cura familiare».

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «Prestatore di cura familiare».

3.15

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Ai commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *con le seguenti:* «*caregiver* familiare».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, sostituire la rubrica con la seguente:* «(Definizione di *caregiver* familiare)»;

b) *all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole:* «Prestatore Volontario di Cura» *con le seguenti:* «*caregiver* familiare».

3.16

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire le parole: «Prestatore Volontario di cura» *con le seguenti:* «*caregiver* familiare».

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«*2.* L'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6»;

dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale

competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-*ter*. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

sopprimere i commi 3 e 4.

3.17

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Sostegno al reddito)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, non titolare di reddito ovvero titolare di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, può richiedere un contributo mensile di sostegno al reddito nella misura massima di 9000 euro annui. La misura del contributo è calcolata in base al valore ISEE della situazione economica familiare del richiedente.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 4 a 8.

4. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

5. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

8. Le modifiche introdotte dai commi 4 e 6 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con la seguente:* «*caregiver*».

3.18

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Tutele per malattie)

1. Al *caregiver*, come individuato dalla presente legge, sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con la seguente:* «*caregiver*».

3.19

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Pensionamento anticipato)

1. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, cui è riconosciuta la qualifica di *caregiver*, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza ad uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3, valevole ai fini del trattamento pensionistico.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 3 a 7.

3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

4. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro

ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

7. Le modifiche introdotte dai commi 3 e 5 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con la seguente:* «*caregiver*».

3.20

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Diritto al lavoro)

1. Il *caregiver*, come individuato dalla presente legge, è equiparato ai soggetti beneficiari della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai fini del riconoscimento del diritto al lavoro. Tale diritto deve essere garantito, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

2. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 3 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con la seguente:* «*caregiver*».

3.21

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Prestatore Volontario di Cura»*, con la seguente:* «*caregiver* ».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Prestatore volontario di cura»*, con lo seguente:* «*caregiver*».

3.22

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO , BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO,

BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere la parola: «volontario»*, ovunque ricorra.*

Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere la parola: «volontario»*, ovunque ricorra.*

3.24

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere la parola: «gratuitamente».

3.25

RIZZOTTI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il secondo grado»*, con le seguenti:* «entro il terzo grado».

3.26

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184».

3.27

SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia» *a:* «5 febbraio 1992, n. 104,»*, con le seguenti:* «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) invalidità;

b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) disabilità grave».

3.28

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che, a causa di malattia»*, a:* «5 febbraio 1992, n. 104,» *con le seguenti:* «in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) invalidità;

b) handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) disabilità grave».

3.29

SACCONI

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «invalido civile»*, con le seguenti:* «invalido, anche per

causa di lavoro,».

3.30

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «invalido civile»*, con la seguente:* «invalido».

3.31

SERAFINI, AURICCHIO, MARIAROSARIA ROSSI, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965. n. 1124».

3.32

FUCKSIA

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 e successive modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.33

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104» *aggiungere le seguenti:* «nonché invalido del lavoro o tecnopatico beneficiario dell'assegno per assistenza personale continuativa ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124».

3.34

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni».

3.35

SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.36

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole da: «per almeno 54 ore» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta».

3.37

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore settimanali»*, con le seguenti:* «150 ore mensili».

3.38

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 1, sostituire le parole: «54 ore» *con le seguenti:* «20 ore».

3.39

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. l'assistito presta personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il consenso alla scelta del proprio *caregiver* familiare, salvo i casi di interdizione o inabilitazione nei quali il consenso è prestato rispettivamente dal tutore o dal curatore secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente:

a) *dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Il consenso, espresso per scrittura privata, è consegnato alla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che entro quindici giorni la trasmette all'ufficio INPS competente. Con le medesime forme il consenso è modificabile e revocabile in ogni momento.

2-*ter*. Il *caregiver* familiare, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali che forniscono attività di assistenza e di cura, come riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), ove previsto»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

3.40

SACCONI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» *aggiungere le seguenti:* «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

3.41

ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 2, dopo le parole: «del suo Prestatore Volontario di Cura» *inserire le seguenti:* «, anche ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

3.42

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3.43

ANITORI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, curatore o amministratore di sostegno».

3.44

CATALFO, SERRA, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Agli oneri derivati dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4-*ter* e 4-*quater*.

4-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4-*quater*. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.45

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere il comma 3.

3.46

BAROZZINO, PETRAGLIA

Sopprimere il comma 3.

3.47

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

3.48

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Sopprimere il comma 3.

3.49

ANITORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 preclude a tutti gli altri familiari lavoratori, fatta eccezione per i genitori, il coniuge o i figli, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in relazione allo stesso assistito».

3.50

SACCONI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «fatta eccezione per i genitori», *aggiungere le seguenti:* «e del coniuge»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il decreto di cui all'articolo 4 disciplina altresì i

casi di particolare gravità per i quali è riconosciuta la facoltà di altri familiari lavoratori, diversi dal Prestatore Volontario di Cura, di godere delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3.51

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Al comma 3, dopo le parole: «per i genitori», *inserire le seguenti:* «, per il coniuge, per una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,».

3.52

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali altresì operano periodicamente gli opportuni controlli sul suo operato» .

3.0.1

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, BRUNI, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale certifica la qualità di prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare", a seguito della presentazione, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, in particolare dei seguenti atti:

a) la domiciliarizzazione delle visite e prestazioni specialistiche a cui deve sottoporsi il prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare", da svolgere presso il domicilio dell'assistito, nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee;

b) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare" e per l'assistito;

c) apposita tessera di riconoscimento come prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare", al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare" stesso».

3.0.2

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo del *caregiver* familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di *caregivers* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extra scolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregivers* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego».

Art. 4

4.1

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere l'articolo.

4.3

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ? *(Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile). ? 1.* Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b),* del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende

cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del *caregiver* familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

d) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

e) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza coperture cosidette "*long term care"*, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la parola:* «90» *con la seguente:* «novanta»;

b) *sostituire le parole:* «d'intesa» *con le seguenti:* «di concerto»;

c) *dopo le parole:* «con decreto», *inserire le seguenti:* «avente natura non regolamentare»;

d) *dopo le parole:* «di cui all'articolo 3», *inserire le seguenti:* «nonché le modalità di manifestazione del consenso da parte dell'assistito».

4.4

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, sostituire le parole: «90 giorni» *con il seguente:* «30 giorni».

4.5

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute», *inserire le seguenti:* «e sentite le associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone che svolgono l'attività di assistenza e di cura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1».

4.6

FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, MATTESINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della salute»,*inserire le seguenti:* «e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

Al comma 1, sostituire le parole: «Prestatore Volontario di Cura» *con le seguenti:* «*Caragiver* familiare».

4.8

ANITORI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella definizione dei requisiti il decreto individua le modalità di valutazione e quantificazione della necessità di sostegno intensivo e a lungo termine che ne consentano la graduazione tenuto conto delle patologie, infermità o limitazioni gravi, del correlato impegno assistenziale, del contesto ambientale e dei servizi.».

4.9

RIZZOTTI, SERAFINI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSINELLI, MARIO MAURO, MANDELLI, ZUFFADA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono individuate le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore volontario di cura alla persona "*caregiver* familiare", che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura ed assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge

8 agosto 1995, n. 335.».

4.10

ORELLANA, URAS, MOLINARI, FRAVEZZI, PANIZZA, BENCINI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce con decreto l'istituzione di un Fondo speciale destinato a garantire i diritti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

1-*ter*. All'onere di cui al comma 1-*bis*, pari a complessivi 25 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.11

RIZZOTTI, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, SERAFINI, CASSINELLI, MANDELLI, ZUFFADA, MARIO MAURO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la formazione del prestatore volontario di cura alla persona. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le risorse finanziarie necessarie per alimentare il Fondo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, e le modalità con cui enti e associazioni di volontariato, riconosciuti dalla Regione in cui essi hanno sede, possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'assegnazione di risorse per l'organizzazione di corsi per prestatore volontario di cura della persona. Il decreto definisce altresì i princìpi e i criteri che il Ministero adotta per la valutazione delle richieste e per l'assegnazione delle risorse annualmente disponibili».

4.12

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Restano comunque validi gli accertamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle competenti commissioni mediche sulle condizioni di non autosufficienza o di necessità di ausilio dell'assistito di cui all'articolo 3».

4.0.1

ANITORI

*Dopo l'***articolo 4**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti ed effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.2

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, GATTI, MATTESINI, VACCARI

*Dopo l'***articolo 4**, *inserire il seguente:*

«Art.4-*bis.*

(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri incarica l'Istituto Nazionale di Statistica di inserire nel censimento generale

della popolazione specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia».

4.0.3

SACCONI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.4

ANGIONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, ELENA FERRARA, MATTESINI, VACCARI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Campagne di informazione e promozione delle attività di monitoraggio, valutazione e ricerca)

1. Lo Stato promuove campagne di informazione e sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare, nonché di valorizzazione del ruolo svolto dagli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono programmi di monitoraggio e di valutazione dell'attuazione delle politiche e delle misure di supporto e di agevolazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 anche al fine di sostenere una applicazione unitaria ed integrata sull'intero territorio nazionale.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute promuovono altresì attività di indagine e di ricerca sociale e sanitaria in materia.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.0.5

FAVERO, D'ADDA, MATTESINI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del Prestatore Volontario di Cura, è istituita, in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dell'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del Prestatore Volontario di Cura, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare».

4.0.6

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le seguenti misure di sostegno:

a) forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del prestatore di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,

b) forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

c) riconoscimento ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai prestatori di cura familiare che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

d) facoltà per i prestatori di cura familiare iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme dì copertura assicurativa per il rischio di perdita di

autosufficienza coperture cosidette «*long term care*», deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.7

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, FALANGA, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF*)*

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare" con l'obiettivo di garantire al prestatore di cura familiare ovvero alla persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua, le necessarie misure di sostegno, anche di natura economica, atte a garantirgli una piena conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nonché ogni forma utile di supporto, anche economico, al fine di assicurare il mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress fisico-psichico del prestatore di cura familiare. Sono poste a carico del Fondo medesimo le somme necessarie per assicurare al prestatore di cura familiare che non raggiunga il requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, la contribuzione figurativa ai fini previdenziali per gli anni di attività svolta come prestatore di cura familiare effettivamente riconosciuti e certificati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo i limiti contributivi e con le modalità stabilite dal Ministero medesimo. Entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità di attuazione del periodo precedente.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di concorrere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è versata al Fondo medesimo una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'attribuzione delle somme di cui al comma 2 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo il Fondo è indicato con la denominazione "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare".

4. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, queste sono versate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo che partecipa alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse.

5. Entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Parlamento un rendiconto relativo alla utilizzazione delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonde adeguata informazione».

4.0.8

SERRA, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Incentivazione del part-time*)*

1. I lavoratori dipendenti cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura di cui all'articolo 3 possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2. La richiesta di cui al comma 1 non preclude la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I contratti collettivi di lavoro prevedono specifiche disposizioni volte ad agevolare il lavoratore cui è riconosciuta la qualifica di Prestatore Volontario di Cura.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 5 e 6.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

6. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

4.0.9

BAROZZINO, PETRAGLIA

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«4-*bis*.

(Rideterminazione ISEE*)*

1. Nelle more di un processo di revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel regolamento stesso sono recepite disposizioni volte al rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) previsione di misure di detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali;

2) differenziazione nella maggiorazione del parametro di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, con maggiorazioni superiori allo 0,5 per cento nei

casi di disabilità grave o non autosufficienza;

3) introduzione di previsioni che valorizzino il ruolo dei *caregiver* familiari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 95, le parole: "19 per cento", sono sostituire dalle seguenti: "21 per cento"».

4.0.10

PETRAGLIA, BAROZZINO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Detrazioni per assistenza alla non autosufficienza)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-bis)* aggiungere la seguente:

"*e-ter)* le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità. Il beneficio non è cumulabile tra contribuenti conviventi;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 61, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "24 per cento" sono sostituire dalle seguenti: "25,5 per cento"».

4.0.11

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Delega al Governo per la certificazione dello stato di prestatore di cura familiare, per definire misure per l'occupazione, per la previdenza e per favorire il lavoro in modalità agile)

1. Al fine di riordinare ed integrare le disposizioni legislative vigenti connesse o collegate alle attività di assistenza svolte dal prestatore di cura familiare in favore delle persone non autosufficienti o che necessitano di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *o)* della Costituzione e nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del p restato re di cura familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di cura e di assistenza e non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della

medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e sia in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività dì intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un solo prestatore di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

b) definisce le modalità e i requisiti per la certificazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a domanda del prestatore di cura familiare ovvero la persona che assiste e si prende cura gratuitamente del coniuge, di una delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non è autosufficiente o che necessita di ausilio di lunga durata, o non è in grado di prendersi cura di sé, ed è riconosciuto invalido al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno una media di 200 ore mensili, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni e ogni attività di assistenza diretta, ovvero nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative o comunque di lunga durata necessiti di analoga assistenza globale e continua;

c) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 del Capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del prestatore di cura familiare in possesso della certificazione dello stato di prestatore di cura familiare rilasciata con le modalità individuate ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, che ne faccia richiesta al proprio datare di lavoro, durante il periodo di attività di cura e assistenza;

d) individuare modalità per l'accertamento ed il riconoscimento del periodo di attività svolto come prestatore di cura familiare precedentemente alla data della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo. Le previsioni di cui alla presente lettera si applicano ad un prestato re di cura familiare per assistito, fatti salvi i genitori;

e) riconoscere ai cittadini italiani che non abbiano ancora maturato il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori e alle lavoratrici che non abbiano ancora maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, ovvero, in aggiunta alla predetta certificazione, del riconoscimento di cui alla lettera *c)*, il periodo effettivamente prestato per l'attività di cura e di assistenza, computando un quinto del periodo medesimo, che in ogni caso non può superare i cinque anni, per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia o per il conseguimento dell'assegno sociale;

f) individuare misure per garantire ai prestatori di cura familiare in possesso della certificazione di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, coperture cosidette "*long term care*", deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1, previo parere della Conferenza unificata, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno. i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata. in vigore dei provvedimenti legislativi stanzino le occorrenti risorse finanziarie.».

4.0.12

ANITORI

*Dopo l'***articolo 4***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del Prestatore Volontario di Cura, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura è riconosciuta come competenza certificabile dagli organismi competenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento.

2. Nel caso di Prestatore Volontario di Cura, inserito in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti normativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o ricollocazione del prestatore Volontario di Cura al termine della sua attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni favorisce la stipula di intese e di accordi tra le associazioni, al fine di garantire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare».

4.0.13

BIGNAMI, BONFRISCO, DI BIAGIO, AMIDEI, ARACRI, ARRIGONI, AUGELLO, BAROZZINO, BATTISTA, BELLOT, BENCINI, BERNINI, BILARDI, BISINELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CASALETTO, COMPAGNA, CONSIGLIO, D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE PETRIS, DI GIACOMO, DI MAGGIO, DIVINA, FUCKSIA, GAMBARO, GIOVANARDI, IDEM, LANIECE, LIUZZI, LUIGI MARINO, MARIO MAURO, MUNERATO, MUSSINI, PAGNONCELLI, PALERMO, PANIZZA, PELINO, PEPE, PERRONE, PICCOLI, PUPPATO, QUAGLIARIELLO, RAZZI, MAURIZIO ROMANI, RUTA, SERAFINI, TARQUINIO, VACCIANO, ZIN, ZIZZA, ROMANO, FALANGA, GASPARRI, AURICCHIO, CARRARO, BUEMI, MOLINARI, DE PIETRO, MINEO, SIMEONI, ORELLANA, CALEO, CENTINAIO, CERONI, IURLARO, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis.*

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, sentite le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità per rendere facoltativo l'obbligo alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare e che svolgono, o contribuiscono, al lavoro di assistenza e cura di uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2858

Art. 2

2.10 (testo 2)

GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore a quello previsto dai contratti collettivi o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi, ove applicabili alle parti. Il lavoratore autonomo può in ogni caso chiedere al giudice di determinare l'equo compenso nella misura desumibile anche dalle regole riguardanti prestazioni comparabili.».

2.11 (testo 2)

GATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per coloro che esercitano professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore al minimo salariale e stipendiale previsto da contratto collettivo nazionale con riferimento a inquadramento e categoria dei lavoratori subordinati con mansioni eguali o analoghe a quelle del professionista».

2.12 (testo 2)

GATTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per i professionisti iscritti agli ordini o collegi per i quali non sono stati ancora stabiliti parametri per la liquidazione dei compensi, il Governo è tenuto ad adottare i relativi decreti ministeriali previsti all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, entro un anno dalla promulgazione della presente legge. I parametri per la liquidazione sono utilizzati esclusivamente in sedi di contenzioso.».

1.3.2.1.19. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 357 (pom.) del 05/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017
357ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 ottobre.

Il presidente SACCONI ricorda che nella seduta del 28 settembre la Commissione ha proceduto ad adottare un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Segnala inoltre che nel disegno di legge di bilancio, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, all'articolo 1 è stata inserita una disposizione che prevede l'istituzione di un Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di

assistenza del *caregiver* familiare presso il Ministero del lavoro. Tenuto conto dell'attuale fase della legislatura, ritiene che, al fine di tentare di pervenire ad una approvazione definitiva della disciplina in esame, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, sarebbe indispensabile poterne proseguire l'esame in sede deliberante, attivando allo scopo le procedure previste all'articolo 37 del Regolamento del Senato; chiede ai Gruppi di manifestare il proprio orientamento su questo possibile percorso.

Il senatore ICHINO (*PD*) si domanda se nel frattempo non sarebbe preferibile l'adozione di un testo che riproduca la copertura finanziaria prevista nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente SACCONI esclude questa soluzione, osservando che allo stato, essendo ancora in corso l'*iter* del disegno di legge di bilancio, il Fondo per il *caregiver* non è ancora operativo.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) approva il percorso proposto dal Presidente, sottolineando da parte sua l'opportunità di esaminare con attenzione la portata delle disposizioni sul tema contenute nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente SACCONI, pur riconoscendo l'esiguità della cifra di 20 milioni stanziata in bilancio, ritiene che la Commissione possa efficacemente individuarne le modalità di impiego.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), pur sottolineando la ristrettezza dei tempi a disposizione, plaude alla proposta del Presidente. Chiede che sia posta in essere fin da subito, sul piano informale e politico, ogni opportuna intesa con i componenti dell'altro ramo del Parlamento, per favorire la conclusione dell'*iter* del testo.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*), nell'appoggiare convintamente la soluzione individuata dal Presidente, ricorda che l'emendamento al disegno di legge di bilancio 30.0.2 (testo 4) Coord. riguardante il *caregiver* presentato in Commissione bilancio dalla senatrice Bignami è stato sottoscritto da oltre 150 senatori, raccogliendo un consenso trasversale.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), pur lamentando l'insufficienza della cifra stanziata per il sostegno dell'attività di cura nel disegno di legge di bilancio, ribadisce che il proprio Gruppo considera una priorità l'approvazione di un testo in materia di *caregiver* familiare.

Anche il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), valutate l'importanza e l'urgenza del tema, concorda col percorso di esame proposto dal Presidente.

Il senatore ANGIONI (*PD*) ritiene necessaria l'approvazione di una legge di principi, che richiederà, nella prossima legislatura, successivi interventi di attuazione. Il consenso generale, riscontrato anche in questa seduta, testimonia che il provvedimento è ampiamente atteso e riconosciuto come un vero e proprio intervento di civiltà.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) esprime soddisfazione per la soluzione individuata dal Presidente.

La senatrice PARENTE (*PD*) invita a non tradire le molte aspettative suscitate dalla costituzione del Fondo di sostegno ai *caregiver* introdotto nel disegno di legge di bilancio approvato dal Senato. Auspica dunque che nella discussione sul testo non sorgano divisioni in Commissione, concordando

con l'intento di approvare un testo di principi suscettibile di successivi interventi.

Il relatore PAGANO (*AP-CpE-NCD*) ricorda di aver minacciato le proprie dimissioni da relatore proprio per sollecitare lo stanziamento di risorse. Considera il testo unificato adottato, pur con tutti i suoi limiti, una base importante di discussione, necessaria per conseguire un obiettivo così ampiamente condiviso.

Il sottosegretario BOBBA apprezza la soluzione indicata dal Presidente e le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente SACCONI, nel ribadire che in questa fase la Commissione non sta votando nel merito un testo, ma sta convenendo su un percorso da seguire nei prossimi giorni, con riferimento ad alcune polemiche sorte durante la sessione di bilancio, esprime la propria solidarietà al relatore Pagano, ingiustamente accusato di sostenere un provvedimento privo di adeguati finanziamenti. Auspica che le Commissioni affari costituzionali e bilancio possano esprimere al più presto i rispettivi pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Larelatrice SPILABOTTE (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, soffermandosi in particolare sull'articolo 4,contenente una revisione della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie e l'istituzione di nuovi ordini professionali. L'articolo 5 conferma le norme già vigenti che prevedono l'istituzione, all'interno del Servizio nazionale, dell'area delle professioni sociosanitarie (operatore sociosanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale), mentre l'articolo 6 modifica la disciplina sui criteri e le procedure per l'istituzione di nuove professioni sanitarie. Dopo aver illustrato gli articoli 7, che prevede l'istituzione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico, e 12, che disciplina il reato di esercizio abusivo di una professione, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, considerata la particolare finalità del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice, posta ai voti, è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI svolge un'ampia riflessione sui provvedimenti che la Commissione ha esaminato nel corso della legislatura e su quelli ancora al suo esame. Tra questi, ricorda che il disegno di legge n. 1051, a propria prima firma, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, è stato sostanzialmente assorbito da una serie di atti, cui sono state collegate specifiche provvidenze economiche. E' stato avviato, ma non concluso, l'esame dei disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza); l'approvazione della legge n. 33 del 2017 ha tuttavia rappresentato l'occasione per l'adozione di importanti misure di contrasto a gravi fenomeni di esclusione sociale. Coglie altresì l'occasione per soffermarsi sulla problematica della regolamentazione dello sciopero nei trasporti pubblici, oggetto dei disegni di legge nn. 550 e connessi (regolamentazione sciopero trasporti pubblici), in esame presso le Commissioni 1a e 11a riunite. In proposito ricorda che nello scorso settembre aveva trasmesso una bozza di testo prescrittivo al correlatore della 1a Commissione, senatore Russo, e al Governo, senza tuttavia averne risposta, e di aver presentato l'emendamento 4.0.11 al disegno di legge di bilancio, respinto dalla Commissione. Esprime pertanto la propria delusione che la legislatura si chiuda senza un intervento regolatorio su un ambito così delicato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) lamenta la mancata approvazione delle norme sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro. Riconosce invece la realizzazione di importanti passi in avanti sul piano politico, in particolare con l'approvazione in Commissione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.20. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 359 (ant.) del 13/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
359ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'audizione informale sulle ricadute occupazionali dei programmi industriali di FCA, consegnata nella giornata di ieri, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BOBBA risponde all'interrogazione n. 3-04056 della senatrice Favero, ricordando che il gruppo Mossi & Ghisolfi, *leader* nell?innovazione applicata al settore del PET, ha recentemente presentato ricorso per l?ammissione alla procedura di concordato preventivo, a seguito di crisi del gruppo industriale. Conseguentemente, è stato sottoscritto un accordo per il ricorso ad un trattamento di CIGS per crisi aziendale e analoghi accordi sono stati sottoscritti anche per i lavoratori della società controllata *Biochemitex* e per quelli della *Italian Bio Products Srl*. Quest'ultima società non ha correttamente compilata l'istanza per la concessione degli ammortizzatori sociali e pertanto i competenti uffici del Ministero del lavoro hanno comunicato che sarà sospeso il procedimento al fine di acquisire i dati essenziali per la corretta valutazione del programma. Il Sottosegretario comunica inoltre che presso il Ministero dello sviluppo economico si è svolto un incontro sulle vicende del Gruppo Mossi & Ghisolfi, al fine di garantire i posti di lavoro e operare per la continuità delle attività degli impianti italiani. Da ultimo, assicura la disponibilità del suo Dicastero per monitorare gli ulteriori sviluppi della vicenda, ricordando le tecnologie innovative da sempre sperimentate dal Gruppo e informando sui possibili interessi di altre aziende italiane.

La senatrice FAVERO (*PD*) si dichiara soddisfatta e auspica che il patrimonio di conoscenze del Gruppo non vada disperso. A tale proposito, apprezza che al termine del periodo di cassa integrazione straordinaria non ci saranno esuberi, ma l'azienda potrà ricorrere anche a nuove assunzioni. Considera importante, da ultimo, l'iniziativa del Ministero dello sviluppo economico di coinvolgere nella vicenda le organizzazioni sindacali e le regioni interessate.

Il sottosegretario BOBBA risponde quindi all'interrogazione n. 3-04067 del presidente Sacconi, ribadendo che il Governo è consapevole del ruolo strategico svolto dalla logistica distributiva e della difficoltà di monitorare il passaggio di appalti e subappalti che comportano gravi forme di irregolarità nella gestione dei rapporti di lavoro. Ricorda a tal proposito la convenzione stipulata tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell?Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sulle campagne di vigilanza straordinaria, finalizzate al controllo della legalità nel settore della logistica. I risultati delle ispezioni evidenziano le criticità del settore e la complessità della questione coinvolge vari aspetti di competenza del Ministero del lavoro e di altre amministrazioni.

Ricorda inoltre che la Direzione centrale della Polizia di prevenzione assicura una costante azione di monitoraggio del fenomeno e che è stato attivato di recente presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto che coinvolge rappresentanti dei Ministeri del lavoro, dell?interno e delle infrastrutture e trasporti, le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori e le principali associazioni datoriali del settore della logistica distributiva. E? inoltre in corso di definizione un protocollo di intenti finalizzato a promuovere il regolare svolgimento delle attività del settore. Con riferimento, infine, all?ultimo quesito, precisa che non appare possibile, in assenza di specifiche innovazioni legislative, giustificare soluzioni interpretative volte a ricomprendere le attività di tale settore tra quelle che la legge n. 146 del 1990 ha espressamente individuato come servizi pubblici essenziali.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE-NCD*) si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto le manifestazioni di protesta oggetto dell'interrogazione non possono essere ricondotte alla normale dialettica sindacale. Non a caso, tali proteste sono state promosse da sigle minori e non dalle organizzazioni più rappresentative dei lavoratori e l'attività dell'amministrazione di Polizia, cui ha fatto riferimento il Sottosegretario, evidenzia la chiara situazione di illegalità in cui si sono svolte. Pur riconoscendo la necessità di monitorare la filiera degli appalti, ricorda che vittima delle proteste sono stati soprattutto i maggiori gruppi della distribuzione, tradizionalmente attenti ai principi di responsabilità solidale. Aggiunge che la logistica distributiva è la premessa organizzativa importante di una moderna distribuzione che merita opportune forme di tutela. Pertanto auspica che la circolazione

delle merci, valutati i diritti e gli interessi che coinvolge, sia ricompresa fra i servizi tutelati dalla legge n. 146 del 1990.

Il PRESIDENTE dichiara infine concluse le procedure informative.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il presidente SACCONI informa che è pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo unificato, adottato il 28 settembre scorso come testo base, mentre si è ancora in attesa del parere della 5a Commissione permanente. Ribadisce che l'acquisizione di tali pareri è necessaria, in quanto premessa indispensabile per inoltrare alla Presidenza del Senato una richiesta di riassegnazione dei provvedimenti in sede deliberante, e che dunque tale testo va inteso come meramente strumentale a tale richiesta. Nella consapevolezza dei limiti di esso, infatti, è già in corso di stesura un nuovo testo unificato, che tiene conto delle previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio attualmente all'esame della Camera dei deputati, e sul quale è auspicabile un'ampia condivisione, a maggior ragione alla luce dell'attuale fase della Legislatura.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*), dopo essersi soffermata sul Fondo *ad hoc* previsto dal disegno di legge di bilancio e sulla esigenza di un provvedimento che disciplini l'assegnazione delle risorse ivi stanziate, si dichiara comunque contraria a soluzioni normative inidonee a disciplinare con chiarezza la figura del *caregiver*.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) auspica che nel dibattito sul disegno di legge di bilancio nell'altro ramo del Parlamento vengano adottate soluzioni puntuali alle problematiche del *caregiver*. Ritiene comunque importante la predisposizione di un testo efficace da parte della Commissione, anche ove non fosse possibile concluderne l'esame. Suggerisce la possibilità di trasfonderne in ogni caso i contenuti in un ordine del giorno al disegno di legge di bilancio.

Il senatore ANGIONI (*PD*) sottolinea l'impegno in corso per predisporre un testo ampiamente condiviso ed auspica che gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio possano essere destinati ad alleviare le condizioni di vita del *caregiver.* Richiamato il riparto di competenze fra lo

Stato e le regioni in materia di assistenza, giudica impossibile ritoccare in questo momento i livelli essenziali di assistenza e affrontare la materia previdenziale. Concorda con la proposta della senatrice Bignami di non adottare frettolosamente testi confusi o comunque inidonei ad affrontare le delicate problematiche del *caregiver*.

Il presidente SACCONI evidenzia l'esiguità delle risorse stanziate nel Fondo *ad hoc* e precisa che il dibattito in Commissione si è incentrato sulle misure volte a sostenere direttamente i *caregivers*, nel campo della previdenza e del rapporto di lavoro; un trasferimento di tali risorse alle regioni significherebbe invece spalmare indiscriminatamente tali risorse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.21. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 361 (pom.) del 20/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
361ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il presidente SACCONI informa che non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio sul testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVII Legislatura

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

---

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 218 (pom.) 12 dicembre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 849 (ant.) 6 dicembre 2017	Esito: **Esame e rinvio su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 852 (ant.) 13 dicembre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
Commissione parlamentare questioni regionali	
3 ottobre 2017 (pom.)	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni **su nuovo testo** Discusso congiuntamente: S.2048, S.2266 Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 218 (pom., Sottocomm. pareri) del 12/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(1324-B) **Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2719) **Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2801) **Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2971) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017**
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2972) **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016**
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2978) **Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2979) **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2048) **Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani**

(2128) **Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare**

(2266) **ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare**

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore COLLINA (PD), nell'illustrare il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, segnala la necessità di uniformare la definizione della fattispecie, in quanto nel testo si fa ricorso a due espressioni diverse: "caregiver" all'articolo 2 e "prestatore volontario di cura" all'articolo 3 e all'articolo 4.

Rileva, altresì, l'esigenza di chiarire le modalità di nomina del "caregiver" in ambito familiare o affettivo.

All'articolo 3, comma 3, reputa opportuno coordinare la disposizione ivi prevista con le finalità sottese alle norme di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, al fine di tutelare il diritto dell'assistito ad una cura continua e adeguata alle sue esigenze.

Infine, all'articolo 4, comma 1, appare necessario, a suo avviso, prevedere il coinvolgimento delle Regioni in sede di adozione del decreto ministeriale che definisce le modalità di accertamento dei requisiti del prestatore volontario di cura e dell'assistito.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 849 (ant.) del 06/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 2017
849ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2835) ***Deputati VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul provvedimento, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato reso parere non ostativo alla 2a Commissione permanente. La medesima Commissione ha rinnovato la richiesta di parere, ritenendo necessario acquisire nuovamente l'avviso sui profili di competenza in relazione alla riassegnazione in sede deliberante. Trattandosi del medesimo testo occorre pertanto ribadire il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva pertanto un parere non ostativo.

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri: Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 maggio.

Il presidente TONINI (*PD*) , in sostituzione del relatore Laniece illustra la seguente bozza di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che la previsione di una nuova materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui agli articoli 4, comma 4, e 5, comma 4, non comporti effetti sulla natura giuridica delle organizzazioni coinvolte; che le ulteriori attività previste dagli articoli 7 e 10 siano realizzabili nell'ambito delle risorse umane e materiali già disponibili a legislazione vigente; che i nuovi compiti attribuiti alle Regioni e alle Province autonome dall'articolo 14 possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili e pertinenti; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 16 il comma 1 sia così sostituito dal seguente: "1. All'onere derivante dell'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"."

Il vice ministro CASERO obietta che, stante la prossima approvazione della legge di bilancio triennale 2018-2020, appare non sostenibile la condizione di porre l'onere a carico del bilancio triennale 2017-2019.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) suggerisce di richiedere alla Ragioneria generale dello Stato una nuova nota che confermi la sussistenza dei fondi necessari per la copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE conviene e propone pertanto di rinviare l'esame alla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2978) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum***

internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, preso atto del recepimento della condizione formulata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati circa la formulazione delle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***

(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***

(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***

(Parere alla 11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo unificato, che occorre sottolineare la necessità di coordinare il testo dell'articolo 3 con la norma inserita al comma 151 dell'articolo del disegno di legge di bilancio per l'anno 2018 (AS 2960) all'esame della Camera dei deputati che già dà una definizione di *caregiver*. Sarebbe inoltre opportuno inserire nel testo il limite di spesa di cui al comma 150 della ricordata legge di bilancio per le attività di valorizzazione proposte dal disegno di legge.

Per quanto riguarda gli emendamenti, appare necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.9, 3.1, 3.9, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.44, 4.3, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11 e 4.0.12. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.1, 3.6, 4.10, 4.11, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.9. Occorre valutare le proposte 1.10, 1.11, 1.12, 2.3, 2.21, 2.22, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.16, 3.22, 3.24, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.0.2, 4.9 e 4.0.13. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2922) ***Deputato Anna ASCANI ed altri. - Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del relatore Laniece, illustra il disegno di legge in titolo, osservando preliminarmente che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, osserva che le disposizioni contenute nel testo appaiono suscettibili di irrigidire la gestione e la valorizzazione del patrimonio demaniale oggetto di concessione. Occorre infatti considerare che per effetto di tali norme le amministrazioni pubbliche rinuncerebbero ai potenziali introiti derivanti dalla locazione o dall'alienazione dei beni interessati. Occorre altresì valutare se le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1 siano realmente in grado di sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria posti a loro carico dall'articolo 2, comma 1. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 1.9, 1.0.3, 2.3, 2.5 e 2.7. Appare necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.8, 1.0.1, 1.0.2, 2.2 e 2.4. Occorre infine valutare le proposte 1.7, 2.1, 2.0.1 e 2.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone di ribadire l'espressione di un parere non ostativo sul testo, già espresso sul testo durante l'esame in sede referente che la 12ª Commissione non ha modificato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEL BARBA (*PD*) sollecita il Governo in merito alla trasmissione di una relazione tecnica sul disegno di legge 119-1004-1034-1931-2012-B, recante disposizioni in materia di aree protette, di cui il vice ministro MORANDO aveva preannunciato una nuova stesura.

Il vice ministro CASERO, prendendo atto della richiesta, si riserva di verificare l'*iter* della nuova stesura della relazione tecnica in questione.

La seduta termina alle ore 9.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 852 (ant.) del 13/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017
852ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) ***Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Rettifica del parere sul testo)

Il presidente TONINI rammenta che il sottosegretario Baretta ha depositato ieri una nuova relazione tecnica del MIUR, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, in cui si precisa che l'acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista non comporta per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici il diritto a un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, a una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori, condizione posta dal parere precedentemente espresso dalla Commissione. Tale nuovo elemento può consentire una revisione del parere precedentemente espresso alla Commissione di merito, trasformando la condizione in presupposto per consentire l'approvazione senza modifiche del provvedimento.

Il vice ministro MORANDO concorda con la ricostruzione del Presidente.

Sulla scorta dei nuovi elementi forniti dal Governo, il relatore LAI (*PD*) propone pertanto l'approvazione di un parere così riformulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio,

esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che l'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.".

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (n. 472)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in risposta alle sollecitazioni già avanzate dal relatore, riferisce che il Ministero della giustizia ha fornito rassicurazioni in merito alla possibilità che le amministrazioni pubbliche interessate possano applicare le innovazioni legislative contenute nel provvedimento sulla base delle risorse attualmente disponibili.

Sulla scorta dei chiarimenti dal rappresentante del Governo, il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (n. 479)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 30 del 2017, è corredato di relazione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento. L'articolo 49 del

provvedimento, peraltro, introduce una clausola di invarianza finanziaria nel rispetto di quella inserita nell'articolo 1, comma 2, lettera *l)* della legge di delega. Per quanto di competenza, fa rinvio alla nota n. 197 del Servizio del bilancio del Senato per una disamina della esaustività della relazione tecnica in ordine all'invarianza finanziaria delle singole disposizioni dello schema.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1324-B) ***Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea. Per quanto riguarda il testo, osserva che, non essendo intervenute modifiche durante l'esame in Commissione di merito, rimane confermato il parere non ostativo già reso.

In merito agli emendamenti, occorre ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 già espresso nel parere alla 12a Commissione. Occorre altresì ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 4.11. Occorre poi valutare l'emendamento 5.2. In relazione agli emendamenti di nuova presentazione all'Assemblea occorre acquisire la relazione tecnica in ordine alle proposte 5.200 e 15.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore sull'opportunità di confermare il parere non ostativo sul testo. Concorda altresì sulla necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7 e il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.11, nonché sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in relazione alle proposte 5.200 e 15.0.200. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 5.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LAI (*PD*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.11, 5.2, 5.200 e 15.0.200. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 4.7. Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740-A) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che per quanto riguarda il testo proposto dalla 2a Commissione all'Assemblea occorre fare presente che, in sede referente, è stato approvato l'emendamento 1.1 sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e che ora è refluito nell'articolo 1, comma 2 del testo che pertanto occorre valutare.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sull'emendamento 8.1 ripresentato all'Assemblea, mentre non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con la proposta di parere implicita nella relazione. Rammenta, in relazione al testo, che secondo il Ministero dell'interno gli oneri associati all'emendamento 1.1, poi refluito nell'articolo 1, comma 2, del testo, sono non quantificabili. Pertanto il parere non può che essere contrario.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 1.1 presentato in Assemblea ripristina il testo iniziale, espungendo la modifica su cui è stato espresso parere contrario. Si potrebbe pertanto rendere un parere non ostativo subordinato all'approvazione dell'emendamento in questione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) obietta che procedendo in tal modo non verrebbe adeguatamente evidenziato che la Commissione giustizia ha approvato un emendamento su cui la Commissione bilancio si era espressa in senso contrario. Ritiene invece necessario mantenere traccia di tale decisione esprimendo un esplicito parere contrario sull'articolo 1, comma 2, del testo così come suggerito dal relatore.

Il PRESIDENTE concorda con la senatrice Comaroli.

Alla luce del dibattito svoltosi e con il parere favorevole del rappresentante del Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo a eccezione dell'articolo 1, comma 2, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulla proposta 8.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2883) ***Deputati DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Del Barba, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, rispetto al testo, occorre ribadire il parere di nulla osta già reso alla Commissione 1a in sede referente, non avendo la stessa approvato modifiche all'articolato.

Quanto agli emendamenti, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (ora limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Sulle restanti proposte può confermarsi il parere non ostativo già reso.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'approvazione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente ai commi da 18 a 21) e 9.3. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha approvato il testo senza modifiche e pertanto occorre ribadire il parere di nulla osta precedentemente espresso.

In relazione agli emendamenti, occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1 e 11.2 ripresentate all'Assemblea. Occorre valutare l'emendamento 1.100 di nuova presentazione. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice su tutti gli emendamenti segnalati. Esprime altresì parere contrario sulla proposta 1.100 di nuova presentazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere:
"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.5, 1.1 (testo 2), 4.1, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 9.1, 11.2 e 1.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2280) ***AMIDEI ed altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti***
(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato da cui risulta che un eventuale parere non ostativo sul testo debba essere subordinato ad alcune modifiche da apportare al testo e, conseguentemente, alla relazione tecnica dell'amministrazione competente.
In particolare, le modifiche riguardano la necessità di specificare che il contributo economico annuale a carico degli iscritti debba provvedere anche al funzionamento dell'albo, oltre che alla sua tenuta. Appare inoltre necessario fornire degli elementi di dettaglio sulla quantificazione degli oneri, posto che le disposizioni trovano copertura nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente oppure di quelle fornite dai contributi obbligatori a carico degli iscritti. Occorre infine sopprimere gli articoli 8 e 9. Rinvia alla nota per ulteriori elementi di dettaglio.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del***

caregiver ***familiare***

(Parere all'11a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana del 6 dicembre.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice sulla necessità di aggiornare il testo alla norma inserita nella legge di bilancio per l'anno 2018, specificando tuttavia che manca ancora il parere del ministro competente e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1978) ***Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vittoria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) ***MANCONI. - Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell'anonimato materno***

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)*) sollecita l'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, pur osservando che nell'economia dei lavori della Commissione si stanno privilegiando i provvedimenti che, in quanto già esaminati dalla Camera dei deputati, presentano maggiori probabilità di approvazione, dato che il provvedimento richiamato è inserito all'ordine del giorno, invita il rappresentante del Governo a far pervenire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in ordine ai profili finanziari.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

(2439) ***Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fontanelli ed altri;

Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; Sandra Zampa; D'Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli ed altri; D'Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misuraca; Pisicchio

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) chiede aggiornamenti al rappresentante del Governo in merito alla relazione tecnica aggiornata e alla valutazione degli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si impegna a fornire gli aggiornamenti richiesti quanto prima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2128
XVII Legislatura

Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 643 (pom.) 22 giugno 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 658 (pom.) 12 luglio 2016	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*
N. 872 (pom.) 12 settembre 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori*

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 643 (pom.) del 22/06/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

643a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2016
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 luglio.

La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 18,30 per consentire la partecipazione dei senatori al Giubileo degli uomini e delle donne impegnati nelle istituzioni. Dopo la lettura del calendario, proseguiranno le dichiarazioni finali di voto sulle mozioni contro la corruzione negli appalti e avrà inizio l'esame delle ratifiche di accordi internazionali.

Nella seduta antimeridiana di domani, oltre al seguito delle ratifiche, sarà discusso il disegno di legge sui limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI. Il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti presentati questa mattina dalla relatrice è fissato alle ore 18 di oggi.

Ferme restando le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo, già fissate per le ore 11 di lunedì 27 giugno, il calendario della prossima settimana prevede, a partire dalle 9,30 di martedì 28, l'eventuale seguito degli argomenti non conclusi; il decreto-legge proroga missioni internazionali; i disegni di legge sulla semplificazione del settore agricolo e sul delitto di tortura; i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e la votazione sulle dimissioni del senatore Vacciano.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 giugno si svolgerà il *question time* con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il calendario della settimana dal 5 al 7 luglio prevede - ove conclusi dalle Commissioni - il disegno di legge di modifica ai bilanci delle Regioni e degli enti locali, per il cui voto finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato, e la legge di delegazione europea, già approvata dalla Camera dei deputati.

Nella settimana dal 12 al 14 luglio saranno discussi - ove conclusi dalle Commissioni - i disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sul mercato e la concorrenza (collegato alla manovra di finanza pubblica); sull'editoria; sulla redazione delle nuove regole di bilancio dello Stato; sugli sprechi alimentari.

La seduta pomeridiana di giovedì 14 luglio sarà dedicata al *question time*.

La settimana dal 19 al 21 luglio sarà dedicata alla discussione di disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica sulla disciplina del cinema e sul lavoro autonomo; nonché del disegno di legge sul contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, ove conclusi dalle Commissioni.

Nella settimana dal 26 al 28 luglio il calendario prevede il decreto-legge sulla cessione dell'ILVA, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati; il disegno di legge sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale sugli appalti pubblici; il documento per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta monocamerale sugli eventi sismici in Abruzzo, nonché - ove concluso dalla Commissione - il disegno di legge in materia di cittadinanza, già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 28 luglio avrà luogo il *question time*.

Il calendario potrà, inoltre, essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di decreti-legge da presentare alle Camere.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine stabilito di individuare sedute particolari, anche al di fuori di quelle attualmente previste dal calendario, da dedicare al sindacato ispettivo. Pertanto, ai fini della programmazione dei lavori, si invitano i Gruppi a far pervenire alla Presidenza le indicazioni degli argomenti da affrontare con priorità.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2016:

- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*

- Disegno di legge n. 2345 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. ... - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

- Disegno di legge n. 1881 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

- Documento XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 22 giugno al 28 luglio 2016:

Mercoledì	22	giugno	pom.	h. 16,30-18,30	- Seguito mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche - Ratifiche di accordi internazionali - Disegno di legge n. 361 - Limiti rinnovo mandati organi CONI
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	23	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Lunedì	27	giugno	ant.	h. 11	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016
Martedì	28	giugno	ant.	h. 9,30-13	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2389 - Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali *(Scade il 15 luglio)* - Disegno di legge n. 1328-B - Semplificazione settore agricolo *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti al disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B (Delitto di tortura) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 27 giugno.

Martedì	5	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2344 - Modifiche bilanci Regioni e enti locali *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	6	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	7	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2344 (Modifiche bilanci Regioni e enti locali) e 2345 (Legge di delegazione europea) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	12	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. ... - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio *(Approvato dalla Camera*

Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30-13	*dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza), 2271 e connessi (Editoria), ... (Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio) e 2290 e connesso (Sprechi alimentari) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	19	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo), 2233 e connesso (Lavoro autonomo) e 2217 e connesso (Contrasto sfruttamento lavoro in agricoltura) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	26	luglio	pom.	h. 16.30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ..... - Decreto-legge n. 98, cessione ILVA *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati)* *(Scade l'8 agosto)* - Disegno di legge n. 1881 - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - *Doc*. XXII n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9.30-13	
"	"	"	pom.	h. 16.30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9.30-14	
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. .... (Decreto-legge n. 98, cessione ILVA) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1881 (Istituzione Commissione d'inchiesta appalti pubblici) nonché al *Doc*. XXII, n. 5 (Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame di altri disegni di legge di conversione di decreti-legge da presentare alle Camere.

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016

(3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	34'
FI-PdL XVII	17'
M5S	16'
AP (NCD-UDC)	15'
Misto	14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	12'
AL-A	12'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	11'
LN-Aut	10'
CoR	10'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2389 (Decreto-legge n. 67, proroga missioni internazionali)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		27'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		24'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1328-B (Semplificazione settore agricolo)

(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	30'
Governo	30'

Votazioni	30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	47'
FI-PdL XVII	24'
M5S	22'
AP (NCD-UDC)	21'
Misto	19'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	17'
AL-A	17'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)	15'
LN-Aut	14'
CoR	13'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2345 (Legge di delegazione europea)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'

Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso (Lavoro autonomo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'

Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 98, cessione ILVA)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, apprezziamo la lunghezza del calendario, che si spinge fino alla fine del mese di luglio. Come avranno potuto comprendere anche i senatori, la gran parte dei provvedimenti sono inseriti «ove conclusi dalle Commissioni». Vede, signor Presidente, questo mi porta a dire che nulla osta, a questo punto, che sia inserito «ove concluso dalla Commissione» anche il disegno di legge già più volte sollecitato per il cosiddetto *caregiver*, Atto Senato 2128; si tratta di un disegno di legge importante, su cui già più volte la Conferenza dei Capigruppo è stata sollecitata. Avendo un calendario che si spinge fino alla fine del mese di luglio, ribadisco, prevedendo la formula «ove conclusi dalle Commissioni» per la gran parte degli argomenti che lei ha appena elencato, credo realmente si possa inserire anche questo provvedimento, per dare un segnale di volontà da parte dell'Assemblea alla Commissione.
BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare anch'io la calendarizzazione del disegno di legge cui ha fatto riferimento il senatore Candiani, visto che mi stanno continuamente scrivendo - non so come chiamarle e definirle in italiano - tutte quelle persone che non rappresentano una categoria - questa infatti non è una categoria - ma un insieme di soggetti che sta vivendo personalmente questo dramma: senza lavoro, stanno accudendo persone in condizioni gravissime, persone disabili, che non sono in grado di compiere alcun gesto quotidiano. Mi appello affinché, oltre ai vari interessi di cui si occupa quest'Assemblea, ci si occupi anche per un attimo degli ultimi e quindi, ove terminato in Commissione, si introduca nel calendario anche il disegno di legge n. 2128.
PRESIDENTE. Si associa, quindi, alla richiesta del senatore Candiani.
LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, prendiamo atto della proposta di calendario, ma chiediamo l'inserimento e soprattutto il sollecito da parte della Presidenza per due provvedimenti che stanno

estremamente a cuore al Movimento 5 Stelle.

Il primo di tutti è l'Atto Senato 1148, relativo al reddito di cittadinanza, ormai fermo in Commissione. Chiediamo un riavvio immediato della discussione e, se ciò non fosse possibile, valutiamo anche un'accelerazione per l'Assemblea e quindi una calendarizzazione immediata di questo provvedimento, che riteniamo ormai non più prorogabile e assolutamente necessario per porre un punto fermo sulla dignità dei cittadini italiani.

A questo associo anche un altro provvedimento estremamente importante dal nostro punto di vista, un disegno di legge che è già stato approvato dalla Camera dei deputati e il cui *iter* dobbiamo assolutamente avviare in Commissione. Sto parlando dell'Atto Senato 1950, relativo allo strumento *class action*.

Chiedo pertanto che tale provvedimento venga inserito nel calendario dei lavori, e a tal proposito sollecito gli altri Capigruppo a farsi portavoce di questa istanza nonché la stessa Presidenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BONFRISCO *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(CoR)*. Signor Presidente, come ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo, ritengo questo calendario ampio ma migliorabile, soprattutto nella parte relativa all'ultima settimana di luglio, che indica l'approdo in Assemblea di due provvedimenti relativi all'istituzione di due importanti Commissioni d'inchiesta deliberate dalle competenti Commissioni. Sono qui a reiterare la richiesta, anche a nome di altri Gruppi che hanno depositato simili disegni di legge, dell'istituzione della Commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano.

Siamo nel pieno di una crisi del risparmio che tocca molti territori; in particolare, sono qui a segnalare quanto sia drammatica la condizione dei risparmiatori in Veneto, a causa della situazione che ha investito sia Veneto Banca che la Banca popolare di Vicenza, determinando atti e fatti che non solo sono di particolare gravità per i risvolti economici, ma che ormai indicano un grande problema sociale che in quei territori è andato determinandosi. Certo, l'attività del Parlamento non è minimamente confrontabile né può sostituirsi a quella delle autorità di vigilanza, che per legge sono incaricate di tutelare il risparmio e di difendere i risparmiatori da degenerazioni del mercato; ma in questo caso forse non si tratta di degenerazioni del mercato, quanto piuttosto di responsabilità precise vere e proprie, alcune di carattere personale, certamente, altre invece più ampie, che noi abbiamo l'obbligo di conoscere nella veste di rappresentanti dei cittadini in modo da non essere - rispetto ad una problematica così drammatica per la vita di migliaia e migliaia di risparmiatori - solo delle comparse. Da questo punto di vista, il Parlamento ha un obbligo, soprattutto mentre legifera su temi importanti che ricadono poi sulla vita dei risparmiatori (come è stato il caso dell'ultimo decreto lavorato dalla Commissione finanze). Dobbiamo tutelare e difendere chi entra in banca da procedure che non sempre sono facili da comprendere. A questo proposito - e concludo, signor Presidente - trovo che tutta l'attività della Commissione finanze, che da mesi esamina l'ipotesi, attraverso un'indagine conoscitiva, dell'istituzione di questa Commissione, non sia meno importante di altre.

Non è vero che i cittadini non guardano alle istituzioni; forse non guarderanno più al Parlamento, ma alle altre istituzioni sì, e noi dobbiamo ricordarci che siamo qui, pagati, in rappresentanza di quei cittadini che da noi si attendono almeno una parola di verità, oltre che un'assunzione di responsabilità.

Visto un calendario che conclude il mese di luglio in questo modo, penso non sia più rinviabile, ove l'*iter* di tali provvedimenti sia concluso dalla Commissione - mi auguro molto presto - una valutazione da parte dell'Assemblea in merito a quale tipo di Commissione, a seconda della volontà espressa in quest'Aula sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, istituire sul sistema bancario. Di certo, non sarà più possibile girarsi dall'altra parte.

Ricordo a tutti noi e annuncio a lei, signor Presidente, che nella Regione Veneto questo tema sta scatenando reazioni sociali che abbiamo l'obbligo di conoscere e di rappresentare. Il prossimo martedì sera, su iniziativa di Federcontribuenti e di altre associazioni di consumatori, ci sarà una fiaccolata davanti alla casa del presidente Zonin, perché ci sono responsabilità personali, che a noi devono

interessare fino ad un certo punto, perché competono alla magistratura, ma ci sono poi responsabilità politiche che chiamano in causa anche noi. Sottopongo pertanto alla sua attenzione la massima sollecitazione, affinché, entro la pausa estiva, si possa valutare l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Altrimenti, come altri hanno già segnalato, lasceremo che intanto i buoi scappino e poi forse ci accorgeremo del danno fatto.

PRESIDENTE Senatrice Bonfrisco, poiché vi sono più disegni di legge su questo tema, lei si riferisce all'istituzione di una Commissione d'inchiesta bicamerale, monocamerale o ad entrambe?

BONFRISCO *(CoR)*. La mia proposta prevede l'istituzione di una Commissione bicamerale, ma - come ho già detto in Conferenza dei Capigruppo - credo che questo sia quasi un dettaglio e una questione di lana caprina. Si faccia questa Commissione; non macchiamoci anche della vergogna di esserci girati dall'altra parte, mentre la gente viene depredata dei suoi soldi dalle banche. *(Applausi delle senatrici Bernini e Bignami)*.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, sono a sollecitare l'inserimento in calendario di due provvedimenti: il disegno di legge n. 1670 per il reddito minimo garantito, che è fermo da anni, e il disegno di legge n. 2134, che riguarda le modifiche al codice antimafia e la delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Il motivo è presto detto. Poiché stiamo andando ad approvare il calendario fino al termine del mese di luglio e tenuto conto del fatto che il disegno di legge n. 2134 ci arriva dalla Camera dei deputati, dove è già stato trattato, è importante segnalare che, fra tutti gli oggetti di confisca, le aziende sono forse l'elemento più fragile, perché si tratta di un qualcosa che è vivo, di un qualcosa che interagisce con il contesto. Il contesto a sua volta è complesso e difficile, anche perché la mafia ha tutto l'interesse a mostrare che, fuori dalle sue mani, i beni, così come le aziende, non possono continuare a vivere. Quindi le aziende generalmente partono già in difficoltà.

Un intervento normativo che tratti di questo tema e che prenda a cuore il destino professionale di quanti in quelle aziende lavorano è pertanto estremamente urgente ed estremamente atteso. Quello che a mio avviso - ma penso che saremo tutti d'accordo - dobbiamo evitare è che questi lavoratori pensino che con il sequestro o la confisca lo Stato gli abbia tolto il lavoro.

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, ho sentito l'elenco degli argomenti che abbiamo inserito in calendario e mi sembra che come ultimo argomento, quindi alla fine di luglio, abbiamo previsto la calendarizzazione del disegno di legge a prima firma del senatore Zanda per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici. Siccome si tratta di un provvedimento che è stato approvato all'unanimità in Commissione, come ho già detto una volta in quest'Aula, forse potremmo anticiparne l'esame alla settimana prossima, in modo da dare alla Camera la possibilità di approvarlo, magari prima della pausa estiva (in modo che questa Commissione bicamerale veda finalmente la luce). Le chiedo pertanto di anticiparne l'esame, visto che si tratta di un provvedimento che richiede pochissimo tempo, perché, come ho già detto, è stato approvato all'unanimità da parte di tutti i Gruppi. Le chiedo di calendarizzarlo prima possibile, magari anche la prossima settimana.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, al di là del fatto che non condividiamo la formula «ove concluso dalla Commissione» riferita a molti provvedimenti (lei sa benissimo che ci sono delle richieste ormai più volte e da più Gruppi portate avanti e credo che questa sia una motivazione che a questo punto dovrebbe far sì che approdino in Aula ben altri provvedimenti rispetto a quelli in calendario - non mi dilungherò nemmeno a chiedere quali - oppure mozioni importanti) ritengo però di dover intervenire sul metodo che riguarda gli atti di sindacato ispettivo. Da parte nostra, infatti, non condividiamo l'idea che i Gruppi debbano segnalare gli atti di sindacato più o meno urgenti, pregnanti

e importanti, perché riteniamo che quando ogni parlamentare deposita un atto di sindacato ispettivo urgente, lo faccia chiedendo di avere risposte in tempi brevi e congrui per poter portare all'esterno le risposte che ci sono dovute per il nostro mandato, per la nostra attività parlamentare. Chiedo quindi che tutti gli atti di sindacato ispettivo non abbiano differenze determinate da segnalazioni, ma siano presi in considerazione - dedicando ad essi anche sedute *ad hoc*, come diceva lei, signor Presidente - affinché arrivino le risposte che tutti noi parlamentari ormai da tempo attendiamo.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei chiedere una conferma. Noi adesso facciamo una proposta di modifica del calendario che deve essere votata in Assemblea; per questo vorrei cercare di convincere e quindi di far capire la bontà di alcune proposte e che sarebbe opportuno esaminarle immediatamente.

Nelle recenti elezioni amministrative, che dovrebbero essere locali, in realtà si è visto che il Partito Democratico (purtroppo per loro, ma benissimo per il Paese), che si dice appartenere alla sinistra italiana, è proprio al declino, al tracollo. Vorrei quindi lanciare proprio un amo al Partito Democratico per dargli finalmente l'occasione di fare qualcosa di sinistra. Insieme alla maggioranza (perché queste proposte devono essere votate) proporrei quindi di calendarizzare immediatamente il disegno di legge sul reddito di cittadinanza, cioè l'Atto Senato 1148.

Dopodiché, vorrei avanzare una proposta per dare un messaggio forte alla cittadinanza e per consentire al PD di togliersi quella macchia che oggi ha come forza politica che aiuta le banche e non i cittadini. A questo punto penso al caso del fallimento della compagnia di navigazione Deiulemar SpA, che ha mandato per strada tantissime famiglie (per adesso se ne contano 13.000, ma probabilmente sono molte di più). In questo caso noi chiediamo la calendarizzazione dell'Atto Senato 1477, che propone di istituire una Commissione d'inchiesta su questo fallimento.

Vi è inoltre un provvedimento che all'apparenza sembra riguardare un aspetto marginale, ma che in realtà ha un'influenza sociale molto importante. Faccio riferimento all'Atto Senato 1597, recante disposizioni in materia di responsabilità civile auto. C'è, infatti, una fetta del Paese che paga un premio assicurativo in maniera esponenziale rispetto a un'altra parte della cittadinanza e si è sempre detto che questa deve pagare di più perché ci sono più frodi. In realtà, dati alla mano, abbiamo visto che non è vero che in determinate zone del Paese ci sono più frodi, anche perché secondo i dati dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (quindi non del Movimento 5 Stelle), su 2,8 milioni di sinistri all'anno, le denunce per frode sono soltanto 4.000. Quindi non è vero che in determinate parti del Paese si paga un premio assicurativo più alto perché ci sono più frodi. Smettiamo quindi di dire questa grandissima balla e diciamo piuttosto la verità. Signor Presidente, oserei dire una cosa: in realtà fino a oggi ci sono state delle forze politiche conniventi con il sistema assicurativo e bancario, con la conseguenza che quando queste compagnie assicurative applicavano su determinati territori un premio RC auto aumentato in maniera esponenziale tutti stavano in silenzio. Questa la chiamo connivenza.

Signor Presidente, dobbiamo fare in modo che i cittadini onesti non debbano pagare la disonestà altrui e, pertanto, è fondamentale inserire nel calendario dei lavori per la prossima settimana l'esame dell'Atto Senato 1597. Vorrei quindi che questo tema si affrontasse immediatamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

COTTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere un semplice spostamento di orario.

Secondo il calendario dei lavori di cui si è testé dato lettura, il termine della seduta odierna è anticipato alle ore 18,30 per permettere - così si dice - la partecipazione dei senatori alla cerimonia del Giubileo. Tuttavia, sappiamo tutti che questo non è vero: il motivo vero è che c'è la partita di calcio dell'Italia. *(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*. L'anticipo è dovuto a questo. Sono sicuro che se chiedessimo alla maggior parte dei senatori chi va alla cerimonia del Giubileo e chi a vedere la partita, la maggioranza schiacciante sarebbe per la seconda ipotesi.

La mia richiesta è pertanto quella di riportare il termine della seduta odierna alle ore 20 e di non anticiparlo per permettere a chi abita lontano, in altre città, di riuscire ad arrivare in tempo per vedere la partita. Visto che ci sono molti italiani che devono lavorare e a quell'ora non potranno permettersi di tornare a casa in tempo per vedere la partita, è giusto che anche per noi sia lo stesso.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, non vorrei contraddirla, ma l'impegno di cui abbiamo parlato inizia alle ore 19, mentre la partita alle ore 21 (quindi ben dopo le ore 20). La sua richiesta non appare pertanto giustificata. Ad ogni modo, verrà messa in votazione. *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Se mi permette, però, informo tutti sugli orari precisi.

SCIBONA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIBONA *(M5S)*. Signor Presidente, è già stato sottolineato che nel lungo calendario dei lavori per il mese di luglio è previsto l'esame di molti disegni di legge, qualora conclusi in Commissione.

Vorrei sottolineare l'Atto Senato 1307, recante: «Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico», che giace in Commissione da più di un anno e a cui sono stati presentati 15 emendamenti. Si tratterebbe, quindi, di un esame molto rapido.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, il disegno di legge indicato dal senatore Scibona e anche altri disegni di legge che abitualmente chiediamo di inserire in calendario rientrerebbero nell'ambito di un accordo e di un rispetto per il Regolamento del Senato in base ai quali si prevede che, ogni due mesi, un disegno di legge, una proposta delle opposizioni possa essere discussa in Assemblea. Questa è una cosa di cui parlammo molto tempo fa, insieme al reddito di cittadinanza. Ricordo che i colleghi del Gruppo SEL chiesero, nell'ambito di questi disegni di legge, di discutere il medesimo provvedimento che ha indicato adesso il senatore Scibona. Allo stato attuale, l'unico disegno di legge che ha avuto questo esame, proposto in base all'articolo 53 del Regolamento del Senato, è quello presentato dal senatore Maurizio Romani in tema di negazionismo. Credo sia giusto che, prima o poi, queste richieste vengano accolte. Si tratta di un impegno che abbiamo assunto insieme in Conferenza dei Capigruppo molto tempo fa, nel 2014. Mi sembra che i tempi siano maturi.

PRESIDENTE. Senatore Airola, sono per precisare che la norma fa riferimento ad atti presentati dai Gruppi delle opposizioni e non solamente disegni di legge, così ricomprendendo anche mozioni e altri atti. Lo stesso Presidente del suo Gruppo parlamentare ha dato atto che nel calendario dei lavori di cui si è data lettura sono stati inseriti anche atti delle opposizioni.

Se non ci sono altre richieste, metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Visto che alcuni senatori hanno alzato la mano più volte, dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, volta ad inserire la discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare la discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta in materia di lavori pubblici.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a ripristinare la

conclusione della seduta odierna alle ore 20.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 293 (testo 3), 584, 585, 588, 596 e 599 su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche (ore 17,08)

Approvazione del punto 7) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3) e delle mozioni nn. 584 (testo 2), 585, 588, 596 e 599 (testo 2). Reiezione delle premesse e dei punti da 1) a 6) e da 8) a 11) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori, 1-00584, presentata dal senatore Filippi e da altri senatori, 1-00585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori, 1-00588, presentata dal senatore Uras e da altri senatori, 1-00596, presentata dal senatore Barani e da altri senatori, e 1-00599, presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori, su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche.

Ricordo che nella seduta antimeridiana sono state illustrate le mozioni, hanno avuto luogo la discussione e la replica del rappresentante del Governo e hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto.

BARANI *(AL-A)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(AL-A)*. Signor Presidente, desidero ringraziare il vice ministro Nencini, che ha espresso parere favorevole alla nostra mozione e ai sette impegni in essa contenuti. Il Governo si è dunque impegnato, nel rispetto di quanto programmato e previsto dal Documento di economia e finanza per 2016, a portare avanti tutte le iniziative finalizzate a favorire il completamente dell'opera del MOSE entro il termine del dicembre 2018 - ci sembra si tratti di un impegno importante - stanziando le residue risorse finanziarie necessarie al completamente di questa importantissima opera di salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Il Governo si è anche impegnato - e di questo lo ringraziamo - anche a vincolare il Consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale sia per l'attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere sia per la successiva loro gestione, con il passaggio ad altro soggetto.

Ai sensi del terzo punto del dispositivo di tale mozione, il Governo si è impegnato, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, a prevedere tutte le misure volte a separare la fase di realizzazione e l'esperienza del Consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera - ci sembra che ciò sia molto importante - individuando una soluzione di governo per il futuro di questa importante infrastruttura e della città di Venezia.

Il quarto punto impegna il Governo a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione e soprattutto snellendo la burocrazia che è fonte, ovviamente, di malaffare.

Con il quinto punto si impegna il Governo a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa.

Con il penultimo punto, che è stato accettato, il Governo si è impegnato a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il

monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime. È importante, infatti, anche la qualità delle opere realizzate e non solo la loro economicità.

L'ultimo impegno, importante, è di dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e a esercitare il controllo sui lavori. Sappiamo, infatti, che le professionalità, le risorse umane, nelle amministrazioni pubbliche rappresentano un problema, perché non sempre sono aggiornate e all'altezza, mentre noi, invece, abbiamo bisogno di professionisti adeguatamente e professionalmente pronti a qualsiasi interlocuzione.

L'impegno è dunque quello di trovare figure anche al di fuori delle pubbliche amministrazioni, se in esse non sono presenti anche per una questione di trasparenza e venendo incontro al nuovo codice degli appalti che l'8a Commissione, presieduta dal senatore Matteoli, poche settimane fa ha approvato, proprio per contrastare gli illeciti nel settore degli appalti con l'ANAC. Con il nuovo codice degli appalti forse si riuscirà finalmente a voltare pagina.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,12)**

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, sosteniamo con convinzione la mozione del senatore Cappelletti, che abbiamo sottoscritto, perché il tema della legalità negli appalti pubblici è questione fondamentale, che deve interrogare tutte le forze politiche, e anche perché innegabili sono le responsabilità di questo Governo nel sistema tentacolare della corruzione in Italia: dalla Salerno-Reggio Calabria all'Expo, dall'Alta velocità alle autostrade, con nomi noti che abbiamo da sempre denunciato, come il presidente della SAT, Antonio Bargone, coinvolto in un evidente conflitto di interessi, segnalato peraltro dalla stessa Comunità europea; o ancora peggio come Incalza, araba fenice riesumata da ogni compagine governativa; come Stefano Perotti, direttore dei lavori della metro C di Roma.

Il MOSE, fra le più costose tra le nostre grandi opere (circa 5 miliardi e mezzo di euro), è purtroppo parte preponderante del verminaio degli appalti pubblici, in cui le varie inchieste hanno messo in evidenza pluriennali illegalità. Purtroppo, in quel sistema di dighe mobili, nato per la salvaguardia della laguna di Venezia, è evidentemente transitato nei decenni un ingente flusso di denaro pubblico, che non ha però prodotto alcuna utilità, se consideriamo che il Ministero dell'ambiente già nel 1988 esprimeva un giudizio negativo rispetto alla compatibilità ambientale dell'opera, cui non è mai seguita alcuna ulteriore valutazione favorevole.

Intanto, tra ritardi nella presentazione del progetto definitivo e lievitazione dei costi, come spesso è accaduto in questo Paese, nelle maglie dell'illegalità sono rimasti impigliati non solo i soggetti controllati, ma anche quelli preposti ai controlli: gravemente carente si è dimostrato, infatti, il sistema di vigilanza esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali. Più le progettualità sono complesse e farraginose, maggiore è il numero di amministratori, imprenditori e politici corrotti, alcuni dei quali percepivano persino una sorta di rendita di posizione.

Anche stavolta siamo di fronte all'ennesimo cantiere infinito, realizzato nella totale impermeabilità rispetto alle proteste dei territori, delle associazioni e dei cittadini. Se qualcuno avesse tenuto conto semplicemente delle petizioni popolari, o del parere di organismi indipendenti che lanciavano allarmi inascoltati - come, ad esempio, sull'instabilità dinamica delle paratoie di sollevamento del MOSE - non avremmo scritto nuove pagine della storia infinita della corruzione in Italia, favorita anche dalla legislazione speciale delle grandi opere, sulle cui criticità noi di Sinistra Italiana e di SEL siamo sempre intervenuti. Io stesso, in occasione della discussione sul Documento di economia e finanza, rispetto all'allegato infrastrutture e trasporti e alle venticinque opere strategiche, inutili, faraoniche, sempre le stesse, ne ho denunciato l'inefficacia e l'anacronismo.

Possibile, però, che siano necessarie le inchieste perché si proceda con interventi straordinari di

controllo, per chiedere coerenza fra spese e lavori eseguiti? Perché c'è voluta l'ondata di arresti del giugno 2014 per attivarsi contro il sistema corruttivo? Ho parlato del MOSE, ma avrei potuto citare Expo, come la Salerno-Reggio Calabria. Non nascondo che, rispetto ai cantieri del futuro, che attendono il Paese come una sfida, siamo preoccupati, nonostante le rassicurazioni da parte dell'attuale ministro Delrio (nominato dopo le dimissioni del suo predecessore Lupi), che recentemente ha ammesso il disastro dei lavori pubblici.

Tutti, anche alla luce del nuovo codice degli appalti e dei poteri conferiti all'Autorità nazionale anticorruzione, nella persona del presidente Raffaele Cantone, confidiamo in una nuova era per i lavori pubblici, caparbi nell'utopia di porre fine ai tanti sistemi Incalza che hanno funestato il Paese. Auspichiamo un cambio di passo per evitare gli errori del passato e archiviare definitivamente la legge obiettivo (definita criminogena dallo stesso Presidente dell'ANAC), concentrati nell'attuazione delle opere progettate in modo corretto, ripartendo da quei cantieri che ancora non richiedono interventi sui danni.

È proprio per dare un segnale forte che, per i cantieri in essere come il MOSE, dobbiamo impegnare il Governo su una pluralità di aspetti: ad attivare procedure di gara internazionali; a sanare questioni inerenti concessioni e contratti di progettazione, realizzazione e manutenzione; a potenziare i controlli; a ripristinare la legislazione ordinaria per le opere strategiche, insieme alle procedure di valutazione d'impatto ambientale; a tenere conto dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali; a procedere a verifiche tecniche indipendenti sull'efficacia costi-benefici; a individuare e penalizzare i soggetti corrotti; a recuperare risorse sottratte alla collettività, anche attraverso - come ribadisco da tempo - *focus* mirati su tutto il *corpus* dei lavori pubblici, con particolare riferimento alle opere ritenute strategiche, in una generale revisione del quadro normativo di riferimento.

Non è più tollerabile - ad esempio - da parte di un Governo che ribadisce la propria vocazione alla modernizzazione, riproporre la gestione commissariale, che per sua natura sfugge a procedure e controlli e ripropone il meccanismo perverso dei grandi affari che ha prodotto la degenerazione degli ultimi venticinque anni.

Esprimiamo, pertanto, il nostro voto favorevole a questa mozione, fiduciosi nell'alternativa, sempre possibile, di opere rispondenti alla tenuta economica, all'assoluta sostenibilità ambientale e alla domanda di condivisione e trasparenza di comitati, associazioni, territori che dobbiamo coinvolgere nella lotta alla corruzione.

Dichiaro altresì il voto favorevole del nostro Gruppo alla mozione che vede primo firmatario il senatore Luciano Uras, che giustamente focalizza l'attenzione, soprattutto ma non solo, sull'importanza dei controlli preventivi sugli atti degli enti locali, sulla legittimità degli stessi, sulla bontà delle procedure adottate.

Il Governo si deve impegnare in questo senso, reintroducendo un efficace e trasparente sistema di controllo preventivo e riferire in Parlamento, anche dopo ottobre, al Senato e alla Camera, tutte le iniziative che intende adottare per contrastare il fenomeno della corruzione. *(Applausi della senatrice Petraglia)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, non si tratta di fermare un'opera già arrivata all'85 per cento. Non l'abbiamo mai chiesto e non l'abbiamo neanche mai scritto. Come è stato ricordato in Aula, il MOSE non passerà alla storia per essere stato una grande opera e una sfida dell'ingegneria, ma per essere stata una grande mangiatoia. E siccome permangono ancora pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza, mi pare sia corretto chiedersi che cosa possiamo fare ora.

Come è stato già detto, sono stati spesi molti soldi, ma molti di più si rischia di dover spendere, continuando a prendere le scelte sbagliate.

Presidente, il senatore Filippi ha parlato di incremento dei costi del MOSE solo del 20 per cento e di

questione legata a una stagione passata. Sarà anche vero, ma sono tutti soldi finiti in tangenti. È per questo che avete perso le elezioni, peraltro.

Tornando al punto di partenza, ovvero a cosa si può fare, innanzitutto dovremmo chiederci se l'opera funziona. Signor Vice Ministro, è legittimo dubitare per il semplice fatto che è stata realizzata grazie all'intervento di un numero elevato di delinquenti. Senza accertamento tecnico-scientifico fatto da una commissione indipendente internazionale, vi assumete voi, come maggioranza e Governo, tutte le responsabilità connesse a possibili suoi malfunzionamenti. Credo sia un errore la decisione del Vice Ministro di escludere questa possibilità, anche alla luce del recente studio del CNR, già citato, che indica un ulteriore elemento di criticità nel progetto. Mi riferisco allo sprofondamento della laguna. Ma il Governo ha dato parere contrario anche al successivo punto 4) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), che invita ad adoperarsi per indire una gara internazionale per il servizio e gli impianti di manutenzione. Il parere è incomprensibile.

Il Governo forse ha in mente - lo abbiamo visto con alcune concessioni autostradali - di procedere infischiandosene del codice degli appalti e delle norme europee, per procedere ancora una volta evitando le gare a evidenza pubblica. In tal caso, al danno seguirebbe anche la beffa e alle tangenti per la costruzione del MOSE seguiranno anche quelle per la sua manutenzione. Prendo atto anche del fatto che il Governo non intende procedere ad avviare un processo di revisione della normativa in materia di finanza di progetto. Comprendo che in parte questo è giustificato, perché si tratta di un aspetto che è già stato fatto oggetto di recenti modifiche. Pur tuttavia, continua a essere abusato.

Il Governo non pensa neanche a mettere mano alla normativa sul conflitto di interessi. È vero che all'ordine del giorno del Senato c'è un disegno di legge avente analogo oggetto, ma è altresì vero che l'accoglimento di un punto di questa mozione impegnerebbe il Governo a esprimersi sul fatto che ci sono aziende che vivono di appalti pubblici e che finanziano pesantemente la politica o, meglio, la parte più malata della politica. È bene che queste aziende lo facciano per continuare a vivere a seguito delle decisioni assunte dalla politica stessa che vanno a foraggiare, realizzando così un corto circuito micidiale.

Ebbene, su questo punto così limitato avrei auspicato un impegno che non è venuto, per il semplice motivo che il Governo e la maggioranza non possono restare senza questi finanziamenti al limite del lecito. Non ci potete rinunciare. Almeno ditelo in maniera chiara, che sia comprensibile a tutti, a partire da quanti presumibilmente vi manderanno a casa alle prossime elezioni. Ditelo chiaramente che siete contrari a vietare le contribuzioni ai partiti da parte delle imprese che vivono di soldi pubblici e che quindi dipendono dalla politica.

In conclusione, dichiaro che il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle sarà favorevole sia alla mozione n. 293 (testo 3), a mia prima firma, che alla mozione n. 588, a prima firma del senatore Uras.

Per quanto riguarda le mozioni nn. 584 (testo 2), presentata dal Gruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Filippi, e 585, presentata dal Gruppo della Lega Nord, non ne condividiamo alcune premesse. Mi riferisco in particolare a un'affermazione che sintetizzo: la lievitazione dei costi di realizzazione dell'opera (il MOSE) sono riferibili ai problemi riscontrati e alla complessità delle opere. Signori, i costi purtroppo sono lievitati a causa alla corruzione. Asserire il contrario, oltre che negare l'evidenza, è anche offensivo nei confronti dei tanti cittadini che quei costi saranno chiamati a pagare.

Tuttavia, anche se non condividiamo alcune premesse e stigmatizziamo il profilo cosiddetto minimalista delle varie mozioni presentate, sostanzialmente condividiamo la parte relativa agli impegni. Pertanto, Presidente, per tutte le mozioni, a eccezione di quella a mia firma e quella a prima firma del senatore Uras, chiediamo la votazione per parti separate e, quindi, la possibilità di votare disgiuntamente premesse e impegni: quindi due votazioni per ciascuna mozione.

Solo ed esclusivamente per la mozione a prima firma del sottoscritto, in considerazione dell'accoglimento da parte del Governo del punto 7, chiedo la votazione per parti separate dei singoli impegni.

PRESIDENTE. Senatore Cappelletti, per una maggiore chiarezza: su tutte le mozioni lei chiede la votazione per parti separate delle premesse e della parte dispositiva?

CAPPELLETTI *(M5S)*. Sì, Presidente, con l'eccezione della mozione del sottoscritto, per cui chiedo la votazione impegno per impegno, e della mozione a prima firma del senatore Uras che, per quanto mi concerne, può essere votata nella sua interezza.

PRESIDENTE. Dopo vedremo se l'Aula concorda sulla sua richiesta.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia non ha presentato una specifica mozione sulla materia, anche se essa è estremamente importante. È importante l'opera che in Italia si è realizzata o si sta per realizzare, è importante Venezia ed è importante la laguna che, insieme a Venezia, diventa patrimonio dell'Unesco.

È altresì importante - a nostro giudizio - anche che l'opera venga terminata. Immaginare oggi di fermare l'opera per riguardare tutto ciò che è accaduto, andando indietro nel tempo, appare una follia o forse questo dovrebbe essere declinato per tutto ciò che accade in Italia, ossia che quando si sta per finire un'opera ci si ferma e si torna indietro. È, quindi, necessario rispettare il cronoprogramma dell'opera e completarlo per il 2018.

Contemporaneamente sottolineo che il lavoro compiuto in 8a Commissione con il Governo, da un anno a questa parte, sul nuovo codice degli appalti - mi rivolgo al vice ministro Nencini qui presente - va proprio in questa direzione. Il fatto che nel nuovo codice degli appalti si preveda espressamente che nuove opere o varianti ad esse non possano essere più compiute con la facilità di un tempo; che la legge obiettivo appartenga al passato; che all'ANAC venga assegnata una funzione non solo di vigilanza, ma anche sanzionatoria (questo aspetto viene in più punti ripreso nelle varie mozioni presentate); che si preveda una necessaria collaborazione tra l'ANAC stessa, in fase di controllo, prevenzione e vigilanza prima, e sanzionatoria durante e successivamente, e la magistratura che deve sicuramente esercitare il suo ruolo; nonché l'inasprimento delle norme che riguardano i reati contro la pubblica amministrazione, il peculato e tutto ciò che è collegato alla corruzione e che ha visto la luce l'anno scorso, la dicono lunga su quello che dovrà essere l'impegno del Parlamento, del Governo e di tutte le istituzioni perché l'opera venga certamente terminata nella legalità.

In questo senso Forza Italia darà il suo appoggio nel voto a tutte le mozioni che sono state presentate.

Per quanto riguarda, invece, la mozione presentata dal senatore Cappelletti, critica nei confronti dell'opera in questione, nel caso in cui venisse accettato lo stralcio richiesto, Forza Italia darebbe il suo voto favorevole al punto 7) della mozione stessa.

MARGIOTTA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi senatori, il senatore Filippi, nell'illustrare in modo convincente la mozione del PD, e lo stesso collega Casson, sia pure con toni diversi, hanno evidenziato i seri problemi e le criticità relativi all'opera, problemi che non minimizzo, non trascuro e su cui tornerò, problemi anche relativi a indagini che hanno gravemente offuscato l'immagine complessiva dell'operazione MOSE.

Ciononostante, se dovessi dare un titolo a effetto a questo mio breve intervento, sceglierei ugualmente la doppia bellezza, perché ci troviamo di fronte a due cose belle: Venezia, di cui non dirò, essendo ogni parola superflua e inefficace a descriverla, e un'opera di ingegneria nel senso etimologico del termine, un'opera di ingegno. Personalità ben più autorevoli di me l'hanno definita la più bella opera di ingegneria idraulica del mondo. Riusciamo purtroppo a sporcare tutte le cose. A me rincresce che, a causa di taluni comportamenti umani oggi oggetto di indagini serie, stentiamo a vantarci di opere di ingegneria italiana di grandissimo valore, di cui dovremmo essere orgogliosi. Patriottismo - patriottismo dolce direbbe qualcuno - è anche questo. Quanto sarebbe migliore, anche sotto il profilo economico, il nostro Paese se ne avessimo consapevolezza e se fossimo un po' più orgogliosi di noi

stessi o almeno - mi accontenterei - un po' meno autolesionisti.

Diceva Seneca che spesso, nel giudicare, ci lasciamo trascinare più dall'opinione che non dalla vera sostanza delle cose. Io cercherò di attenermi a essa.

Il complesso degli interventi di cui stiamo parlando nasce da tre obiettivi: difesa dalle acque alte, difesa dalle mareggiate e dall'erosione dei litorali, difesa e ripristino ambientale. Dunque, non si tratta solo di evitare eventi catastrofici e di punta come quello del 4 novembre 1996, eccezionale ma statisticamente ripetibile, quando furono travolte completamente Venezia, Chioggia, i centri urbani del litorale e le isole, ma anche di superare i frequenti disagi - ne abbiamo avuto prova solo la scorsa settimana - salvare l'intera laguna dal degrado e salvaguardare la bellezza di Venezia. È una missione italiana, ma non solo per l'Italia, perché la tutela e la salvaguardia di Venezia e della sua laguna non è unicamente problema di preminente interesse nazionale, come stabilì il Parlamento con la legge speciale n. 171 del 1973, ma obiettivo globale cui si guarda da ogni parte del mondo.

Scopo primario del progetto è separare la laguna dal mare quand'è previsto l'evento di acqua alta e, con interventi di ingegneria idraulica tanto semplici come concezione quanto complessi nella realizzazione, si riesce a ottenere il risultato mediante quattro barriere mobili, realizzate con 78 paratoie che le compongono, paratoie a vento, la spinta di galleggiamento, che entrano in funzione per maree superiori a 110 centimetri. Il sistema rende sostenibile maree fino a tre metri e ricordo che, nell'evento di punta negativo cui ho fatto riferimento, la marea era di 1,94 metri.

Contemporaneamente - vorrei accennare anche a questo - sono stati realizzati interventi di difesa dalle mareggiate, di rinforzo dei litorali, di tutela ambientale dell'ecosistema, di messa in sicurezza delle discariche e dei canali industriali di Porto Marghera e il ripristino di *habitat* caratteristici. Cito qualche numero: 1.600 ettari di barriere ricostituite, 49 chilometri di spiagge nuove e protette, 100 chilometri di rive rialzate, 40 chilometri di canali industriali messi in sicurezza, interventi di fitodepurazione.

Questo è, nel suo complesso, il sistema di difesa ambientale e dell'ecosistema più importante al mondo. Partiamo da qui.

Ciò ovviamente non induce il Partito Democratico e i suoi senatori - come si è rilevato ascoltando bene gli interventi del senatore Filippi, in particolare, e dello stesso Casson - a trascurare i fenomeni degenerativi su cui sta facendo luce la magistratura e che spesso, purtroppo, accompagnano la realizzazione di grandi opere pubbliche nel nostro Paese, a tutte le latitudini - colleghi - al Nord, al Centro e al Sud. Anche - e non solo - per far fronte a tali emergenze abbiamo approvato, in questa legislatura, il nuovo codice sugli appalti - lo sa bene il vice ministro Nencini, che ne ha seguito l'*iter* - e il relativo decreto legislativo attuativo n. 50 del 2016. Solo ieri ne abbiamo parlato in Commissione con il presidente dell'ANAC Cantone, anch'egli francamente stupito dalle recenti affermazioni di altissimi rappresentanti del mondo della magistratura.

Abbiamo approvato in questa legislatura la legge n. 69 del 2015. Stiamo lavorando in queste ore sulla riforma del codice di procedura penale, in particolare con l'obiettivo di allungare i tempi della prescrizione per tali reati.

Nella mozione dei colleghi del Movimento 5 Stelle si fa ancora riferimento a - leggo testualmente - «criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche». Noi del Partito Democratico siamo d'accordo, e lo siamo tanto che quella legislazione l'abbiamo cambiata: la nuova legge supera completamente la legge obiettivo e pensavamo ve ne foste accorti, considerando anche il contributo importante - non ho difficoltà a riconoscerlo - dato dai colleghi del Movimento 5 Stelle in Commissione lavori pubblici.

Il dispositivo della nostra mozione è chiarissimo: combattiamo la corruzione connessa alla realizzazione delle grandi opere, ma non rinunciamo ad esse, all'orgoglio che ne deve derivare per il Paese. Il collega Filippi ha fatto un cenno su come, in tempi medio-lunghi, si possa riaprire anche il ragionamento sul ponte sullo Stretto, come di recente detto dal Presidente del Consiglio, perché un grande Paese deve avere grandi ambizioni e una generazione politica dovrebbe avere l'aspirazione a lasciare segno di sé a quelle successive.

Ecco perché la mozione è chiarissima: chiediamo il completamento dell'opera entro il 31 dicembre 2018; chiediamo di vincolare il Consorzio Venezia nuova al nuovo codice; chiediamo di individuare un modello differente per la gestione successiva, che superi totalmente il Consorzio Venezia nuova; chiediamo di contrastare in tutti i modi possibili i fenomeni corruttivi e di rafforzare al massimo ruolo e funzioni di vigilanza dell'ANAC, considerato che il Consorzio Venezia nuova è stato posto in amministrazione straordinaria dal 1° dicembre 2014.

Concludo, signor Presidente. Goethe, nel suo settecentesco viaggio in Italia scrisse di Venezia: «Tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l'opera grandiosa e veneranda di forze umane riunite, è un monumento maestoso non di un principe, ma di tutto un popolo». Ecco: una forza umana concorde. Quanto sarebbe importante che lo fossimo anche noi! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Colleghi, il senatore Cappelletti ha avanzato la richiesta di votazione per parti separate delle mozioni, ad eccezione della n. 588. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque alla votazione per parti separate della mozione n. 293 (testo 3). Voteremo prima le premesse e poi i singoli punti del dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 2) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 4) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 5) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 6) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 7) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 8) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 9) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 10) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 11) del dispositivo della mozione n. 293 (testo 3), presentata dal senatore Cappelletti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 584 (testo 2). Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 584 (testo 2), presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 584 (testo 2), presentata dal senatore Filippi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 585. Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 585, presentata dal senatore Crosio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione della mozione n. 588.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 588, presentata dal senatore Uras e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 596. Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 596, presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 596, presentata dal senatore Barani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione per parti separate della mozione n. 599 (testo 2). Voteremo prima le premesse e poi il dispositivo.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse della mozione n. 599 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del dispositivo della mozione n. 599 (testo 2), presentata dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori. *(Segue la votazione)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2223) ***Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione:* a)** ***della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;* b)** ***della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005;* c)*del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003;* d)** ***della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005;* e)** ***del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(1662) ***ORELLANA ed altri. - Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005***

*(Relazione orale)***(ore 17,45)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2223, già approvato dalla Camera dei deputati, e 1662.

I relatori, senatori Pegorer, relatore facente funzioni, e Lo Giudice, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Pegorer.

PEGORER, *f. f. relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera, reca: «Norme per il contrasto del terrorismo», anche attraverso la ratifica ed esecuzione di una serie di strumenti internazionali in materia. Non c'è bisogno di sottolineare, nel difficile momento storico che stiamo vivendo, l'importanza di questo provvedimento, così come di ogni strumento che favorisca la cooperazione multilaterale nella lotta al terrorismo.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 17,47)**

(*Segue* PEGORER, *f. f. relatore)*. Limitandomi agli aspetti di competenza della Commissione esteri, segnalo che i primi due articoli del disegno di legge dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei trattati internazionali richiamati. L'articolo 3 offre poi un quadro definitorio di alcuni termini utilizzati, chiarendo i significati - ad esempio - di «materia radioattiva», «materie nucleari», «uranio arricchito» e così via.

L'articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati, individua le strutture che, nel nostro ordinamento, sono chiamate a ricoprire alcuni ruoli individuati dai trattati internazionali. L'autorità di *intelligence* finanziaria prevista dall'articolo 12 della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio è individuata nell'Unità di informazione finanziaria istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007. L'autorità centrale prevista dall'articolo 33 della medesima Convenzione è invece individuata nel Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il punto di contatto responsabile della trasmissione e della ricezione delle informazioni, ai sensi della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, è il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Infine, l'articolo 10 del disegno di legge pone la clausola di invarianza finanziaria.

Fornisco ora qualche indicazione, signora Presidente, sui trattati internazionali sottoposti a ratifica. La Convenzione di Varsavia è stata firmata nel 2005 in ambito di Consiglio d'Europa, per favorire gli sforzi degli Stati membri nella prevenzione del terrorismo. Il Trattato, in particolare, qualifica come reati quegli atti che possono portare alla commissione di atti di terrorismo (come la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento), nonché rafforza la cooperazione in materia di

prevenzione sia a livello degli ordinamenti interni (attraverso le politiche nazionali di prevenzione), sia a livello di normativa internazionale (attraverso la modifica degli accordi in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria).

Particolare importanza assumono, inoltre, gli articoli da 18 a 21, riguardanti l'applicazione dell'obbligo dello Stato, sul cui territorio si trovi un sospetto terrorista, di estradarlo verso lo Stato richiedente o di esercitare nei suoi confronti l'azione penale.

La seconda Convenzione oggetto di ratifica è relativa alla soppressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York nel 2005, con una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU. La Convenzione, firmata da 115 Paesi, di cui 104 hanno già proceduto alla ratifica, individua alcune fattispecie di reato, come la detenzione di materie radioattive, la fabbricazione di ordigni e il danneggiamento di impianto.

Il terzo strumento al nostro esame è il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003. Il testo ricomprende nell'elenco dei reati tutti quelli annoverati dai vari trattati e protocolli delle Nazioni Unite in materia. Viene inoltre introdotta una procedura semplificata di emendamento alla Convenzione stessa, che consente di ampliare ulteriormente l'elenco dei reati e permette così l'adesione anche degli Stati osservatori del Consiglio d'Europa. Il Protocollo include inoltre una clausola che autorizza il rifiuto di estradare verso un Paese dove esiste il rischio di applicazione della pena di morte oppure il rischio di subire torture o reclusione a vita senza possibilità di libertà provvisoria.

Viene infine istituito un meccanismo di controllo, la Conferenza degli Stati contraenti contro il terrorismo (COSTER), per verificare l'applicazione della Convenzione, che completa le competenze più generali del Comitato europeo sui problemi della criminalità.

Il quarto accordo è la Convenzione, sempre del Consiglio d'Europa, sul riciclaggio, la confisca dei proventi di reato e il finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia nel 2005. L'accordo aggiorna ed amplia le previsioni della Convenzione del 1990, includendo, oltre alle forme di finanziamento attraverso il riciclaggio di denaro, anche quelle realizzate attraverso attività lecite.

Da ultimo segnalo il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga nell'ottobre del 2015. Il Protocollo qualifica come reati penali una serie di atti, tra cui la partecipazione intenzionale a un gruppo terroristico, la partecipazione ad attività di addestramento, i viaggi all'estero per scopi terroristici e il finanziamento o l'organizzazione di tali viaggi. Esso prevede inoltre una rete di punti di contatto a livello nazionale, per un rapido scambio di informazioni fra i Paesi parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Lo Giudice.

LO GIUDICE, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei integrare la relazione orale, trattando degli articoli da 4 a 8, cioè quelli di competenza più specifica della Commissione giustizia.

L'articolo 4 reca modifiche al codice penale. Più nel dettaglio, la lettera *a)* del comma 1 inserisce, tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, due nuove fattispecie: il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*.l) e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (articolo 270-*quinquies*.2). L'articolo 270-*quinquies*.1, primo comma, punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati - in tutto o in parte - al compimento di atti con finalità terroristica. La fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo già previste dall'articolo 270-*bis* del codice penale e di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*quater*.1 e indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. Il secondo comma della nuova disposizione codicistica punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro destinati al compimento di atti con finalità terroristica.

L'articolo 270-*quinquies*.2 sanziona con la pena detentiva da due a sei anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro, chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a

sequestro per prevenire il finanziamento del terrorismo internazionale.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 4 inserisce nel codice penale l'articolo 270-*septies*, con il quale è resa obbligatoria, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto. Se la confisca di tali beni non è possibile, la disposizione autorizza la confisca per equivalente, cioè la confisca di altri beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto. La confisca non potrà riguardare i beni che appartengono a terzi estranei al reato.

La lettera *c)* del comma 1 inserisce tra i delitti contro la personalità interna dello Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare (articolo 280-*ter*). La disposizione, al primo comma, punisce con la reclusione da sei a dodici anni, chiunque con finalità di terrorismo procura a sé o ad altri materia radioattiva o crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. L'articolo punisce poi con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, con le medesime finalità, utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare o utilizza o danneggia un impianto nucleare, così da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva (secondo comma). Il terzo comma sanziona con le medesime pene le analoghe condotte aventi ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

L'articolo 5 modifica la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge antiterrorismo del 2015. Tale disposizione stabilisce che il personale dei Servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato, anche in relazione a una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 2007, n. 124. Il disegno di legge inserisce fra i reati di terrorismo richiamati dalla disposizione anche il nuovo delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (articolo 270-*quinquies*).

L'articolo 6 individua nel Ministero della giustizia il punto di contatto, ai fini della Convenzione di New York del 2005, per la soppressione di atti di terrorismo. I successivi commi recano una serie di obblighi informativi in capo al pubblico ministero con riguardo ai procedimenti penali per il delitto di atti di terrorismo nucleare, di cui all'articolo 280-*ter* del codice penale. In relazione a tali procedimenti, il pubblico ministero deve comunicare al Ministro della giustizia l'esercizio dell'azione penale e l'esecuzione di una misura di custodia cautelare, allegando copia dell'ordinanza. Inoltre, l'autorità giudiziaria è tenuta a comunicare l'esito definitivo del procedimento, mentre, a sua volta, il Ministro della giustizia deve comunicare l'esercizio dell'azione penale, l'esito del procedimento e l'adozione della misura cautelare agli Stati parte della Convenzione, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Dell'ubicazione e della conservazione dei beni sequestrati è data comunicazione anche al direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

L'articolo 7 disciplina la sorte dei materiali radioattivi, degli impianti nucleari o degli ordigni nucleari sequestrati nell'ambito di un procedimento penale per atti di terrorismo nucleare, prevedendo che l'autorità giudiziaria debba informare del sequestro il prefetto e il Ministero della giustizia. Il prefetto, a sua volta, informati il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della salute, oltre al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, deve adottare, su parere dell'ISIN, i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza dei materiali radioattivi.

Nei casi in cui i materiali radioattivi debbano essere restituiti a uno Stato parte della citata Convenzione di New York, il Ministro dello sviluppo economico vi provvede di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, l'articolo 8 introduce nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, di attuazione di una serie di direttive Euratom in materia di sicurezza nucleare, l'articolo 156-*bis*, che demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ISIN, l'individuazione di un elenco di sostanze radioattive e delle modalità

di loro gestione e impiego, sulla base delle raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia. Il decreto ministeriale dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, anche l'Italia, come altri Paesi democratici, è chiamata a rispondere con forza e, soprattutto, con intelligenza alla minaccia del terrorismo internazionale, sempre più aggressivo e spietato.

Si tratta di un terrorismo diverso da quello conosciuto nel corso degli anni. Nel secolo appena trascorso (che gli storici chiamano breve per la cospicua mole di accadimenti bellici e sociali e per le scoperte, le innovazioni e i cambiamenti) il terrorismo è originato dalla conflittualità e dai contrasti all'interno di un Paese o tra Paesi limitrofi e ha prodotto migliaia di vittime, intestando ogni azione a una malintesa aspirazione alla libertà.

L'Italia, in particolare nel corso degli anni Settanta e Ottanta, ha dovuto fronteggiare i gruppi terroristici denominate Brigate rosse, Prima linea, Ordine nuovo e i Nuclei armati rivoluzionari (NAR), che hanno compiuto stragi e colpito gente comune: magistrati, uomini politici, giornalisti, uomini delle Forze dell'ordine e sindacalisti. Si tratta di un terrorismo che le istituzioni e una comunità intera, coesa e coraggiosa hanno saputo sconfiggere attraverso indicibili sacrifici, ma con una fede irriducibile e incrollabile nei valori delle istituzioni e della convivenza civile.

Ma oggi siamo di fronte a un terrorismo nuovo, un terrorismo completamente diverso e asimmetrico, come lo definisco gli esperti e gli studiosi internazionali. Qualcuno ha sostenuto che il terrorismo non è un'ideologia, ma un modo di combattere. In realtà, questo terrorismo incarna un'ideologia totalitaria, che intende annientare l'individualità in tutte le sue forme e i suoi aspetti, i diritti individuali e collettivi, le libertà individuali e collettive, il nostro stile di vita e le conquiste sociali e di costume delle comunità civili. Le nostre sono società aperte e i terroristi vogliono chiuderle, renderle sigillate e farle vivere nel terrore e nella paura, costringerle ad adottare misure impensabili e invasive, stravolgendo la vita di comunità intere.

Signora Presidente, tralascio di parlare di questioni internazionali e mi limito a considerazioni che riguardano il nostro Paese, pur in un contesto plurale che coinvolge altre nazioni, e mi pongo subito una domanda: è possibile combattere questo terrorismo evitando di utilizzare le sue stesse finalità, combattendo, cioè, una malintesa guerra di civiltà, solo per trarre vantaggi legati esclusivamente agli interessi della propria parte e, addirittura, in altri casi, solo per aumentare il proprio consenso? Credo che solo la forza delle istituzioni, la coesione e l'animo delle nostre comunità siano in grado di arginare e debellare definitivamente questo fenomeno terribile e solo per affermare gli ideali di libertà e di civiltà che riguardano tutti noi, perché è su tali valori che fondiamo la concretezza della nostra società. Non si tratta di una battaglia combattuta solo sui campi di guerra, dunque, ma anche e soprattutto una grande e irriducibile battaglia culturale.

In questo contesto, sono profondamente d'accordo con chi sostiene che, ancora più grave del terrorismo, è il fondamentalismo: un elemento drammatico ed esplosivo, che tenta di insinuarsi nei nostri Paesi e nelle nostre comunità di cittadini. Ecco il perché di una risposta, non solo militare, ma anche intelligente a questo terrorismo, che va studiato, compreso, capito e approfondito nella sua ragion d'essere, perché questo nuovo e terribile fenomeno, che evita lo scontro tradizionale in campo aperto, usa soprattutto un'arma: sparge a piene mani nelle nostre società paura, ansia e terrore e noi dobbiamo evitare di cadere nella trappola di effettuare scelte motivate da sentimenti irrazionali e pericolosi, approntando le risposte sbagliate. Credo che, in questo senso, il ricordo di quanto è avvenuto dopo gli attacchi del 2001 a New York possa consigliarci per il meglio.

Oggi dobbiamo confrontarci con il livello globale della minaccia terroristica, rappresentata dal Daesh, che richiede l'adozione di una strategia di collaborazione internazionale unitaria, che metta a fattor comune tutte le diverse misure necessarie per contrastare le mire espansionistiche di questa organizzazione, per troppo tempo sottovalutata.

Per combattere questo fenomeno, è necessario disporre di uomini, risorse, strumenti in grado di fronteggiarlo e, a tal proposito, avvertiamo un forte senso di riconoscenza che l'Italia intera nutre per le donne e per gli uomini impegnati sul fronte della sicurezza, dell'*intelligence* e di ogni attività collegata alla sicurezza dei Paese, cui va il nostro forte e sincero ringraziamento.

Proprio nel contrasto, in termini di misure, regole, strumenti adeguati per combattere questo nuovo flagello, si inserisce il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea: un testo che presenta norme per il contrasto al terrorismo, nonché la ratifica di alcune convenzioni. In particolare, il provvedimento prevede la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, con lo scopo di favorire lo sforzo degli Stati nell'azione di prevenzione del terrorismo, indicando due modi per raggiungere tale obiettivo. Anzitutto, definendo come reati quegli atti che possono portare alla commissione di reati di terrorismo, quali la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento, e, in secondo luogo, rafforzando la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello interno che internazionale.

Il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, poi, rafforza la lotta contro il terrorismo internazionale nel rispetto dei diritti umani, modificandone il testo in modo da ampliare l'elenco dei reati da depoliticizzare, sino a ricomprendere tutti i reati descritti nelle convenzioni e nei protocolli pertinenti delle Nazioni Unite contro il terrorismo.

Non meno importante, in questo senso, è quanto previsto dalla nuova Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato sul finanziamento del terrorismo.

Questo provvedimento, insomma, costituisce un elemento fondamentale per il successo delle misure preventive e repressive e rappresenta il modo migliore per destabilizzare le attività delle organizzazioni terroristiche, considerata la capacità di queste organizzazioni di disporre, non più soltanto di armamenti di natura convenzionale, ma addirittura nucleare. Nella lotta intrapresa contro di loro, quindi, non possono mancare norme specificatamente indirizzate a impedire che nelle loro mani possa finire del materiale radioattivo.

Per questo la Convenzione delle Nazioni Unite per la soppressione degli atti di terrorismo nucleare prevede la configurazione di alcune fattispecie di reato, come la detenzione di materie radioattive, la fabbricazione di ordigni e il danneggiamento di impianto, precisando altresì che anche la sola minaccia di commettere un reato così definito è considerata un reato, come pure lo è la complicità.

Queste misure indubbiamente rappresentano un significativo passo in avanti sul piano dell'adeguamento legislativo, ma dobbiamo fare di più per fornire una pronta risposta a una minaccia terroristica sempre più evoluta e tecnologicamente avanzata. *(Applausi dal Gruppo CoR)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stucchi. Ne ha facoltà.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, questo provvedimento è stato già discusso alla Camera e ha già trovato un orientamento favorevole da parte del Gruppo della Lega Nord.

Pertanto, per l'economia dei nostri lavori, mi limiterei a consegnare agli atti il testo dell'intervento per la discussione generale, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto, se la Presidenza concorda.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame - a mio modesto parere - dovrebbe essere affrontato sotto un duplice aspetto: quello meramente tecnico di conformazione ed adeguamento alle misure normative che fanno capo al Consiglio d'Europa, e quello più propriamente analitico sull'evoluzione del contesto geopolitico europeo degli ultimi anni, la relativa lotta al terrorismo e le misure di prevenzione.

La cooperazione internazionale, il contrasto e la difesa dalla minacce terroristiche sono ormai argomenti tanto attuali quanto delicati, perciò gli strumenti normativi, coercitivi, di *intelligence* e di prevenzione rappresentano nel complesso una sfida ma anche una assunzione di grande responsabilità.

Non di meno, l'attenzione che l'Italia - in tutte le sedi, nazionali ed internazionali - riserva a queste problematiche non può prescindere dalla tutela dei diritti dell'uomo, dalla promozione della democrazia e dello Stato di diritto, anche attraverso la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune, nel quale la cooperazione tra tutti gli Stati formula soluzioni efficaci ai numerosi problemi cui il continente è chiamato a far fronte.

Negli ultimi anni, un gran numero di strumenti giuridici in materia di terrorismo internazionale è stato prodotto, con un aumento della produzione normativa - tanto internazionale quanto nazionale - dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001.

Lo stesso Consiglio d'Europa nell'ultimo decennio si è trovato di fronte ad una delle sfide più difficili: fare sì che l'aumento degli sforzi per combattere il fenomeno del terrorismo non precluda in nessun modo la difesa e la tutela dei diritti umani.

Grazie ad importanti trattati internazionali si è cercato un bilanciamento tra sicurezza e tutela dei diritti, tra contrasto e prevenzione. Ne è un esempio la Convenzione per la prevenzione del terrorismo, adottata nel 2005, la quale intensifica gli sforzi degli Stati membri per prevenire il terrorismo, indicando due modalità di azione per il conseguimento di tali obiettivi: qualificare come illeciti penali alcuni atti che potrebbero incitare a commettere reati terroristici, in particolare la pubblica istigazione, il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici; consolidare la cooperazione in materia di prevenzione, sia a livello nazionale (le cosiddette politiche nazionali di prevenzione) che internazionale (come la modifica degli accordi di estradizione e di mutua assistenza).

Inoltre, la stessa Convenzione, contiene una disposizione relativa alla protezione e al risarcimento delle vittime del terrorismo, nonché un processo di consultazione per garantire un controllo efficace della sua effettiva applicazione.

Tuttavia, mi sia consentito un approfondimento particolare in merito alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi e sul finanziamento del terrorismo, non solo perché ho presentato il 5 novembre 2014 il disegno di legge n. 1662, in cui si chiedeva la ratifica della presente Convenzione a quest'Assemblea, ma soprattutto perché le disposizioni in esso contenute si basano sulla certezza che il rapido accesso alle informazioni relative ai finanziamenti e alle risorse finanziarie delle organizzazioni criminali - e in particolare dei gruppi terroristici - sia essenziale per un'efficace applicazione delle misure preventive e repressive per ostacolarne le attività illecite.

Di fatti, il riciclaggio di denaro di provenienza illecita è ormai pacificamente qualificato come un'attività criminosa; conseguentemente, esso è stato formalizzato, malgrado talune iniziali resistenze, come reato nella maggior parte degli ordinamenti penali nazionali.

Di non minore importanza, poi, è la qualificazione del riciclaggio anche come fenomeno squisitamente economico-finanziario, in considerazione, soprattutto, degli effetti distorsivi che esso è in grado di produrre sulle principali variabili economiche, sui meccanismi di allocazione delle risorse, sull'efficiente impiego delle stesse e, in generale, sulle dinamiche della ricchezza di un Paese.

Per tali ragioni, ai consueti strumenti repressivi, comuni all'azione di contrasto di ogni altra attività criminosa, si è affiancato un sistema di strumenti a carattere preventivo, prevalentemente collocati a presidio del settore finanziario. La medesima tipologia di strumenti è stata recentemente estesa anche sul versante del contrasto del finanziamento del terrorismo, che, sebbene in modo speculare rispetto a quanto avviene per il riciclaggio, si caratterizza per un evidente intimo collegamento con il sistema finanziario.

Infine, la sempre più marcata dimensione transnazionale del fenomeno ha visto crescere negli anni il coinvolgimento, soprattutto sul fronte della prevenzione, di organismi internazionali di varia natura e dimensione, titolari di funzioni differenziate, segnatamente di *standard-setter*, di coordinamento delle autorità nazionali competenti, di emanazione di strumenti regolamentari e di valutazione dell'adeguatezza degli ordinamenti antiriciclaggio nazionali. Ne conviene, quindi, la novità e la lungimiranza delle disposizioni in essa contenute non solo per quanto riguarda la repressione, ovvero con atti propriamente di indagine e giudiziari, ma anche di prevenzione e controllo dei flussi finanziari.

Approfitto della presente discussione per segnalare a quest'Assemblea che il Consiglio d'Europa, di cui l'Italia è Paese membro sin dalla sua costituzione nel lontano 1949, ha sollecitato i suoi 47 membri a ratificare un insieme minimo composto da 9 convenzioni (sappiamo che il Consiglio d'Europa ne ha prodotte oltre 200), le cosiddette *key convention*, indicate nel *report* 2014 «State of democracy, human rights and the rule of law in Europe» da parte del Consiglio d'Europa.

L'Italia, purtroppo, non ha ancora provveduto alla ratifica di tutte le 9 convenzioni, ma ora con questa ratifica si colma in parte questa mancanza, anche se non completamente poiché, ad oggi, manca la ratifica di un altro provvedimento non meno importante di quelle oggi in discussione: si tratta del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione. Questa Convenzione è stata più volte richiamata nei consessi internazionali come oggetto di necessaria ratifica, perché parte sostanziale di quelle convenzioni sulla tutela dei diritti umani. Infatti, nonostante sia stato aperto alla firma degli Stati membri il 4 novembre 2000 e sia in vigore dal 1° aprile 2005, ad oggi è in vigore solamente in 19 Paesi su 47. L'Italia ha firmato ma non ha ratificato. Avevamo presentato un disegno di legge in proposito per provvedere alla ratifica.

Concludendo, non posso che essere molto soddisfatto del presente disegno di legge, rivolgendo però al Governo l'invito a tenere presente la ratifica di cui ho fatto cenno, ricordando a tutti che la stabilità dei territori, la prevenzione, la coesione sociale sono perseguiti tramite attività prettamente politiche, perciò la nostra funzione, come parlamentari chiamati a ratificare le convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo, è sicuramente di grande valore. *(Applausi dei senatori Compagna e Lo Giudice).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signora Presidente, gli arresti delle scorse settimane, a Bari come a Milano, di presunti appartenenti a cellule legate all'ISIS, nonché la cronaca di ultimi tragici eventi (stragi in volo o in luoghi d'incontro come quella di Orlando), stragi a domicilio, come quella ad ovest di Parigi, causate da mani che operano a partire dal cuore della nostra Europa ma rispondono a comandi di un fondamentalismo, che trova nel terrorismo l'arma di affermazione politica, dimostrano quanto importante e non rinviabile sia dotare il nostro ordinamento di strumenti idonei a prevenire attentati e a contrastare attacchi di un nemico ancora dai contorni non determinati, di un conflitto non convenzionale dal 2001 ad oggi, di una guerra non dichiarata, che ferisce gli Stati incapaci di mettere a punto sistemi efficaci di lotta a nemici quasi invisibili.

Tutto ciò dimostra quanto sia fondamentale procedere nella direzione del rafforzamento della cooperazione giudiziaria tra i Paesi membri dell'Unione europea, perfezionando il sistema di scambio di informazioni, del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e con l'azione coordinata di squadre investigative comuni.

In questo quadro, il disegno di legge in titolo, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizza la ratifica di cinque trattati internazionali, finalizzati alla prevenzione e repressione del terrorismo: la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 per la prevenzione del terrorismo, finalizzata alla maggior tutela dei diritti umani; il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo del 2003, finalizzata a «depoliticizzare» alcuni reati ai fini dell'estradizione; la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo del 2005 e, infine, la Convenzione delle Nazioni Unite, adottata a New York nel 2005, per la prevenzione e il contrasto di operazioni preparatorie di terrorismo nucleare.

Il disegno di legge, di conseguenza, reca modifiche al codice penale, per inserire tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato nuove fattispecie rispetto alle innovazioni introdotte già con la legge n. 7 del 2015. Di particolare rilievo è il delitto di finanziamento di condotte con finalità di terrorismo e il reato di sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro. È punito con la reclusione da sette a quindici anni chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati - in tutto o parte - al compimento di atti con finalità terroristica. La

fattispecie penale trova applicazione al di fuori delle ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e di organizzazione di trasferimenti con le medesime finalità e, soprattutto, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi raccolti. È, inoltre, inserito tra i delitti contro la personalità interna dello Stato la nuova fattispecie penale di atti di terrorismo nucleare.

Infine, per una più incisiva azione d'investigazione, il personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna, analogamente alla polizia giudiziaria, viene autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità di cui all'articolo 17 della legge n. 124 del 2007 per i cosiddetti agenti sotto copertura. L'Unità di intermediazione finanziaria (UlF), istituita dal decreto legislativo n. 231 del 2007, viene invece indicata come autorità di *intelligence* finanziaria in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.

In questo contesto di accordi internazionali va collocata inoltre la più recente normativa europea in materia di terrorismo. Con riguardo alla prevenzione è attualmente in corso d'esame la proposta di direttiva che sostituisce la decisione quadro del 2002, anche al fine di definire a livello dell'Unione europea norme minime in materia di reati terroristici, comprese disposizioni specifiche sulla protezione delle vittime del terrorismo. È, inoltre, previsto il rafforzamento della sicurezza alle frontiere attraverso nuove tecnologie per lo sviluppo di un sistema integrato delle frontiere e di passaporti biometrici, nonché con il potenziamento del sistema di informazione Schengen di seconda generazione al fine di inserire sistematicamente in esso anche i dati riguardanti i combattenti terroristi stranieri.

Lo scorso 4 febbraio, la Commissione europea ha proposto un nuovo piano di azione, il quale si concentra su due principali filoni d'intervento: individuare i terroristi attraverso i loro movimenti finanziari e impedire loro di spostare fondi o altri beni.

In Italia, ricordiamolo, in base ai dati riportati nell'ultima relazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nel periodo luglio 2014 - giugno 2015 i reati ascritti a stranieri per delitti consumati o tentati in Italia con finalità terroristiche sono stati 224. Dalla relazione emerge altresì il forte rapporto di complementarietà tra terrorismo internazionale e uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Nell'ultimo rapporto annuale dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia si rileva infatti che l'ISIS accumula circa 3 miliardi di dollari l'anno con attività criminali di vastissima portata, confermate dalle risoluzioni adottate dalle Nazioni Unite nel 2015: traffici di stupefacenti, contrabbando di petroli e di opere d'arte, traffici di armi, contrabbando di tabacchi, traffici di migranti, estorsioni e sequestri di persona, corruzione e riciclaggio dei proventi illeciti.

Si tratta di attività criminali che, per essere realizzate, necessitano di una vasta rete relazionale di complicità esterne alla associazione terroristico-mafiosa, che, per generare profitti, tendono a interagire anche con l'economia legale attraverso circuiti ufficiali quali ad esempio i circuiti *money transfer*. Per questo, fondamentale è l'azione di contrasto e intercettazione dei sistemi di raccolta fondi.

È evidente che non basteranno strumenti legislativi di repressione, anche con l'inserimento di nuove fattispecie penali, per contrastare l'ISIS o per controllare l'espandersi del fenomeno dell'arruolamento nelle file del terrorismo internazionale nel territorio europeo. Molto andrà fatto sul fronte della prevenzione; dobbiamo interrogarci sulle nostre periferie urbane, periferie sociali e di aggregazione, quelle periferie d'Europa quali luoghi dove si alimentano forme di fondamentalismo e devianza, periferie di città, ma anche nelle *banlieue* agricole, quelle del Tavoliere delle Puglie per esempio, tra lavoro nero e inni alla *jihad*, affinché minacce al nostro paradigma occidentale, ai luoghi del nostro vivere comune e quotidiano, non rappresentino più bersaglio di un conflitto che mentre perde territorio nella valle del Tigri e dell'Eufrate, ancora più oggi a Falluja, conta sull'azione di riscatto in Occidente di giovani animati da fanatismo, radicalizzati anche per motivi di riscatto personale, giovani spesso già segnalati dalla polizia.

Se in Italia si contano 100 *foreign fighters*, in Francia sono oltre 10.000, bersagli di una guerra che trova in altre regioni radice ideologica, e confini, dinamiche di geopolitiche non lontane dal nostro

Mar Mediterraneo, frontiera esterna europea, un tempo crocevia di cultura e di commerci, e oggi luogo di odissea di uomini e donne che sfidano la morte per il sogno di un'Europa che sappia ancora rappresentare l'utopia di civiltà tra sicurezza, ma anche tra accoglienza e solidarietà.

Un'Europa che non può retrocedere da un maggior impegno di cooperazione allo sviluppo a favore di quelle aree del Nord Africa e del Medio Oriente dalle cui sponde fugge ancora la speranza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad interrogazioni

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, devo sollecitare la risposta a due mie interrogazioni, la 4-05420 e la 4-04150. In queste interrogazioni sollecito la più attenta valutazione della situazione molto critica che interessa la città di Seregno, amministrata da troppi anni da una Giunta che, pur nell'avvicendarsi di diverse persone fisiche, è invece soggetta al medesimo condizionamento, quantomeno indiretto, della 'ndrangheta. Nelle mie interrogazioni mi diffondo sugli innumerevoli sintomi di questo condizionamento: frequentazioni, infiltrazioni, ritrovamenti di armi, violenza sul giornalista Fabrizio Gatti e intimidazioni ai giornalisti di «Infonodo», lenzuola di solidarietà a soggetti raggiunti da misure di prevenzione.

Vede, signor Presidente, nella mia splendida città di Desio, noi la 'ndrangheta l'abbiamo cacciata dal Comune, l'abbiamo sbattuta fuori e continuiamo a tenerla fuori. Vorrei dire alle migliaia di seregnesi e di brianzoli onesti e coraggiosi che noi siamo con loro e che il Ministro dell'interno dovrà rispondere alle mie interrogazioni ed infine mandare la commissione d'accesso nel Comune di Seregno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interrogazione 4-05823, da me presentata il 18 maggio 2016. Nell'interrogazione chiedo l'intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché venga emanata urgentemente la circolare per i codici autorizzativi idonei alla compensazione per le tante aziende italiane che hanno usufruito degli ammortizzatori sociali o dei contratti di solidarietà per compensare con l'INPS le somme anticipate ai lavoratori.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, intervengo anch'io per sollecitare una risposta del Governo all'interrogazione 4-04661 dell'8 ottobre 2015, riguardante il comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato Cesare Patrone. Oltre a essere direttamente coinvolto in una imbarazzante conversazione telefonica con l'avvocato Cipriano Chianese, inventore delle ecomafie in Campania, nella quale argomenta con sfacciata disinvoltura di decreti e azioni del Ministero, Patrone recentemente è stato anche rinviato a giudizio per associazione a delinquere, peculato, truffa, falso in atto pubblico, turbativa d'asta e abuso d'ufficio in relazione al caso Est Sesia.

Secondo gli inquirenti i vertici di Est Sesia, consorzio d'irrigazione e bonifica, avrebbero creato un sistema per ottenere rimborsi pubblici di gran lunga superiori a quelli spettanti, circa 26 milioni di

euro, affidandosi a collaboratori tra i quali figurerebbe proprio l'attuale comandante nazionale del Corpo forestale dello Stato che nel 2012, anno in cui gli vengono contestati i presunti reati, era componente di una commissione per il collaudo dei lavori effettuati sui ponti del Canale Quintino Sella.

Nei giorni scorsi durante un *question time* di alcuni deputati del Movimento 5 Stelle, il ministro Martina ha dichiarato «di non essere a conoscenza del rinvio a giudizio di Patrone». Affermazioni che non solo rasentano il ridicolo, ma appaiono anche come una precisa scelta da parte del Ministro di assumere una posizione pilatesca rispetto a una vicenda che ovviamente dovrà essere accertata durante il processo, ma che per la sua gravità richiede un immediato passo indietro da parte di Cesare Patrone, figura avvolta da molte ombre, che, ciò nonostante, è stata richiesta in audizione in seduta congiunta delle Commissioni affari costituzionali e ambiente. Non c'è alcuna risposta all'interrogazione.

Le dimissioni sono ancor più doverose se, nell'ambito della corretta e leale collaborazione tra figure istituzionali, Patrone non ha pensato neanche minimamente di informare il ministro Martina del suo rinvio a giudizio. È questo il rispetto per le istituzioni che il dottor Patrone ha sviluppato in più di trent'anni di appartenenza al Corpo forestale? Per quanto tempo ancora la Presidenza del Consiglio, il ministro Martina e gli altri Ministri coinvolti nel processo di assorbimento del Corpo forestale sono ancora intenzionati a dar credito a un uomo che anche la settimana scorsa è stato audito in Commissione nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 306, nonostante i numerosi scheletri che sembra avere nell'armadio e nonostante vi siano numerose richieste di blocco di questa figura?

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, il ministro Franceschini avrà certamente sentito parlare dei ritrovamenti archeologici della Villa di Cesare e Massenzio venuti alla luce a seguito degli scavi preventivi alla realizzazione di un vasto piano integrato che, approvato nel 1997, comprende un complesso parrocchiale, un'estesa area residenziale e annessi locali commerciali. Ritrovamenti che, effettuati a partire dal 2009 in località San Cesareo, a pochi chilometri da Roma, in un'area da sempre nota per le evidenze archeologiche, risultano ancora oggi in completo stato di abbandono, privi di tutela e in balia di interessi speculativi, malgrado le reiterate segnalazioni di cittadini e comitati locali.

Oggi nessuno sembra più interessarsi a questi importanti ritrovamenti sebbene, in un primo momento, tutte le forze politiche, sulla spinta della mobilitazione cittadina, abbiano presentato diverse interrogazioni al Consiglio della Regione Lazio e alla Camera dei deputati tra cui anche quella rivolta all'attuale Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia. Nel 2011, il clamore fu tale che il sottosegretario ai beni culturali Francesco Giro, di Forza Italia, si mobilitò affinché fosse posto un vincolo di inedificabilità assoluta sull'area della Villa.

Malgrado ciò, la mancata applicazione del vincolo indiretto previsto per legge, l'assenza di chiare indicazioni sugli obblighi di tutela dei beni rinvenuti, il mancato inoltro di documentazione a tutti gli enti partecipanti la Conferenza dei servizi, la redazione di pareri vagamente permissivi, sebbene con prescrizioni, rilasciati dagli uffici, hanno consentito che l'area fosse lasciata in uno stato di completo abbandono e che le due imprese private (le società immobiliari Due Gi Srl e Selva Prima Srl) insieme alla curia vescovile di Palestrina, continuassero a presentare varianti progettuali che, oltre ad un costo complessivo di oltre 500.000 euro, hanno visto più volte inadeguatamente impegnata la funzione pubblica.

Questo è quanto emerge anche dai pareri della stessa Sovrintendenza, dalle risposte fornite dalla Provincia di Roma (Roma metropolitana), dalla direzione urbanistica e territorio della Regione Lazio a fronte delle recenti interrogazioni e accessi agli atti rispettivamente eseguite dai nostri consiglieri regionali e comunali del Movimento 5 Stelle.

Facciamo quindi nostre le preoccupazioni dei cittadini e in particolare del locale comitato di difesa del territorio che, in data 15 giugno 2015 e 18 marzo 2016, ha esplicitamente evidenziato le criticità del piano integrato.

A tutt'oggi sembra invece perdurare l'intento ormai palese, di scardinare i vincoli urbanistici e paesaggistici, usando come grimaldello l'opera pubblica della nuova chiesa di San Giuseppe per avviare, in realtà, con la complicità della curia, una speculazione edilizia spinta dai costruttori locali e da chissà quali celati investitori esterni.

Comunico che domani presenteremo una interrogazione al riguardo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 giugno 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,35)*.

Allegato A

MOZIONI

Mozioni su iniziative contro la corruzione negli appalti nelle grandi opere pubbliche

(**1-00293**) (testo 3) (09 giugno 2016)

CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MASTRANGELI, PEPE, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, GAMBARO, MUSSINI, PALERMO, PETRAGLIA, SCILIPOTI ISGRO', URAS, ZIN, CERVELLINI. -

Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.

Il Senato,

premesso che:

le risultanze delle recenti inchieste della magistratura hanno evidenziato diffuse, pluriennali e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici relativo al sistema delle dighe mobili del modulo sperimentale elettromeccanico (Mose) di Venezia. La complessità tecnico-scientifica dell'intervento, la valenza ambientale degli obiettivi asseritamente perseguiti dall'opera strategica di interesse nazionale per la salvaguardia lagunare, l'ingentissima e crescente quantità di denaro pubblico profusa nel corso dei decenni per i lavori connessi e il coinvolgimento degli stessi livelli di controllo nelle illegalità riscontrate dalla magistratura rendono ancor più evidente la valenza negativa del pervasivo sistema di corruzione che la Procura della Repubblica di Venezia ha portato alla luce e tuttora in via di disvelamento, nell'ambito del quale sono risultate indagate o sottoposte a misure cautelari personali decine di amministratori pubblici, funzionari, uomini politici ed imprenditori, a marcare l'inusitata trasversalità e ampiezza del consolidato sistema corruttivo formatosi intorno alle "grandi opere" come il Mose;

sin dall'istituzione, nel 1984, del comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di questi

interventi (il «comitatone»), la progettazione e l'esecuzione delle opere venne affidata ad un unico soggetto, il consorzio "Venezia nuova", ma soltanto nel 1992, in seguito all'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Mose venne sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale che diede, peraltro, esito negativo, come si rileva dallo specifico decreto del Ministero dell'ambiente del 24 dicembre 1998 con cui si esprimeva "giudizio di compatibilità ambientale negativo". A questo non è mai seguito un altro decreto conseguente ad una nuova e ulteriore valutazione favorevole dell'opera, come confermato recentemente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta all'atto di sindacato ispettivo della Camera 3-00876 durante la seduta dell'11 giugno 2014. Nel 2002 venne presentato il progetto definitivo, mentre solo nell'aprile 2003, quando con parere della sola Regione Veneto venne dato inizio a "opere complementari" (quali le lunate e la conca di navigazione nemmeno presenti nel progetto di massima), e nel 2006, quando con il voto del solo Presidente del Consiglio Prodi che assumeva su di sé i voti dei Ministri del Comitato interministeriale per Venezia e il voto contrario del sindaco di Venezia, venne dato inizio alla costruzione del Mose vero e proprio. Sono quindi stati registrati ritardi e aumenti considerevoli nelle spese, tanto che il Mose rientra tra le più costose opere pubbliche mai commissionate in Italia, il cui onere viene sostenuto pressoché interamente dallo Stato. Il progetto è stato puntualmente ed analiticamente criticato da associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, per l'impatto ambientale, l'inutilità ed inefficacia e per gli eccessivi costi di realizzazione. Attualmente l'opera non risulta ultimata;

il consorzio Venezia nuova, concessionario per conto del Magistrato alle acque di Venezia dei lavori per la progettazione e la realizzazione del sistema Mose e attualmente commissariato, rappresenta il soggetto attuatore che, sulla base di un contratto di programma pluriennale, stipula gli atti necessari alla realizzazione dei singoli interventi, tra i quali si inseriscono le destinazioni dei finanziamenti istruiti dalla struttura tecnica di missione, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 443 del 2001 (la "legge obiettivo") approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica;

particolarmente inquietante è il lievitare dei costi dell'opera. Il totale delle assegnazioni finanziarie destinate al complesso degli interventi riguardanti il sistema è di poco inferiore a 5 miliardi di euro, gestiti in base al contratto stipulato nel 2005 tra il Magistrato alle acque di Venezia del Ministero delle infrastrutture e l'ente attuatore consorzio Venezia nuova. Il valore complessivo del Mose ammonta a quasi 5 miliardi e mezzo di euro, la gran parte dei quali riferita ai lavori, mentre mezzo miliardo di euro è ascrivibile alle piattaforme informatiche per la gestione delle informazioni connesse all'idrografia della laguna ed alla manutenzione fisica del sistema, nonché agli interventi previsti nel piano delle misure di compensazione, conservazione, riqualificazione ambientale e monitoraggi imposte dalla Commissione europea. Circa 560 milioni di euro risultano essere oggetto di approfondimento ai fini dell'assegnazione. Tali risorse derivano solo in minima parte da un'originaria assegnazione derivante dal complesso normativo che costituisce la legge speciale per Venezia, essendo state integrate ripetutamente mediante il ricorso alle leggi finanziarie annuali e con le relative deliberazioni del CIPE. Dei quasi 5 miliardi, 600 milioni di stanziamento sono stati oggetto di revoca nell'ambito delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica ma la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) ha autorizzato la spesa complessiva di oltre 400 milioni di euro per il periodo 2014-2017 per la prosecuzione immediata dei lavori (comma 71 dell'art. 1);

gravemente carente si è dimostrato il sistema di vigilanza e controllo esercitato dalle amministrazioni pubbliche, comprese le strutture ministeriali, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere e il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) presso il Ministero dell'interno. Tale sistema, che pure prevede un'articolata filiera di comunicazioni per il monitoraggio degli interventi, la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, un sistema informatico di vigilanza relativo ai dati di tutti i contratti e subcontratti della filiera delle lavorazioni, un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate, nonché una banca dati delle informazioni interdittive previste dal codice

antimafia (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), unitamente alla possibilità di effettuare sopralluoghi tecnico amministrativi presso i cantieri, non ha impedito il verificarsi di irregolarità che, a parte le eventuali responsabilità penali personali dei soggetti coinvolti, disvela in tutta la sua gravità le criticità della legislazione vigente in materia di grandi opere strategiche, introdotta con l'esplicito fine di derogare alla normativa ordinaria e ai relativi sistemi di controllo;

lo stesso atto contrattuale fra lo Stato (Magistrato alle acque) ed ente attuatore, che stabilisce costi e tempi per la realizzazione delle opere, si è rivelato palesemente inidoneo a prevenire e svelare per tempo, bloccandole alle origini, le sistematiche interposizioni corruttive che nel corso dei decenni hanno accompagnato lo sviluppo del Mose, in spregio del superiore obiettivo di salvaguardia dell'intera laguna di Venezia e con gravissimo danno per la stessa immagine internazionale dell'Italia. Solo a seguito dell'inchiesta si è prospettata la necessità di un intervento straordinario di controllo avente ad oggetto la coerenza fra spese e lavori eseguiti. Tale tardiva iniziativa è peraltro ben lungi dall'essere concretamente e speditamente portata a termine, con l'adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti nei confronti dell'ampia rete di persone dedite alla distrazione di risorse pubbliche mediante corruzione, concussione, riciclaggio, costituzione di fondi neri e distorsioni del sistema di appalti relativi al Mose;

l'estrema gravità delle condotte emerse è sancita dai nomi delle persone a vario titolo coinvolte nell'inchiesta, tra le quali spiccano, proprio per le funzioni ricoperte, l'ex sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, l'ex segretario del CIPE nonché stretto collaboratore di un ex Ministro dell'economia e delle finanze, 2 esponenti del Magistrato alle acque di Venezia, un magistrato della Corte dei conti, un ex generale della Guardia di finanza, un assessore regionale ed un'ex parlamentare europea. Nel 2009 fu ipotizzata, a carico di una delle aziende impegnate nei lavori di costruzione delle barriere, l'accusa di avere emesso fatture false o gonfiate per costituire fondi esteri da utilizzare a fini corruttivi, e già nel 2013 si verificarono diversi arresti che coinvolsero, tra gli altri, il presidente del consorzio Venezia nuova e collaboratori di esponenti politici locali e nazionali. Nonostante ciò ed a dispetto delle numerose denunce e degli allarmi intervenuti nel corso degli anni, nonché degli atti di sindacato ispettivo depositati in Parlamento, nessuna iniziativa di rilievo risulta essere stata assunta per bloccare l'operato del sistema corruttivo, fino all'ultima ondata di arresti del giugno 2014. Il consolidamento del sistema criminoso sarebbe testimoniato anche dal fatto che l'erogazione illecita di denaro per alcuni personaggi coinvolti prescindesse dal singolo atto per configurarsi quale sorta di rendita di posizione connessa alla carica ricoperta in funzione della realizzazione dell'opera strategica nel suo complesso. La vicenda giudiziaria del Mose è arrivata a poche settimane di distanza da quella su Expo 2015, altra opera strategica di rilevantissimo importo finanziario, che ha coinvolto funzionari, esponenti politici, vertici di enti pubblici e aziende private;

sempre nel 2009 numerose associazioni avevano presentato alla Corte dei conti e al Ministero delle infrastrutture una segnalazione-esposto che si riferiva ad uno studio eseguito da una società di consulenza tra le più qualificate ed autorevoli a livello mondiale per la modulazione numerica di sistemi marini complessi che interagiscono tra loro in modo ondoso la quale, su incarico ricevuto dal Comune di Venezia nel 2008, dimostrava che le paratoie di sollevamento del Mose presentano fenomeni di risonanza ovvero sono dinamicamente instabili. Conclusioni peraltro ribadite a seguito di dubbi avanzati dal Comitato tecnico di magistratura dello stesso Magistrato alle acque di Venezia. Le associazioni citate hanno evidenziato come sia costantemente prevalsa la volontà di proseguire in un'opera la cui funzionalità è stata più volte messa in discussione da autorevoli considerazioni tecnico-scientifiche in mancanza di adeguato dibattito sulle possibili alternative, evidenziando i profili di responsabilità per danno erariale assumibili nei confronti dei responsabili politici ed amministrativi dell'*iter* sin qui seguito;

considerato che nella prosecuzione del progetto Mose manca ogni dimostrazione scientifica volta a superare i comportamenti di instabilità dinamica delle paratoie alla bocca di Malamocco, denunciati dal Comune di Venezia con lo studio delle società "Principia" ancora nel 2009, e che sono state rese pubbliche le progettazioni esecutive degli interventi alle bocche di Lido e Chioggia, nei cui

elaborati non ci sono evidenze che possano garantire che le opere sperimentali, assunte alla base del dimensionamento, dimostrino il reale funzionamento delle paratoie;

se i soggetti preposti ai controlli e alla vigilanza dell'opera, gli organismi tecnici e gli apparati amministrativi pubblici competenti avessero prestato attenzione alle petizioni e alle documentate denunce venute dai cittadini e dalle associazioni nonché da numerosi esponenti indipendenti del mondo scientifico e professionale, l'*iter* dell'opera sarebbe stato ben diverso e minore spazio avrebbero trovato, conseguentemente, le consorterie politico-affaristiche che gravitano, in ragione delle enorme risorse mobilitate, intorno al sistema derogatorio e alla legislazione speciale delle "grandi opere". È pertanto necessaria una netta inversione di tendenza rispetto alla linea sin qui seguita dalle istituzioni, per restituire credibilità e autorevolezza all'azione pubblica ed arginare il dilagare dei fenomeni corruttivi,

impegna il Governo:

1) a provvedere, con riferimento al Mose, alla cancellazione dell'originaria concessione e risoluzione di ogni ulteriore contratto successivo stipulato con il consorzio Venezia nuova;

2) a procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica e contabile del progetto Mose da parte di un organismo indipendente e qualificato composto anche da esperti nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi, con riferimento sia all'effettiva utilità ed efficacia dell'opera che alla congruità dei costi della stessa, valutando altresì la possibilità di approntare le varianti in corso d'opera ancora realizzabili al fine di ridurre l'impatto ambientale e i costi di realizzazione;

3) a disporre, specificatamente, una verifica tecnico-scientifica al fine di conoscere se il progetto esecutivo abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche e di quale entità. Nonché a verificare le prove su modello, utilizzate per la progettazione delle paratoie delle tre bocche di porto e a verificare come sia stato valutato il cosiddetto effetto "scala";

4) ad attivarsi al fine di bandire una gara internazionale per l'espletamento del servizio di manutenzione, inclusa la progettazione e la realizzazione degli appositi impianti;

5) ad adottare misure immediate di penalizzazione delle imprese coinvolte nel sistema corruttivo intorno al progetto Mose e nelle analoghe situazioni che dovessero emergere in relazione ad altre opere strategiche finanziate dallo Stato, valutando le opportune modalità di revoca di ogni autorizzazione, concessione, contratto, affidamento di lavori e sospendendo conseguentemente le procedure attualmente in corso ai fini del relativo approfondimento, tenuto conto del fatto che il contenzioso derivante da tale iniziativa si configurerebbe meno oneroso di quanto sta emergendo in relazione alle irregolarità, ai costi e alle criticità tecniche delle opere;

6) a riesaminare gli atti e le procedure seguite per la realizzazione delle opere strategiche deliberate o in via di autorizzazione, con riferimento sia alle problematiche tecnico-scientifiche emerse che alle risorse impiegate, valutando gli eventuali profili di responsabilità ed avviando celermente le conseguenti procedure per il recupero delle risorse sottratte alla collettività attraverso l'anomalo incremento dei costi di costruzione;

7) a riferire al Parlamento sullo stato delle commesse legate agli appalti per le grandi opere, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza degli affidamenti in corso, valutando l'adozione di tutte le opportune iniziative, di carattere sia amministrativo che legislativo, volte a consentire la sospensione, revoca e annullamento degli atti e delle procedure viziate da eventi corruttivi;

8) a procedere, per quanto di competenza, favorendo in particolare l'esame di proposte parlamentari in tale direzione, alla revisione del quadro normativo sull'affidamento dei lavori pubblici, a tutela dei principi di trasparenza e legalità nella gestione delle gare di appalto, con l'obiettivo prioritario del superamento della legislazione speciale che, a partire dalla legge obiettivo del 2001, ha "semplificato" le procedure in materia di grandi opere derogando la normativa ordinaria e attribuendo poteri immensi ai "commissari straordinari";

9) a provvedere, nell'ambito del ripristino della legislazione ordinaria per le cosiddette opere

strategiche, al ripristino delle procedure di valutazione d'impatto ambientale nonché dell'efficacia dei pareri delle istituzioni e delle comunità locali interessate dalle stesse opere, disponendo altresì il divieto dell'affidamento di lavori senza gare e senza progetti definitivi, così come il divieto di ricorso a subappalti;

10) ad avviare conseguentemente, con pari urgenza, un processo di revisione della normativa in materia di affidamento di lavori e finanza di progetto, al fine di eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo, di ricostituire organismi di valutazione e controllo ambientale pienamente indipendenti, di garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per la partecipazione pubblica ai processi decisionali e al controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica;

11) a rafforzare la normativa in materia di conflitti di interesse anche mediante divieti di contribuzione a partiti, fondazioni ed esponenti politici da parte di imprese che operano in appalti finanziati con fondi pubblici, a potenziare i requisiti soggettivi per la partecipazione alle gare, le sanzioni pecuniarie ed interdittive in caso di violazione delle normative sugli affidamenti nonché a potenziare, in termini di risorse umane specializzate e di mezzi tecnologici avanzati gli organismi di vigilanza, monitoraggio e controllo.

(**1-00584**) (testo 2) (22 giugno 2016)

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRU', RANUCCI, SONEGO. -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

la laguna e la città di Venezia sono un patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale del nostro Paese, di inestimabile valore, conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo ed in quanto tale meritevole di interventi per la sua valorizzazione e conservazione. Nel 1987, Venezia, con la sua laguna, è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO;

la problematica della salvaguardia del sito è emersa in tutta evidenza a partire dagli anni '60 del secolo scorso, a seguito dell'osservazione dei fenomeni dell'innalzamento dei livelli del mare e dell'erosione delle coste e del crescente verificarsi del fenomeno dell'acqua alta nel centro urbano di Venezia, in particolare quella del 1966 che fu causa ingenti danni e fece emergere evidenti problemi di sicurezza degli edifici urbani e dell'ecosistema lagunare;

in conseguenza di tali eventi, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, sono stati approvati diversi interventi normativi nel corso del tempo, a partire dalla legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale, a cui hanno fatto seguito la legge n. 798 del 1984 e la legge n. 139 del 1992: un sistema normativo complesso che ha definito nel tempo gli obiettivi generali degli interventi di salvaguardia del sito, le procedure più opportune per realizzarli e le competenze dei diversi soggetti attuatori;

in particolare, la legge n. 798 del 1984 ha previsto per la prima volta in maniera unitaria una serie di interventi a salvaguardia di Venezia e dell'ecosistema della laguna, sia sotto il profilo di difesa della città dal mare sia sotto il profilo ambientale. Per coordinare e promuovere tali interventi fu istituito un apposito "Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo";

la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;

fra le diverse idee progettuali di difesa dal mare della città di Venezia e della laguna, il progetto "REA riequilibrio ambientale" prevedeva un articolato sistema di interventi per la salvaguardia di Venezia consistente in opere mobili alle bocche di porto per la regolazione della marea in laguna, da utilizzare come barriera all'innalzamento delle acque marine e a protezione del centro storico;

tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito

tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo MOSE. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del MOSE che fu ultimato nel 1992, e successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

la realizzazione del sistema MOSE non prevedeva in origine, *ope legis*, lo sviluppo di una valutazione di impatto ambientale dell'opera, che è stata introdotta solo successivamente alla richiesta in tal senso intervenuta da parte del Comune di Venezia. Su tale materia, accanto alle competenti strutture ministeriali, fu chiamato ad esprimersi un collegio internazionale di esperti, alle cui valutazioni fu conferito valore efficace nello svolgersi della procedura. Come conseguenza della significativa difformità tra le valutazioni espresse sul progetto dalla Commissione VIA istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quelle rilasciate invece dagli esperti del collegio, come puntualmente ricorda nella sua relazione del novembre 2006 il Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, Antonio Di Pietro, "stante una posizione di contrasto tra il Ministero dei lavori pubblici (Ente proponente l'opera) e il Ministero dell'ambiente, la decisione è stata deferita al Consiglio dei ministri ai sensi della L. 349/86 che, nel merito, ha deliberato nell'adunanza del 15.03.2001 di procedere con la progettazione delle opere";

il progetto definitivo del sistema MOSE è stato presentato solo nel 2002. Esso comprende tutte le opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati sia dagli allagamenti più frequenti che da quelli eccezionali. Le opere consistono in: 1) 4 barriere mobili da realizzare alle bocche lagunari di Lido, Malamocco e Chioggia per la regolazione delle maree, per complessive 78 paratoie; 2) conche di navigazione per assicurare, anche ad opere mobili sollevate, il transito delle navi alla bocca di Malamocco e il transito dei mezzi di sicurezza e delle piccole imbarcazioni attraverso ciascuna bocca; 3) opere complementari, quali scogliere, per aumentare le capacità dissipative nei canali alle bocche di porto. All'intervento del sistema MOSE si aggiunge, poi, un'altra serie di opere, riguardanti la realizzazione di interventi a carattere ambientale, di protezione dell'ecosistema lagunare e di compensazione dell'impatto territoriale, nonché gli interventi complementari all'opera e di sistemazione degli spazi dove saranno collocate le attività di gestione e manutenzione del MOSE;

il progetto definitivo del sistema MOSE è stato scelto al termine di un lungo *iter* progettuale e decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti: assicura la difesa del territorio dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni;

il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo diede il via libera alla realizzazione del sistema MOSE nell'aprile 2003. Nello stesso anno, vennero aperti i primi cantieri alle 3 bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia;

il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, è stato individuato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) come concessionario per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna veneta di competenza dello Stato italiano. Come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso lo strumento delle convenzioni (contratti stipulati con l'amministrazione concedente) sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

per assolvere i propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato nel tempo di una struttura di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente da una parte

(ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori specializzati di studi e attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, al loro completamento;

ad oggi, lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del MOSE è pari ad oltre l'85 per cento di quanto programmato ed ha rappresentato nel corso degli ultimi anni un importante volano per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta;

la conclusione dei lavori, prevista inizialmente per il 2016, è stata recentemente posticipata. Il cronoprogramma ufficiale è stato revisionato con l'atto integrativo e modificativo del 14 maggio 2015 con la previsione del termine dei lavori nel 2018;

considerato che:

il progetto del sistema MOSE rappresenta un'opera ingegneristica e tecnologica di elevata complessità, paragonabile alle più importanti opere ingegneristiche realizzate e in via di realizzazione nel resto del mondo;

per tale opera, l'Italia è stata inserita tra i Paesi membri del *network* internazionale di gestori di barriere mobili "International network for storm surge barrier management" (I-STORM), di cui fanno parte anche l'Inghilterra, l'Olanda, la Russia, la Germania e gli Stati Uniti d'America e il cui obiettivo fondamentale è la condivisione delle informazioni, delle esperienze e delle buone pratiche, in fase sia di esercizio sia di costruzione, tra i gestori delle varie barriere dei Paesi associati. In tale ambito, l'opera del sistema MOSE è considerata tra le più complesse da realizzare e oggetto di approfonditi studi;

recentemente, la città e lo Stato di New York e la città di Washington hanno promosso confronti con Venezia, riconosciuta come modello di territorio resiliente e come punto di riferimento imprescindibile per l'attuazione di misure adattative e difensive dal mare. Alcune delegazioni del CVN sono state invitate negli Stati Uniti per conoscere nel dettaglio e discutere della possibilità di adottare, in quei contesti, le misure di difesa dal mare attuate a Venezia, con opere di rinforzo costiero, di ripristino e difesa degli *habitat*, di messa in sicurezza delle aree urbane più fragili e allagabili e dei siti inquinati;

rilevato che:

il costo di realizzazione dell'opera, lievitato nel corso del tempo, è stato determinato dall'elevata complessità della realizzazione, dai problemi riscontrati durante la realizzazione e dall'elevato contenuto tecnologico dell'opera, nonché da una serie di altri costi connessi ad opere complementari;

il costo presunto dell'opera al 21 dicembre 2001, come rilevabile dalla delibera CIPE n. 121 del 2001, era previsto in 4.131,655 milioni di euro. Esso rimane confermato in tale entità fino alla delibera CIPE n. 40 del 2004;

la delibera CIPE n. 130 del 2006 ha previsto il costo presunto dell'opera in 4.271,626 milioni di euro, rimanendo confermato su tali livelli fino alla delibera CIPE n. 115 del 2008. Successivamente, come riportato nel documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013, il costo presunto al 30 aprile 2010 è stato previsto in 4.677,626 milioni di euro;

con il documento di economia e finanza 2011, il costo presunto dell'opera viene previsto a 5.496,190 milioni di euro, mentre con il documento di economia e finanza 2012 lo stesso è stato ridotto a 5.493,160 milioni, rimanendo su tali livelli fino al 31 dicembre 2014 e da ultimo confermata anche nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016;

la disponibilità delle risorse, come evidenziato nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016, è pari a 5.272,526 milioni di euro, con un fabbisogno residuo di circa 220 milioni di euro;

osservato che:

il cronoprogramma di realizzazione dell'opera è stato ritardato, oltre che dalla complessità dell'opera, anche da recenti fatti di frode fiscale e per presunte tangenti e finanziamenti illeciti che hanno coinvolto a vario titolo il CVN, ora al vaglio dei competenti organi giudiziari;

anche in ragione di tali fatti, dal 1° dicembre 2014, il CVN è stato posto in amministrazione straordinaria e temporanea in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. Tale norma conferisce al presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, il compito di informare il procuratore della Repubblica e la facoltà di proporre al prefetto competente del luogo in cui ha sede la stazione appaltante di intimare all'impresa il rinnovamento degli organi sociali o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea fino all'esecuzione del contratto. L'ANAC, pertanto, ha proposto di adottare le misure per la straordinaria gestione del CVN e il prefetto di Roma, autorità competente, ha dunque proceduto alla nomina di 3 amministratori straordinari, allo scopo di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera MOSE;

l'amministrazione straordinaria del consorzio sta attuando il proprio compito di garanzia della corretta ultimazione delle opere per arrivare alla completa realizzazione del sistema di difesa di Venezia e della sua laguna entro il 2018;

in aggiunta a tali misure, il Governo ha recentemente approvato il nuovo codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), nell'ambito del quale sono state previste adeguate misure di contrasto agli illeciti nel settore degli appalti, fra i quali si evidenziano in particolare il superamento del modello di realizzazione delle grandi opere legato alla legge obiettivo, che è stato fonte di diverse inchieste giudiziarie per fatti di frode, tangenti e finanziamenti illeciti, e fortemente limitato il ricorso alle varianti in corso d'opera che in passato è stato fonte di aumento indiscriminato dei costi delle opere pubbliche. Accanto a queste e ad altre misure, un ruolo fondamentale è stato affidato all'ANAC, che allo stato attuale rappresenta un fondamentale presidio a garanzia della legalità nel settore degli appalti;

sempre in tema di lotta alla corruzione, nel maggio 2015, il Parlamento ha approvato la legge anticorruzione n. 69 del 2015 che ha reintrodotto il reato di falso in bilancio e aumentato le pene previste dal codice penale per fatti di corruzione. In particolare, sono state aumentate le pene per i fatti di peculato (art. 314 del codice penale), in caso di corruzione per l'esercizio delle funzioni (art. 318), di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*), nonché in caso di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*). Per chi collabora con la giustizia (per assicurare la prova dei reati, l'individuazione di altri responsabili o il sequestro delle somme) è stato previsto uno sconto della pena da un terzo a 2 terzi, mentre per i condannati per peculato, concussione e corruzione è stato previsto il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abbiano ricevuto. In Parlamento è ora in discussione il disegno di legge AS 2067, nel quale è confluito l'AS 1844, che prevede, fra le altre misure, un ulteriore aumento delle pene per reati di corruzione;

valutato che:

il MOSE è un'infrastruttura strategica inclusa dal Governo nell'elenco delle 25 opere prioritarie individuate nell'apposito allegato ai documenti di economia e finanza 2015 e 2016;

il suo completamento rappresenta un traguardo fondamentale per la salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, da raggiungere in quanto preminente interesse nazionale e della comunità internazionale;

la realizzazione e il completamento dell'opera rappresenta un importante traguardo ingegneristico e tecnologico, che dà lustro e valorizza le competenze professionali e imprenditoriali del nostro Paese in ambito internazionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare, previo urgente ulteriore esame del comportamento idraulico delle paratoie, ogni iniziativa necessaria finalizzata a favorire il completamento dell'opera MOSE entro il termine del 31 dicembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma redatto con l'atto integrativo e modificativo del 14

maggio 2015 e di quanto previsto nell'allegato VI al documento di economia e finanza 2016, stanziando a tal fine le residue risorse finanziarie necessarie al completamento dell'opera e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, ancorché in fase di gestione commissariale, sia per le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro gestione nelle more del passaggio di quest'ultima ad altro soggetto, al rispetto di quanto disposto nel nuovo codice degli appalti per le concessionarie autostradali in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 150.000 euro, imponendo il ricorso a procedure di evidenza pubblica nella selezione degli affidatari;

3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro dell'infrastruttura e della città e le risorse necessarie al suo funzionamento e alla sua manutenzione;

4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione, l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali della pubblica amministrazione, la previsione della pubblicità e della rotazione degli incarichi e il potenziamento dell'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi;

5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, di rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle Procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime;

7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori;

8) a rafforzare il ruolo dell'ANAC quale presidio fondamentale per la prevenzione dei fenomeni di corruzione nel settore degli appalti pubblici, anche attraverso il potenziamento dell'organigramma e delle risorse messe a disposizione dell'autorità.

(**1-00585**) (07 giugno 2016)

CROSIO, CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI. -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

gli scandali cui si è assistito leggendo i giornali, le ripetute notizie su indagini della magistratura, dal G8, alla Tav, al Mose, all'Expo, a Roma capitale, ma anche sulle indagini emerse nelle relazioni della Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sulle attività di bonifica dei siti inquinati e sul sistema di corruzione diffuso nella gestione della rete stradale da parte dell'Anas SpA nel territorio della Toscana, richiedono interventi impellenti e improcrastinabili del legislatore per correggere quelle norme che permettono l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche. I giornali evidenziano un mercato della corruzione e dei cartelli collusivi, nel quale diversi attori (politici, imprenditori, professionisti,

burocrati) allacciano rapporti di scambio che hanno per oggetto la trasmissione di risorse, informazioni e decisioni relative all'esercizio dell'autorità pubblica;

le battaglie contro tangentopoli e l'entrata in vigore della legge n. 109 del 1994, la cui rigidità è stata molto criticata e corretta negli ultimi anni, non sono riuscite a sradicare diffuse e capillari illegalità nel sistema degli appalti pubblici;

le imprese corrotte utilizzano una serie di artifici, per truccare le gare attraverso cartelli di concorrenti che si mettono d'accordo per suddividersi tra loro le gare e aggiudicarsele a rotazione e ad un prezzo più elevato o per conquistare gli appalti al prezzo più basso e ricorrere successivamente a varianti in corso d'opera che raddoppiano e triplicano i prezzi iniziali degli appalti pubblici, sottraendo risorse alla collettività;

recentemente, dopo le inchieste sulla sanità della magistratura di Monza, è nata in Lombardia una nuova Autorità regionale anticorruzione, l'Arac, sul modello dell'Autorità nazionale, con compiti di vigilanza e controllo, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività svolte dalle strutture della Regione Lombardia, ivi comprese le società partecipate e controllate, con particolare riferimento agli appalti pubblici e comunque a ogni attività che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi sul territorio lombardo;

per raggiungere risultati concreti serve infatti una sinergia tra amministrazioni centrali e territoriali con piani di azione immediati, ispezioni, inchieste e commissariamenti degli appalti in cui si sono verificati fenomeni illegali, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e non penalizzare i cittadini;

con riferimento alle grandi opere strategiche, da più parti è stato evidenziato che sono state le ampie competenze attribuite al contraente generale, soprattutto in ordine alla responsabilità e alla direzione dei lavori, ad aver agevolato un sistema fuori legge;

la legge n. 11 del 2016, recante delega al Governo in materia di appalti, ha voluto proprio garantire specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità alle stazioni appaltanti e assicurare la trasparenza nelle procedure di gara; il Parlamento ha inteso fissare criteri e i principi direttivi chiari da far rispettare da parte del Governo, per rafforzare gli obiettivi della lotta ai conflitti di interessi, alla corruzione e ai favoritismi;

tuttavia, il nuovo codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, entrato in vigore il 19 aprile 2016, continua a sollevare dubbi per una serie di criticità già evidenziate sui *media* da esperti e operatori del settore, relativamente alle norme su subappalti, procedure negoziate, opere di urbanizzazione, fasi attuative, obblighi contributivi, eccetera;

lo sforzo di superare la legislazione speciale a partire dalla legge n. 443 del 2001, la cosiddetta legge obiettivo, che, a suo tempo, in un momento di totale blocco delle opere autostradali, era riuscita a mettere in marcia il Paese verso la modernizzazione e l'infrastrutturazione, rischia ora di bloccare anche opere utili per il Paese e privare i cittadini di infrastrutture attese da anni, finanziate non solo dallo Stato ed enti territoriali, ma anche da concessionari, Anas, Rfi e imprese private;

la complessità della nuova normativa mette in crisi soprattutto le piccole realtà locali, che spesso non hanno né il personale tecnico sufficiente né il supporto legale e amministrativo su cui possono invece contare le grandi stazioni appaltanti;

le prime linee guida emanate dall'Autorità anticorruzione non hanno completato il quadro dei provvedimenti attuativi e si è ancora in attesa dell'adozione dei decreti attuativi che dovranno comporre il mosaico della nuova "*soft law*" di applicazione alla nuova disciplina;

le Commissioni Lavori pubblici della Camera e del Senato hanno programmato procedure conoscitive con lo svolgimento di audizioni, per approfondire le tematiche e proporre correzioni e implementazioni al decreto legislativo n. 50 del 2016,

impegna il Governo:

1) ad avviare ogni possibile azione diretta ad eliminare la concentrazione dei poteri relativi a pianificazione, valutazione, attuazione e controllo negli appalti e ogni altro comportamento che possa permettere l'insinuarsi della criminalità e della collusione nelle opere pubbliche;

2) a garantire la pubblicità e trasparenza delle procedure quale elemento essenziale per l'informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, ai fini del controllo dell'attività dell'amministrazione pubblica e l'utilizzo corretto delle risorse della collettività;

3) ad assumere le opportune iniziative, per esaminare gli atti e le procedure di appalto viziati da fenomeni di corruzione, rendendo pubbliche le situazioni di illegalità e provvedendo al commissariamento dei relativi appalti, per garantire comunque la prosecuzione dei servizi e dei lavori e non penalizzare i cittadini;

4) a riferire al Parlamento sulle attività in corso da parte dell'Anac verso il ristabilirsi della legalità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento agli appalti in materia di servizi pubblici locali e alla correttezza delle procedure di affidamento dei servizi da parte dei gestori, soprattutto ai fini della tutela dell'interesse pubblico;

5) ad adottare iniziative per stimolare le Regioni a creare, sulla base dell'esempio della Regione Lombardia, autorità regionali anticorruzione, con compiti di vigilanza, controllo, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità in tutte le attività svolte dalle strutture regionali, al fine di attuare una sinergia tra amministrazioni centrali e territoriali e raggiungere risultati concreti contro i fenomeni di corruzione in materia di appalti;

6) a tenere in considerazione il lavoro che si apprestano a svolgere le Commissioni parlamentari nell'ambito delle procedure conoscitive per l'approfondimento, correzione e implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016.

(**1-00588**) (07 giugno 2016)

URAS, DE PETRIS, STEFANO, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, MUSSINI, PETRAGLIA. -

Approvata

Il Senato,

premesso che:

appare utile, per contrastare efficacemente i fenomeni di corruzione verso gli operatori, i funzionari, e i dirigenti della pubblica amministrazione, introdurre misure di riorganizzazione del sistema di funzionamento delle stazioni appaltanti finalizzate a ridurre il loro numero e la loro specializzazione, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica;

dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione nel 2001, a causa della modifica, da parte di alcune Regioni, delle forme di controllo sugli atti amministrativi, e, in particolare, con l'eliminazione dell'intervento preventivo della Corte dei conti, al fine, condivisibile, di snellire i procedimenti amministrativi, si è assistito al sostanziale smantellamento del sistema di controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi, che ha condotto, da una parte, ad un incremento esponenziale dei contenziosi amministrativi e civili, e dall'altro, ad un aumento del fenomeno corruttivo in danno agli amministratori pubblici;

considerato inoltre che:

l'aumento del contenzioso sugli atti amministrativi appare favorito da un sistema che, senza controlli forti, favorisce l'immissione nell'ordinamento di atti illegittimi che vengono fatalmente impugnati, creando ulteriori effetti a cascata, quali la paralisi dell'attività amministrativa e ingenti spese giudiziarie;

l'ipotesi che maggiori spazi di autonomia agli enti locali e un controllo di verifica della gestione complessiva avrebbero responsabilizzato maggiormente gli amministratori locali e magari ridotto la corruzione si è rivelata inesatta. L'ultimo rapporto della Corte dei conti è allarmante: la corruzione nelle amministrazioni è aumentata, nel corso del 2011, di oltre il 30 per cento;

la mancanza di controlli preventivi sugli atti degli enti territoriali che, comunque, rassicurino gli amministratori della bontà del loro operato, più che attendere un eventuale responso di un giudice molti anni dopo, crea un effetto non voluto: molta più cautela, dilatazione dei tempi procedurali e, talvolta, nel dubbio, decisione di non adottare l'atto;

ritenuto che:

le preoccupazioni espresse, in più occasioni, dalla Corte dei conti, nelle sue varie articolazioni, dalla Sezione giurisdizionale e Procura, alla Sezione di controllo, oltre che dalla Procura generale, consigliano, per quelle Regioni che abbiano scelto altre forme di controllo, la reintroduzione immediata di attività di controllo preventivo di legittimità degli atti;

nell'ambito della materia degli appalti pubblici, è di cocente attualità la necessità di introdurre efficaci strumenti di controllo preventivo sul provvedimento di bando di gara e sull'atto di aggiudicazione, che siano in grado di evitare paralisi amministrative e limitare la spesa pubblica dovuta alla produzione di atti affetti da vizi di legittimità, e, allo stesso tempo, consentano di assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza ed efficacia;

ritenuto inoltre che tale attività di controllo faciliterebbe i compiti affidati agli organismi preposti all'anticorruzione,

impegna il Governo:

1) a riferire al Senato con cadenza semestrale sulle iniziative adottate, o che intenda adottare, anche in raccordo con Regioni ed enti locali, per contrastare il fenomeno della corruzione nell'ambito delle procedure di gara relative a contratti e appalti pubblici;

2) a valutare se, nell'ambito delle predette iniziative, ritenga di dover agire per reintrodurre un sistema efficace di controlli preventivi di legittimità sugli atti amministrativi delle pubbliche amministrazioni.

(**1-00596**) (21 giugno 2016)

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI. -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

il Mose (Modulo sperimentale elettromeccanico) è un progetto o opera di ingegneria civile, ambientale e idraulica in fase di realizzazione, finalizzato alla difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte;

il Mose non è un'opera isolata, ma rientra nel piano generale di interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna, nel quadro della legge speciale per Venezia, definita a seguito dell'alluvione del 4 novembre 1966. Alla salvaguardia di Venezia e della laguna concorrono lo Stato italiano, che opera per la difesa dei centri urbani dalle acque alte, per la protezione dei territori costieri dalle mareggiate e per il riequilibrio ambientale dell'ecosistema, la Regione Veneto per il disinquinamento e le amministrazioni comunali per lo sviluppo socio-economico e per il restauro del patrimonio architettonico ed edilizio;

acque alte eccezionali hanno colpito la città nel corso del XX secolo: alluvione del novembre 1966 (194 centimetri), 1979 (166 centimetri), 1986 (158 centimetri), 2008 (156 centimetri), 1951 (151 centimetri), 2012 (149 centimetri), 1936 e 2002 (147 centimetri), 1960 e 2009 (145 centimetri), 1968, 2000, 2009 e 2010 (144 centimetri), 1992 (142 centimetri), 1979 (140 centimetri). Dal 1966, anno della grande alluvione, al 2010 le acque alte oltre i 110 centimetri sono state 191, mentre, nel periodo compreso tra il 1926 e il 1965, erano state 21;

il Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, nell'aprile 2003, ha dato il via alla realizzazione del sistema Mose;

il progetto definitivo del sistema Mose è stato presentato nel 2002. Esso comprende tutte le opere previste nell'ambito del piano per la salvaguardia di Venezia, che devono essere realizzate alle bocche di porto e che sono state giudicate essenziali per difendere i centri abitati;

tale progetto definitivo è stato scelto al termine di un lungo *iter* progettuale e decisionale durante il quale il sistema di paratoie alle bocche di porto è stato confrontato con numerose soluzioni alternative. L'opera, rispondendo a precisi vincoli e requisiti, assicura la difesa del territorio dagli allagamenti; non modifica gli scambi idrici alle bocche di porto; non ha pile intermedie fisse nei canali

alle bocche di porto; non interferisce con il paesaggio; non interferisce con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche. Essa è in grado di proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni;

la parte progettuale ed esecutiva degli interventi a difesa della città di Venezia e della laguna fu affidata inizialmente al magistrato alle acque e poi al consorzio "Venezia nuova", in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate a gestire il complesso degli interventi di salvaguardia;

tra il 1988 e il 1992 furono avviati i primi interventi sperimentali di salvaguardia del sito tramite il prototipo di paratoia denominato "modulo sperimentale elettromeccanico", da cui l'acronimo Mose. Nel 1989, venne redatto il progetto preliminare di massima del Mose che fu ultimato nel 1992, e successivamente fu sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale e agli ulteriori approfondimenti richiesti dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

è concessionario, per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di competenza dello Stato italiano, il consorzio Venezia nuova (CVN), costituito da imprese di costruzione italiane, cooperative e imprese locali, e come soggetto attuatore il CVN opera, attraverso lo strumento delle convenzioni, sulla base di un piano generale degli interventi definito dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo;

per assolvere ai propri compiti di concessionario dello Stato per la realizzazione di studi, attività sperimentali, progettazioni e opere, il CVN si è dotato, nel tempo, di una struttura di pianificazione, organizzazione, gestione e controllo dei vari interventi di salvaguardia nelle diverse fasi attuative, fungendo nel contempo, operativamente, da interfaccia con l'amministrazione concedente da una parte (ex magistrato alle acque di Venezia, ora Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto) e con gli esecutori delle attività dall'altra, progettisti, esecutori specializzati di studi e attività sperimentali, imprese esecutrici di opere. Il CVN ha seguito, pertanto, lo sviluppo degli interventi, dalla loro definizione nell'ambito della contrattualistica con l'autorità concedente, alla loro progettazione, fino al loro completamento;

nel corso degli ultimi anni, il Mose è risultato un importante volano per l'economia nazionale e locale e fonte di occupazione per migliaia di lavoratori, in via diretta e indiretta, soprattutto oggi, quando lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del Mose è pari ad oltre l'85 per cento di quanto programmato;

considerato che:

la laguna e la città di Venezia dal 1987 è stata iscritta nella lista del patrimonio mondiale Unesco, quindi per il nostro Paese rappresenta un patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale di inestimabile valore;

da sempre, al fine di salvaguardare la laguna e la città di Venezia, anche alla luce degli eventi che negli anni si sono succeduti, sono stati approvati diversi interventi normativi, a partire dalla legislazione speciale per Venezia prevista dalla legge n. 171 del 1973, che ha dichiarato la salvaguardia di Venezia e della sua laguna problema di preminente interesse nazionale;

il progetto Mose è un'opera di avanzata complessità dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista ingegneristico, di certo paragonabile alle più grandi opere del settore in tutto il mondo;

infatti, il Mose è costituito da schiere di paratoie mobili, poste alle tre bocche di porto, che separano temporaneamente la laguna dal mare in caso di alta marea. Complessivamente, 78 paratoie divise in 4 schiere: alla bocca di porto di Lido, quella più ampia, due schiere di paratoie, rispettivamente di 21 e 20 elementi, collegate da un'isola artificiale; una schiera di 19 paratoie alla bocca di porto di Malamocco; una schiera di 18 alla bocca di porto di Chioggia. Le paratoie sono costituite da strutture scatolari metalliche connesse ai cassoni di alloggiamento in calcestruzzo, attraverso le cerniere, che vincolano le paratoie ai cassoni e ne consentono il movimento. Il funzionamento è molto semplice: in condizioni normali di marea, le paratoie sono adagiate nei loro alloggiamenti, piene d'acqua; quando è prevista un'alta marea, le paratoie vengono svuotate dall'acqua mediante l'immissione di aria compressa e, in questo modo, si sollevano, ruotando sull'asse delle cerniere, fino a emergere per fermare la marea entrante in laguna. Quando la marea cala, le paratoie

vengono di nuovo riempite d'acqua e rientrano nella loro sede. Il tempo di chiusura delle bocche di porto è in media tra le 4 e le 5 ore, compresi i tempi di sollevamento delle paratoie (30 minuti circa) e di abbassamento (15 minuti circa). Per assicurare la navigazione e non interrompere l'attività del porto di Venezia, anche quando le barriere mobili saranno in funzione, alla bocca di porto di Malamocco è prevista la realizzazione di una conca di navigazione per il passaggio delle grandi navi; alle bocche di Lido e a Chioggia saranno invece in funzione conche di navigazione più piccole per il ricovero e il transito dei mezzi di soccorso, pescherecci e imbarcazioni da diporto. È stato deciso che le paratoie entrino in funzione per maree superiori a 110 centimetri, quota concordata dagli enti competenti come ottimale rispetto all'attuale livello del mare, ma le paratoie potranno essere messe in funzione a qualsiasi livello di marea. Inoltre, il Mose è un sistema assolutamente flessibile e, in base ai venti, alla pressione atmosferica e all'entità di marea, potrà far fronte alle acque alte in modi diversi: con la chiusura contemporanea delle 3 bocche di porto in caso di maree eccezionali, oppure con la chiusura di una bocca per volta o con chiusure parziali di ciascuna bocca, dato che le paratoie sono indipendenti l'una dall'altra, per maree medio-alte;

l'amministrazione straordinaria del consorzio si sta adoperando per garantire la corretta ultimazione delle opere, affinché, entro il 2018, venga ultimato il sistema di difesa di Venezia e della sua laguna;

il Governo ha recentemente adottato il nuovo codice degli appalti (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), proprio al fine di contrastare gli illeciti nel settore degli appalti;

a seguito delle vicende giudiziarie verificatesi tra il 2013 e il 2014, che hanno visto coinvolti parte degli organi dirigenziali del consorzio Venezia nuova e delle sue imprese, lo Stato è intervenuto, al fine di assicurare il proseguimento dei lavori e la conclusione dell'opera: a dicembre 2014, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha proposto la gestione straordinaria del consorzio, con la nomina di tre amministratori straordinari,

impegna il Governo:

1) ad adottare, nel rispetto di quanto già programmato e di quanto previsto dal Documento di economia e finanza per il 2016, ogni iniziativa necessaria, finalizzata a favorire il completamento dell'opera Mose entro il termine del dicembre 2018, stanziando, a tal fine, le residue risorse finanziarie necessarie al completamento dell'opera e alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna;

2) a vincolare il consorzio Venezia nuova, benché in fase di gestione commissariale, sia per le attività ancora da realizzare al fine del completamento delle opere, sia per la successiva loro gestione con il passaggio ad altro soggetto;

3) a prevedere, in vista del completamento dei lavori e della piena funzionalità dell'opera, misure volte a superare e separare la fase di realizzazione e l'esperienza del consorzio Venezia nuova da quella della gestione successiva dell'opera, individuando una soluzione di governo per il futuro dell'infrastruttura e della città;

4) a contrastare, con ogni misura ritenuta necessaria, il fenomeno della corruzione, della frode e degli illeciti, in tutti i settori dell'economia e nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate, promuovendo l'adozione di misure preventive della corruzione;

5) a favorire il potenziamento della collaborazione tra l'ANAC e l'autorità giudiziaria, al fine di rendere più efficaci le misure volte alla prevenzione e al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, a rafforzare l'azione di vigilanza amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché per consentire alle procure della Repubblica l'accesso tempestivo alle informazioni acquisite in via amministrativa;

6) a promuovere, in relazione alla realizzazione di infrastrutture pubbliche e di eventi, il ricorso costante all'adozione di protocolli che favoriscano l'adozione di modelli di cooperazione istituzionale e di vigilanza degli appalti pubblici, finalizzati a massimizzare la trasparenza, la correttezza e l'efficacia dei preparativi, nonché il monitoraggio e la supervisione delle procedure di appalto, lo scambio di informazioni, e il controllo nella realizzazione delle opere, anche dal punto di vista della qualità delle medesime;

7) a dotare le amministrazioni pubbliche delle risorse professionali adeguate ad affrontare le problematiche dell'interlocuzione con i progettisti delle opere e ad esercitare il controllo sui lavori.

(**1-00599**) (testo 2) (22 giugno 2016)

BONFRISCO, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA. -

Approvata. Votata per parti separate.

Il Senato,

premesso che:

è da oltre 20 anni, se non dai primissimi anni '90, e vale a dire dalle prime acute manifestazioni mediatiche e politiche attorno agli accadimenti giudiziari che vanno sotto il nome di "Tangentopoli", che i termini "corruzione" e "appalti pubblici" vengono accomunati: essi quasi si intrecciano e, nella percezione comune, l'uno richiama l'altro;

«Ogni mutazione di leggi, che non sia un vero miglioramento, è un danno; perché sospende il rapido corso delle transazioni, diffonde una dubbiezza universale, rende insufficienti tutte le cognizioni pratiche, costringe gli uomini a rifar da capo tutti i loro giudizi e calcoli», sono parole di Carlo Cattaneo (da "Federalista, liberale", del luglio 1860) che, alla luce dei continui mutamenti delle disposizioni normative e, in alcuni casi, anche di interi ambiti disciplinari della pubblica amministrazione di cui è un esempio il nuovo codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono tuttora attuali e ci danno la misura di come il richiamato nuovo codice, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione senza la previsione di alcun periodo di *vacatio legis,* renda la certezza del diritto una chimera e aumenti, inevitabilmente, il contenzioso, consentendo l'incremento del fenomeno corruttivo in danno degli amministratori della cosa pubblica;

gli italiani ben conoscono l'elenco delle grandi opere rimaste incompiute nel nostro Paese così come dei fatti di corruzione negli appalti pubblici di cui "Mafia capitale" è solo l'ultimo capitolo, come è del tutto inutile parlare di quelle opere che, ritenute necessarie per lo sviluppo ed il progresso del Paese, vennero programmate con tempi di realizzazione e costi ragionevoli, ma che dopo decenni sono monumenti incompiuti allo sperpero di denaro pubblico e alla corruzione nonostante le regole atte a prevenire che i costi di realizzazione lievitassero all'infinito, alimentando la corruzione ed i fenomeni criminosi;

considerato che:

tra i molteplici rilievi espressi nelle oltre 230 pagine del parere reso dal Consiglio di Stato sul nuovo codice degli appalti, oltre ai profili di contrasto con gli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, con il contenuto delle direttive comunitarie dalle quali sorge il nuovo codice e più in generale con il sistema delle fonti di diritto, spicca con evidenza l'assenza di un adeguato periodo di metabolizzazione del nuovo testo da parte degli operatori che costituirà, comprensibilmente, l'elemento di maggiore criticità nel breve periodo per l'applicazione della riforma;

nonostante i proclami governativi che sbandierano l'introduzione del nuovo codice degli appalti come una riforma storica in grado di semplificare e rendere certi gli affidamenti, l'unica certezza ad oggi esistente è che se per il "codice De Lise" (di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006) era previsto un solo regolamento attuativo, ora gli atti attuativi cui il nuovo codice rimanda sono circa una cinquantina tra regolamenti e linee guida. In tal modo agli operatori non è dato conoscere le regole del gioco ed è chiaro che ciò favorisce o potrebbe favorire, se si è più ottimisti, la corruzione;

considerato inoltre che:

la maggior parte dei fenomeni corruttivi si annida nelle gare al massimo ribasso, che in teoria non avrebbero dovuto essere disciplinate nel nuovo codice degli appalti. Nella realtà, l'articolo 95 delinea uno scenario diverso. Il testo prevede che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a un milione di euro, vale a dire la maggioranza dei casi: circa 8 su 10;

l'articolo 77 della nuova legge attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di predisporre un apposito elenco di commissari che dovranno essere estratti a sorte nel caso in cui la gara abbia importi che superano le soglie comunitarie, vale a dire i 5,2 milioni di euro. Se non si

supera questa cifra, o se gli appalti "non presentano particolare complessità la stazione appaltante" può "nominare componenti interni alla stazione appaltante stessa, nel rispetto del principio di rotazione". I commissari, pertanto, saranno scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. Questo implicherà che la grande maggioranza degli appalti verrà assegnato esattamente come prima o peggio di prima con meno trasparenza e maggiori rischi di "cadere in corruzione";

ritenuto che l'Autorità nazionale anticorruzione, come il presidente dell'Associazione nazionale magistrati dottor Davigo in diverse interviste fa notare, non è in grado e né può sostituirsi alla magistratura ordinaria il cui compito è definito dalla Costituzione stessa. Sostenere che sia l'Autorità nazionale anticorruzione a dover combattere il fenomeno corruttivo nella migliore delle ipotesi è millantare un potere che essa non può avere, nella peggiore sarebbe sintomo di "ignoranza costituzionale";

ritenuto infine che:

il Governo, nella più recente riforma della pubblica amministrazione, così come già in precedenza avvenuto con l'abolizione dei Comitati regionali di controllo, prevede l'abolizione dei segretari comunali, selezionati all'esito di un lungo e complesso *iter* concorsuale, che sono invero i garanti della legalità, i responsabili dell'anticorruzione in tutti gli enti locali, essendo tenuti a garantire la conformità, e non solo la legalità, dell'azione amministrativa alla legge, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa in quanto il loro intervento riduce al minimo il rischio di vizi di illegittimità degli atti,

impegna il Governo:

1) ad adottare le necessarie modifiche al nuovo codice degli appalti a seguito degli esiti delle attività conoscitive in programma presso le Commissioni parlamentari per l'approfondimento, correzione e implementazione del decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) a rafforzare ogni misura atta a garantire la piena tutela dell'interesse pubblico, favorendo con ogni mezzo la piena consapevolezza da parte dei cittadini circa le misure di trasparenza, di conoscibilità e dell'*iter* relativo ad ogni procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento di servizi pubblici e per la realizzazione di opere pubbliche, con particolare riguardo tanto alle fasi di concertazione e decisione circa la necessità della realizzazione delle opere stesse quanto alle ricadute positive per il territorio .

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Stucchi nella discussione generale dei disegni di legge nn. 2223 e 1662

L'Aula è chiamata oggi ad approvare un provvedimento che nasce innanzitutto dall'esigenza di autorizzare la ratifica e l'esecuzione da parte del nostro Paese di una serie di atti internazionali di rilevante importanza ai fini della prevenzione e repressione del terrorismo internazionale, in larghissima parte risalenti alla prima metà dello scorso decennio, quando gli attacchi dell'11 settembre resero universalmente evidente l'estrema pericolosità raggiunta dalle organizzazioni terroristiche contemporanee. Appartiene alla nostra stagione storica soltanto il recentissimo Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015, che giustamente è stato aggiunto *in itinere* all'elenco delle Convenzioni in ratifica, perché affronta il delicato problema del contrasto al fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*. Tornando al momento, gli anni 2003-2005, in cui il grosso delle Convenzioni oggi al nostro esame venne adottato, è opportuno ricordare come la minaccia emergente del tempo fosse Al Qaeda e come fosse particolarmente diffuso il timore che il *network* allora guidato da Osama Bin Laden, poi ucciso in un *raid* condotto in Pakistan dalle forze speciali americane, potesse attaccare gli Stati Uniti e l'Occidente più in generale utilizzando anche armi di distruzione di massa, come le cosiddette bombe radiologiche, fabbricate con l'impiego dei prodotti di scarto dei numerosi processi che sfruttano tecnologie radioattive. Questo pericolo non è affatto venuto meno. Riteniamo conseguentemente di speciale

rilevanza, fra quelle inserite nel provvedimento di cui oggi discutiamo, soprattutto la ratifica della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005. È in effetti persino sorprendente che si sia dovuto aspettare così tanto per vederla finalmente qui. Mentre si attendevano queste ratifiche, il mondo è cambiato ed il terrorismo si è ulteriormente evoluto, assumendo forme nuove e territorializzate, fino a sfociare nella nascita e successiva affermazione del cosiddetto Stato islamico, che sta facendo proseliti praticamente ovunque ci siano musulmani. Il sedicente Califfato, se possibile, rappresenta per noi una sfida ancora più insidiosa, disponendo di risorse molto più ampie di quelle che furono accessibili ad al Qaeda, anche quando quell'organizzazione raggiunse l'apice della propria potenza. Verso Raqqa e Mosul possono convergere risorse umane e conoscenze molto più ampie, rendendo possibile progettare ed eseguire progetti anche più pericolosi di quelli posti in essere in America nel 2001 o in Spagna nel 2004. Rafforzare gli strumenti di diritto internazionale per combattere questa piaga è quindi una necessità assoluta. Non sarà pertanto di sicuro la Lega Nord a creare degli ostacoli alla ratifica di queste Convenzioni da parte del nostro Paese. Certo, non nascondiamocelo, avremmo potuto approfittare della circostanza anche per irrigidire ulteriormente le norme del nostro diritto interno e mettere a disposizione del sistema di sicurezza incaricato di proteggerci strumenti di contrasto più efficaci. Noi avremmo voluto fare però un paio di passi in avanti ulteriori, in particolare per estendere al territorio nazionale una disposizione di recente inserita in un decreto legge di proroga missioni internazionali che ha riconosciuto al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di autorizzare l'effettuazione di operazioni speciali sui teatri di crisi, impiegando agenti dell'*intelligence* e *commandos* delle Forze armate ovunque lo richieda la necessità di proteggere la vita di nostri concittadini o interessi nazionali di particolare rilevanza.

Noi pensiamo che in caso di conclamata emergenza terroristica, un'ipotesi sul genere del Bataclan o dei fatti di Bruxelles, malauguratamente possibile, debba essere una misura da considerare. Ritenevamo e riteniamo tuttora che sia importante anche sottoporre ad un regime carcerario più rigoroso coloro che sono sospettati di svolgere attività terroristica, estendendo nei loro confronti il 41-*bis*. Si tratta di istanze che non mancheremo di riproporre ogni qualvolta la dinamica della vita parlamentare ce lo consentirà, certi di rendere un servizio al Paese. Tutto ciò premesso, e per le ragioni appena esposte, la Lega Nord non si opporrà all'approvazione dell'Atto Senato 2223 e dell'Atto Senato 1662. Abbiamo aspettato fin troppo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cantini, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Ciampi, Ciampolillo, Cirinna', Colucci, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morra, Nencini, Olivero, Palermo, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Torrisi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Cociancich, De Petris, Endrizzi, Finocchiaro e Mancuso, per attività della 1ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Catalfo, Corsini, De Pietro, Divina, Fazzone, Gambaro, Giro e Lucherini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

Con riferimento allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (n. 312), la 6a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8a Commissione entro il 5 luglio 2016.

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, con lettera in data 9 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, la relazione su:

"La Cassa depositi e prestiti: la gestione separata e l'evoluzione del risparmio postale" (*Doc*. X, n. 1).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 22/06/2016 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014" (2026).

Inchieste parlamentari, deferimento

E' stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Mineo, Campanella, Bocchino e Petraglia. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni" (*Doc*. XXII, n. 33), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione permanente, nonchè della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti atti e documenti dell'Unione europea:

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione 2016 sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime" (COM (2016) 267 definitivo) (Atto comunitario n. 158), alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Relazione 2015 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Turchia)" (COM (2016) 265 definitivo) (Atto comunitario n. 159), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (COM (2016) 274 definitivo) (Atto comunitario n. 160), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti europea sulla gestione del fondo di garanzia del fondo europeo per gli investimenti strategici nel 2015 (COM (2016) 353 definitivo) (Atto comunitario n. 161), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi" (COM (2016) 359 definitivo) (Atto comunitario n. 162), alla 5ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa" (COM (2016) 288 definitivo) (Atto comunitario n. 163), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Concretizzare il programma del mercato unico per l'occupazione, la crescita e gli investimenti" (COM (2016) 361 definitivo) (Atto comunitario n. 164), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'agenda europea per l'economia collaborativa" (COM (2016) 356 definitivo) (Atto comunitario n. 165), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere,

alle Commissioni 3ª, 11ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quarta relazione sui progressi compiuti dal Kosovo nella realizzazione delle condizioni previste dalla tabella di marcia per la liberalizzazione dei visti" (COM (2016) 276 definitivo) (Atto comunitario n. 166), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM (2016) 277 definitivo) (Atto comunitario n. 167), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Terza relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto" (COM (2016) 278 definitivo) (Atto comunitario n. 168), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" (COM (2016) 320 definitivo) (Atto comunitario n. 169), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª, 8ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione" (COM (2016) 316 definitivo) (Atto comunitario n. 170), alla 13ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Valutazione finale del programma pluriennale dell'UE per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione (programma Safer Internet)" (COM (2016) 364 definitivo) (Atto comunitario n. 171), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª, 3ª e 14ª;
relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: seconda relazione biennale" (COM (2016) 244 definitivo) (Atto comunitario n. 172), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione (COM (2016) 385 definitivo) (Atto comunitario n. 173), alla 1ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo "Programma di lavoro annuale dell'Unione per la normazione europea" (COM (2016) 357 definitivo) (Atto comunitario n. 174), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Norme europee per il XXI secolo" (COM (2016) 358 definitivo) (Atto comunitario n. 175), alla 10ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3ª e 14ª;
comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Elementi per una strategia dell'UE nei confronti del Myanmar/Birmania: Un partenariato speciale per la democrazia, la pace e la prosperità" (JOIN (2016) 24 definitivo) (Atto comunitario n. 176), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 9 giugno 2016, ha inviato la deliberazione n. 4/2016/G - Relazione concernente il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 785).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ha inviato, in data 11 e 27 maggio 2016, il testo di quattro raccomandazioni e di tredici risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della II parte della Sessione ordinaria svoltasi a Strasburgo dal 18 al 22 aprile 2016, nonché il testo di due risoluzioni adottate dalla Commissione permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha avuto luogo a Tallin. Questi documenti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, se non già assegnati alle stesse in sede primaria:

raccomandazione n. 2088 - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 1);

raccomandazione n. 2089 - Il diritto alla proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 2);

raccomandazione n. 2090 - Le preoccupazioni umanitarie nei confronti delle persone catturate durante la guerra in Ucraina. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 3);

raccomandazione n. 2091 - Gli argomenti che sconsigliano uno strumento giuridico del Consiglio d'Europa riguardante le misure involontarie in psichiatria. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 4);

risoluzione n. 2103 - Prevenire la radicalizzazione di bambini e ragazzi combattendone le cause profonde. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 5);

risoluzione n. 2104: - Verso un quadro di competenze per la cittadinanza democratica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 6);

risoluzione n. 2105 - Valutazione del partenariato per la democrazia riguardante il Consiglio nazionale palestinese. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 7);

risoluzione n. 2106 - Rinnovato impegno nella lotta all'antisemitismo in Europa. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 8);

risoluzione n. 2107 - Una più incisiva risposta europea alla crisi dei rifugiati siriani. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 9);

risoluzione n. 2108 - I diritti umani dei profughi e dei migranti - la situazione nei Balcani occidentali. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 10);

risoluzione n. 2109 - La situazione dei profughi e dei migranti nel contesto dell'accordo UE/Turchia del 18 marzo 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 11);

risoluzione n. 2110 - I diritti della proprietà intellettuale nell'era digitale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione

permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 12);
risoluzione n. 2111 - Valutare l'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle donne". Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 13);
risoluzione n. 2112 - Le preoccupazioni umanitarie per le persone catturate durante la guerra in Ucraina. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 14);
risoluzione n. 2113 - La necessità urgente di far fronte alle falle nella sicurezza e intensificare la cooperazione in materia di lotta al terrorismo, dopo gli attacchi di Bruxelles. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 15);
risoluzione n. 2114 - La gestione delle emergenze internazionali di sanità pubblica. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 12a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 16);
risoluzione n. 2115 - La migrazione forzata: una nuova sfida. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc* . XII-*bis*, n. 17);
risoluzione n. 2116 - Vi è urgente bisogno di impedire le violazioni dei diritti umani durante le manifestazioni pacifiche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII-*bis*, n. 18);
risoluzione n. 2117 - Promuovere la cooperazione tra le città in campo culturale. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XII-*bis*, n. 19).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 16 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM (2016) 388 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 luglio 2016.
Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 21 luglio 2016.
La Commissione europea, in data 20 giugno 2016, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 (COM (2016) 400 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 7ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 28 luglio 2016.
Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 7ª Commissione entro il 21 luglio 2016.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Airola, Blundo, Bulgarelli, Cotti, Lezzi, Mangili e Montevecchi hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00218 della senatrice Paglini ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI, COMPAGNA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il signor Valentino Bortoloso, detto "Teppa", è stato recentemente decorato con la medaglia della Resistenza;

Bortoloso, nella notte tra il 6 e il 7 luglio 1945, partecipò al massacro di 54 persone a Schio (Vicenza), detenute nella locale prigione, fra cui 14 donne, la più giovane di 16 anni;

per tale efferato delitto Valentino Bortoloso venne condannato a morte e poi amnistiato,

si chiede di sapere:

se quanto descritto corrisponda a verità;

se il Ministro in indirizzo non intenda revocare immediatamente tale onorificenza che infanga a parere degli interpellanti i valori di giustizia, libertà e democrazia per i quali i veri partigiani si sono battuti.

(2-00395)

Interrogazioni

ARRIGONI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di avocare a sé ogni indagine, provvedimento o istruttoria in corso a riguardo della posizione della preside Maria Giovanna Forlani di Piacenza che, affetta da cecità, è contrastata nel suo lavoro, a quanto riferiscono i *media* , dal personale dipendente e da organizzazioni politicamente e sindacalmente caratterizzati,

per quale motivo il Provveditorato territorialmente competente non fornisca alla stessa gli aiuti previsti dalla legge n. 68 del 1999 per i disabili.

(3-02942)

ARRIGONI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Si chiede di sapere se sia cogente, in materia di Tari, con riguardo alle utenze non domestiche, il criterio della ripartizione delle aliquote in relazione alla potenziale produzione di rifiuti di un'attività piuttosto che di un'altra.

(3-02943)

SCIBONA, MORONESE, DONNO, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, NUGNES, SANTANGELO, AIROLA, COTTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

il 12 maggio 2016, i consiglieri di minoranza del Comune di Piossasco (Torino), appartenenti al Movimento 5 Stelle, hanno formalmente presentato un esposto alla Procura della Repubblica, riguardante diverse irregolarità procedurali che si sarebbero verificate durante lo svolgimento dei Consigli comunali ed alcune notizie di reato segnalate dai cittadini di Piossasco;

tale esposto è stato altresì inviato alla Prefettura di Torino, perché, nel corso di un colloquio avvenuto con il prefetto *pro tempore* di Torino, i suddetti esponenti erano stati invitati a presentare memorie di quanto accaduto alla Prefettura stessa, così da rilevare eventuali ambiti di competenza dal punto di vista amministrativo;

considerato che:

nell'esposto emergerebbero alcune segnalazioni di reato a carico del sindaco della città di Piossasco e di alcuni consiglieri comunali di maggioranza;

risulta agli interroganti che la Prefettura di Torino avrebbe inoltrato copia integrale dell'esposto al Comune di Piossasco, nonostante in esso ci fossero anche notizie, a giudizio degli interroganti, riservate, come la denuncia per diffamazione e oltraggio a pubblico ufficiale presentata da un consigliere comunale al sindaco di Piossasco;

dall'evento risulterebbe che l'istituzione prefettizia abbia sovraesposto ulteriormente i citati esponenti, all'azione dell'amministrazione comunale in loro danno,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che la Prefettura di Torino abbia agito in conformità alle procedure

previste dalla legge, nonché a tutela della totalità dell'organo comunale e di tutti i suoi componenti;
se ritenga comunque di riscontrare l'opportunità che ha indotto il prefetto di Torino ad inviare copia integrale dell'esposto in questione al Comune di Piossasco;
se risulti quali azioni abbia messo in campo la Prefettura per il superamento di quanto segnalato nell'esposto.
(3-02944)
SANTANGELO, MARTON, CRIMI, DONNO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MORONESE, PUGLIA - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
da notizia riportata dal giornale *online* "MarsalaNews" del 18 giugno 2016 si apprende che un'area adiacente all'ex deposito di munizioni di via Dante Alighieri (ex circonvallazione) a Marsala (Trapani) è stata interessata da un incendio di vaste dimensioni nel pieno centro urbano;
l'area ospitante l'ex deposito munizioni (da molti anni in stato di completo abbandono) è limitrofa ad abitazioni private, a sedi di attività economiche e magazzini, ed è stata diverse volte interessata da altri roghi, come confermato da alcuni abitanti della zona;
l'incendio ha interessato parti dell'area ex deposito, arrecando danni anche alla recinzione metallica che delimitava l'area stessa;
l'ex caserma insiste su una superficie di circa 12 ettari dove esistono tuttora alcuni edifici militari, ex alloggi ormai inagibili, e un deposito seminterrato oltre a diversi "ipogei", di notevole bellezza e importanza storico naturalistica, dove nidificano diverse specie di uccelli e crescono rigogliose molte specie vegetali;
alle operazioni di spegnimento hanno preso parte i Vigili del fuoco di Marsala, l'Aeronautica militare, gli uomini ed i mezzi della Polizia forestale e del Comune di Marsala, che ha fatto giungere sul posto alcune autobotti d'acqua;
per la sicurezza dei cittadini e per il mantenimento dell'ordine pubblico hanno presenziato alle operazioni di spegnimento, anche le pattuglie dei Carabinieri e della Polizia municipale;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
il 18 novembre 2010 il Ministero della difesa aveva siglato un protocollo d'intesa con il Comune di Marsala per la valorizzazione ed alienazione degli immobili militari del territorio non più utilizzati dalle forze armate, tra i quali l'ex deposito munizioni di via Dante Alighieri;
da notizia ripresa dal giornale *on line* "Tp24" del 18 giugno 2014 si apprende che il protocollo sarebbe scaduto e non più rinnovato;
ad oggi l'area versa in stato di abbandono. Ai cittadini marsalesi risulta che nella stessa area siano stati rinvenuti materiali di vario genere (tra i quali anche delle "casse da guerra") e che in passato sono stati registrati accessi non autorizzati nell'area ex militare dell'Aeronautica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se corrisponda al vero che il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 18 novembre 2010, non sia più vigente e quali siano i motivi della sua decadenza; al contrario, qualora sia ancora in corso, se intenda dare conoscenza del relativo contenuto;
se ritenga di adottare le opportune iniziative al fine di rassicurare la popolazione locale del fatto che nei luoghi non sono presenti esplosivi o altri materiali, comunque nocivi per la salute pubblica e, in ogni caso, ripristinare le recinzioni dell'area, al fine di limitare gli accessi a terzi non autorizzati.
(3-02945)
BERTOROTTA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, MORONESE, CAPPELLETTI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 22 giugno 2016 diversi organi di stampa hanno diffuso la notizia, secondo la quale "Su delega della Procura della Repubblica di Caltagirone, la Squadra Mobile di Catania e del Commissariato di Caltagirone sta dando esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro nonché all'avviso di garanzia nei confronti di 6 persone, tutte indagate a vario titolo per falsità ideologica in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato e dell'Unione

Europea" ("Rainews" del 22 giugno 2016);
risulta agli interroganti che: "I sei indagati dell'inchiesta della procura di Caltagirone sono Sebastiano Maccarrone, direttore Cara; Salvo Calì, presidente Cda Sisifo, consorzio di cooperative capofila dell'Ati fino a ottobre 2014; Giovanni Ferrera, direttore generale Consorzio 'Calatino Terra d'accoglienzàa'; Roberto Roccuzzo, consigliere delegato Sisifo; Cosimo Zurlo, ad 'Casa della solidarietà' consorzio coop dell'Ati fino da ottobre 2014 ad oggi e Andromaca Varasano, contabile del nuovo Cara Mineo" ("la Repubblica", edizione di Palermo del 22 giugno 2016);
ed ancora si apprende che "A seguito delle indagini del procedimento "Mafia Capitale", infatti, è stata avviata un'attività di investigazione allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto per la gestione triennale dei servizi del C.A.R.A. di Mineo (CataniaCt); tale gara fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'analisi della contabilità relativa alle presenze giornaliere dei migranti ospiti del C.A.R.A. di Mineo ha evidenziato che sono stati rendicontati e corrisposti, negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, importi superiori a quelli dovuti, per un ammontare di circa un milione di euro. Sono tutt'ora in corso perquisizioni presso società in tutto il territorio nazionale" ("Rainews" del 22 giugno 2016);
considerato che:
dall'articolo tratto dal quotidiano "la Repubblica" si apprende che: "Il provvedimento della procura calatina scaturisce dagli esiti delle investigazioni della polizia allo scopo di accertare presunti illeciti nella gara d'appalto, indetta il 24 aprile del 2014 per un importo stratosferico di quasi 97 milioni di euro per la gestione triennale dei servizi del Cara, Gara che fu ritenuta illegittima dall'Autorità Nazionale Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone il 15 febbraio del 2015" ("la Repubblica" del 22 giugno 2016);
all'uopo si evidenzia come "L'input investigativo per la procura siciliana è arrivato dall'inchiesta su Mafia Capitale, ma l'indagine dei magistrati calatini non riguarda il filone principale sulla gara del 24 maggio 2014 ritenuta illegittima dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone, di cui è titolare la procura di Catania" ("il Fatto Quotidiano", del 22 giugno 2016);
considerato inoltre che:
"Sul Cara di Mineo indagano in questo momento tre procure: quella di Caltagirone, quella di Catania e quella di Roma. A squarciare il velo sugli affari del centro richiedenti asilo furono per primi i magistrati coordinati da Giuseppe Pignatone, che indagavano su Massimo Carminati. Il Cara siciliano, capace di accogliere ufficialmente fino a tremila ospiti, è infatti un pezzo fondamentale del puzzle d'interessi degli uomini di Mafia Capitale: a cominciare da Luca Odevaine, l'ex vicecapo di gabinetto di Walter Veltroni in Campidoglio. È proprio lui a giocare un ruolo fondamentale nella gestione della gara d'appalto bandita nel 2014 per gestire il Cara." ("il Fatto Quotidiano" del 22 giugno 2016);
nella seduta n. 406 del 10 marzo 2015, veniva pubblicato l'atto di sindacato ispettivo 4-03599, presentato dalla prima firmataria del presente atto, con il quale veniva chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno: quali misure intendessero adottare, per quanto di competenza, al fine di verificare quanto accaduto in relazione alla gara di appalto indetta dal Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, in base all'indicazione resa dall'Autorità nazionale anticorruzione con parere n. 15 del 25 febbraio 2015, anche con riferimento ai profili di illegittimità della stessa; se non ritenessero di procedere ad una revisione dello schema di capitolato d'appalto previsto dal citato decreto ministeriale del 2008 al fine di renderlo pienamente conforme alla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalto; nonché quali iniziative di competenza il Governo intendesse intraprendere per verificare ed eliminare eventuali conflitti di interesse sussistenti in capo ad alcuni rappresentanti apicali, inclusi i commissari della commissione giudicatrice e i sindaci del Consorzio Calatino Terra di Accoglienza, e quali provvedimenti intendessero assumere per accertare le relative responsabilità;
considerato altresì che:
in data 15 dicembre 2015, nella seduta n. 553, veniva pubblicata l'interrogazione a risposta orale, 3-02444, con la quale veniva segnalato che da una visura camerale effettuata per "conoscere dettagli

sulle attività, cariche e qualifiche relative al consorzio Nuovo Cara Mineo consorzio di cooperative sociali, società cooperativa sociale, con sede legale a Mineo, contrada Cucinella sn", è emerso che la società cooperativa in questione sia stata costituita in data 26 settembre 2014 e che le cariche aziendali risultano essere ricoperte dai signori Cosimo Zurlo, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Rocco Ferraro, nella qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione, nonché consigliere; Camillo Aceto nella qualità di consigliere; Antonino Novello, nella qualità di consigliere ed infine Roberto Roccuzzo, nella qualità di consigliere, tutti in carica dalla stessa data;

fra i *petita* rivolti al Ministro dell'interno, mediante il citato atto di sindacato ispettivo, l'interrogante chiedeva di sapere se intendesse sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze, un'attività di monitoraggio e di verifica, per il tramite del Prefetto, in relazione alla preoccupante situazione, nonché sull'opinabile composizione societaria del consorzio Nuovo Cara Mineo;

considerato infine che fra i 6 indagati dalla Procura di Caltagirone, ai quali sono stati notificati gli avvisi di garanzia per la presunta truffa da un milione di euro nella contabilità sulle presenze di migranti nel Cara di Mineo, emergerebbe il nome di Cosimo Zurlo, presidente del consiglio di amministrazione del consorzio Nuovo Cara Mineo, consorzio di cooperative sociali, nonché quello di Roberto Roccuzzo, quale consigliere dello stesso consorzio,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

se intenda avviare, nel rispetto ed indipendentemente dalle indagini della magistratura in corso, le opportune iniziative di verifica, anche attraverso le Prefetture interessate, in relazione alla composizione societaria del consorzio in questione;

quali misure intenda comunque adottare in relazione alla preoccupante situazione che coinvolge il Cara di Mineo, che avrebbe comportato episodi di illegalità, quali i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai danni dello Stato e dell'Unione europea, oggetto degli avvisi di garanzia descritti.

(3-02948)

MORONESE, PUGLIA, SERRA, DONNO, BERTOROTTA, CASTALDI, PAGLINI, SANTANGELO, GAETTI, BLUNDO, GIARRUSSO, PETROCELLI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, NUGNES - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

gli archivi di Stato sono articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, organi territoriali dipendenti dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Direzione generale per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

l'archivio di Stato di Caserta ha sede dal 1972 in un condominio per civili abitazioni, in viale dei Bersaglieri, di cui occupa circa 3.000 metri quadrati (tra seminterrato e pianoterra per depositi e primo piano per uffici) con un costo di circa 200.000 euro annui;

considerato che:

con precedente atto ispettivo 3-01756, pubblicato l'11 marzo 2015, la situazione del necessario trasloco dell'archivio è stata sottoposta all'attenzione del Ministro. Lo stesso Ministero, rispondendo all'interrogazione il 15 aprile 2015, ha riconosciuto la situazione "effettivamente critica oltreché onerosa" ed ha manifestato l'intenzione di attivarsi per garantire tempi certi e una sede adeguata all'archivio di Stato di Caserta;

ad oggi, risulta agli interroganti che la situazione non sarebbe mutata. L'attuale sede dell'archivio di Stato, oltre ad essere particolarmente onerosa, inadeguata dal punto di vista logistico, statico e di capienza del patrimonio documentario, è fatiscente e rischiosa per i documenti, che vi sono conservati e che hanno subito alcuni danni considerati irreparabili ed inoltre non garantisce la sicurezza dei lavoratori e degli studiosi (ad esempio l'illuminazione risulta insufficiente e manca un'uscita di sicurezza sia nei depositi che negli uffici);

considerato altresì che:
in attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissario straordinario per la reggia di Caserta il dottor Soragni;
il progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della reggia alla loro esclusiva destinazione culturale educativa e museale, del 17 dicembre 2014, elaborato dal commissario straordinario, prevede il trasferimento dell'archivio di Stato presso la reggia di Caserta;
in particolare, si legge che "La parte meridionale dell'emiciclo vanvitelliano orientale antistante il complesso architettonico della reggia (ex Caserma Pollio), è stata individuata quale nuova sede dell'Archivio di Stato, in adiacenza agli spazi del medesimo emiciclo adibiti attualmente a centro residenziale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. I necessari lavori di consolidamento, di risanamento conservativo e di adeguamento impiantistico della parte della predetta fabbrica saranno eseguiti avvalendosi di un finanziamento, dell'importo di circa 5.000.000 di euro, nella disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il quale sono attualmente in corso di svolgimento le procedure di individuazione del contraente, affidate al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche della Campania e del Molise. Nel corso degli ultimi decenni il patrimonio documentario dell'Archivio di Stato di Caserta è stato incrementato notevolmente a seguito dei versamenti effettuati, in attuazione della normativa vigente, dalle Amministrazioni periferiche dello Stato della provincia, rendendo necessaria l'individuazione, all'interno dell'edificio della reggia, di nuovi spazi da destinare a deposito. Considerato che l'Archivio storico della Real Casa, sul quale l'Archivio di Stato esercita le proprie competenze, è indissolubilmente connesso, al pari della Biblioteca Palatina, al Museo storico della Reggia ed è attualmente allocato al primo piano ammezzato del palazzo, si ritiene opportuno soddisfare le esigenze correlate alla consultazione di tali fondi archivistici (nonché di quelli storicamente correlati al predetto Archivio storico) assegnando all'Archivio di Stato di Caserta alcuni locali (attualmente in consegna all'Aeronautica militare) ubicati nell'angolo sud orientale del piano terreno e del soprastante piano ammezzato, destinando a deposito la parte del piano interrato sottostante";
il 14 marzo 2016, la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, accompagnata dai dirigenti responsabili della Direzione archivi, la direttrice dell'archivio di Stato di Caserta ed i membri del comitato cittadino "Pro Archivio", ha effettuato un sopralluogo presso i locali della reggia che, lasciati liberi dai militari dell'Aeronautica militare, dovrebbero ospitare l'archivio di Stato;
in base alle informazioni fornite dalla responsabile unica del procedimento, architetto Daniela Fabiani, in occasione del sopralluogo, i lavori di adeguamento dovrebbero essere suddivisi in 3 lotti, per un importo totale di circa 2.600.000 euro. In particolare, il primo lotto, per un importo stimato di circa 500.000 euro, riguarderebbe i lavori per i locali da adibire a uffici, che, una volta realizzati, permetterebbero di avviare già il trasloco dell'archivio di Stato da via Bersaglieri alla reggia; il secondo lotto riguarda i locali da adibire totalmente a deposito, mentre il terzo lotto ha per oggetto i locali interrati, che un tempo erano utilizzati dall'Aeronautica militare come foresteria e pertanto richiedono lavori più rilevanti. Inoltre, la dottoressa Fabiani ha comunicato che nel documento preliminare al progetto è previsto anche un cronoprogramma, dal quale risulterebbe che per portare a compimento i lavori del primo lotto occorrerebbero circa 5-7 mesi, considerato che si attendeva in tempi brevi la disponibilità economica necessaria almeno per il primo lotto;
considerato che attualmente il trasferimento non è stato ancora avviato in quanto non sono state ancora individuate le fonti di finanziamento necessarie per avviare i lavori di adeguamento dei locali della reggia,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere, come promesso, in tempi brevi l'annosa vicenda del trasferimento dell'archivio di Stato di Caserta;
quali siano i motivi per cui i fondi necessari per affrontare i lavori di adeguamento dei locali della reggia adibiti a ospitare l'archivio di Stato non siano stati ancora resi disponibili, considerato che quelli

relativi almeno al primo lotto, pari a 500.000 euro, permetterebbero di mettere immediatamente in sicurezza il personale ed i documenti e di avere un risparmio sul fitto passivo di oltre 18.000 euro mensili;
se esista il cronoprogramma relativo al primo lotto dei lavori a farsi ed eventualmente se sia possibile acquisirlo;
quali siano i tempi previsti per rendere disponibili le somme necessarie ad effettuare tutti i lavori di adeguamento necessari e quale sia l'importo previsto;
se non ritenga opportuno sollecitare su tale vicenda l'azione del Governo, considerando che il trasferimento era previsto già dal 1995.
(3-02949)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ARACRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 632 del 29 novembre 2006, recante "Approvazione dello schema del Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale per le società *in house*, le Aziende Speciali e le altre società controllate non quotate alla Borsa Valori o partecipate dal Comune di Roma", si è proceduto a regolare la mobilità orizzontale tra le aziende pubbliche della Capitale;
la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 557, rubricato "Revisione degli obblighi delle regioni e degli enti locali sottoposti al patto di stabilità relativi al contenimento delle spese per il personale", ha stabilito che: "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), ai commi 563, 564 e 565 dell'articolo 1, ha fatto ulteriore chiarezza in merito alla ricerca e alla mobilità del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
il decreto-legge n. 16 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014, all'articolo 16, comma 2, recita testualmente: "Roma Capitale trasmette contestualmente al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali", riaffermando, nuovamente, le modalità di distacco del personale tra le società del gruppo Roma

Capitale;
con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 6 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti in applicazione del Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di Roma Capitale - Indirizzi ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112", per quanto riguarda l'attuazione degli indirizzi in materia di contenimento dei costi del personale, sono state riconfermate le regole e le procedure già oggetto delle deliberazioni e delle leggi nazionali citate;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
la società Atac SpA, in data 15 aprile 2016, con nota prot. 0057080, avente ad oggetto "Ricerca di personale nell'ambito della mobilità infragruppo", e facendo riferimento alla nota n. 7025 del 20 giugno 2011, ha escluso molte società di Roma capitale dagli indirizzi di quest'ultima;
non risulterebbe che Atac SpA abbia svolto, come previsto dalle procedure *ex lege*, la ricerca del personale all'interno della società, prima di attivare la ricerca infragruppo, per quanto riguarda il ruolo di responsabile di esercizio metroferroviario;
inoltre, in data 22 aprile 2016, la società Atac SpA, ancor prima che si concludesse la ricerca infragruppo, avrebbe proceduto al bando per la ricerca del personale dall'esterno per il predetto ruolo;
tali azioni avrebbero condotto Atac all'assunzione, a partire dal 1° giugno 2016, del signor Alberto Giraudi in qualità di responsabile di esercizio metroferroviario;
nel recente passato, già l'assunzione del direttore del personale era stata oggetto di indagine e approfondimento da parte della Corte dei conti;
difatti, Atac SpA avrebbe affidato tale ruolo alla dottoressa Francesca Rango (quadro della società Trenitalia) senza che la stessa fosse un dirigente interno dell'azienda capitolina, dunque senza le responsabilità e i vincoli che tale ruolo contrattuale imporrebbe;
il distacco si sarebbe svolto in assenza di qualsivoglia riferimento normativo e, per il medesimo trasferimento, sussisterebbero gravi profili di incompatibilità, visto che l'avvocato Rango, in qualità di componente della segreteria tecnica del commissario straordinario, si sarebbe occupata direttamente di Atac SpA;
con il distacco dell'avvocato Rango da Trenitalia, Atac SpA avrebbe messo a disposizione di un dipendente di una società concorrente tutti i dati sensibili relativi al costo del lavoro e all'organizzazione aziendale, perciò questa circostanza rappresenterebbe una condizione incompatibile con lo svolgimento della gara stessa;
l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 4-05838, ha già denunciato la questione relativa all'avvocato Rango, senza ottenere alcuna risposta;
a giudizio dell'interrogante, la situazione rappresentata, relativamente alle assunzioni del personale tra le società del gruppo Roma capitale, è fuorviante e la sua applicazione si discosta totalmente da qualsivoglia disposizione di legge, volta a ridurre, in questo periodo di grave e perdurante congiuntura economica, il disavanzo delle società pubbliche partecipate,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa alla ricerca e alla mobilità del personale delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni;
se siano a conoscenza dei fatti esposti e, in caso affermativo, se non ritengano la condotta di Atac SpA in contraddizione, elusione e violazione delle leggi nazionali e delle delibere del Comune di Roma, configurando un grave danno, sia per l'azienda stessa, sia per Roma capitale;
se non intendano porre in essere provvedimenti esemplari nei confronti di coloro che assumono personale, all'interno delle società pubbliche partecipate, violando le relative disposizioni di legge.
(3-02946)
ARACRI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:
in data 18 febbraio 2011, il quotidiano "Corriere della Sera" ha pubblicato un articolo, dal titolo "Biglietti Atac falsi, truffa milionaria. Clonato software per produrre originali", all'interno del quale si

denunciava l'annosa problematica della falsificazione dei titoli di viaggio, l'apertura di un'apposita inchiesta, da parte della Procura di Roma, per verificare la diffusione di titoli fasulli e l'acquisizione da parte della Guardia di finanza di atti sul *software* aziendale che gestisce e controlla i titoli originali;
l'Azienda per i trasporti autoferrotranviari del Comune di Roma (Atac), alla luce degli scandali, ha tempestivamente costituito una commissione d'inchiesta interna, che ha terminato la propria attività il 6 maggio successivo e che ha riscontrato gravi irregolarità, per quanto concerne la gestione della *black list* dei titoli di viaggio, utilizzati che risultava non automatizzata;
da notizie in possesso dell'interrogante, è stato riscontrato che tutti i biglietti Atac detengono un proprio codice. Il processo normale di bigliettazione è costruito in maniera tale che, quando un titolo viene ceduto ai rivenditori autorizzati, lo stesso compaia all'interno di una *white list*. Una volta obliterato, quest'ultimo viene registrato all'interno di una *black list* ed ivi terminerebbe il suo ciclo di vita, se non fosse che in Atac manca quest'ultimo riscontro informatizzato. Difatti, la *black list* non viene mai ricongiunta alla *white list*, quindi un ipotetico biglietto clonato, con il medesimo numero di serie, può passare all'interno delle macchine obliteratrici innumerevoli volte, senza che queste ultime lo riconoscano come tale;
a seguito di quanto emerso, in tale prima fase, 2 dirigenti del settore commerciale sarebbero stati incentivati ad uscire dall'azienda Atac;
in data 5 novembre 2013, il periodico "Le inchieste" (nato dalla collaborazione de "la Repubblica" con "l'Espresso" e i quotidiani Finegil) ha pubblicato un approfondimento, a firma di Daniele Autieri e Carlo Bonini, dal titolo "Un Bunker segreto stampa biglietti clonati. Così l'Atac ricicla fondi neri per la politica";
all'interno del *dossier* è stata descritta accuratamente la truffa dei biglietti falsi, l'accordo per la spartizione dei proventi illeciti e la risultanza degli appalti, molto spesso gonfiati, per quanto concerne i pezzi di ricambio del parco mezzi (dischi dei freni, pneumatici, lubrificanti, eccetera);
nel mese di marzo 2015, così come riportato in un articolo pubblicato in data 7 marzo sul quotidiano "la Repubblica", dal titolo "Atac, un generale informatico a caccia dei biglietti clonati", l'azienda dei trasporti capitolina ha incaricato il generale della Guardia di finanza *pro tempore*, Umberto Rapetto, già comandante del nucleo speciale frodi telematiche ed impegnato nel 2001 nelle operazioni di cattura degli *hacker*, che penetrarono nei sistemi informatici del Pentagono e della Nasa, a svolgere una verifica sui sistemi di sicurezza della bigliettazione aziendale;
in seguito a ciò, nel mese successivo, ulteriori 2 dirigenti del settore commerciale R.C. (capo delle vendite) e C.S. (responsabile dei sistemi informatici e della bigliettazione elettronica) sarebbero stati sospesi ed incoraggiati a lasciare l'azienda Atac;
nel mese di febbraio 2016, è stato nominato direttore generale di Atac il dottor Marco Rettighieri che, dopo una settimana dalla designazione dell'incarico, ha proposto di azzerare i dirigenti rimasti in carica (52 *manager*) costituendo al loro posto una struttura leggera di soli 10 direttori;
da un articolo del quotidiano "Il Tempo", pubblicato in data 10 febbraio 2016, dal titolo "Atac, l'affondo di Rettighieri. Via tutti i dirigenti", in riferimento a quanto riportato, si può evincere che "è evidente che un'operazione del genere andrebbe incontro ad una serie infinita di ricorsi. Alcuni degli attuali 52 dirigenti potrebbero chiedere, al posto della buonuscita economica, un reintegro fra i quadri aziendali, ovviamente con stipendio dimezzato";
infine, nel mese di giugno 2016, con un ordine di servizio firmato dal direttore generale si sarebbe preferito trasferire ad altro incarico tutti i dirigenti, che detenevano responsabilità operative nel settore della bigliettazione elettronica;
a giudizio dell'interrogante, la situazione critica all'interno dell'azienda dei trasporti capitolina permane oramai da troppo tempo e quindi necessita, in tempi brevi, di una risoluzione definitiva, volta, da un lato a ridurre il grave *deficit* di bilancio e dall'altro a rendere totale il funzionamento della rete infrastrutturale,
si chiede di sapere:
quali orientamenti i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,

conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla questione che vede coinvolta l'azienda dei trasporti capitolina, Atac SpA;
se siano a conoscenza dei risultati del lavoro del generale Umberto Rapetto e se non intendano renderli di pubblico dominio;
se risulti quale sia lo stato di avanzamento delle indagini, attivate oramai da un quinquennio, da parte della Procura di Roma;
se siano a conoscenza dei motivi in base ai quali sono stati trasferiti ad altro incarico i dirigenti operativi nel settore della bigliettazione elettronica;
quali azioni siano state messe in atto da Atac SpA, in seguito allo scandalo, per garantire la sicurezza della stampa dei biglietti, delle transazioni, delle *white e black list* e dei controlli nella vendita.
(3-02947)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
secondo quanto pubblicato dagli organi di stampa, si sarebbero verificati gravi e sconcertanti fatti relativi all'università degli studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, riconducibili in special modo all'operato del rettore, professor Carmine Di Ilio, e del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio;
il contratto triennale del direttore generale, dottor Filippo Del Vecchio, è terminato in data 31 ottobre 2015 e nell'adunanza del 28 luglio 2015 il consiglio di amministrazione dell'università ha autorizzato il rettore alla stipula di un nuovo contratto per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017;
in data 31 luglio 2015, il rettore ha sottoscritto il contratto autorizzato per il periodo dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2017 e, con proprio decreto n. 1279, ha disposto la nomina del direttore generale nella persona del citato dottor Filippo Del Vecchio;
l'approvazione obbligatoria del contratto da parte del consiglio d'amministrazione non sarebbe invece mai avvenuta e a distanza di circa 11 mesi dall'approvazione della bozza di contratto che lo riguardava, il dottor Filippo Del Vecchio eserciterebbe il suo ufficio di direttore generale, pur in mancanza della formale autorizzazione del consiglio di amministrazione;
lo scorso mese di febbraio il rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel collegio dei revisori dell'università "d'Annunzio" è cessato dall'incarico;
considerato che:
a far data dal 1° novembre 2015, quindi, la validità di tutti gli atti da lui adottati potrebbe essere gravemente inficiata con il rischio, per l'amministrazione universitaria, che chiunque si ritenga pregiudicato dalla sua azione ne possa contestare la legittimità, con possibili dannose conseguenze per l'ateneo, anche derivanti da contenziosi o richieste di risarcimento di danni eventualmente subiti da terzi;
per essere comunque efficace, il contratto avrebbe necessitato di ulteriore approvazione dello stesso consiglio di amministrazione, come espressamente previsto sia dallo statuto di ateneo, che dai principi generali in tema di contratti pubblici e dalla specifica giurisprudenza del giudice amministrativo, intervenuta proprio in merito alla portata dell'approvazione del contratto di lavoro del precedente direttore generale dell'università "G. d'Annunzio (si veda TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, sentenza del 10 febbraio 2012, n. 65, confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4758/2012);
risulta inoltre all'interrogante che tra le attività poste in essere dal dottor Del Vecchio vi sarebbe la stipula della convenzione tra l'università e il Provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, Abruzzo, Sardegna per la realizzazione di lavori ricompresi nel piano triennale dell'edilizia universitaria. Più precisamente l'università avrebbe assegnato al suddetto Provveditorato alle opere pubbliche l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di riqualificazione della ex caserma Bucciante di Chieti nella parte che dovrà essere utilizzata dall'università. Invece, la convenzione prevede in capo al Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo, Sardegna solo la funzione di stazione appaltante e limitatamente alla gestione delle procedure di gara, per i soli lavori relativi all'edilizia universitaria compresi nel piano triennale (art. 2, comma 1, lettera *b)*), e per i servizi di gestione dell'eventuale contenzioso tecnico (art. 2, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*). Mentre i servizi

di responsabile unico del procedimento, progettazione, direzione lavori, collaudo, sulla base di quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dovevano rimanere in capo all'università a costi molto limitati. In altri termini, l'università "G. d'Annunzio" avrebbe operato in modo difforme, con costi enormemente aumentati, da quanto deliberato dal suo consiglio di amministrazione il 27 gennaio 2015, da prima con un atto convenzionale evidentemente difforme dalla decisione assunta dal consiglio di amministrazione, e poi ponendo in essere l'esecuzione della stessa, senza che fosse intervenuta l'approvazione da parte del medesimo consiglio di amministrazione, come previsto dall'art. 27, comma 2, lettera *m)*, n. 4), dello statuto;

in relazione al citato episodio, alcuni componenti del consiglio d'amministrazione hanno presentato esposti al rettore professor Carmine Di Ilio. Il primo in data 27 ottobre 2015, per chiedere una regolarizzazione urgente della procedura di nomina. Il secondo il 28 novembre 2015, in cui si ripercorreva l'intera vicenda e si chiedeva al rettore l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dottor Del Vecchio, richiesta poi approvata dal consiglio di amministrazione;

a tutt'oggi, non si ha alcuna notizia di una risposta del rettore a tale richiesta di procedimento disciplinare deliberato dal consiglio di amministrazione Si ipotizza, quindi, ogni futura impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale e l'immediato e definitivo licenziamento del direttore generale;

in data 30 luglio 2015, il Garante nazionale per la protezione dei dati personali ha emanato, a seguito di ricorso degli interessati, il provvedimento n. 457, con il quale ha censurato la pubblicazione sul sito istituzionale di ateneo di dati riservati. A seguito di querela penale da parte di 56 dipendenti universitari, per questi fatti, in data 27 aprile 2016, è stato rinviato a giudizio per diffamazione e violazione della *privacy*;

alcuni dipendenti tecnici amministrativi hanno presentato alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica un esposto contro l'utilizzazione, da parte del direttore generale, di una graduatoria per progressione verticale di personale interno. Il bando era del 2006 e non prevedeva il conseguimento dell'idoneità alla selezione, ma solo vincitori. L'assegnazione alla categoria superiore di 20 unità di personale tecnico-amministrativo ha comportato un aggravio di spesa che non è stato deliberato dal consiglio di amministrazione;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 05029/2015, ha ribadito e consolidato il proprio orientamento a considerare illegittime le proroghe di efficacia di graduatorie stilate nel quadro di procedure interne di progressione e i correlativi scorrimenti disposti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda rivolgersi al rettore per i doverosi e necessari chiarimenti delle vicende che attengono all'università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara;

se ritenga di attuare, in base al proprio potere di vigilanza, strumenti d'intervento sulla regolarizzazione del contratto del direttore generale o dare indicazioni per procedere alla rimozione dall'incarico e cessazione di ogni rapporto di lavoro con il dottor Del Vecchio;

se abbia individuato il nuovo rappresentante del Ministero dell'istruzione nel collegio dei revisori della "d'Annunzio", considerato che il precedente componente è scaduto dall'incarico nel mese di febbraio 2016 e se sia informato della eventuale relazione prodotta dal componente scaduto.

(4-05998)

CASSON - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il sistema Mose, una delle cosiddette grandi opere, sarebbe in procinto di essere completato, secondo le ultime dichiarazioni ufficiali che prevedono l'ultimazione dei lavori nel 2018. Si tratta di una grande opera ideata per difendere Venezia dalle acque alte eccezionali; essa si inquadra nel rapporto che Venezia ha con le acque alte che la inondano periodicamente ed il cui fenomeno ha assunto rilevanza nazionale ed internazionale dopo che una catastrofica mareggiata avvenuta nel novembre 1966 ha completamente sommerso Venezia e gli altri centri abitati lagunari, con una marea di 1,94 centimetri

sul livello medio mare. Da quell'evento calamitoso emerse nettamente la consapevolezza che la salvaguardia della città stessa e della sua laguna non sarebbero più state certe, in assenza di specifici interventi volti a difenderle. Per questo, si ritenne di risolvere la questione delle acque alte con questa grande opera, peraltro fin da subito contestata, denominata Mose: 4 schiere di paratoie a ventola a spinta di galleggiamento, oscillante ed a scomparsa; 79 paratoie che normalmente resterebbero sul fondo piene d'acqua e che in caso di alte maree eccezionali dovrebbero essere sollevate, mediante l'immissione di aria compressa, fino ad emergere, in modo da separare temporaneamente la laguna dal mare;

un'opera che, al di là delle note e gravi vicende giudiziarie ancora in parte pendenti, è stata caratterizzata da numerose ed autorevoli critiche, tutte strumentalmente ignorate per una sorta di autoreferenzialità del magistrato alle acque di Venezia e del suo concessionario consorzio Venezia nuova (i cui vertici sono stati tutti quasi tutti incriminati, indagati e molti già condannati, perché costantemente condizionati da accordi corruttivi), che non hanno mai voluto rapportarsi ad alcun confronto tecnico-scientifico sul merito delle argomentazioni critiche sollevate, con il risultato che a tutt'oggi, ad opera quasi ultimata, permangono pesanti dubbi sulla sua funzionalità e sicurezza;

per di più, e come novità, va segnalato che recentissimi studi del CNR hanno messo in evidenza che si stanno verificando significativi fenomeni di subsidenza in corrispondenza delle opere poste alle bocche di porto che potrebbero riflettere dei cedimenti differenziali con gravi ripercussioni sulla funzionalità dell'intera schiera di paratoie;

meriterebbe quindi una lettura attenta la copiosa documentazione elaborata ad opera e per conto del Comune di Venezia, che nel 2006 (dopo un quinquennio 2001-2005 caratterizzato dall'esclusione della più ampia competenza amministrativa locale) aveva costretto il Governo Prodi ad un confronto tecnico per rivedere e modificare radicalmente il progetto Mose, prospettando soluzioni alternative meno impattanti, più funzionali, meno costose, più consapevoli dell'eustatismo in corso e più rispondenti al rispetto di quell'equilibrio idrogeologico ed ecosistemico, che gli indirizzi della legislazione speciale per Venezia fin dagli anni '80 del secolo scorso avevano indicato e normato. Confronto che, come è noto, il I Governo Prodi (con l'eccezione di alcuni coraggiosi ministri contrari, poi risultati però ininfluenti nella decisione finale) ha concluso con il respingimento delle proposte del Comune di Venezia con la motivazione che "non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere modifiche delle opere del sistema Mose", con ciò cancellando di fatto persino il parere negativo di VIA (dicembre 1998), secondo cui l'opera doveva essere ripensata e rivalutata prima della decisione di procedere. E ciò anche a conferma del preliminare negativo parere rilasciato in precedenza pure dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a dispetto di questi rilevanti ed eminenti pareri contrari si è proceduto alla fase esecutiva, ma ancora manca una ricostruzione critica della storia del progetto Mose. Soprattutto, non si è avvertita la necessità di verificare i vari momenti criminali di corruttela che hanno intersecato la storia del Mose in tutte le fasi decisionali, in particolare accertando se gli atti corruttivi fossero utili, non solo ad accumulare fondi neri per illeciti finanziari, ma fossero anche indispensabili per l'avanzamento delle varie fasi di un progetto di indimostrata efficacia e di intrinseca instabilità;

considerato che:

oggi tante di quelle osservazioni critiche stanno rivelando la loro giustezza e fondatezza e tante "improprietà" di questo progetto rimangono;

l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere è avvenuto a trattativa privata, senza gara e senza confronto tecnico ed economico tra varie possibili soluzioni. Per esempio, è mancato completamente un confronto con altre esperienze operative esistenti soprattutto nel settore industriale internazionale *offshore* petrolifero, che disponeva di tecnologie avanzate e sperimentate di progettazione e costruzione di componenti che avrebbero potuto trovare conveniente impiego nelle opere di salvaguardia di Venezia (che la soluzione alternativa delle paratoie a gravità nei ridotti varchi liberi avrebbe potuto dimostrare);

le opere attualmente in esecuzione sono sostanzialmente diverse da quelle originarie dello studio di

fattibilità approvato nel 1982 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per la drastica riduzione dei restringimenti fissi (con l'ampliamento delle strutture mobili), non garantendosi in questo modo il migliore regime idraulico attraverso la riduzione degli scambi con il mare ed innestando la perdita di sedimenti;

le autorizzazioni politiche non hanno tenuto conto dei pareri negativi sul progetto di massima del 1990 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del 1998 della commissione VIA del Ministero dell'ambiente;

le opere complementari (dighe esterne in mare e conca di navigazione a Malamocco), bocciate nel progetto di massima nel 1990 e non presenti nel progetto preliminare del 1994, sono state aggiunte nel progetto definitivo del 2002, e realizzate senza alcuna approvazione dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

si sono avviati i cantieri senza aver prima attuato le preventive sperimentazioni di aumento delle resistenze idrauliche (attriti) alle bocche (restringimenti fissi) richiesti dal Comune di Venezia e dal "Comitatone", presupposto pregiudiziale per una successiva revisione del progetto di regolazione delle bocche;

è confermata una difficile compatibilità tra il sistema Mose e lo sviluppo della portualità veneziana;

vi è stata una mancanza di precauzione verso i livelli eustatici, anche in considerazione del 5°rapporto dell'IPCC sui cambiamenti climatici presentato nella conferenza di Parigi sul clima nel 2015;

fenomeni di assestamento dei suoli e delle sovrastrutture, a breve e a lungo termine, comportano effetti sulla sicurezza e funzionalità del sistema per tutta la vita operativa. Nel caso di un sistema reversibile sono possibili azioni di rimedio (livellamenti, piccole variazioni di batimetria della soglia di appoggio) che, di fatto, consentono una maggiore sicurezza operativa del sistema. I carichi al suolo sono vieppiù maggiori a parità di forze statiche e i carichi dinamici trasferiti dalla paratoia alla base e alle fondazioni sono tanto maggiori quanto più il sistema è in risonanza con le onde. Dai dati di progetto, inoltre, non si possono dedurre i valori dovuti agli effetti di eustatismo e i carichi statici dovuti al conseguente battente idrostatico;

nell'*iter* procedimentale si sono rivelate difformità con gli strumenti urbanistici ed una conflittualità con le direttive comunitarie in materia di conservazione degli *habitat* naturali;

la sua architettura di sistema comporta l'esistenza di un'enorme quantità di elementi "semplici" interconnessi funzionalmente e soggetti a critiche condizioni ambientali che, nel loro insieme, costituiscono un sistema estremamente complesso, che dovrà operare in situazioni ambientali difficili od estreme, la cui affidabilità necessariamente costituirà un problema nella sua vita operativa e richiederà una manutenzione continua e costosa (si ricorda che nel concorso internazionale per la barriera sulla "New waterway" in Olanda sicurezza di funzionamento e bassi costi di manutenzione sono stati i due criteri che hanno portato ad eliminare una soluzione analoga al Mose);

queste ed altre considerazioni, peraltro già illustrate nei precedenti atti di sindacato ispettivo dell'interrogante in materia (tra cui 4-00559 e 4-03039), fanno apparire per tanta parte del mondo scientifico e dell'opinione pubblica che l'opera che si sta completando non sia proprio un vanto dell'ingegneria italiana, ma rappresenti un'opera di dimensioni inusitatamente maggiori di quanto potevano (e dovevano) essere, basata su tecnologie obsolete, concepita con un'inutile e pericolosa complessità che ne comprometterà l'efficacia e con grossi difetti di comportamento dinamico, che ne potranno determinare la perdita di funzionalità operativa;

inoltre, le gravi vicende criminali che hanno accompagnato la vita del Mose e che tante risorse finanziarie pubbliche hanno dissipato illegalmente, sulle quali la magistratura sta completando la propria opera di accertamento, impongono che gli aspetti tecnici e scientifici segnalati vadano accuratamente valutati in assenza di ombre e di rischi criminali già nel passato verificatisi, anche al fine di impedire che su tutte le opere in corso o in progettazione relativamente alla laguna di Venezia (come il tema delle bonifiche in Porto Marghera e la questione delle grandi navi) si concentrino nuovi interessi illeciti e corruttivi;

valutato che:

sul citato ultimo aspetto fondamentale inerente alla criticità strutturale di comportamento dinamico dell'opera va fugato ogni ragionevole dubbio, dal momento che, in uno studio eseguito dalla società francese Principia R.D., incaricata dal Comune di Venezia nel 2008, si dimostrava che le paratoie del Mose presentano fenomeni di risonanza, ovvero sono instabili dinamicamente soprattutto nei casi di mare agitato; lo studio Principia è stato consegnato al Comune di Venezia, e i suoi risultati non sono stati smentiti da alcuno;

la decisione adottata dal Governo, dopo lo scoppio dello scandalo Mose-consorzio Venezia nuova, di determinare sostanzialmente la "morte" del magistrato alla acque di Venezia si rivela troppo frettolosa e improvvida, in quanto istituzionalmente le attività di controllo, di verifica e di accertamento del magistrato, secolari, fin dai tempi della Repubblica Serenissima, rimangono indispensabili per la salvaguardia di Venezia e non possono essere cancellate, né affidate ad enti territoriali che non sono in grado né tecnicamente, né finanziariamente di gestirne le funzioni e il personale, soprattutto quello altamente qualificato;

infine, ad opera ultimata, saranno molto ingenti le risorse finanziarie annualmente necessarie per garantire la gestione e la ordinaria manutenzione del sistema Mose: da 80 a 100 milioni di euro annui. Ci si chiede chi vorrà e potrà garantire tale flusso ordinario e pressoché perpetuo di denaro, che si configurerà quasi come una rendita permanente per chi riuscirà a vincere la gara pubblica, che non potrà essere che europea,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano procedere all'immediata verifica tecnico-scientifica per gli aspetti connessi al comportamento dinamico delle paratoie, avvalendosi di un *team* di esperti qualificati nel campo della progettazione e modellazione di sistemi marini complessi e nell'interrazione dinamica fluido-struttura;

se ritengano di disporre una verifica tecnico-scientifica, al fine di conoscere se il progetto esecutivo degli sbarramenti alle 3 bocche di porto abbia confermato i dimensionamenti del progetto definitivo, oppure se ci siano state modifiche, e di quale entità;

se ritengano opportuno avere un'evidenza delle prove su modello utilizzate per la progettazione delle paratoie delle 3 bocche di porto e di come sia stato valutato l'effetto scala;

se intendano garantire il massimo della pubblicità e trasparenza, anche ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013, e successive integrazioni;

se ritengano attivarsi al fine di programmare il nuovo magistrato alle acque di Venezia all'interno di una nuova normativa speciale per Venezia e per la sua laguna, tra l'altro già in discussione in 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

(4-05999)

GIROTTO, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI, CASTALDI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il 6 giugno 2016 è apparso sul quotidiano "Il Sole-24 ore" un articolo dal titolo "L'exploit del contrabbando di benzina";

viene riportata una stima sulla quota del "nero" nella distribuzione carburanti, pari al 20 per cento del mercato, circa 5 miliardi di litri all'anno di prodotto illegale, immesso in consumo sul territorio nazionale;

come documentato da più di un anno dalla stampa di settore, le frodi sono di diverso tipo: dal dirottamento all'interno del territorio nazionale di merce documentalmente destinata all'estero (e che viaggia quindi in sospensione di accisa) alla destinazione di gasolio agevolato ad usi con accisa piena, dagli acquisti senza Iva di false società esportatrici alle frodi carosello;

in un'intervista rilasciata a dicembre 2015 al quotidiano di settore "Staffetta Quotidiana", il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio Tutela entrate del comando generale della Guardia di finanza, ha parlato di "quantitativi enormi di prodotto" che "inquinano il mercato" grazie a "prezzi che sbaragliano la concorrenza";

in termini di evasione Iva, il mancato gettito ammonterebbe a circa 1,5 miliardi di euro all'anno, mentre in termini di evasione di accisa, il "buco" sarebbe nell'ordine di diversi miliardi all'anno;
da evidenze giudiziarie risulterebbe che gran parte di questi traffici facciano capo in ultima istanza a organizzazioni criminali di stampo mafioso;
il fenomeno è in preoccupante aumento da un paio di anni, come dimostra il numero crescente di sequestri di prodotto illegale da parte delle forze dell'ordine;
l'evasione di Iva e accisa consente di praticare prezzi più bassi, con conseguente effetto *dumping* nei confronti dei concorrenti che operano secondo le regole;
in molti casi si tratta di prodotti adulterati, addizionati con solventi o additivi che possono danneggiare i motori;
le associazioni di settore denunciano la pervasività del fenomeno e la difficoltà delle forze dell'ordine nel contrastarlo. In particolare, Assopetroli e Unione Petrolifera hanno denunciato il fenomeno con un documento comune, sottoscritto all'inizio di maggio 2016, nel quale parlano di un "fenomeno devastante" che rischia di avere "effetti irreversibili" e chiedono misure operative per contrastarlo efficacemente;
nel caso delle frodi Iva, il sistema delle false lettere di intento presentate da falsi esportatori non consente agli organi preposti di individuare in tempo i truffatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, nonché della loro estensione;
se disponga di stime sul conseguente mancato gettito per lo Stato e quali iniziative di propria competenza intenda adottare per contrastare il fenomeno.
(4-06000)
SIMEONI, BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, BIGNAMI, MASTRANGELI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il 31 maggio 2016 è stato tratto in arresto un ragazzo di 19 anni, originario di Minturno (Latina), con l'accusa di sfruttamento della prostituzione. Questi, insieme ad un coetaneo, avrebbe indotto 2 minorenni a svolgere l'attività di meretricio nel comune di Formia. Le 2 ragazze, entrambe di 15 anni, venivano costrette ad intrattenere, l'una da oltre un anno e la seconda da qualche mese, incontri sessuali anche 3 volte alla settimana per diverse ore, ricattate dall'uomo che le minacciava di rendere di pubblico dominio la loro attività, qualora si fossero rifiutate;
a distanza di quasi 3 anni dallo scandalo, tristemente noto a tutti, delle "baby squillo" del quartiere Parioli, che ha sconvolto la capitale, oggi si è di fronte all'ennesimo, e purtroppo non ultimo, episodio di prostituzione minorile, che si declina tanto in maniera indotta, quanto deliberatamente ricercata per arrotondare una paghetta, togliersi alcuni sfizi, ottenere qualche dose di droga. Il fenomeno, invero, è dilagante e interessa l'intera penisola, senza eccezione alcuna;
eclatante fu anche il caso delle "ragazze doccia" di Milano, così definite dalla Procura che indagava, per la frequenza con la quale le giovani si concedevano ai compagni nei bagni della scuola, in cambio di pochi euro o ricariche telefoniche; spostandosi di pochi chilometri, si ricordano 5 ragazze di Brescia, tutte di 15 anni, che nel gennaio 2016 sono state scoperte a vendere il proprio corpo, anche al di fuori dei confini cittadini: il giro di prostituzione arrivava, infatti, fino alle città di Bergamo, Mantova, Torino e Milano, mentre il luogo deputato per gli incontri pare che fosse soprattutto presso i parcheggi del centro commerciale "Freccia Rossa" di Brescia;
un altro caso, balzato alle cronache, risale all'inizio del 2016, allorquando è stata condannata una donna che costringeva la figlia, all'epoca dei fatti ancora minorenne, a prostituirsi nella val d'Enza. La donna avrebbe obbligato la ragazza a concedersi ad oltre 60 uomini diversi, e condannata, pertanto, in primo grado a 11 anni di reclusione, nonché vedendosi annullare il vincolo parentale;
ancora nella capitale, è dei primi di maggio 2016 la notizia di una sedicenne romena costretta a prostituirsi dalle sorelle, di 28 e 23 anni, che le fissavano dapprima gli incontri e quindi stabilivano il prezzo ed il tipo di prestazione. La vittima, nella disponibilità di una stanza presso un *bed & breakfast*

nel quartiere Casilino, riceveva dalle sorelle le istruzioni tramite il cellulare ed era obbligata a mantenere attiva la comunicazione, mentre consumava i rapporti con i clienti, perché potessero tenere sotto controllo sia la vittima, sia i clienti;

più blasonato dalla stampa, invece, un altro caso degli stessi giorni, relativo alla richiesta da parte dei pubblici ministeri capitolini di 18 anni di reclusione per un noto addetto alle pubbliche relazioni romano, accusato di aver adescato almeno 3 minorenni in cambio di soldi e regali. Nella richiesta di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari, si ha modo di leggere che l'imputato "era ben consapevole della illiceità penale delle sue condotte", tanto è vero che, in una delle intercettazioni l'indagato avrebbe affermato che "Sono andato a portare 50 euro ad un fidanzatino mio che sono già due giorni che mi chiede 20. Me mettono in galera guarda...non te dico quanti anni c'ha che te prende un colpo";

infine, anche il Sud Italia, generalmente più omertoso e tradizionalista, è stato coinvolto dallo scandalo delle *baby* prostitute: una ragazza palermitana, anche lei di 16 anni, aveva cominciato a vendere il proprio corpo, al fine di ottenere risorse economiche tali da consentirle di acquistare vestiti e dispositivi elettronici, finché non ha raccontato tutto alla madre che l'ha persuasa a sporgere denuncia nei confronti di chi le gestiva gli appuntamenti. L'uomo, di 30 anni, accusato di sfruttamento della prostituzione minorile, sarebbe riuscito a indurre la ragazza ad avere rapporti sessuali a pagamento; lo stesso avrebbe aperto una pagina "Facebook", per attrarre clienti con inviti espliciti; secondo gli inquirenti, "Tutte le volte in cui la ragazza manifestava l'intenzione di smettere, l'uomo riusciva convincerla a continuare l'attività di meretricio, attraverso continue pressioni psicologiche, facendole credere di avere problemi economici e promettendole anche un viaggio all'estero". Questi, in realtà, era dedito a procacciarsi appuntamenti specificatamente con abbienti professionisti ed imprenditori palermitani, disposti a pagare diverse centinaia di euro, per intrattenere rapporti con la giovane, alcuni dei quali si consumavano anche all'interno degli studi professionali dei facoltosi clienti. Nel presunto giro di prostituzione sarebbero coinvolte altre 2 ragazze, di cui una di appena 14 anni;

considerato che:

tra gli aspetti più allarmanti del fenomeno vi è la circostanza per la quale i giovani che scelgono o vengono indotti a prostituirsi non derivi unicamente da un contesto o da condizioni economiche disagiate: è evidente che la portata degli eventi superi la convenzionale estrazione sociale di appartenenza; invero, appare che la maggior parte dei giovani coinvolti non risenta di eventuali ristrettezze economiche, ma si diffonde, a livello culturale, il concetto che qualsiasi cosa possa divenire accessibile tramite la vendita del proprio corpo. In realtà, non trattandosi di individui nel pieno delle proprie capacità di discernimento, non sembrerebbero, a parere degli interroganti, consapevoli della portata e delle ripercussioni che tali azioni possono inevitabilmente comportare, sottolineando, in tal senso, gli strascichi psicologici e le difficoltà che tali condotte riverberano sul presente e sul futuro di questi adolescenti. Sembrano non prendere in considerazione i traumi che attività di un certo tipo immancabilmente provocano, nonché tutte le difficoltà del loro superamento per tornare ad essere padroni della loro vita e condurre un'esistenza serena;

ciò che si ha avuto maggiormente modo di riscontrare, scorrendo le varie testate giornalistiche, è l'atteggiamento sempre più spregiudicato degli adolescenti che, travalicando i sani confini della socializzazione, giungono a concepire come opportuno concedersi a uomini maturi in cambio di denaro, al fine di ottenere beni di consumo che paiono, ai loro occhi, irrinunciabili;

con l'avvento di *internet* è mutata nei giovani, ma non solo, la percezione dei valori e dei comportamenti ritenuti socialmente accettabili da parte dei minori. Il largo uso che gli adolescenti fanno, non solo di *internet*, quanto soprattutto degli innumerevoli *social network* a loro disposizione, ha consentito che il fenomeno si estendesse a macchia d'olio, complice anche la garanzia di anonimato e la sostanziale impossibilità, anche per i genitori più apprensivi, di avere contezza di quanto effettivamente si espongano i loro figli. Inoltre, negli stessi siti di incontri, tutte le opportune misure adottate per impedire l'iscrizione dei minori sono facilmente aggirabili e non è possibile conoscere il contenuto di quanto gli utenti condividono;

per contro, non tutte le famiglie sono uguali: infatti, un altro aspetto ancora più disarmante, è l'atteggiamento di alcuni genitori di fronte a tali episodi. Come si ha avuto modo di apprendere, soventi sono i casi in cui l'attività di meretricio dei giovani viene incoraggiata, se non addirittura agevolata, dagli stessi componenti delle famiglie, anche laddove non si riscontrino contesti difficili tali da poter in qualche modo comprendere il perché di condotte di questo genere;

laddove le famiglie non riescano a favorire le corrette interazioni e comportamenti dei minori, è compito delle istituzioni preservare il contesto entro il quale possano crescere serenamente. Gli sforzi profusi sembrerebbero non essere sufficienti per arginare la portata del fenomeno e condurre alla consapevolezza che il mercimonio del corpo potrebbe segnare incontrovertibilmente la loro intera esistenza. È con rinnovato allarme che si prende atto di quanto sia diffusa la prostituzione minorile: basta, invero, inserire nei motori di ricerca le parole "baby squillo" ed una qualsiasi città italiana per ottenere, quasi immancabilmente, notizie in merito alla scoperta, da parte degli inquirenti, di presunti giri di prostituzione ai danni o perpetrati da adolescenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di siffatti accadimenti;

quali iniziative intendano intraprendere per arginare il fenomeno della prostituzione minorile;

se non intendano valutare l'opportunità di adottare misure di sensibilizzazione, volte a favore una maggiore consapevolezza nei giovani dei rischi e dei traumi che comporta la prostituzione in età adolescenziale;

se non intendano promuovere idonee misure per favorire la denuncia da parte dei minori coinvolti delle persone che li inducono alla prostituzione.

(4-06001)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02948, della senatrice Bertorotta ed altri, sulle irregolarità relative alla gestione del Cara di Mineo;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-02945, del senatore Santangelo ed altri, sull'incendio dell'ex deposito munizioni nel centro storico di Marsala (Trapani);

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02943, del senatore Arrigoni, sulla TARI per le utenze non domestiche;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02942, del senatore Arrigoni, sul lavoro di una preside priva di vista a Piacenza;

3-02949, della senatrice Moronese ed altri, sui ritardi nel trasferimento di sede dell'archivio di Stato di Caserta.

1.5.2.2. Seduta n. 658 (pom.) del 12/07/2016

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

658a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 7 luglio.*

Sul processo verbale

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI ISGRO' *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36)*.

Sul tragico incidente ferroviario verificatosi in Puglia

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, questa mattina sulla tratta Corato-Andria delle Ferrovie del Nord Barese si è verificato un gravissimo incidente tra due convogli che viaggiavano in direzione opposta su un binario unico.

Le prime notizie che giungono dal luogo del disastro danno il quadro di una tragedia di proporzioni terribili. Secondo un primo bilancio, ancora provvisorio, ci sarebbero almeno 20 morti e diverse decine di feriti, molti dei quali in gravissime condizioni. Le immagini mostrano vagoni sbriciolati nell'impatto, pezzi di lamiere volati per decine di metri nella campagna ai lati dei binari su una linea ferroviaria utilizzata soprattutto da studenti e lavoratori pendolari. Una volta conclusa l'opera di soccorso sarà necessario fare chiarezza sulle dinamiche e le cause dell'incidente in modo da evitare che tragedie come questa possano ancora ripetersi.

Alle vittime di questa sciagura va il pensiero commosso del Senato, unito al cordoglio per le famiglie, ai feriti l'augurio di un pronto ristabilimento, a tutti coloro che si stanno prodigando nell'opera di soccorso il nostro convinto ringraziamento.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(CoR)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, dalle ore 11,30 di stamattina i comunicati stampa si sono susseguiti con ritmo incessante, fino a diventare veri e propri bollettini di guerra, che hanno trasformato il territorio della mia Regione compreso tra Andria e Corato in un centro di attenzione di tutto il mondo. Finanche giornali internazionali hanno dedicato appositi spazi per commentare l'accaduto e riportare gli aspetti di una vera e propria tragedia, una tragedia di proporzioni incredibili che ci è stata consegnata con immagini di una vera e propria apocalisse: due treni che si sono scontrati percorrendo un unico binario ad una velocità elevata.

Colleghe e colleghi, non è questo il momento per allungare il dito indice accusando nessuno. Questo è il momento di esprimere la nostra profonda vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i propri congiunti, a tutte le famiglie che hanno, in queste ore, il cuore tribolante per le condizioni dei feriti e credo che, accanto a questo pensiero, vada aggiunta anche una nota di apprezzamento per la mobilitazione generosa di tutte le forze di volontariato e per l'organizzazione puntuale e tempestiva dei

servizi sanitari del territorio, che sono giunti sul luogo della tragedia per prestare i soccorsi con efficienza e tempestività.

Tuttavia, dobbiamo necessariamente rinviare a tempi brevissimi un approfondimento sulle motivazioni che hanno determinato questa tragedia, in una Regione che resta assolutamente marginalizzata a causa del *gap* infrastrutturale che la penalizza. Nel mentre si parla del Trans Adriatic Pipeline (TAP), nelle Regioni del Mezzogiorno si continuano a mantenere in funzione binari unici, su cui corre la vita di pendolari che rincorrono spazi del loro futuro, inconsapevoli di andare invece incontro alla morte.

Signor Presidente, la ringrazio per aver dedicato un momento di attenzione a questa tragedia umana che impegna le nostre coscienze. L'inquietante caso impone approfondimenti e di essere valutato anche dopo aver ascoltato le parole del Governo che - sono convinto - in tempi rapidissimi vorrà essere presente in Aula per fornire elementi di dettaglio in merito a quello che è troppo semplice definire un errore umano e che merita di essere approfondito, affinché tragedie immani di questo genere non debbano più ripetersi. *(Applausi del senatore Bruni)*.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie si associano al cordoglio per le vittime di questa immane tragedia che ha colpito il nostro Paese nel settore dei trasporti.

Sinceramente, noi addetti ai lavori pensavamo di aver già visto incidenti a sufficienza, nel nostro Paese, incidenti che non volevamo più vedere, come quello di Viareggio e quello di Murazze di Vado, che sono i due incidenti maggiori cui, per numero di vittime e feriti, dobbiamo purtroppo aggiungere quello di oggi.

Questo è il momento del cordoglio e della vicinanza alle famiglie e in particolare ai feriti, il cui numero, ahimè, crediamo sia purtroppo destinato a crescere.

Come ha detto poc'anzi il collega, dobbiamo però assolutamente fare una riflessione con giudizio e criterio, specialmente chi, come noi membri della Commissione lavori pubblici si occupa da sempre del sistema dei trasporti.

Il nostro Paese è sicuramente tra quelli più performanti, in Europa, per quanto riguarda l'alta velocità; abbiamo investito nell'alta velocità quasi tutte le risorse che avevamo a disposizione e oggi l'Italia si pone in competizione con gli altri Paesi. Tuttavia, signor Presidente, una riflessione va fatta sul trasporto locale e sul sistema di trasporto dei pendolari, i cui servizi - lo sappiamo benissimo - non possiedono quella qualità che dovrebbero avere. Non lo dico in termini polemici, perché non è assolutamente il momento di fare polemica e anche noi abbiamo condiviso, negli anni, gli investimenti fatti, però va fatta una riflessione sulla qualità del servizio che dobbiamo offrire.

Come è stato ricordato, vi sono tratti, specialmente nel Mezzogiorno, con binari unici e anche la Liguria è collegata alla Francia tramite un unico binario, che è internazionale e questo non va assolutamente bene. Dovremmo impegnare la politica in maniera giudiziosa affinché non si arrivi, come oggi, a contare decine di vittime. Speriamo che il conto si fermi alle 20 vittime riportate dalle cronache, perché non vorremmo arrivare alle 32 vittime dell'incidente di Viareggio o, addirittura, alle oltre 40 vittime dell'incidente di Murazze di Vado.

Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a chi è stato coinvolto nell'incidente. Sappiamo che in questi momenti anche il Governo è impegnato, come abbiamo appreso dal Presidente della Commissione, che è in contatto costante con i membri dell'Esecutivo. Speriamo che la questione si raffreddi il più presto possibile, però la situazione è veramente preoccupante.

In conclusione, ribadisco la nostra piena solidarietà al popolo pugliese e alle persone che oggi, purtroppo, devono contare vittime all'interno della propria famiglia. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e CoR)*.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL))*. Signor Presidente, questo è il momento del cordoglio e noi siamo vicini alle famiglie delle vittime e a quanti stanno tribolando per la sorte dei feriti. Diciamo un grazie sentito a quanti sul posto stanno svolgendo il loro lavoro, come servitori dello Stato o come volontari. C'è una cifra biblica in quel che è accaduto, perché quelle sono le terre della sofferenza e della forza, quella sofferenza e quella forza che un grande pittore pugliese, Domenico Cantatore, ha colto nei volti degli abitanti di quella Provincia e di quei Comuni, volti scavati come gli alberi degli ulivi che puntellano quel paesaggio e che riportano un vissuto che si rifà ad una civiltà contadina il cui tratto non è mai venuto meno e che la modernità non è mai riuscita ad eliminare.

Viene in mente, vedendo le scene che abbiamo visto in televisione, di citare Tommaso Fiore e il suo popolo di formiche, quel popolo di persone laboriose, quel popolo di persone mai dome e mai stanche, quel popolo che può essere schiacciato da qualcosa di più grande che lo sovrasta. Ecco, quel qualcosa di più grande lo possiamo rappresentare con l'antitesi tra il binario unico su cui viaggiavano i due treni e il *computer* che non ha funzionato. Qualcosa che ci riporta all'arretratezza di quelle terre e qualcosa di incredibilmente moderno. Questa contrapposizione, signor Presidente, è il segno distintivo della Regione che forse più di ogni altra amo ed è il segno distintivo di tutto il Mezzogiorno.

Ripeto che non è il momento della polemica e quindi queste parole non vogliono nemmeno in maniera velata richiamarla, ma di binario unico e della necessità di superarlo, noi che veniamo di lì abbiamo sentito parlare tutta la vita, da quando eravamo bambini ed è ancora oggi una tragica realtà.

Credo, signor Presidente, che, se questa tragedia ha un senso, è anche quello di richiamare la nostra attenzione su una parte d'Italia, il Sud, che non può diventare quello che la Corsica è per la Francia: una palla al piede senza possibilità di riscatto. Il divario che cresce tra le diverse parti del Paese, invece, questo fa immaginare. Ma, se non cresce il Sud, non cresce l'Italia. Per questo, signor Presidente, questa è una tragedia che ancor di più colpisce tutto il Paese, le sue contraddizioni e i suoi ritardi.

Chiedo infine, rinnovando i nostri sentimenti di cordoglio e di vicinanza, che il Governo, appena sarà tecnicamente possibile, venga a riferire, perché accanto a questo momento ci possa essere un momento doveroso di confronto politico. *(Applausi dai Gruppi PD, GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL), FI-PdL XVII e CoR).*

IURLARO *(AL-A)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IURLARO *(AL-A)*. Signor Presidente, non è possibile, non è concepibile, non è giusto. Non è giusto morire così. Non è giusto dover dire addio a un figlio, a un padre, a una madre, a un amico. Non è tollerabile assistere inermi a una tragedia di queste dimensioni, che oggi ha scosso la mia Puglia, ha scosso l'Italia e ha scosso il mondo intero. Non è possibile, no, non è possibile neppure che nei prossimi giorni, settimane e mesi si debba assistere al solito scaricabarile sulle responsabilità che, nella mattinata di oggi, hanno causato una delle più gravi tragedie vissute dalla mia Puglia in tempi moderni.

È giusto che ora si pensi ai feriti, che si pensi alle vittime; sarà giusto nel prossimo immediato futuro garantire a chi soffre adeguata assistenza; sarà giusto altresì garantire tempi certi, responsabilità chiare: nomi e cognomi. Sarà necessario capire cosa è accaduto e promettere - questo è un impegno che lancio a tutte le istituzioni, al Governo, alla classe politica tutta - che quanto accaduto oggi non accadrà più.

Ai feriti va il mio abbraccio, il mio e quello di tutta l'Assemblea del Senato, sia pure oggi un po' distratta e chiassosa, in un momento così difficile per tante famiglie e per l'Italia intera. Alle famiglie delle vittime va il nostro più sentito cordoglio e l'impegno a non lasciare impunita questa tragedia. *(Applausi dal Gruppo AL-A).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, di fronte a tragedie di questo genere la semplice partecipazione e espressione di cordoglio per

le vittime e verso le loro famiglie mi paiono assolutamente insufficienti e inadeguate. Il Parlamento e coloro che portano la responsabilità delle politiche generali del Paese non possono cavarsela, anche di fronte all'errore umano o a un guasto tecnologico, solo con il cordoglio e con la richiesta magari di inchieste severe, che possano verificare la responsabilità di coloro che sono alla guida di queste aziende o alla guida dei mezzi coinvolti.

Credo che dovremmo riflettere su un punto: in un Paese moderno e avanzato come il nostro, di fronte a una tecnologia che consente di mettere in campo sistemi di sicurezza che garantiscono, se non il 100 per cento, il 99 per cento di quanto è necessario per dare agibilità sicura ai mezzi di trasporto, in particolare quelli ferroviari, come è possibile che su tratte sia pure non di primaria importanza, ma comunque importanti e che interessano migliaia di cittadini tutti i giorni, possano accadere vicende e fatti di questo genere?

Credo dovremmo riflettere sulla necessità di orientare una maggiore attenzione sulle caratteristiche delle aziende che svolgono questa funzione, che sono aziende di carattere locale, sul fatto che molto spesso le professionalità messe in campo sono inadeguate o molto improvvisate, e anche sui carichi di lavoro, che probabilmente possono anche essere elevati in situazioni al limite, che spesso si verificano all'interno di queste aziende. Poi può esserci anche l'imprevisto tecnologico, ma oggi i sistemi di sicurezza possono essere doppi, si può arrivare a particolari raffinatezze e si può fare in modo che l'errore umano sia ridotto ai minimi termini.

Voglio esprimere il cordoglio per questa tragedia, che si aggiunge ad altre tragedie a cui in questi giorni abbiamo dovuto assistere, ma che non dipendevano da noi perché sono accadute in altre parti del mondo e probabilmente sono state frutto di iniziative di soggetti che sragionano e che non hanno più nulla di umano. Rispetto a tragedie come quella accaduta oggi la responsabilità di tutti noi è grande, pertanto dobbiamo fare in modo che il futuro non sia più caratterizzato da vicende di questo genere.

L'inchiesta ci dirà di chi è l'eventuale responsabilità, ma occorre svolgere una riflessione sulla sostanza del rischio, che non è coperto in maniera adeguata dai sistemi tecnologici messi in campi, e questa sostanza deve essere evidenziata e non deve essere vista come una speculazione del momento, bensì come una necessità di risoluzione del problema per il futuro.

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, non sappiamo ancora tutto sulle dimensioni del disastro che si è verificato questa mattina nel tratto ferroviario tra Andria e Corato. Sappiamo, comunque, che tante sono le vittime finora accertate (forse 20, forse più) e tanti i feriti, che raccontano di una tragedia umana terribile e intollerabile. È per questo che in questo momento vogliamo esprimere il cordoglio del Parlamento, della parte di questo Parlamento che rappresentiamo, il dolore e la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Vogliamo ringraziare tutti coloro che operano nei soccorsi e che sono intervenuti, con grande tempestività, evitando che il conto di questo disastro fosse ancora più tragico.

Ma se è vero, come pare, che quella tratta ferroviaria è stata interessata negli ultimi quindici anni da 120 incidenti, e che sono 70 le vittime e moltissimi i feriti che hanno accompagnato l'esistenza di quel segmento di ferrovia, penso che dobbiamo porci seriamente il problema e non liquidare le cause di questo incidente come riconducibili a un possibile errore umano. Evidentemente, le caratteristiche di quel tratto ferroviario sono tali da rendere insicuro il servizio.

L'altra riflessione da fare è sulla qualità. Tanti studenti, tanti lavoratori, tanti pendolari; i viaggiatori che utilizzano prevalentemente quel tratto di ferrovia (70 chilometri su un binario unico) raccontano, come è stato detto, di una condizione delle ferrovie, soprattutto delle ferrovie regionali, delle ferrovie locali, del trasporto pubblico locale del Mezzogiorno, ormai insopportabile. Non solo, infatti, quella condizione costituisce una difficoltà allo sviluppo di quelle terre e un disagio aggiuntivo per quelle popolazioni, ma costituisce un significativo elemento di rischio, che mette in pericolo la vita di coloro che operano in quel servizio e di coloro che quel servizio utilizzano.

Vorremmo che nelle prossime ore, nei prossimi giorni, appena possibile, il ministro Delrio venisse in Parlamento, in quest'Aula, a riferire in maniera esaustiva sulla tragedia, sulle sue proporzioni, ma anche sulle sue ragioni: su quelle immediate e su quelle antiche.

Ecco perché, riproponendo la vicinanza più sincera alle famiglie delle vittime e ai feriti, noi, signor Presidente, chiediamo che il Governo, nel più breve tempo possibile, si presenti in Senato. *(Applausi dai Gruppi Misto, PD e CoR)*.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, naturalmente questo è il momento del dolore per le vittime, del cordoglio per i loro familiari, dell'augurio a tutti i feriti di potere ristabilirsi al più presto e della fraterna solidarietà a tutti coloro che nel gravissimo incidente sono sopravvissuti.

Anche io desidero ringraziare i tanti - servitori dello Stato, organizzazioni di volontariato, medici e operatori della sanità - che si stanno adoperando per contenere, nei limiti del possibile, i danni già enormemente gravi di questo incidente. Questo è il sentimento che prevale in chi, come me, conosce molto bene quella linea, perché attraversa praticamente tutti i paesi limitrofi al mio e sa perfettamente quanti giovani e quanti pendolari tutti i giorni la frequentino, dal momento che essa serve un'area abbastanza popolosa. Essa non attraversa infatti paesi piccoli, ma paesi molto grandi, e quindi è una linea che merita un'attenzione certamente di gran lunga maggiore di quella che le viene riservata.

Conosco quanto a rilento siano andati i lavori in un primo tratto e presso le stazioni di un secondo binario e so perfettamente che quella parte è ancora a binario unico.

Oltre ad esprimere il dolore, l'auspicio per il ristabilimento dei feriti, il cordoglio per i familiari e la solidarietà per i sopravvissuti, adesso bisognerà occuparsi presto della questione. Le responsabilità andranno accertate con rapidità dagli organi competenti e i provvedimenti conseguenti andranno presi con altrettanta rapidità, ma noi, uomini della politica e delle istituzioni, dobbiamo provvedere subito perché quella e le altre linee ferroviarie italiane siano dotate dei servizi tecnologici che possano impedire il ripetersi di quello che è accaduto. Lo dico così, perché conosco quella linea: ci sono ancora decine di passaggi a livello praticamente incustoditi e tutti attraversano così quella linea. Quella linea ha ancora binari unici e pertanto necessita di tutti gli investimenti necessari. Mi auguro che, per quella come per altre linee, le istituzioni prendano i provvedimenti necessari.

L'unico modo per onorare tutti coloro che, purtroppo, sono deceduti o che in questo momento sono feriti, è quello di fare in modo che questo non accada più e questo sarà il nostro compito. Mi auguro che, in questo caso, le istituzioni e le forze politiche collaborino intensamente e che, soprattutto, nessun orpello burocratico sia frapposto ad un rapido incedere dei lavori. Spero che il torpore burocratico, che in Italia oggi è una caratteristica devastante, con il passare del tempo non faccia dimenticare ciò che è necessario e urgente.

Per questo motivo mi associo alla richiesta che il Governo riferisca in tempi brevi su quanto accaduto e che, in tempi magari non immediati, ma urgenti, riferisca su quanto intenda predisporre in termini concreti, insieme alla Regione e alle altri istituzioni, per ovviare a incidenti come quello di oggi e per comunicare quali investimenti, specie in tecnologia ma anche in infrastrutture, verranno predisposti e con quali tempi, al fine di evitare che quanto accaduto si ripeta. *(Applausi dal Gruppo AP (NCD-UDC))*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, ci associamo ovviamente al cordoglio. Non ci sono parole per esprimere quello che è accaduto questa mattina e per descrivere questa tragedia. Ovviamente il nostro primo pensiero va alle vittime e alle famiglie delle vittime. Parliamo di più di venti morti e più di trenta feriti. È in questo momento che occorre chiedere al Governo, in particolare, di assicurare e di svolgere qualsiasi attività per dimostrare vicinanza e conforto, anche materiale, alle famiglie.

Un ringraziamento doveroso va ai sanitari che in questo momento stanno prestando i soccorsi ai feriti e

ai donatori pugliesi che si stanno recando ad effettuare donazioni di sangue per l'emergenza che si è creata.

Nel 2016 accade che su un solo binario due treni a più di cento chilometri all'ora si scontrino: questo non può accadere. Oggi il cordoglio non può più bastare. Questa è l'ennesima tragedia, signor Presidente, che ha colpito il Mezzogiorno d'Italia. La nostra, la mia amata Puglia, protagonista di un vergognoso caso di inefficienza e di insicurezza del sistema del trasporto pubblico locale.

Mentre al Nord si sperperano soldi per la TAV, il Sud è costretto a convivere ancora con reti ferroviarie affidate a strumenti di sicurezza ormai superati, con binari unici, dove il traffico dei treni spesso è regolato dal personale e non sempre da servizi automatici tecnologicamente adeguati. Risulterebbe, infatti, che, proprio su quella linea, fino a poco tempo fa, l'alternanza tra treni provenienti da direttrici opposte fosse regolata attraverso comunicazioni telefoniche: uno scandalo.

Oggi siamo qui a piangere la morte ingiusta dei nostri cittadini che hanno avuto fiducia nello Stato. Dobbiamo riflettere sulle priorità vere della nostra Italia, in particolare del Mezzogiorno: non è possibile che i nostri ragazzi, pendolari, lavoratori debbano vivere in luoghi così insicuri e inefficienti.

Prima di scardinare le nostre montagne per opere superflue, pensiamo a garantire i servizi essenziali per i nostri cittadini: è un nostro dovere, è il dovere di una classe politica verso persone che non meritano di perdere la vita per l'inefficienza dello Stato e delle Regioni. È ora di finirla con questa vergogna: l'Italia e gli italiani meritano altro. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Fucksia)*.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCARDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo appreso questa mattina del tragico incidente avvenuto sulla tratta Corato-Andria delle Ferrovie del Nord Barese. Vorrei anch'io esprimere in quest'Aula i miei sentimenti di vicinanza e di solidarietà alle famiglie delle vittime di questa immane tragedia, che da pugliese mi tocca molto da vicino.

Sappiamo che i soccorritori stanno operando in condizioni difficili e li esortiamo a fare tutto il possibile per salvare i feriti. Venti è il numero attuale delle vittime, ma da notizie certe che mi arrivano il numero purtroppo è destinato a salire.

Le immagini dello scontro che abbiamo potuto vedere sono devastanti e ci lasciano senza parole. Conosco la sensibilità del ministro Delrio e sono certo, quindi, che si adopererà con la massima celerità e il massimo impegno per accertare i fatti fino in fondo e per aumentare la sicurezza del trasporto ferroviario nella mia Regione, perché ciò che è avvenuto lascia davvero sgomenti.

Una domanda mi pongo: due treni sullo stesso binario che corrono l'uno contro l'altro. Com'è è stato possibile? E la burocrazia da anni ferma l'elettrificazione e il telecontrollo di quella tratta. Non è possibile.

Oggi è il momento del silenzio e delle preghiere, della solidarietà e della vicinanza ai feriti e ai familiari, che non possono essere lasciati soli. Ho sentito i colleghi che sono intervenuti prima di me, senatori di altri partiti, ma oggi dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, dalla parte di chi ha preso un treno - che, vi assicuro, prendo anche io - per andare al lavoro, a studiare o magari in vacanza e purtroppo ha trovato la morte.

Ringrazio per aver voluto cominciare la seduta odierna proprio con la sciagura ferroviaria avvenuta in Puglia ed esorto lei, Presidente, e tutti i colleghi a fare in modo che questa commemorazione non sia fine a se stessa, perché la vicinanza delle istituzioni nei confronti dei cittadini non può esaurirsi alle sole parole. Le famiglie pugliesi che oggi hanno perso i lori cari hanno bisogno di sostegno concreto e fattivo. Ripeto: non possiamo lasciarli soli, perché troppe volte al fragore della tragedia è seguito il silenzio dell'abbandono. Spente le telecamere, purtroppo tutto è stato dimenticato. Se la politica ha un senso, è proprio quello di essere vicina alle persone in difficoltà.

Dobbiamo capire quello che è successo perché incidenti del genere non abbiano più a verificarsi, ma questo lo faremo domani. Oggi piangiamo le vittime innocenti, alle cui famiglie rinnovo la mia vicinanza e quella di tutto il Gruppo di Forza Italia. *(Applausi)*.

TOMASELLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con profondo dolore che desidero manifestare a nome di tutti i senatori del Partito Democratico il più vivo cordoglio per le vittime dell'immane tragedia che si è consumata nelle scorse ore in Puglia tra le città di Andria e Corato, dove - come hanno ricordato numerosi colleghi - a seguito dello scontro frontale tra due treni delle Ferrovie del Nord Barese, hanno perso la vita al momento oltre 20 persone e numerosi sono i feriti, tra cui alcuni gravi.

In questi istanti il nostro primo triste pensiero va a loro, alle vittime, alle loro famiglie e ai feriti, in quello che appare ancora un bilancio tragicamente provvisorio e che vede l'impegno straordinario e generoso dei soccorritori (dai Vigili del fuoco alla Protezione civile ai tanti volontari, ai sanitari) che senza sosta da ore lavorano per estrarre i passeggeri ancora incastrati tra le lamiere divelte dei convogli distrutti da un impatto così violento, e abbiamo dinanzi a noi l'immagine di quel bambino salvato da questo così tragico incidente.

L'incidente è avvenuto su un tratto ferroviario su cui viaggiano ogni giorno centinaia di pendolari, di universitari, di studenti, oltre a tante famiglie che si recano, per ragioni di lavoro, di salute, di spesa o per ricongiungersi con i propri familiari, presso il capoluogo pugliese. Si tratta di un gravissimo incidente le cui cause al momento pare siano ancora in gran parte inspiegabili: la più accreditata fa riferimento ad un errore umano, ma probabilmente c'è anche dell'altro.

Sul luogo si è recato in queste ore il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Graziano Delrio, per coordinare i soccorsi e avviare le necessarie attività di indagine, che credo i tecnici delle varie autorità dovranno al più presto porre in essere per dare al Paese intero (a tutta l'Italia e non solo alla nostra Puglia ferita in queste ore da questa immane tragedia) le risposte che i tanti interrogativi levatisi in queste ore meritano con urgenza e che, siamo certi, appena possibile, il Governo verrà a riferire in queste Aule parlamentari.

Il nostro auspicio e il nostro pressante invito al Governo e alle istituzioni coinvolte è che venga fatta chiarezza quanto prima e che vengano accertate tutte le responsabilità del caso. Ci conforta in questo senso la perentorietà con cui il Presidente del Consiglio nelle scorse ore, prima di recarsi sul luogo di questo così grave incidente, ha assunto l'impegno a favorire l'accertamento delle responsabilità.

Verrà il tempo colleghi per interrogarci sull'adeguatezza della rete ferroviaria italiana in alcuni tratti della nostra penisola e di come è possibile che ancora oggi, con tutte le tecnologie disponibili, possano accadere questo tipo di tragedie, e nessun dubbio potrà essere evaso di fronte a ciò che è accaduto. Verrà il tempo perché tutti insieme si assuma come obiettivo prioritario quello della qualificazione, del potenziamento e dell'ammodernamento delle reti e delle linee che quotidianamente milioni di italiani utilizzano da pendolari, al pari dello sforzo straordinario che in questi ultimi decenni il Paese ha compiuto attorno all'Alta velocità. Verrà questo tempo. Nel frattempo, in questi minuti, in queste ore, è il tempo per tutti noi di raccogliere le nostre forze in un sentimento di dolore e cordoglio per le vittime, di solidarietà alle loro famiglie, di apprensione e di vicinanza ai tanti feriti. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Alicata e Liuzzi)*.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non appena sono stato informato dell'incidente ho immediatamente riferito in Commissione che avremmo cercato di acclarare quello che era accaduto, naturalmente anche per poterne parlare con i colleghi della Commissione stessa.

Naturalmente anch'io esprimo profondo cordoglio nei confronti delle famiglie che sono state così pesantemente colpite. Non siamo abituati per nostra cultura, quando avviene una tragedia così immane, ad individuare immediatamente chi sono i colpevoli, ma siamo più portati a pensare come assistere e cercare di trovare una soluzione che possa salvare più vite umane possibili. Certo - lo hanno ripetuto già altri colleghi - è un fatto incredibile come con le nuove tecnologie non si possano

individuare due treni che vanno sulla stessa linea uno contro l'altro. Ma questo lo acclareremo nei prossimi giorni.

Ho apprezzato molto il fatto che il ministro Delrio si sia immediatamente recato sul posto, perché così deve fare un Governo e di questo ne voglio dare atto. Sicuramente, vista la sua sensibilità, verrà a riferire in Parlamento e spero che voglia riferire anche nell'ambito della Commissione, perché dovremmo cercare di trovare alcune soluzioni.

Noi abbiamo una linea ferroviaria che arriva fino a Salerno che è tra le prime del mondo - forse addirittura la prima del mondo - e poi per alcune Regioni abbiamo ancora delle linee ferroviarie per le quali dire che sono di serie B certamente non corrisponde alla verità. Sono linee ferroviarie private, come in questo caso, ma che sono collegate alla rete che RFI gestisce su tutto il territorio nazionale. Qualche controllo in più dobbiamo sicuramente disporlo, tutti insieme, e non è necessario che lo faccia una parte politica; credo che di fronte a queste vicende lo si debba fare tutti insieme, perché non esiste un colore politico quando avviene un incidente di questo tipo.

Oltre ad associarmi al cordoglio che il collega del Gruppo di Forza Italia ha voluto riferire - e lo ringrazio - ho chiesto la parola perché ho l'onore di presiedere la Commissione infrastrutture e trasporti e non potevo non chiedere di intervenire dopo una vicenda come questa. Nei prossimi giorni ne sapremo di più e spero che il Parlamento trovi il modo di intervenire per cercare di evitare che in futuro accadano fatti altrettanto gravi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e PD)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti. Ne ha facoltà.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ho molto apprezzato e condiviso le parole del presidente della Commissione Matteoli. Mi associo inoltre alle sue dichiarazioni, Presidente, e a nome del Presidente del Consiglio e dell'interno Governo esprimo grande cordoglio per le vittime, solidarietà alle famiglie e grande vicinanza ai numerosi feriti.

L'incidente è per caratteristiche e proporzioni di considerevole impatto. Le cause sono in via di accertamento, come i colleghi hanno detto; penso che ogni conclusione ora, allo stato dell'arte, sia assolutamente impropria. I tecnici del Ministero e della società ferroviaria sono già sul posto per comprendere le dinamiche e, come è stato detto poc'anzi, il ministro Delrio è sul posto per accertare personalmente la situazione (il Presidente del Consiglio vi si recherà più tardi). Occorre assolutamente e in primo luogo accertare le cause dell'accaduto.

Accolgo inoltre la richiesta, venuta da più parti, che il Governo riferisca all'Aula sui fatti, cosa che avverrà assai probabilmente già nella giornata di domani, previa intesa con la Presidenza del Senato.

Vorrei, in conclusione, ringraziare in modo particolare i soccorritori che si stanno prodigando in queste ore, i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, gli assistenti sanitari, i volontari, la Protezione civile e i donatori di sangue che sono, come sempre, espressione dell'Italia migliore. *(Applausi dai Gruppi PD e AP (NCD-UDC))*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, definiremo tempi e modalità dell'intervento del Governo non appena ci saranno elementi utili per riprendere questa dolorosa, ma doverosa discussione.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato - salvo questa vicenda che affronteremo sicuramente - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 5 agosto.

Nella seduta di oggi inizierà la discussione del disegno di legge sulla modifica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. Per tale provvedimento è previsto il voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Le dichiarazioni di voto avranno luogo domani, alle ore 16,30. Pertanto, la Presidenza è stata autorizzata all'armonizzazione dei tempi. Su richiesta di due Gruppi parlamentari, la seduta unica di domani sarà sospesa alle ore 12 e riprenderà alle ore 15, senza orario di chiusura, al fine di consentire la votazione a scrutinio segreto delle dimissioni presentate dal senatore Vacciano e

l'esame del disegno di legge in quarta lettura in materia di missioni internazionali.

Giovedì proseguirà l'esame del disegno di legge sul delitto di tortura e seguiranno poi gli argomenti già previsti dal calendario vigente, anticipando il disegno di legge sull'editoria rispetto al provvedimento sulla concorrenza.

Nella seduta pomeridiana di *question time* di giovedì, il Ministro della giustizia risponderà a quesiti su organizzazione degli uffici giudiziari e situazione del personale amministrativo, nonché sulle condizioni delle carceri.

Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni, nonché con l'esame del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

Fermi restando gli altri argomenti già previsti, il calendario della settimana dal 26 al 28 luglio è integrato con 1'esame del disegno di legge di riforma del processo penale, nonché con due decreti-legge presentati alla Camera dei deputati in materia di finanza degli enti locali e processo amministrativo telematico.

La settimana dal 2 al 5 agosto prevede 1'eventuale seguito dei decreti-legge e degli altri argomenti non conclusi.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016:

- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)*

- Disegno di legge n. 1917-B - Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2345 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2271 e connessi - Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2451 e connesso - Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2290 e connesso - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e

deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*

- Disegno di legge n. 2233 e connesso - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
- Disegno di legge n. 2217 e connesso - Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
- Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati
- Documento XXII, n. 5 - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
- Disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dal 12 luglio al 5 agosto 2016:

Martedì	12	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 2344 - Modifiche bilanci Regioni e enti locali *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* - Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Vacciano *(Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico)* - Disegno di legge n. 1917-B - Legge quadro sulle missioni internazionali *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2345 - Legge di delegazione europea *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
Mercoledì	13	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	

Giovedì	14	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento al Ministro della giustizia su: - organizzazione degli uffici giudiziari e situazione del personale amministrativo; - condizioni delle carceri

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1917-B (Legge quadro sulle missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 13 luglio.
Il calendario potrà essere integrato con la deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni.

Martedì	19	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2271 e connessi - Editoria *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2451 e connesso - Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2290 e connesso - Sprechi alimentari *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2287 e connessi - Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2233 e connesso - Lavoro autonomo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2217 e connesso - Contrasto al "caporalato" *(Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	luglio	pom.	h. 16	Interpellanze e interrogazioni

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2271 e connessi (Editoria), n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza), n. 2451 e connesso (Disposizioni concernenti il contenuto della legge di bilancio), n. 2290 e connesso (Sprechi alimentari), n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo), n. 2233 e connesso (Lavoro autonomo) e n. 2217 e connesso (Contrasto al "caporalato") saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Martedì	26	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. ..... - Decreto-legge n. 98, cessione ILVA *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade l'8 agosto)* - Disegno di legge n. 2067 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. ..... - Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 agosto)* - Disegno di legge n. ..... - Decreto-legge n. 117, processo

Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	amministrativo telematico *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 29 agosto)* - Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1881 e connesso - Istituzione Commissione d'inchiesta sugli appalti pubblici - *Doc*. XXII, n. 5 - Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo - Disegno di legge n. 2092 e connessi - Disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	luglio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. .... (Decreto-legge n. 98, cessione ILVA), n. .... (Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali) e n. .... (Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico) saranno stabiliti in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1881 e connesso (Istituzione Commissione d'inchiesta appalti pubblici) nonché al *Doc*. XXII, n. 5 (Istituzione Commissione d'inchiesta su eventi sismici in Abruzzo) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 21 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2092 e connessi (Disposizioni in materia di cittadinanza) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	2	agosto	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito decreti-legge non conclusi - Eventuale seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	5	"	ant.	h. 9,30 *(se necessaria)*	

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame del rendiconto e del bilancio interno del Senato.

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 2345
(Legge di delegazione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'

Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2287 e connessi (Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 2233 e connesso (Lavoro autonomo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	

Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	34'
FI-PdL XVII		47'
M5S		44'
AP (NCD-UDC)		42'
Misto		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		34'
AL-A		33'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		30'
LN-Aut		29'
CoR		28'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 98, cessione ILVA)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 113, misure finanziarie enti territoriali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'

Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 117, processo amministrativo telematico)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	7'
FI-PdL XVII		34'
M5S		31'
AP (NCD-UDC)		30'
Misto		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		24'
AL-A		23'
GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)		22'
LN-Aut		21'
CoR		20'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, noi non siamo assolutamente d'accordo, come abbiamo già evidenziato nella riunione dei Capigruppo, sull'inversione che si è prodotta, ed è stata votata a maggioranza dai Capigruppo, nel calendario odierno dell'Aula. Infatti riteniamo a questo punto assolutamente insopportabile che per l'ennesima volta il disegno di legge sulla tortura che, vorrei ricordare, è stato sepolto in Commissione giustizia per molto tempo, sia stato posticipato, eventualmente, alla ripresa dei lavori di giovedì. Ora, stante il calendario che lei ha letto, anticipare oggi la discussione sul disegno di legge relativo alla modifica dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, francamente a noi è sembrato non tanto finalizzato ad approvare rapidamente questo disegno di legge, previsto comunque per domani, ma, ancora una volta, un tentativo - ci dispiace dirlo - di far naufragare l'approvazione del disegno di legge sul delitto di tortura.
Vorrei ricordare a tutti quanti che siamo in un ritardo spaventoso. Credo che anche altri Capigruppo abbiano ricevuto la lettera di Amnesty International che sollecita ancora una volta il Senato a procedere e a farlo correttamente. Mi lasci dire, signor Presidente facente funzione in questo momento, che con lo spostamento a giovedì purtroppo - ahimè - rischiamo di non arrivare a concludere ed approvare, ovviamente con le dovute modifiche, il disegno di legge sulla tortura.
Chiedo quindi il ripristino del calendario precedente secondo il quale oggi si dovrebbe proseguire con la trattazione del disegno di legge sul delitto di tortura e, in secondo luogo, chiedo che nella settimana dal 25 luglio in poi venga inserita in calendario la trattazione del documento XXII n. 33 per

l'istituzione della Commissione d'inchiesta sul caso Regeni.

LUCIDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, confermo quanto già detto nella Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo contestato la richiesta di inversione del calendario per due motivi fondamentali. Innanzi tutto vogliamo segnalare il fatto che il posticipo richiesto sulla discussione e sulla votazione del disegno di legge sull'introduzione del delitto di tortura nel nostro ordinamento è semplicemente dettato da un problema che ha la maggioranza di discussione politica attorno a questo tema. Dunque noi chiediamo che si prosegua, da adesso in poi, con il calendario che era già stato approvato e quindi di proseguire con la discussione sul delitto di tortura.

Abbiamo anche contestato questa inversione per un altro motivo e cioè che la maggioranza qualificata richiesta per il prossimo provvedimento, in realtà, riuscite a garantirla soltanto il mercoledì e quindi vorremmo proporre di appendere fuori dell'Aula un orario di lavoro dove diciamo che il Senato è aperto soltanto il mercoledì, perché è l'unico giorno in cui siete in grado di mantenere e garantire una maggioranza qualificata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Una maggioranza qualificata soprattutto dai vostri elementi e non squalificata da altri che vi vengono in soccorso. Questa è una dura critica che vi faccio. Siete in grado di mantenere la maggioranza qualificata soltanto il mercoledì e non avete il coraggio di assumervi le vostre responsabilità rigettando quella che magari ritenete una maggioranza squalificata.

Visto che il calendario dei lavori delle prossime settimane, fino alla pausa estiva, non prevede l'esame di mozioni, chiedo che venga calendarizzata la discussione della mozione n. 374, sull'edilizia scolastica, e della mozione n. 463, sull'amianto. Ripeto: avanzo questa proposta proprio perché non è previsto l'esame di mozioni nelle prossime settimane.

Infine, chiedo ancora una volta - lo ripeteremo fino alla fine di questa legislatura e, eventualmente, nella prossima lo faremo noi - che vengano portati all'esame dell'Assemblea i disegni di legge sul reddito di cittadinanza e sulla *class action*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, dalla lettura del nuovo calendario dei lavori abbiamo capito che sono di fronte a noi una serie di scadenze. È stato introdotto, quasi *en passant,* il voto finale sulle missioni internazionali che dovrebbe avvenire nella seduta di domani, probabilmente tra le ore 18 e le ore 20. Non serve che sia io a ricordarlo...

PRESIDENTE. Senatore Divina, si è detto che la seduta di domani non ha orario di chiusura. Quindi, l'orario del voto dipenderà dall'andamento dei lavori.

DIVINA *(LN-Aut)*. Esatto. Alle ore 20 di questa sera scade il termine per la presentazione degli emendamenti e, quindi, al momento non sappiamo quanti emendamenti saranno presentati. Ricordo che ci si è soffermati su delle inezie e non su questioni di sostanza, come le donazioni e altro, che magari avevano anche poco a che fare con le missioni in senso stretto. La proposta che intendo avanzare è la seguente: poiché il giorno 15 luglio è prevista la scadenza e, non essendovi spazio per l'esame, il decreto-legge è destinato a decadere...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Divina, ma forse lei fa confusione perché si tratta del disegno di legge sulle missioni internazionali, che è all'esame in quarta lettura. Come lei ricorderà (facciamo entrambi parte della Commissione difesa), il provvedimento è stato già esaminato più volte in Commissione e non c'è un termine di scadenza. Sarebbe bene che il suo esame fosse completato, come è stato chiesto in sede di Conferenza dei Capigruppo in particolare da un Gruppo di opposizione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Secondo me è un decreto-legge che sta per scadere e il termine è addirittura previsto per il 15 o 16 luglio prossimo. Lei faccia le debite verifiche.

PRESIDENTE. Senatore Divina, ho già fatto le verifiche. Il decreto-legge ha un suo percorso specifico, ma quello di cui stiamo parlando è un disegno di legge. Si fidi della Presidenza. Dopodiché, avanzi le proposte che ritiene.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intendo avanzare una brevissima proposta.
Il nuovo calendario prevede che la seduta di domani non abbia orario di chiusura e che il voto finale avvenga intorno alle ore 18. La mia proposta è di prevedere che la seduta odierna sia senza orario di chiusura e che il voto sul disegno di legge sul bilancio dei Comuni avvenga questa sera, qualunque sia l'ora.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sappiamo che anche la maggioranza ha presentato un disegno di legge sul *caregiver*, argomento su cui abbiamo più volte sollecitato l'attenzione dell'Assemblea. A questo punto, credo non ci sia più neanche l'ostacolo costituito dal fatto che esisteva solo un disegno di legge dell'opposizione, in quanto - ripeto - ne è stato presentato uno anche dalla maggioranza.
Chiedo pertanto che sia calendarizzato subito l'esame del disegno di legge a prima firma della senatrice Bignami e degli altri provvedimenti in materia di *caregiver*.
PRESIDENTE. Se non ci sono altre proposte, metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori De Petris e Lucidi, volta a ripristinare l'ordine del giorno della seduta odierna, che prevedeva l'esame del disegno di legge sul delitto di tortura.
Non è approvata.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
VICECONTE *(AP (NCD-UDC))*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VICECONTE *(AP (NCD-UDC))*. Signor Presidente, segnalo che non ho potuto partecipare alla votazione di controprova per un malfunzionamento del meccanismo di voto.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Calderoli, di procedere con la seduta odierna senza orario di chiusura, per arrivare al voto finale, quale che sia l'orario, del disegno di legge in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica, avanzata dalla senatrice De Petris, volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea la trattazione del documento XXII n. 33 per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica, avanzata dai senatori De Petris, Lucidi e Candiani, per l'inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della trattazione di altri documenti e disegni di legge in esso non previsti.
Non è approvata.
SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori da me comunicato all'Assemblea.

Richiesta di referendum popolare ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che, con tre distinte lettere, il senatore Luis Alberto Orellana ha chiesto di promuovere, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le seguenti richieste di *referendum*, di cui all'articolo 138, secondo comma, della Costituzione:

1) «Approvate voi il testo, diviso per parti separate e omogenee, della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento dei bicameralismo paritario, la riduzione dei numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione dei CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 88 del 15 aprile 2016?».

2) «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 88 del 15 aprile 2016, nella parte in cui, all'articolo 15, modifica l'articolo 75 della Costituzione relativo al *referendum* abrogativo?».

3) «Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione dei CNEL e la revisione dei Titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Senato della Repubblica, in seconda deliberazione nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione nella seduta del 12 aprile 2016, il cui testo è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 88 dei 15 aprile 2016, nella parte in cui, all'articolo 2, 4, 5, 7, 21 comma 1, lettera *a)*, 22, 23, 24, 38 comma 1, 38 comma 3, 38 comma 7 lettera *a)*, 38 comma 11, 39 commi da 1 a 6, modifica l'articolo 57 della Costituzione, relativo alla composizione e all'elezione del Senato, e le disposizioni connesse?».

In tutte e tre le lettere sono indicati, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n. 352 del 1970, quali delegati a depositare le richieste di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione i senatori Lorenzo Battista, Serenella Fucksia e Luis Alberto Orellana.

Il *quorum* per la presentazione delle richieste di *referendum* è di 65 firme.

Le richieste dovranno pervenire alla Cancelleria della Corte di cassazione entro il 15 aprile 2016.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 6, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, i senatori che intendano sottoscrivere le suddette richieste di *referendum* potranno recarsi presso il Servizio dell'Assemblea del Senato a partire dalle ore 18 di oggi fino alle ore 20,30. Da domani le richieste potranno essere sottoscritte dalle ore 9,30 alle ore 20.

I funzionari delegati dal Segretario Generale provvederanno all'autenticazione delle firme degli onorevoli senatori.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, volevo segnalare che, nel

dare lettura della possibilità di firmare per il *referendum*, lei ha indicato come data di scadenza, per errore materiale, il 15 aprile. In effetti, la data è il 15 luglio, cioè venerdì prossimo.

Altra considerazione che volevo fare è la seguente. Domani verrà data ai senatori la possibilità di firmare, dalle ore 9,30 alle 20. Considerando che l'Aula non ha orario di chiusura, io chiedo vi sia la possibilità di firmare finché in Aula sarà in corso la seduta. In caso contrario, si inficerebbe la possibilità di farlo.

Infine, non mi sembra molto chiaro dove si possa firmare. Nei casi precedenti si è firmato in sala Pannini, ma in questo caso c'è una vaga indicazione degli uffici del Servizio dell'Assemblea, che non credo sia una indicazione molto chiara per i colleghi che vorranno, a partire dalle ore 18 di oggi, cominciare a firmare.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, essendo questi adempimenti di rilevanza costituzionale, mi sono pedissequamente tenuto alla lettura del testo, in quanto non stiamo parlando di banalità.

Ritengo siano state indicate correttamente le date. Forse la menzione del 15 aprile si è verificata perché quella era una delle scadenze citate, anche se non quella del termine della presentazione delle richieste, che comunque sottolineiamo, ad uso della Assemblea. Noi abbiamo detto chiaramente che le richieste dovranno pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro il 15 luglio. Probabilmente, si fa confusione con il fatto che il 15 aprile è stato il giorno di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di parte di questi atti.

La data del 15 aprile è stata dunque citata, ma in altra parte del mio intervento. Il 15 luglio è ovviamente la data di scadenza delle richieste, anche perché oggi è il 12 luglio ed è chiaro che siamo *in itinere*. In ogni caso, lo abbiamo precisato nel caso che qualcuno volesse assumere delle decisioni.

Per quanto riguarda il luogo di apposizione delle firme, si tratta degli uffici del Servizio dell'Assemblea del Senato, che i senatori interessati potranno agevolmente raggiungere. Per quanto riguarda la richiesta di tenere aperti gli uffici domani, giornata nella quale la seduta non ha orario di chiusura, la sottoporremo agli Uffici e ne daremo informazione all'Aula.

Ritengo sia ragionevole immaginare che, se l'Aula si conclude più tardi, poiché i funzionari e gli appartenenti agli Uffici qui stanno, come ben sappiamo, possa crearsi questo parallelismo fra l'orario per l'apposizione delle firme e l'orario di chiusura dell'Aula, che non conosciamo poiché dipenderà dagli interventi e da altre questioni.

La data di scadenza quindi è il 15 luglio. Così era stato già detto e così abbiamo detto ulteriormente.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, mi deve essere sfuggito o forse non ho capito bene io, ma la scadenza per la presentazione degli emendamenti alla legge quadro sulle missioni internazionali è alle ore 20 di oggi?

PRESIDENTE. Sì, è alle ore 20 di oggi.

MARTON *(M5S)*. Mi perdoni, ma non è stata neanche calendarizzata in Commissione e noi già mettiamo un termine per la presentazione degli emendamenti? Mi sembra una follia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Va in Aula domani.

MARTON *(M5S)*. A maggior ragione.

PRESIDENTE. Valuteremo la sua osservazione.

MARTON *(M5S)*. Va in Aula domani e non è stata neanche calendarizzata in Commissione. Deve spiegarmi qual è il meccanismo che ci porta a una votazione.

PRESIDENTE. Senatore Marton, la sua osservazione ha un fondamento, nel senso che la Conferenza dei Capigruppo, che si è svolta poco fa, ha deciso di fare questo inserimento. Il calendario è stato appena discusso e votato e la Commissione difesa è stata informata. La sua osservazione, che non trovo infondata rispetto all'andamento dei lavori, a mio avviso va valutata. Una ragionevole scansione dei fatti, infatti, non può inficiare l'andamento dei lavori che, per l'Aula, probabilmente prevederà questa discussione nell'avanzato pomeriggio.

Poiché il disegno di legge è alla quarta lettura e, come lei sa benissimo, è stato approvato in maniera conforme da Camera e Senato per il 95 per cento, probabilmente la Presidenza può riservarsi una riflessione di qualche minuto rispetto a una osservazione che, ripeto, trovo ragionevole e che può consentire ugualmente il rispetto del calendario.

Per le Commissioni esteri e difesa riunite c'è una convocazione domani a mezzogiorno, che non era stata inserita nel calendario settimanale delle Commissioni ed è stata inserita successivamente. Tra qualche minuto, quindi, noi potremo dare una comunicazione più completa, proprio perché la sua osservazione non mi pare infondata, anche alla luce della convocazione della Commissione difesa - insieme alla Commissione esteri - per le ore 12, che non era stata ancora oggetto di comunicazione ai singoli membri della Commissione. Facendo parte io stesso della Commissione, anche io, come lei, ricevo le comunicazioni attraverso un messaggio sul cellulare. Partecipando però alla Conferenza dei Capigruppo, ho potuto ricevere qualche notizia in più, ma mi pare giusto che la procedura sia trasparente per l'Assemblea. Credo che si possa così raggiungere sia lo scopo di andare in Aula domani sia quello di consentire qualche momento di riflessione in più.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, desidero soltanto fare una precisazione. Per quanto riguarda la legge sulle missioni internazionali, i termini non sono così trasparenti e rientranti nella normalità.

Mi spiego meglio, prima viene fissata la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione e, successivamente, la scadenza per l'Aula. Così non è stato. Apprendo proprio in questo istante che il termine per l'Aula è stato spostato, forse dalle 20 di stasera a domani mattina, ma che non è stata ancora fissata la scadenza del termine in Commissione.

A questo punto, dico, per precisione ed esattezza, che questo non è un *modus operandi* accettabile, perché qualche modifica che può verificarsi in Commissione potrebbe non essere registrata per quanto avviene in Aula.

Quindi, in questo passaggio credo ci sia qualche piccolo difetto per cui chiedo al Presidente della Commissione di farsi carico di questa istanza, perché non è la prima volta che accettiamo passaggi anomali come questo. Chiedo dunque al Presidente del Senato di mettere per iscritto che non c'è nemmeno il tempo materiale per poter stabilire le scadenze, come invece sarebbe giusto. In realtà, prima andrebbe stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione e successivamente quello per la presentazione degli emendamenti in Assemblea e non viceversa.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, presiedendo i lavori d'Assemblea non posso seguire il flusso delle notizie, ma ho visto che, come membro della Commissione, mi è arrivato un messaggio che aggiorna le convocazioni della Commissione, che sarà arrivato anche a lei, visto che ne fa parte. Dunque è stata inserita una convocazione della Commissione per domani alle ore 12,00, che poco fa non conoscevamo. Dopodiché bisognerà far coincidere gli orari, in modo che, invece del termine di questa sera alle ore 20, si possa consentire un'attività emendativa in Commissione e poi in l'Assemblea.

Come detto già in precedenza, la sua osservazione mi sembrava sensata. Daremo quindi un nuovo termine, considerando che la Commissione è stata convocata per domani alle ore 12. Ripeto però che la convocazione è stata appena disposta, perché la Conferenza dei Capigruppo si è conclusa poco fa e il calendario è stato appena confermato: quindi la Commissione non poteva precedere tali atti. Mi pare

dunque ragionevole far coincidere i tempi e saremo ancora più precisi tra poco, nel comunicare un termine diverso, evidentemente nella giornata di domani; altrimenti il termine per la Commissione non ci sarebbe e quello per l'Assemblea sarebbe precedente. La logica viene ancora prima dei regolamenti, anzi, i regolamenti si basano sulla logica.

Discussione del disegno di legge:

(2344) ***Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali*** *(Voto finale a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)***(ore 17,54)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2344.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, il disegno di legge è approvato se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, senatrici, senatori, il disegno di legge "enti locali", come da molti è sinteticamente chiamato, prevede modifiche alla legge n. 243 del 2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio di cui all'articolo 81 della Costituzione. Ricordo però che tale legge fu emanata in un contesto storico, politico e congiunturale molto diverso dall'attuale, anche se sono passati pochi anni. L'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede il vincolo dell'equilibrio di bilancio, non deve diventare però un vincolo amministrativo burocratico eccessivo e, soprattutto, non deve diventare un impedimento per le autonomie locali, nella loro discrezionalità e capacità programmatoria, soprattutto per quanto attiene agli investimenti. L'importante ruolo di motore di sviluppo e investimenti su tutto il territorio nazionale degli enti locali non va mortificato, soprattutto in questi anni in cui il massimo impegno va rivolto alla crescita e al superamento della crisi.

Si tratta di modifiche, per così dire, "di sistema". In primo luogo c'è il definitivo superamento del Patto di stabilità. Sono modifiche strutturali, che ritengo molto importanti e che devono trovare la più ampia condivisione, perché andranno applicate e sostenute indipendentemente dalla maggioranza di Governo e in tale direzione ho svolto il mio ruolo di relatrice. Il disegno di legge prevede innovazioni importanti, molto attese dagli enti territoriali. Fra queste, esso si propone di semplificare complessivamente il quadro normativo di riferimento, raccordando le norme approvate in questi anni; di semplificare le disposizioni specifiche sulla definizione dei livelli di equilibrio di bilancio; di garantire e semplificare la possibilità per gli enti locali di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali, consentendo altresì una politica espansiva. Si propone altresì di semplificare, da un lato, le modalità del concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali e, dall'altro, le modalità del concorso degli enti territoriali alla sostenibilità del debito pubblico, tenendo sempre conto della recente sentenza della Corte costituzionale. In un'unica parola, il messaggio più grande è: semplificare la vita agli enti locali e soprattutto consentire investimenti.

Per quanto riguarda il contenuto preciso dei quattro articoli, rinvio alla relazione illustrativa stampata nel fascicolo dell'Assemblea, per non appesantire la serata. Ricordo solo sinteticamente che l'articolo 1 sostituisce i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle Regioni e degli enti locali introdotti dalla legge n. 243 del 2012 con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Questo significa ridurre fortemente i vincoli.

L'articolo 2, prevede modifiche alle norme, per lo più procedurali, che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento.

Gli articoli 3 e 4, infine, semplificano le disposizioni vigenti in tema di concorso degli enti territoriali al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali in ragione dell'andamento del ciclo

economico o al verificarsi di eventi eccezionali, nonché in tema di concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico. Sembrano parole complicate, ma in realtà significano davvero semplificazioni per i Comuni e gli enti territoriali.

L'importanza delle innovazioni e delle semplificazioni contenute nel disegno di legge è stata apprezzata sia dai soggetti auditi che dai Gruppi di maggioranza e di opposizione. Come sempre, però, ogni provvedimento può essere migliorato in sede parlamentare. A seguito delle audizioni, avvenute congiuntamente tra Camera e Senato, è stato presentato un numero contenuto di emendamenti, che denota anche la volontà non ostruzionistica delle opposizioni con riferimento ad alcuni temi sottolineati dagli enti territoriali auditi; emendamenti che sono stati presentati identici o simili da quasi tutti i Gruppi parlamentari.

Il lavoro in Commissione, con l'apporto dei Gruppi di maggioranza, dei Gruppi di opposizione e del Governo, ha portato alla stesura di due emendamenti da parte della relatrice che sono stati approvati all'unanimità, e voglio sottolinearlo; infatti, quando si parla di enti territoriali la sensibilità è trasversale e la ricerca delle migliori soluzioni ci trova sempre disponibili a raggiungere un accordo. Purtroppo alcune istanze (ad esempio quelle sull'utilizzo dell'avanzo), pur fortemente condivise dalla sottoscritta, non hanno potuto essere accolte perché richiedevano una copertura finanziaria impossibile da trovare allo stato attuale oppure perché inammissibili per materia. Ma sono fiduciosa che potranno essere accolte, in tutto o in parte, nei prossimi provvedimenti.

Gli emendamenti approvati all'unanimità riguardano una fase transitoria per gli anni 2017-2019, durante la quale il fondo pluriennale vincolato negli anni 2017-2019 sarà introdotto fra le entrate e le spese finali secondo quanto stabilito con la prossima legge triennale di bilancio. La fase transitoria risulta indispensabile in quanto i fondi pluriennali vincolati degli enti territoriali sono corposi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui e la loro applicazione necessita di una graduale inserimento sul lato delle entrate. Al termine del bilancio triennale 2017-2019 si entrerà in una fase a regime in cui il fondo pluriennale vincolato è introdotto in via permanente fra le entrate finali e le spese finali degli enti territoriali.

Questo vuol dire moltissimo per gli enti territoriali: significa la possibilità di fare investimenti. Gli investimenti a livello locale sono ripresi in quest'ultimo anno e questa è un'ulteriore boccata di ossigeno. Ci sarà poi un accordo tra l'ANCI e il Governo anche per quanto riguarda le cifre che potranno essere inserite nel prossimo bilancio, ma sicuramente aiuteranno ad aumentare gli investimenti.

Un altro emendamento approvato all'unanimità trae origine dalla riformulazione di un emendamento richiesto dalla Commissione, con il quale si prevede che le operazioni di indebitamento e d'investimento, realizzate dagli enti locali attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e non soddisfatti dalle intese regionali, sono effettuate sulla base di appositi patti di solidarietà nazionali. La norma introduce un livello nazionale di rimodulazione dei saldi di finanza pubblica assegnati agli enti territoriali, facendo ovviamente salvi gli effetti di tale strumento nazionale rispetto all'invarianza del fondo finale del complesso degli enti territoriali. Anche questo, in estrema sintesi e semplificazione, vuol dire liberare risorse per gli enti locali e di nuovo in particolare sugli investimenti.

Infine, è stato approvato all'unanimità un terzo emendamento che è una riformulazione, proposta dalla Commissione in accordo con il Governo, di un emendamento del Movimento 5 Stelle, con il quale si prevede che lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri e alle modalità di attuazione tecnica delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge debba essere trasmesso alle Camere, affinché le Commissioni competenti si esprimano per i profili di carattere finanziario. Le modifiche recate da questi tre emendamenti non le troverete tra i testi da votare, perché già contenute nel fascicolo con il testo a fronte che avete a disposizione.

Avviandomi alla conclusione, il provvedimento in esame è un disegno di legge di sistema che si inserisce nel più ampio quadro delle innovazioni strutturali, come l'armonizzazione dei bilanci pubblici, e congiunturali, come la legge di stabilità 2016 e i decreti-legge enti locali (quello dell'anno

scorso e quello in questo momento all'esame della Camera), che stanno progressivamente delineando un percorso di normalizzazione dell'attività degli enti territoriali. Stiamo quindi tornando gradualmente a un regime di normalità, almeno nelle procedure: la conoscenza delle regole per la stesura dei bilanci di previsione ne consente la loro approvazione nei tempi corretti, ovvero entro dicembre o al massimo febbraio, rientrando progressivamente dalle scadenze anomale che abbiamo visto nel triennio 2013-2015, in cui si era arrivati addirittura ad approvare i bilanci entro novembre dell'anno in corso. Benvenuto, quindi, un ritorno alla normalità procedurale.

Concludo con dei ringraziamenti, che - ve lo assicuro - questa volta non sono solo di rito. Ringrazio i componenti di maggioranza e di opposizione della Commissione bilancio, per la volontà di discutere nel merito e di trovare soluzioni condivise, e il Governo, per la disponibilità a modificare il testo iniziale e per il contributo fornito nella ricerca delle soluzioni tecniche possibili. Ringrazio gli uffici della Commissione, del Ministero, dell'ufficio legislativo del Partito Democratico, cui va riconosciuto il solito prezioso e insostituibile supporto ai nostri lavori.

Infine, rivolgo un appello a tutti i colleghi: mi rivolgo, cioè, a tutti i senatori perché valutino nel merito il provvedimento, frutto di un lavoro che ha visto partecipe tutta la Commissione e che è fortemente atteso dai destinatari. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,06)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

DEL BARBA *(PD)*. Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge reca una serie di modifiche a disposizioni del Capo IV della legge n. 243 del 2012 (Equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico), dettate dalla necessità di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare ai sensi della citata legge con il nuovo quadro di regole contabili previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali.

Ebbene, in altri tempi con un titolo del genere il disegno di legge avrebbe annunciato l'ennesima stangata per gli enti locali; una serie di regole e meccanismi burocratico-contabili tesi a imbrigliarne le capacità e le possibilità di programmazione, a limitarne la spesa e, soprattutto, nell'ultimo periodo, anche a residuare un avanzo destinato all'abbattimento dei debiti.

Oggi il provvedimento ha un segno e un colore decisamente opposti. Con questo provvedimento si pone fine semmai alla lunga stagione nel corso della quale gli enti locali, concordemente con le amministrazioni centrali, hanno dovuto contribuire - e con un prezzo pesante - al risanamento dei conti pubblici attraverso i meccanismi del Patto di stabilità interno. Enti locali che spesso sono stati sacrificati in questo rapporto con lo Stato centrale e ciò ha determinato sostanzialmente sui territori l'impossibilità di programmazione e il drastico calo, per non dire il blocco, delle spese per investimento: aspetti che si possono ritrovare, percorrendo le strade dei nostri Comuni, in una scarsa manutenzione soprattutto delle infrastrutture locali.

Oggi questo provvedimento, che si accompagna all'ultima legge di stabilità, pone fine in maniera definitiva - sebbene con una transizione, come ha spiegato la senatrice Zanoni, che vedrà le ultime conseguenze di carattere tecnico nel corso del prossimo triennio - a questo stato di cose. Restituisce agli amministratori locali e agli assessori ai bilanci una piena capacità programmatoria e libera soldi per gli investimenti. Quindi, è una buona notizia per le amministrazioni locali e per l'economia, perché sappiamo che la ripresa degli investimenti pubblici concorre in maniera fondamentale alla ripresa del PIL nazionale.

A queste misure largamente di segno positivo inoltre si aggiunge, attraverso il rafforzamento dei patti regionalizzati, l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio, sia attraverso il ricorso al debito mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, sia rafforzando il ruolo delle Regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

Chiudiamo un'epoca e lo facciamo sommessamente, mentre per molti anni, in maniera molto meno sommessa, si è inveito contro il Patto di stabilità e contro le regole finanziarie ed effettivamente i danni sono stati constatati. Sarebbe bello che oggi i *media* sottolineassero questo traguardo storico, che fino all'anno scorso era impensabile e non annunciato. Tuttavia non ci illudiamo, ma quantomeno ci auguriamo che il Parlamento sottolinei gli aspetti largamente positivi nella manovra.

Mi vorrei soffermare su un aspetto che mi sta cuore anche come ex assessore al bilancio in un Comune, dimostrando un'attenzione particolare a questa categoria di amministratori. Poniamo fine alla gestione dei farraginosi saldi: i quattro saldi di riferimento dei bilanci di Regioni e enti locali sono sostituiti da un unico saldo, non negativo, ma solo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Sono conseguentemente soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti: questo significa semplificazione. Ma soprattutto - questo ha invece un valore sostanziale ben più importante - con la lettera *b)* si dispone l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato: un fondo importante a cui i nostri amministratori si abitueranno ben volentieri, perché significa superamento dei limiti precedenti del Patto di stabilità. Questo fondo, che riguarda l'entrata e la spesa, è un saldo finanziario costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive (tipicamente le opere pubbliche dell'ente già impegnate) ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il fondo, dal punto di vista contabile, ha l'obiettivo di garantire la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e di rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. In altre parole, l'effetto che tutti avevano imparato a conoscere per cui viene contratto un mutuo ma le spese vengono sostenute negli anni successivi creando uno squilibrio è, dal punto di vista contabile, rimediato pienamente dal fondo. Le risorse del fondo pluriennale però sono destinate prevalentemente alla spesa in conto capitale, ma anche per la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano. È possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi. In altre parole, il fondo pluriennale vincolato rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo. In questo modo si liberano risorse e si può tornare a fare una sana programmazione.

Segnalo, infine, che l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato incide sulla determinazione dell'equilibrio complessivo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza, determinando, come anticipato, una politica espansiva per gli enti territoriali che vi fanno ricorso, con oneri in termini di indebitamento netto.

In questo decreto modifichiamo anche la norma che riguarda l'eventuale rientro nel caso in cui un ente territoriale registri un valore negativo del saldo. Il rientro precedentemente era previsto in tre anni senza alcun tipo di vincolo. Ci è parso opportuno, in questa sede, precisare che nel triennio successivo si debba rientrare in quote costanti. Naturalmente il motivo è abbastanza evidente: si è di fronte al tradizionale *trade off* tra lasciare completa libertà alle amministrazioni locali senza dare alcun principio e, quindi, lasciare alla responsabilità dei singoli amministratori anche le scelte puntuali oppure introdurre principi di buonsenso, tesi a evitare squilibri tra le annualità, particolarmente anticipatici e fastidiosi, allorquando, in questo periodo, ci fosse un cambio di amministrazione. In altre parole, in questo caso la scelta è di imporre un'equità nell'ambito del triennio piuttosto che assistere allo scaricabarile sul futuro. Forse, in questo caso, lo Stato dimostra buonsenso più che un'imposizione di termini.

Signora Presidente, credo che sia giusto sottolineare come questo provvedimento segni la fine di un

periodo di forte difficoltà nell'amministrazione finanziaria degli enti locali, riconsegni la capacità di programmazione e incida anche sulla possibilità di ripresa del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghe e colleghi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti renderà un'informativa al Senato sul grave incidente ferroviario accaduto domani, alle ore 18,30, dopo il voto finale sul disegno di legge in materia di bilanci degli enti locali. I Gruppi potranno intervenire successivamente per cinque minuti ciascuno.

La Presidenza valuterà il prosieguo dei lavori alla luce dell'andamento della seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2344 (ore 18,16)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lai. Ne ha facoltà.

LAI *(PD)*. Signora Presidente, il presente provvedimento modifica la legge sul pareggio di bilancio degli enti territoriali. Come ha detto la relatrice, è certamente un provvedimento atteso quanto innovativo che consente una semplificazione rilevante della contabilità pubblica. Rende maggiormente gestibile il passaggio dal Patto di stabilità al pareggio di bilancio ed elimina alcuni vincoli che rendevano più rigida e complicata la programmazione della spesa e degli investimenti.

Ora, si tratta di un provvedimento di adeguamento tecnico, questo è evidente, che però ha un elevato valore politico non solo per il simbolico complemento che rappresenta alla conclusione dell'esistenza del Patto di stabilità che in questi anni tanto ha vincolato i Comuni, anche oltre i vincoli reali della loro funzione, ma anche perché ha dato, in qualche modo, l'idea di un'Europa oppressiva perché si trattava di un passo del bilancio che in qualche modo noi descrivevamo come connesso alla volontà europea. Ha un elevato valore politico anche perché, a dispetto di alcune critiche, sposta i temi e l'operatività della finanza locale verso una più evidente funzione di coordinamento delle Regioni.

L'obiettivo del provvedimento concretamente si concentra in due fatti: innanzi tutto consentire agli enti territoriali, comprese le Regioni, mediante l'attribuzione di elementi di finanza pubblica coerenti con il nuovo ordinamento contabile, una gestione più efficace delle risorse, tenendo conto delle specificità di ogni ente e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre, attraverso un rafforzamento dei patti regionalizzati, il disegno di legge cerca di raggiungere l'obiettivo di favorire l'aumento degli investimenti sul territorio, come avevano detto già altri colleghi, sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e, in qualche modo, anche attraverso il ruolo delle Regioni come cabine di regia nell'ambito del proprio territorio di riferimento.

In sostanza, alla fine il testo semplifica complessivamente il quadro normativo in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali e ridefinisce anche come questi concorrano alla sostenibilità del debito pubblico.

Le modifiche contenute in questo disegno di legge si articolano su alcune direttrici di intervento. Mi concentrerò soprattutto sulla prima, che riguarda l'equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali. In questo ambito, innanzi tutto si prevede che i quattro saldi di riferimento previsti dalla legge n. 243 del 2012 siano sostituiti da un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Quindi, sono soppressi tutti gli obblighi di pareggio di cassa e quello delle spese correnti. Questo semplifica molto la vita degli enti locali e la semplifica perché è complesso, in fase di passaggio, pensare di avere pronti i quattro saldi di riferimento e soprattutto spaventa molto meno i piccoli enti locali che, sino all'altro giorno, non erano

sottoposti neanche ai vincoli del Patto di stabilità.

La seconda grande modifica, citata dalla relatrice e che voglio sottolineare per altri aspetti, è certamente l'introduzione, con legge dello Stato e compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa tra le entrate finali e le spese finali. Con l'introduzione di questo fondo abbiamo finalmente uno strumento di indubbia efficacia e competitività che consente di rilanciare gli investimenti da parte dei Comuni e delle Regioni, eliminando definitivamente quella gestione distorta che si è formata nel tempo con i residui attivi e passivi che consente finalmente agli enti locali di avere uno strumento di programmazione.

In sede di discussione della di legge di stabilità dello scorso anno, alle Regioni che avevano avviato già il pareggio di bilancio in anticipo si era chiesto di pensare ad una forma di flessibilità per l'utilizzo nel triennio di tali risorse. Il Governo, tuttavia, non aveva trovato le risorse per poterlo fare, anche perché si trattava di un elemento incentrato sulle Regioni che sperimentalmente, parlo di alcune Regioni a Statuto speciale, avevano avviato il pareggio di bilancio. Oggi finalmente il tema della flessibilità nel triennio, importante in fase di investimento ma anche di recupero di eventuali fasi passive e di saldi negativi, viene finalmente introdotto. Certo, tale flessibilità ha il limite di essere introdotta per un triennio, anche in fase sperimentale, e in futuro, forse, sarà necessario coprirla costantemente con una legge dello Stato. Forse si arriva un po' in ritardo rispetto ai bilanci di previsione, tuttavia va detto che in questo momento, alle condizioni date, questo è certamente un passo in avanti importante per tutti i Comuni.

Le risorse del fondo sono destinate prevalentemente a spese in conto capitale, ma attraverso la norma in esame si può andare anche a garantire la copertura delle spese correnti pur con alcuni vincoli. Il fondo triennale ha il vantaggio di essere immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili già nell'esercizio in corso e anche negli esercizi successivi. Quindi, con questo fondo abbiamo finalmente uno strumento di programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti che di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo.

Prima di concludere vorrei citare alcuni elementi di maggiore flessibilità che riguardano il recupero flessibile non in quote costanti di un valore negativo del saldo, la soppressione del vincolo di destinazione di eventuali saldi positivi all'estinzione di un debito maturato dall'ente al finanziamento in spese di investimento e, infine, il cambiamento del sistema sanzionatorio in un sistema che adesso non è più sanzionatorio in senso stretto, ma premiante per gli enti locali, stabilito con legge dello Stato che prevede non soltanto sanzioni, ma anche la possibilità di premiare gli enti locali virtuosi che mettono a disposizione una parte del margine di flessibilità.

Allo stesso modo va sottolineato come un elemento di flessibilità l'intervento sulle modalità di ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni ed enti locali con modifiche che attengono alle modalità di svolgimento di queste operazioni che comunque vanno nella direzione di semplificarle. Ciò viene certamente incontro alle difficoltà dei Comuni più piccoli che non hanno risorse umani tali da poter dedicare tempo in eccesso alla complessità di operazioni che, invece, attraverso questo lavoro, vengono semplificate. In particolare - l'ho citato all'inizio e lo sottolineo nuovamente - si introduce lo strumento dell'intesa in ambito regionale per le operazioni di indebitamento e di investimento, realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione di esercizi precedenti. Tali intese devono garantire, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la stessa Regione. In sostanza, la modifica subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo di esercizi precedenti per operazioni di investimento e, in questo senso, costituisce anch'essa un ulteriore elemento di flessibilità. Questi sono tutti gli elementi positivi.

Ovviamente si potrebbero trovare degli elementi negativi, che riguarderebbero però tutti la necessità di fare i conti con una finanza pubblica che sino a uno o due anni fa sostanzialmente chiedeva sacrifici agli enti locali e che invece, oggi, apre la strada ad un nuovo modello, per alcuni aspetti diversificato e

che riprende anche modelli precedenti, ma che certamente, con questi elementi di flessibilità, consente agli enti locali di programmare la propria spesa, ma soprattutto di realizzare investimenti che rappresentano certamente un contributo essenziale alla ripresa dell'economia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liuzzi. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(CoR)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo ad adottare modifica la legge 24 dicembre 2012, n. 243, intervenendo in tema di equilibri dei bilanci delle Regioni e degli enti locali.

Mi auguro, per la mia esperienza di amministratore locale ancor più che in qualità di senatore, che la modifica oggi in discussione costituisca un intervento in grado di mettere un punto fermo alla disciplina dei bilanci degli enti locali che, negli ultimi anni, a partire dalla delega del 2009, è stata interessata da fasi di sperimentazione e continue modifiche normative nell'ottica del superamento del Patto di stabilità interno.

Di certo, una critica generale al disegno di legge in esame deve essermi consentita. Come la stessa Corte dei conti ha rilevato nel corso delle audizioni in Commissione bilancio, il presente disegno di legge, piuttosto che cercare di adattare i contenuti della riforma contabile dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011 ai principi fondamentali e ai criteri adottati dalla legge n. 243 del 2012, in attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, persegue il coordinamento tra le due normative, adeguando all'opposto i vincoli di finanza pubblica ai nuovi principi contabili.

Ma vi è di più. L'idea dello Stato autosufficiente e sovrano è smentita dalla realtà dei fatti. Lo Stato, al pari di qualsiasi altro debitore, deve dimostrare di essere in grado di rimborsare il suo debito, soprattutto quando gli investitori sono in larga misura stranieri. E proprio la sottoposizione ad un sistema di relazioni internazionali, basata su una mutua accettazione di comportamenti nei mercati internazionali, ha determinato la necessità di introdurre meccanismi di limitazioni strutturali della spesa pubblica, in modo da consentire nel lungo periodo la sostenibilità e la rimborsabilità del debito.

Per tali ragioni, gli Stati aderenti all'Unione europea hanno firmato nel 2011 un trattato internazionale noto ai più con il nome di *fiscal compact*, attuato in Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012, cui è seguita la già citata legge di attuazione n. 243 del 2012, che oggi ci apprestiamo a modificare. La legge n. 243 introduce - come è noto - nella normativa italiana, in modo costituzionalmente "rafforzato", obblighi di pareggio di bilancio derivanti dalla situazione di gravissima instabilità della finanza pubblica che il Paese ha affrontato dalla fine del 2011. Le formulazioni allora adottate, con particolare riferimento agli enti territoriali, hanno delineato uno scenario eccessivamente restrittivo, marcatamente centralistico, finanche dell'autonomia di entrata e di spesa di cui i Comuni godono in forza del dettato costituzionale, ed incapace di incorporare le novità che di lì a poco sarebbero state introdotte dalla riforma della contabilità pubblica. Di certo è ad oggi opportuno modificare la legge n. 243, proprio per superare i limiti del disegno iniziale e per assicurare una maggiore flessibilità nella capacità di gestione dei contributi al risanamento e alla crescita.

Allo stesso tempo, però, non si può non sottolineare che i continui mutamenti normativi riducono inevitabilmente la capacità programmatoria dei nostri Comuni, che al contrario dovrebbero essere posti in condizione di operare in un contesto di regole certe e stabili nel tempo. Per favore, riposizioniamo, dopo lustri di indifferenza, la nostra attenzione agli enti locali. Essi sono l'anima della nazione, il *front office* dello Stato nei confronti dei cittadini, ed incarnano l'idea tutta italiana della comunità. Dovremmo avere il coraggio di chiederci, e chiedo al Governo di fare altrettanto, se la colpa per l'assenza di programmazione sia dei burocrati, che si limitano ad attuare le disposizioni di legge, o non sia piuttosto del legislatore, che quelle regole continuamente muta.

In questa sede voglio sottolineare un altro dato. Gli *slogan* governativi indicano proprio negli enti territoriali la fonte della spesa e degli sprechi pubblici. La prevista ed ancora non attuata abolizione delle Province sarebbe giustificata anche da tale esigenza. La realtà è ben altra.

Secondo uno studio condotto nel giugno di quest'anno dal Centro studi e ricerche Unimpresa, il debito degli enti locali è diminuito del 14 per cento, mentre quello delle amministrazioni centrali è salito del 5 per cento. Per entrare nel dettaglio, da aprile 2014 a marzo 2016 il debito delle pubbliche amministrazioni territoriali è passato da 107 miliardi a 92 miliardi, con una riduzione generalizzata che ha interessato soprattutto i Comuni (che hanno ridotto il loro debito di ben 3 miliardi) rispetto alle Province (per le quali la riduzione del debito si è assestata a 643 milioni). All'inverso, il debito dello Stato è passato, nello stesso periodo, da 2.039 miliardi a 2.136 miliardi di euro. Secondo lo studio di Unimpresa, a pesare sul bilancio dello Stato sarebbero i costi dell'apparato statale, che rimangono in crescita permanente.

Preso atto della realtà oggettiva, cui ho fatto breve cenno, vorrei ricordare a quest'Assemblea che il Gruppo Conservatori e Riformisti ha presentato tre emendamenti. Accolto con favore l'intento semplificatorio del disegno di legge in commento che sostituisce i vincoli di competenza e cassa attualmente previsti con un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali e le spese finali, abbiamo proposto di inserire, a partire dal bilancio di esercizio del 2017, in modo strutturale, il fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati rilevanti ai fini del nuovo saldo finale di competenza, soprattutto allo scopo di dare continuità al processo di rilancio degli investimenti locali faticosamente avviato con la legge di stabilità 2016.

In secondo luogo, abbiamo proposto l'introduzione di uno strumento che consenta la redistribuzione dei vincoli di finanza pubblica su scala nazionale, prevedendo, altresì, un meccanismo di solidarietà nazionale che consenta il completo utilizzo delle risorse disponibili e riduca il rischio di vedere accentuate le distanze geografiche e dimensionali nell'ambito delle autonomie locali.

In tal modo potrebbe realizzarsi una spinta agli investimenti locali senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Occorre liberare risorse per gli investimenti, soprattutto in opere pubbliche, specialmente nel tribolato comparto delle infrastrutture, che, là dove realizzate, consentiranno di migliorare la mobilità e i collegamenti evitando - ad esempio - che i treni continuino a viaggiare su un unico binario, come è accaduto questa mattina nella mia Puglia, causando l'immane tragedia ferroviaria che ha causato lutti a tante famiglie. Spesso è la cronaca nera, paradossalmente, a venire in soccorso della tesi che andiamo sostenendo da tempo: liberiamo risorse per garantire sicurezza ai cittadini, agli utenti, alle persone. *(Applausi dal Gruppo CoR e del senatore Consiglio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, il disegno di legge in esame riforma la legge n. 243 del 2012, che è legge rinforzata di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione novellato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge n. 243, fatta dal Governo Monti alla fine del 2012, aveva introdotto il principio del pareggio di bilancio per Regioni ed enti locali e il concorso dei medesimi alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016. La legge n. 243 aveva altresì introdotto l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri.

Ricordo che, con la legge di stabilità 2015, il Governo Renzi aveva invece anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario, quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica in luogo del patto di stupidità, anzi del Patto di stabilità interno, incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali.

Il provvedimento in esame è molto tecnico e vuole alleggerire i vincoli di bilancio degli enti territoriali modificando quattro articoli (dal 9 al 12) della legge n. 243, corrispondenti al Capo IV.

L'articolo 1 modifica l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, intitolato: «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali». In tale articolo si sostituiscono i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle Regioni e degli enti locali con un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Vengono quindi soppressi gli obblighi di pareggio per la cassa e le spese correnti.

L'articolo 2 del provvedimento modifica l'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 (Ricorso

all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali). Con la nuova disciplina si prevede che le operazioni di indebitamento siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima Regione.

Vi sarà una intesa regionale anche per l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per le operazioni di investimento.

L'articolo 3 modifica l'articolo 11 della legge n. 243 del 2012 (Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali). Nel modificare il comma 1, si demanda alla legge dello Stato il concorso al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali da parte dello Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali.

Infine, c'è l'articolo 4, che modifica l'articolo 12 della legge n. 243 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico).

Si tratta, dunque, di un provvedimento avente norme positive, che introduce - come detto prima dalla relatrice Zanoni - modifiche di sistema, ma che poteva dare maggiori contributi positivi, come peraltro sottolineato dall'Ufficio parlamentare di bilancio e dalla Corte dei conti, auditi dalle Commissioni. Troppi riferimenti e il fatto di demandare a legge dello Stato rischiano, infatti, di compromettere la capacità di programmazione degli enti riguardo la spesa per investimenti, che invece bisognerebbe incentivare *(Applausi del senatore Candiani),* come hanno sottolineato molti giornali in questi giorni, visti i molti mal di pancia all'interno della maggioranza traballante.

La legge n. 243 può essere modificata, derogata o abrogata solo con un disegno di legge come quello in esame, per il quale è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera; soglia di 161 senatori, che qui in Senato fa venire più di una fibrillazione.

Io non so se il provvedimento farà riprendere dall'agonia in cui sono precipitate Regioni, Province e Comuni, che da troppo tempo si trovano alle prese con una difficilissima e drammatica situazione finanziaria e organizzativa. Soprattutto dalla fine del 2011, grazie alle scelte operate dai Governi dei nominati Monti, Letta e Renzi con successive leggi di stabilità, vari provvedimenti legati all'emergenza e con operazioni elettorali di tipico stampo renziano, che irresponsabilmente hanno fatto schizzare alle stelle il debito pubblico, gli enti territoriali hanno subito devastanti attacchi istituzionali, nonché pesanti e irresponsabili operazioni per coprire manovre di finanza pubblica fatte da tagli lineari.

Questo è, dunque, un provvedimento che tenta di riparare ai danni creati dall'Europa dei burocrati, concentrati a imporre solo stupida austerità con i parametri di Maastricht e il *fiscal compact*, a cui - lo ricordo - solo la Lega Nord ha dato voto contrario; parametri che i Governi nostrani hanno subito, avallando e imponendoli al sistema delle autonomie locali.

E veniamo alle Regioni, che complessivamente erano in pareggio di bilancio, e alle quali in pochi anni è stata imposta una riduzione della propria spesa primaria di quasi il 40 per cento, contro il 13 per cento di riduzione della spesa primaria delle amministrazioni centrali dello Stato. E tutte queste Regioni, ad eccezioni della Lombardia, hanno dovuto ricorrere all'aumento dell'addizionale regionale IRPEF.

Stendiamo, poi, un velo pietoso sulle Province a seguito della demenziale riforma Delrio. In attesa dell'esito del *referendum* sulla riforma costituzionale, che Renzi e Boschi perderanno per l'arroganza e per il fallimento dell'azione di Governo, si registra un totale fallimento sulla semplificazione, visto che stanno nascendo modelli diversi in ogni Regione (vedi Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Lombardia). Si registra un marasma sul riordino delle funzioni e sul personale e, soprattutto, una vera emergenza sul lato delle risorse.

Solo di tagli ai trasferimenti alle Province si è passati da 300 milioni di euro del 2011, ultimo anno del Governo Berlusconi, ai 3,7 miliardi del 2015. Esse hanno solo briciole con cui devono per far fronte

agli stipendi del personale e, soprattutto, alla manutenzione di migliaia di chilometri di strade provinciali e di centinaia di scuole superiori, per le quali ci sono anche gli oneri di gestione. Figuriamoci dunque come potranno affrontare le emergenze connesse al dissesto idrogeologico! Insomma, per le Province che vanno in dissesto regna il caos, perché è saltato completamente il legame tra funzioni fondamentali, funzioni trasferite, risorse e garanzie di copertura finanziaria.

Veniamo ora alle grida di dolore dei Comuni. In questi anni di risanamento dei conti della finanza pubblica i Comuni hanno fatto la parte del leone. Tra gli obiettivi del Patto di stabilità, i tagli ai trasferimenti e al fondo di solidarietà comunale, i Comuni hanno contribuito per 17 miliardi di euro, di cui solo 12,3 miliardi negli ultimi cinque anni. Solo di tagli ai trasferimenti si è passati da 1,5 miliardi di euro del 2011 - ultimo anno del Governo Berlusconi: lo sottolineo - agli 8,3 miliardi di euro del 2015, poi confermati nel 2016. È risultato inevitabile l'aumento della tassazione locale, con i sindaci chiamati a fare gli esattori per conto dello Stato.

Sulla fiscalità degli immobili ricordo l'aumento da 9,2 miliardi di euro di gettito ICI del 2011 ai 25 miliardi di euro tra IMU e TASI del 2014, poi confermati nel 2015, di cui 4 miliardi di euro di gettito sugli immobili industriali, che - lo ricordo - andavano e vanno direttamente nelle casse ingorde dello Stato centrale.

Caro *premier* Renzi, l'eliminazione quest'anno della TASI, introdotta e applicata da te e dal Partito Democratico, riporta il gettito sugli immobili a 21,5 miliardi di euro, ma il valore risulta ancora troppo alto. Siamo ormai al paradosso che diversi Comuni (molti di questi in Lombardia) non ricevono più i trasferimenti dallo Stato e vige una sorta di finanza decentrata al contrario, per cui le imposte locali riscosse dal sindaco vengono poi trasferite allo Stato.

Mi avvio alle conclusioni: a proposito di questa grave situazione che tocca gli enti territoriali è doveroso sottolineare anche la conseguenza del calo drastico degli investimenti, con un taglio di oltre il 40 per cento, sia per i Comuni che per le Province. Si tratta di un'irresponsabile rinuncia a qualche punto di PIL e, dunque, una rinuncia a tante commesse di lavoro per le nostre imprese, sempre più stritolate dalla crisi economica e che continuano a morire, creando nuovi disoccupati, anche - e lo voglio ricordare - per eccesso di credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione, che è tutt'altro che azzerato, come invece aveva promesso Renzi per il 15 settembre 2014.

La cosa grave è che in questi anni si è proceduto solo e soltanto con i soliti tagli lineari ed è risultata pressoché nulla la decantata lotta agli sprechi, di cui per molto tempo è andato blaterando Renzi, mentre si succedevano inefficaci commissari alla *spending review:* Cottarelli prima, Perotti poi e ora il consigliere economico Gutgeld.

Speriamo veramente, cari colleghi, che con il provvedimento in esame possa semplificarsi la vita degli enti locali e, soprattutto, possano essere rilanciati gli investimenti. I vincoli vengono certamente alleggeriti con il provvedimento in esame, ma non sono scomparsi e, di fronte all'ottimismo del collega Del Barba, consiglio di usare maggiore prudenza. I parametri di Maastricht insegnano: avrebbero dovuto contenere il debito pubblico e risanare i bilanci degli Stati e, invece, in Italia ci siamo ritrovati con un debito pubblico pari, ad aprile, a circa 2.230 miliardi di euro e con un rapporto tra debito e PIL superiore al 132 per cento. Non vorrei che tra qualche mese ci si possa ritrovare in una situazione ulteriormente deteriorata: rischio, questo, molto alto con l'attuale Governo Renzi.

È per tale ragione che questo Governo, con la sua compagine, deve essere mandato a casa votando no al prossimo *referendum* sulla riforma della Carta costituzionale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mangili. Ne ha facoltà.

MANGILI *(M5S)*. Signora Presidente, il presente disegno di legge provvede a modificare, in alcune sue parti, la legge n. 243 del 2012, cosiddetta "legge rinforzata", che reca «Disposizioni per l'attuazione dei principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione». In particolare, sono oggetto della proposta di modifica le disposizioni del Capo IV (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico).

Il disegno di legge ha la finalità di adeguare i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali alla riforma della contabilità degli enti stessi, anche attraverso processi di semplificazione delle procedure.

Nello specifico, ìl provvedimento sostituisce i quattro saldi di riferimento dei bilanci delle Regioni e degli enti locali, prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che di rendiconto. Inoltre, vengono disciplinate le operazioni di indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Infine, viene demandato a una legge statale il concorso delle autonomie alla sostenibilità del debito attraverso versamenti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico.

Ma facciamo ordine. La citata legge n. 243 fu approvata, ai tempi del "Governissimo" Monti, da un Parlamento quasi coralmente prono all'Unione europea, che l'aveva imposta nel nome del rigore finanziario. Fra le richieste di Bruxelles, vi era anche quella di rafforzare i principi di sostenibilità dei bilanci pubblici, introducendoli nella Costituzione. A tal fine, venne varata la legge costituzionale n. 1 del 2012, di cui la legge n. 243 detta le disposizioni attuative.

L'orrore del debito fu tradotto in una disciplina che non solo ha irrigidito la Costituzione, ma ha ridotto - oltre ogni ragionevolezza - i margini di manovra dei Governi, con l'evidente conseguenza di imporre politiche economiche ancora più restrittive. In particolare, ha messo seriamente in dubbio la possibilità di attuare le politiche sociali, che comunque trovano un riferimento nei nostri principi costituzionali. Hanno messo di fatto la Costituzione contro se stessa!

L'iniziativa fu accompagnata da un clima punitivo, rovesciando sul cittadino le responsabilità di un intero ceto dirigente, imprenditoriale, politico e amministrativo. E le modifiche che si ispirarono alle dottrine dominanti della politica europea guidata dalla mannaia BCE ridussero al nulla assoluto le possibilità future di scelta delle politiche economiche e di progresso del nostro Paese. E infatti, il complesso dei vincoli imposti da questa disciplina si è rivelato una gabbia in grado di soffocare qualsiasi segnale di ripresa.

In questo quadro, parrebbe inserirsi il disegno di legge licenziato dall'Esecutivo, che punterebbe ad alleggerire tale complesso di condizioni prima ancora che diventino vincolanti.

La legge rinforzata n. 243 del 2012 costituisce l'attuazione della modifica costituzionale per l'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione italiana, norma nei confronti della quale il Movimento 5 Stelle è sempre stato fortemente contrario. Pertanto, sebbene persista la nostra contrarietà verso l'inserimento in Costituzione del principio del pareggio di bilancio, siamo tuttavia concordi nell'ammettere che esiste una necessità di riforma della legge n. 243 del 2012. Ma, nello stesso tempo, siamo convinti che in alcuni casi, come al solito, il rimedio che si intenderebbe porre ad alcune anomalie di questa legge è peggiore del male.

Per tale motivo ci saremmo dovuti limitare a votare contro questo provvedimento. Tuttavia, abbiamo presentato alcuni emendamenti con l'intento di migliorare alcune sue parti, soprattutto a favore della semplificazione delle regole di bilancio imposte per gli enti locali e dello stimolo agli investimenti da parte degli stessi.

Particolarmente critiche appaiono - secondo noi - le modifiche recate dagli articoli 3 e 4 del provvedimento. Di fatto, le modifiche apportate agli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012 operano una semplificazione del meccanismo di perequazione civica previsto, eliminando ogni automatismo e sopprimendo l'obbligo sia di prevedere nel Documento di economia e finanza l'entità delle risorse da movimentare nelle diverse fasi del ciclo, sia di sottoporre al parere della Camera i criteri di riparto adottati. Non viene invece previsto, né nel testo vigente della citata legge n. 243 del 2012 né in quello risultante dalla revisione, che lo Stato debba trasferire alle amministrazioni locali una quota maggiore di capacità di spesa eventualmente derivante dall'applicazione delle clausole di flessibilità previste dalle regole europee, nel caso in cui esse riguardino fenomeni suscettibili di incidere sulla finanza locale.

Non ci sembra che il presente disegno di legge vada nella direzione auspicata della semplificazione e

della definizione di una procedura celere flessibile per implementare gli investimenti. Occorre ricordare in ogni caso che il livello di finanziamento dello Stato ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, nonché delle funzioni fondamentali, i cui *standard* sono definiti a livello centrale, deve essere calcolato anche in ragione dell'effettivo fabbisogno, seppur definito da norme specifiche. I limiti della spesa pubblica sono stringenti e non si può non tenerne conto quando si definisce il livello delle prestazioni da erogare. Tuttavia, bisogna avere anche la consapevolezza che è impensabile definire i livelli essenziali di assistenza senza assicurarne contestualmente il finanziamento. In caso contrario, si farebbe ricadere la spesa solo su altri livelli di Governo, senza avere un beneficio a livello di finanza pubblica.

La semplificazione procedurale proposta aumenta il margine di discrezionalità del Governo sulla misura dell'intervento per attenuare gli effetti del ciclo della finanza pubblica locale, cui fa fronte una maggiore incertezza sulle risorse a disposizione delle amministrazioni locali e, quindi, una riduzione della loro capacità di programmazione. Si deve, infine, rilevare come l'introduzione di numerosi rinvii alla legge ordinaria dello Stato, senza particolari delimitazioni degli ambiti di materia, non aiuti a disegnare quel quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe assicurare.

La Costituzione, signora Presidente, è stata saggiamente prevista come un programma solidale: casa, lavoro, salute, istruzione, ambiente, giustizia. Tutto ha bisogno di interventi pubblici e poco resta agli italiani se si subordinano i diritti alle contabilità di bilancio. I diritti sociali devono essere sempre garantiti e non degradati a meri limiti. Siamo consapevoli che occorrono severi controlli e che una spesa sbagliata deruba il cittadino. Ma attraverso una trappola mortalmente rigorista si può anche commettere lo stesso ignobile furto, impedendo la spesa pubblica solidale.

La dimensione dei diritti è fondativa e fragilissima. È una dimensione che ha sempre bisogno di venir argomentata e difesa, tanto più in un periodo di grave crisi economica e politica come quello che stiamo vivendo. Noi del Movimento ricordiamo costantemente che i diritti potrebbero rappresentare una straordinaria opportunità di rilancio per la politica; un'occasione per riacquistare legittimità e incisività, tornando a occuparsi delle vite delle persone, dei loro corpi, delle loro esigenze e aspirazioni quotidiane; opportunità che finora, però, la vostra politica non ha colto.

Vorrei infine ricordare quell'accorato appello dei premi Nobel dell'economia contro il pareggio di bilancio in Costituzione, il quale recitava con forza che nessun Paese importante ostacola la propria economia con il vincolo del pareggio di bilancio. Per questo motivo non c'era e non c'è ancora oggi alcuna necessità di far indossare al nostro Paese una camicia di forza economica come quella che è stata voluta da Monti, e non solo da lui. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, quello al nostro esame è un disegno di legge che riguarda la contabilizzazione delle poste di bilancio delle Regioni e degli enti territoriali; prevede la correzione della legge rinforzata di attuazione della norma costituzionale sull'equilibrio di bilancio, adottata dopo la modifica - avvenuta nel 2012 - dell'articolo 81 della Carta fondamentale e si pone come obiettivo primario utilizzare in modo più appropriato le risorse di cui dispone ogni singolo ente preposto al governo del territorio.

La legge rinforzata viene sottoposta, per così dire, a un "tagliando". Infatti, questa revisione ci vedrà impegnati sia su questo provvedimento, che riguarda gli enti territoriali, che sul disegno di legge approvato dalla Camera e ora all'esame della Commissione bilancio, che procede a un aggiornamento anche della legge di contabilità e finanza pubblica.

In sostanza, le norme che andiamo ora a ritoccare si propongono di consentire alle Regioni e ai Comuni, anche attraverso un rafforzamento dei patti regionalizzati, di utilizzare gli avanzi di bilancio, ma anche di ricorrere all'indebitamento, affrancando risorse importanti per gli investimenti.

Gli obblighi europei, la legge costituzionale e poi la legge rinforzata, che - lo hanno già ricordato i colleghi - è una legge ordinaria molto particolare, in virtù della maggioranza assoluta necessaria per la

sua approvazione, hanno posto precisi vincoli agli equilibri di bilancio.

Ora si prevede che i bilanci degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, Province, Città metropolitane e Comuni) siano da considerare in equilibrio quando conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, sia nella fase di previsione che in quella di rendiconto. Si riducono, quindi, i vincoli sui bilanci, ma rimane, comunque, un controllo preventivo e consuntivo sul saldo finale di competenza.

Viene previsto che il fondo pluriennale vincolato, destinato alle spese in conto capitale, possa facilitare la programmazione delle spese sul territorio, favorendone un'integrazione, che porti a un livello maggiore di investimenti.

Per gli enti del territorio si manifesta la possibilità di riclassificare l'eventuale indebitamento in quote costanti, divise in tre anni.

Va registrato anche il tentativo di un cambio di mentalità, in questo disegno di legge, nel modo di affrontare i problemi dei livelli di governo del territorio, perché, finalmente, nei confronti degli enti del territorio vengono introdotti anche dei premi e non solamente delle sanzioni, come è stato finora, tra l'altro con un meccanismo apprezzabile come quello inserito durante i lavori della Commissione bilancio.

Probabilmente si è preso atto che i livelli di governo più vicini alla gente hanno subito troppe penalizzazioni e sono quelli che negli ultimi anni hanno pagato il prezzo più alto all'equilibrio dei conti pubblici.

Troppi sono stati i sacrifici immolati in nome dei saldi di bilancio e troppe le coperture finanziarie ricavate attraverso tagli ai trasferimenti a Comuni, Province e Regioni, utilizzate in sede di leggi di spesa, fossero esse leggi finanziarie o uno dei tanti decreti legge nati con l'intento di "salvare" l'Italia.

Sbagliata si è rivelata anche l'idea di utilizzare lo strumento dell'imposizione fiscale comunale per destinarla - per oltre il 40 per cento delle risorse complessive - alla perequazione orizzontale nei confronti degli altri enti locali.

Va sottolineato, inoltre, che le sole regole relative al Patto di stabilità interno e alla nuova contabilità hanno prodotto tagli sui bilanci comunali per oltre 3 miliardi di euro nell'ultimo quinquennio.

La realtà è che i cittadini non possono davvero fare a meno dei servizi resi sul territorio alla collettività, perché sono quelli materialmente più vicini ai loro bisogni.

Il sacrificio - voglio ricordarlo - è stato pesante, riuscendo a ridurre le risorse totali a disposizione dei Comuni (scese negli ultimi cinque anni di 3,8 miliardi, negli 8.000 Comuni) e ad abbattere il volume degli investimenti sui loro territori (calati del 25 per cento nello stesso periodo).

Le Province, con le poche risorse rimaste, non riescono nemmeno a far fronte alle funzioni essenziali individuate dalla legge Delrio, che, sostanzialmente, le ha svuotate di competenze. Ma, tra queste competenze ce ne sono - ad esempio - due sulle quali il taglio ha un impatto importante.

Il primo esempio che vorrei fare è la manutenzione delle strade: vediamo ogni giorno, nelle nostre ex Province, come è ridotto il manto delle strade controllate (130.000 chilometri di competenza).

Il secondo esempio riguarda le scuole superiori: 5.000 in tutta Italia, sempre più fatiscenti, dove l'allarme per i crolli di intonaci o controsoffitti è ricorrente. Ed è veramente triste pensare che anche la solidità di un edificio scolastico è diventata uno dei parametri da considerare per la scelta della scuola da fare frequentare ai nostri figli. Come è altrettanto triste pensare che i genitori debbano provvedere ad autotassarsi per comprare beni di primaria utilità.

Ebbene, a causa dei tagli, quest'anno le Province registreranno un disavanzo strutturale di oltre un miliardo di euro.

Persino le Regioni, la cui funzione fondamentale dovrebbe essere quella di garantire *standard* di servizi qualitativamente omogenei, come - ad esempio - nel primario settore della sanità, continuano ad avere dei bilanci in sofferenza. Sappiamo tutti che, purtroppo, anche loro hanno pagato un prezzo importante in nome delle manovre di finanza pubblica.

Le stesse Regioni ora vivono in un limbo sino alla celebrazione del *referendum* costituzionale che, qualora venisse approvato, le relegherebbe a competenze marginali, essendo stata ridotta - come sappiamo - la loro potestà in conseguenza della riscrittura del Titolo V della Costituzione.

Al contrario, servono risorse economiche e, sopratutto, è necessaria una programmazione pluriennale della spesa che faccia ripartire gli investimenti. È ormai fondamentale la creazione di un nuovo quadro di finanza pubblica locale che coinvolga e responsabilizzi pienamente tutti i livelli di governo del territorio. È fondamentale tornare a un quadro di risorse proprie che possa garantire un livello di entrate tale da assicurare i livelli essenziali dei servizi e delle prestazioni resi su ciascun territorio. In cambio, lo Stato deve però ridurre il peso del prelievo fiscale centrale.

Al contrario, leggiamo che gli unici dati certamente positivi che arrivano sull'operato di questo Governo sono quelli relativi all'andamento delle entrate, che registrano le tasse a carico degli italiani in continuo aumento, nonostante il sostanziale stallo del PIL. Purtroppo, anche la nuova articolazione delle leggi di contabilità che riguardano gli enti territoriali fa permanere quella incertezza dovuta a un quadro di programmazione annuale (quindi basato su un periodo troppo breve), che dipende dalle leggi annuali di bilancio e dalle conseguenti scelte di finanza derivata. Oltretutto, in questo momento, essa risente anche degli errori nelle scelte di politica economica commessi negli ultimi anni e delle troppe cambiali. Mi riferisco alle clausole di salvaguardia su IVA e accise, che il Governo ha deciso di far gravare sui conti pubblici per i prossimi anni. *(Applausi del senatore Floris)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.

LUCHERINI *(PD)*. Signora Presidente, il disegno di legge di iniziativa governativa, che modifica la legge del 24 dicembre 2012, n. 243, intende conseguire una pluralità di finalità. In primo luogo, esso cerca di operare un importante intervento di cui hanno molto bisogno gli enti locali e le Regioni. Mi riferisco alla semplificazione del quadro normativo relativo al tema dell'equilibrio di bilancio. Con riferimento agli ambiti che riguardano gli enti decentrati come Regioni ed enti locali, invece, il provvedimento intende garantire e semplificare la possibilità per gli stessi enti di programmare e prevedere le spese pubbliche territoriali favorendo in tal modo una politica espansiva. Sappiamo tutti che di questo noi abbiamo molto bisogno e che, per sostenere la ripresa, sono necessari investimenti pubblici sia nazionali che a livello degli enti locali.

Siamo tutti consapevoli che in Europa, ma in particolare nel nostro Paese, abbiamo un sistema di leggi, di vincoli e di tetti alle spese che ha spesso impedito che gli investimenti si facessero anche laddove c'erano le risorse necessarie. Per troppi anni abbiamo avuto un sistema che ha attribuito ai Comuni, e nel passato anche alle Province, una teorica possibilità di investimenti, cui però non si poteva procedere perché i vincoli e le norme lo impedivano. Lo stesso Governatore della Banca d'Italia nelle sue recenti considerazioni finali, tra le altre cose, ha sottolineato, al fine di sostenere una ripresa che è in atto ma che va corroborata, la necessità di un rilancio degli investimenti pubblici in infrastrutture sia immateriali che materiali.

Il disegno di legge che siamo chiamati a esaminare è finalizzato all'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio sia attraverso il ricorso al debito sia mediante l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, rafforzando il ruolo delle Regioni quali cabine di regia nell'ambito del territorio di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 2, si apportano delle notevoli modifiche all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, non toccando le disposizioni che consentono agli enti territoriali di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento e all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento stesso.

Le modifiche si appuntano su tre specifici aspetti e intervengono sui commi 3, 4 e 5 e dell'articolo 10 della suddetta legge n. 243. In particolare, la prima modifica stabilisce che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti siano effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e che le stesse garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo non negativo del complesso degli enti territoriali della Regione interessata, compresa la medesima

amministrazione regionale. La modifica introdotta, pertanto, subordina all'acquisizione di un'intesa regionale anche l'utilizzo dell'avanzo degli esercizi precedenti per operazioni di investimento. Pertanto, in coerenza con le modifiche introdotte, scompare il riferimento al saldo di cassa finale.

Con la seconda modifica si abroga il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 243, con il quale si prevede in sede di rendiconto, in presenza del mancato rispetto dell'equilibrio della gestione di cassa finale, il concorso del saldo negativo alla determinazione dell'equilibrio della gestione di cassa finale dell'anno successivo nel complesso degli enti della Regione interessata, ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto. Tale abrogazione è giustificata dalle modifiche introdotte che non prevedono più il conseguimento dell'equilibrio della gestione di cassa finale.

Infine, la modifica al comma 5 dell'articolo 10 ridefinisce, precisandola, la disciplina relativa ai criteri e alle modalità di attuazione del summenzionato articolo. Tale disciplina è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e prevede che siano incluse anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle Regioni e Province autonome.

Dunque, nel complesso, si tratta di un provvedimento che intende, pur nel rispetto degli equilibri di bilancio, favorire la capacità di investimenti sul territorio attraverso sia il ricorso al debito che l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, nonché rafforzando il ruolo delle Regioni quali cabina di regia nell'ambito del territorio di riferimento di ogni singola Regione. È un provvedimento importante, che semplifica e agevola il lavoro fondamentale del sistema degli enti locali e delle migliaia di sindaci e centinaia di consiglieri e amministratori regionali che spesso sono troppo vincolati nel loro lavoro. Esso determina le condizioni per un intervento più sostenuto sul fronte degli investimenti per sostenere una ripresa che i provvedimenti del Governo nel nostro Paese e il rapporto che ormai abbiamo stabilito in Europa con la flessibilità che siamo riusciti recentemente a ottenere hanno già iniziato a produrre nel nostro Paese. Tale ripresa va sostenuta e il provvedimento in esame è un intervento utile anche a detto scopo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

ZANONI, *relatrice*. Signora Presidente, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi di tutti i Gruppi, i quali hanno prodotto alcune sollecitazioni cui provo a rispondere in modo sintetico, anche perché molti interventi hanno ripercorso un po' la storia del contenuto del documento e, soprattutto, la storia degli enti locali dal 2010- 2011 a oggi.

La storia è sotto gli occhi di tutti, ma c'è un ultimo pezzo della storia che mi pare non sia stato messo in evidenza. Mi riferisco al fatto che dal 2014, ma in particolare nel 2015, molte cose sono cambiate per gli enti locali. È chiaro che ancora tanta strada è da fare, ma molto è cambiato. C'è stata sicuramente un'inversione di tendenza, sia nel decreto-legge n. 78 del 2015, sia nella legge di stabilità 2016 che, per la prima volta, anziché veder tagliati i trasferimenti agli enti locali, ha registrato un cambiamento di segno. A ciò si aggiungono il nuovo decreto?legge, che è all'esame della Camera dei deputati, e il provvedimento in esame, che cambia le regole sistematiche di governo dei bilanci. Credo che non si possa non tener conto di questi elementi.

Mi sembra che le osservazioni nel merito del provvedimento siano abbastanza contenute. Alcune osservazioni della Corte dei conti sono addirittura di maggior attenzione: se volessimo davvero guardare al documento prodotto nel corso delle audizioni, la Corte dei conti ci ha invitato a maggior cautela, mentre siamo andati nella direzione inversa, aumentando le possibilità per i Comuni di lavorare in autonomia.

Credo che il provvedimento in esame sia equilibrato. La prossima legge di bilancio (anch'essa riformata, perché ci sarà non più la vecchia legge di stabilità, ma, appunto, la nuova legge di bilancio) terrà conto delle nuove normative sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e sarà quella la prima sede in cui si comincerà a parlare nuovamente di finanziamenti. Infatti, torno a ripetere, quella in esame è una legge di sistema che sblocca le possibilità dei Comuni nella gestione dei bilanci e mi sembra che negli ultimi anni si sia ottenuto un grande risultato. Mi sembrerebbe davvero un grande passo in avanti

se riuscissimo ad avere entro il mese di agosto tutte le regole per poter definire i bilanci degli enti locali, senza dimenticare che in questi anni la *spending review* è stata pesantemente punitiva, ancorché la *spending review* sia dovuta, e vi sono stati alcuni tagli di trasferimenti legati a un'opera di risanamento inevitabile del nostro bilancio.

Ricordo sempre che nella gestione dei propri bilanci, le famiglie non si possono indebitare a vita: se si sono acquistate la macchina, la casa e anche la casa al mare, prima o poi qualcuno ne chiede conto e occorre cominciare a pagare i debiti, anche ridando indietro la casa al mare. Ebbene, anche nella gestione del bilancio di uno Stato non ci si può esimere da un comportamento prudenziale di questo tipo.

Abbiamo passato anni molto difficili, di crisi, e credo che gli ultimi due anni, il 2015 e il 2016, sono stati davvero connotati da un diverso rapporto con gli enti locali, che sta maturando dal punto di vista sia delle regole, che del finanziamento. Tant'è vero che i risultati ci sono, perché, dopo aver avuto il segno meno davanti per molto tempo, gli investimenti negli enti territoriali hanno ripreso a crescere dallo scorso anno. Provvedimenti come quello in esame, unitamente alla legge di stabilità 2016 e alla prossima legge di bilancio, ma anche interventi minori, come la possibilità, anche per i Comuni minori, di spendere fino a 40.000 euro in piccoli investimenti locali senza il rispetto di normative così costringenti e limitanti soprattutto nella celerità dei tempi, sicuramente aiutano in termini di flessibilità.

Condivido alcune perplessità circa la difficoltà nella gestione delle Province; c'è stato sicuramente un periodo di grande transizione, che ha visto una modifica istituzionale e un processo di ricollocazione del personale che è stato sicuramente il più grande dal dopoguerra ad oggi, perché il numero delle persone da ricollocare era davvero elevato.

Per quanto riguarda i Comuni e il fondo di solidarietà comunale, devo dire che sento spesso il parere degli organi comunali, e non solo quelli della mia Provincia, dato che vado sovente in giro perché mi chiedono di parlare delle politiche di bilancio degli enti locali. Non più tardi della scorsa settimana ho partecipato ad un incontro al quale erano presenti i rappresentanti di alcuni Comuni che si lamentavano molto; però avevo davanti a me una platea di tanti Comuni, soprattutto piccoli Comuni, i quali non si lamentavano affatto, perché dal fondo di solidarietà comunale avevano avuto una grossa entrata. Quindi quelli che si vedevano ridotta l'entrata strillavano molto, ma gli altri stavano in silenzio, belli coperti, per non entrare troppo in discussione.

Questo vuol dire che sicuramente c'è ancora un percorso da fare; però ci sono già delle leggi *in itinere*, come il decreto?legge in conversione alla Camera, che affronta alcuni dei problemi, e comunque il processo che è stato attivato è sicuramente un processo virtuoso, che aiuterà a cominciare a scrivere i bilanci per il 2017 in tempi utili. Il pezzetto che facciamo oggi è sicuramente un tassello di questo*puzzle* ed è un tassello molto importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, a mio parere è molto importante sul piano politico sottolineare che, così com'è accaduto alla Camera per la riforma della legge di contabilità (che ora è giunta all'esame del Senato), il confronto in Commissione bilancio sulla riforma della legge n. 243 del 2012 si è svolto in un clima di autentica collaborazione tra i Gruppi.

Al di là del voto finale, che è stato un voto di astensione per i Gruppi di opposizione, gli emendamenti presentati in Commissione dai diversi Gruppi parlamentari, al di là del fatto che siano stati accolti o meno, in qualche caso sono stati presentati da un solo Gruppo di maggioranza o di opposizione. Tuttavia, sulle questioni fondamentali (ad esempio la presenza o meno del fondo pluriennale vincolato nel saldo, così come definito dalla legge n. 243) sono stati presentati gli stessi emendamenti con le firme dei senatori di maggioranza e dei senatori di opposizione, a dimostrazione, al di là del disegno di legge del Governo, di un comune sentire che c'è tra le forze politiche sulla questione della decisione di bilancio e della tenuta del bilancio degli enti locali e delle Regioni. Tale comune sentire secondo me è anche da mettere in relazione - se mi sbaglio, la realtà si incaricherà di dimostrarlo - con il fatto che ormai tutte le principali forze politiche del Paese, in questo piuttosto che in quell'altro Comune, sono

chiamate a svolgere funzioni di Governo e quindi si pongono il problema della decisione di bilancio e della corretta gestione del bilancio degli enti locali come un problema di tipo trasversale alle forze politiche.

Ora, è bene che sia così perché queste due norme, quella contenuta nella legge di contabilità, giunta al Senato dalla Camera, e quella che ora ci apprestiamo ad esaminare in Aula qui al Senato, relativa alla legge n. 243, sono, come si dice in gergo, norme di sistema, cioè norme che hanno rilievo costituzionale (anche se non sono legge costituzionale), perché la legge di contabilità e la legge cosiddetta rafforzata n. 243 sono entrambe essenziali per rendere possibile l'attuazione dell'articolo 81 della Costituzione e, finché è in vigore, la Costituzione non è del Governo e delle maggioranze *pro tempore*: la Costituzione è la Costituzione.

D'altra parte - ce lo ha insegnato la storia - i Parlamenti, come noi oggi li conosciamo, nascono sulla decisione di bilancio; nascono quando Giovanni Senzaterra, all'inizio del 1200, è costretto a concedere ai baroni inglesi, che stavano marciando su Londra perché si erano stufati di pagare guerre che non avevano contribuito a decidere, la Magna Charta Libertatum, in cui sostanzialmente il sovrano è costretto ad attribuire una forma di codecisione sul bilancio e sulla scelta di fare guerra, cioè sulla guerra e sul modo di finanziarla, da condividere con un'assemblea di rappresentanti.

Non dico che quello fosse un Parlamento come oggi lo conosciamo, ma è significativo che il principio fondamentale, e cioè nessuna tassazione senza rappresentanza e nessuna rappresentanza senza una qualche forma di partecipazione a contribuire alle spese dello Stato attraverso la tassazione, abbia secoli di storia dietro di sé. Quindi quella di bilancio è una decisione costituente per i Parlamenti, ed è bene che essa si svolga secondo procedure condivise.

A me sembra di poter dire, avendo rappresentato il Governo, nella discussione alla Camera prima e al Senato poi, rispettivamente su queste due leggi, che questo clima c'è, al di là del fatto che adesso in Aula si ricorra sempre a qualche elemento polemico, che è pienamente giustificato dal fatto che ci si rivolge da questi banchi anche direttamente al Paese. Vi garantisco che in Commissione niente di tutto ciò è accaduto e c'è stata una discussione sul merito.

Venendo al merito, perché è necessaria la riforma della legge n. 243 del 2012 per la parte di quella legge che riguarda il bilancio delle Regioni e delle autonomie locali? Per rispondere correttamente, bisogna tornare all'articolo 81 della Costituzione, che smetto di definire «nuovo», perché è in vigore da tanto tempo e sarà meglio che ne prendiamo atto. Anche qui si continua a sostenere, ed è stato fatto anche questa sera, in questo dibattito, che l'articolo 81 della Costituzione "stupidamente" avrebbe introdotto in Italia l'obbligo del pareggio di bilancio, così pregiudicando - si sostiene - la possibilità di sviluppare politiche anticicliche *(Commenti del senatore Consiglio)*. Questo perché, come è noto, se faccio il pareggio sia in condizioni di crescita particolarmente intensa sia in condizioni di recessione, sto negando alla politica fiscale di bilancio la possibilità di intervenire, quando c'è crescita particolarmente intensa, attraverso l'avanzo per "mettere in cascina" le risorse necessarie per intervenire quando la recessione suggerirà di attuare politiche in disavanzo. Ora, la questione è molto semplice: ma è fondato il giudizio che si dà sull'articolo 81 così come è scritto in Costituzione? È evidente che questo giudizio non è fondato, perché l'articolo 81 della Costituzione afferma il principio dell'equilibrio di bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». È la traduzione del principio in linguaggio costituzionale, linguaggio che mai avrebbe potuto usare la nozione di pareggio strutturale (o almeno fino adesso non ci siamo arrivati, poi chissà). *(Commenti del senatore Buccarella)*. Mai in Costituzione si sarebbe potuto fare uso di una nozione tecnica come quella di pareggio strutturale, quindi il costituente ha scritto che lo Stato assicura l'equilibrio di bilancio «tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico». Questo cosa vuol dire? Che il vincolo non è costituito dal pareggio nominale di bilancio. Il pareggio nominale di bilancio è: entrate meno spese uguale zero; l'equilibrio di cui parla la Costituzione è quello che consente una, anche significativa, oscillazione attorno allo zero del saldo di bilancio. Quando il Paese è in recessione si tratterà di una oscillazione verso il basso, cioè verso l'indebitamento, per consentire politiche fiscali anticicliche, alla condizione - ed è questa la novità - che quando non c'è

recessione, anzi quando c'è crescita appena significativa, naturalmente il bilancio vada in avanzo, al fine di oscillare attorno allo zero finanziando le fasi nelle quali, invece, bisogna fare disavanzo.

Questo è il principio fissato in Costituzione. Uno può essere favorevole a questo, oppure contrario, può proporsi, programmaticamente, di modificare questo articolo della Costituzione e naturalmente, nel confronto politico, questo è assolutamente legittimo; non è legittimo invece, secondo me, continuare a pretendere di discutere dell'articolo 81 affermando che in esso vi è il vincolo del pareggio di bilancio nominale, cosa palesemente non vera.

Tant'è, l'articolo 81 della Costituzione dice che «Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico». Perché mai si sarebbe scritto in Costituzione che il ricorso all'indebitamento è consentito quando il ciclo economico imponga di considerare il suo carattere negativo, se l'obiettivo fosse il pareggio nominale? Non avrebbe senso questa norma in Costituzione, se le cose non stessero esattamente come ho cercato di richiamare.

Il pareggio nominale non è dunque l'obiettivo della pubblica amministrazione nel suo complesso. E qui veniamo alla legge n. 243 del 2012. Il pareggio nominale è invece l'obiettivo che riguarda la tenuta del bilancio delle Regioni e delle autonomie locali, laddove naturalmente esso è fissato, oggi, dalla legge n. 243 (esattamente la legge di cui stiamo discutendo, esattamente nella parte di cui ci stiamo occupando con una proposta di modifica), con la previsione dei famosi quattro saldi: bilancio di previsione, bilancio di rendiconto, pareggio di bilancio sul versante della competenza e della cassa, sul versante delle entrate e delle spese correnti. Un obiettivo fissato in termini talmente rigidi da rendere, a mio avviso, necessario un intervento correttivo.

La ragione per cui siamo qui è questa: introdurre un correttivo nella tenuta dei bilanci degli enti, delle Regioni e dei Comuni, in modo tale da superare l'eccesso di rigidità che si determinò, al momento dell'approvazione della legge n. 243, con la determinazione degli obiettivi attorno ai famosi cosiddetti quattro saldi.

E cosa facciamo noi con questa legge? Con questa legge noi diciamo che c'è un solo obiettivo: il saldo di competenza tra entrate finali e spese finali deve essere in pareggio.

Naturalmente, interveniamo di conseguenza su quella parte della legge n. 243, la quale, esattamente per affrontare il problema che in questa sede è stato riproposto, complicava ulteriormente le cose in presenza di quei quattro saldi da rispettare. Cosa dice, infatti, l'articolo immediatamente successivo della legge n. 243 che oggi andiamo a modificare? Il legislatore si è posto il problema che il rispetto dei quattro saldi potesse significare che a livello di enti locali non sarebbe stata possibile una politica di bilancio anticiclica, che invece doveva essere consentita. Nella legge n. 243 si cerca allora, con un'autentica arrampicata sugli specchi, di introdurre il principio della politica fiscale anticiclica anche per quanto riguarda gli enti locali, con ciò naturalmente determinando un complesso di norme che, incrociandosi tra di loro, apparivano eccessivamente rigide.

Nella Commissione bilancio abbiamo ulteriormente sviluppato la modifica già proposta dal Governo su questa parte per introdurre, attorno al fondo di solidarietà, il principio secondo il quale, attraverso politiche fiscali decise nazionalmente, lo Stato può consentire al sistema delle autonomie locali, con maggiore facilità e sulla base del principio della corresponsabilità degli enti locali di ciascuna Regione (compresa la Regione), lo sviluppo di politiche anticicliche quando il ciclo sia negativo.

La ragione per la quale, quindi, si è posta la necessità di modificare la legge n. 243 del 2012 è esattamente quella di avere una legge, a proposito della decisione di bilancio e delle caratteristiche della politica di bilancio degli enti locali, che rispondesse all'esigenza di maggiore flessibilità in un contesto nel quale era fissato e veniva ribadito il principio del pareggio di bilancio, nel caso degli enti locali, di tipo nominale e non strutturale, ricorrendo, per la caratterizzazione del pareggio strutturale del bilancio degli enti locali, al meccanismo del concorso dello Stato centrale.

Questo contesto è largamente condiviso - ripeto: al di là dell'espressione del voto - ed il fatto che sia largamente condiviso è un valore di riferimento e non capisco perché spaventi qualcuno: se è largamente condiviso è così, uno se ne fa una ragione e tira innanzi), in questo contesto, si è posto un

problema su cui, invece, le soluzioni, almeno in parte, divergevano: un problema molto importante. Voi sapete che, per quello che riguarda la tenuta dei bilanci del 2016, con legge di stabilità il Governo ha proposto - e il Parlamento ha ulteriormente allargato - gli spazi per la finanza degli enti locali, in particolare sul versante dell'utilizzo, attraverso la creazione del fondo pluriennale vincolato, di quote di avanzo di amministrazione che il carattere - questo, sì, stupido - del Patto di stabilità interno, degli ultimi quasi vent'anni, aveva finito per gonfiare. È ovvio, infatti, che se si stabilisce un Patto di stabilità interno che impone l'avanzo ai bilanci degli enti locali, nel tempo, di avanzo in avanzo, si costruirà un gigantesco avanzo degli enti locali. E infatti, quando un sindaco incontra un deputato o un senatore, non importa se sia della maggioranza o della minoranza, basta che abbia a che fare con la decisione di bilancio nazionale, gli dice sempre la stessa cosa: «Ma come? Ho i soldi a disposizione, sono virtuoso e non me li fate spendere?». Aveva e ha ragione, tant'è vero che su questo c'è la svolta 2016: almeno in parte, con il fondo pluriennale vincolato, quote dell'avanzo entrano nella possibilità di essere utilizzate, in particolare per la spesa in conto capitale.

Qual era la soluzione proposta originariamente dal Governo nella legge n. 243 del 2012? Era una soluzione che non ha trovato, evidentemente, la soddisfazione dei Gruppi, di nessun Gruppo, né di maggioranza, né di minoranza, visto che tutti hanno presentato emendamenti a un testo che diceva che il fondo pluriennale vincolato non era nel saldo ma sarebbe entrato nel saldo con la legge annuale di bilancio. Il testo originario affermava che con la legge annuale di bilancio si decide quanto e come del fondo pluriennale vincolato entra nel saldo. La soluzione proposta dalla relatrice e poi approvata dalla Commissione rovescia questo principio e dice esattamente il contrario, venendo così incontro a una sollecitazione che viene dal sistema delle autonomie, governato da chiunque sia, da tutti: dice che il fondo pluriennale vincolato è componente del saldo. A regime è così, punto a capo. Ciò accade dal 2020 e attenzione a pensare che su argomenti di questo tipo il 2020 sia particolarmente lontano.

La norma prosegue affermando che tra il 2017 e il 2019, non la legge annuale - come diceva originariamente il Governo - ma la legge triennale di bilancio stabilisce le regole attraverso le quasi il fondo pluriennale vincolato entra nel saldo.

Naturalmente, la decisione per l'immediato la prenderemo con la legge di bilancio 2017-2019 che approveremmo tra qualche mese, ma in una norma di sistema l'essenziale è avere stabilito che il fondo pluriennale vincolato è dentro il saldo e lo è dal 2020. Questo è un vero salto di qualità ed emendamenti per ottenere tale risultato erano stati presentati da tutti. Visto che lo avete ottenuto, tenderei a sottolineare il fatto positivo piuttosto che la differenza sulla soluzione nella transizione tra il 2017 e il 2019.

Naturalmente, quando esamineremo la legge di bilancio noi dovremo affrontare il tema di quale sia la dimensione. Avremo i dati alla fine di luglio e, se avremo riscontri che quella norma non determini effetti negativi di finanza pubblica, può darsi che sia possibile un inserimento pressoché totale anche prima del 2020. Ricordo infatti che non è un invenzione dell'ultimo minuto: quando abbiamo inserito il fondo pluriennale vincolato negli obiettivi di saldo del 2016, abbiamo coperto la norma con 660 milioni di euro e l'inserimento del fondo non è totale ma parziale. Pertanto, se qualche mese fa "abbiamo speso" 660 milioni di euro per introdurre il fondo pluriennale vincolato nel saldo, è del tutto evidente che se oggi nella regola di sistema stabilissimo una norma per cui quel fondo è dentro il saldo e non aggiungessimo ulteriori precisazioni, dovremmo individuare una copertura superiore ai due miliardi di euro. È chiaro, però, che questo oggi non ha senso, perché adesso dobbiamo discutere di una norma a regime (quella in discussione), salvo vedere come regolare la fase di transizione verso il conseguimento di quella soluzione a regime.

Ho concluso il mio intervento; ringrazio la relatrice e tutti i Gruppi parlamentari per la ragione che ho già detto, perché non c'è dubbio che il provvedimento che viene portato in Aula per l'approvazione è decisamente diverso, su un punto fondamentale, da quello proposto originariamente dal Governo e secondo me è una diversità - lo dice il Governo così credo lo possano condividere tutti - positiva e non negativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, vorrei intervenire in merito all'interrogazione 3-02908, che ho presentato qualche mese fa, in riferimento alla valutazione della situazione dell'istituto penitenziario di Monza.

Avevo presentato tale interrogazione dopo una serie di eventi che avevano coinvolto il personale in qualche episodio assolutamente spiacevole e pericoloso, sia per i detenuti che per le guardie di Polizia penitenziaria.

A seguito della mia interrogazione sono andato a sincerarmi personalmente della situazione in cui versa il carcere di Monza e ne ho tratto alcune considerazioni che, nel sollecitare la risposta alla suddetta interrogazione, vorrei condividere con l'Assemblea.

La prima osservazione è che si tratta di una struttura penitenziaria molto grande con poche risorse di personale: questa è una condizione che deve assolutamente essere presa in considerazione, come peraltro già invitavo a fare nella mia interrogazione.

Vorrei valutare la situazione da sotto due profili: il primo riguarda la necessità di dotare queste carceri, in particolare quello di Monza, della possibilità di coinvolgere davvero i detenuti in un processo di riabilitazione che li veda protagonisti anche di qualche attività sportiva. In questo senso, mi è stata segnalata una grande carenza all'interno del carcere di Monza. Il secondo profilo, invece, riguarda la necessità di aiutare chi tutti i giorni vive all'interno del carcere - mi sto riferendo alla Polizia penitenziaria - una situazione di grande stress e tensione, sia per quanto gli può accadere personalmente, ma anche per quella che è la propria vita all'interno di queste strutture.

Vorrei quindi sollecitare, in particolare, la risposta del Ministro all'interrogazione citata, ma più in generale su tutti i provvedimenti che vogliamo intraprendere, perché si tratta di un tema di cui spesso ci dimentichiamo mentre dovrebbe essere portato, una volta per tutte, alla nostra attenzione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

DIRINDIN *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIRINDIN *(PD)*. Signora Presidente, purtroppo un ennesimo omicidio si è consumato tra le mura domestiche. Questa volta è successo in un appartamento alla periferia di Torino, dove una donna è stata trovata in casa senza vita. La donna, Diana Gogoroia, moldava di trentasei anni, da tempo residente in Italia, è stata trovata nel letto con la gola tagliata, mentre il suo convivente Antonio Missud, un italiano cinquantunenne con precedenti per minaccia e violenza alle persone, è stato trovato in una stanza vicina, impiccato. Gli inquirenti ritengono che si possa trattare di un omicidio-suicidio con al centro il fattore gelosia. La donna era appena rientrata da un viaggio che aveva effettuato da sola per qualche settimana.

Da quando è iniziata la staffetta che abbiamo deciso di effettuare qui in Senato, dodici giorni fa, sono già quattro le donne uccise per mano di un uomo cui erano legate da relazione sentimentale.

Con questo intervento continua oggi la staffetta con cui, assieme ad altre senatrici, ricorderemo ogni donna che verrà uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza

nei confronti delle donne.

L'ISTAT ci informa che in Italia ogni 2,2 giorni viene uccisa una donna, e il 46 per cento di queste donne muore per mano del *partner*. La gravità delle violenze sessuali e fisiche è aumentata e sono in crescita anche i casi di violenza assistita.

Sui *media* la violenza sulle donne è quasi sempre descritta come frutto di motivi passionali. Lo stereotipo dell'onore tradito, che giustificava il delitto d'onore, si trasforma in quello della gelosia, del tradimento, dell'abbandono che l'uomo non è stato in grado di accettare. L'uomo è quindi da compassionare: il suo è stato un gesto estremo. Una spiegazione, insomma, che, dando una attenuante al colpevole, addossa alla donna una parte di responsabilità, in quanto colpevole di avere suscitato la gelosia.

Si tratta di una rappresentazione falsata della realtà. Il femminicidio è quasi sempre l'estremo risultato di una serie di comportamenti violenti di lunga data.

Con la legge n. 119 del 2013 di contrasto alla violenza di genere, che questo Parlamento ha approvato in attuazione della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese ha riconosciuto la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e discriminazione di genere. Ha riconosciuto che la violenza sulle donne è un fenomeno sociale che ha le proprie radici nella relazione di potere asimmetrica fra uomini e donne.

Per questo la si può prevenire, intervenendo sui fattori che la determinano, per questo è stato proposto e approvato un piano contro la violenza sulle donne e nel frattempo sono stati rafforzati strumenti di protezione, per garantire maggiore sicurezza alle donne minacciate. Bisogna però monitorare che queste misure funzionino e che il piano sia attuato.

Sul caso di Diana Gogoroia, che cosa non ha funzionato? Il suo convivente aveva precedenti per minacce e violenza alle persone. Ci domandiamo, dunque, se esso potesse essere prevenuto.

Vogliamo allora ripetere tre appelli. Un appello alla Ministra per le pari opportunità e al Governo tutto, affinché si monitorino l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013 e, soprattutto, si dia piena e accurata attuazione al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Un appello ai *media*, affinché si smetta di giustificare gli assassini e di colpevolizzare le donne e si contribuisca alla crescita della cultura del rispetto di tutte le donne e di tutte le persone.

Infine, un appello al Paese, agli uomini e alle donne: sono 160 le donne uccise ogni anno; non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ALBANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, forse non avete avuto modo di conoscere la notizia attraverso gli organi di stampa nazionali, perché non fa molto clamore, ma colgo l'occasione per aggiornarvi sul fatto che nella città di Ventimiglia la pressione del flusso migratorio di persone provenienti dall'Africa subsahariana, in particolare dalla Nigeria, dall'Eritrea e dal Sudan, sta mettendo seriamente in crisi le scarse disponibilità di risorse delle associazioni caritatevoli, in particolare la Caritas, che in questo momento stanno supplendo all'intervento dello Stato, in attesa dell'apertura di un campo per l'accoglienza - per fornire informazioni sulla possibilità di richiesta di asilo o di protezione internazionale e il primo soccorso - che avverrà nei prossimi giorni presso l'area del Parco Roja.

Le presenze odierne sono state quantificate in circa 1.200 persone, molte delle quali sono arrivate nel nostro Paese attraverso i famigerati viaggi della morte sui barconi, spesso tramite la rotta egiziana. Molte di loro probabilmente sono già state identificate presso le diverse strutture nel Sud Italia e non è la prima volta che tentano di valicare i nostri confini nazionali, al fine di raggiungere altri Paesi europei. L'estate scorsa, con l'intensificarsi dei controlli al confine francese, si arrivò a un picco di 800 persone ferme sul territorio ventimigliese, circa un centinaio nelle immediate vicinanze del confine di Stato, fermi sugli scogli in segno di protesta per l'impossibilità a varcare i confini, e le altre accolte nel campo provvisorio allestito negli spazi di Rete ferroviaria italiana (RFI) nella stazione ferroviaria, gestito da Croce Rossa italiana e Caritas, sostenute da molte associazioni di volontariato, anche

francesi, e dalla grandissima solidarietà dimostrata dai cittadini ventimigliesi, che immediatamente accorsero in aiuto, portando indumenti, coperte e generi di prima necessità.

Quest'anno, con l'avvicinarsi dell'estate, il flusso migratorio è ripreso e, nel mese di maggio, circa duecento migranti si accamparono alla foce del fiume Roja, successivamente ricevettero ospitalità nelle chiese della diocesi di Ventimiglia, ma a giugno, tra le riammissioni sul suolo italiano da parte delle autorità francesi, che hanno proceduto a un ritmo di circa 50 persone al giorno in media, e gli arrivi dal Sud Italia, il numero delle persone ospitate nella chiesa di sant'Antonio, nel quartiere delle Gianchette, ha continuato a crescere, nonostante la forte mobilità dei migranti stessi, fino a raggiungere l'attuale numero di 1.200 persone.

Il Ministero dell'interno ha provveduto con controlli nelle stazioni di Genova e Savona a costituire dei "filtri" che impedissero l'arrivo dei migranti nella città di confine e, tramite la Prefettura, in concerto con l'amministrazione comunale ventimigliese, sta procedendo all'allestimento di un nuovo campo - come ho detto - che però fu concepito quando le presenze dei migranti nella città si aggiravano tra le 200 e le 300 persone e tale sarà la sua capacità. Da più di un mese i migranti non possono nemmeno più essere accolti tutti negli spazi della chiesa, per ragioni di capienza, e hanno creato ripari di fortuna nell'antistante posteggio e nuovamente sulle rive del fiume Roja, con a disposizione solo due servizi igienici. Capite che il sistema idrico e fognario rischia il collasso, con conseguenze gravi sul piano sanitario.

Un'altra questione che merita attenzione è la crescente tensione sociale. La città di Ventimiglia e le associazioni di volontariato stanno facendo il possibile, ma da soli non possono dare risposte efficaci ai migranti e agli abitanti del quartiere. Vorrei sottolineare anche gli episodi di strumentalizzazione politica xenofoba, che tendono a fomentare tali tensioni, in particolare della Lega Nord, anche se diverse organizzazioni della destra extraparlamentare non sono da meno.

La situazione ventimigliese merita attenzione, a tutela dei cittadini e dei migranti. Sarete anche a conoscenza del triste fenomeno dei *passeur*, sciacalli che, dietro pagamento, promettono il valico del confine ai migranti tramite sentieri o tramite il loro trasporto su mezzi come furgoni o camion. Fortunatamente non si sono verificate tragedie come quella austriaca dell'estate scorsa, quando 71 migranti furono trovati morti asfissiati dentro un camion abbandonato, ma il rischio è quello. Senza contare che la criminalità organizzata potrebbe trovare terreno fertile anche nella tratta - perché di questo stiamo parlando - dei migranti, dal momento che la presenza della 'ndrangheta nel Ponente ligure è ribadita dalle sentenze del processo La Svolta.

Gentili colleghi, vi chiedo di sostenere presso le sedi istituzionali ogni possibile aiuto che possa allentare tale tensione sulla città di Ventimiglia e chiedo al Governo di concordare con l'amministrazione comunale, la questura locale e le organizzazioni umanitarie maggiori risorse e maggiori spazi per l'accoglienza dei migranti, nonché maggiori strumenti informativi presso gli stessi.

Concludo infine con un auspicio a riguardo della protezione dei minori non accompagnati. È notizia recente la volontà del Governo di raddoppiare il fondo dedicato e di aumentare gli sgravi a carico dei Comuni ospitanti i piccoli migranti. Vi prego: date nel più breve tempo possibile attuazione a tale volontà. Non è possibile che molti bambini cadano ancora nelle mani di chi intende sfruttarli e che di molti di loro se ne perdano le tracce. L'Italia è un Paese che accoglie, è un Paese che rispetta e attua la legislazione internazionale ed europea per quanto concerne il rispetto dei diritti umani. L'Italia non deve permettere che a Ventimiglia questo non possa avvenire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, Facebook è una multinazionale americana diventata arena universale di 1.550 milioni di persone nel mondo, con 26 milioni di utenti attivi in Italia. Ben 21 milioni di italiani praticamente lo usano ogni giorno! Un servizio di rete sociale - così loro si definiscono - decide improvvisamente, in modo del tutto arbitrario, che un documentario di nazionalità italiana con normale visto di censura e divieto ai quattordici anni - che ha rappresentato il nostro Paese

in festival internazionali come i festival di Rotterdam, Buenos Aires, Varsavia, San Paolo, e Mosca, proiettato un paio di settimane fa in uno dei luoghi simboli del cinema francese a Parigi, al Forum des images a Les Halles - debba essere oscurato, censurato e tolto dalla circolazione. Perché, vi chiederete? Perché il manifesto di questo documentario, caricato sulla pagina ufficiale di Facebook, mostra un capezzolo (che peraltro compare in una scena tratta da un film del 1970 usata come locandina). Il capezzolo di una donna secondo gli *standard* di Facebook è poco "rispettabile". Ma la cosa ancora più grave è che Facebook questa volta non si è limitato soltanto a censurare un'immagine, così come aveva già fatto per il famoso dipinto di Courbet, «L'origine du monde». In questo caso, infatti, il *social network*, senza nessuna spiegazione ufficiale, senza un preavviso e senza aver mai risposto alle richieste di spiegazioni da parte degli autori del documentario, oscura e fa sparire la stessa pagina che promuoveva il film, frutto di un lavoro costruito in un anno e mezzo con migliaia di utenti.

Facebook oscura riflessioni, contributi, immagini, foto, interviste - c'era peraltro una delle ultime interviste rilasciate da Pannella - ed arriva addirittura a bloccare per un mese la pagina personale dello stesso regista del documentario, Carmine Amoroso - incredibile - estromettendolo dalla comunità e impedendogli di comunicare con chiunque voglia mettersi in contatto con lui. Facebook non solo si fa censore, ma infligge anche sanzioni senza possibilità di replica, come in un processo sommario dove manca la possibilità di difendersi. Si tratta di una vera e propria violazione della libertà di espressione, di una grave ingiustizia per un film indipendente nato anche grazie al sostegno della rete. Giova, inoltre, sottolineare come l'elemento più paradossale di questa vicenda consista nel fatto che il documentario in questione racconti la storia di un gruppo di persone che cinquant'anni fa, in un'Italia iper-religiosa, democristiana e bigotta e con un Partito Comunista ancora più moralista, con grande coraggio e ostinazione, subendo ogni sorta di linciaggio, hanno lottato proprio contro la censura, per i diritti civili e la libertà sessuale. Sono persone che hanno subito condanne e che sono state arrestate anche affinché il seno di una donna potesse essere visto alla luce del sole e fotografato senza essere censurato. Ahimè, un film contro la censura viene censurato.

Mi si lasci infine lamentare a gran voce il silenzio istituzionale assoluto in merito (oggi mi informo).

Per quanto attiene ad opere intellettuali interamente concepite in Italia non sembra giusto che l'autorità censoria sia interamente di competenza di soggetti stranieri. Non è accettabile che alcuna voce in merito si levi dai Governi statali interessati, Governi di Paesi che - lo si diceva - hanno superato con dure lotte le strette maglie della censura e che dovrebbero essere in prima linea a difendere quei diritti civili così duramente conquistati anche contro imprenditori stranieri che paiono essere storicamente molto indietro su questi temi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sulla mancata risposta del Governo ad atti di sindacato ispettivo

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, può chiedere cortesemente al presidente del Consiglio Renzi e ai Ministri del lavoro e dello sviluppo economico se sanno che cosa si prova quando si viene licenziati e non c'è lavoro?

Presidente, 40 lavoratori del cantiere NCA di Marina di Carrara lanciano in questi giorni un appello e chiedono aiuto ai politici onesti e ai cittadini, aggiungendo che se l'azienda crede che il denaro sia la medicina per tutto loro rispondono che il lavoro non si compra e non si vende. Presidente, sposo appieno il loro appello e non solo: aggiungo che, se ancora siamo in uno Stato di diritto e non in uno Stato di regime, ho il diritto ad avere risposte alle mie numerose interrogazioni presentate riguardo - mi si lasci passare il termine - le schifezze che si stanno facendo sulla pelle dei lavoratori del cantiere NCA di Marina di Carrara. È ora di smettere di fare orecchie da mercante.

Presidente, il primo atto l'ho depositato all'attenzione del ministro Poletti il 17 febbraio 2015, il secondo l'avevo rivolto all'ex ministro Guidi il 22 aprile 2015, gli interventi in Aula sul tema NCA

ormai non li conto più. Un'altra interpellanza la depositai il 30 novembre 2015, con procedura abbreviata nella speranza di avere risposta: tutto inutile.

Adesso sul caso NCA e del Porto di Carrara sta anche indagando la procura, lo ricordo, sul caso del reinserimento lavorativo di operai e impiegati in cambio di molte concessioni, tra cui quella demaniale per trent'anni con scadenza il 31 dicembre 2042. La procura, come sempre, arriva prima dei politici e prima del Governo? In questa faccenda sono coinvolti molti protagonisti. Non vorrei dover pensare che qualcuno sia considerato, in questo vergognoso caso, un intoccabile.

Presidente, la rabbia dei lavoratori che stanno rischiando il licenziamento è la mia stessa rabbia. L'indignazione per l'abbandono totale delle parti, come detto da loro, istituzionali, sindacali e territoriali è la mia stessa indignazione. Oggi ho pronta una quarta interrogazione che arriverà nuovamente nei cassetti di vari Ministri. Cosa devo fare, come parlamentare e rappresentante del popolo per farmi considerare, Presidente, mi devo dare fuoco?

Quello che sta avvenendo a Marina di Carrara è gravissimo e poteva essere evitato. Sono più di due anni che il Movimento 5 Stelle si sta battendo affinché venga fatta chiarezza sul caso NCA. Nelle mie interrogazioni chiedo anche accesso a dati e documenti che costituiscono parte integrante dell'accordo che ha permesso la cessione della società controllata da Invitalia ad un privato, l'imprenditore Giovanni Costantino, con patto di reinserimento dei lavoratori. Quindi, come dicevo, aspettiamo ancora i comodi dei vari Ministeri o cominciamo a pensare che la procura ci debba fornire i dati di cui abbiamo bisogno?

Presidente, pochi giorni fa ho incontrato nuovamente i lavoratori della società NCA e tendo a ribadire il concetto che la dignità non ha prezzo e che non tutti sono ancora in vendita. Fintanto che il lavoro sarà un nostro diritto, sancito dalla Costituzione e inserito addirittura nel suo primo articolo, noi del Movimento 5 Stelle saremo al loro fianco e lotteremo con loro per ottenere risposte e giustizia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 13 luglio 2016

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 13 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,01)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertorotta, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Ciampi, Colucci, Cuomo, D'Anna, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Giuseppe, Fedeli, Formigoni, Gentile, Lanzillotta, Mauro Mario Walter, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Perrone, Piano, Pizzetti, Rubbia, Sciascia, Stefano, Stucchi, Vicari, Zavoli e Zuffada.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Naccarato, per attività della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; Amoruso e Compagna, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 8 luglio 2016, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento

generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta dell'8 luglio 2016 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - su: comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea" (JOIN (2016) 18 definitivo) (Atto comunitario n. 131), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM (2016) 230 definitivo) (Atto comunitario n. 142), comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM (2016) 205 definitivo) (Atto comunitario n. 144) (*Doc*. XVIII, n. 137).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani la senatrice Serra, in sostituzione del senatore Santangelo, dimissionario.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 5 luglio 2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 20 giugno 2016, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti del dottor Matteo Renzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in data 8 luglio 2016, il senatore Augello ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Michele Giarrusso, pendente dinanzi il Tribunale di Enna (*Doc.* IV-*ter*, n. 9-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1917-B)
(presentato in data 08/7/2016).

C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.933, C.952, C.1959); S.1917 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica

C.45-933-952-1959-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Falanga Ciro

Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi (2473)
(presentato in data 12/7/2016).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale (2397)
(assegnato in data 12/07/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Consiglio Nunziante

Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica (2398)
(assegnato in data 12/07/2016);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Uras Luciano ed altri
Legge quadro in materia di controlli di legittimità degli atti degli enti locali, delle regioni e delle spese di funzionamento dei consigli regionali e dei gruppi consiliari (2420)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/07/2016);
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Stefani Erika ed altri
Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne (2441)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Santiago il 23 ottobre 2015 (2466)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.3759 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015 (2467)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.3462 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (2468)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.3529 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (2469)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.3269 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di

armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 (2470)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
C.3199 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 (2472)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)
C.2800 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Dep. Carocci Mara ed altri
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure (2459)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.2572 approvato da 7° Cultura
(assegnato in data 12/07/2016);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Dep. Tullo Mario ed altri
Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (2460)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2721 approvato da 9° Trasporti
(assegnato in data 12/07/2016);
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Stefano Dario
Delega al Governo per la revisione dell'istituto dell'enfiteusi (2384)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 12/07/2016);
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Angioni Ignazio ed altri
Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n. 143, recante nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro" (2392)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 12/07/2016);
Commissioni 2° e 3° riunite
Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (2471)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.3084 approvato dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016);
Commissioni 3° e 4° riunite
Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali (1917-B)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
C.45 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.933, C.952, C.1959); S.1917 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica
C.45-933-952-1959-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 12/07/2016).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 316).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 1° agosto 2016.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 luglio 2016, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 317).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno il parere entro il termine del 21 agosto 2016. Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 2a Commissione entro il 1° agosto 2016.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *c*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la relazione sull'attività svolta e sui programmi di lavoro dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, aggiornata al 30 aprile 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CLVII, n. 4).
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Michele Gentile ed il dottor Claudio Duragon a componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (n. 77).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11a Commissione permanente.
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1° luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, relativa all'anno 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. CXVI, n. 4)
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 6 giugno 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta dall'ENIT nell'anno 2014.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 805).

Garante per la protezione dei dati personali, trasmissione di documenti

Il Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, con lettera in data 6 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

la relazione - per l'anno 2015 - sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di attuazione del codice in materia di protezione dei dati personali (*Doc*. CXXXVI, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 5 luglio 2016, ha trasmesso lo schema della deliberazione, da adottare ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante linee guida in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 806).

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00593 del senatore Scalia ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Lucidi, Airola, Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Bulgarelli, Castaldi, Catalfo, Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Donno, Fattori, Gaetti, Girotto, Lezzi, Mangili, Martelli, Montevecchi, Nugnes, Petrocelli, Scibona, Serra e Taverna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02993 del senatore Endrizzi ed altri.

La senatrice Catalfo ed il senatore Puglia hanno aggiunta la propria firma all'interrogazione 3-03002 della senatrice Bertorotta ed altri.

La senatrice De Petris ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06042 del senatore Vacciano ed altri.

Il senatore Bocchino ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06077 della senatrice Petraglia ed altri.

Interpellanze

GIOVANARDI, GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

secondo quanto pubblicato da "la Repubblica" le spese sostenute sino ad ora dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da altri Ministeri per il recupero dei migranti che hanno perso la vita nel naufragio del 2015 davanti alle coste della Libia ammontano a circa 20 milioni di euro;

secondo quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, l'operazione sarebbe stata motivata dalla necessità di dare una dignitosa sepoltura ai quei poveri resti;

la stessa operazione è stata invece motivata dalla necessità di effettuare riscontri tramite il DNA per identificare l'identità degli scomparsi, messi a confronto con radiografie e materiale genetico spedito dai parenti da vari Paesi dell'Africa e dell'Asia;

a detta dei medici che si sarebbero prestati gratuitamente per l'opera di identificazione dei poveri resti, mancano gli strumenti necessari per effettuare i *test* e sarebbero necessari ulteriori fondi per finanziare questa operazione, rivendicando gli stessi medici almeno il rimborso delle spese sostenute;

negli ultimi anni si ritiene che più di 10.000 persone abbiano perso la vita nel canale di Sicilia con decine di naufragi di imbarcazioni che conservano i corpi dei naufraghi;

a quanto risulta agli interpellanti, con 20 milioni di euro si possono adottare a distanza 5.000 bambini africani per 10 anni, garantendo loro il mantenimento e l'istruzione;

a quanto risulta, con la stessa cifra è possibile ospitare per un anno 1.700 migranti o nei centri di assistenza, o se, non aventi diritto di asilo o con precedenti penali, nei centri di identificazione ed espulsione,

si chiede di conoscere quali siano le reali motivazioni che hanno spinto il Governo italiano al recupero di un barcone affondato in acque internazionali, del cui naufragio non aveva nessuna responsabilità, senza concordarlo con i Paesi dell'Unione europea, che avrebbero potuto almeno cofinanziare l'intera operazione.

(2-00400)

Interrogazioni

CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

gli episodi accaduti durante il G8 di Genova, nella notte del 21 luglio 2001, sono ormai stati ricostruiti fedelmente in tutta la loro crudeltà;

la Corte di cassazione, nelle 186 pagine di motivazioni depositate a supporto della condanna ai dirigenti delle forze armate, parlava di "sconsiderata violenza adoperata dalla polizia" nell'irruzione alla scuola Diaz, mentre il vicequestore Michelangelo Fournier definì l'azione degli agenti "macelleria messicana";

in quella notte di orrore, 61 attivisti rimasero feriti e 125 agenti vennero messi sotto inchiesta;

la Corte di cassazione sentenziò che vi fu una "consapevole preordinazione di un falso quadro accusatorio ai danni degli arrestati, realizzato in un lungo arco di tempo intercorso tra la cessazione delle operazioni ed il deposito degli atti in Procura";

tra gli agenti sotto inchiesta c'era anche l'assistente capo (semplice agente nel 2001) Massimo Nucera, condannato a 3 anni e 5 mesi (pena prescritta) per aver dichiarato il falso al fine di "giustificare la violenza" contro persone indifese e aver falsamente dichiarato che ci fu alla scuola Diaz "resistenza armata";

a Natale del 2013 lo stesso Nucera era stato condannato dal consiglio provinciale di disciplina della Polizia ad una sospensione dello stipendio di un mese;

considerato che:

secondo quanto riportato da diversi articoli di stampa, nel marzo 2014, il suo ricorso veniva accolto dal capo della Polizia *pro tempore*, Alessandro Pansa (da pochi mesi nominato direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) che riduceva la sanzione da 30 giorni a un solo giorno di sospensione, per un importo pari a 47 euro e 57 centesimi;

a parere degli interroganti tale iniqua decisione, che fa il paio con l'offerta di un indennizzo di 45.000 euro che il Governo ha presentato a gennaio 2016 ad alcune delle vittime, per evitare la condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, oltre ad apparire inaccettabile, rischia di screditare tutte le forze dell'ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se ciò corrisponda al vero;

quali iniziative intenda porre in essere a protezione dell'immagine dell'Italia e delle forze dell'ordine.

(3-03005)

MUCCHETTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:

secondo quanto si apprende da fonti stampa, il 7 luglio 2016, il neo sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha nominato, tra i componenti della Giunta capitolina, Marcello Minenna quale assessore per il bilancio, il patrimonio e le partecipate del Comune di Roma;

il dottor Marcello Minenna, secondo quanto risulta dall'organigramma pubblico disponibile su *internet*, è un dirigente responsabile dell'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria della Consob;

l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 7, prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, anche al fine di verificare potenziali situazioni di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, il dipendente pubblico è soggetto, tra l'altro, a responsabilità disciplinare. Il comma 8 prevede che le pubbliche amministrazioni, tra le quali rientrano gli enti locali, non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Il conferimento di incarichi senza la previa autorizzazione determina tra l'altro la nullità di diritto del relativo provvedimento. Infine, ai sensi del comma 10, si prevede che l'autorizzazione debba essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti che intendono conferire l'incarico, ovvero può essere richiesta dal dipendente interessato,

si chiede di sapere:

se risulti ai Ministri in indirizzo che il dottor Marcello Minenna abbia nei giorni scorsi accettato la

nomina al Comune di Roma e, al tempo stesso, se lo stesso Minenna abbia comunicato alla Consob la sua determinazione a continuare a dirigere l'Ufficio analisi quantitative e innovazione finanziaria;
se siano a conoscenza del fatto che, in occasione del conferimento dell'incarico al dottor Minenna, sia stata eseguita la procedura di autorizzazione di cui al citato articolo 53, ovvero, in caso di mancata richiesta di autorizzazione, quali iniziative di competenza intendano assumere per far valere la nullità di diritto di tale nomina;
se un tale eventuale doppio incarico sia compatibile con la disciplina dei conflitti di interessi che regola il lavoro dei dirigenti della Consob, con particolare riguardo all'opera di un assessore che esercita le funzioni dell'azionista di riferimento in società quotate ed eventualmente quotande;
se risulti, altresì, che all'eventuale doppio incarico del dottor Minenna corrisponda una doppia remunerazione;
se risulti che, nell'ambito del piano di rientro del debito di Roma capitale concordato con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comune di Roma abbia intenzione di emettere obbligazioni, considerato che un prestito è in scadenza il prossimo 17 luglio 2016, e se i relativi prospetti informativi siano integrati con scenari probabilistici e, ove fosse, se siano informati su quali siano i soggetti che tali scenari calcolano;
nel caso in cui venga accertata l'esistenza di un conflitto di interessi, quali iniziative, anche urgenti, per quanto di competenza intendano adottare per rimuovere tale conflitto.
(3-03006)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nel libro "I segreti di Bologna", di cui sono autori il magistrato Rosario Priore e l'avvocato Valerio Cutonilli, viene ricostruita la vicenda di Maria Fresu, l'ottantacinquesima vittima della strage alla stazione ferroviaria di Bologna avvenuta il 2 agosto 1980;
nel corso degli anni, gli organi di stampa hanno più volte riferito che il cadavere di Maria Fresu non sarebbe stato mai ritrovato dagli inquirenti in quanto disintegrato o comunque smembrato;
nel verbale di sommarie informazioni reso il 6 agosto 1980 alla polizia ferroviaria di Bologna, Silvana Ancillotti dichiarò che, al momento dell'esplosione, Maria Fresu, assieme alla figlioletta Angela, era in compagnia sua e di un'altra amica di nome Verdiana Bivona;
anche nella perizia medico-legale disposta dai magistrati bolognesi, redatta nel 1980 dal professor Giuseppe Pappalardo e acquisita agli atti del processo di Bologna, viene espressamente attestato che "Maria Fresu si trovava nella sala d'aspetto di seconda classe, con la figlia Angela e due amiche, sedute lungo la parete laterale sinistra (rispetto all'entrata, sita anteriormente e a destra, ove era depositato l'ordigno esplosivo)";
gli autori Priore e Cutonilli sostengono che la parete laterale sinistra della sala d'aspetto sarebbe sita a oltre 5 metri dal luogo dell'esplosione e che tale misurazione troverebbe riscontro nella perizia chimico-esplosivistica, redatta per conto dei magistrati bolognesi dai consulenti d'ufficio Enrico Marino, Eugenio Pelizza, Omero Vettori e Ignazio Spampinato, che contiene anche un grafico della stazione di Bologna;
dall'esame di tale grafico la parete laterale sinistra risulterebbe collocata non in quella che i periti esplosivistici dei magistrati bolognesi definiscono area mortale (distanza massima di 5 metri dal luogo dell'esplosione), ma nell'area dei danni molto gravi (distanza dal luogo dell'esplosione superiore ai 5 metri e inferiore agli 11 metri);
i periti chimico-esplosivistici hanno accertato che le vittime collocate nell'area dei danni molto gravi non sono perite per gli effetti diretti dell'esplosione, ma solo a causa degli effetti indiretti, come il cedimento del fabbricato o la collisione con corpi contundenti;
Priore e Cutonilli si dichiarano certi dell'estraneità di Maria Fresu alla strage di Bologna, tuttavia, preso atto che la vittima si trovava a oltre 5 metri dal punto dell'esplosione, si chiedono come sia potuta avvenire la disintegrazione del cadavere, considerato che, dagli atti dei processi di Bologna, risulta che persino le salme delle persone ubicate nell'area mortale, site a meno di 5 metri dall'ordigno, sono rimaste in gran parte integre;

dalle autopsie della piccola Angela Fresu e di Verdiana Bivona, inoltre, risulta che le due vittime che erano vicine a Maria Fresu sono decedute a causa di fratture e, quindi, non per gli effetti diretti dell'esplosione;
Silvana Ancillotti, la terza persona che era accanto a Maria Fresu, è addirittura sopravvissuta all'esplosione;
gli esiti degli esami tanatologici, quindi, confermerebbero una collocazione della vittima scomparsa a una distanza superiore ai 5 metri dall'ordigno;
inoltre, nella perizia medico-legale collettiva, redatta nel 1980 per i magistrati di Bologna dai professori Clemente Puccini, Maurizio Fallani, Pierlodovico Ricci e Giuseppe Pappalardo, vengono indicati i nominativi delle 19 vittime che presentavano le ustioni più significative, in quanto maggiormente vicine all'ordigno;
nell'elenco non compare nessuna delle persone che erano accanto a Maria Fresu al momento dell'esplosione, né compare il suo nominativo, a ennesima conferma che la donna scomparsa si trovava a una distanza dall'ordigno superiore ai 5 metri;
Priore e Cutonilli sostengono che la perizia redatta nel 1980 dal professor Giuseppe Pappalardo, che portò all'identificazione di Maria Fresu, concerne in realtà il solo esame di un lembo facciale;
il perito del Tribunale di Bologna, infatti, si limitò a rispondere al quesito ricevuto, dichiarando che il lembo facciale apparteneva alla vittima scomparsa;
nulla, al contrario, il luminare dichiarò sulla disintegrazione e sulle ragioni del mancato ritrovamento del cadavere;
dagli atti del processo di Bologna, infine, risulta che le 84 vittime recuperate avevano tutte la testa attaccata al corpo e tra le macerie non è stato ritrovato un ottantacinquesimo cranio;
alla luce dell'esame degli atti sinora indicati, Priore e Cutonilli concludono che la distanza dal luogo dell'esplosione in cui era sita Maria Fresu, superiore ai 5 metri, rende senz'altro insostenibile, sotto il profilo scientifico, la tesi della disintegrazione o, comunque, dello smembramento del cadavere, sicché restano ignote le ragioni del suo mancato ritrovamento,
si chiede di sapere:
quali siano le generalità del perito che ha dichiarato la disintegrazione o lo smembramento del cadavere di Maria Fresu e gli estremi della perizia acquisita agli atti dei processi sulla strage di Bologna che contiene la suddetta dichiarazione;
nel caso in cui nessun perito avesse dichiarato la disintegrazione o lo smembramento del cadavere, quali motivazioni abbia indicato la magistratura bolognese per spiegare il mancato rinvenimento del cadavere di Maria Fresu.
(3-03007)
GIROTTO, BOTTICI, SANTANGELO, SERRA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, COTTI, CASTALDI, GIARRUSSO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-03008)
(*Già* 4-06000)
CERONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'aeroporto delle Marche, denominato anche "Falconara", è un aeroporto italiano intitolato a Raffaello Sanzio, situato a 18 chilometri dal centro della città di Ancona, più precisamente a Castelferretti, nel comune di Falconara Marittima ed è l'unico aeroporto internazionale della regione;
in data 5 luglio 2016, la società che gestisce l'aeroporto, Aerdorica SpA, ha comunicato che l'assemblea dei soci ha conferito l'incarico di amministratore unico alla dottoressa Federica Massei, allo scopo di rilanciare l'infrastruttura, che da anni versa in gravi condizioni economiche;
la *mission*, a breve termine, della società sarebbe quella di mantenere in equilibrio i conti e tentare di trovare un investitore che finanzi il risanamento della struttura aeroportuale;
nel corso dell'assemblea, alla quale hanno preso parte anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, accompagnato dal segretario generale, dottor Fabrizio Costa, è stata approvata una modifica allo statuto societario, che ha trasformato il consiglio di amministrazione da un triumvirato ad un

amministratore unico;
in seguito a ciò, il presidente della Regione Marche ha affermato: "questo aeroporto può stare in piedi da solo e, se guidato da qualcuno che lo sa gestire, funziona. Per risanarlo serve la privatizzazione: ai potenziali investitori verranno mostrati con trasparenza problemi e potenzialità dello scalo";
per procedere alla privatizzazione vi sarebbero 2 vie percorribili: un bando di gara ad evidenza pubblica di concerto con Enac, che però richiede tempistiche lunghe, oppure l'acquisizione di piccole quote da parte dei privati, come, ad esempio, quelle messe sul mercato dal Comune di Ancona;
inoltre, per la rinascita dello scalo, si sarebbe profilata, anche, una sinergia con l'interporto, soprattutto per potenziare il settore *cargo*: strategia che potrebbe delinearsi come un moltiplicatore di opportunità, visto il duplice incarico dell'amministratore, Federica Massei, scelta anche come presidente di interporto;
da notizie in possesso dell'interrogante, sul fronte dell'investimento da parte dei privati, vi sarebbe una nuova manifestazione di interesse da parte di Soriano group, rappresentato da Gennaro Pieralisi, che, già in passato, aveva tentato di acquisire quote della società Aerdorica SpA;
purtroppo, il bilancio 2015 si è chiuso con una perdita stimata di 13 milioni di euro. È iniziato, quindi, l'*iter* burocratico, affinché il collegio e le società di revisione valutino se approvarlo e garantire la continuità aziendale, chiudendo in pareggio di bilancio quello del 2016, o se procedere al commissariamento dello scalo;
quest'ultima ipotesi porterebbe a conseguenze drammatiche per l'intera regione e, per tale motivo, sarebbe auspicabile procedere con tutti gli strumenti a disposizione, affinché venga evitata;
considerato che:
la situazione operativa di grande *caos* in cui versa l'aeroporto marchigiano non è cambiata nel corso dell'ultimo triennio;
l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo, 4-00913, pubblicato in data 26 settembre 2013, al quale non è ancora stata data risposta, aveva già denunciato le numerose vicissitudini, alle quali i passeggeri transitanti all'interno dello scalo erano costantemente sottoposte;
in data 5 luglio 2016 si è verificato l'ultimo episodio di cattiva gestione dello scalo aeroportuale marchigiano, con ritardi di 4-5 ore circa per tutti i voli in partenza o in arrivo al Sanzio;
il ritardo si è accumulato in seguito alla cancellazione del volo Roma-Ancona, di domenica 3 luglio, delle ore 21.30, quando, per problemi tecnici, legati al malfunzionamento del motore sinistro dell'aeromobile, tutti i passeggeri sono stati fatti scendere;
i 50 passeggeri presenti a bordo, che sarebbero dovuti arrivare a destinazione intorno alle ore 22.30, hanno raggiunto lo scalo marchigiano alle 6 della mattina seguente, con un viaggio estenuante in autobus, dopo aver smarrito molte valigie, durante il transito e con amici e parenti ad attenderli per tutta la notte;
da notizie di stampa, pubblicate sul quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione delle Marche in data 6 luglio 2016, si può evincere come taluni passeggeri (in questo momento in cui il terrorismo internazionale è dilagante) avessero scelto il vettore Alitalia, poiché considerata la compagnia più sicura oltre che comoda;
in seguito a tale esperienza, che ha destato la perplessità di numerosi passeggeri stranieri presenti, incapaci di comprendere che cosa stesse accadendo e nell'impossibilità di comunicare con chi li attendeva a Falconara, gli intervistati dal quotidiano si sono dichiarati basiti in merito a quanto accaduto e insoddisfatti del servizio offerto dalla compagnia di bandiera;
nello specifico a quanto risulta all'interrogante, il signor Aquilanti Pelagalli, in transito a Fiumicino proveniente dalla Russia e diretto ad Ancona, avrebbe rivolto un appello al presidente della Regione Marche, chiedendo di intervenire presto e, con una domanda retorica, avrebbe chiesto se sia in tale maniera che si fa crescere il turismo nel nostro Paese, nelle nostre regioni e nelle nostre città;
a giudizio dell'interrogante, la situazione riportata e già approfonditamente descritta con numerosi esempi, nel precedente atto di sindacato ispettivo, è grave e perdurante e necessita di una celere risoluzione per restituire all'Italia una compagnia di bandiera all'altezza delle aspettative dei

connazionali, dei turisti e degli investitori esteri, nonché un servizio aeroportuale all'avanguardia e in grado di risolvere situazioni di avaria degli aeromobili in tempo utile, per far ripartire i passeggeri verso le proprie destinazioni;
infine, l'aeroporto di Ancona è stato inserito dal Governo Renzi all'interno del piano aeroporti, quale scalo facente parte del bacino di traffico centro-nord, di interesse strategico nazionale, perciò è necessario che venga rivolta la giusta attenzione nei confronti dei passeggeri, dei turisti e dei lavoratori dell'infrastruttura,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio ad una situazione a parere dell'interrogante illogica, che vede coinvolto lo scalo aeroportuale di Ancona, "Raffaello Sanzio";
se, in base alla classificazione di Falconara quale aeroporto di interesse nazionale, non ritenga di doverlo salvaguardare dalla chiusura, dal ridimensionamento, ma soprattutto dalla cattiva gestione che è risultata dilagante nel corso dell'ultimo triennio;
se non intenda approfondire la situazione, alla luce dei numerosi guasti, atterraggi di emergenza, ritardi, soppressioni, relativa ai voli Alitalia da e per lo scalo marchigiano;
se corrisponda al vero che la compagnia di bandiera italiana non ha offerto la consona assistenza ai passeggeri stranieri presenti nel volo Roma-Ancona di domenica 3 luglio 2016 e, in caso affermativo, per quali ragioni abbia tenuto un tale comportamento;
se non ritenga di dover intervenire celermente per verificare il regolare funzionamento dell'aeroporto di Falconara, sia per assicurare la totale funzionalità e sicurezza, alla luce di quanto accaduto nell'ultimo triennio, sia per rilanciare lo scalo, stante la valenza strategica per l'economia e la mobilità regionale delle Marche.
(3-03009)

PADUA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
la legge 13 luglio 2015, n. 107 è intervenuta anche sulla questione dei concorsi per dirigenti scolastici. Nello specifico l'art. 1, comma 87, ha previsto lo svolgimento di un corso intensivo di formazione "volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici", previa emanazione di un decreto volto a definire le modalità di svolgimento e la relativa prova scritta finale;
il decreto ministeriale n. 499 del 2015 ha previsto, all'art. 3, le modalità di espletamento della prova scritta finale;
tuttavia l'applicazione del richiamato decreto sembra non essere stata uniforme su tutto il territorio nazionale;
sembra infatti a quanto risulta all'interrogante che l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia abbia adottato un'interpretazione restrittiva delle norme, a differenza di quanto effettuato da parte di altre Regioni. In particolare, l'ufficio scolastico regionale Sicilia ha ritenuto che il corso di formazione previsto dalla legge n. 107 del 2015 e poi disciplinato in concreto dal decreto ministeriale n. 499 del 2015, avesse natura concorsuale e che, pertanto, la prova finale del corso comportasse l'attribuzione di punteggi ed individuazione di vincitori e, ove il punteggio fosse stato inferiore a 21/30, all'esito delle valutazioni da parte della Commissione giudicatrice, anche di non idonei;
tale situazione avrebbe generato una evidente disparità di trattamento: in alcune Regioni, come ad esempio in Lombardia e in Toscana, le prove dei corsi di formazione per l'immissione in ruolo nella qualifica di dirigente scolastico non hanno avuto carattere concorsuale, in quanto gli uffici scolastici regionali hanno disposto l'immissione in ruolo di tutti coloro che avevano effettivamente svolto il corso di formazione e la prova finale;
appare opportuno rilevare come l'interpretazione proposta dall'USR Sicilia non appaia pienamente aderente al disposto della norma primaria di riferimento; l'art. 1, comma 87, della legge n. 107 del 2015 demandava ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione delle "modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova

scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici". Anche la finalità della prova finale doveva essere quella di consentire l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici e nulla prevedeva tale disposizione rispetto alla qualificazione di tale procedura, avente carattere evidentemente eccezionale, come concorsuale. La finalità della legge era quella espressamente dichiarata in apertura dallo stesso comma 87, ovvero: "tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88". Invero così non è stato;

la disposizione non ha risolto i contenziosi in corso e, anzi, ne ha generato di nuovi;

i contenziosi ai quali la richiamata disposizione faceva riferimento erano in particolare quelli relativi al concorso per dirigente scolastico pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, e quelli riferiti ai concorsi del 2004 e del 2006;

appare opportuno soffermarsi, in particolare, sulle vicende che hanno caratterizzato il concorso bandito, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 novembre 2004, n. 94, in quanto esemplificative di un *modus operandi* del tutto atipico e singolare, che si protrae da oltre 10 anni;

la legge cosiddetta "Buona Scuola" è stata adottata proprio allo scopo di porre fine ad un quadro di evidente anomalia, che ha portato gli aspiranti dirigenti scolastici a dover sostenere per quasi 10 anni un continuo contenzioso con l'amministrazione;

per gli aspiranti dirigenti scolastici della Regione Siciliana la procedura sembrerebbe, ancora una volta, aver recato del contenzioso,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in tal caso, se non ritenga opportuno adottare una circolare interpretativa del decreto ministeriale n. 499 del 2015 e precisare che la prova scritta, di cui all'art. 3 del medesimo decreto, ha carattere meramente funzionale alla costituzione dell'idoneità e non concorsuale, in quanto la *ratio* della legge 13 luglio 2015, n. 107, è quella di risolvere i contenziosi pendenti, prevedendo un percorso intensivo ed immediatamente abilitante.

(3-03010)

RICCHIUTI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

i commi da 121 a 123 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", istituiscono la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei professori. La Carta, di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa;

parallelamente, i commi 979 e 980 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevedono l'assegnazione di una carta elettronica a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono 18 anni di età nell'anno 2016. La carta, dell'importo nominale massimo di 500 euro per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. L'onere di spesa per l'attuazione della disposizione è di 290 milioni di euro per il 2016;

il comma 979 stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè a far data 1° gennaio 2016, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. Il termine di 30 giorni per l'emanazione del decreto attuativo è ampiamente scaduto, nonostante le numerose dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sulla sua imminente predisposizione;

considerato che per entrambi gli strumenti citati, le procedure attuative sembrano notevolmente rallentate. Nel caso della carta del professore, si è proceduto nell'anno in corso all'assegnazione delle risorse ai docenti con erogazione diretta in busta paga. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante "Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", stabiliva, all'articolo 6, che il Ministero dell'Istruzione avrebbe provveduto ad affidare il servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della Carta senza nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. L'affidamento è effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione della Carta a decorrere dal 2016/2017. Ad oggi, tale affidamento non risulta effettuato,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali siano le ragioni dei ritardi nell'emanazione dei decreti e delle disposizioni attuative per entrambe le carte elettroniche e se non intendano provvedere tempestivamente alla soluzione delle difficoltà tecniche che impediscono ad oggi di far partire concretamente le iniziative sulle quali l'Esecutivo ha tanto investito in termini di risorse e di attività di comunicazione.

(3-03011)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la società Nuova Siet, con sede a Taranto, era una società di trasporti che si occupava, dal 1971, di lavori di movimentazione stradale e dei trasporti per conto dell'Italsider;

nel febbraio 1999, il gruppo Riva ha acquistato questa azienda, privandola negli anni successivi di commesse e appalti, tanto da giungere al licenziamento di tutti i 300 lavoratori, per riassumerli, il giorno successivo, in una nuova azienda "interna" all'Ilva;

il gruppo Riva ha proposto quindi ai lavoratori della Nuova Siet di rientrare in azienda sulla base di nuovi contratti al ribasso rispetto a quelli precedenti, fino alla riduzione dei salari del 50 per cento, e costringendoli ad accettare condizioni estremamente inique, dequalificando di fatto le mansioni esercitate precedentemente dai lavoratori, ma obbligandoli a svolgere le stesse attività svolte prima dell'assorbimento e, quindi, non riconoscendo loro lo *status* giuridico, che avevano maturato fino a quel momento;

il gruppo Riva si è fatto quindi riconoscere i benefici contributivi previsti per le aziende che assumono lavoratori in lista di mobilità e, contrariamente, ha ottenuto dai lavoratori le stesse prestazioni, pagandole di meno: l'Inps si è costituito, quindi, parte civile, poiché, alla luce delle condizioni poste dal gruppo Riva ai lavoratori della Nuova Siet, è stato presentato un esposto da parte dell'organizzazione sindacale SLAI Cobas presso la Procura della Repubblica di Taranto;

la Procura di Taranto ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici del gruppo Riva, con l'accusa di truffa ai danni dell'Inps, estorsione e tentata estorsione nei confronti dei dipendenti dell'azienda passata al gruppo siderurgico Riva;

il 20 marzo 2007, in primo grado, il Tribunale di Taranto ha condannato a 4 anni di reclusione il presidente del gruppo, Emilio Riva, suo figlio Claudio Riva, e Italo Biagiotti, ed a un anno e 2 mesi di reclusione Giovanni Perona della Nuova Siet;

i condannati, nell'anno 2009, sono ricorsi in appello ottenendo la sentenza di assoluzione;

nell'anno 2011, la seconda sezione penale della Corte di cassazione di Roma ha annullato senza rinvio la sentenza di assoluzione della Corte d'appello nei confronti di Emilio e Claudio Riva, accusati di

truffa ai danni dell'Inps, estorsione e tentata estorsione nei confronti dei dipendenti dell'ex azienda Nuova Siet;
i giudici, decretando la prescrizione del reato (riqualificato in truffa aggravata e continuata), hanno al contempo riconosciuto il diritto dei lavoratori al risarcimento del danno e hanno rimesso gli atti al giudice del lavoro;
per effetto della sentenza della Corte di cassazione, all'Inps è stato riconosciuto il danno della mancata contribuzione previdenziale e, di conseguenza, l'istituto ha emesso cartelle esattoriali per diversi milioni di euro nei confronti del gruppo Riva;
il presidente della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dopo 4 anni di dibattimento, ha riconosciuto la competenza della causa alla sezione civile della stessa Corte d'appello;
dopo oltre 18 anni di percorsi giudiziari, i lavoratori della Nuova Siet sono ancora in attesa di un giudizio definitivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti illustrati;
se valuti che sia possibile adottare iniziative, per quanto di competenza, affinché l'Inps, nelle more del recupero dei contributi previdenziali richiesti mediante le cartelle esattoriali nei confronti del gruppo Riva, possa imputare e riconoscere ai lavoratori della Nuova Siet coinvolti i contributi previdenziali mai versati.
(4-06079)

CENTINAIO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la situazione dei lavoratori della Ericsson rappresenta un serio e delicato problema, oltre che per i diretti interessati anche per l'indotto cittadino, regionale ed extraregionale;
sono stati, infatti, previsti circa 90 esuberi per il 2016 e 45 entro il 2017, con ripercussioni principalmente sull'area di ricerca e sviluppo; ma le cifre sembrano destinate ad aumentare, appena sarà aperta la relativa procedura e coinvolta anche l'area commerciale;
la protesta dei dipendenti della multinazionale, tenutasi il 28 giugno 2016, ha addirittura creato difficoltà di viabilità alla stessa città di Genova: un corteo di persone ha bloccato in entrambe le direzioni di marcia la strada sopraelevata Aldo Moro, che costituisce la principale arteria di collegamento tra ponente e levante della città;
oggetto della vertenza è il piano aziendale, inaccettabile per lavoratori, sindacati ed amministrazioni locali, che prevede, appunto, un nuovo adeguamento delle risorse occupazionali, con un'ipotesi di esuberi a livello nazionale pari a 385 unità su 4.000 dipendenti;
un primo tentativo di trattativa, con la convocazione di un tavolo al Ministero dello sviluppo economico, poi annullata, è fallito per la mancata presenza di Ericsson,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza, anche in termini di *moral suasion*, il Governo intenda adottare urgentemente, per addivenire ad una rapida soluzione della vertenza e se non ritenga opportuno, all'uopo, istituire un tavolo istituzionale presso i competenti Ministeri con tutte le parti coinvolte nella vicenda.
(4-06080)

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, DONNO, SERRA, MORONESE, LEZZI, PUGLIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
si apprende, da notizie di stampa diffuse dal quotidiano "la Repubblica" del 4 luglio 2016, dell'inchiesta denominata "Labirinto" aperta dalla Procura di Roma; un'operazione estesa a diverse città italiane, ma che ha il suo epicentro nella capitale, e che vede l'adozione di misure interdittive e sequestri per più di 1,2 milioni di euro tra immobili, conti correnti e quote societarie a carico di diversi indagati, indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, corruzione e riciclaggio, truffa ai danni dello Stato e appropriazione indebita;
tra gli arrestati e gli indagati, compaiono nomi di spicco e più precisamente quelli del faccendiere Raffaele Pizza, del fratello Giuseppe Pizza, politico calabrese ed ex sottosegretario di Stato per

l'istruzione, l'università e la ricerca del Governo Berlusconi, di un parlamentare in carica, del commercialista Alberto Orsini e di due impiegati dell'Agenzia delle entrate;
si apprende, inoltre, che le indagini sarebbero partite nel 2013 da alcune segnalazioni per operazioni sospette nei confronti di un consulente tributario romano e di un "labirinto" di società a lui riferibili che movimentavano grandi somme di denaro tra i conti correnti personali ed aziendali;
secondo i magistrati romani, la mente dell'associazione a delinquere sarebbe stato Raffaele Pizza che avrebbe utilizzato i suoi legami stabili con il mondo della politica e che rappresenterebbe lo snodo tra il mondo imprenditoriale e quello degli enti pubblici, svolgendo, secondo gli investigatori, "un'incessante e prezzolata opera di intermediazione tra i suoi interessi e quelli di imprenditori senza scrupolo" allo scopo di aggiudicarsi gare pubbliche e favorire la nomina ai vertici di enti e società di persone a lui vicine, allo scopo di riceverne favori e facilitazioni;
i finanzieri del nucleo speciale di Polizia valutaria avrebbero ascoltato per diversi mesi le conversazioni telefoniche di Raffaele Pizza effettuate nell'ufficio di via in Lucina, vicino a Montecitorio, che riporterebbero i nomi del Ministro dell'interno, del fratello Alessandro Antonio Alfano assunto alle Poste italiane, dell'ex direttore generale dell'INPS Vittorio Crecco, dell'ex Presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi e del braccio destro di Ponzellini nella banca Popolare di Milano, Antonio Cannalire;
considerato che:
secondo quanto risulta dagli organi di informazione da una conversazione telefonica tra Raffaele Pizza e Davide Tedesco, collaboratore politico del Ministro dell'interno, registrata dai finanzieri in data 9 gennaio 2015, emergerebbe che Pizza, grazie ai suoi rapporti con l'ex amministratore Massimo Sarmi, avrebbe facilitato l'assunzione in Postecom SpA di Alessandro Antonio Alfano;
dagli atti dell'inchiesta, emergerebbero particolari sull'assunzione di Alfano nella società controllata da Poste italiane; infatti, da un'informativa della finanza, si legge che "il consiglio di amministrazione non sarebbe stato portato a conoscenza né dell'esigenza di dovere coprire tale ruolo, né che per tale ruolo fosse previsto proprio lui", come si legge su "la Repubblica" *online* del 7 luglio 2016,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non intenda adottare le opportune iniziative, al fine di verificare le modalità di assunzione del dottor Alessandro Antonio Alfano in qualità di dirigente presso la citata società controllata da Poste italiane;
se non intenda fare chiarezza sulle nomine ai vertici di enti e società a parziale e totale partecipazione pubblica;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare, per contrastare l'interferenza illecita, da parte di faccendieri e *manager*, nelle decisioni concernenti le nomine di enti e società pubbliche e, di conseguenza, nel conferimento di appalti pubblici e attività connesse.
(4-06081)
MUNERATO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
il 24 giugno 2016 una delegazione dei Vigili del fuoco di Verona è stata ricevuta dal prefetto del capoluogo, al quale è stata consegnata la petizione "Verona sicura. Vigili del fuoco professionisti sul territorio", sottoscritta da più di 1.000 cittadini, che chiedono di aumentare la presenza di pompieri sul territorio;
la provincia di Verona, infatti, ha solo 3 distaccamenti dei Vigili del fuoco, a fronte di Padova che ne avrebbe 5, Treviso e Vicenza 6 e Venezia 11, e ciò compromette la tempestività di interventi di soccorso urgente in città e nella provincia scaligera;
la copertura del territorio per Verona, dunque, sarebbe una sede di servizio ogni 1.032 chilometri quadrati, mentre la media regionale è di una sede ogni 472 chilometri quadrati; una sede di servizio ogni 307.888 abitanti, contro una media regionale di una sede ogni 126.348 abitanti; la presenza di Vigili del fuoco operativi sul territorio risulta essere pari ad una unità ogni 4.016 abitanti, contro una media regionale di una unità ogni 2.548 abitanti;
per questi motivi, le rappresentanze sindacali locali dei Vigili del fuoco di Verona, nell'evidenziare le

gravi carenze di personale e di sedi in cui il Corpo si trova ad operare, chiedono l'apertura di 2 distaccamenti permanenti, uno nella zona est e uno nel villafranchese, con contestuale aumento di organico di 60 unità;
tale aumento non dovrebbe incontrare ostacoli, a parere dell'interrogante, posto che esiste un piano nazionale per l'assunzione di 1.000 nuovi Vigili del fuoco,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alla richiesta di potenziamento ed ammodernamento del soccorso tecnico urgente a Verona e provincia, con l'apertura di 2 nuovi distaccamenti e destinandovi almeno 60 nuovi Vigili del fuoco, consentendo così a quelli veronesi di operare al meglio, con nuovi mezzi ed attrezzature e un ampliamento dell'organico, nell'importante e fondamentale servizio di tutela della sicurezza dei cittadini.
(4-06082)

MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
le ultimissime esternazioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri, sono una sorta di ringraziamento agli immigrati nel nostro Paese che "ci regalano ogni anno 300 milioni con il loro lavoro e i loro contributi";
secondo Boeri, in Italia, gli immigrati versano ogni anno 8 miliardi di contributi e ne ricevono 3 in termini di pensioni e altre prestazioni, con un saldo netto di circa 5 miliardi;
ne consegue che circa un punto di Pil di contributi sociali non viene impiegato per erogare le pensioni, equivalente appunto a circa 300 milioni di euro;
tali affermazioni suonano a giudizio dell'interrogante come una beffa per i tanti italiani poveri e sembrano non tener conto di tutti quegli italiani, specie donne, che nel tempo hanno versato contributi e poi interrotto l'attività lavorativa per ragioni familiari, i cui contributi sono divenuti silenti nelle casse dell'Inps;
parimenti, tale analisi sembra non tener conto degli altissimi costi che il nostro Paese ha dovuto sostenere, e sta tuttora sostenendo, a causa delle continue ondate di immigrati, risorse comunque sottratte alla casse dello Stato ed alla possibilità, appunto, di stanziarle a favore di politiche per la famiglia e di aumento delle pensioni minime,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti a quanto ammontino i "contributi silenti" dei lavoratori e delle lavoratrici (ovvero ex lavoratori e lavoratrici) italiani;
se risulti in quale voce di bilancio dell'Inps confluiscano e come siano spesi i decantati 300 milioni annui di cui in premessa.
(4-06083)

MUNERATO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
è stato lanciato dal presidente della Coldiretti, Mauro Giuriolo, l'allarme sulla presenza di un campo di mais transgenico a Guarda Veneta, nella provincia di Rovigo;
la scoperta *choc*, come dichiarato dal presidente della Coldiretti, rappresenta non solo un inganno per l'aumento delle rese produttive e del reddito agricolo, ma anche un attacco alla biodiversità ed alle produzioni tipiche locali, messe a rischio dalla contaminazione;
"la grande preoccupazione per la contaminazione, ha precisato Giuriolo, deriva dal fatto che la propagazione di transgeni attraverso il polline è ingovernabile ed irreversibile";
per tutta la notte tra il 7 e l'8 luglio 2016, dunque, gli uomini del Corpo forestale dello Stato hanno lavorato alla distruzione del campo, al fine di mettere in sicurezza l'area coltivata con mais transgenico, con le piante avviate a un impianto di produzione di biogas, dove saranno distrutte;
nonostante il tempestivo intervento degli uomini della Forestale, coadiuvati dalla Procura di Rovigo, prontamente attivatisi dopo la denuncia di Coldiretti, l'allarme contaminazione è ancora tutto da valutare ed ora sarà campionato anche il campo adiacente;
la coltivazione di organismi gen eticamente modificati, come noto, è vietata dalla normativa italiana ed è sanzionata con una multa tra i 25.000 ed i 50.000 euro, forse pochi, a giudizio dell'interrogante,

rispetto agli irreversibili danni che ne conseguono ed al prezzo altissimo che i produttori onesti ed operanti nella legalità rischiano di pagare, qualora le proprie colture fossero contaminate;
secondo le prime indagini e ricostruzioni, il coltivatore responsabile non poteva non sapere, anzi era consapevole ed ha agito "sottocoperta",
si chiede di sapere:
se e quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda urgentemente adottare per prevenire episodi come quello esposto;
se non ritenga opportuno istituire un tavolo con le associazioni interessate, le forze dell'ordine e le Regioni a rischio di colture ogm e contaminazione, per mettere a punto tutte le opportune misure di prevenzione;
se, qualora la coltivazione di mais modificato abbia contaminato anche i campi limitrofi, siano previsti risarcimenti per i coltivatori colpiti ovvero, in caso di risposta negativa, se si intenda prevederne, posto che non si ritiene giusto che a pagare siano sempre le persone oneste e corrette.
(4-06084)
ARRIGONI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'ambito di applicazione della riscossione, mediante ruolo, è regolato dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedimento entrato in vigore il 1° luglio 1999, il quale, al comma 1, prevede che "salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici"; al comma 2 aggiunge che "può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; infine, al comma 3, dispone che "continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto";
anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 17 citato, si è ritenuto che i consorzi di bonifica potessero avvalersi della riscossione a mezzo ruolo, pur non potendo loro applicarsi (a giudizio della dottrina e della giurisprudenza) né il comma 1 né il comma 2 di tale disposizione; questo, in ragione di quanto previsto dalla "clausola di continuità", di cui al successivo comma 3: al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 46 del 1999, infatti, la riscossione mediante ruolo era consentita ai consorzi dal disposto dell'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
senonché, il citato art. 21 non sembrerebbe essere più in vigore, non essendo stato confermato dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, in attuazione del meccanismo cosiddetto taglia-leggi, disciplinato dall'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: se così fosse, non sarebbe più applicabile a favore dei consorzi di bonifica il rinvio contenuto nel comma 3 del più volte citato art. 17;
in ogni modo, i consorzi di bonifica di tutta la penisola continuano a riscuotere i contributi a mezzo ruolo,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al fine di chiarire se i consorzi di bonifica siano o meno legittimati ad avvalersi della riscossione a mezzo ruolo e, in caso di risposta negativa, quali iniziative intendano assumere, al fine di evitare che una simile perpetuazione di funzioni, non più legittimamente svolte dai consorzi, continui ad arrecare grave pregiudizio ai contribuenti, tenuto conto che, in alcuni casi, anche per importi non rilevantissimi, sono costretti a convocare in giudizio i consorzi per non dover pagare, a pena di esecuzioni forzate, somme nella gran parte dei casi non dovute.
(4-06085)
CENTINAIO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
a giudizio dell'interrogante è paradossale la situazione in cui si trovano circa 70 lavoratori ceduti, loro malgrado, nel 2012, da Aeroporti di Roma (concessionaria di Stato), a seguito di una complessa

vertenza relativa alla cessione del ramo "manutenzione mezzi" da Aeroporti di Roma a Simav SpA del novembre 2012, ed oggi a rischio di licenziamento;
nell'anno 2012, infatti, Aeroporti di Roma decideva di vendere 3 *asset*: negozi *duty free*, parcheggi e manutenzione mezzi. Per i *duty free* vendite per circa 230 milioni ad un gruppo francese attività e lavoratori, mentre, per i parcheggi, la trattativa non andò in porto, e per il settore manutenzione mezzi, invece, si optò per una cessione del ramo di azienda alla società Simav SpA, riuscendo a garantire 71 posti di lavoro su 104;
la Simav SpA, gruppo Siram, a sua volta gruppo Veolia, era però già in condizioni precarie, poiché operava, quasi esclusivamente, per Finmeccanica, di cui era una emanazione;
con gli scandali che hanno coinvolto Finmeccanica e il cambio di *management*, è crollato anche il sodalizio con Simav, che si è ritrovata costretta a rivolgersi a nuovi mercati, ma, non essendo abituata ad operare in regime di libero mercato, nel corso degli anni ha accumulato una serie di fallimenti, ritrovandosi, dopo circa 3 anni, senza commesse in aeroporto, fino ad arrivare alla messa in mobilità dei suoi lavoratori;
secondo l'interrogante, dunque, i 71 lavoratori ex Aeroporti di Roma sono stati consapevolmente abbandonati al loro destino, pur di alleviare i costi aziendali e avere la possibilità, per chi ha curato le vendite, di spartirsi lauti premi aziendali; peraltro, questi lavoratori svolgono anche il pronto intervento in caso di incidente aereo, per cui Aeroporti di Roma attualmente non può garantire, in caso di incidente, il tempestivo pronto intervento;
le ultime voci parlano di una manovra di Aeroporti di Roma per affidare le attività, che ha ceduto a Simav nel 2012, ad un altro soggetto, la Ags, gruppo Aviogei, notoriamente in difficoltà economica e, quindi, non in grado di gestire tali attività;
è oltremodo ingiusta secondo l'interrogante la situazione in cui si trovano i lavoratori coinvolti, stretti in una morsa fatta di giochi di potere, non sempre chiari, ma che umiliano sempre e comunque il lavoro, favorendo solo le attività finanziarie non sempre supportate dal reale valore,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui sono i lavoratori della Simav, e quali iniziative di propria competenza, anche attraverso l'istituzione di un tavolo interministeriale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le rappresentanze dei lavoratori e della società, intenda urgentemente adottare per garantire i livelli occupazionali ed al contempo l'indispensabile servizio da loro reso in aeroporto.
(4-06086)

AUGELLO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nella giornata del 7 luglio 2016, il nuovo sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha presentato in Campidoglio la Giunta, conferendo l'incarico di assessore per il bilancio, con delega al controllo delle aziende partecipate, al dottor Marcello Minenna, attualmente dirigente con il grado di capoufficio, presso la Consob, con una retribuzione annuale di 120.000 euro;
l'assessore Minenna ha reso noto, a mezzo stampa, di aver rinunciato al compenso previsto per il suo incarico in Giunta;
secondo informazioni raccolte dall'interrogante, il dottor Minenna avrebbe già comunicato alla Consob la sua intenzione di non ricorrere all'istituto dell'aspettativa, rimanendo per ciò, a pieno titolo, in servizio;
in sostanza Marcello Minenna presume che sia possibile rimanere in servizio presso la Consob e svolgere contestualmente il ruolo di assessore per il bilancio del Comune di Roma, con delega al controllo delle partecipate;
per quanto è dato ricordare all'interrogante, a nessun dirigente di un organo indipendente, come Consob o Banca d'Italia, è mai venuto in mente di rimanere in servizio, svolgendo contestualmente un ruolo amministrativo e politico;
l'ufficio del personale della Consob dovrà ora valutare la richiesta del dottor Minenna, farne oggetto di una relazione, da affidare, verosimilmente, alla valutazione finale della Commissione;
a giudizio dell'interrogante, sussistono almeno 3 problemi che pesano su questa valutazione finale: in

primo luogo, pare difficilmente conciliabile lo svolgimento di un ruolo politico e amministrativo, da parte di un dirigente, con l'immagine di indipendenza che deve caratterizzare istituti come la Consob, tanto più che, nel caso di specie, si tratta di un ruolo delegato dal sindaco e quindi dipendente per intero dalla volontà politica di quest'ultimo;
secondariamente, non si comprende attraverso quale meccanismo il dottor Minenna potrebbe garantire un adeguato livello di presenze e di produttività in un delicatissimo ufficio della Consob, gravando sulle sue spalle l'onere di gestire un compito straordinario e assorbente come quello di gestire il bilancio disastrato della capitale d'Italia;
infine, sussiste la delicatissima questione della delega al controllo delle aziende partecipate dal Comune di Roma, fra le quali compare Acea SpA, che è regolarmente quotata in borsa. È evidente che un dirigente in servizio presso la Consob non potrebbe occuparsi delle scelte di un'azienda quotata in borsa, senza danneggiare l'immagine della Consob e quella della stessa Acea,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi necessario prendere conoscenza delle determinazioni assunte dalla Consob sulla vicenda.
(4-06087)
TOCCI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, "al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti", istituiva l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR);
l'articolo 64 istituiva, di conseguenza, un comitato interministeriale, incaricato di sovrintendere all'Anagrafe. Tale comitato, in realtà, non fu mai costituito e, pertanto, il coordinamento delle funzioni dell'ANR venne affidato successivamente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 168 del 1989);
dal momento che neppure tale previsione ebbe seguito, l'articolo 7, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 204 del 1998, modificando la lettera *g)* della legge n. 168 del 1989, ha stabilito che il Ministero dovesse coordinare le funzioni relative all'ANR "ridefinendone con apposito decreto ministeriale finalità ed organizzazione";
il decreto attuativo, così previsto, non risulta essere stato mai emanato, tanto che è ancora vigente il citato articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, del quale, invece, l'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 204 del 1998 prevedeva l'abrogazione, al momento dell'emanazione del decreto ministeriale di riordino;
nonostante siano passati 36 anni dalla sua istituzione, dunque, l'ANR non ha mai visto la luce e negli ultimi 18 anni non è stato neppure emanato alcun atto normativo che lo riguardi;
considerato che:
un'altra differente anagrafe (l'Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori (ANPRePS), contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte) è stata istituita dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009;
neppure l'ANPRePS è stato attuato, nonostante il Consiglio universitario nazionale, con delibera del 24 ottobre 2013, sulla base del comma 2 dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 180 del 2008, avesse avanzato una precisa proposta sui "criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca", ai fini del loro inserimento nell'ANPRePS, auspicando poi che quest'ultimo venisse costituito al più presto;
in attesa di quelle ufficiali, sono state nel frattempo formate banche dati parziali, riguardanti sia le ricerche che le pubblicazioni, come, ad esempio, l'Institutional research information system (IRIS), sviluppato dal consorzio CINECA, ed altre, costituitesi a seguito delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale o per la valutazione della qualità della ricerca condotta dall'agenzia ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), oppure tramite la compilazione da parte degli interessati del "sito docente" sulla piattaforma CINECA;
tenuto conto che:

il programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, approvato nel maggio 2016, ritorna sul problema dell'ANR, indicando come proprio obiettivo "l'implementazione dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche" (paragrafo 3.4), sebbene facendo erroneamente riferimento all'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 180 del 2008, istitutivo dell'ANPRePS, e prevedendo l'accessibilità alle informazioni che saranno pubblicate sulla stessa, in conformità con i principi dell'*open data* esplicitati a livello nazionale;
la necessità di un'anagrafe nazionale delle pubblicazioni di ricerca è, infatti, strettamente collegata alla realizzazione del cosiddetto accesso aperto (o *open access*), cioè l'impegno, sostenuto dall'Unione europea, di rendere liberamente accessibili sul *web* i risultati delle ricerche finanziate, in tutto o in parte, da fondi pubblici;
la questione dell'accesso aperto era stata già affrontata con l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, che ha stabilito che tutte le pubblicazioni derivanti da ricerche finanziate per più del 50 per cento dei costi da fondi pubblici debbano essere rese immediatamente disponibili sul *web*, oppure ripubblicate senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione, per le pubblicazioni di area scientifico-tecnico-medica, e 24 mesi, per le pubblicazioni di area umanistico-sociale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, a 36 anni dalla sua istituzione formale, accelerare fortemente la costituzione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, chiarendone definitivamente struttura e modalità di funzionamento, per conseguire finalmente l'obiettivo, allora posto e oggi ancora più condivisibile, di evitare superflue duplicazioni e sovrapposizioni di strutture e di finanziamenti nell'ambito del sistema nazionale della ricerca pubblica, comprendente sia le università che gli enti pubblici di ricerca;
come intenda procedere per costituire, dopo 7 anni dalla legge istitutiva, l'ANPRePS e per integrare e coordinare i suoi dati con quelli dell'ANR e delle altre banche dati esistenti, tenendo conto che l'ANR è un'anagrafe di tutti i temi della ricerca pubblica e l'ANPRePS, invece, un'anagrafe dei soli docenti universitari e delle loro pubblicazioni scientifiche, anche per evitare inutili duplicazioni di dati e, soprattutto, facilitare la compilazione da parte degli interessati;
quale sia lo stato di attuazione della norma sull'accesso aperto introdotta dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 191 del 2013 e come intenda procedere per realizzare i relativi archivi elettronici istituzionali o disciplinari; in particolare, se e in che modo intenda collegarli all'ANR e all'ANPRePS.
(4-06088)
MUNERATO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il rapporto annuale Inps del 2015, presentato in questi giorni al Parlamento, è stato come una "doccia fredda" per gli ultimi 20-30.000 esodati esclusi dai precedenti 7 provvedimenti di salvaguardia;
in poche parole, l'Inps chiude ogni speranza ad una futura e possibile ottava salvaguardia, per completare il processo di tutela dei lavoratori colpiti dalla riforma delle pensioni Fornero e rimasti privi di alcun sostegno economico, in quanto espulsi dal mercato del lavoro, non ricollocabili e molto lontani dalla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico;
"I primi interventi di salvaguardia potevano apparire come necessari perfezionamenti della riforma, sollevavano problemi operativi relativamente limitati e rispondevano a un chiaro obiettivo di politica economica: introdurre aggiustamenti al margine dopo un intervento drastico e urgente per fronteggiare la crisi, adottati una volta superata la fase acuta e tenuto conto delle nuove condizioni dell'economia e del bilancio pubblico" scrive l'Inps nel rapporto;
"Se la sequenza degli interventi di salvaguardia dovesse protrarsi, emergerebbe con sempre maggiore chiarezza il progressivo cambiamento di obiettivo di queste misure: non un esonero indirizzato in maniera specifica ai lavoratori che si trovano in difficoltà economica negli anni tra la cessazione dell'attività e la percezione della prima pensione a causa delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011 (gli esodati in senso stretto), ma un surrogato di politiche passive del lavoro o di altri istituti

di welfare oggi sottodimensionati o assenti per tutelare platee più ampie e non necessariamente, o non tutte, danneggiate in maniera diretta dalla riforma. Le salvaguardie rappresentano, di fatto, una soluzione di pensionamento flessibile senza penalizzazioni dedicata a specifiche categorie di lavoratori. Deroghe di questo tipo possono essere giustificate solo per particolari categorie di lavoratori (come, ad esempio, gli usuranti)" conclude l'Inps;
si legge nell'articolo su "pensioni oggi" di lunedì 11 luglio 2016 a firma di Eleonora Accorsi: "Un cambio di rotta del tutto inaspettato se si considera che lo stesso Boeri alla fine dello scorso anno aveva espressamente appoggiato la settima salvaguardia. Giudizio severo che, a voler pensar male, sembra quasi concordato con il Governo per dargli un alibi a chiudere le porte all'ottava salvaguardia. Ora che la difesa delle salvaguardie appare meno spendibile politicamente (i più ormai sono stati tutelati) ecco che ci si scaglia contro gli ultimi esclusi evidenziando i costi e le iniquità di tali provvedimenti. Eppure bisognerebbe ricordare che le salvaguardie sono state strumentalizzate soprattutto dalla politica che ne ha fatto una merce di scambio anno dopo anno per evitare una controriforma sulle pensioni";
l'interrogante concorda con quanto scritto nell'articolo, e viene spontaneo domandarsi perché mai non si dovrebbero più utilizzare le risorse residue nel Fondo esodati istituito *ad hoc*,
si chiede di sapere se le ipotesi avanzate nell'articolo citato in premessa in merito all'intenzione di utilizzare le risorse residuali del Fondo esodati per finanziare l'anticipo pensionistico trovino conferma, ovvero quali siano le ragioni per non procedere alla salvaguardia delle ultime migliaia di persone rimaste escluse dai precedenti 7 provvedimenti, qualora nel medesimo Fondo risultino risorse in avanzo.
(4-06089)
VALENTINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il mercato dei prodotti petroliferi è stato liberalizzato, già dal 1991, e con definitivo abbandono della sorveglianza dei prezzi da parte del Ministero dello sviluppo economico a partire dal 30 aprile 1994;
questo fatto ha comportato un mercato dunque caratterizzato da una forte concorrenza, ma rispettoso della normativa e soprattutto nella sostanziale legalità;
da circa 4 anni la situazione di sbilancio tra offerta e domanda (in costante riduzione) ha generato una forte concorrenza tra società petrolifere, che ha favorito la crescita del canale dei distributori indipendenti, sia in termini di numero di punti vendita, sia di volume, che ha fatto salire la corrispondente quota di mercato attorno ad un valore stimato del 20 per cento;
tale situazione si è evoluta a tutto vantaggio del consumatore, grazie alla concorrenza tra i *brand* integrati e quella tra tali *brand* e i distributori indipendenti e la GDO (grande distribuzione organizzata);
da quasi 2 anni, il mercato subisce fenomeni di distorsione, i cui effetti vanno ben oltre quelli della concorrenza, per effetto di frodi, che vanno dal contrabbando vero e proprio al dirottamento sulterritorio nazionale di carichi formalmente diretti all'estero e alla destinazione di gasolio agevolato a usi con accisa piena, sfruttando i cali, utilizzando false società di *export* o con le frodi carosello, oppure semplicemente evadendo l'Iva. Nei fatti, si è creato un vero e proprio mercato parallelo, che offre margini 4-5 volte superiori al mercato, ma che soprattutto genera un danno enorme all'erario. Infatti questo mercato parallelo è stimato per il 10-15 per cento per le sole vendite di gasolio da autotrazione, attraverso la rete e quindi fino a 2,5 miliardi di litri, con un conseguente danno allo Stato di oltre 500 milioni di euro all'anno per la sola Iva. Se poi si considera l'evasione dell'imposta (3 volte l'Iva) nel caso di merce di contrabbando e di vendite nel mercato extra rete, è ragionevole pensare che il danno complessivo possa arrivare anche a 2 miliardi di euro all'anno. I mancati introiti per lo Stato si traducono in minimali vantaggi a favore del consumatore e per oltre il 90 per cento a vantaggio della illegalità;
la Guardia di finanza, in numerose operazioni in tutto il Paese, ha effettuato sequestri e accertato evasione di Iva e di accise per un valore stimato di circa un miliardo di euro;
risultano attive società di intermediazioni e vendita di prodotti petroliferi all'ingrosso, con capitale

sociale di un euro o comunque di valori minimi rispetto al volume di affari e ad offerte di merce per milioni di litri di carburanti vari alla catena della distribuzione;
le associazioni di categoria, Assopetroli, Unione petrolifera e Assoindipendenti, da tempo, denunciano questi fenomeni distorsivi del mercato, che danneggiano la legalità e la trasparenza, nonché la libera concorrenza,
si chiede di sapere:
se siano in atto iniziative volte alla riduzione del fenomeno evidenziato;
se sia allo studio una revisione della norma, allo scopo di incrementarne la severità applicativa del rispetto delle tolleranze (cali ed eccedenze) nella tenuta della contabilità dei depositi di stoccaggio petrolifero;
se si intenda disporre forme di maggiore coordinamento, tra dogane, amministrazioni finanziarie e Guardia di finanza;
se si voglia intensificare l'adozione di sistemi di verifica e controllo immediati, con riferimento all'evasione di Iva, attraverso i sistemi informativi pubblici e privati oggi in rete, sulle dichiarazioni di *status* di esportatore abituale, estesi anche a coloro che si "autocertificano", con la pubblica amministrazione, quali soggetti in "credito d'imposta" e quindi non assoggettati ad Iva;
se si possa prevedere la costituzione di un tavolo permanente specifico di studio, coinvolgendo i massimi esperti del settore, al fine di identificare soluzioni per la lotta ai reati di contrabbando e frodi carosello, rivedendo, se possibile, quanto previsto dai 2 decreti legislativi previsti dalla legge delega n. 67 del 2014 (*Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 2016);
se si possano adottare i controlli previsti dalle più recenti leggi nell'ambito della tutela della sicurezza nazionale, considerato anche il traffico di petrolio e derivati provenienti da territori in mano a gruppi terroristici internazionali.
(4-06090)

MARCUCCI, CANTINI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
dall'attività di monitoraggio dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), da autorevoli fonti di stampa e dalle segnalazioni provenienti dal coordinamento consorzi di Confindustria si apprende che si stanno verificando situazioni di forte criticità relativamente al servizio di dispacciamento;
tali criticità, dovute principalmente alla mancata offerta sul mercato del giorno prima, forse anche ascrivibili a congestioni della rete non risolte, da parte di alcune centrali, non considerate essenziali, seppur collocate in posizioni strategiche, si sono tradotte in un aggravio dei costi di particolare evidenza, stimato, per il solo mese d'aprile 2016, tra i 200 e i 300 milioni di euro;
preso atto che a parere degli interroganti un tale aumento anomalo rappresenta, di per sé, una grave distorsione del mercato, con annessi possibili comportamenti speculativi, e rischia di riverberarsi negativamente sulle bollette elettriche e quindi sui consumatori,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche in raccordo con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di porre termine al perdurare di questa situazione anomala e di scongiurare indebiti aumenti per i consumatori.
(4-06091)

GIARRUSSO, GAETTI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MORRA, PUGLIA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
si apprende da notizie di stampa, diffuse dal quotidiano "la Repubblica" del 21 novembre 2015, di presunti contatti di *boss* con l'attuale amministrazione comunale di Corleone e dell'arresto dei cosiddetti "nuovi padrini", considerati gli eredi di Riina, che avrebbero organizzato un incontro fra alcuni imprenditori romani e il sindaco di Corleone, Leoluchina Savona, grazie ad un intermediario d'eccezione, il fratello del primo cittadino, Giovanni Savona;
dalle citate notizie di stampa, si apprende, inoltre, delle indagini svolte dai Carabinieri di Monreale e di Corleone, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che avrebbero scoperto una cosca attivissima formata da 6 *boss*, in grado di progettare, oltre ad estorsioni e danneggiamenti, anche

omicidi; tra questi, comparirebbero i nomi di Rosario Lo Bue capo del mandamento, Vincenzo Pellitteri, Pietro Pollichino Roberto e Salvatore Pellitteri;
il suddetto articolo informa che nell'atto d'accusa, firmato dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci e dai pubblici ministeri Demontis e Malagoli, ci sarebbe anche un capitolo dedicato alle infiltrazioni nel Comune di Corleone; le intercettazioni su cui riferisce l'articolo citato dimostrerebbero che i *boss* di Corleone si sarebbero occupati di intrattenere rapporti con un gruppo di imprenditori romani, interessati a raccogliere il latte della zona dell'Alto Belice in un impianto di contrada Noce, di proprietà del Comune di Corleone; tra l'altro i *manager* romani si sarebbero rivolti a Giovanni Impicciché, presidente del consiglio di amministrazione del "Consorzio per la tutela dei formaggi tipici della provincia di Trapani"; inoltre, "la Repubblica" evidenzia che nell'atto d'accusa i pubblici ministeri affermano che: «Per favorire gli imprenditori romani, il sig. Impicciché si rivolgeva a Pietro Campo, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Santa Margherita Belice, il quale a sua volta decideva di avvalersi di Vincenzo Pellitteri per la realizzazione del progetto»;
secondo quanto riportato dalla stampa, risulterebbe che la visita presso l'impianto lattiero di Corleone si sarebbe svolta il 3 settembre 2014 e che ad accompagnare gli imprenditori romani vi sarebbero stati, in prima fila, il *boss* Vincenzo Pellitteri, il fratello del sindaco Giovanni Savona, il sindaco di Corleone, 2 imprenditori romani, Giovanni Impicciché e Sebastiano Tosto, quest'ultimo responsabile dell'area palermitana del comitato esecutivo del distretto lattiero-caseario regionale; anche se poi l'affare non si realizzò, la Procura scrive che «la vicenda comunque conferma il vincolo associativo che lega gli indagati, e la loro capacità di condizionamento territoriale ed ambientale»;
considerato che secondo quanto risulta agli interroganti:
l'indagine dei Carabinieri denominata operazione "Grande Passo", conclusasi nel settembre del 2014, ha permesso di far luce sul nuovo assetto di "Cosa nostra" tra Corleone e Palazzo Adriano ed ha visto l'arresto del signor Antonino Di Marco, dipendente comunale di Corleone e custode del campo sportivo, considerato dagli inquirenti un fedelissimo di Riina al vertice dell'attuale mandamento di Corleone;
secondo gli investigatori, il signor Di Marco sarebbe riuscito a creare un sistema illecito d'assegnazione degli appalti comunali, favorendo aziende vicine a "Cosa Nostra" e imponendo agli imprenditori affidatari l'assunzione di personale scelto dai *clan*, percependo per regola non meno del tre per cento sull'importo totale dei lavori; inoltre, il custode del campo sportivo di Corleone, per i suoi affari, si sarebbe servito di altri soggetti, residenti nel vicino Comune di Palazzo Adriano, 4 dei quali sono stati arrestati nel corso dello stesso *blitz*: gli operai Franco e Pasqualino D'Ugo, manovalanza operativa del gruppo; Pietro Paolo Masaracchia detto "l'ingegnere", impiegato forestale e cassiere della famiglia e l'imprenditore edile Nicola Parrino, detto "svuota sacco", luogotenente del custode Di Marco. Fra di loro, secondo i Carabinieri di Corleone e del Nucleo investigativo di Monreale, vi sarebbe un sodalizio criminale d'eccellenza consolidato tramite furti, danneggiamenti all'interno dei cantieri, bottiglie incendiarie e richiesta di pizzo;
il Comune di Corleone, con delibera di Giunta comunale n. 154 del 2 ottobre 2015 ha conferito l'incarico legale per costituzione di parte civile in procedimento penale nei confronti del dipendente Antonino Di Marco allo Studio legale dell'avvocato Stefano Siragusa di Palermo;
inoltre, da recentissime notizie di stampa, pubblicate il 4 giugno 2016, dal quotidiano "la Repubblica", si apprende che l'ultima processione di San Giovanni Evangelista si sarebbe fermata per un "inchino" davanti alla casa dove abita Ninetta Bagarella, la moglie del capo di "Cosa Nostra" Totò Riina, sorella di Leoluca Bagarella e cugina di Leoluca Grizzaffi, che risulterebbe essere componente della Confraternita di San Giovanni e organizzatrice della processione;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
all'udienza del 12 ottobre 2015 il Comune di Corleone non si sarebbe costituito parte civile nel procedimento contro il dipendente comunale Antonino Di Marco;
in data 18 gennaio 2016 si sarebbe insediata la Commissione ministeriale, composta da 2 funzionari della Prefettura di Palermo, dai comandanti dei Carabinieri e della Guardia di finanza e dal dirigente

della Polizia di Stato di Corleone, per verificare l'esistenza di infiltrazioni mafiose all'interno del Comune di Corleone;
risulta agli interroganti che la Commissione ministeriale avrebbe concluso, da alcuni mesi, le indagini presso il Comune di Corleone, ma ad oggi non se ne conosce l'esito,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda riferire, quanto prima, l'esito delle indagini della Commissione ministeriale in questione ed avviare il procedimento di scioglimento del Consiglio comunale di Corleone per infiltrazioni mafiose;
quali azioni si intendano intraprendere per contrastare le evidenziate dinamiche di potere mafioso e per individuare misure di sicurezza pubblica atte a garantire trasparenza e libertà nella comunità corleonese.
(4-06092)

RICCHIUTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la requisitoria del procuratore della Corte dei conti sul bilancio consuntivo della Regione Lombardia, per il 2015, evidenzia numerose e gravi anomalie nella gestione finanziaria;
in questa sede è sufficiente soffermarsi su 2 aspetti: il primo attiene alla gestione dei rapporti tra 2 società, entrambe partecipate dalle Regione: Asam SpA (la *holding* delle partecipazioni regionali nei settori delle infrastrutture di mobilità integrata e della tutela dell'ambiente) e la Finlombarda SpA, che, a sua volta, controlla Asam SpA, con una partecipazione minoritaria del Comune di Trezzo sull'Adda (Milano);
la Finlombarda ha concesso garanzia per i debiti di Asam SpA per 20 milioni di euro, senza che risulti dalla relazione degli amministratori per quale motivo Asam fosse esposta verso il sistema bancario per quella somma e forse per una somma maggiore;
la copertura finanziaria della spesa regionale dell'Asam viene fatta su fondi Finlombarda e quindi su risorse fuori dal bilancio regionale;
in secondo luogo, il procuratore regionale della Corte dei conti sottolinea come la serie prolungata di episodi corruttivi nella sanità lombarda renda prioritaria una più penetrante azione di controllo, rivolta sia all'efficienza delle strutture, sia alla trasparenza e all'imparzialità dell'azione amministrativa;
si sottolinea che, nel campo della sanità, si è fatto un esteso ricorso al *project financing*, con la clausola, però, in virtù della quale i rischi dell'operazione imprenditoriale non passano all'imprenditore concessionario, ma restano a carico dell'ente pubblico concedente;
in definitiva, il totale della gestione anomala in Regione Lombardia ammonterebbe a diverse decine di milioni (tra i 20 e i 50);
considerato che:
molti Comuni, tra cui quelli della provincia di Monza-Brianza, hanno bisogno di sostegno pubblico per mantenere e migliorare i servizi pubblici di trasporto locali;
gli importi necessari sono modesti e non superano in totale i 5 milioni di euro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esercitare il suo potere di coordinamento nella finanza pubblica, in modo da dirottare, nelle debite forme, le risorse trasferite alla Regione Lombardia (gestite, secondo l'interrogante, in modo così disinvolto) agli enti di pubblico servizio, in modo più trasparente ed efficiente, per l'interesse dei cittadini nel settore del trasporto pubblico locale.
(4-06093)

GIARRUSSO, SERRA, MORONESE, CASTALDI, PUGLIA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 29 ottobre 2001 è stato emanato il "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie";
il Comitato è formato da un numero di componenti, non superiore a 25 e non inferiore a 15, scelti tra

esperti della materia, provenienti dalle diverse magistrature, dall'Avvocatura dello Stato e dal ruolo unico dei dirigenti dello Stato, nonché tra ufficiali medici superiori e qualifiche equiparate della Polizia di Stato e tra funzionari medici delle amministrazioni dello Stato;

per l'esame delle domande, relative a militari o appartenenti a corpi di polizia, anche ad ordinamento civile, il Comitato è di volta in volta integrato da un numero di ufficiali o funzionari dell'arma, corpo o amministrazione di appartenenza non superiore a 2;

i componenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un periodo di 4 anni, prorogabili per non più di una volta, possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso il Comitato, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, senza aggravi di oneri e restando a carico dell'organismo di provenienza la spesa relativa al trattamento economico complessivo;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è nominato, tra i componenti magistrati della Corte dei conti, il presidente del Comitato e possono essere affidate le funzioni di vice presidente a componenti del Comitato provenienti dalle diverse magistrature;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

i membri del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) hanno cessato l'incarico in data 16 febbraio 2016 e a tutt'oggi il Ministero dell'economia e delle finanze, da cui dipende il Comitato e i cui membri restano in carica 4 anni, rinnovabili per una sola volta, non ha ancora provveduto alla nomina dei nuovi membri del Comitato stesso, bloccando di fatto le attività di esame delle istanze di riconoscimento delle cause di servizio di militari o appartenenti a corpi di Polizia, anche ad ordinamento civile, che in Italia rappresentano una platea di oltre 500.000 cittadini in uniforme tra Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Vigili del fuoco;

attualmente, la mancata nomina del CVCS ha generato un carico di oltre 9.500 istanze inevase, a cui si aggiungono le ulteriori istanze presentante e giacenti presso gli uffici amministrativi di appartenenza, in attesa di essere trasmesse al nuovo Comitato, all'atto dell'insediamento;

considerato inoltre che:

risulta agli interroganti che tale situazione ha ingenerato un manifesto malcontento tra il personale militare e dei corpi di Polizia, in servizio ed in quiescenza, che attende, da anni, il giusto riconoscimento di quelle patologie, anche gravi, contratte in servizio e nell'adempimento del proprio dovere;

il ritardo nella nomina del CVCS si ripercuote, soprattutto, sul personale collocato in quiescenza verso il quale il Comitato deve esprimersi con l'emissione di apposito decreto per il riconoscimento della pensione privilegiata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

quali siano i motivi che hanno impedito a tutt'oggi la nomina del Comitato di verifica per le cause di servizio;

quali iniziative urgenti intenda adottare affinché sia smaltito l'enorme arretrato, atteso che le istanze pendenti presso il suddetto Comitato e, con una stima approssimativa, presso gli uffici amministrativi di appartenenza dei richiedenti, sono determinate in oltre 15.000;

se intenda provvedere *ad horas* alla nomina del Comitato di verifica per le cause di servizio, al fine di dare risposte certe al personale dei corpi militari e di Polizia, che da anni attendono legittimi riconoscimenti di patologie contratte in servizio e nell'adempimento del proprio dovere.

(4-06094)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-03006, del senatore Mucchetti, sulla nomina di un dirigente della Consob quale assessore del Comune di Roma capitale;

3-03008 del senatore Girotto ed altri, sulle frodi nel mercato dei carburanti;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03010, della senatrice Padua, sulle modalità di espletamento dei concorsi per dirigenti scolastici previsti dalla legge n. 107 del 2015;

3-03011, della senatrice Ricchiuti, sul finanziamento delle carte elettroniche per lo sviluppo dell'istruzione e della cultura;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03009, del senatore Ceroni, sul rilancio dell'aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-00972 del senatore Crosio.

È stata ritirata l'interrogazione 4-01456 del senatore Crosio.

1.5.2.3. Seduta n. 872 (pom.) del 12/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

872a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° agosto.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sugli eventi calamitosi che hanno colpito la città di Livorno

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, le tragiche conseguenze del fortissimo nubifragio che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, ha colpito Livorno e le altre zone della Toscana lasciano in tutti noi un sentimento di dolore e di sgomento in quanto, oltre ai pesanti danni alle abitazioni e alle vie di comunicazione, consegnano un quadro luttuoso di ben otto

vite umane spezzate. L'intera vicenda è resa ancora più drammatica dalla circostanza che, delle otto vittime, quattro appartenevano alla stessa famiglia (padre, madre, un bambino di quattro anni e il nonno che, fino all'estremo sacrificio, è riuscito eroicamente a salvare l'altra nipote, una bambina di soli due anni).

In questo primo frangente è doveroso formulare un sincero sentimento di gratitudine nei confronti di tutti coloro che si sono impegnati ad alleviare il disagio della popolazione colpita: Forze dell'ordine, operatori della Protezione civile, personale medico e ospedaliero, senza dimenticare i numerosi volontari.

Nonostante gli eventi meteorologici verificatisi in alcune aree del Paese nei giorni scorsi abbiano una portata certamente fuori dall'ordinario, sarebbe assolutorio e miope limitarsi ad accusare soltanto le forze devastatrici della natura. Appare, invece, necessario, come già sottolineato domenica scorsa dal Presidente della Repubblica, avviare una riflessione seria e approfondita sugli effetti dei cambiamenti climatici e su come salvaguardare efficacemente il territorio. Nel raccogliere l'esortazione del Capo dello Stato, occorre peraltro ricordare che le conseguenze negative dei fenomeni naturali sono, il più delle volte, aggravate da un'insensata deturpazione del territorio protrattasi per anni in assenza di programmazioni edilizie e urbanistiche rispettose dell'uso e dell'utilizzo razionale del suolo. Il ripetersi di tragedie analoghe a quelle che hanno colpito la città di Livorno e i suoi abitanti potrà essere evitato con la presa di coscienza collettiva che l'azione dell'uomo non deve confliggere con gli equilibri dell'ecosistema.

Nel formulare il profondo cordoglio e la commossa partecipazione del Senato della Repubblica al dolore dell'intera città, e in particolare la vicinanza ai familiari delle vittime, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).*

FILIPPI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI *(PD)*. Signor Presidente, come lei ha ricordato, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 settembre un nubifragio di proporzioni davvero eccezionali si è abbattuto tra le province di Pisa e di Livorno, provocando morte e devastazione. Per la città di Livorno il bilancio risulta, come ha ricordato, di otto morti, circa un'ottantina gli sfollati e il calcolo dei danni ancora imprecisato sarà inevitabilmente assai ingente (si stima oltre un miliardo).

Le immagini della città di Livorno ci hanno fatto vedere un territorio devastato dalla furia delle acque, molto più di quanto i dati possono rappresentare. Per chi conosce la città di Livorno come me, alla desolazione per quelle immagini si è aggiunta la sorpresa di scoprirsi vulnerabili in quartieri tradizionalmente considerati tra i più sicuri.

Scusatemi se, nell'ordine impreciso delle priorità, il mio primo pensiero in questa terribile e incredibile sciagura va alla piccola Camilla, rimasta orfana della propria famiglia colta nel sonno e a cui non è stato lasciato scampo, e al "nonno coraggio", come è stato definito Roberto Ramacciotti che, al prezzo della propria vita, ha cercato di mettere in salvo la famiglia del figlio Simone che con la moglie Glenda e i due figli abitavano nel seminterrato sotto di lui. O a Martina Bechini, trentaquattro anni, ed il suo giovane sposo Filippo Meschini, che ha cercato di tenerla per mano fino a che ha potuto nell'improvvisa furia di fango che li ha travolti; lui è stato ritrovato vivo due chilometri più avanti, a poche centinaia di metri dal mare, mentre lei, purtroppo senza vita, solo oggi, ancora più in là, e solo oggi è stato ritrovato anche l'altro disperso, Gianfranco Tampucci. O ancora a Roberto Vestuti e Raimondo Frattali, settantenni, rimasti intrappolati per cercare di recuperare alcune occorrenze nei seminterrati delle abitazioni proprio nel momento in cui la devastazione del fango non dava anche a loro nessuno scampo. Voglio ricordare anche il giovane Matteo Nigiotti, 22 anni, coinvolto in uno scontro frontale nell'arteria di collegamento tra le colline livornesi e Pisa che solo chi non conosce e non si è trovato a percorrere in quelle ore quella strada, può pensare essere vicenda estranea all'evento atmosferico.

In queste occasioni le parole non riescono a manifestare i più genuini sentimenti di condoglianza, di

solidarietà, di conforto. Alle loro storie se ne affiancano molte altre, cui forse solo un destino più benevolo ha riservato una sorte migliore, ma che potevano contribuire ad aumentare in maniera smisurata il bilancio delle vittime; un bilancio comunque insopportabile e inaccettabile. Una catastrofe che parla e interroga ancora una volta le nostre coscienze.

Per quanto ancora dovremo sopportare tragedie e sciagure annunciate? Solo dal 2010 al 2016, secondo un rapporto di Legambiente, si sono registrati in Italia 242 eventi meteo catastrofici, disastri che hanno causato la morte di 145 persone e l'evacuazione di oltre 40.000: una vera e propria ecatombe dovuta a incuria e scarsa programmazione, ma anche ad abusi e illegalità diffuse.

Poi ci sono i cambiamenti climatici, i sistemi di allerta meteo da migliorare e una cultura sempre più robusta dei soccorsi e di organizzazione dei sistemi di protezione civile da mettere a frutto. È stato però triste e penoso constatare che, fin dalle prime ore, vi sia stato chi si è esercitato in sterili e odiose polemiche, in un gioco insopportabile di scaricabarile, cercando di puntare per primo l'indice su altrui responsabilità pensando di far breccia in un'opinione pubblica sempre alla ricerca del colpevole, anziché riflettere, purtroppo, sulle molteplici responsabilità diffuse, tanto nel tempo come nelle azioni fatte e in quelle omesse. Sono atteggiamenti che manifestano il sintomo più evidente della mancanza o della perdita di un senso di comunità che, purtroppo, è sempre più diffuso. Finché sarà questo l'atteggiamento non sarà possibile trarre un insegnamento come si deve da sciagure del genere e fare in modo che esse non si abbiano più a ripetere.

Occorre produrre, invece, una cultura della sicurezza e della legalità che sia in grado di invertire da subito il senso delle cose che negli ultimi decenni hanno caratterizzato il nostro Paese e che sembrano, negli ultimi tempi, addirittura avvitarsi in una spirale di ferocia e di barbarie persino nel lessico e nel pensiero.

Prevenzione, ripristino dello stato di sicurezza dei luoghi, interventi strutturali adeguati, programmazione e qualità della progettazione, riuso, anziché incessante consumo di suolo avrebbero dovuto essere e dovranno essere le parole d'ordine.

Abbiamo assistito, invece, negli anni, a città che si sono sviluppate secondo un processo di urbanizzazione che è avvenuto sovrapponendosi al corso naturale di regimentazione delle acque, realizzando opere di ingegneria idraulica che non possono essere poi dimenticate e lasciate all'incuria del tempo, ma che necessitano di sistematica manutenzione e sorveglianza. Purtroppo, questi sono interventi che non producono, nell'azione di Governo e nell'amministrazione di una città, né visibilità né consenso; ma sono interventi che, se non vengono effettuati, producono calamità, come quelle che negli ultimi anni stanno diventando sempre più numerose.

Livorno, ancora ieri, era una città ferita e prostrata dal fango, incredula per quanto accaduto, ma da subito reattiva e pronta a rialzarsi. Consentitemi, allora, di rivolgere, in conclusione, un sentito e commosso ringraziamento a tutti coloro, forze di polizia, militari, protezione civile e associazioni di volontariato che, con abnegazione, hanno lavorato incessantemente per rimuovere fango, detriti e macerie. E poi loro: i giovani. I tanti giovani che, armati delle loro braccia e della loro forza, come in altre tristi circostanze che abbiamo vissuto in questi anni, si sono prodigati con secchi e con pale a fare ciò che i mezzi non riuscivano a fare o ad agire da soli quando i mezzi non erano disponibili.

Proprio a loro va il mio ultimo pensiero commosso, nelle immagini indescrivibili di ieri, in un pomeriggio soleggiato dopo la devastazione conosciuta e la minaccia ancora incombente del giorno precedente. A quei giovani: che con la loro passione e la loro determinazione possano alimentare la speranza di un mondo diverso e che siano capaci di rimuovere, insieme alle macerie, anche gli errori che generazioni a loro precedenti hanno sedimentato colpevolmente.

Forse è davvero con sguardo nuovo che bisogna guardare al futuro, un futuro da ricostruire senza l'ossessione del massimo profitto e della massima speculazione. *(Applausi dai Gruppi PD, AP-CpE-NCD e Art.1-MDP. Congratulazioni).*

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo di Forza Italia esprimo cordoglio per le famiglie delle otto vittime dell'alluvione di Livorno e solidarietà alla città. Sono particolarmente legato a Livorno, perché mi ha eletto per dieci anni consigliere comunale e per cinque anni consigliere provinciale.

Quando una famiglia, la tipica famiglia italiana, composta dal padre, dalla madre, dai nonni e i nipotini, vive in simbiosi e, all'improvviso, un'onda di acqua e di fango la travolge e lascia in vita solo una bambina di due anni e la nonna, oppure, in una coppia, la moglie muore lasciando il marito, è chiaro che dobbiamo interrogarci sul perché. Per fortuna, le Assicurazioni Generali hanno fatto un gesto, che io ho apprezzato e che credo apprezzino anche tutti i colleghi: penseranno loro al futuro della bambina, dal momento che sia il nonno che il padre avevano una agenzia di assicurazioni delle Generali.

Vi è l'elemento imponderabile? Io non lo so. So però che Livorno non ha un fiume; Livorno ha un canale ben arginato, un canale risalente al tempo dei Medici, e che mai ha creato problemi. Se accade un disastro come quello che è avvenuto, è evidente che la colpa è dell'uomo. Però non mi è mai piaciuto il fatto che, quando avvengono tragedie di questa natura, prima di pensare a soccorrere coloro che sono in difficoltà o di cercare di ripristinare la città alle sue regole, si cerchi di trovare il colpevole. Ci sarà tempo e modo per capire se ci sono delle responsabilità, e non è compito nostro, ma sarà compito della magistratura poterlo acclarare.

Quel torrente è stato interrato settanta o ottanta anni fa; mi sembra addirittura che sia stato interrato nel 1933. Ora, andare a cercare le responsabilità, com'è accaduto in questi giorni, tra l'amministrazione comunale di Livorno e la Regione, del perché si è interrato quel torrente, quando sono ormai settanta o ottanta anni che questo è avvenuto, mi pare eccessivo. Certamente, l'amministrazione comunale di Livorno non ha lo stesso colore politico che ho io, ma non me la sento di scagliarmici addosso, come è avvenuto. Soprattutto, auspico che il Governo centrale, la Regione e il Comune lavorino insieme a Livorno, per poter ripristinare la città nella sua regolamentazione.

Credo che l'uomo debba interrogarsi - lo diceva il senatore Filippi poc'anzi - su quello che è avvenuto e su quello che ha fatto in questi anni: ha usato il territorio a fini di lucro, senza pensare alle future generazioni. È arrivato il momento di pensare alle future generazioni e di investire per cercare di rimettere in sicurezza il territorio. So che il costo è molto elevato, perché ci sono stati degli studi da parte di tecnici, che hanno rilevato cifre grandissime. Però, se non incominciamo mai a riportare il territorio alle sue origini, certamente non riusciremo a risolvere il problema. Se è necessario, dobbiamo avere anche il coraggio di abbattere ciò che è stato costruito, per cercare di evitare che in futuro accadano disastri come quello che è accaduto in questi giorni nella città di Livorno. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, PD e AP-CpE-NCD)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, per più di un motivo sono legata personalmente a Livorno e ai livornesi. Per più di un motivo il giorno 10 evoca in me e nei livornesi altre ferite, profondissime, di esistenze annientate; ferite tuttora aperte e dolorose. L'alluvione del 10 settembre ha spezzato improvvisamente tante, troppe vite innocenti. Una tragedia che ha colto queste persone di notte, nelle loro case. Persone impotenti contro la furia inaudita dell'acqua e del fango, che nel giro di pochi minuti ha travolto ogni cosa, lasciandosi dietro morte, paura ed enormi danni. Un nubifragio di proporzioni eccezionali: 260 millimetri di acqua in due ore, quanto normalmente piove in due mesi. L'acqua ha spazzato Livorno con una violenza inusitata, colpendo soprattutto la zona sud e provocando otto vittime.

In via Nazario Sauro un'intera famiglia, la famiglia Ramacciotti, è stata annientata: il nonno Roberto, il figlio Simone, la nuora Glenda e il loro piccolo di quattro anni appena compiuti. È stata messa in salvo la sola nipotina Camilla, salvata dal nonno, che poi si è gettato nell'acqua per tentare di aiutare gli altri membri della famiglia, senza però riuscire nell'intento. In via della Fontanella il signor Raimondo Frattali, nella disperazione, era riuscito a mettere in sicurezza nei piani più alti la moglie e la figlia;

dopodiché la furia dell'acqua lo ha travolto in pochi istanti. Il signor Roberto Vestuti, settantaquattro anni, originario di Carrara, la mia città, ha perso la vita all'interno della propria abitazione, travolto dalle acque e dal fango, nella propria cucina. Vite spezzate laddove si sentivano più al sicuro. Infine, dopo ore, sono state rinvenute altre due vite spezzate: Gianfranco Tampucci e la giovane Martina Bechini, di soli trentaquattro anni. Per Livorno, per la Toscana e per tutto il Paese questa è una tragedia infinita, che strazia nel profondo il cuore di tutti noi.

Con grande fatica e dolore, ma con determinazione ed orgoglio, la città sta cercando di rialzare la testa. I livornesi hanno asciugato in fretta le loro lacrime e la loro città, dimostrando anche in queste ore tragiche che la generosità, l'altruismo e la solidarietà non sono relitti del passato, ma i valori che fondano una società sana o che consentono di rimetterla in piedi dopo un cataclisma naturale.

Ringraziamo quindi le strutture istituzionali che si sono immediatamente messe in moto ed i volontari che spontaneamente si sono messi a disposizione dei coordinatori per dare avvio alla macchina dei soccorsi.

Un grazie particolare va anche alla caparbietà e all'orgoglio dei livornesi che, dopo i primi momenti di disperazione, sono intervenuti con forza per riportare alla normalità i loro quartieri.

A nome mio e di tutto il Gruppo Movimento 5 Stelle a tutti loro va un abbraccio sincero. Tutti noi ci stringiamo ai cittadini che hanno subito danni e soprattutto ai familiari ed amici delle vittime di Livorno.

Questa è la parte umana; poi sono consapevole che il solo cordoglio non sarà sufficiente a vincere il senso di solitudine che si prova in questi casi. In questi momenti serve infatti la cooperazione di tutte le forze, mettendo da parte qualsiasi forma di polemica. Chi vive un'esperienza così tragica ha bisogno di forze e risorse sufficienti per rialzare la testa e questo sarà il compito della politica, affinché veramente nessuno resti indietro, affinché i cittadini non si sentano mai abbandonati.

A nome di tutti noi, l'abbraccio a tutta Livorno. *(Applausi)*.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, anche il Gruppo di Sinistra Italiana si unisce alle sue parole e a quelle dei colleghi, perché siamo vicini e addolorati per le vittime di Livorno, per la città e per le famiglie colpite da danni immensi e che sono fuori casa.

Ancora una volta ci ritroviamo in quest'Aula a parlare di un'altra tragedia, come ormai capita troppo spesso. Eppure, la concentrazione di acqua caduta in poche ore è stata talmente tanta che di fatto ha portato la città sott'acqua. Purtroppo, come è stato già detto negli interventi che mi hanno preceduto, sono otto le persone morte, tanti i feriti e tantissimi i danni alle abitazioni, ai negozi, alle aziende e ai terreni appena coltivati.

Al di là dei ritardi, dei colori delle allerta meteo, delle responsabilità nella gestione dell'emergenza, su cui ovviamente sarà necessario fare chiarezza (e rispetto alle quali vorrei dire che nessuno potrà mai sottrarsi, né i vecchi né i nuovi amministratori), il gioco al rimbalzo di responsabilità cui abbiamo assistito nelle ore immediatamente successive alla tragedia è stato davvero doloroso; dolore che si aggiunge a dolore.

Quanto accaduto a Livorno mette ancora una volta in chiaro un tema su cui abbiamo discusso spesso in quest'Aula, cioè sul fatto che l'Italia è un Paese sempre più insicuro. I cambiamenti climatici e una pianificazione territoriale fondata sull'improvvisazione e sugli interessi di parte ci hanno consegnato un Paese fragile, continuamente esposto a rischi, dove l'azione di risanamento idrogeologico troppo spesso si è fermata soltanto agli impegni elettorali e poi non ha trovato seguito nelle azioni di Governo. Il nostro Paese ha quindi bisogno di cura e di prevenzione, come ci dicono le zone di Salviano, Montenero, Collinaia e le tante altre zone di Livorno che in queste ore sono ancora ricoperte dal fango. Siamo inoltre fortemente preoccuparti per le notizie di queste ore di ulteriori danni ambientali. Livorno è anche una città industriale in cui si trasformano prodotti altamente inquinanti e le notizie che arrivano dallo stabilimento ENI di Stagno ci preoccupano non poco.

Come spesso accade, dinanzi a questi eventi abbiamo tutti assistito alla grande risposta dei cittadini livornesi che hanno agito con grande spirito di solidarietà, intervenendo soprattutto laddove molto spesso le istituzioni e le Forze dell'ordine non riuscivano e non sono ancora potuti arrivare. Penso, ad esempio, a quanto è accaduto al circolo ARCI di Salviano, dove i ragazzi della Curva Nord, tifosi del Livorno Calcio, sono diventati, insieme a tanti cittadini, ai portuali, ai ragazzi ospiti di un centro di accoglienza, alle associazioni di volontariato della città, ma direi della Regione, alle Forze dell'ordine, ai Vigili del fuoco, gli angeli del fango della città di Livorno.

Adesso, però, siamo dinanzi a un'emergenza e tutte le istituzioni devono collaborare per ripulire Livorno dal fango e riportare a casa propria, come nelle proprie attività, tutte le persone colpite.

Ma se Livorno insegna qualcosa, allora si inserisca subito tra le priorità dell'azione di governo nazionale, regionale e degli enti locali la prevenzione, la tutela, la cura e la manutenzione del territorio: migliaia di piccole grandi opere che possano mettere in sicurezza il Paese, limitare i costi per i danni e le emergenze, per consentire ad ognuno di sentirsi al sicuro in casa propria, perché è davvero inaccettabile morire per pioggia. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, purtroppo ancora una volta siamo qui a commemorare le vittime di una tragedia, perché ciò che è avvenuto a Livorno è stata realmente una grande tragedia. Ora è il tempo del cordoglio, della solidarietà e degli aiuti concreti; poi verrà il momento del confronto, purtroppo anche delle inutili polemiche e del vaglio di eventuali responsabilità. Ma ora voglio esprimere il dolore per le vittime, la solidarietà a chi ha avuto danni e sofferenze e l'apprezzamento per tutti coloro che stanno facendo quanto possibile per superare l'emergenza e per aiutare la città di Livorno e i suoi cittadini a tornare in tempi rapidi alla normalità.

Ho davanti a me le immagini degli allagamenti, del fango, della violenza delle acque, che si associano a quelle delle distruzioni e delle sofferenze provocate poco tempo fa dai terremoti e i sentimenti che provo sono tanti, dalla rabbia al dispiacere, dallo sconforto alla profonda commozione, come quella suscitata da quel nonno che si è gettato nello scantinato che si stava riempiendo d'acqua per salvare la nipotina Camilla di pochi anni e poi, dopo averla posta al sicuro, si è rituffato per aiutare gli altri familiari, perdendo così anche lui la vita. E per quel pensionato, l'ottava vittima ritrovata, che ha perso la vita nel disperato tentativo di salvare il suo cane, dimostrando ancora una volta quanto forte possa essere l'amore che lega un uomo al suo animale d'affezione.

Sono queste gesta che in varie e diverse occasioni abbiamo dovuto apprendere a seguito di troppe altre tragedie. Si tratta di narrazioni che ci mostrano il lato migliore di questo Paese, la sua capacità di sacrificio e poi la determinazione a superare le avversità. Sono queste storie che, nella tragedia, ci consolano e lasciano aperto uno spiraglio di fiducia per la ricostruzione.

Ma non possiamo ignorare che per troppi anni il territorio italiano è stato lasciato nell'incuria, depredato, e che sono stati colpevolmente ignorati i pericoli ed i danni provocati da un'antropizzazione selvaggia: purtroppo oggi sono questi i risultati.

Non mi interessa discutere delle responsabilità; quello che è veramente importante affermare è che queste tematiche devono divenire una priorità politica fondamentale per il Governo centrale e - soprattutto - per quelli locali. Dobbiamo recuperare anni e anni di danni; ma soprattutto abbiamo il dovere di riaffermare la cultura della cura di un territorio complesso come quello italiano, che è a rischio ambientale, idrogeologico e tellurico.

A Livorno alcuni interventi sono stati effettuatati non molti anni fa. Quegli interventi si sono dimostrati insufficienti, probabilmente perché progettati per un quadro diverso, che non prevedeva eventi meteorologici così estremi come quelli che avvengono oggi. Dunque dobbiamo non solo progettare nuove soluzioni, ma anche rivedere quel poco che è stato fatto negli ultimi anni. Il Governo ha iniziato a mettere a disposizione delle risorse (poche o tante, vedremo), ma mi risulta che di quelle risorse - ad oggi - ne sia stata impegnata solo una piccola parte: è il segno di un limite evidente di

trasversale sottovalutazione politica e culturale, che va assolutamente superato. So bene che si tratta di un'impresa che fa tremare i polsi, ma dobbiamo farlo: pena nuove tragedie e lo spreco di immani risorse inseguendo un'emergenza dopo l'altra.

Gli effetti dei cambiamenti climatici cominciano a essere sempre più evidenti; si discute se siano permanenti o meno. La maggioranza degli esperti ritiene che ci troviamo comunque di fronte a un lungo orizzonte temporale che sarà segnato da crescenti eventi estremi. Il principio di precauzione impone che ci si confronti sulla prospettiva più pericolosa.

Investimenti per risanare, mettere in sicurezza, curare e proteggere il territorio, semplificazione della burocrazia, insieme a una rigorosa azione di tutela della legalità, rappresentano l'unica soluzione concreta, anche se ragionevolmente distribuita nel tempo, che può sovvertire l'attuale situazione che rischia di diventare ogni giorno più drammatica. Così facendo si creano le dovute condizioni di sicurezza e di tutela ambientale alle quali un popolo civile ha il dovere di aspirare. Solo così facendo si rende anche il dovuto riconoscimento alle tante, troppe vittime di questi drammatici eventi. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP, PD e Misto-SI-SEL)*.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, anche il Gruppo ALA-Scelta Civica si associa alle espressioni di dolore per la tragedia di Livorno e alla solidarietà per i livornesi, in particolare per le famiglie delle vittime e per chi si sta prodigando in queste ore nell'opera di ricostruzione e di soccorso alle popolazioni colpite.

Non avremmo voluto assistere alle polemiche inopportune tra il sindaco di Livorno e il governatore della Toscana, ai rimpalli di responsabilità che non servono a nulla perché avvengono sempre dopo che i fatti sono tragicamente accaduti. Troppe volte, infatti - dobbiamo annotarlo con preoccupazione - gli effetti dei disastri naturali hanno come prima concausa la mancata prevenzione, le sottovalutazioni, i ritardi burocratici.

A Livorno si è verificato un fatto definito eccezionale, la cosiddetta bomba d'acqua, ma eventi del genere, di tipo tropicale, si sono susseguiti negli ultimi anni con frequenza crescente sul nostro territorio. Ha ragione, quindi, il ministro Galletti quando sostiene che bisogna uscire dalla logica emergenziale e intensificare gli sforzi per attuare in tempi rapidi gli interventi previsti da tempo e ancora in gran parte non realizzati.

Il piano Italiasicura del Governo Renzi - mi scusi se in questa commemorazione do delle cifre - risale al 2014: ci sono 7,7 miliardi di euro da spendere entro il 2023 per rinforzare gli argini, costruire scolmatori e casse di espansione per le piene, allargare i canali tombati, innalzare muri di contenimento. Di questi miliardi, però, sono stati finora spesi solo poco più di 114 milioni di euro, meno dell'1,5 per cento del totale a disposizione. Mancano i progetti esecutivi, i cantieri aperti sono pochissimi, appena il 6 per cento dei quasi 9.000 interventi necessari e prioritari segnalati dalle Regioni quando fu varato il piano.

Per Livorno ci sono due interventi nella lista del Governo, anch'essi in fase preliminare, e non riguardano il Rio Ardenza né il Rio Maggiore, cioè i due corsi d'acqua straripati domenica: il costo stimato è di 3,5 milioni di euro. Ebbene, non sono ancora stati fissati i tempi di consegna.

Da Livorno ci arriva una tragica lezione: dall'ottobre del 2015 sono attive le quattro casse di espansione che vigilano sul Rio Maggiore, ma, purtroppo, non sono state sufficienti per scongiurare il disastro di domenica: si sono infatti rivelate troppo piccole e la massa d'acqua piovuta dal cielo ha potuto continuare la sua corsa sotterranea intasando i tubi, facendo esplodere i canali seminterrati, provocando la morte di otto persone. Eppure, l'ipotesi di fare casse di espansione più grandi era stata presa in considerazione, ma la costruzione di vasche più capaci avrebbe fatto salire i costi di scavo. Sarebbe toccato al Comune pagare di più e non c'erano, purtroppo, i soldi. Il Comune aveva in effetti già speso 11,5 milioni di euro per sistemare le altre aree potenzialmente esondabili.

Tutto è stato comunque fatto a norma di legge, ma intanto la legge è cambiata, visto che un anno fa la

Regione Toscana ha varato un piano di assetto idrogeologico che prevede casse di espansione maggiore.

Concludendo, Presidente, bisogna adeguare le leggi di prevenzione ai cambiamenti climatici, bisogna sveltire la burocrazia, rivedere i tagli draconiani ai Comuni; insomma, bisogna uscire dalla logica emergenziale per far si che la prossima bomba d'acqua non ci costringa a contare il sacrificio di altre vite umane e a nuove doverose ma inutili commemorazioni come quella di oggi. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, desidero associarmi al cordoglio per i familiari delle vittime di Livorno, ricordando ed esprimendo al contempo il medesimo cordoglio nei confronti dei familiari e delle vittime del terremoto di Ischia, al di là di ogni speculazione culturale che è stata fatta per l'evento che ha colpito la mia terra nel periodo di agosto, quando tutti eravamo al mare.

Sono certo che il Senato della Repubblica voglia associarsi all'espressione del sentimento di cordoglio nei confronti delle vittime del tragico evento che ci ha colpito.

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a nome della Lega Nord voglio anch'io esprimere il nostro cordoglio per le vittime e la solidarietà a tutta la città di Livorno.

In modo particolare vogliamo stingerci alla piccola Camilla, che crediamo sia due volte vittima innocente; primo per la sua giovane età e secondo perché non aveva con certezza alcuna responsabilità.

Non voglio entrare nel merito delle responsabilità; a tutti noi, credo, non sono piaciute le polemiche. Credo altresì che questo sia il momento di essere veramente solidali con la città e fare tutti insieme delle analisi che siano veramente propositive.

Purtroppo il territorio del nostro Paese è fragile già dal punto di vista idrogeologico. L'incuria, manifestata negli anni passati in un'errata programmazione della costruzione del territorio, ci consegna oggi una fragilità ancora più spiccata e accentuata.

Crediamo che anche questa ennesima tragedia, in cui ci sono state troppe vittime e troppi danni anche dal punto di vista economico, debba essere lo spunto per fare delle riflessioni sul nostro territorio. A livello locale, crediamo che si debba avere il coraggio di fare un'analisi seria, valutando quello che negli anni passati, specialmente gli anni Settanta, ci è stato consegnato come costruzione e pianificazione del nostro territorio. Si deve altresì avere il coraggio di intervenire in maniera importante, magari al di fuori del consenso elettorale e politico, programmando il ripristino dei luoghi tramite delle demolizioni, come avvenuto in altri territori che prima di Livorno hanno purtroppo vissuto queste brutte e tristi esperienze, dalle quali hanno saputo trarre degli stimoli positivi e trovato la forza di ripristinare i luoghi.

C'è poi un'altra riflessione che credo sia importante nell'analisi che deve essere fatta. Ci confrontiamo oggi con una situazione climatica che sta sconvolgendo tutti i parametri di riferimento nella programmazione e nella realizzazione delle opere di difesa del suolo. I parametri di riferimento solo per le piogge non sono infatti contemplati nel quaderno delle opere tipo; ricordo che 260 millimetri di pioggia in poche ore rappresentano un fenomeno devastante. Il clima a livello mondiale sta veramente cambiando. Ciò che sta accadendo negli Stati Uniti fa rabbrividire. Anche nel nostro Paese il clima sta purtroppo cambiando. Non solo nel nostro Paese, ma in tutta l'Europa, ci sono casi e situazioni, anche al di fuori dei nostri confini, in cui purtroppo le precipitazioni e l'evoluzione climatica creano questi grossi problemi.

Devono essere fatte pertanto riflessioni serie e ponderate per pianificare il territorio nel prossimo futuro in maniera seria e responsabile, avendo il coraggio di ammettere le proprie responsabilità in una gestione che, in parte, abbiamo ereditato, ma che abbiamo avuto anche poco coraggio di modificare

cambiando lo stato dei luoghi.

Bisogna davvero fare il salto qualitativo che ci permetta di evitare che queste tragedie si ripetano. Già i mutamenti climatici non ci danno sicuramente una mano, ma se poi noi stessi non abbiamo nemmeno il coraggio di ammettere i nostri errori, ripristinando e mettendo a posto il nostro territorio e il nostro ambiente, continueremo a pagarne le conseguenze.

Signor Presidente, concludo esprimendo nuovamente la nostra piena solidarietà a tutto il popolo livornese e un cordoglio sentito per le vittime di quest'immane tragedia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

DAVICO *(FL (Id-PL, PLI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO *(FL (Id-PL, PLI))*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo si associa al cordoglio per questo momento triste e mesto con cui, dopo la pausa estiva, riprendiamo i nostri lavori.

Il nostro primo pensiero è di cordoglio e dolore nei confronti delle persone che hanno perso la vita, delle loro famiglie e dei loro cari.

Il secondo pensiero è di solidarietà nei confronti delle famiglie, delle comunità e delle amministrazioni di quei territori dove ancora si sta scavando tra macerie, detriti e fango.

Il terzo pensiero va ai soccorritori e a tutti coloro che sono intervenuti: mi riferisco ai gruppi organizzati, come i Vigili del fuoco e la Protezione civile, ma anche ai tanti volontari che, come sempre in situazioni come queste, accorrono dai paesi, dai territori vicini e anche da tutta Italia. Infatti, di fronte a queste tragedie la solidarietà è nazionale e l'unità totale.

Questa tragedia ce ne fa venire in mente altre o situazioni simili. Ricordo l'alluvione di Genova del 2011 e le alluvioni che hanno colpito il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e la Calabria dal 1994 in avanti. Non c'è praticamente alcuna Regione italiana che non sia stata toccata da siffatte tragedie. Peraltro, parliamo solo di alluvioni, anche se qualcuno ha già fatto cenno ai terremoti. Ci sono molte tragedie.

Siamo un Paese vulnerabile e delicato. Ci sono fiumi che stanno tranquilli per secoli e rigagnoli che sembrano perennemente secchi e poi, improvvisamente, anche per effetto dei cambiamenti climatici e dell'evoluzione del clima, si ingrossano e inondano, trascinando fango e pietrisco, travolgendo Paesi e causando vittime e violenza.

Queste tragedie sono tante. Oltretutto, nel nostro Paese ci sono comunità e centri abitati inseriti in territori assai fragili e delicati da secoli, da centinaia di anni, a volte da millenni, con la conseguenza che strati di urbanizzazione si sommano a strati di altra urbanizzazione, rendendo a volte l'urbanizzazione conclusiva dei paesi complicata, difficile, inaspettata e imprevista. È così che si susseguono poi queste tragedie.

Quali sono le cose da dire? L'unica cosa da dire è che la politica dell'emergenza non basta e non paga più. Serve la politica della prevenzione, della tutela del territorio, dell'attenzione, della sicurezza e della lotta all'illegalità. Per tale motivo, auspichiamo un intervento immediato del Governo per combattere l'abusivismo edilizio, nonché il reperimento delle risorse per andare incontro alle famiglie e alle comunità danneggiate. Da un altro punto di vista, auspichiamo l'inizio di una nuova politica di attenzione e di una cultura del territorio, della natura e della tutela dei nostri paesaggi e territori che, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, sono bellissimi, unici, particolari e apprezzati in tutto il mondo. Tuttavia, quando la natura si ribella e non è gestita, né tenuta sotto controllo e tutelata, provoca queste situazioni.

A nome del nostro Gruppo, quindi, ribadisco ancora la vicinanza alle popolazioni ed alle famiglie colpite e vedrei in Camilla, quella piccola bambina così duramente colpita, il simbolo di qualcosa che deve cambiare, che deve ricominciare con una vivacità e con una intensità nuove. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI))*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 17,47)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre.

Questa settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, saranno discussi i disegni di legge di rendiconto 2016 e assestamento 2017. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 10 di domani.

Il calendario prevede, inoltre, l'esame di documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ed il disegno di legge delega per il codice dello spettacolo.

La prossima settimana proseguirà la discussione del disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dal Veneto. Saranno esaminati, inoltre, i disegni di legge sulle celebrazioni di Ovidio, Rossini, Leonardo, Raffaello e Dante, nonché i disegni di legge sui piccoli Comuni, sulla lingua italiana dei segni e sulla fornitura di servizi di rete Internet.

La settimana dal 26 al 28 settembre prevede l'esame delle ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri e la votazione sulle dimissioni presentate dai senatori Manassero e Vacciano.

Ove conclusi dalle Commissioni, saranno inoltre discussi i disegni di legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, sullo smaltimento dei fanghi in agricoltura, la legge europea 2017, il disegno di legge di modifica alla legge fallimentare, nonché il disegno di legge sulle aree protette, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Nelle sedute antimeridiane di martedì 19 e martedì 26 settembre, con inizio alle ore 11, saranno discusse rispettivamente le mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche e sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017.

La Conferenza dei Capigruppo ha infine preso atto delle linee guida sulle procedure di consultazione pubblica concernenti provvedimenti o materie di interesse generale che si intendono pertanto acquisite come modalità di lavoro delle Commissioni e degli organi del Senato.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017:

- Disegno di legge n. 2227 - Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini

- Disegno di legge n. 2810 e connesso - Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2886 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 2681 e connesso - Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 28 settembre 2017:

Mercoledì	13	settembre	ant.	h. 9,30-13	- Disegni di legge nn. 2874 e 2875 - Rendiconto 2016 e Assestamento 2017 *(Votazioni finali con la presenza del numero legale)* - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Disegno di legge n. 2287-BIS e connessi - Delega al Governo per il codice dello spettacolo *(Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)*
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	14	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	14	settembre	pom.	h. 16,30	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2874 e 2875 (Rendiconto 2016 e assestamento 2017) dovranno essere presentati entro le ore 10 di mercoledì 13 settembre.

Martedì	19	settembre	ant.	h. 11-13	- Mozioni sulle responsabilità gestionali delle banche
Martedì	19	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi - Seguito disegno di legge n. 951 e connesso - Distacco del comune di Sappada dal Veneto e aggregazione al Friuli-Venezia Giulia - Disegno di legge n. 2304 e connesso - Celebrazione duemila anni dalla morte di Ovidio - Disegno di legge n. 2227 - Celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini - Disegno di legge n. 2810 e connesso - Celebrazioni Leonardo, Raffaello e Dante *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 2541 - Piccoli comuni *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Lingua italiana dei segni - Disegno di legge n. 2484 - Fornitura servizi rete internet *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	21	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 2227 (Celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini) e n. 2810 e connesso (Celebrazioni Leonardo, Raffaello e Dante) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 14 settembre.

Martedì	26	settembre	ant.	h. 11-13	- Mozioni sui monumenti commemorativi di Cristoforo Colombo

Martedì	26	settembre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegni di legge non conclusi - Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione affari esteri - Dimissioni dei senatori Manassero e Vacciano *(Votazione a scrutinio segreto)* - Disegno di legge n. 2801 e connessi - Disposizioni anticipate di trattamento *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2323 - Delega smaltimento fanghi in agricoltura *(Voto finale con la presenza del numero legale) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2886 - Legge europea 2017 *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 2681 e connesso - Modifiche alla legge fallimentare *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B - Aree protette *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)*
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	settembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il calendario potrà essere integrato con l'esame della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017.

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 2801 e connessi (Disposizioni anticipate di trattamento), n. 2323 (Delega smaltimento fanghi in agricoltura), n. 2886 (Legge europea 2017), n. 2681 e connesso (Modifiche alla legge fallimentare) e n. 119-1004-1034-1931-2012-B (Aree protette) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 2874 e 2875
(Rendiconto 2016 e Assestamento 2017)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	
FI-PdL XVII		34'
M5S		30'
Misto		28'
AP-CpE-NCD		25'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		22'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		22'
Art. 1-MDP		21'
ALA-SCCLP		20'
LN-Aut		19'
FL (Id-PL, PLI)		18'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2287-BIS e connessi (Delega al Governo per il codice dello spettacolo)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		48'
M5S		42'
Misto		39'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		29'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2886 (Legge europea 2017)

(5 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	30'
Governo	30'
Votazioni	30'
Gruppi 4 ore, di cui:	
PD	48'
FI-PdL XVII	27'
M5S	24'
Misto	23'
AP-CpE-NCD	20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	18'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	17'
Art. 1-MDP	17'
ALA-SCCLP	16'
LN-Aut	15'
FL (Id-PL, PLI)	15'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc.* LVII, n. ...*-bis* (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2017)

(5 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'

Gruppi 3 ore, di cui:		
PD		36'
FI-PdL XVII		21'
M5S		18'
Misto		17'
AP-CpE-NCD		15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		13'
Art. 1-MDP		13'
ALA-SCCLP		12'
LN-Aut		12'
FL (Id-PL, PLI)		11'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, come tutta l'Assemblea ha potuto apprendere e come abbiamo a lungo discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo, in questa proposta di calendario, che ha inserito molti argomenti e molti disegni di legge che erano già presenti nel calendario precedente alla pausa estiva ed anche altri provvedimenti di cui poi dirò, manca invece una delle questioni che più si sono discusse anche in queste ore, giorni e settimane nell'opinione pubblica e tra le forze politiche: mi riferisco al provvedimento sullo *ius soli.*

Lei stesso, signor Presidente, ha ricevuto la delegazione dell'Associazione italiani senza cittadinanza, i quali avevano inteso, come molti di noi, che almeno alla ripresa dei lavori dopo la pausa delle vacanze estive il percorso di questo disegno di legge sarebbe ripreso. Vorrei dire inoltre con molta chiarezza che noi, al contrario di qualche affermazione, per così dire dal sen fuggita, fatta anche oggi, come membri di Sinistra Italiana, ci siamo impegnati ed abbiamo dato ampia disponibilità persino - lo ribadisco qui e credo che nessuno possa dubitare del nostro essere all'opposizione - ad arrivare a votare una fiducia di scopo, qualora fosse stata posta. Perché tutto questo? Non è un impuntatura né magari la volontà di qualcuno di farsi campagna elettorale, perché - com'è noto - non sono queste le questioni da richiamare. Lo facciamo perché riteniamo che in questo momento, soprattutto dopo un'estate costellata da una recrudescenza di campagne di odio e fenomeni di razzismo e xenofobia, il Parlamento - e il Senato in particolare - avrebbe il dovere di trasmettere un segnale importante e un messaggio chiaro attraverso l'approvazione di questo disegno di legge. Sarebbe una legge di civiltà che farebbe bene al Paese, checché se ne dica, perché favorirebbe ancora di più l'integrazione e quindi, in un momento così delicato, una maggiore sicurezza del nostro Paese.

Per questo riteniamo assolutamente grave che da parte delle forze di maggioranza non si sia voluto, dopo la discussione in sede di Conferenza dei Capigruppo, inserire di nuovo in calendario il disegno di legge sullo *ius soli*, perché ricordo che è stato già incardinato.

Quindi, signor Presidente, proponiamo, visto che è stato inserito in calendario anche il disegno di legge sul distacco del Comune di Sappada dal Veneto, come era stato votato dall'Assemblea del Senato e come era previsto dal vecchio calendario, che subito dopo riprenda l'esame del disegno di legge sullo *ius soli*.

La nostra proposta riguarda dunque l'inserimento rapido in calendario, per questa o la prossima settimana, del provvedimento sullo *ius soli*. I tempi ci sono, anche perché non vorremmo che, quando arriverà il DEF, ci si venga a dire che bisogna aspettare l'approvazione della legge di stabilità. Non so se qualcuno del PD se ne sia accorto, ma la legislatura sta per finire e sarebbe una sconfitta per tutti non avere approvato questo disegno di legge.

In compenso sono stati inseriti - Presidente, mi ascolti - alcuni disegni di legge, rispetto ai quali ci

eravamo lasciati, prima della pausa estiva, dicendo che non sarebbero stati inseriti in calendario, come il disegno di legge sui parchi, di cui è appena iniziata in Commissione la fase dell'illustrazione degli emendamenti e che proponiamo sia espunto dal calendario, perché siamo ancora in una fase di discussione in Commissione.

Pensiamo inoltre che sarebbe assolutamente fondamentale, per quanto riguarda le ratifiche degli accordi, soprassedere per avere la possibilità di uno spazio maggiore di approfondimento e riflessione sulla ratifica del CETA, ma su questo la Conferenza dei Capigruppo si è già in qualche modo determinata.

Per questo Presidente rinnovo con forza la richiesta di inserimento all'interno del calendario, appena possibile, del disegno di legge sulla cittadinanza. Riteniamo che non sarebbe precipitoso l'inserimento del provvedimento nella settimana che va dal 19 al 21 settembre. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, nella stessa linea in cui si è espressa la presidente De Petris, anch'io, per conto del mio Gruppo, ho insistito in Conferenza dei Capigruppo per il reinserimento in tempi molto brevi nel nostro calendario del disegno di legge sullo *ius soli*.

Vorrei sottolineare che è una storia che dura ormai da troppo tempo: è un disegno di legge che giace al Senato dal 2015. La Conferenza dei Capigruppo ha deciso di portarla in Assemblea, nonostante non fossero conclusi i lavori in Commissione, prendendo atto dell'atteggiamento ostruzionistico da parte di un Gruppo di questo Senato. C'è stata una decisione forte a cui adesso non si dà seguito perché si accettano dei rinvii.

La motivazione è la ricerca di un consenso all'interno della maggioranza, ma la nostra convinzione è che tale ricerca stia diventando un alibi per quelli che, nel corso del tempo, hanno cambiato opinione sul tema, dal mio punto di vista inspiegabilmente, e non vogliono esporsi con un'esplicita bocciatura del disegno di legge perché non saprebbero come giustificarla.

Ebbene, credo che con la calendarizzazione abbiamo assunto un impegno non solo nei confronti degli oltre 800.000 ragazze e ragazzi che vivono quotidianamente nel nostro Paese, che hanno condotto qui tutta la loro vita, che sono i vari Luisa, Marco, Matteo che frequentano le scuole con i nostri figli, che giocano con loro nei parchi e nei cortili, verso i quali abbiamo creato un'aspettativa che ci chiama ad essere responsabili, ma anche nei confronti delle loro famiglie che li hanno allevati e cresciuti nel nostro Paese facendone dei cittadini italiani di fatto. A questi si aggiunge l'impegno che abbiamo preso nei confronti delle comunità in cui svolgono la loro vita al pari dei nostri ragazzi.

Considero inaccettabile un calendario che non preveda l'inserimento vero dello *ius soli* affinché sia possibile che in questa Assemblea tutti - non solo la maggioranza, ma anche le opposizioni - assumano la propria responsabilità perché, anche tra le opposizioni, ci sono stati degli straordinari cambiamenti di posizione nel corso della legislatura. È, secondo me, un'operazione di chiarezza doverosa nei confronti di tutte le persone che ho elencato e anche del Paese. Per noi questo è un elemento dirimente affinché il calendario possa essere condiviso.

Mi associo anche alla sollecitazione della collega De Petris perché la legge sui parchi non venga calendarizzata in quanto è troppo indietro. È la stessa obiezione che mi è stata rivolta - la rendo nota ai colleghi - in sede di Conferenza dei Capigruppo, sul fatto che non poteva essere calendarizzata in Aula la legge, che ritengo fondamentale, sugli orfani del femminicidio perché c'è un lavoro molto intenso in Commissione che deve essere rispettato. Credo che lo stesso problema si ponga anche per la legge sui parchi. Chiedo, quindi, che venga espunta dalla calendarizzazione in Aula. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL)*.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, in tre settimane di calendarizzazione dei lavori sono stati inseriti tantissimi provvedimenti, alcuni importanti, urgenti e necessari, altri sicuramente non urgenti e necessari e forse meno importanti, però non si è trovata una mezza giornata per inserire il

provvedimento per l'abrogazione dei vitalizi. Stiamo programmando i lavori del Senato per tre settimane e, quindi, ci sarebbe stato tutto il tempo per rispettare anche il lavoro della Commissione affari costituzionali che sta già avviando la discussione su questo provvedimento. Sarebbe stato un bel messaggio da inviare al Paese e sarà un bel messaggio se lo inseriremo.

Si tratta di un provvedimento approvato a fine luglio alla Camera dei deputati dalle forze di maggioranza: Scelta Civica, SEL e le sue successive declinazioni, la Lega Nord e il PD hanno votato sì alla Camera; adesso, però, in Conferenza dei Capigruppo non c'è stato un solo intervento a sostegno di questa proposta del Movimento 5 Stelle che proprio per sottolineare la necessità e l'urgenza della calendarizzazione del provvedimento ha segnalato un solo provvedimento da calendarizzare: quello sull'abrogazione dei vitalizi. Il presidente Zanda è stato zitto. Eppure parliamo di costi sostenuti dal Senato e dalla Camera dei deputati per centinaia di milioni di euro e di un privilegio che riguarda 2.600 ex parlamentari. L'unica vergogna è che non sia stato abrogato decine di anni fa. Siamo nel 2017 e ancora parliamo dei vitalizi dei parlamentari.

L'impressione che ho, di conseguenza, per il fatto di aver assistito a questa scena muta in Conferenza dei Capigruppo, è che non ci sia la volontà di calendarizzare il provvedimento.

Quindi vengo a ribadire in Aula la stessa richiesta che ho formulato nella Conferenza dei Capigruppo: chiedo che venga considerato di inserire nel calendario il disegno di legge per l'abrogazione dei vitalizi, che è già stato approvato alla fine di luglio alla Camera dei deputati. Credo che dobbiamo farlo per rispetto dei 60 milioni di cittadini e soprattutto per rispetto della dignità dell'istituzione che rappresentiamo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, vorrei fare una richiesta semplice. Prima delle dimissioni del senatore Vacciano, chiedo se sia possibile inserire nel calendario dei lavori il disegno di legge sul *caregiver*. Queste persone sono più di vent'anni che cercano di veder riconosciuti i loro diritti: sono persone che accudiscono dalla mattina alla sera un disabile grave.

Si tratta di un provvedimento che dà dignità, civiltà e che riconosce il diritto alla salute di queste persone. L'avete firmato quasi tutti, ci sono più di 200 firme, ma adesso è bloccato in Commissione. Chiedo pertanto di poterlo inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea prima della discussione sulle dimissioni del senatore Vacciano. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad espungere l'esame del disegno di legge sulle aree protette.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

*PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di fare un intervento a fine seduta per sottolineare anche in Assemblea una questione che mi pare rilevante, nel momento in cui, giustamente, si parla di lavoro e del diritto al lavoro: è il tema della legge n. 68 del 1999 che tutela il lavoro dei disabili; legge che trova applicazione molto faticosamente, anche perché è ammesso il pagamento di una somma per non assumere i disabili. Il Governo, nello specifico il Ministero del lavoro, deve presentare ogni due anni una relazione al Parlamento sull'attuazione di questa legge.

L'ultima relazione, relativa al biennio 2014-2015, che doveva essere depositata entro il 30 giugno 2016, non è stata depositata. Quindi chiedo anche in questa sede formalmente al Ministero del lavoro di presentare detta relazione e sottolineo che la relazione 2016-2017 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2.018. Ciò perché tale relazione è assolutamente importante anche rispetto a una valutazione di modificazione della legge n. 68 del 1999 a tutela del lavoro dei disabili. *(Applausi della senatrice Padua)*.

GIROTTO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signor Presidente, quattro giorni fa un gruppo di scienziati italiani ha lanciato un appello. La politica dovrebbe rappresentare la società civile. Quando si parla di cambiamenti climatici - oggi abbiamo commemorato le vittime di eventi disastrosi dovuti ai mutamenti climatici - la scienza dovrebbe avere un ascolto estremamente maggiore di quello attuale. Eppure l'ultima conferenza nazionale sui cambiamenti climatici risale a dieci anni fa, nel 2007. Sono trascorsi dieci anni e la situazione dal punto di vista climatico è assolutamente peggiorata, ma nessun Governo, compreso il nostro attuale, si è mai preoccupato di indire una conferenza nazionale. Eppure i segnali ci sono tutti.

Oggi abbiamo commemorato delle vittime; la frequenza degli eventi disastrosi sta aumentando, ma paradossalmente noi agiamo come se nulla fosse e come se le cose stessero migliorando, senza agire sul principale fattore responsabile: i combustibili fossili. Ricordo solo che l'Italia è ultima per quanto riguarda la mobilità sostenibile e la mobilità elettrica. Continuiamo a costruire strade e infrastrutture assolutamente non efficienti invece di dare priorità al trasporto su ferro, che è quello che ha un'efficienza energetica estremamente maggiore rispetto al trasporto su gomma. Il motore va a scoppio va eliminato al più presto perché - lo ricordo soprattutto agli italiani - ha un rendimento del 30 per cento mediamente, il 70 per cento dell'energia se ne va in calore, scaldando ulteriormente un'atmosfera che è già troppo calda: stiamo subendo le conseguenze di tutto questo.

Invece ci si rallegra, perché il PIL ultimamente è aumentato e abbiamo venduto molte automobili con il motore a scoppio: una cosa assolutamente non conveniente per la nostra società. Mentre in Cina intere città hanno il trasporto pubblico con autobus elettrici, qui siamo ancora al livello di pochi Comuni capofila che stanno sostituendo le flotte del trasporto pubblico elettrico. Eppure un cambiamento da energia fossile a energia rinnovabile avrebbe enormi conseguenze positive. Ricordo che lo studio, appena pubblicato, di 27 ricercatori di quattro prestigiosissime università internazionali prevede per la sola Italia 500.000 posti di lavoro da qui al 2030, 6.000 euro di risparmio all'anno per gli italiani, 60.000 morti in meno all'anno.

Quindi l'appello che rivolgo a lei, come Presidente del Senato, e al Governo è per indire una nuova conferenza nazionale sui cambiamenti climatici e firmare l'appello sottoscritto da numerosi ricercatori di primaria importanza in Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, parliamo di un argomento di grande attualità, cioè delle *fake news*. Voglio leggere qui una *fake news* apparsa nel mese di agosto, sul «Corriere della Sera», su «la Repubblica» e su «Il Fatto Quotidiano», che probabilmente avrete letto in tanti. A Milano uno straniero, un bengalese, è finito in ospedale perché avrebbe ingerito delle barrette di cioccolato contenenti il principio della marijuana, ovvero della *cannabis*, chiamato THC.

Andiamo a leggere i titoli dei giornali. Il «Corriere della Sera» recita: «Milano, addetto pulizie mangia

barrette e si sente male: c'era droga». Ricoverato d'urgenza. È stato male. Ricoverato nel corso della notte, il quadro clinico è migliorato. È fuori pericolo. Il quotidiano «la Repubblica» parla del bengalese soccorso in codice rosso. «Il Fatto Quotidiano» riporta: Milano, addetto alle pulizie mangia le barrette (...). Ma contenevano THC: è gravissimo. Ricoverato in condizioni disperate. Ancora, nell'articolo si riporta per ben due volte che è stato ricoverato in condizioni gravissime e in condizioni disperate.

Ebbene, a me questa notizia sembrava davvero una *fake news* in quanto, ad oggi, sull'intero pianeta mai nessuno si è sentito male, si è ammalato o è morto per aver ingerito il THC, uno dei principi della *cannabis*, che è definita come droga leggera e non certo come droga pesante, come sono invece tabacco, alcol o altre sostanze, pur legali.

Come già fatto in passato e come era accaduto in occasione di altre *fake news*, come quelle dei presunti bambini finiti in ospedale perché malati gravi (ricordiamo il caso di Milano, il caso di Genova, quello di Treviso di Belluno e di Firenze), ho chiamato la direzione sanitaria dell'ospedale Fatebenefratelli. Ebbene, il bengalese non è arrivato in condizioni disperate e non è mai stato in pericolo. Udite, udite: si era semplicemente addormentato.

Non si riesce a capire perché ancora oggi, nel 2017, tre testate nazionali così importanti diano una versione completamente distorta, tra l'altro andando a caccia della solita droga che droga non è, tanto è vero che - voglio ricordarlo anche a lei, caro signor Presidente - per chi non lo sapesse dal 2007 il THC, cioè i fiori di *cannabis*, li vendiamo in farmacia dietro prescrizione medica. In Olanda si vendono al bar, in Italia li nascondiamo in farmacia per curare le persone ed è anche di difficile accesso.

Però, arrivare, ad agosto 2017, a dichiarare che è finita in codice rosso, in pericolo di vita, una persona che, come dice la direzione sanitaria dell'ospedale Fatebenefratelli, si era semplicemente addormentata, è davvero grave. Qui di gravissimo c'è solo il fatto che sia stata riportata una *fake news* e noi speriamo, signor Presidente, che non accada mai più. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bertorotta)*.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, io ho chiesto di intervenire a fine seduta perché ormai è chiaro il quadro di assoluta confusione che si è venuto a creare a seguito dell'emanazione della legge n.119 del 2017 sulla obbligatorietà dei vaccini. I fatti di questi giorni confermano le preoccupazioni, puntualmente evidenziate in sede di voto da parte di alcuni, me compreso. Infatti, è stato approvato un provvedimento che crea soltanto confusione, scaricando tutte le responsabilità su ASL e scuole, quindi, ancora una volta, scaricando le responsabilità a livello dell'amministrazione locale. Tra le famiglie e i genitori si sono diffuse grandi preoccupazioni, angoscia talvolta, e disorientamento; e ciò a prescindere da posizioni contrarie o favorevoli ai vaccini.

Ciò che voglio dire è che la direzione in cui sta procedendo il Governo non è esattamente quella di tutelare e difendere i cittadini. Questo non è il modo per convincere nessuno della bontà delle proprie ragioni ma è, invece, la strada più sicura e certa per allontanare la gente, rafforzando ancor di più i dubbi e le perplessità circa la tanto discussa pratica vaccinale. Mi spaventa il crescente sentimento di rabbia per un obbligo imposto con una rapidità sorprendente, anche in considerazione dei normali tempi parlamentari.

È necessario, perciò, rivedere le modalità con le quali il Governo ritiene di procedere, facendo credere ai cittadini italiani di essere assolutamente incapaci di prendere decisioni autonome e sensate per la salute propria di tutti. In questa prospettiva, certamente non ha aiutato la *querelle* che si è instaurata nella mia Regione, il Veneto, tra la Regione stessa e il Ministero, che ha creato ancora più incertezza tra i genitori. A tal proposito, segnalo addirittura che un gruppo di mamme mi ha riferito di alcune scuole che, a loro volta disorientate, davano indicazioni di non depositare alcunché, facendo rischiare ai genitori di sentirsi escludere i figli da scuola. Ho sentito nel frattempo la ministra Fedeli dichiarare

che il Ministero starebbe rasserenando i genitori. La realtà invece è tutt'altra: i cittadini sono preoccupati e arrabbiati per le procedure scelte da questo Governo.

Insomma, signor Presidente, non resta che concludere con una domanda: quale sarà il prossimo obbligo che si riterrà di imporre nel volgere di un paio di mesi e in maniera così arrogante?

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, intervengo oggi qui in Aula per ricordare a tutti la situazione carceraria in Italia. Recentissimamente l'ECPT (European convention for the prevention of torture), organo del Consiglio d'Europa, di cui faccio parte, ha presentato un *report* specifico dedicato all'Italia, sulla situazione delle carceri e dei centri di detenzione. Non ne usciamo bene. Le critiche sono gravi, precise e circostanziate, con accuse specifiche riferite ad alcune carceri. Violenze perpetrate sui detenuti da parte di agenti penitenziari, addirittura alcuni in stato di ebbrezza durante il servizio, violenze tra gruppi di detenuti tollerate dalla polizia penitenziaria, carenze infrastrutturali e sovraffollamento sono quindi presentati come mali endemici dei nostri penitenziari. Basta poco per sincerarsi che la situazione sta rapidamente degradando; basta entrare in qualche istituto penitenziario per verificare di persona le condizioni in cui versano.

Personalmente, in queste ultime settimane senza impegni romani (diciamo così), mi sono recato presso il carcere di Poggioreale a Napoli e presso il carcere di Vigevano; in entrambi i casi, ho riscontrato quanto riportato nel *report*, come nel caso del sovraffollamento. Ho visto con i miei occhi celle con nove detenuti, letti a castello fino a tre piani, posti ad un'altezza per cui, se durante il sonno qualcuno cadesse da quell'altezza, rischierebbe sicuramente gravi danni fisici. Ci sono carenze strutturali per quanto riguarda la situazione dei servizi igienici e delle cucine in cui i detenuti si preparano il pasto, piene di muffa e altre situazioni. C'è poi l'assenza di percorsi di reinserimento, in particolare lavorativi, perché magari quelli educativi un po' ci sono.

In queste condizioni, il compito rieducativo e l'obiettivo del futuro reinserimento nel consesso civile, che è proprio degli strumenti restrittivi della libertà personale per chi pure ha commesso dei reati, è del tutto calpestato, dimenticato e negletto. Eppure questa situazione genera un alto livello di recidiva, un alto tasso di persone che, una volta fuori dal carcere, tornano a delinquere, non avendo intrapreso nessun percorso riabilitativo. Non voglio nascondere le responsabilità personali di ogni reo che ha commesso un reato, ma credo che l'obiettivo della nostra società sia quello di reinserirli, proprio perché non ne commettano più.

Credo che questo Parlamento possa e debba fare di più, perché queste gravissime situazioni e queste criticità del nostro sistema penitenziario vengano a cessare il prima possibile.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI *(Misto-MovX)*. Signor Presidente, leggo oggi su «Il Mattino» (ma è una settimana che Toni Nocchetti ci informa con tutti i suoi dati), che nella maggior parte delle Regioni è iniziata la scuola. Ma non è iniziata per tutti, perché ai disabili non è garantito il sostegno. Da oggi non c'è sostegno per tutti, da oggi c'è sostegno per qualcuno. Da oggi non c'è trasporto per tutti, da oggi c'è trasporto per qualcuno. Da oggi non è neanche garantita l'assistenza ai farmaci: ci sono dei ragazzi che purtroppo non vanno a scuola, perché nessuno si prende la responsabilità di dare loro i farmaci. Sono anni che ripeto ogni anno la stessa cosa. Siamo tutti capaci di alzarci qua in piedi e di piangere i morti; però ci sono veramente tanti vivi che hanno bisogno. Non c'è nessuno che si prende la responsabilità di tutti questi disabili, ai quali deve essere garantito il cambio; non c'è nessuno, veramente.

La buona scuola deve essere per tutti, non solo per alcuni. Per questi ragazzi purtroppo la buona scuola non inizia dal primo giorno. Mi auguro che si muovano tutti e che si riescano a garantire i servizi necessari. Non c'è niente di più umiliante per un genitore che ricordare allo Stato che suo figlio esiste. Ogni anno bisogna infatti sempre ricordare a tutti i presidi non che i nostri figli hanno dei bisogni, ma che i nostri figli hanno dei diritti. *(Applausi dei senatori Puglia, Simeoni e Puppato)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 13 settembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 13 settembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,23)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Airola, Anitori, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Cuomo, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Esposito Stefano, Gentile, Giacobbe, Mangili, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Tomaselli e Valentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Vaccari, per attività della 13a Commissione permanente; Carraro e Mauro Mario Walter, per partecipare ad incontri internazionali; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Romani Paolo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Battista, De Pietro, Scilipoti Isgro', Uras e Vattuone, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Di Biagio, Micheloni, Pagano, Petrocelli e Spilabotte, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Con lettera in data 6 settembre 2017, il senatore Bertacco ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura e di aderire al Gruppo Misto.

Con lettera in data 8 settembre 2017, la Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Bertacco ha costituito all'interno del Gruppo la componente "Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale".

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Bottici, cessa di farne parte la senatrice Fattori.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 8a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), nella seduta del 2 agosto 2017, hanno approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla sui temi della mobilità sostenibile (*Doc*. XXIV, n. 81).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 3 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 1° agosto 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "La protezione dei minori migranti" (COM (2017) 211 definitivo) (Atto comunitario n. 371) (*Doc*. XVIII, n. 215).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 3 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 1° agosto 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 260 definitivo) (Atto comunitario n. 404) e "Tredicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM (2017) 330 definitivo) (Atto comunitario n. 410) (*Doc* . XVIII, n. 216).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 3 agosto 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), approvata nella seduta del 2 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) (Atto comunitario n. 389) (*Doc*. XVIII, n. 217).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con lettera in data 2 agosto 2017, ha inviato la relazione - approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 2 agosto 2017 - sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e sul bilancio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 dell'Ente nazionale di Previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) (*Doc* . XVI-*bis*, n. 14).

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 3 agosto 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 - la relazione: L'inchiesta tra dati e risultati. Rendiconto sull'attività svolta (9 settembre 2014 - 30 giugno 2017).

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc*. XXIII, n. 27).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione e deferimento

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, con lettera in data 19 luglio 2017, pervenuta il successivo 1° agosto, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Angelico Sabrina per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale.

La predetta richiesta è stata deferita, in data 3 agosto 2017, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (*Doc*. IV, n. 18).

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 4 agosto 2017, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal senatore Stefano Esposito, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro aff. esteri e coop.

Ministro ambiente

Presidente del Consiglio dei ministri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013 (2896)
(presentato in data 29/08/2017);
senatore Barozzino Giovanni
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni in materia di tutela del lavoratore in caso di licenziamento individuale e collettivo (2897)
(presentato in data 03/08/2017);
senatori De Petris Loredana, Mineo Corradino, Petraglia Alessia, Mauro Mario, Bocchino Fabrizio
Garanzie di segretezza del voto degli italiani all'estero e norme per la semplificazione in materia di raccolta di firme per i referendum e per la presentazione delle liste elettorali (2898)
(presentato in data 06/09/2017);
senatori Lo Moro Doris, Ricchiuti Lucrezia, Guerra Maria Cecilia, Gatti Maria Grazia, Migliavacca Maurizio, Corsini Paolo, Pegorer Carlo, Gotor Miguel, Campanella Francesco, Fornaro Federico, Granaiola Manuela
Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura (2899)
(presentato in data 12/09/2017).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/08/2017 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:
"Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014" (2772)
(presentato in data 03/04/2017) ;
in data 03/08/2017 le Commissioni 1° e 3° riunite hanno presentato il testo degli articoli proposti dalle Commissioni stesse, per i disegni di legge:
Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (51)
(presentato in data 15/03/2013) ;
Sen. Palermo Francesco
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (560)
(presentato in data 22/04/2013) ;
Sen. Stucchi Giacomo
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (784)
(presentato in data 05/06/2013) ;
Sen. Pegorer Carlo ed altri
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (1433)
(presentato in data 03/04/2014) ;
Sen. Uras Luciano ed altri
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992" (1674)
(presentato in data 13/11/2014) ;
Sen. Consiglio Nunziante
"Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5

novembre 1992" (2393)
(presentato in data 17/05/2016).

Affari assegnati

In data 2 agosto 2017 sono stati deferiti alla 6a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, gli affari relativi alla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (Atto n. 1052) e all'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge del 13 luglio 2016, n. 150 (Atto n. 1053).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 27 luglio, 2 e 3 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:
dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 26 luglio 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia 2017 (COM(2017) 167 final) (Atto n. 1058);
dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti - Nuovo stralcio all'innovazione nel settore dell'energia pulita (COM(2016) 763 final)(Atto n. 1059);
dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)(COM (2016) 767 final) (Atto n. 1060);
dalla X Commissione (Attività produttive), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM (2016) 861 final) (Atto n. 1061);
dalla X Commissione (Attività produttive), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM (2016) 862 final) (Atto n. 1062);
dalla X Commissione (Attività produttive), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM (2016) 863 final) (Atto n. 1063);
dalla I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM (2016) 881 final) (Atto n. 1064);
dalla X Commissione (Attività produttive), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)(COM (2016) 864 final) (Atto n. 1065);
dalla I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (COM (2016) 882 final) (Atto n. 1066);
dalla I Commissione (Affari costituzionali), nella seduta del 2 agosto 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il Regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (COM (2016) 883 final) (Atto n. 1067).

Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a Presidente dell'Automobile club d'Italia (n. 115).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 ottobre 2017.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera (n. 435).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 18 agosto 2017 - alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 27 settembre 2017. Le Commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 13a Commissione entro il 17 settembre 2017.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 27 luglio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420 - l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 (n. 436).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 12 ottobre 2017.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 luglio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (n. 437).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine dell'11 novembre 2017. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alle Commissioni di merito entro il 22 ottobre 2017.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 luglio 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - lo schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 438).

Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di decreto è deferito dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che esprimerà il parere entro il termine del 12 ottobre 2017. Ai sensi della citata disposizione di legge e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, l'atto è altresì deferito alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 12 ottobre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il

sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione per il 2017 (n. 439).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 3a e 4a nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione, che esprimeranno i pareri entro il termine del 2 ottobre 2017.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 4 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 440).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 ottobre 2017.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche e d'arma (n. 441).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 2 ottobre 2017.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 agosto 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 - gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2016 concernenti gli interventi relativi, rispettivamente, alla fame nel mondo (n. 442), alle calamità naturali (n. 443), alla conservazione dei beni culturali (n. 444) e all'assistenza ai rifugiati (n. 445).

Ai sensi del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 5a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro il termine del 2 ottobre 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22, 23 agosto, 1° e 5 settembre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

al dottor Salvatore Pruneddu, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

ai dottori Stefania Cresti, Romolo de Camillis, Concetta Ferrari, Ugo Menziani e Grazia Strano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai dottori Francesco Cottone e Marco Del Gaudio, Magistrati ordinari collocati fuori del ruolo organico della Magistratura, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;

al dottor Raffaele Michele Tangorra, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ai dottori Maria Luisa Altomonte, Daniela Beltrame, Diego Bouché, Gildo De Angelis, Vincenzo Di Felice, Francesco Feliziani, Luisa Franzese, Jacopo Greco, Daniele Livon, Fabrizio Manca, Simona Montesarchio, Maria Maddalena Novelli, Ernesto Pellecchia, Antonella Tozza e Stefano Versari il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 4 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività dell'Accademia nazionale dei Lincei per l'anno 2016, comprensiva dei bilanci di previsione, della pianta organica e del conto consuntivo.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 1050).

Con lettere in data 2, 3 agosto e 6 settembre 2017 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria), Turano Lodigiano (Lodi), Calvizzano (Napoli), Vaiano Vremasco (Cremona), Nicorvo (Pavia), Scalenghe (Torino), Pescia (Pistoia), Lucoli (L'Aquila), San Pietro Vernotico (Brindisi).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 luglio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del C.F. (CP) Leonardo Deri a Commissario straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena (n. 89).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 luglio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Tarcisio Agus Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna (n. 90).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 28 luglio 2017, ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina del dottor Fausto Giovanelli a Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano (n. 91).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13a Commissione permanente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 2 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n.70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), riferita all'anno 2016.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1051).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 2016, i bilanci di previsione, di i conti consuntivi e i dati sulla consistenza degli organici relativamente ai sottoelencati Enti Parco:

Abruzzo, Lazio, Molise
Alta Murgia
Appennino Lucano Val D'Agri
Appennino Tosco Emiliano
Arcipelago La Maddalena
Arcipelago Toscano
Asinara
Aspromonte
Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Cinque Terre
Circeo

Dolomiti bellunesi
Foreste casentinesi
Gargano
Gran Paradiso
Gran Sasso
Majella
Monti Sibillini
Pollino
Sila
Stelvio
Val Grande
Vesuvio

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 1054).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione per l'anno 2017, sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), unitamente ai relativi allegati (Atto n. 1055).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 20 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, il Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2017-2019 (Atto n. 1057).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative all'incidente occorso all'aeromobile Air-Tractor AT-802 "Fire-boss" Amphibious marche di identificazione I-SPEV, in località Volturara Appula (FG), in data 16 settembre 2015; incidente occorso all'aeromobile AS350 B3 marche di identificazione I-GBVD, in località Arzana (OG), in data 21 agosto 2015.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 1071).

Il Ministro per lo sport, con lettera in data 30 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione per l'anno 2016, sull'attività svolta dal Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI), unitamente ai relativi allegati (Atto n. 1073).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 28 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. CCXVIII, n. 4).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 3 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria nei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, riferita agli anni 2015 e 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. LXXXVIII, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 53).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 3 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CLXV, n. 5).

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 8 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione - riferita all'anno 2016 - sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, corredata dal rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 54).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 30 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornata al 30 giugno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CCXXI, n. 7).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, relativa al secondo semestre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. LXXI-*bis*, n. 6).

La Ministra per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *a-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la relazione sullo stato di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano per l'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 2a e alla 3a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. LXXXIV, n. 5).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 17 agosto 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla disciplina della licenza nazionale ferroviaria passeggeri.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1070).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 1° settembre 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività nel 2016 dal Garante del contribuente della Basilicata.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1072).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27 e 28 luglio e 1° agosto 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (RAI S.p.A.), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 560);

di EUR S.p.A., per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 561);

delle Fondazioni lirico-sinfoniche (n. 14), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 562);

di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 563);

del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 564);

dell'Ente per la protezione e l'assistenza dei sordi - Onlus (ENS-Onlus), per gli esercizi dal 2011 al 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 565);

dell'Accademia nazionale dei Lincei, per gli esercizi dal 2012 al 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 566);

della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 567).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e della legge 5 giugno 2003, n. 131, la deliberazione n. 21/SEZ/AUT/2017/FRG - adottata nell'adunanza del 19 luglio 2017 - su "La spesa per il personale degli Enti territoriali".

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1056).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 8 e 9 agosto 2017, ha inviato le seguenti deliberazioni:

n. 11/2017/G - Relazione concernente "L'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale", deliberata in data 11 luglio 2017. La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1068);

n. 12/2017/G - Relazione concernente "Il fondo per la competitività e lo sviluppo e le agevolazioni industriali in favore delle imprese operanti in Sicilia", deliberata il 25 luglio 2017. La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 1069).

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

La Difensora civica della Provincia autonoma di Bolzano, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc*. CXXVIII, n. 48).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

dalla regione Veneto, concernente la richiesta al governo italiano di giungere in tempi rapidissimi, e senza soluzioni di continuità dei lavori parlamentari, alla approvazione in Italia della figura del *caregiver* familiare, facendo proprio il disegno di legge n. 2128 del Senato "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 133);

dalla regione Toscana, in merito al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella Repubblica di Turchia. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione Diritti Umani (n. 134);

dalla regione Veneto, relativo a "l'accordo Canada-UE: megte a serio rischio la tutela dei marchi italiani e veneti. Il Governo ne sospenda l'approvazione". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 135).

dalla regione Puglia, concernente "Risoluzione ai sensi degli articoli 24 e 25, comma 3, della legge n. 234/2012 e del protocollo n. 2, allegato al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea relativa al 'Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017: Realizzare un'Europa che protegge, dà forza e difende' - SWD (2016) 400 final. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 136).

dalla regione Molise, con il quale si manifesta la contrarietà della Regione Molise alla ratifica del Trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada (CETA). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (n. 137).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Russo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00793 della senatrice Favero ed altri.

Le senatrici De Pietro e Capacchione hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00826 del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maurizio Romani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03942 della senatrice Bisinella ed altri.

I senatori Mancuso, Dalla Tor e Conte hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07948 dei senatori Anitori e Aiello.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00812 (testo 2), del senatore Augello ed altri, pubblicata il 20 luglio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

AUGELLO, QUAGLIARIELLO, ALICATA, AMIDEI, AURICCHIO, AZZOLLINI, BERNINI, BILARDI, BOCCARDI, BONFRISCO, BRUNI, CARRARO, CASSINELLI, COMPAGNA, D'ALI', D'AMBROSIO LETTIERI, DAVICO, DE SIANO, DI GIACOMO, FAZZONE, FLORIS, FUCKSIA, GALIMBERTI, GASPARRI, GIOVANARDI, GIRO, LIUZZI, MALAN, MARIN, PELINO, PERRONE, PICCINELLI, PICCOLI, RIZZOTTI, SCIASCIA, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, SERAFINI, TARQUINIO, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, il relatore del provvedimento presso la VI Commissione (Finanze), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha tentato, sulla base degli elementi informativi acquisiti dai firmatari del presente atto, di raccogliere in un maxi-emendamento le nuove norme utili ad irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, nonché ad

ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, ridefinendo il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016, invece che al 12 giugno 2014;
per ragioni a giudizio dei proponenti incomprensibili, un ripensamento del Ministero dell'economia e delle finanze ha vanificato il lavoro del relatore, privandolo dell'apporto del Governo;
nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica non è stata presa in considerazione, né discussa alcuna delle ipotesi di correzione del testo a causa dell'apposizione da parte del Governo della questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati;
in questo modo, sono state nuovamente frustrate le legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori rispetto all'assunzione delle responsabilità gestionali da parte degli amministratori delle banche fallite e sottoposte a procedura di commissariamento e liquidazione e, di conseguenza, la loro interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
impegna il Governo a favorire l'adozione tempestiva e comunque all'interno del primo provvedimento utile:
1) di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite che recepisca i contenuti illustrati nelle premesse, al fine di sanzionare adeguatamente i comportamenti irresponsabili e corrispondere alle legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori;
2) di adeguate misure, quando il curatore del fallimento, il commissario liquidatore e il commissario straordinario richiedano l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile; in particolare, accertata l'esistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori delle banche, la norma dovrebbe consentire ai giudici di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
3) delle necessarie iniziative volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 1 febbraio 2016 (invece che al 12 giugno 2014), affinché i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il febbraio 2016 possano vedersi garantite le medesime misure prese per gli obbligazionisti di Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e Cassa di risparmio di Ferrara;
4) delle necessarie iniziative volte a riferire l'applicabilità delle norme richiamate a tutte le procedure di amministrazione coatta a far data dal recepimento della direttiva 2014/59/UE mediante i decreti attuativi (decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181).

(1-00812) (Testo 3)

Mozioni
GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, COMPAGNA, ARACRI, BONFRISCO, BILARDI, DI GIACOMO, DAVICO, FUCKSIA - Il Senato,
premesso che:
il Senato della Repubblica ha appreso con costernazione i danneggiamenti subiti dalle statue raffiguranti Cristoforo Colombo, erette in centinaia di località degli Stati Uniti, ed ha avuto notizia di delibere di amministrazioni cittadine che ne hanno ordinato la rimozione;
ad avviso dei proponenti, tali danneggiamenti e rimozioni sono conseguenza di una forsennata, nonché storicamente infondata, campagna di disinformazione e di odio nei confronti del grande navigatore genovese, che lo vedrebbe accusato di essere la causa delle persecuzioni dei nativi indigeni avvenute nei secoli successivi;
tali monumenti, viceversa, furono fortemente voluti dalla comunità italo-americana, che oggi rappresenta circa il 10 per cento della popolazione americana, proprio come simbolo di riscatto morale e civile dalle odiose discriminazioni razziali, di cui gli emigranti italiani erano a lungo stati bersaglio, e in nome del valore di pari dignità e opportunità in favore di tutti i cittadini di quel grande Paese, nativi o provenienti da ogni parte del mondo;

considerato che il tentativo, come quello suddetto, di cancellare simboli di civiltà diverse perché non corrispondenti alla propria visione del mondo comporterebbe la *damnatio memoriae* della storia di interi popoli e civiltà dalla Roma imperiale di Giulio Cesare a quella imperiale di Ottaviano Augusto, fino ai presidenti Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt, e avrebbe come effetto primo quello di un gravissimo arretramento rispetto alle grandi conquiste storico-culturali, quali per esempio la sconfitta della schiavitù e del razzismo, ottenute grazie alla presa di coscienza collettiva dell'importanza della difesa dei diritti inalienabili dell'uomo,

impegna il Governo a predisporre tutte le iniziative necessarie per trasmettere all'amico popolo americano l'invito a rispettare l'immagine di Cristoforo Colombo, nonché al rinnovo di comuni iniziative volte al contrasto di queste forme inaccettabili di ottuso furore ideologico.

(1-00827)

CRIMI, CAPPELLETTI, MORRA, ENDRIZZI, MARTON, SANTANGELO, AIROLA, BUCCARELLA, DONNO, SERRA, MORONESE, GIROTTO, LUCIDI, SCIBONA, PUGLIA, TAVERNA, LEZZI, PAGLINI, GIARRUSSO, CIOFFI - Il Senato,

premesso che:

il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che ricopre la carica dal primo novembre 2011, a seguito delle dimissioni di Mario Draghi, è in scadenza il prossimo 1° novembre 2017;

la nomina del governatore, secondo quanto disposto dall'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca d'Italia;

il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 19939) ed il testo unico della finanza (decreto legislativo n. 58 del 1998) attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di regolamentare numerosi aspetti dell'attività degli intermediari bancari e finanziari, per assicurare stabilità, efficienza e competitività al sistema finanziario. Gli atti normativi della Banca d'Italia disciplinano profili essenziali per la gestione sana e prudente degli intermediari, quali l'assetto organizzativo, le modalità di governo dell'impresa, i sistemi per il controllo dei rischi assunti, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei comportamenti. Inoltre, l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia è, in determinati casi, complementare a strumenti di vigilanza volti ad esercitare un'azione deterrente nei confronti dei comportamenti contrari alla prudente gestione, alla trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela;

considerato che:

a parere dei firmatari del presente atto, nell'ultimo decennio Banca d'Italia non solo avrebbe esercitato un controllo carente su determinate gestioni del credito e del risparmio che hanno rivelato, come accertato da indagini giudiziarie, la sussistenza di condotte in violazione della legge, ma avrebbe anche scelto, per rivestire il ruolo di commissari, soggetti considerabili "fiduciari", i quali, in alcuni casi, sarebbero apparsi soliti portare liquidità di piccoli istituti a banche vicine ai suddetti, invece di risanare quelle loro assegnate;

tale cattiva gestione del credito e del risparmio avrebbe contribuito a determinare numerosi casi di *crac* finanziario (ben 7 negli ultimi 9 anni), che avrebbero a loro volta determinato perdite per risparmiatori, utenti e lavoratori che, secondo quanto riportato sul sito di informazione *on line* "affaritaliani" del 13 luglio 2017, ammonterebbero a circa 110 miliardi di euro;

valutato che:

l'Adusbef (Associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari) ha più volte segnalato come la pratica di far pagare gli interessi sugli interessi (anatocismo), illegale dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016, sarebbe stata ugualmente praticata ai danni di prenditori di prestiti bancari, come accertato da diverse sentenze dei tribunali, tra cui la sentenza del tribunale di Venezia in data 13 ottobre 2014 o quella del tribunale di Firenze in data 2 ottobre 2014;

su tale questione l'Adusbef, il 3 marzo 2017, avrebbe presentato esposti-denunce presso diverse procure della Repubblica, ipotizzando l'omissione d'ufficio della Banca d'Italia, che, pur informata

dalle associazioni dei consumatori presenti nel CNCU (Consiglio nazionale consumatori ed utenti), invece di esercitare la potestà prevista dall'art. 128 del testo unico bancario, per inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti, non sarebbe intervenuta, configurando, secondo l'Adusbef, oltre all'omissione in atti d'ufficio, eventuali più gravi reati a danno degli utenti dei servizi bancari;

ricordato infine che:

il pubblico risparmio è garantito dall'articolo 47 della Costituzione, in base al quale "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito";

quanto al "controllo" del credito, una corretta applicazione del dettato costituzionale, a parere dei firmatari del presente atto, porta a configurare la banca centrale che lo esercita come un organismo indipendente e tutore, senza condizionamenti, dell'interesse collettivo, in tutti i suoi organi, anche e soprattutto, nella figura del governatore,

impegna il Governo, in sede di deliberazione sulla proposta di nomina per la carica di governatore della Banca d'Italia, valutate le circostanze descritte e le relative responsabilità, ad escludere l'ipotesi di proporre la conferma del governatore in carica, Ignazio Visco.

(1-00828)

URAS, Stefano ESPOSITO, BENCINI, MUSSINI, BIGNAMI, RICCHIUTI, ORELLANA, CONTE, VACCIANO, DE PIETRO, LIUZZI - Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del complessivo processo di modernizzazione e riorganizzazione della pubblica amministrazione realizzato con il fine precipuo di razionalizzare le risorse economiche a disposizione e migliorare l'erogazione dei servizi, si è accompagnata la tendenza sempre più diffusa volta alla esternalizzazione di servizi, in particolar modo nei settori di vigilanza, portierato, custodia e lavaggio autoveicoli, relativi ai beni delle amministrazioni pubbliche;

nel corso degli ultimi anni, in particolare dal 2013 in poi, le gare d'appalto nel settore dei servizi di vigilanza hanno previsto condizioni economiche progressivamente più svantaggiose per i lavoratori. Nel dettaglio, da una parte i servizi richiesti sono stati dequalificati, dall'altro si è ridotto sensibilmente il monte ore finanziato, e di conseguenza, i lavoratori - dipendenti delle stazioni appaltatrici e addetti allo svolgimento dei servizi vengono retribuiti con trattamenti economici ai limiti della soglia di povertà;

di tale situazione non sono esenti da responsabilità diretta le pubbliche amministrazioni coinvolte, le quali, con le loro politiche indiscriminate di *spending review*, inducono le società appaltatrici, pur di aggiudicarsi l'appalto, a ricorrere a spregiudicate soluzioni di risparmio, che hanno come indirette vittime soprattutto i lavoratori. A questo proposito, è sufficiente ricordare il decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, il quale ha previsto un taglio della spesa per beni e servizi delle Regioni nella misura di 700 milioni di euro;

di conseguenza anche le Regioni hanno avviato politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, scegliendo soluzioni che si sono rivelate spesso non soddisfacenti per l'utente e contemporaneamente non adeguate alla tutela dei lavoratori impiegati. La Regione Sardegna, al esempio, al fine di fronteggiare i tagli del Governo centrale, ha operato una scelta gestionale diretta al mantenimento degli stessi livelli occupazionali (come numero di personale impiegato), ma è stata modificata la tipologia del servizio. Ossia sono state ridotte le ore di vigilanza armata (più onerose), messe a bando, a vantaggio delle ore appaltate per servizi di custodia, portierato, eccetera (meno onerose). Lo stesso metodo è stato di fatto utilizzato anche da altre amministrazioni regionali con risultati simili;

tale soluzione, però, purtroppo, lungi dal portare i risultati sperati si è rivelata pregiudizievole per i lavoratori, i quali si trovano a svolgere attività analoghe con una rilevante riduzione della retribuzione;

rilevato che:

in particolare, in questo contesto opera il contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti da

istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, valido dal primo febbraio 2013, firmato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che contiene una parte dedicata ai servizi fiduciari, applicabile, ai sensi dell'art. 1 del contratto medesimo, anche ai soggetti che svolgono per l'appunto attività di portierato, custodia, sorveglianza, *reception*, prevedendo, per tali categorie, una paga oraria base di circa 4,50 euro lordi, corrispondente ad una paga mensile di 745 euro circa;

stante la rimodulazione al ribasso delle condizioni economiche poste a base d'asta dalle amministrazioni per l'aggiudicazione dell'appalto, le società appaltatrici, in un'ottica di contenimento dei costi, sono ricorse all'applicazione del suddetto contratto invece di quelli più favorevoli previste da contratti alternativi per le medesime categorie, con ciò determinando, in capo ai lavoratori destinatari di tale applicazione contrattuale, un grave pregiudizio economico e condizioni retributive non dignitose;

tali condizioni contrattuali sono state dichiarate giudizialmente incostituzionali da numerosi giudici del Foro di Milano, che si sono più volte pronunciati sul punto e hanno dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, dell'art. 23 della sezione Servizi fiduciari del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti di società ed istituti di vigilanza privata. Invero, attraverso tali pronunce, si è stabilito che "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità e quantità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa";

è evidente che una paga oraria di 4,50 euro lordi, che genera una paga mensile di 745 euro al mese, corrisposta per 37,5 ore di lavoro settimanale, ossia 162,54 ore al mese, stante la totalità del tempo lavorativo dedicato alla mansione, non possa considerarsi, né proporzionale alla qualità e quantità del lavoro svolto, né sufficiente ad assicurare una esistenza dignitosa. Pertanto, diversi giudici si sono espressi nel senso della incostituzionalità dell'art. 23 del contratto citato, relativo al trattamento economico, riconoscendo il diritto dei lavoratori a percepire una retribuzione non inferiore a quella ritenuta proporzionale al lavoro svolto, nonché necessaria per lo svolgimento di una vita dignitosa;

in particolare, al fine di superare il vaglio di costituzionalità di cui all'articolo 36 della Costituzione, sarebbe necessario, ad avviso dei proponenti adottare quanto meno le condizioni economiche applicate fino all'adozione del CCNL per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Così si otterrebbe una retribuzione superiore di circa 400 euro rispetto a quella attuale e ciò consentirebbe ai lavoratori anche di rispettare impegni di vita e progettati investimenti. Non può sfuggire, infatti, che il mutamento così drastico delle condizioni economiche dei lavoratori impiegati in questo settore, conseguente all'applicazione del suddetto contratto, nei fatti rischia di vanificare gli obiettivi di razionalizzazione e risparmio che lo avevano promosso. Infatti, i lavoratori vengono posti in una situazione di indigenza tale da impedire loro di far fronte alle basilari esigenze di vita e ciò comporta inevitabilmente, un insieme di oneri consequenziali che gravano sulla pubblica amministrazione, andando a vanificare il progetto di riduzione della spesa pubblica;

è necessario che le pubbliche amministrazioni promuovano il dialogo con le ditte appaltatrici, al fine di indurle ad applicare condizioni economiche più favorevoli e, soprattutto, non inferiori a quelle applicate prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari. Si sottolinea infatti che l'esternalizzazione dei servizi non priva la pubblica amministrazione del rilevante ruolo di regia che essa ha, stante il perseguimento, sempre e comunque, dell'interesse pubblico che, si ritiene, non possa dirsi raggiunto laddove imponga ai lavoratori di prestare attività lavorativa in condizioni acclaratamente anticostituzionali,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di ricondurre l'esecuzione di appalti, stipulati per l'erogazione di servizi della pubblica amministrazione, a legittimità e conformità al dettato costituzionale;

2) ad intervenire affinché, a legislazione vigente, immediatamente vengano applicate ai lavoratori impegnati nell'esecuzione di servizi cosiddetti fiduciari al servizio delle pubbliche amministrazioni,

condizioni retributive dignitose e proporzionali al lavoro effettivamente svolto.
(1-00829)
Interpellanze
GIOVANARDI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta all'interpellante:
il sindaco di Medolla, in provincia di Modena, avrebbe pubblicamente denunciato la situazione di tre case famiglia- comunità del suo Comune, che danno ospitalità ad una decina di minori di nazionalità albanese, che risulta abbiano causato problemi alla comunità con il loro comportamento;
questi minori di nazionalità albanese farebbero parte delle migliaia di soggetti che lo Stato italiano mantiene, a circa 150 euro al giorno, versati alla comunità che li accoglie;
durante l'incontro, la responsabile delle comunità medollesi ha candidamente ammesso che quando i ragazzi non si comportano bene la prassi vuole che si proceda ad avvisare le famiglie di appartenenza in Albania;
a quanto appare, non soltanto a Medolla, ma in tutta Italia vi sarebbero falsi orfani albanesi che, di intesa con le famiglie, sarebbero stati messi a carico dei contribuenti italiani;
sulla descritta situazione risultano in corso indagini della magistratura;
non risulta che in Albania esistano situazioni di guerra o di persecuzione nei confronti dei minori;
le famiglie italiane che intendono far studiare i propri figli in strutture private in Italia o all'estero pagano personalmente le relative spese;
appare ragionevole che i minori albanesi, la cui famiglia al Paese di origine risulta regolarmente esistente, debbano essere ad essa riconsegnati, e, nel caso di difficoltà economiche, debba essere lo Stato albanese a soccorrerli;
se viceversa vogliono studiare in Italia, appare ragionevole che siano la loro famiglia o lo Stato albanese a doverne sostenere le spese,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda immediatamente assumere per sanare questa assurda situazione, costruita sull'esistenza di falsi orfani e di un circuito di accoglienza senza controlli, in conseguenza del quale più minori arrivano, più risorse pubbliche è in grado di incamerare.
(2-00478)
GIOVANARDI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
a Modena, località "La Busa", è ubicata la storica villa San Donnino, costruita nel 1911 in stile *liberty* su progetto dell'architetto Ferdinando Messerotti Benvenuti, committente Claudio San Donnino, nipote di Guido, podestà di Modena dal 1926 al 1940;
la villa, perfettamente conservata a tal punto da essere stata utilizzata per gli interni ed il parco esterno come *set* del *film* "900" di Bernardo Bertolucci, è circondata da un ampio parco con alberi monumentali;
purtroppo villa e parco hanno subito negli anni '50 il passaggio a circa 50 metri dall'edificio dell'autostrada "del Sole" (A1);
nel 1924 il Ministero per i beni culturali ha decretato il vincolo della villa, contenente mobili ed arredi d'epoca con i locali impreziositi di affreschi di Aroldo Bonzagni, artista centese, firmatario del primo manifesto futurista italiano;
nel 2004 ha fatto seguito il decreto di vincolo dell'intero parco della villa;
il Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2017 ha approvato, in esame preliminare, un decreto del Presidente della Repubblica che autorizza la realizzazione del prolungamento della corsia sud della tangenziale di Modena, che supera il vincolo della Soprintendenza su Villa San Donnino, attualmente proprietà Lonardi, chiudendo così la villa e il parco fra due muri di cemento, con la moltiplicazione degli effetti di inquinamento acustico e di polveri dovute all'intenso traffico oggi dell'autostrada e domani dall'autostrada più la tangenziale;
già oggi i graffiti esterni alla villa sono stati gravemente danneggiati dalle emissioni delle automobili;
è possibile un percorso alternativo, a poche centinaia di metri, tutto su terreni agricoli lontano dagli

abitati, con sbocco esattamente all'entrata di Modena sud dell'autostrada così come prevede anche il progetto sdoganato dal Consiglio dei ministri;
la proprietà della villa è disponibile a intensificare la possibilità, già oggi in essere, di visitare questa perla dell'architettura *liberty* del '900 a gruppi organizzati che ne fanno richiesta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di attivarsi al fine di revocare l'autorizzazione del 7 agosto e di seguire le indicazioni della Soprintendenza, scegliendo un percorso alternativo, meno impattante, di pari lunghezza, probabilmente meno costoso, e che raggiunga lo stesso obiettivo di collegare la Tangenziale sud di Modena con il casello autostradale di Modena sud, senza dover sacrificare un così importante bene culturale.
(2-00479)
Interrogazioni
SERRA, MANGILI, PAGLINI, MORRA, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con la nota n. 5499 del 19 maggio 2017, divulgava la revisione della recente riforma delle classi di concorso, adottata con il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19, e modificata con decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, ancora in corso di pubblicazione. Tra gli interventi operati, veniva disposta la revisione della classe di concorso 13/A (chimica e tecnologie chimiche), nuova A34 (scienze e tecnologie chimiche), penalizzando, nei fatti, la citata nuova classe di concorso e consentendo a docenti con una formazione non specialistica in chimica, e senza le necessarie competenze didattiche, la possibilità di insegnare negli istituti tecnici e nei licei la materia;
considerato che, a parere degli interroganti:
non si comprende il motivo di tale scelta, visto che, è di palmare evidenza, nessun vantaggio possono trarne gli studenti e i docenti, con alle spalle un percorso di studio in chimica o fisica, che ora vengono considerati alla stessa stregua dei colleghi laureati in biologia, che, per quanto preparati nelle materie scientifiche, non hanno, ragionevolmente, una precipua formazione in chimica, che è la sola in grado di garantire un'approfondita conoscenza della materia. Peraltro, la interdisciplinarità in ambito scientifico nella scuola secondaria di secondo grado, non può realizzarsi attraverso l'insegnante unico di materie scientifiche;
è necessario, dunque, un lavoro di gruppo all'interno del corpo docente del consiglio di classe. Ogni docente, infatti, in base alle proprie competenze specifiche (chimica, fisica, biologia, eccetera) deve lavorare in sinergia con i colleghi delle altre discipline al fine di offrire una formazione e una didattica di altissima qualità in ogni materia;
inoltre, alla classe di concorso A-34 (chimica) è stata data la possibilità di insegnare nei licei scientifici tecnologici (opzione scienze applicate), ma al contempo è stata messa in discussione la possibilità di insegnare negli altri licei, favorendo, ancora una volta, la nuova classe di concorso A-050 (scienze naturali, chimiche e biologiche - ex 60/A (Scienze naturali chimica e geografia, microbiologia), sottovalutando la circostanza che dietro ad una classe di concorso ci sono docenti con professionalità di alto livello e percorsi di studi complessi;
per questo, non è di facile accoglimento la scelta che queste competenze vengano derubricate, preferendo altra classe di concorso, a cui afferiscono docenti non espressamente laureati in chimica, nell'insegnamento della materia negli istituti tecnici e professionali. In tal modo, non viene tutelato il diritto degli studenti ad avere un percorso formativo e una didattica di laboratorio di qualità;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti la Conferenza dei presidenti degli ordini dei chimici territoriali, la Società chimica italiana, il Consiglio nazionale dei chimici, la Conferenza dei presidenti dei corsi di laurea chimici, l'Associazione insegnanti Chimici, il Coordinamento docenti di discipline scientifiche e tecnologiche, il gruppo docenti di chimica e tecnologie chimiche si sono espressi rispetto alla decisione, affermando il loro dissenso in ordine all'esclusione della classe di concorso 13/A nuova A-34 (docenti laureati in discipline chimiche) dall'insegnamento pressoché in tutti i nuovi licei;
considerato altresì che:

la qualità dell'insegnamento scientifico nei nuovi licei e nei nuovi istituti tecnici e professionali, richiede, preliminarmente, l'affidamento degli insegnamenti ai migliori docenti possibili, intesi come possessori di specifiche competenze tecniche e didattiche, e, nel caso della chimica, l'affidamento del suo insegnamento al docente laureato in discipline chimiche (13/A nuova A-34), in tutti gli istituti tecnici e professionali. Tale riconoscimento implica, come è ovvio, il superamento dell'esclusione dai nuovi licei della classe 13/A nuova A-34;
un'abilitazione, a parere degli interroganti, non può essere sufficiente a sostituire, sotto il profilo professionale, una laurea in discipline chimiche, con oltre 20 esami di chimica sui 30, previsti dal percorso accademico e con importanti competenze di laboratorio, parte integrante della formazione e della didattica. Invero, un numero marginale di esami di chimica, un'abilitazione e l'insegnamento pregresso della materia, appaiono presupposti apprezzabili, ma, quanto meno, carenti, specie se si pensa che, ormai, la competenza del docente deve essere valutata con parametri che prescindono dai confini nazionali e che deve, necessariamente, essere valutata in un ambito scolastico internazionale;
in tale contesto, i docenti di chimica della classe 13/A nuova A-34 risultano annoverati tra i migliori docenti d'Italia e d'Europa. Questo si evince anche dalla loro frequente presenza nei concorsi, come, da ultimo, l'Italian Teacher Prize che premia i migliori 5 docenti d'Italia. Tra i 10 finalisti c'era anche un docente di chimica;
i nuovi licei ed istituti tecnici e professionali verrebbero a trovarsi, in virtù della nuova riforma, ad un livello inferiore rispetto agli *standard* europei e non solo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda procedere alla modifica dell'organigramma delle classi di concorso previsto dal decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017, consentendo alla classe di concorso A50 (scienze naturali chimiche e biologiche) l'insegnamento per atipicità della chimica negli istituti tecnici, non sussistendo valide ragioni didattiche che permettano alla nuova classe di concorso A-50 di insegnare negli istituti tecnici materie come la chimica e la fisica;
se intenda intervenire, e con quale modalità, in ordine alla scelta della riduzione delle ore di insegnamento dei docenti di chimica nei nuovi licei.
(3-03955)
LUCHERINI, ASTORRE, PARENTE, SPILABOTTE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il fenomeno dei cambiamenti climatici registrati negli ultimi anni sta producendo effetti sempre più negativi sulla salute dell'uomo e sull'esistenza degli ecosistemi. Come emerge anche da un *report* pubblicato a gennaio 2017 dall'Agenzia europea dell'ambiente (EEA), i territori europei si trovano a dover affrontare eventi metereologici sempre più estremi, come ondate di calore, inondazioni, siccità e tempeste più frequenti e intense, con pesanti ripercussioni sugli ecosistemi, l'economia e la salute umana. I cambiamenti climatici, dunque, rappresentano una forte minaccia per la biodiversità terrestre, specialmente nei territori montani, riconosciuti come tra i principali fornitori di servizi ecosistemici;
la Regione Lazio, grazie alla presenza di laghi (il Lazio è in assoluto la regione italiana con maggior numero di laghi di origine vulcanica, comprendo, la superficie lacuale, complessivamente intesa, l'1,3 per cento dell'intro territorio regionale), di importanti fiumi (tra cui il Tevere, il Liri-Garigliano, l'Aniene e il Sacco) e di numerosissimi corsi di acqua, dispone sul proprio territorio di risorse idriche consistenti;
il quadro normativo che disciplina l'impiego, la gestione e la distribuzione della risorsa idrica è informato ai principi dell'utilizzo razionale e secondo criteri di solidarietà, di equità generazionale, di tutela del patrimonio idrico, in modo da non pregiudicare la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna, le flore acquatiche e gli equilibri idrologici;
per la gestione amministrativa dell'acqua è stato introdotto, ai fini di una maggiore e più incisiva tutela della risorsa idrica il Servizio idrico integrato (SSI) da erogarsi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle rispettive autorità regionali, nel rispetto di determinati criteri;
considerato che:

a seguito della grave emergenza idrica che ha colpito la regione Lazio ed ha esposto milioni di cittadini al rischio di non potere più usufruire quotidianamente dell'acqua, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, contestualmente alla dichiarazione dello stato di calamità naturale, ha autorizzato prelievi e captazioni, che hanno interessato tanto il lago di Bracciano, quanto nella sorgente del Pertuso, sita tra i comuni di Filettino e Trevi nel Lazio;
nell'Ambito territoriale ottimale 2 del Lazio centrale-Roma, il gestore del Servizio idrico integrato è Acea Ato 2, del gruppo Acea, società quotata in borsa, tra le *multiutility* più importanti di Europa. L'Ato 2 costituisce il più grande ambito territoriale d' Italia con circa quattro milioni di abitanti e 112 comuni serviti;
il Comune di Roma è l'azionista di maggioranza di Acea SpA, detenendo il 51 per cento delle azioni;
rilevato che:
se da un lato le captazioni e i prelievi operati dal gestore Acea Ato 2 appaiono opportunamente autorizzate dalla Regione Lazio, essendo l'acqua una risorsa irrinunciabile, dall'altro non appare sostenibile la continua carenza dei necessari e non più procrastinabili investimenti nelle infrastrutture idriche. Risulta, infatti, intollerabile prevedere tali captazioni, come emerge anche dall'ultimo *dossier* di Legambiente Lazio dello scorso 23 luglio, quando la dispersione idrica degli acquedotti laziali è altissima: secondo i dati di Ecosistema Urbano 2016, l'acqua che si perde nelle tubature è il 44,4 per cento a Roma, il 53,8 per cento a Rieti, il 67 per cento a Latina e addirittura il 75,4 per cento a Frosinone. Ciò significa che oltre la metà dell'acqua di sorgente o prelevata da altri corpi idrici che entra negli acquedotti si disperde, ancor prima di risultare fruibile per usi civili;
da tali dati emerge, in modo del tutto chiaro ed inequivocabile, quanto sia sempre più urgente ed improcrastinabile attuare una politica di investimenti per eliminare le dispersione idrica e migliorare la rete idrica territoriale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno, anche attraverso il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, promuovere un confronto istituzionale con la Regione Lazio, in particolare con il Garante del servizio idrico integrato, costituito con apposita legge regionale (legge n. 26 del 1998), con il coinvolgimento della preposta Autorità di ambito, al fine di assumere ogni iniziativa finalizzata a valutare la qualità dei servizi forniti dal gestore della risorsa idrica, necessaria alla tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.
(3-03956)
PAGLIARI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
su un noto quotidiano è apparsa un'anticipazione relativa alla chiusura di 135 scuole di specializzazione di medicina a causa del nuovo sistema di accreditamento e dei requisiti da questo richiesti;
tra le scuole di specializzazione "a rischio di chiusura" ci sarebbero le parmensi "Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore", "Dermatologia e venereologia", "Oftalmologia" e quelle, gestite in aggregazione con le università di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, di "Neuropsichiatria infantile" e di "Medicina legale";
è fatto notorio che il decreto interministeriale sull'accreditamento è stato emanato tra aprile e maggio 2017 e che, di conseguenza, le università hanno dovuto cercare di adeguarsi in tempi molto ristretti, tenuto conto della complessità e delicatezza della questione;
d'altro lato, la presentazione della domanda ha visto proliferare il numero delle scuole di specializzazione da circa 1.000 a circa 1.400, perché molte università hanno sciolto le aggregazioni precedenti, avendo autonomamente i requisiti richiesti dal nuovo sistema di accreditamento;
si è anche evidenziato un problema ulteriore: quello di contenimento e di razionalizzazione del sistema delle scuole di specializzazione;
questa situazione ha comportato una sorta di snaturamento del processo di accreditamento perché si è innestato anche un processo di riduzione delle scuole di specializzazione;
da ciò è conseguita la necessità di escludere anche scuole con un piano di adeguamento in linea con i parametri del decreto interministeriale;

peraltro, è fatto notorio che le scuole di specializzazione sono spesso frutto di accordi tra università e che il sistema di accreditamento potrebbe risultare assolutamente virtuoso se consentisse e favorisse i processi di aggregazione concedendo il tempo necessario agli atenei;
nella situazione determinatasi, tutto ciò non è stato possibile, comportando criticità diffuse e rischiando di creare disagi veri agli atenei e, in particolare, agli aspiranti specializzandi;
l'università di Parma, come molte altre università, in questo quadro, rischia una penalizzazione, oltre che sul piano del prestigio e dell'immagine, sul piano dell'offerta formativa e della qualità della formazione dei giovani medici per quel "*quid pluris*" legato proprio alla presenza di qualificate scuole di specializzazione;
nessuno pensa che il processo di riorganizzazione non debba avvenire e che la razionalizzazione del sistema delle scuole debba passare anche attraverso crescenti processi di aggregazione, ma appare senza costrutto la strada delle chiusure, per così dire, "lineari", che non consentono di salvare, integrandole, tradizioni, esperienze e professionalità;
il rischio che si paventa oggi è proprio questo;
peraltro, il processo di accreditamento si è "intrecciato" con la riforma delle regole di accesso alle scuole stesse, che ha causato il ritardo nell'emanazione del bando e lo slittamento, a data non ancora sicura, dell'inizio delle lezioni;
in tale situazione, segnata da oggettive incertezze, appare ragionevole ritenere che sarebbe più che opportuno uno sdoppiamento dei tempi con l'attuazione della riforma dell'accesso e il rinvio della riforma delle scuole per valutare gli effetti della prima riforma e calibrare al meglio l'accreditamento,
si chiede di sapere:
se le notizie giornalistiche abbiano fondamento;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di assumere decisioni di differimento della riforma del sistema dell'accreditamento.
(3-03957)

PAGLIARI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
la val Parma è una delle zone turistiche più importanti dell'Appennino parmense;
a differenza di altre parti dello stesso Appennino, la ricezione dei *wi-fi* è molto difficoltosa, se non addirittura impossibile, mancando l'estensione della banda larga, nonostante il completamento delle rete dei cavi anche nella zona;
questa circostanza, con tutta evidenza, in questo momento di larghissima e crescente diffusione degli strumenti telematici, incide sull'attrattività delle località della zona, in particolare di Schia, storica stazione invernale, che, a causa della carenza di neve, sta cercando di consolidare una propria immagine di stazione estiva;
il ritardo dell'allaccio da parte della concessionaria non ha a parere dell'interrogante giustificazioni evidenti e plausibili;
il danno per l'economia turistica, stante la diffusione dei sistemi telematici, non ha bisogno di essere descritto, essendo la dotazione della rete, ormai, una sorta di "prerequisito",
si chiede di sapere:
se la situazione sia nota al Ministro in indirizzo;
se possa adottare, se di competenza, o sollecitare, se di competenza di altri Ministeri, le misure necessarie per superare la situazione descritta.
(3-03958)

SACCONI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
nel corso della XVII Legislatura, la disciplina relativa ai lavori brevi è stata soggetta a ripetuti interventi correttivi per venire poi cancellata di fronte alla minaccia referendaria e infine reintrodotta in termini che hanno scontentato tanto i critici in via di principio quanto le imprese utilizzatrici;
la nuova norma sul lavoro occasionale accessorio prevista dalla legge n. 96 del 2017, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2017, è stata introdotta con modalità che non hanno consentito di fatto né un attento esame parlamentare nelle Commissioni di merito, né un paziente ascolto delle ragioni delle

organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
a fronte del riconoscimento dell'esigenza di regole semplici del lavoro breve, questa è stata "soddisfatta" attraverso espliciti richiami alla pesante disciplina del lavoro subordinato e, inspiegabilmente, solo nelle imprese fino a 5 addetti, come se determinate prestazioni di breve durata non siano necessarie a prescindere dalla dimensione aziendale, con la conseguenza di escludere il 90 per cento di chi utilizzava il vecchio *voucher* dall'applicazione della nuova regolazione;
oltre al necessario limite, perfino troppo generoso, dei compensi tra stesso committente e stesso lavoratore, si aggiungono limiti ingiustificati ai compensi tra un committente e più prestatori e tra un prestatore e più committenti ed infine si mantengono i vincoli immotivati che inibiscono i contratti di lavoro intermittente;
i nuovi *voucher*, a 45 giorni dalla loro attivazione, si sono rivelati uno strumento inadeguato durante la stagione estiva, dal momento che sono stati utilizzati per pagare solamente 6.742 lavoratori occasionali: di questi 6.056 per le micro imprese e 686 per lavori familiari, mentre 16.250 sono stati gli utilizzatori e 10.767 i lavoratori;
sono state segnalate da molte imprese numerose difficoltà tecniche al momento di compilare *online* la domanda: per attivare effettivamente i nuovi *voucher* occorre disporre già dell'apposito codice che rilascia l'Inps per operare sul sito dell'ente, operazione che di per sé richiede diversi giorni di attesa;
la stessa gestione dei rapporti di lavoro occasionale accessorio non è peraltro sufficientemente semplice per incoraggiarne l'emersione del lavoro nero,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere a fronte del primo fallimentare impatto della nuova disciplina vigente del lavoro occasionale accessorio, per evitare che la combinazione di diffidenza ideologica e superficialità tecnica favorisca il ritorno al lavoro sommerso dopo la fase positiva di emersione consentita dalla disciplina abrogata.
(3-03959)
PAGLIARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
ogni due anni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è tenuto, in base all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, a presentare al Parlamento la relazione biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo, sullo stato di attuazione della legge stessa, che norma il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
l'ultima relazione (relativa al biennio 2014-2015) non è mai pervenuta: è infatti in ritardo di oltre un anno (il termine è scaduto il 30 giugno 2016);
considerato che:
si tratta di un documento di fondamentale importanza per conoscere la capacità di valutare realmente, e in maniera mirata, lo stato di attuazione della legge;
la relazione biennale è, inoltre, l'unico strumento a disposizione per conoscere l'efficacia della normativa e lo stato occupazionale delle persone con disabilità in Italia;
le associazioni, che quotidianamente sono a contatto con i disabili e con le problematiche del lavoro, hanno la sensazione che, nonostante la ripresa dei livelli occupazionali, le persone con disabilità facciano sempre più fatica ad essere assunte, anche alla luce del fatto che la legge n. 68, che è sicuramente una buona legge, consente, però, al datore di lavoro di pagare l'esonero, piuttosto che assumere un lavoratore disabile;
ritenuto che per le ragioni esposte, la relazione riveste fondamentale importanza per valutare il grado di efficacia della legge, al fine di eventuali modifiche della stessa, che ne assicurino la funzionalità rispetto alla sua *ratio* e al suo scopo: l'accesso al lavoro dei disabili,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni del ritardo dell'invio della relazione al Parlamento;
se si intenda comunque sopperire a tale riguardo, attraverso un'adeguata informazione alle associazioni che sul territorio da anni si occupano della problematica;
quando si preveda la pubblicazione della relazione 2014-2015, che avrebbe dovuto essere presentata

entro il 30 giugno 2016;
se ritenga possibile di rispettare il termine del 30 giugno 2018 per la presentazione della relazione 2016-2017.
(3-03960)
NUGNES, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, DONNO, FATTORI, GIROTTO, MORONESE, PUGLIA, SERRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e della difesa* - Premesso che:
ogni anno, migliaia di ettari di superficie vengono colpite dal fuoco e ingenti sono i danni diretti e indiretti cagionati all'ecosistema, già in precarie condizioni di rischio idrogeologico; l'intensità di tali elementi nonché le cause accertate portano a considerare gli eventi incendiari come elementi di un quadro più strutturato di interessi mafiosi e speculativi in cui l'incendio è visto come strumento intuitivo ed economico di risoluzione degli ostacoli per la realizzazioni di progetti, soprattutto in campo edile;
in un comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2017 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*,Serie Generale, n.137 del 15 giugno 2017) sulle attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2017, si riporta che "I primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da fenomeni diffusi, determinati anche per effetto del deficit idrico che ha interessato quasi tutto il Paese, e da una intensificazione degli interventi rispetto al passato, con un numero di richieste di soccorso della flotta aereo antincendio dello Stato in forte aumento in confronto agli anni precedenti, al punto da risultare la stagione più complicata dal 2004, dopo quella del 2012";
il culmine degli incendi di aree boschive in tutta Italia e la relativa valutazione dell'andamento del fenomeno avviene nel pieno completamento della cosiddetta "riforma Madia" che ha visto nel decreto legislativo n. 177 del 2016, lo smantellamento del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento dello stesso nell'Arma dei Carabinieri; da un lato, quindi, si è preferito agire secondo le direttive della *spending review*, dall'altro si sono determinate gravi criticità sulle modalità di attuazione di tale riorganizzazione;
considerato che risulta agli interroganti che il Sottosegretario di Stato alla semplificazione e alla pubblica amministrazione (Ministero competente per gli atti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n. 177 del 2016), Angelo Rughetti, abbia del tutto escluso la diretta correlazione tra la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e l'aumento degli incendi boschivi, tramite dichiarazione del 19 luglio 2017 rilasciata sul *social network* "Twitter", affermando che "INCENDI CURCIO DPC ' DA 10 A 17/7 325 RICHIESTE INTERVENTO 50% SEMESTRE PRECEDENTE' ACCORPAMENTO FORESTALE NON C'ENTRA NULLA STOP POLEMICHE";
considerato inoltre che:
a seguito dell'attività di *fact checking* (una funzione di accertamento degli avvenimenti citati e dei dati usati in un testo o in un discorso) compiuta dal giornale *on line* "lavoce.info", in un articolo dal titolo "Fact-checking: più incendi senza i forestali?" del 2 agosto 2017 e aggiornato l'11 agosto 2017, a firma di Lorenzo Borga, emergono una serie considerevoli di elementi che sembrerebbero evidenziare come l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri abbia modificato sia il numero di competenze che la disponibilità di mezzi per le attività di antincendio boschivo;
dallo stesso articolo, si evidenzia che in seguito ad una richiesta di accesso civico con diverse domande poste al Ministero dell'interno è stato possibile conoscere che: ""Attualmente il numero di personale con qualifica di Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) operativo (…) è di circa 750 unità" (...) "I mezzi aerei transitati dall'Ex Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono n. 16 elicotteri di cui n. 8, al momento, sono in assetto operativo, fermo restando i fermi tecnici, brevi, derivanti dai cicli ordinari di manutenzione previsti. I restanti mezzi (n. 8) risultano interessati da manutenzione calendariali ed al momento non sono disponibili per l'operatività" (...) "In funzione dello svolgimento delle attività operative in materia AIB, sono state stipulate specifiche convenzioni con 15 regioni […]"; tutti elementi che confermano la riduzione di competenze nell'ambito della prevenzione: infatti nel 2016 il numero del personale con qualifica

D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) operativo era di 1.056 unità, mentre si riscontra un notevole ritardo nella firma delle relative convenzioni da parte delle Regioni;

un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incendi boschivi è svolto dalle Regioni, che secondo la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, sono il primo riferimento nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esse hanno l'obbligo di approvare e aggiornare annualmente un piano che contenga le aree e i periodi a rischio, gli indici di pericolosità, gli interventi di previsione e prevenzione, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane per la lotta anti-incendi, le attività di manutenzione dei boschi, con uno stanziamento economico annuale. Dai dati forniti dal "Dossier Incendi 2017W" di Legambiente e dal progetto "Copernicus" della Commissione europea, aggiornati al 27 luglio 2017, è possibile rilevare che tra le sei Regioni più colpite dagli incendi ci siano addirittura enti che hanno approvato piani e convenzioni in estrema prossimità o addirittura in ritardo rispetto all'inizio della campagna nazionale anti-incendio, inaugurata il 15 giugno 2017;

a parere degli interroganti l'organizzazione delle attività regionali sembra essere sbilanciata verso l'uso sproporzionato dei mezzi aerei, che tra l'altro comporta costi altissimi determinati dal noleggio dei mezzi di società private, e che tale attività potrebbe risultare inefficace se non coadiuvata da azioni di bonifica nell'aree colpite dagli incendi;

considerato altresì che:

secondo l'articolo 13 del decreto legislativo n. 177 del 2016, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe dovuto, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore (cioè entro il 12 novembre 2016), individuare "le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato che sono trasferiti all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza";

secondo il generale Antonio Ricciardi, a capo del CUTFAA (Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri) ove sono confluiti più di 6.000 ex forestali si tratterrebbe di un "decreto interministeriale ancora non definitivo ma di fatto già attuato", evidenziando il paradosso che un atto normativo sia attuato prima che venga reso definitivo;

in questo quadro di ritardi e di una assenza di sinergia tra tutti i diversi soggetti che hanno un ruolo a livello istituzionale nella lotta agli incendi si aggiunge il mancato aggiornamento del Catasto delle aree percorse dal fuoco finalizzato alla predisposizione dei vincoli di uso dei suoli, così come previsto della legge n. 353 del 2000;

considerato infine che:

a parere degli interroganti è chiaro il cambiamento in negativo registrato nella lotta agli incendi boschivi ormai totalmente demandata al corpo dei Vigili del fuoco, mentre agli ex forestali sono riservate le attività di indagini. In questa senso, va letto il contenuto della circolare del CUTFAA, prot. n. 85/32 del 7 luglio 2017, che vieta agli ex operatori del Corpo forestale dello Stato di intervenire in caso di incendi e di limitarsi solo ad avvisare i Vigili del fuoco;

oltre a tale limitazione, sull'emergenza incendi incidono anche le dimensioni e la qualità delle attività amministrative che lasciano inutilizzati molti degli elicotteri della ex Guardia forestale transitati nell'Arma dei Carabinieri e che investono la dislocazione logistica del corpo dei Vigili del fuoco, che ha pochi distaccamenti in aree montane, dove maggiormente si verificano gli incendi, e che possiede una tipologia di automezzi efficaci per un intervento in aree urbane e industriali che difficilmente possono adeguarsi al territorio scosceso delle aree boschive in alta quota;

in un articolo a firma di Alessandro Avvisato del 18 luglio 2017 ripreso dal giornale *on line* "Contropiano, Giornale Comunista Online", si riporta una notizia pubblicata dal quotidiano "Globalist", secondo la quale dietro l'impressionante sequenza di incendi ci sarebbe un filone di *business* incendiario: "Anche questo non troppo originale, che porta dritto alle società che si accaparrano gli appalti (con i finanziamenti pubblici) per lo spegnimento degli incendi. Società private che agiscono come un consorzio monopolistico e incassano cifre folli per ogni ora di intervento:

15.000 euro l'ora per un Canadair, 5.000 per un elicottero"; su queste attività l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'indagine, mentre la magistratura ordinaria sta indagando sui singoli incendi senza escludere la possibilità di "attenzione", qualcuna di queste società nel prosieguo delle attività investigative,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e, per quanto di competenza, di quali ulteriori elementi dispongano;

se non ritengano sia necessario che il Governo adotti nuovi provvedimenti che mirino a integrare il numero dei direttori operazioni di spegnimento, che risulta essere palesemente diminuito rispetto al periodo precedente l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri;

se non intendano fornire, nell'ambito delle rispettive competenze, il cronoprogramma di attuazione degli adempimenti normativi previsti dal decreto legislativo n. 177 del 2016, sia in ambito nazionale che territoriale e se non ritengano utile agire con sollecitudine per garantire la gestione delle emergenze e lo svolgimento delle attività di prevenzione;

quale sia lo stato dello svolgimento delle procedure amministrative per il definitivo passaggio della flotta aerea dall'ex Corpo forestale dello Stato al CUTFAA dell'Arma dei Carabinieri e quali i tempi necessari per un suo impiego operativo;

se non ritengano necessario intervenire, anche con iniziative di carattere normativo, con misure di adattamento e mitigazione in funzione del cambiamento climatico in corso;

quali azioni di competenza intendano intraprende affinché siano sollecitati i numerosi comuni, che non hanno ancora istituito il catasto con le aree percorse dal fuoco, previste dalla legge n. 353 del 2000;

quali provvedimenti intendano adottare, nei limiti delle proprie competenze, per innovare la prevenzione e la lotta agli incendi, anche in considerazione dell'obbligatorio aggiornamento dei piani antincendio boschivi presso le Regioni;

se non intendano intensificare il sistema dei controlli e degli interventi delle forze dell'ordine.

(3-03965)

CASTALDI, BULGARELLI, DONNO, GIROTTO, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che secondo quanto risulta agli interroganti in data 17 luglio 2017 il sito "Globalist" pubblicava un articolo il cui *incipit* è il seguente: "Quindicimila euro l'ora per l'intervento di un canadair, 5000 l'ora per quello di un elicottero. Alla vigilia di questa estate di fuoco, l'Autorità Garante della Concorrenza ha iniziato ad occuparsi del business dello spegnimento degli incendi legato alla flotta dei Canadair. Di seguito, integrale, il documento con il quale il Garante ha deciso di aprire un'istruttoria. Tutto parte dalla denuncia di un pilota che ben conosce l'ambiente e chi si muove in questa ricca fetta di mercato. Fase istruttoria che si dovrà chiudere entro l'ottobre del 2018. Questo per quel che riguarda il Garante, se nel frattempo non intervenisse la magistratura ordinaria, adesso impegnata, in diverse Procure a fare luce sulle responsabilità e sulla regia degli incendi. Ricordiamo che in Italia, la flotta di 19 Canadair cosi come la maggior parte della flotta di elicotteri per il salvataggio e la lotta agli incendi è privata. Il Garante si muove ed apre una istruttoria - come detto - dopo la denuncia di un pilota che parla degli attori di questo business. Mercato che apparirebbe segnato da accordi che non sono proprio sul binario del rispetto della concorrenza. I contratti se li aggiudicano sempre le stesse ditte. A ricordarlo, nella sua pagina Facebook, in questi giorni è anche Gherardo Chirici, professore associato di inventari forestali e telerilevamento presso Università degli Studi di Firenze. Il passato dell'affaire Canadair è travagliato e segnato da qualche "stranezza")";

considerato che:

con propria delibera adottata in data 14 marzo 2017, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha avviato l'istruttoria "I806 - Affidamento appalti per attività -antincendio boschivo, Provvedimento n. 26445", ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287 del 1990, nei confronti delle società Babcock Mission Critical Services Italia SpA (già Inaer Aviation Italia SpA), Airgreen Srl, Elifriulia Srl, Heliwest Srl, Eliossola Srl, Elitellina Srl, Star work sky Sas e dell'Associazione

elicotteristica italiana per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea);
l'articolo 101 del TFUE, al comma 1, dispone che: "sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune";
la suddetta l'istruttoria nasce da una segnalazione pervenuta in data 13 maggio 2016 e volta a denunciare asserite condotte illecite, anche di natura anticoncorrenziale, perpetrate in relazione all'affidamento e all'esecuzione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi di antincendio boschivo e di elisoccorso; segnalazione integrata con ulteriore documentazione prodotta in data 30 maggio 2016;
a segnalazione proviene, come si legge nella citata delibera dell'AGCM, da un "operatore del mercato interessato, quale pilota di elicotteri e titolare di un'impresa con sede in Piemonte, che lamenta condotte di condizionamento e turbativa di numerose gare pubbliche bandite a livello regionale - per una complessiva ampiezza nazionale del fenomeno denunciato - e riconducibili a sette operatori del settore appartenenti all'Associazione Elicotteristica Italiana (AEI) nel cui ambito si sarebbe realizzata la contestata spartizione degli appalti pubblici"; il pilota in questione è titolare anche di qualifiche riconosciute dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) ed EASA (European aviation safety agency);
nella stessa vengono segnalate ipotesi di condotte anti competitive volte a condizionare lo svolgimento e l'esito di svariate gare pubbliche concernenti l'affidamento di servizi di elisoccorso HEMS (helicopters emergency medical service) ed Anti incendio boschivo (*fire-fighting* o AIB), fino a delineare "uno scenario fattuale in cui le Parti si sarebbero spartite a livello nazionale il mercato relativo ai riferiti servizi, secondo meccanismi di turbativa d'asta realizzati, per quanto rileva sotto il profilo *antitrust*, combinando in modo sistematico";
sempre dalla delibera di avvio dell'istruttoria si legge che "tali condotte sono state poste in essere in modo sistematico e da svariati anni (sin dai primi anni del 2000) su gran parte delle gare bandite, a livello regionale, dalle amministrazioni competenti per l'affidamento dei due servizi menzionati, oltreché, per l'appalto AIB - flotta aerea della protezione civile, a livello nazionale";
da una tavola riepilogativa presente nel documento di avvio dell'istruttoria si evidenzia che "si individua per ciascuna regione e servizio i vari aggiudicatari (singolo o in ATI), secondo una mappatura ripartitoria in cui figurano quasi esclusivamente i sette operatori facenti parte dell'AEI individuati quali parti del presente procedimento"; sono 32 gli affidamenti in essere tra le stazioni appaltanti e i suddetti operatori, distinti tra servizi AIB (16 contratti) e servizi HEMS (16 contratti); la ripartizione del mercato nei descritti termini sarebbe avvenuta anche nell'ambito dell'Associazione elicotteristica italiana (AEI) costituita nel 1986 e aderente a Confindustria, alla quale alcuni degli operatori aderiscono;
il testo del suddetto provvedimento dell'AGCM evidenzia che "la Associazione Elicotteristica Italiana è un'associazione senza fini di lucro finalizzata ad individuare "le esigenze presenti e future dell'elicottero, promuoverne l'impiego presso gli enti governativi, le amministrazioni regionali e locali, le aziende private e il pubblico in genere. Allo stato AEI è composta da soci manutentori /venditori di aeromobili e operatori aerei. In particolare, dei 15 attuali soci di AEI, sette sono operatori aerei titolati a svolgere attività di trasporto e lavoro aereo commerciale, gli altri soci sono imprese che si occupano di manutenzione e/o vendita di aeromobili";
considerato inoltre che:
le Regioni coinvolte nelle gare riguardanti le presunte pratiche elusive della concorrenza sono: Piemonte, Sardegna, Liguria, Lazio, Veneto, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Toscana, Sicilia, unitamente alla Protezione civile nazionale;
la delibera, inoltre, indica che l'Autorità nell'ambito di un preliminare vaglio preistruttorio, dalla documentazione prodotta in sede di segnalazione e dagli ulteriori dati acquisiti dall'ANAC (Autorità

nazionale anticorruzione) e trasmessi dal nucleo speciale *antitrust* della Guardia di finanza ha ricostruito "le dinamiche partecipative di un campione esemplificativo di diciotto procedure ad evidenza pubblica sopra soglia sia per singole gare che lotti autonomi di una medesima gara), bandite da dieci amministrazioni regionali e, a livello nazionale, dalla protezione civile, in un arco temporale che va dal 2009 al 2016.", dalle quali emergono *"prima facie*, elementi di conferma delle modalità partecipative segnalate con riferimento sia a servizi AIB che HEMS";

il punto 18 della delibera adottata in data 14 marzo 2017 riporta che "lo scrutinio di tali gare restituisce un pattern partecipativo connotato da aggiudicazioni all'unico offerente in gara (in forma singola o associata) con ribassi sovente prossimi allo zero o comunque di entità ridottissima che potrebbe essere stato applicato anche ad altre procedure ad evidenza pubblica oggetto di segnalazione. Gli aggiudicatari coincidono con le parti del procedimento, che si alternano nelle varie gare, singolarmente o in compagini collettive, distribuendosi in misura abbastanza omogenea nelle varie regioni italiane (anche a distanza rispetto la loro localizzazione aziendale) e tendendo, per quanto è possibile osservare dai dati in possesso, a mantenere, anche sotto il profilo diacronico, il pregresso bacino di dominanza o ad alternarsi per conservare la propria quota di mercato";

al punto 26 si legge che "il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare un coordinamento tra le Parti, che potrebbe risalire al 2000, al fine di limitare il reciproco confronto concorrenziale nelle procedure pubbliche di affidamento dei servizi HEMS e AIB attraverso un'intesa, nella forma di un accordo e/o di una pratica concordata, avente ad oggetto la ripartizione del mercato finalizzata all'aggiudicazione degli appalti oggetto di concertazione con ribassi di ridotta entità, sovente prossima allo zero. Tale condotta collusiva e spartitoria sarebbe stata posta in essere anche nell'ambito e per il tramite dell'AEI, di cui tutti gli operatori Parti del presente procedimento risultano essere soci", identificando in sostanza possibili condotte concertative aventi ad oggetto il condizionamento in senso anti competitivo delle procedure ad evidenza pubblica;

al punto 29, si evidenzia che "le evidenze fattuali paiono tratteggiare un'ipotesi di intesa anticoncorrenziale idonea a neutralizzare i rischi di un effettivo confronto competitivo tra le Parti teso a stabilizzare artificiosamente le rispettive quote di mercato. La descritta, ipotizzata, condotta anticompetitiva pare essersi realizzata anche attraverso l'uso distorto dei raggruppamenti temporanei di imprese, impiegati dalle Parti al fine precipuo di spartirsi le commesse disinnescando il meccanismo competitivo tipico di una gara pubblica", alterando, tra l'altro la libera formazione dei prezzi nell'ambito delle gare pubbliche in esame;

considerato altresì che:

in data 19 luglio 2017, con provvedimento n. 26688, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha deciso di allargare l'istruttoria "I806 - Affidamento appalti per attività -antincendio boschivo" anche ai prezzi dell'offerta dei servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero, segnatamente al listino dei prezzi per minuto di volo, differenziati per tipologia di elicottero e tipo di impiego ("Posizionamento", "Lavoro aereo" e "Trasporto Personale") adottato nell'arco temporale 2003-2017, dal gruppo di imprese sottoposte già ad istruttoria;

secondo l'Autorità, "nell'attività di definizione dei riferiti prezziari concernenti l'attività di trasporto e lavoro aereo risulta coinvolta, oltre alle sette società già Parti del procedimento, anche la società Air Corporate S.r.l., associata all'AEI e attiva nella prestazione delle menzionate attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata e che, in ragione del ruolo ricoperto in ambito associativo da tale società e dai relativi esponenti, non può escludersi che la stessa possa essere coinvolta anche nelle pratiche collusive riguardanti le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di elisoccorso (HEMS) e anti-incendio boschivo (AIB), nonché per l'affidamento degli altri servizi di lavoro e trasporto aereo mediante elicottero";

dalla documentazione acquisita agli atti emerge come "la definizione e diffusione di tale prezziario fosse volta ad influenzare le variabili economiche relative alle gare pubbliche e all'offerta dei servizi di lavoro e trasporto aereo nei confronti della clientela privata";

anche la "condotta relativa alla fissazione, nell'ambito dell'Associazione Elicotteristica Italiana, dei

prezzi concernenti l'attività di trasporto aereo e di lavoro aereo al fine di condizionare la definizione delle variabili economiche nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi HEMS e AIB e nella prestazione delle attività di trasporto e lavoro aereo in favore di clientela privata", sembra essere sottoposta a pratiche anticoncorrenziali e a tal fine l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esteso "soggettivamente il procedimento I806, avviato in data 14 marzo 2017, alle società Air Corporate S.r.l., AIRI S.r.l. e Babcock Mission Critical Services International SA" (Bollettino settimanale, anno XXVII - n. 30, pubblicato sul sito dell'AGCM il 7 agosto 2017),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi disponga;

se intenda attivarsi affinché sia verificata la corretta gestione di gare pubbliche concernenti l'affidamento di servizi di elisoccorso (HEMS, helicopters emergency medical service, secondo un acronimo anglosassone) ed antincendio boschivo (*fire-fighting* o AIB);

quale piano ritenga di dover predisporre e quali provvedimenti amministrativi e legislativi intenda adottare per arginare le pratiche anticoncorrenziali e di carattere spartitorio evidenziate;

quale sia l'effettivo utilizzo dei mezzi del Corpo forestale, con particolare riferimento agli elicotteri NH500, che rappresentano un'importante risorsa di contrasto agli incendi boschivi.

(3-03966)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, PETRAGLIA, CASTALDI, MINEO, BOCCHINO, CERVELLINI, BAROZZINO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

un imponente incendio, sviluppatosi a partire dal 19 agosto 2017, ha coinvolto vaste porzioni del territorio abruzzese, aggredendo, in modo particolare, la preziosa area del Parco della Majella;

il fuoco ha quasi distrutto il monte Morrone e divorato circa 3.000 ettari in una zona di importanza primaria per l'ecosistema del nostro Paese. I roghi si sono susseguiti per giorni e sono stati appiccati in zone anche molto lontane tra loro, lasciando pensare a una regia criminale che, con metodo scientifico, ha colpito un'area di incredibilmente vaste dimensioni;

proprio per la gravità del fenomeno appare a giudizio degli interroganti inspiegabile la superficialità con cui gli organi di controllo e governo del territorio si sono avvicinati alla questione: l'incendio è infatti andato avanti per settimane senza che si riuscisse a contrastarne con efficacia la violenza;

soltanto le piogge verificatesi negli ultimi giorni hanno consentito la risoluzione della questione. È evidente tuttavia come non sia possibile affidarsi agli eventi metereologici per gestire un fenomeno annoso come quello degli incendi, ma sia necessaria, invece, una corretta e lungimirante strategia di prevenzione e contrasto in merito ad ogni aspetto;

sono note, infatti, le molteplici cause che possono dar origine agli incendi, tra cui le condizioni metereologiche, fortemente condizionate dagli sconvolgimenti connessi al cambiamento climatico (che tuttavia, è ormai più norma che eccezionalità) e il dolo, di natura intenzionale (speculazione agraria, zootecnica ed edilizia, piromania, interessi di singoli lavoratori stagionali) o dovuto a noncuranza e negligenza;

l'estate 2017 è stata in tal senso particolarmente drammatica per la nostra penisola, con incessanti notizie relative a intere aree distrutte dal fuoco;

appare sempre più dirimente la questione delle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. La prevenzione può essere in tal senso di tipo indiretto (attraverso pratiche come la scelta di specie appropriate, la realizzazione di diradamenti e di interventi di pulizia del sottobosco in grado aumentare resistenza e resilienza delle formazioni forestali) o diretto (attraverso la realizzazione e la manutenzione di fasce tagliafuoco, la riduzione del materiale combustibile, o ancora la pulizia delle fasce laterali delle strade e di quelle sottostanti le linee di comunicazione);

ancor più grave la situazione dal punto di vista della *governance* del settore, su cui è pesantemente intervenuta la riforma, cosiddetta Madia (legge n. 124 del 2015), soprattutto attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

la riforma è stata negli ultimi mesi oggetto di numerose critiche, connesse in particolar modo allo

smembramento cui è stato sottoposto il Corpo forestale, inglobato dall'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco. Una scelta che, oltre a militarizzare un organismo di grande esperienza sul piano della prevenzione e del monitoraggio del territorio, ha condotto a una immediata perdita di competenze, mezzi e personale, anche nel settore del contrasto agli incendi;
si calcola, ad esempio, che il solo personale con qualifica di direttore delle operazioni di spegnimento (passato ai Vigili) sia attualmente rintracciabile intorno alle 750 unità, a fronte di un numero precedente alla riforma di 1.056. Il personale antincendio boschivo era invece rintracciabile intorno alle 2.000 unità. Allo stesso modo, molti dei mezzi necessari agli incendi sono rimasti intrappolati nell'intasamento burocratico successivo alla riforma, con competenze divise tra Regioni, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri forestali: ad agosto, ad esempio, la maggior parte dei 32 elicotteri del Corpo forestale (divisi tra Carabinieri e Vigili del fuoco) risultava fermo negli *hangar* per mancanza di fondi, lavori di manutenzione straordinaria e complicazioni di tipo burocratico;
una situazione critica, che ha manifestato tutta la sua drammaticità nel corso delle settimane che hanno divorato l'Abruzzo, conducendo ad un disastro ambientale gravissimo arginato principalmente dal coraggio e dell'abnegazione dei volontari. Un incubo di fuoco che ha messo in evidenza la mancanza di controlli e risposte adeguate al fenomeno, i ritardi e gli intralci burocratici, la mancanza di coordinamento e la scarsità di uomini e mezzi connessa al disastro compiuto dalla riforma Madia;
preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in audizione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sull'andamento della campagna estiva 2017, il quale, ha rilevato, rispetto alle modifiche introdotte dalla riforma ed all'impiego dei direttori delle operazioni di spegnimento, che "purtroppo va da incidere in particolar modo sull'operatività delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria, Basilicata e Sicilia, che non dispongono di una propria flotta regionale";
considerato che:
la Regione Abruzzo ha una superficie forestale di quasi 400.000 ettari, caratterizzata da formazioni forestali montane situate al di sopra dei 1.000 m. sul livello del mare, boschi collinari e rimboschimenti realizzati nel corso del secolo scorso;
il 30 per cento del territorio regionale è occupato da aree protette. Le superfici forestali comprese in aree protette, parchi nazionali, parchi regionali e riserve, si estendono per circa ettari 179.800;
considerato che gli incendi della stagione estiva 2017 hanno rivelato una enorme difficoltà di gestione dell'emergenza. Basti richiamare in proposito gli interventi a mezzo stampa del segretario regionale il sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, Conapo, il quale ha affermato che "le risorse stanziate dalla Regione Abruzzo per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi estivi sono del tutto insufficienti a garantire un sistema di contrasto adeguato da parte dei vigili del fuoco",
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario e urgente intervenire nell'immediato al fine di procedere all'adozione di interventi correttivi del decreto legislativo n. 177 del 2016, finalizzati a garantire la piena utilizzazione del personale competente e di tutti i mezzi disponibili nel settore dell'antincendio boschivo, allo scopo di assicurare, almeno, il raggiungimento dei livelli di operatività precedenti allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato;
se non ritenga necessaria, vista l'entità dei danni registrati alle aree naturali protette nel corso della stagione estiva, l'urgente definizione di un piano di monitoraggio e intervento specificamente dedicato agli incendi boschivi nei parchi nazionali, con adeguate risorse per gli interventi di bonifica, di prevenzione, di monitoraggio e rivolti alla dotazione dei mezzi e delle tecnologie necessarie;
quali iniziative intenda mettere in campo per intervenire nell'immediato nelle zone abruzzesi devastate dagli incendi, tenuto conto che la Regione non è dotata, nonostante il vasto e prezioso patrimonio boschivo di competenza, di una propria flotta aerea di intervento;
se non intenda infine procedere, alla prima occasione utile, alla dichiarazione dello stato di emergenza, come richiesto dalla Regione Abruzzo.
(3-03961)
Elena FERRARA, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, BROGLIA, CAPACCHIONE, CARDINALI,

CHITI, CIRINNA', D'ADDA, DALLA ZUANNA, FABBRI, FASIOLO, FILIPPIN, FISSORE, IDEM , LAI, LO GIUDICE, MANASSERO, MARTINI, MATTESINI, MICHELONI, MOSCARDELLI, MUCCHETTI, PEZZOPANE, PUGLISI, SANGALLI, SILVESTRO, Stefano ESPOSITO, TOCCI, VACCARI, VALENTINI, ZANONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

come si apprende dalla stampa, a Trecate, comune della provincia di Novara, è previsto l'arrivo di 22 migranti, che occuperanno alcune abitazioni, sulla base di accordi intercorsi tra i proprietari degli immobili e le cooperative impegnate nell'accoglienza degli immigrati;

sempre in base a quanto riportato dalla stampa locale, l'amministrazione del Comune di Trecate avrebbe messo in atto azioni volte a contrastare le politiche di accoglienza, prevedendo, tra l'altro, una manifestazione a favore dei respingimenti nel mese di settembre 2017, alimentando diffidenze e paure nella popolazione;

nella notte tra il 14 e il 15 agosto, nei comuni di Trecate e a Sillavengo, in seguito alla lettera inviata dal sindaco di Trecate alla popolazione, con la quale esortava ad evitare di concludere accordi finalizzati all'accoglienza di migranti, si registrava una iniziativa dei militanti del movimento "Casa Pound" con l'esposizione di uno striscione contenente la scritta «Refugees not welcome» ("I rifugiati non sono benvenuti");

analogamente, si apprende dagli organi di stampa che nel capoluogo, Novara, il capogruppo consigliare di maggioranza (Lega Nord) avrebbe presentato una mozione, affinché l'amministrazione comunale di Novara si doti di un provvedimento volto ad attivare procedure preventive di controllo su privati e cooperative, che intendano ospitare richiedenti asilo: proprietari o conduttori di beni immobili sarebbero obbligati a comunicare preventivamente all'amministrazione la partecipazione a bandi finalizzati all'ospitalità e alla gestione di richiedenti asilo. Lo stesso provvedimento conterrebbe sanzioni in caso di mancata comunicazione;

a seguito delle iniziative avviate nei Comuni di Novara e Trecate, anche il Comune di Grignasco, sempre in provincia di Novara, avrebbe predisposto un'ordinanza che obbliga i privati, le cooperative o varie organizzazioni che partecipano ai bandi della prefettura per dislocare sul territorio i richiedenti asilo a informare preventivamente e tempestivamente l'amministrazione comunale delle proprie intenzioni, pena una denuncia all'autorità giudiziaria e una sanzione pecuniaria;

considerato che:

Trecate conta 20.399 abitanti (dato al 31 dicembre 2016) e il Ministero ha stabilito una quota di 2,5 migranti ogni mille abitanti e quindi è prevedibile vi siano nuovi arrivi, oltre al fatto che i 22 migranti al momento presenti rappresentano lo 0,11 per cento della popolazione;

le procedure e le modalità di accoglienza sono regolate dalla normativa nazionale e da appositi accordi tra enti locali e Ministero;

tali procedure prevedono norme per l'accoglienza volte a tutelare sia la permanenza sul territorio nazionale dei migranti, sia la salute e l'incolumità dei cittadini residenti;

nel caso di specie, le procedure per l'accoglienza dei migranti sono state rispettate interamente dagli organi preposti sul territorio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione novarese, dove parte della Giunta consiliare ed il sindaco di Trecate sono intenti ad organizzare una manifestazione per il respingimento dei migranti, alimentando seri problemi di ordine pubblico tra la popolazione;

come intenda tutelare l'azione degli organi preposti alla gestione delle politiche per l'accoglienza dei richiedenti asilo, assicurandone il buon esito.

(3-03962)

RICCHIUTI, GUERRA, CORSINI, SONEGO, FORNARO, LO MORO, GOTOR, MIGLIAVACCA, BATTISTA, GRANAIOLA, GATTI, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, PEGORER - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

è in atto in Italia un riemergere di movimenti fascisti che allarma, preoccupa e risulta comunque intollerabile per la Repubblica nata dalla Resistenza al nazifascismo;

la risposta delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell'ordine appare troppo spesso debole e inadeguata;
eclatante è il caso dello stabilimento balneare "Playa Punta Canna" di Chioggia (Venezia), covo di fascisti di tutte le provenienze, in un ambiente contrassegnato da *slogan* inneggianti al fascismo, al razzismo, alla violenza, nei confronti del quale non risultano assunti provvedimenti congrui;
la stessa reazione dell'opinione pubblica democratica, come nel caso della raccolta di firme promossa da "Change" che chiede l'applicazione del divieto costituzionale e legislativo di ricostituzione del fascismo "in tutte le sue forme", non ha trovato adeguata rispondenza nel comportamento delle istituzioni;
tutti gli organi di comunicazione hanno riportato la notizia di una nuova inquietante iniziativa da parte del movimento fascista "Forza Nuova", che si ripromette l'organizzazione per il 28 ottobre 2017 di una "marcia" su Roma, richiamando il tragico e vergognoso evento che nell'immaginario del nostro Paese ha segnato l'inizio della dittatura mussoliniana;
si deve segnalare anche una pubblicazione di segno razzista e xenofobo ad opera del "Fronte nazionale", altro movimento violento e intollerante, che recentemente ha diffuso la riedizione di un manifesto repubblichino raffigurante un soldato statunitense che tenta di abusare di una donna, a significare che quello commesso da un bianco non sarebbe uno stupro;
tenuto conto inoltre che:
lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla legge n. 645 del 1952, e che le diverse sigle operanti in Italia, a cominciare da "Forza nuova", siano senz'altro organizzazioni apologetiche del fascismo e del nazismo è stabilito da una pronunzia definitiva della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449);
i raduni neofascisti e neonazisti, oltre ad offendere la nostra coscienza civile e democratica, rappresentano fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in tutto il Paese;
l'intero ordinamento dell'Italia repubblicana, dalla Costituzione alla legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, è animato da valori espressamente volti al contrasto di ogni ideologia razzista o neofascista, come da ultimo confermato dalla legge n. 115 del 2016 sul negazionismo;
tenuto conto infine che due interrogazioni della prima firmataria del presente atto in materia di antifascismo, 3-3842 (relativa alla raccolta firme per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste) e 3-3870 (sul caso dello stabilimento balneare di Chioggia), sono rimaste sinora senza risposta,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover rispondere alla domanda che viene dai parlamentari e dall'opinione pubblica democratica, disponendo l'immediato divieto della ventilata manifestazione del 28 ottobre 2017, in ragione della patente violazione dei divieti di apologia del regime fascista (come da "legge Scelba" n. 645 del 1952), ma anche per istigazione all'odio e alla discriminazione razziale (reati perseguiti dalla "legge Mancino", di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993), da ultimo per l'indefettibile necessità di tutelare la dignità della nostra democrazia e della nostra vita civile;
quali iniziative urgenti e incisive intenda assumere per contrastare efficacemente il diffondersi di idee violente e razziste da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti;
se non intenda impartire alle Prefetture e alle Questure direttive più opportune e cogenti al fine di limitare la pericolosa attività illecita, provocatoria e violenta di tali organizzazioni.
(3-03963)
CASTALDI, BULGARELLI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MARTON, MORONESE, NUGNES, PUGLIA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:
le polizze vita "dormienti" sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato, della cui esistenza i beneficiari

non erano a conoscenza o di polizze cosiddette "di risparmio" che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi;
i diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in 10 anni dalla data del decesso dell'assicurato o scadenza: oltre tale termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo rapporti dormienti;
il Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Fondo, di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto Fondo (cosiddetti "rapporti dormienti");
considerato che:
l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela;
l'IVASS è subentrato in tutte le funzioni, le competenze e i poteri dell'ISVAP, a seguito del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per realizzare la piena integrazione della vigilanza assicurativa con quella bancaria;
l'IVASS, Servizio tutela del consumatore - Divisione prodotti e pratiche di vendita, ha avviato l'8 febbraio 2017 un'indagine sulle polizze vita "dormienti", i cui risultati sono stati resi noti in un recente *report* di agosto 2017;
l'indagine è stata rivolta a tutte le 53 imprese italiane, che esercitano il ramo vita nelle assicurazioni, e finalizzata a: rilevare primi dati sulla ampiezza del fenomeno, in termini di numero di polizze "dormienti" e di somme assicurate, valutati su una porzione di portafoglio; acquisire informazioni sui processi adottati dalle imprese per accertare il decesso degli assicurati, identificare e rintracciare i beneficiari;
l'indagine ha riguardato le polizze vita dei rami I (le assicurazioni sulla durata della vita umana), III (i prodotti *unit-index linked*) e V (le operazioni di capitalizzazione) stipulate in forma individuale e quelle che, ancorché formalmente stipulate in forma collettiva, consistono di fatto in un'adesione individuale ad una convenzione (ad esempio le polizze "collettive" di tipo PPI - *payment protection insurance*);
considerato inoltre che:
secondo i risultati dell'indagine dai dati comunicati dalle 53 imprese italiane, è emerso, tra l'altro, che: circa 4 milioni di polizze vita scadute negli ultimi 5 anni sono potenzialmente esposte al rischio di dormienza, in quanto le compagnie non sanno se l'assicurato è deceduto o no prima della scadenza della polizza; 117.000 polizze con età dell'assicurato superiore a 90 anni (probabili 12 miliardi di euro di somme assicurate), di cui 2.636 relative ad ultracentenari (518 milioni di euro); circa 540.000 polizze stipulate da almeno 10 anni e per le quali le imprese non hanno notizie dell'assicurato negli ultimi 3 anni (24 miliardi di euro);
in relazione agli importi, le somme indicate come potenzialmente dormienti per le sole TCM (temporanee cause di morte) sono pari a 145,1 miliardi di euro (60,1 per cento delle relative somme assicurate), che potrebbero essere significativamente superiori rispetto alle effettive dormienti, dal momento che sono inclusi i casi di chi giunge in vita alla scadenza del contratto;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti:
il 13,8 per cento del portafoglio in vigore al 31 dicembre 2016 è costituito da contratti stipulati da almeno 10 anni, per il 41,9 per cento dei quali le imprese non hanno ricevuto negli ultimi 3 anni notizie da parte del contraente (24 miliardi di euro di somme assicurate) dalle quali poter presumere l'esistenza in vita dell'assicurato;
sempre secondo il *report* degli esiti della indagine in relazione alle procedure in essere presso le imprese per verificare l'esistenza in vita dell'assicurato e rintracciare i beneficiari, è emerso che: "solo 3 imprese presentano procedure più strutturate per l'accertamento del decesso degli assicurati e per la ricerca dei beneficiari; di queste 1 è un'impresa con una rete di vendita di tipo "tradizionale" e 2 sono

imprese che utilizzano reti bancarie. Per queste imprese il dato delle polizze residue è prossimo allo zero; (...) 14 imprese hanno dichiarato di non aver implementato processi o procedure per verificare, prima della ricezione della denuncia di sinistro, se l'assicurato è ancora in vita; per le altre 35 imprese, sono risultate procedure inadeguate";
in linea generale, per verificare se l'assicurato è deceduto, in assenza di denuncia dell'evento, le imprese non procedono a verifiche periodiche autonome, facendo affidamento sulle informazioni che provengono dalla rete di vendita in modo più o meno strutturato;
considerato infine che:
l'indagine ha fatto emergere un esteso fenomeno di polizze e di somme potenzialmente dormienti, per le quali le imprese non dispongono degli elementi necessari o di procedure atti a riscontrare se si sia o meno verificato il decesso dell'assicurato;
il fenomeno è riconducibile soprattutto alle forme di assicurazione TCM e a un cospicuo numero di contratti a vita intera presenti da almeno 10 anni nei portafogli delle imprese, per la gran parte dei quali non si hanno notizie degli assicurati negli ultimi 3 anni. Elevati sono risultati anche i contratti con assicurati di età superiore a 85 anni (di cui 2.636 sono ultracentenari);
come rilevato dallo stesso IVASS nel citato rapporto "stupisce invece l'atteggiamento di 28 imprese che, nonostante l'invito dell'Istituto a procedere a verifiche ad hoc, sono rimaste completamente passive. I dati che hanno presentato evidenziano la gravità del fenomeno";
ritenuto che:
l'IVASS considera che siano necessari ulteriori sforzi da parte delle imprese per mitigare il fenomeno delle polizze vita dormienti e ha pianificato un intervento sull'intero mercato oggetto dell'indagine richiedendo di: o procedere allo "smontamento" delle polizze residue identificate nell'indagine attraverso ulteriori accertamenti sul decesso degli assicurati e ricerche dei beneficiari; o dotarsi di idonee procedure per garantire la liquidazione ai beneficiari delle prestazioni assicurate (invio di comunicazioni periodiche anche sulle TCM, sia a premi annui che a premio unico, incroci di data base impresa/gruppo/intermediari, attivazione flussi periodici e strutturati con intermediari) predisponendo, a tale scopo, un apposito piano; - interventi mirati sulle singole imprese che presentano maggiori criticità";
si apprende inoltre dal suddetto *report* che, con una lettera indirizzata al Ministro dello sviluppo economico, IVASS il 3 marzo 2017 ha formulato al Governo una proposta di modifica legislativa per estendere l'accesso delle compagnie di assicurazione alla istituenda Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), oggi previsto solo per le pubbliche amministrazioni e per renderne obbligatoria la consultazione da parte delle stesse compagnie almeno una volta l'anno, al fine di verificare i decessi e attivarsi per il pagamento delle somme,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano assumere provvedimenti di competenza, anche di carattere legislativo, al fine di garantire la liquidazione certa ed immediata ai beneficiari delle prestazioni assicurative;
se intendano, nei limiti delle rispettive attribuzioni, adottare iniziative per verificare la possibilità di accesso da parte delle compagnie assicurative ad una Anagrafe centralizzata, quale l'istituenda anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR);
se intendano accogliere la descritta proposta di modifica legislativa avanzata da IVASS, al fine di ridurre il fenomeno delle polizze vita "dormienti".
(3-03964)
CASTALDI, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CRIMI, GIARRUSSO, GIROTTO, MONTEVECCHI, NUGNES, PUGLIA, TAVERNA - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
l'istituto dell'amministrazione straordinaria è stato introdotto dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta "legge Prodi"), accanto alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione

controllata e concordato), per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico;
scopo della procedura introdotta era quello di evitare le soluzioni liquidatorie che non tenessero conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa, contrariamente alle procedure concorsuali tradizionali, la cui funzione essenziale, invece, era ed è quella di tutelare l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito;
l'amministrazione straordinaria introdotta dalla "legge Prodi" esclude il fallimento dell'impresa e prevede l'intervento di uno o più commissari, sotto la vigilanza del Ministero dell'industria;
l'istituto dell'amministrazione straordinaria, nato come strumento temporaneo ed eccezionale, volto a consentire la verifica delle situazioni aziendali più rilevanti e l'individuazione sulla base di criteri socio-economici, delle attività risanabili e di quelle da liquidare, nel corso degli anni è stata oggetto di varie censure da parte degli organi comunitari, i quali, in diverse occasioni, ne hanno rilevato l'incompatibilità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;
tale contenzioso è stato superato nel 1999 con il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274, "Disposizioni in materia di attività produttive", che aveva lo scopo di consentire una drastica riduzione della durata della procedura, di orientare la procedura stessa alla celere individuazione di un nuovo assetto imprenditoriale ed a potenziare gli strumenti di tutela dei creditori;
successivamente, sul decreto legislativo n. 270 del 1999, si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria introdotta dal decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004 in virtù del rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 270, operato dall'articolo 8 del decreto-legge medesimo;
con il decreto legislativo n. 270 del 1999, l'ambito dei soggetti ammessi alla procedura viene circoscritto alle imprese, anche individuali, soggette alla legge fallimentare, di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e in possesso dei seguenti requisiti: un numero di lavoratori subordinati non inferiore alle 200 unità (inclusi quelli che eventualmente fruiscono del trattamento di integrazione guadagni); debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio; presenza di concrete prospettive di recupero (previste dall'art. 27) da realizzarsi, alternativamente, mediante "la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" ("programma di cessione dei complessi aziendali") ovvero "tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" ("programma di ristrutturazione");
con il decreto-legge n. 347 del 2003, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modificazioni, è stata introdotta una disciplina speciale in materia di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, rinviando, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, alle norme del decreto legislativo n. 270 del 1999, il quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni della cosiddetta "legge fallimentare" (Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267);
considerato che:
l'emanazione del decreto è avvenuta in concomitanza con il dissesto finanziario della società Parmalat, che ha posto con urgenza l'esigenza di salvaguardare tempestivamente le attività industriali di grandi imprese in stato di insolvenza; ciò al fine di non pregiudicare il valore dell'avviamento (ivi compresi marchi, brevetti, eccetera) e il posizionamento di mercato dell'impresa;
tale disciplina speciale è stata poi modificata, dapprima con il decreto-legge n. 119 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2004, e quindi con il decreto-legge n. 281 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2005;
considerato inoltre che:
a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 347 del 2003 e successive modificazioni sono attualmente assoggettabili alla procedura le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di

insolvenza, che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria disciplinata dall'art. 27, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 270 del 1999 e che abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti: a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento, a fronte tetto numerico previsto dal decreto-legge. n. 347 del 2003 che era di 1.000 unità (da almeno un anno; b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro, a fronte del miliardo di euro previsti nel decreto-legge. n. 347 del 2003;

l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 stabilisce che le imprese dichiarate insolventi vengano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa, attraverso: un "programma di cessione dei complessi aziendali" che si realizza tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (lett. a); un "programma di ristrutturazione" che si realizza tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (lett. b);

secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico pubblicati, al 30 giugno 2017, sono 33.666 i dipendenti che lavorano tuttora nelle aziende in amministrazione straordinaria da oltre 10 anni secondo il decreto legislativo n. 270 del 1999; 55 sono le aziende in amministrazione straordinaria gestite su mandato del Ministero dello sviluppo economico da almeno 10 anni e 145 il totale delle aziende in amministrazione straordinaria gestita dal Ministero stesso, secondo le procedure della cosiddetta "legge Prodi-bis" (decreto legislativo n. 270 del 1999) e del decreto-legge n. 347 del 2003;

considerato altresì che:

dai dati di attuazione e gestione delle procedure, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999, delle 329 società relative ai gruppi industriali presi in carico dalla procedura prevista, 9 sono state chiuse, 43 sono state dichiarate fallite, 11 sono state risanate, 28 non sono ancora interessate a procedure di cessione sul totale delle 255 imprese ancora in amministrazione straordinaria;

il totale dei lavoratori interessati è di 33.681 unità a fronte delle 64.409 prese in carico all'inizio della procedura;

dai dati di attuazione e gestione delle procedure, di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, il numero di società relative ai gruppi industriali presi in carico dalla procedura prevista, era di 231, di cui 51 chiuse, 17 risanate, 33 ancora interessate a procedure di cessione delle 160 al 2016, in amministrazione straordinaria;

il totale dei lavoratori interessati è di 36.764 a fronte delle 75.018 unità iniziali in carico all'inizio della procedura;

nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalle disposizioni, di cui al decreto legislativo n. 270 del 1999 e n. 347 del 2003, compete al Ministro dello sviluppo economico la designazione dei commissari giudiziali e la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza, nonché definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa, cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale;

il 28 luglio 2016 il Ministro dello sviluppo economico ha provveduto, con propria direttiva, a definire le procedure e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa per la designazione dei commissari giudiziali e la nomina dei commissari straordinari e dei membri dei comitati di sorveglianza, con l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza nell'ambito delle procedure di amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in crisi,

si chiede di sapere:

come intenda intervenire il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, sulle situazioni delle imprese in amministrazione straordinaria, da almeno 10 anni, secondo le procedure previste dal

decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003;
quali siano le aziende che possono realisticamente essere in grado di operare ristrutturazioni o essere cedute in maniera certa;
quali iniziative di competenza intenda assumere per i lavoratori ancora in carico alle aziende in amministrazione controllata da almeno 5 anni e quanti lavoratori rischiano di non avere a breve nessuna protezione collegata agli ammortizzatori sociali;
se, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria siano state assunte iniziative di revoca nei confronti dei commissari straordinari, anche rispetto alla idoneità degli organi collegiali e alle procedure di amministrazione straordinaria, impegnati in procedure da oltre 5 anni;
se intenda intervenire per una revisione degli strumenti di intervento previsti dal decreto legislativo n. 270 del 1999 e dal decreto-legge n. 347 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
(3-03967)

MARIN, PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il Governo, nel predisporre il progetto "la Buona Scuola" di cui alla legge n. 107 del 2015, aveva affermato che "l'istruzione è l'unica soluzione strutturale alla disoccupazione" e che "dare al Paese una Buona Scuola significa dotarlo di un meccanismo permanente di innovazione, sviluppo, e qualità della democrazia. Un meccanismo che si alimenta con l'energia di nuove generazioni di cittadini, istruiti e pronti a rifare l'Italia, cambiare l'Europa, affrontare il mondo. Per questo dobbiamo tornare a vivere l'istruzione e la formazione non come un capitolo di spesa della Pubblica Amministrazione, ma come un investimento di tutto il Paese su sé stesso. Come la leva più efficace per tornare a crescere (...). Per questo lanciamo un Piano straordinario per assumere a settembre 2015 quasi 150 mila docenti. (...). E per questo bandiamo, nello stesso tempo, un nuovo concorso per permettere ad altri 40 mila abilitati all'insegnamento di entrare in carriera, sostituendo via via - tra il 2016 e il 2019 - i colleghi che andranno in pensione e rinverdendo così la platea degli insegnanti";
più volte i firmatari del presente atto di sindacato ispettivo hanno evidenziato, senza ricevere alcuna risposta dal Governo, le gravi difficoltà, per usare un eufemismo, che affliggono il sistema scolastico. A tre anni dall'avvio della riforma, non solo non si sono visti i dichiarati effetti positivi che il Governo aveva previsto, ma anche quest'anno il sistema scolastico parte con evidenti difficoltà, con riferimento anche alla Regione Veneto, rispetto al numero dei docenti necessari per un corretto funzionamento;
evidenziato che:
"la Buona Scuola" ha realizzato un piano di assunzioni straordinario articolato in quattro fasi: 0, A, B e C, ognuna con proprie regole e ogni procedura di assegnazione con propri algoritmi. Vi è, inoltre, l'aggravante di un sistema informatico inefficiente;
alcuni docenti, vincitori nell'ambito AD01 del concorso, hanno reso noto, all'Ufficio scolastico regionale del Veneto, la propria posizione di esclusione dall'immissione in ruolo, in quanto le graduatorie di merito non sono pronte, né lo saranno in tempi brevi,
si chiede di sapere, vista la gravità della situazione, se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per procedere ad una tempestiva risoluzione del problema, affinché i docenti aventi diritto possano essere ammessi al ruolo di insegnanti e svolgere la loro professione.
(3-03968)

PUPPATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", affida all'INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica), oggi confluito nell'ISPRA, il compito di raccogliere e analizzare i dati, esprimere pareri (consultivi o vincolanti), e fornire indicazioni sui piani d'azione ovvero predisporne, fornire ogni altra indicazione utile alla tutela della fauna e di conseguenza alla regolamentazione della caccia;
la programmazione della stagione venatoria dipende dai piani faunistici venatori, redatti dalle Regioni nei limiti della legge n. 157 del 1992;

la Regione Veneto, con deliberazione della Giunta n. 865 del 13 giugno 2017, ha approvato il calendario venatorio del Veneto, con apertura domenica 17 settembre, ma con ulteriori 5 giornate di preapertura il 2, il 3, il 4, il 9 e il 10 settembre, ovvero ancora in piena estate;
considerato che:
con nota firmata dal responsabile dell'area pareri tecnici e strategie di conservazione e gestione patrimonio faunistico nazionale e mitigazione danni e impatti, dottor Piero Genovesi, l'ISPRA ha informato le Regioni e i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle conseguenze nefaste di un inizio precoce dell'attività venatoria, dovute alle particolari condizioni climatiche riscontrate in questa stagione;
si legge, infatti, che "il 2017 è stato caratterizzato, già a partire dagli inizi dell'anno, da una situazione meteorologica decisamente critica, caratterizzata da temperature massime assai elevate e prolungati periodi di siccità, che ha determinato in tutta Italia una situazione accentuata di stress in molti ecosistemi", a cui va aggiunta l'espansione enorme degli incendi, arrivata al 260 per cento rispetto alla media del decennio precedente. Tale situazione "comporta una condizione di rischio per la conservazione della fauna in ampi settori del territorio nazionale e rischia di avere, nel breve e nel medio periodo, effetti negativi sulla dinamica di popolazione di molte specie";
seguendo un principio di precauzione, l'ISPRA rilascia alcune raccomandazioni alle Regioni, tra cui: la soppressione delle attività di addestramento di cani da caccia; il divieto di caccia da appostamento, che si concentrerebbe nelle zone dove sono presenti le poche risorse idriche; di posticipare ad ottobre l'inizio della caccia per gli uccelli acquatici, già provati dal ridimensionamento del loro *habitat*; di valutare attentamente l'effettivo successo dei rilasci di specie stanziali o di posticiparli nel caso in cui non siano ancora stati effettuati; di monitorare costantemente le condizioni della fauna nelle aree interessate da incendi durante la stagione estiva;
la necessità di posticipare la stagione venatoria almeno ad ottobre è quindi supportata da evidenti ragioni scientifiche e tecniche che non possono non essere considerate al fine di garantire un divertimento a poche persone, circa l'1,2 per cento della popolazione, a danno di tutti i cittadini italiani che vedono oggi ancor più rischio la biodiversità faunistica del nostro Paese;
molte associazioni ambientaliste e animaliste, tra cui WWF, Lipu, Enpa, Lac, Legambiente, Italia Nostra e Pro Natura, hanno chiesto sia al Ministro in indirizzo sia ai presidenti di Regione che vi sia la posticipazione della stagione venatoria, lettera che nel caso specifico del Veneto non ha ricevuto alcuna risposta, anche se l'assessore per l'agricoltura e la caccia Giuseppe Pan ha confermato l'apertura il 2 settembre a mezzo stampa, come riportato sulla "Tribuna di Treviso" il 30 agosto;
considerato, inoltre, che:
la Regione Veneto si è distinta, nel corso dell'attuale consiliatura, per una particolare tendenza alla deregolarizzazione dell'attività venatoria, già vista con la legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016, poi annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 174 del 13 luglio 2017;
le attuali condizioni climatiche richiedono misure più decise a tutela della fauna selvatica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della preapertura della stagione venatoria in Veneto e se non ritenga necessario un suo differimento per non arrecare ulteriore *stress* alla fauna selvatica;
se non ritenga, vista anche la nota dell'ISPRA, di dover intervenire al fine di garantire la tutela della biodiversità faunistica dell'intero territorio nazionale, essendovi un diritto comune alla tutela ambientale, superiore al diritto particolare di praticare l'attività venatoria.
(3-03969)
SPILABOTTE - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'interrogante ritiene inaccettabile quanto sta accadendo, in questi giorni, ai lavoratori che garantiscono le pulizie, la sanificazione e il decoro delle scuole delle province di Frosinone e Latina;
pur avendo il personale lavorato anche nel mese di agosto 2017 (tra l'altro a molti sono state anche negate le ferie estive), è arrivata la busta paga con l'importo di 0 euro;

le aziende Ma.Ca e Servizi generali affidatarie dell'appalto (insieme alla ditta Smeraldo), immediatamente interpellate, si giustificano riconducendo tale condotta ad uno strano calcolo di recupero di "banca ore" unilateralmente applicato;
la gravità di quanto sopra è accentuata dal fatto che l'appalto ha carattere pubblico, quindi sono risorse della collettività erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (attraverso Consip);
oltre tutto, le aziende Ma.Ca, Servizi generali e Smeraldo, aggiudicatarie dell'appalto già dal febbraio 2014, hanno ripetutamente violato gli accordi ministeriali e territoriali, oltre ai capitolati di appalto ed i contratti nazionali di lavoro e per questo sono state richiamate e segnalate agli enti preposti ed addirittura condannate in giudizio a seguito di azioni legali promosse da parte delle organizzazioni sindacali;
nonostante tutto quanto sopra ad oggi le aziende continuano ad avere la gestione dell'appalto e delle relative risorse, a danno non solo delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati, ma soprattutto a danno della qualità dei servizi erogati e degli utenti che sono prevalentemente bambini e giovani studenti;
considerato che:
gli operai delle ditte di pulizie delle scuole hanno un contratto di 35 ore settimanali ma effettivamente lavorano dalle 10 alle 12 ore settimanali;
il Governo Renzi aveva istituito dei fondi per le "scuole belle" per far percepire agli operai lo stipendio intero da contratto, ma in riferimento al lotto 5 (province di Frosinone e Latina, che impiegano circa 550 operai su Frosinone e 450 su Latina) non è stata mai applicata se non per 4 settimane circa;
le ditte non rispettano le date di pagamento degli stipendi, accumulando all'incirca 3 mensilità di arretrati;
gli operai propongono di avere a disposizione più ore per la pulizia delle scuole che non per i decori in quanto con le 2 ore giornaliere attuali non riescono a coprire neanche il minimo della pulizia;
risulta inaccettabile che in queste ore le lavoratrici siano obbligate ad incatenarsi ai cancelli delle scuole per protesta per rivendicare ed ottenere quanto è nei loro diritti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali iniziative intendano adottare, al fine di risolvere la problematica esposta, far in modo che venga ripristinata la legalità nella gestione del servizio, e soprattutto che ai lavoratori vengano restituiti il salario, il lavoro e la dignità;
se intendano vigilare sulle mancanze elencate, in modo da trovare una definitiva soluzione a queste inadempienze.
(3-03970)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*
- Premesso che:
nel corso della stagione estiva 2017 in Calabria si sono verificati danni di gravità eccezionale provocati dagli incendi boschivi, con 7.773 episodi registrati dal sistema regionale della protezione civile dal 1° giugno al 28 agosto ed un incremento numerico del 70 per cento rispetto alla già critica estate del 2016;
la situazione delle aree percorse dal fuoco configura un disastro ambientale in particolare nella provincia di Cosenza, dove i roghi hanno interessato il 6,2 per cento del territorio di competenza, e nelle aree naturali protette della Sila e del Pollino, dovuto in questo caso all'estensione anomala che hanno avuto gli incendi nei comuni di Longobucco e di Morano;
destano particolare preoccupazione la superficie percorsa dai singoli incendi, con episodi di vaste proporzioni che evidenziano le difficoltà operative del sistema di intervento, e la strategia criminale sottesa all'innesco dei roghi. Secondo il responsabile della Protezione civile regionale, Carlo Tansi, si tratta di "una strategia criminale ben organizzata sul territorio, sulle cui cause è necessario faccia luce la magistratura";
la Regione Calabria, pur avendo il 40,6 per cento della sua superficie regionale coperto da 613.000

ettari di boschi e foreste, ha approvato solo il 12 giugno 2017 il piano AIB (antincendi boschivi) 2017 e solo il 4 luglio ha sottoscritto l'apposita convenzione con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Al 26 luglio, secondo quanto diffuso dall'associazione Legambiente, non aveva ancora indicato il numero degli operatori impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi, pur avendo a disposizione gli 8.076 dipendenti dell'azienda regionale Calabria Verde che gestisce più di 6.000 operai forestali;
sui disastrosi effetti dei roghi verificatisi nel 2017 in Calabria ha senz'altro influito negativamente la crisi della *governance* del settore, su cui è pesantemente intervenuta la "riforma" approvata con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha determinato lo smembramento del Corpo forestale dello Stato e la dispersione delle esperienze e delle competenze del Corpo sul piano della prevenzione, del monitoraggio del territorio e dell'intervento operativo sugli incendi boschivi, con conseguenti perdite di mezzi e personale specializzato impegnato sul campo;
in previsione delle piogge autunnali e stante la situazione di permanente criticità idrogeologica della Calabria, si evidenzia un incremento delle condizioni di pericolosità a seguito degli incendi che hanno eliminato la protezione vegetale dei suoli, con una situazione di grave rischio per frane che interessa, in particolare, l'area urbana e la provincia di Cosenza,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario e urgente intervenire nell'immediato al fine di procedere all'adozione di interventi correttivi del decreto legislativo n. 177 del 2016, finalizzati a garantire la piena utilizzazione del personale competente e di tutti i mezzi disponibili nel settore dell'antincendio boschivo, allo scopo di assicurare almeno il raggiungimento dei livelli di operatività precedenti allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato;
se non ritenga necessario, vista l'entità dei danni registrati alle aree naturali protette nel corso della stagione estiva, l'urgente definizione di un piano di monitoraggio e intervento specificamente dedicato agli incendi boschivi nei parchi nazionali, con adeguate risorse per gli interventi urgenti di bonifica, di prevenzione, di monitoraggio e rivolti alla dotazione dei mezzi e delle tecnologie necessarie;
quali iniziative intenda mettere in campo per intervenire nell'immediato nelle zone della Calabria devastate dagli incendi, anche valutando l'opportunità della dichiarazione dello stato di emergenza;
quanti e quali enti locali calabresi abbiano realizzato e aggiornato costantemente il catasto delle aree percorse dal fuoco, finalizzato alla predisposizione dei vincoli d'uso dei suoli, al fine di impedire speculazioni economiche sulle aree dove si sono verificati incendi, così come previsto dalla legge, n. 353 del 2000;
come e quando siano stati impiegati operativamente nella lotta agli incendi boschivi gli 8.076 dipendenti dell'azienda regionale Calabria Verde, con particolare riferimento agli oltre 6.000 operai forestali;
con quali modalità e costi la Regione Calabria abbia fatto ricorso all'uso nelle operazioni di spegnimento dei mezzi aerei privati, tenuto conto che l'operatività dei velivoli della Protezione civile nazionale si è dimostrato, nella trascorsa stagione estiva, assolutamente insufficiente rispetto alle effettive necessità.
(3-03971)

PICCOLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
come hanno reso noto i quotidiani italiani, il 5 settembre 2017, Sofia, una bimba di 4 anni, è morta di malaria in rianimazione pediatrica nell'azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia, dove era stata trasportata, d'urgenza, sabato 2 settembre, in eliambulanza dall'ospedale Santa Chiara di Trento;
Sofia era stata in vacanza a Bibione, in provincia di Venezia, nella prima metà di agosto. Il 13 agosto, secondo quanto ha precisato la madre, era stata ricoverata all'ospedale di Portogruaro per una forma diabetica. Quindi, sino al 16 agosto, era stata presa in carico dal reparto di pediatria dell'ospedale di Trento. Successivamente, il 30 agosto, è stata nuovamente portata al pronto soccorso pediatrico di Trento per febbre alta, e quindi, infine, ancora una volta il 2 settembre per il persistere dello stato febbrile. Inizialmente cosciente, Sofia è improvvisamente entrata in coma. Il laboratorio di analisi cliniche dell'ospedale ha riscontrato la presenza nel sangue del batterio *plasmodium falciparum*, la

specie più aggressiva di un protozoo parassita trasmesso dalla zanzara *anopheles*, causa della malattia. In questo caso la struttura di Trento ha dimostrato un'eccezionale intuizione;
la presenza del plasmodio è accertabile, infatti, solamente con un esame del sangue mirato: infatti, in assenza di un esame specifico e mirato, lo stato febbrile verrebbe trattato con la somministrazione di antibiotici;
nella sua forma più grave, la parassitosi malarica può portare al decesso di una persona 24 ore dopo i primi sintomi. Sofia era giunta a Brescia in condizioni di salute disperate, avendo il batterio oramai compromesso le attività cerebrali;
il trasferimento da Trento a Brescia della bambina era stato deciso, in quanto la struttura ospedaliera lombarda è dotata di rianimazione pediatrica ed anche della struttura semplice dipartimentale (SSD) di malattie infettive ad indirizzo tropicale, operativa presso il Dipartimento di medicina specialistica. La SSD viene considerata una tra le principali e più qualificate strutture di assistenza e di ricerca clinica ed epidemiologica nel settore della medicina tropicale, dei viaggi e d'importazione oggi operante sul territorio nazionale;
premesso inoltre che:
gli organi di informazione hanno reso noto che il direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento ha precisato che nel periodo di ricovero in pediatria di Sofia erano presenti anche due minori di età, del Burkina Fasu, che avevano riscontrato la malattia, alloggiati però in stanze diverse e lontane dalla bambina. I bambini, che avevano lo stesso tipo di batterio, sono stati guariti;
il batterio che ha causato la morte di Sofia è trasmissibile solamente per via ematica: il direttore dell'ospedale di Trento ha precisato che non ci sono stati contatti per trasfusioni o simili, le cure sono state effettuate tutte con materiale monouso e nessun altro paziente ha avuto dei sintomi riconducibili alla malaria;
nell'ospedale Santa Chiara di Trento sono state posizionate trappole per verificare la presenza della zanzara anofele portatrice, ma non ci sarebbero stati riscontri positivi. Tuttavia, come avviene in questi casi, è stata predisposta anche una disinfestazione precauzionale e tutte le persone ricoverate sono stati trasferite;
la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla morte di Sofia. Per fugare qualsiasi dubbio, l'ospedale di Trento ha deciso di verificare se le procedure interne per evitare scambi ematici (utilizzo di aghi, ad esempio) siano state seguite e rispettate;
la Provincia di Trento e la Regione Veneto, per tramite dei rispettivi assessori alla salute, hanno precisato che non si può parlare di "allarme malaria". La Regione Veneto ha specificato, in particolare, che annualmente viene condotta una campagna di monitoraggio dei tipi di zanzare presenti nel territorio regionale: infatti, i cambiamenti climatici e il movimento di persone provenienti dall'estero possono facilitare l'ingresso in Italia di insetti tropicali e di malattie, anche gravi, non presenti in Italia e in Europa;
anche l'Istituto superiore di sanità si sta occupando dell'accaduto;
il Ministro in indirizzo ha dichiarato che «Dalle prime indicazioni che abbiamo avuto pare che la bambina potrebbe aver contratto la malaria in ospedale, a Trento, il motivo per il quale sarebbe un caso molto grave. Abbiamo mandato immediatamente degli esperti sia per quanto riguarda la malattia sia per la trasmissione da parte delle zanzare»,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non intenda opportuno trasmettere alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato le "prime indicazioni" ricevute, gli accertamenti sino ad ora svolti dal Ministro e dall'Istituto superiore della sanità, nonché relazionare quanto prima, in Assemblea, su un fatto che desta allarme e preoccupazione;
se la campagna di monitoraggio svolta annualmente dalla Regione Veneto sia una buona prassi adottata anche dalle altre Regioni.
(3-03972)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ARRIGONI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
dal 1° di agosto 2017 nel bosco della frazione di Aragno de L'Aquila si è sviluppato un incendio, non ancora domato, che ha già distrutto diversi ettari di bosco, mentre nel resto d'Abruzzo continuano ad essere presenti diversi roghi, che, anche a causa dell'aumento delle temperature sono tornati ad imperversare dopo una settimana di tregua;
in data 2 agosto 2017 sul quotidiano digitale *on line* "abruzzoweb" è stato pubblicato un articolo dal titolo: "Incendi: ecco le autobotti ferme in garage mentre l'Abruzzo brucia". Nel testo si legge che ben 5 autobotti adibite ad attività di antincendio boschivo, in uso al disciolto Corpo forestale dello Stato, sarebbero ferme in una rimessa, in attesa di un formale passaggio all'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
tale situazione, se accertata, sarebbe grave ed inaudita, soprattutto in un momento di così grande pericolosità di incendi;
come già evidenziato nell'interrogazione parlamentare 4-07842, pubblicata in data 18 luglio 2017 e alla quale non è stata ancora data risposta, il Governo non ha ancora emanato alcuni decreti molto importanti per rendere pienamente operativo il decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altre amministrazioni. In particolare, il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e altri Dicasteri, avrebbe dovuto emanare entro il 14 novembre 2016 un decreto ministeriale per definire le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al Demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale dello Stato, che sono trasferiti alle altre amministrazioni, tra cui quelle da destinare al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per le attività di antincendio boschivo,
si chiede di sapere:
se per il Ministro in indirizzo non sia il caso di verificare con urgenza quanto riportato in premessa, ed in caso positivo, quali siano le cause e le responsabilità, che hanno determinato la non utilizzabilità dei mezzi;
se non ritenga opportuno intervenire, affinché i mezzi di antincendio boschivo vengano immediatamente messi a disposizione del sistema antincendio boschivo locale;
se non ritenga di avviare una ricognizione nazionale di tutti i mezzi in uso sino al 31 dicembre 2016 al Corpo forestale dello Stato nei territori dei parchi nazionali;
se non sia il caso di sollecitare il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e finanze e gli altri Ministri competenti ad adottare i decreti di trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che non risultano essere stati ancora emanati, pur se previsti nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 177 del 2016.
(4-07984)

CENTINAIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in attuazione della delega, di cui all'articolo 10, della legge 7 agosto 2015, n. 124, disciplina il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l'articolo 3 del decreto legislativo prevede che Unioncamere trasmetta la Ministero dello sviluppo economico, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, una proposta di rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, che preveda un accorpamento delle camere di commercio nei cui registri delle imprese siano già iscritte meno di 75.000 unità;
la Camera di commercio di Pavia, con 58.068 localizzazioni, al 31 dicembre 2016, si trova nella condizione di doversi accorpare ad altre camere presenti nella stessa Regione;
il Consiglio camerale ha in principio manifestato la volontà di aderire alla cosiddetta "fascia bassa" e padana lombarda, particolarmente legata al mondo agricolo e agroindustriale, ma, constata la volontà di Lodi di aderire alla Camera metropolitana milanese, ha espresso all'unanimità un indirizzo

favorevole ad un'aggregazione con le camere di Cremona e Mantova;
nonostante la Camera di Pavia si sia resa disponibile a qualsiasi confronto, ai fini del raggiungimento di un'intesa, le camere di Cremona e Mantova hanno optato per un accordo a due, con la formalizzazione dei provvedimenti richiesti, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 219 del 2016;
la Camera di Pavia non è mai stata coinvolta agli accordi conclusi dalle altre due camere interessate; accordi, peraltro, presi successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, termine entro il quale la normativa salvaguarda gli accordi volontari tra le Camere;
l'accordo raggiunto tra le camere di Cremona e Mantova rischia quindi di non essere valido ai fini della rideterminazione della nuova circoscrizione territoriale;
il piano di razionalizzazione di Unioncamere prevede che il nuovo organismo camerale abbia la sede legale a Mantova, adducendo quale motivazione: "perché così definito da un accordo tra Mantova e Cremona*";* tale indicazione appare in contrasto con il metodo da adottare per la definizione degli accorpamenti che, fra i criteri, stabilisce*:* " quanto alla individuazione delle sedi legali delle Camere, la proposta indicherà quale sede legale quella della Camera di Commercio con il maggior numero di imprese e unità locali, a meno che le camere interessate non abbiamo individuato un'altra soluzione";
Pavia risulta essere la Camera di Commercio con il maggior numero di imprese e di unità locali (58.068 per Pavia, 36.824 per Cremona e 49.750 per Mantova); per tale ragione, essa a parere dell'interrogante dovrebbe essere il centro propulsore dei servizi alle imprese, mantenendo inalterati i livelli occupazionali e le funzioni svolte a sostegno del sistema imprenditoriale locale;
l'ente pavese risulta inoltre il più patrimonializzato con un valore netto pari a 31 milioni di euro (12,2 Cremona e 27 Mantova) e con il miglior rapporto imprese iscritte/numero addetti, pari a 1.055 imprese per addetto (722 per Cremona e 872 per Mantova),
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali iniziative di propria competenza intenda assumere, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa, per promuovere Pavia quale sede legale della nuova aggregazione camerale con Mantova e Cremona.
(4-07985)

DE POLI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
da recentissime fonti di stampa si apprende con costernazione della incredibile vicenda di cronaca del neonato portato d'urgenza in reparto di terapia intensiva, a seguito di un arresto respiratorio, nella notte tra il 19 e il 20 marzo 2017 e reso noto soltanto in questi giorni;
in seguito alle indagini della pubblica sicurezza di Verona, è stata arrestata un'infermiera di 43 anni in servizio presso la Asl locale, con l'accusa di aver somministrato morfina al neonato, dopo che esami clinici avevano evidenziato la presenza di molecole di oppioidi nel suo sangue;
secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'operatrice sanitaria avrebbe somministrato il farmaco senza la relativa prescrizione del personale medico e nonostante che il piccolo stesse bene, soltanto perché "dava noia";
da indiscrezioni di stampa, la donna avrebbe anche confidato alle colleghe di somministrare a volte ai neonati morfina e benzodiazepine, pur in assenza di prescrizione medica, per via orale o nasale, soltanto per "metterli tranquilli", nella convinzione non ci fossero concreti pericoli per le loro condizioni di salute,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione nelle opportune sedi istituzionali, al fine di prevedere l'invio di ispettori ministeriali presso l'ospedale civile di Verona, per chiarire la sconcertante vicenda in ogni suo aspetto, vicenda che, tra l'altro, danneggia la reputazione della sanità italiana e di tutti quegli operatori che, con grande professionalità ed abnegazione, si prodigano per la cura ed il ristabilimento dei pazienti.
(4-07986)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
da fonti di stampa si apprende che il Comune di Piove di Sacco (Padova), dopo alcune segnalazioni

sulla staticità del ponte sulla statale 516 Piovese, avrebbe scritto all'ANAS per chiederne una verifica, senza ricevere ancora alcun riscontro;
l'interrogante accoglie l'appello e le richieste del comitato "Brenta Sicuro" e del Comune di Piove di Sacco circa la preoccupante questione della staticità del suddetto cavalcavia che collega Padova con la costa adriatica presso Codevigo: essa inizia nella periferia sud-orientale di Padova, giungendo infine alla cittadina che le dà il nome, Piove di Sacco al chilometro 17,5;
a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001, recente "Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340" (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001), l'itinerario della strada statale 516 è stato rivisto, e da Piove di Sacco prosegue, su di un tratto precedentemente non sotto la gestione ANAS, per Codevigo, ove oltrepassa il fiume Brenta, e confluisce nella strada statale 309 Romea (strada europea E 55) in località Passo della Fogolana;
il tratto viario poi, a seguito di un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sempre del 21 settembre 2001, recante "Modifiche al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale" (*Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001) è stato inserito nella rete stradale di interesse regionale nel Veneto ed è stato rinominato come strada regionale 516 Piovese (SR 516): la gestione è quindi passata dall'ANAS alla Regione Veneto; dal 20 dicembre 2002 la gestione della tratta è passata alla società Veneto Strade;
già in un precedente atto di sindacato ispettivo, si evidenziava la difficoltà delle autorità locali ad amministrare correttamente la manutenzione delle infrastrutture viarie: in tutta Italia sono 130.000 i chilometri di strade gestite dalle Province, dei quali circa 7.000 soltanto in Veneto, la cui riduzione dei servizi di manutenzione diventerà nel prossimo futuro un notevole problema di sicurezza per la cittadinanza;
considerato che i diversi crolli di ponti e cavalcavia che hanno funestato le cronache italiane sono determinati dalle cause più disparate, ed è per questo che i controlli assumono una importanza capitale affinché si evitino tragici incidenti,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda agire per verificare la staticità del ponte ed, eventualmente, se non ritenga opportuno disporre dei lavori di manutenzione, investendo nella sicurezza dei cittadini.
(4-07987)
DE POLI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la bassa padovana ha provocato ingentissimi danni in tutto il territorio della provincia, agricolo e non, alle strade, alle infrastrutture elettriche, alle abitazioni private e agli edifici pubblici;
gli effetti del violento nubifragio destano grande preoccupazione soprattutto alla vigilia della vendemmia che prometteva di essere buona;
il maltempo ha colpito un territorio molto vasto: da Codevigo ad Arquà Petrarca, Candiana, Conselve, Tribano e, ancora, Monselice, Este e Pernumia;
i danni provocati dal maltempo si aggiungono a quelli creati dal fenomeno della siccità che ha interessato la regione;
alla luce di quanto sta accadendo, sarebbe forse opportuna una seria e approfondita riflessione sulla necessità di semplificare le norme sulle assicurazioni agevolate in agricoltura, per rendere questo strumento più accessibile e meno oneroso per gli agricoltori;
i sempre più frequenti fenomeni di maltempo abbattutisi sull'Italia del nord in questi ultimi anni dovrebbero accelerare l'intervento delle istituzioni con provvedimenti immediati, in attesa di misure più a lungo termine, anche di ordine fiscale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare con ogni possibile cura e sollecitudine l'attivazione degli interventi compensativi previsti dal fondo di solidarietà nazionale per i

danni provocati dal maltempo, e anche le altre forme di agevolazioni fiscali previste dalle leggi in questi casi.
(4-07988)
DE POLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il vero e proprio *tornado* che si è abbattuto sul delta del Po ha provocato ingentissimi danni in tutto il territorio, colpendo ogni cosa, strade, infrastrutture elettriche, abitazioni private ed edifici pubblici: a titolo esemplificativo, basti pensare all'isola di Arbarella, dove il 75 per cento degli arbusti è stato sradicato;
i sindaci delle località più colpite Franco Vitale (Rosolina), Maura Veronese (Porto Viro), Francesco Siviero (Taglio di Po) e Carmen Mauri (Ariano) hanno lanciato un appello al Governo per essere aiutati a ripristinare lo *status quo ante*;
l'ormai sempre più frequente maltempo abbattutosi sull'Italia del nord in questi ultimi anni deve essere un ulteriore sprone per far partire il piano nazionale contro il dissesto idrogeologico: è necessario che le istituzioni intervengano al più presto con provvedimenti immediati, anche e soprattutto in termini di detassazioni e fiscalità in senso più ampio, in attesa di misure più a lungo termine,
si chiede di sapere se il Governo non intenda valutare misure analoghe a quanto già previsto per realtà come Lampedusa, in cui il territorio viene aiutato attraverso la detassazione e, quindi, avviare ogni possibile misura per escludere le aree colpite dalla corresponsione di ogni adempimento fiscale, quale provvedimento iniziale immediato a sostegno delle attività economiche e produttive così gravemente danneggiate.
(4-07989)
DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
in notizie pubblicate sulla stampa regionale, nella prima decade del mese di agosto 2017, si tratta con preoccupazione l'annosa questione delle carenze di organico nella scuola, soprattutto del personale docente di sostegno, assolutamente indispensabile;
più voci si sono alzate, dalle organizzazioni sindacali alla direzione scolastica regionale, nella persona del suo dirigente dottor Beltrame, per segnalare la carenza di personale con i conseguenti ed inevitabili ritardi nella riapertura delle attività del prossimo anno scolastico;
mancherebbero 122 dirigenti amministrativi per i quali non si fa un concorso dal 2000, 450 tra assistenti tecnici amministrativi e collaboratori scolastici, 1.500 insegnanti di sostegno ed un numero ancora imprecisato di dirigenti di istituti scolastici;
è noto che il ministro Fedeli, valutata la ridefinizione degli organici, ha annunciato l'emissione di un bando di concorso per 2000 nuovi presidi entro la fine di agosto;
è fondamentale infatti che, al fine di assicurare la continuità didattica a tutti, e a maggior ragione agli studenti con disabilità, non si arrivi a ridosso dell'imminente riapertura con carenze di organico che ostacolerebbero il normale riavvio delle attività didattiche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare attentamente le esigenze territoriali del Veneto, soprattutto del personale docente di sostegno ancora precario da stabilizzare, ed avviare, nel più breve tempo possibile, le procedure del concorso sui nuovi dirigenti di istituti scolastici, in considerazione anche, e soprattutto, che manca pochissimo alla ripresa del nuovo anno scolastico.
(4-07990)
MARIN, PICCOLI, AMIDEI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
l'ex caserma San Siro di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova, comune con 3.625 abitanti, oggi centro di prima accoglienza profughi, ospita circa 800 richiedenti asilo;
numerosi sono stati i disordini, nel corso dell'ultimo anno, provocati dagli ospiti del centro di accoglienza;
in una delle proteste, avvenuta il 17 gennaio 2017, un gruppo di migranti bengalesi, per manifestare le

proprie difficoltà di convivenza con gli altri richiedenti asilo provenienti dall'area sub-sahariana, in particolare ivoriani e nigeriani, avrebbe addirittura impedito l'accesso e l'uscita dal campo agli operatori;
l'ennesimo episodio di protesta è avvenuto lo scorso 7 agosto, quando all'alba una cinquantina di profughi di varie nazionalità, per lo più africana, hanno bloccato il cancello di ingresso all'ex base, impedendo così il cambio turno degli operatori e l'accesso alla struttura;
la situazione descritta a giudizio degli interroganti non è più accettabile;
si è creato un clima di forte tensione con la popolazione locale, contraria giustamente ad una enorme struttura stracolma di persone in continua rivolta;
l'accoglienza migranti resta un problema irrisolto nel nostro Paese;
da tempo gli amministratori locali si battono affinché i centri migranti presenti sul territorio della regione Veneto, ribattezzato "distretto del profugo", vengano chiusi;
i comuni del Veneto hanno già superato le quote massime nazionali di migranti ospitati;
occorre fermare questo continuo flusso di immigrati in Veneto e nel nostro Paese,
si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la grave situazione descritta.
(4-07991)

TOSATO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'associazione culturale "Veneto Russia" promuove da anni l'interscambio culturale tra la Regione Veneto e la Federazione Russa;
nell'ambito delle proprie attività, l'associazione culturale ha posto in contatto tra loro anche imprenditori veneti ed imprenditori residenti nel vasto territorio della Federazione Russa;
tra le realtà russe locali raggiunte vi è anche il territorio della Repubblica autonoma di Calmucchia;
tra febbraio e giugno 2017, l'attività di interscambio promossa dall'associazione culturale Veneto Russia è sfociata in visite reciproche di delegazioni e nella generazione di interessanti prospettive di collaborazione bilaterale;
i frutti dell'attività promozionale condotta dall'Associazione potrebbero però essere compromessi dalla negazione da parte delle autorità consolari italiane dei visti di ingresso richiesti dai cittadini russi invitati in Veneto;
è già in effetti accaduto che visti richiesti da imprenditori residenti nella Federazione Russa siano stati negati o addirittura annullati dalle autorità consolari italiane, spesso senza alcuna particolare spiegazione;
questo sarebbe stato, ad esempio, a quanto risulta all'interrogante il caso di Vladimir Megmerov, cittadino russo residente in Calmucchia, nato il 15 ottobre 1982, imprenditore e titolare di passaporto russo, cui, a Mosca, le autorità consolari italiane hanno rifiutato il visto, e quello di sua moglie Elzata Megmerova, nata il 25 dicembre 1979 e titolare anch'essa di passaporto russo, cui il visto era stato concesso e successivamente annullato;
i visti dei coniugi Megmerov erano stati richiesti per motivi esclusivamente turistici, sulla base di un invito a visitare il Veneto rivolto dall'Associazione culturale Veneto Russia,
si chiede di sapere per quali ragioni e a causa di quali valutazioni discrezionali le autorità consolari italiane in Russia abbiano ritenuto di dover negare o annullare a luglio 2017 il visto che i coniugi Megmerov avevano chiesto per poter visitare il Veneto.
(4-07992)

TOSATO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107", all'articolo 14, garantisce agli studenti con disabilità la continuità didattica ed educativa;
il comma 3 stabilisce che le modalità attuative saranno statuite con successivo decreto del Ministro in indirizzo, senza fissare però un termine entro il quale l'atto debba essere emanato;

si è ormai all'inizio dell'anno scolastico e del testo ancora non c'è traccia, di conseguenza molti alunni disabili dovranno subire l'ennesimo cambiamento di insegnante e verrà loro negata qualsiasi continuità didattica ed educativa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda emanare, con la massima urgenza, il regolamento attuativo del decreto legislativo n. 66 del 2017, al fine di non pregiudicare il diritto degli studenti disabili a vedersi assicurata la doverosa continuità scolastica.
(4-07993)
DE PETRIS, CERVELLINI, BAROZZINO, BOCCHINO, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, MINEO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
il giorno 4 settembre 2017, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato sottoscritto un accordo tra i rappresentanti della Dico SpA e le organizzazioni sindacali, in merito alla crisi del gruppo e alla richiesta di cassa integrazione straordinaria per il personale;
Dico SpA è una società che gestisce una catena di *discount* a marchio "Tuodì superfresco", "Tuodì market", "Dico", con un organico aziendale pari a 1.853 dipendenti. L'azienda è interessata da una grave crisi di ordine economico-finanziario e sta sostenendo da tempo una fase assai critica in termini di tenuta commerciale, tanto da addivenire alla decisione di procedere alla presentazione di un'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità, ex-artt. 182-*quinquies* e 186-*bis* della Legge Fallimentare (di cui al Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni e integrazioni);
l'accordo con i fornitori dovrebbe consentire alla società di ridurre drasticamente la sua esposizione debitoria. La società avrebbe accumulato un debito lordo di circa 450 milioni, di cui oltre 200 verso gli istituti di credito, 225 verso i fornitori e 29 verso l'Erario;
la drammaticità di tale situazione è dimostrata, inequivocabilmente, dalla circostanza che la società ha operato la chiusura di 105 negozi, nei quali operano circa 640 lavoratori suoi dipendenti, a cui si aggiungono altri 5 negozi, nei quali opererebbero lavoratori in *outsourcing*, quindi dipendenti da altri soggetti imprenditoriali. Nell'ultimo biennio i dipendenti sono passati da 2.165 a 1.891;
è emerso che 7 punti vendita, tutti ubicati nell'ambito territoriale della Liguria, sarebbero attualmente interessati da una procedura di cessione, a dimostrazione del processo di ristrutturazione di fatto già in atto;
questo percorso intrapreso di vendita a "spezzatino" dei punti vendita è stato più volte evidenziato in modo negativo dalle organizzazioni sindacali. Peraltro, i punti vendita oggetto della trattativa di cessione, non rientrano tra quelli chiusi;
nell'incontro al Ministero la società avrebbe illustrato il piano di risanamento aziendale e di salvaguardia occupazionale che consisterebbe nelle seguenti azioni: concentrazione delle attività nei punti vendita maggiormente profittevoli, con conseguente sospensione dell'attività in 120 punti vendita, per i quali il piano prevede la ripresa dell'attività e la continuazione della stessa; accordo con i principali fornitori per il pagamento delle merci a 60 giorni; riduzione dei costi della sede centrale e "controllo delle vendite";
è stato concordato che l'azienda richiederà la cassa integrazione guadagni straordinaria per un massimo di 1.843 unità lavorative. La Cigs avrà una durata di 12 mesi. Nei punti vendita interessati da una temporanea sospensione delle attività i lavoratori saranno messi in CIGS a zero ore, mentre negli altri punti vendita e nella sede, i lavoratori saranno interessati dal ricorso alla CIGS a rotazione con riduzioni orarie fino ad un massimo, rispettivamente, del 20 per cento e del 40 per cento dell'orario di lavoro;
la società si è impegnata ad anticipare il trattamento di CIG alle normali scadenze di paga;
rimane indefinita da parte aziendale la situazione riguardante quei punti vendita oggi chiusi in regime di totale *outsourcing* e alle numerose esternalizzazioni presenti in altri punti vendita (reparti gastronomia, panetteria, eccetera). Permane, dunque, la situazione penalizzante dei lavoratori coinvolti che allo stato attuale non hanno nessun tipo di tutela del reddito e dell'occupazione;

permane il dubbio da parte delle organizzazioni sindacali che il ricorso alla CIGS sia strumentale e diretto solo ad ottenere una consistente riduzione dei debiti con i fornitori nell'ambito della procedura di concordato;
il 19 settembre è previsto un ulteriore incontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre presso il Ministero dello sviluppo economico è tuttora attivo un tavolo di confronto tra la società e le organizzazioni sindacali,
si chiede di sapere:
come intendano i Ministri in indirizzo garantire il reddito e l'occupazione anche dei lavoratori in regime di *outsourcing,* di cui in premessa;
come intendano verificare che la società proceda effettivamente all'attuazione del piano di rilancio annunciato nell'incontro del 4 settembre 2017 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di escludere ogni utilizzo strumentale del ricorso alla CIGS e al fine di preservare l'occupazione.
(4-07994)

DI BIAGIO - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
nel corso degli scorsi mesi, si è registrata negli Stati Uniti, ed anche in altre parti dell'America, una recrudescenza di revisionismo storico che si è caratterizzata altresì per atti vandalici che hanno colpito statue e simboli lungo tutto il territorio confederale;
a Baltimora (Maryland), una statua di Cristoforo Colombo del 1792 è stata distrutta a martellate;
a Houston (Texas), il monumento regalato alla città dalla comunità italo-americana, per il cinquecentenario della scoperta dell'America, è stato macchiato con vernice rossa;
a Chicago, è stata presa di mira la colonna intitolata a Italo Balbo (Balbo column);
a Buenos Aires, è stata rimossa la statua di Colombo donata dall'Italia più di 100 anni fa e sotto la quale ogni anno si ritrovava la comunità italiana;
a giudizio dell'interrogante si tratta di atti assolutamente deprecabili espressione di un'iconoclastia in conflitto con i principi di libertà che ispirano da sempre la cultura statunitense;
ma v'è di più: il Consiglio comunale della città di Los Angeles ha deciso, con 14 voti favorevoli e uno contrario, l'abolizione della festa nazionale dedicata a Cristoforo Colombo, che sarà rimpiazzata da una giornata per commemorare "le popolazioni indigene, aborigene e native";
a rischio sembra essere anche la celebre statua di Cristoforo Colombo a New York che, dall'alto dei suoi 23 metri di altezza, domina il Columbus circle;
infatti, il sindaco della città, Bill de Blasio, ha deciso di istituire una speciale commissione che dovrà vagliare la possibilità di rimuovere o meno il monumento;
al di là degli atti in sé, ancor più gravi e discutibili sono le motivazioni che vengono addotte a sostegno di questa azione di rimozione storica, in particolare della figura di Cristoforo Colombo, dalla storia americana;
infatti, secondo la mozione, promossa nel novembre 2015, dal consigliere comunale Mitch O'Farrell, e approvata di recente dal Consiglio comunale di Los Angeles, l'abolizione della festa nazionale dedicata a Cristoforo Colombo "ristabilisce la giustizia nei confronti delle popolazioni indigene, aborigene e native vittime del genocidio commesso dal navigatore genovese";
e quel che è più grave è che tale iniziativa non risulta essere isolata, ma si uniforma a quella di numerose altre città degli Stati Uniti fra cui Seattle, Albuquerque e Denver;
tali azioni e iniziative hanno evidentemente una diretta incidenza sulle nostre comunità negli Stati Uniti, che, con il "Columbus day", il secondo lunedì d'ottobre, celebrano la propria eredità culturale ed il legame con il Paese d'origine;
tra l'altro, è giusto ricordare come si tratti dell'unica celebrazione a favore degli italo-americani decretata da ben due presidenti degli Stati Uniti;
questa revisione storica inoltre potrebbe essere causa di un incrinarsi dei rapporti e dei legami instauratosi nel corso degli anni, perché potrebbe essere avvertita come il venir meno del rispetto verso una comunità, quella italiana, che tanto ha dato agli Stati Uniti, Paese tra l'altro nel quale si riconosce in pieno;

d'altro canto, Cristoforo Colombo non può essere considerato storicamente come fautore negativo di un colonialismo nei confronti delle popolazioni indigene americane, bensì rappresenta in tutto il mondo, e non solo negli Stati Uniti, un simbolo fondamentale della storia e dei successi italiani, e la scoperta dell'America è unanimemente riconosciuta come patrimonio dell'umanità;
appare pertanto necessario che la questione sia posta all'attenzione della rete consolare italiana negli Stati Uniti, in modo da interloquire, nelle forme e nei modi più opportuni, nel delicato dibattito che si sta sviluppando sul Columbus day, in modo da rappresentare alle istituzioni statunitensi l'importanza ed il valore simbolico che questa celebrazione ha per i nostri connazionali residenti in quel Paese;
è opportuno che venga formulato da parte della nostra rappresentanza diplomatica un appello al buon senso ed alla responsabilità, all'integrità della memoria storica e dei monumenti tutti che ne fanno parte,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fine di rappresentare nelle opportune sedi l'importanza che la celebrazione del Columbus day riveste per le comunità italiane negli Stati Uniti;
come intenda intervenire, nelle opportune e legittime modalità, al fine di garantire la celebrazione del Columbus day, quanto meno nelle municipalità dove il dibattito è ancora aperto.
(4-07995)

AIELLO - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che a giudizio dell'interrogante è paradossale ciò che sta accadendo in serie C, un campionato iniziato senza che si conosca ufficialmente la composizione delle squadre partecipanti al girone per la stagione sportiva 2017-2018, a causa del braccio di ferro che vede coinvolti la Vibonese, la lega Pro e la Federazione italiana giuoco calcio;
considerato che, per quanto risulta:
il campo aveva emesso la sua sentenza il 28 maggio 2017, quando la Vibonese è retrocessa fra i dilettanti a seguito del *play out* perso contro il Catanzaro; successivamente, i presunti illeciti finanziari dell'ACR Messina hanno modificato lo scenario delineatosi al termine della stagione sportiva;
la battaglia legale della società calabrese contro le inadempienze del Messina Calcio è iniziata il 28 luglio dinanzi al tribunale federale nazionale. Con il ricorso proposto è stato dedotto il mancato deposito definitivo da parte di ACR Messina s.r.l. di una valida ed efficace polizza fideiussoria fino alla fine del campionato. Peraltro, è notorio che la mancata produzione della necessaria polizza fideiussoria si qualifica come un mancato adempimento che non soltanto costituisce illecito disciplinare, ma anche esclude l'ammissione al campionato;
infatti, nel corso della stagione sportiva 2016-2017, è emerso che 20 società partecipanti al campionato di lega Pro avevano stipulato, per l'iscrizione al campionato, polizze assicurative con la società Gable insurance, con sede a Vaduz in Lichtenstein. Tale società è stata successivamente sottoposta a procedura fallimentare e, di conseguenza, le società partecipanti al campionato di lega Pro sono rimaste prive della necessaria copertura fideiussoria;
la società ACR Messina ha provveduto a depositare, nel termine imposto del 31 gennaio 2017, la garanzia a prima richiesta sostitutiva emessa dalla Argo Global Se. Tuttavia, successivamente, in data 9 febbraio, la lega Pro ha ricevuto una segnalazione in merito al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza emessa in favore della società ACR Messina. La lega Pro chiedeva immediatamente alla società calcistica delucidazioni al riguardo e, segnatamente, evidenziava la necessità che, ai fini della necessaria esistenza della fideiussione richiesta per il campionato, la stessa società definisse la propria posizione con la compagnia assicurativa. "Il 21.2.2017", si legge nella relazione istruttoria della lega Pro del 18 agosto 2017, "la Lega veniva informata - con segnalazione inviata in data 21.2.2017 da European Brokers s.r.l. - che non avendo l'A.C.R. Messina s.r.l. provveduto a quella data al pagamento del premio, la garanzia depositata il 31.1.2017 aveva perso qualsivoglia efficacia nei confronti del beneficiario";
il tribunale federale nazionale, in primo grado, ha giudicato il ricorso della squadra calabrese inammissibile perché presentato esclusivamente nei confronti della società Messina e non anche nei

confronti della lega Pro e poi perché, essendo decorsi oltre 30 giorni dalla data di avvenuta conoscenza del fatto, l'unico soggetto legittimato a proporre azione contro il Messina, che non ha presentato in tempo utile la fideiussione sostitutiva richiesta a seguito del fallimento della società assicuratrice Gable insurance, sarebbe stato il procuratore federale mediante atto di deferimento, effettivamente eseguito; lo stesso tribunale federale nazionale il 15 maggio ha rigettato per mancanza di prove dell'inefficacia della polizza fideiussoria;

a questo punto, la Vibonese è ricorsa alla corte federale d'appello, che ha accolto l'istanza della società calabrese. La corte non ha potuto che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, accertando che la società ACR Messina ha disputato e portato a termine la stagione 2016-2017 di campionato senza la prescritta, necessaria ed indispensabile garanzia fideiussoria, uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione. Essendosi già concluso il campionato ed essendosi anche disputata la fase dei *play out*, la prevista sanzione dell'esclusione della società dallo stesso si è tradotta nella retrocessione dell'ACR Messina all'ultimo posto della graduatoria della classifica del campionato di lega Pro, girone C, per la stagione sportiva 2016-2017;

il verdetto avrebbe dovuto obbligare la lega Pro a riscrivere la classifica, con la conseguente retrocessione del Messina per illecito sportivo all'ultimo posto e la riammissione della squadra calabrese in Serie C. Ma la *querelle* giudiziaria non è ancora terminata: infatti, il collegio di garanzia dello sport ha ricevuto un ricorso presentato congiuntamente dalla FIGC, in persona del presidente, Carlo Tavecchio, e dalla lega italiana calcio professionistico (lega Pro), in persona del presidente, Gabriele Gravina, contro la società US Vibonese Calcio, nonché nei confronti della procura federale FIGC, della procura generale dello sport presso il CONI e della società ACR Messina, per l'annullamento, previo assenso di misure cautelari, della decisione resa dalla corte federale d'appello della FIGC sul reclamo dell'US Vibonese;

il 6 settembre 2017, il presidente del collegio di garanzia, Franco Frattini, ha emanato un decreto in merito al ricorso presentato dalla FIGC, con il quale "impregiudicata ogni ulteriore decisione sul rito e sul merito, ha sospeso l'esecutorietà della sentenza della CFA appellata fino alla data della discussione collegiale, da fissarsi con abbreviazione dei termini ai sensi del vigente Codice di Giustizia Sportiva", ritenuto "che le implicazioni derivanti dalla immediata esecuzione della sentenza impugnata, anche con ripercussioni su altre squadre estranee al contenzioso in esame, sarebbero tali da imporre a FIGC e LND significative modifiche ai calendari ancor prima di conoscere l'esito definitivo della controversia, che solo il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite potrà stabilire",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se non ritenga opportuno attivare tutti i canali istituzionali di dialogo per consentire il rispetto delle regole nei tempi più brevi e rapidi possibili, al fine soprattutto di garantire il corretto svolgimento della nuova stagione sportiva;

alla luce delle lungaggini procedurali e delle decisioni ancora sospese, se non sia il caso di procedere ad una revisione della normativa in materia di giustizia sportiva che garantisca un efficientamento delle decisioni, che devono esser prese in tempi consoni per garantire ai soggetti coinvolti di programmare con regolarità e con certezze giuridiche le stagioni agonistiche.

(4-07996)

CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Considerato che:

da molti anni scolastici, nelle scuole venete dei vari gradi di istruzione, il numero degli insegnanti di sostegno formati e di ruolo disponibili è stato nettamente insufficiente rispetto alle necessità;

le principali cause di questo squilibrio derivano da un progressivo aumento di studenti inseriti nelle scuole pubbliche correlato al pensionamento di docenti di sostegno verificatosi negli ultimi anni, oltre che nella scelta fatta dalle università di Padova e Verona di chiedere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'autorizzazione per un numero di posti nei corsi di specializzazione per attività di sostegno notevolmente inferiori alle necessità oggettive; questa situazione sta penalizzando i laureati in cerca di occupazione, la scuola pubblica veneta e, *in primis*, gli studenti disabili;

per l'anno scolastico 2017/2018, il numero di studenti disabili è di 16.424 e, a fronte di 1.743 nuove

nomine, i posti per la specializzazione o abilitazione attivati dalle università venete sono 560, meno di uno ogni 3. Questo scompenso riguarda solamente alcune regioni, tra cui in modo molto evidente il Veneto. In altre, invece, si verifica l'esatto contrario: in Molise, ad esempio, gli specializzandi sono 370 a fronte di 35 immissioni in ruolo (più di 10 per ogni posto);
negli ultimi anni scolastici per le nomine a copertura delle cattedre vacanti si è fatto ricorso a docenti provenienti da altre regioni, che molto spesso hanno chiesto l'assegnazione provvisoria in cattedre presenti nella propria regione oppure, negli anni successivi, hanno chiesto il trasferimento nella propria regione, generando una situazione di precariato storico che ha fortemente penalizzato la qualità degli interventi formativi e didattici verso una tipologia di studenti particolarmente fragile quali sono i portatori di disabilità e per i quali è di fondamentale importanza la continuità didattica,
si chiede di sapere:
se sia intenzione del Ministro in indirizzo intervenire per far sì che le università concertino con l'ufficio scolastico regionale del Veneto un numero adeguato di posti di specializzazione per attività di sostegno, che consenta di far fronte alla copertura delle cattedre vacanti, considerando anche il numero di docenti andati in quiescenza negli ultimi anni;
se intenda intervenire, a livello ministeriale, presso il comitato regionale di coordinamento delle università, perché in ogni Regione venga previsto un numero di posti adeguato alla copertura delle cattedre disponibili, evitando l'attuale situazione di carenza in alcune Regioni e di esubero in altre.
(4-07997)

CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
con decreto n. 13.776 del 25 agosto 2017 il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale (USR) del Veneto ha disposto il conferimento degli incarichi di reggenza per l'anno scolastico 2017/2018, dal quale emerge che oltre 200 istituzioni scolastiche del Veneto (circa il 35 per cento del totale) non avranno un dirigente titolare, ma un reggente; tale situazione costringerà oltre 200 dirigenti scolastici a "sdoppiare" la loro attività su due istituti, in alcuni casi distanti tra loro diverse decine di chilometri e appartenenti a Comuni diversi, con evidenti ripercussioni negative sulla qualità del lavoro e sul buon funzionamento di entrambi gli istituti scolastici;
la ridotta disponibilità ad assumere reggenze, espressa volontariamente solo da circa 120 dirigenti scolastici veneti (a fronte di 216 "posti vuoti"), rappresenta una significativa presa di posizione dei dirigenti stessi rispetto al forte incremento del carico lavorativo derivante anche dalle nuove incombenze legate all'obbligatorietà dei vaccini;
il sistema delle reggenze penalizza in maniera consistente l'attività degli istituti affidati in reggenza, laddove molto spesso la presenza del dirigente è sporadica e dove tutta l'organizzazione dell'attività scolastica viene affidata al docente collaboratore che può usufruire in maniera limitata dell'esonero dal servizio;
ai dirigenti scolastici con incarico di reggenza viene assegnata un'indennità di lieve entità, in considerazione della notevole mole di lavoro aggiuntiva e delle maggiori responsabilità assunte; inoltre, dall'anno scolastico 2016/2017 è stato previsto che le ore di esonero dall'insegnamento dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, che devono farsi carico dell'organizzazione dell'attività nelle sedi distaccate, vengano sottratte dalle ore di potenziamento della classe di concorso del docente esonerato, con conseguente penalizzazione dell'attività didattica complessiva;
la carenza è stata determinata dal consistente numero di pensionamenti dell'ultimo triennio, non compensati da nuove immissioni in ruolo; in Veneto sono stati assunti in ruolo tutti i vincitori e tutti gli idonei dell'ultimo concorso del 2011, sono state accolte tutte le domande di mobilità interregionale in entrata da altre regioni e non è stato concesso il nulla osta ai dirigenti scolastici che hanno chiesto il trasferimento in uscita;
considerato che:
la situazione delle scuole è ulteriormente aggravata dalla contemporanea assegnazione di reggenze anche ai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e dalla progressiva riduzione del personale amministrativo di segreteria;

il problema delle reggenze negli istituti scolastici è annoso e costituisce di fatto una "patologia" del sistema istruzione, probabilmente indotto anche dai risparmi che lo Stato consegue dal mancato incarico di un dirigente titolare;
tenuto conto che:
da tanto tempo ed in varie situazioni è stata espressa la volontà di espletare a breve il concorso per l'assunzione di nuovi dirigenti scolastici, volontà rimasta a tutt'oggi solo sulla carta; anche il tempestivo avvio del concorso, per i necessari tempi di espletamento, non avrebbe ricadute positive per l'anno scolastico 2017/2018; si manifesta comunque la preoccupazione che un'ulteriore dilazione dei tempi per l'emissione del bando di concorso avrebbe ripercussioni negative addirittura anche per il successivo anno scolastico;
risulta all'interrogante che siano tuttora pendenti, in varie Regioni, numerosi ricorsi presentati da partecipanti ai concorsi non dichiarati idonei e questa potrebbe essere una motivazione del rallentamento della tempistica per l'emissione del bando per il nuovo concorso. Questa, tuttavia, a giudizio dell'interrogante non può essere una valida motivazione, in quanto per gli interessi di alcuni si inficia l'interesse collettivo di garantire un servizio scolastico pubblico di elevata qualità;
risulta all'interrogante anche che nessun idoneo della graduatoria della Campania abbia accettato il trasferimento interregionale; questo a significare come gli ultimi concorsi espletati non siano stati correttamente dimensionati, in quanto non hanno rispettato le reali e prevedibili necessità di copertura dei posti delle singole Regioni;
preso atto che il problema della carenza di docenti e dirigenti nelle scuole venete è già stato sollevato con precedente atto di sindacato ispettivo 3-03012 del 13 luglio 2016, a tutt'oggi privo di risposta,
si chiede di sapere:
con quali tempistiche il Ministro in indirizzo intenda avviare il bando per il concorso per dirigenti scolastici;
quali iniziative intenda assumere per far sì che il prossimo concorso preveda per ciascuna Regione un adeguato numero di posti in relazione alle reali ed effettive necessità didattiche;
se intenda, per il corrente anno scolastico, nelle more dell'espletamento del nuovo concorso, prevedere che l'esonero dall'insegnamento dei docenti collaboratori dei dirigenti scolastici avvenga senza sottrarre un corrispondente numero di ore dall'ammontare destinato al potenziamento.
(4-07998)
CONTE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
all'interno delle università venete, ad esempio nella facoltà di Scienze della formazione primaria di Padova con la sede distaccata di Verona, si dispone l'avvio di corsi per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria per un numero assolutamente insufficiente di studenti rispetto alle cattedre disponibili;
per l'anno accademico 2017/2018 sono previsti (per il primo anno del corso) 200 posti a Padova e 100 a Verona, per un totale 300 posti, dato che risulta invariato da anni; solo nello scorso anno accademico l'università di Padova ha ricevuto circa 1.100 domande di partecipazione ai *test* di ingresso e 850 richiedenti si sono presentati per affrontare la selezione e ottenere uno dei 300 posti disponibili;
parallelamente, nel corso del 2017 sono andati in pensione in Veneto 601 docenti di scuola primaria e 143 di scuola d'infanzia. Il numero dei pensionamenti è simile anche negli anni precedenti;
questi dati confermano che, se da una parte c'è bisogno di personale e c'è l'interesse da parte dei laureati, dall'altra vengono definiti numeri chiusi incomprensibilmente restrittivi, causando la cronica insufficienza per il Veneto di docenti per la scuola primaria;
considerato che:
a queste carenze negli ultimi anni si è trovato rimedio con l'assunzione di insegnanti senza qualifica e con contratto annuale, alimentando così la spirale della precarizzazione della didattica, del lavoro e dell'organizzazione scolastica e compromettendo il buon funzionamento della scuola pubblica;
il ricorso a personale precario privo di qualifica non comporta significativi risparmi economici, che per di più dovrebbero essere secondari rispetto all'obiettivo di offrire un servizio scolastico pubblico di

elevata qualità nelle scuole dell'infanzia e primaria, dove cioè si pongono le basi anche per i successivi livelli di formazione degli studenti;
nonostante il *trend* demografico in Veneto possa far prevedere una diminuzione di alunni nelle scuole dell'infanzia e primaria, il numero di uscite di docenti per pensionamento e per trasferimento in altre regioni portano a pensare che la carenza di docenti verificatasi negli ultimi anni si possa ripetere anche nei prossimi,
si chiede di sapere:
se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per far sì che il numero di posti istituiti dalle università venete per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria sia sufficiente a far fronte alla copertura delle cattedre disponibili;
se intenda intervenire, a livello ministeriale, presso il comitato regionale di coordinamento delle università, perché in ogni Regione venga previsto un numero di posti adeguato per la copertura delle cattedre disponibili, evitando l'attuale situazione di carenza in alcune Regioni e di esubero in altre.
(4-07999)

CONTE - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:
il 18 agosto 2017 a Vidor (Treviso), un incendio di vaste dimensioni ha colpito la ditta "Vidori servizi ambientali"; l'incendio ha destato grandi preoccupazioni tra la popolazione e le istituzioni in quanto la ditta interessata dall'incendio si occupa del trattamento e smaltimento di rifiuti industriali pericolosi;
in via cautelativa, la Prefettura di Treviso e i sindaci dei territori limitrofi all'area hanno emanato l'avviso ai cittadini di non uscire di casa e di non consumare frutta e verdura raccolte nelle zone interessate; è stata isolata tutta la zona intorno all'azienda e bloccata la viabilità;
sul luogo sono intervenuti i tecnici dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (Arpav) e il personale dell'Ulss 2 di Treviso, che hanno posizionato dei sistemi di rilevamento e campionamento dell'aria per accertare l'eventuale presenza di sostanze nocive alla salute;
solo nella giornata successiva l'incendio è stato completamente spento e l'Arpav ha completato le prime indagini di laboratorio sui campioni del fumo in uscita dall'incendio, rilevando la presenza di tipici prodotti di combustione di solventi e materiale plastico. I campioni di aria, raccolti nel raggio di 500 metri, hanno messo in evidenza concentrazioni di tali prodotti in quantità non preoccupanti per la sanità pubblica. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni meteo stabili di venerdì 18 agosto hanno consentito al cono di fumo di dirigersi prevalentemente in verticale, favorendo una quasi totale dispersione nell'atmosfera dei residui di combustione;
alla luce di questi risultati l'Ulss 2 e l'Arpav, di concerto, hanno comunicato il rientro dell'indicazione di rimanere in casa per la cittadinanza e di non consumo di frutta e verdura, fornita subito dopo l'incendio. Sono state decise comunque ulteriori e più approfondite indagini per avere il massimo delle garanzie per la salute dei cittadini;
considerato che:
le cause dell'incendio non sono note, ma lo stesso è divampato nell'area dove sono collocati gli impianti di trattamento e gli automezzi per il trasporto in un giorno in cui la ditta era chiusa per ferie e non registrava la presenza di addetti alla lavorazione: risulta difficile, quindi, pensare all'autocombustione del materiale stoccato. Risulta inoltre che la ditta non abbia disposto l'installazione di telecamere per il controllo dell'area dove viene esercitata l'attività e che le telecamere installate su area pubblica al momento in cui si è verificato l'incendio fossero fuori servizio, per cui è impossibile verificare se ci sia stata l'intromissione nell'area di persone dall'esterno. Per accertare le cause dell'incendio e per verificare eventuali ipotesi di dolo, sono state avviate indagini sia da parte dei vigili del fuoco sia della magistratura;
il disastro verificatosi provoca anche problemi di tipo occupazionale, essendo 40 i dipendenti diretti dell'azienda e circa 50 le persone impiegate nella filiera dell'indotto;
tenuto conto, inoltre, che:

negli ultimi anni si sono verificati vari altri incendi presso impianti presenti nella provincia di Treviso ed in altre province venete, e precisamente, per citare i più rilevanti, nel 2013 a Vedelago sono stati bruciati i *camion* della "Italiana recuperi", nel 2014 a San Biagio di Callalta e Nervesa della Battaglia sono stati incendiati mezzi e materiali della ditta Bigaran e *camion* della ditta Grigolin, nel 2015 a Castelfranco Veneto un rogo ha interessato la ditta Ceccato recycling (per due volte), nel 2017 uno spaventoso incendio ha coinvolto l'azienda Veritas a Fusina (Verona), sempre nel 2017 presso la Fiorese ecologia di Rossano Veneto andava a fuoco il capannone dove erano stoccati batterie ed oli esausti;

a far preoccupare sono poi le parole dell'amministratore della ditta Vidori, Filippo Antonello, riportate dalla stampa ("La Tribuna di Treviso", 20 agosto) che nutrendo dubbi sull'origine dell'incendio afferma: "Sì, è un lavoro complicato, anche per la diffidenza che amministratori e cittadini nutrono nei nostro confronti. E sì, in alcuni casi questo mondo è frequentato da soggetti poco raccomandabili, che vivono di smaltimenti abusivi, sversamenti non autorizzati, altre pratiche poco chiare. Esistono forme malavitose a danno della libera concorrenza e di chi ha sempre lavorato in maniera trasparente come noi",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, non ritengano utile attivarsi, affinché venga creato un sistema di monitoraggio permanente sia per verificare che tutte le attività che interessano le varie fasi di lavorazione dei rifiuti, urbani e speciali, avvengano in maniera lecita, sia per registrare gli episodi che colpiscono le attività di trattamento dei rifiuti in Veneto, al fine di elaborare strategie coordinate di contrasto a pratiche di smaltimento e ad azioni illecite, anche ai danni delle imprese che svolgono quotidianamente e regolarmente le proprie attività nel settore;

se non intendano attivarsi, per quanto di competenza, al fine di far sì che il caso dell'incendio "Vidori" e di altri recenti incendi verificatisi presso altri impianti di trattamento rifiuti attivi nella regione siano esaminati dalla Commissione d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

(4-08000)

CONTE - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'art. 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, prevede che l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano venta aggiornato annualmente con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2017, Supplemento ordinario n. 41, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 2017, "Aggiornamento dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238", con il quale è stato aggiornato l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

l'allegato al decreto contiene, per ogni singola regione, la tabella dei prodotti agroalimentari tipici, e al n. 137 per il Friuli-Venezia Giulia figura il "tiramisù" come dolce tipico di tale regione;

da quanto risulta all'interrogante, l'*iter* di riconoscimento di "prodotto agroalimentare tradizionale" per il tiramisù è iniziato con una domanda presentata dalla delegazione di Udine dell'accademia italiana della cucina, che attraverso il delegato Massimo Percotto, parla di «ufficializzazione della verità storica sulle origini di un dolce simbolo dell'Italia nel mondo, riferimento permanente alla nostra cultura ed alla nostra maestria gastronomica». L'istruttoria della domanda è stata quindi curata dall'agenzia regionale per lo sviluppo rurale Ersa, che ne ha verificato la rispondenza ai requisiti stabiliti dal regolamento ministeriale, e dalla Direzione regionale per le risorse agricole, e che, quindi, l'ha trasmessa al Ministero;

posto che:

da anni è in corso una diatriba su quali siano le vere origini del "tiramisù" tra le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia; da parte della regione Veneto si afferma che la paternità del tiramisù appartiene alla città di Treviso, dove la creazione del dolce avvenne verso la fine degli anni '60 presso uno storico ristorante locale da parte del pasticciere Roberto "Loly" Linguanotto. Il nome del dolce fu coniato in dialetto veneto "tiramesù" e poi italianizzato in "tiramisù" per le eccezionali capacità ristoratrici e

nutrizionali del *dessert*. Da parte della regione Friuli-Venezia Giulia si afferma che esistono due versioni del "tiramisù", una nata nel comune di Tolmezzo (Udine) proposta fin dal 1951 in un ristorante locale, ed una seconda proposta in un locale di Pieris in provincia di Gorizia fin dagli anni '40;
si cita, tuttavia, lo scrittore Giuseppe Maffioli (1925-1985), enogastronomo, regista teatrale, autore televisivo e attore cinematografico, che, quale profondo conoscitore della cucina e della ristorazione trevigiana, propose per primo l'identificazione storica del tiramisù verso la fine degli anni '60 come descritto nel suo libro "La cucina trevigiana", che raccoglie la storia della cucina trevigiana dal VI secolo alla storia più recente. Tale identificazione venne ripresa non solo in Veneto, ma in Italia e nel mondo per proporre il tiramisù e non venne mai contestata;
considerato che:
al di là di quanto sostenuto da testimonianze locali, quindi, mancano certezze su quali siano le origini locali e la tipicità del dolce, la cui paternità viene ora ascritta al Friuli-Venezia Giulia, per il riconoscimento da parte del Ministero come produzione agroalimentare tipico di tale regione;
laddove esistano incertezze o, addirittura conflitti, sulle reali origini di un prodotto agroalimentare, dovrebbero aprirsi dei confronti ed accertamenti per verificare l'esatta collocazione della tipicità, come è nello spirito del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350,
si chiede di sapere:
in base a quali criteri sia stata riconosciuta la tipicità alla regione Friuli-Venezia Giulia di tale dolce;
se e quali procedure di verifica, di concertazione o di contraddittorio con le realtà locali abbia espletato il Ministero per verificare quali siano effettivamente le caratteristiche e le origini del dolce;
se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo qualora emerga, da nuovi auspicabili approfondimenti, che le origini non sono da attribuire a località della regione Friuli, bensì alla città di Treviso in Veneto.
(4-08001)
ARRIGONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
mercoledì 2 agosto 2017, presso il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione si è tenuta l'audizione del direttore dell'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), dottor Federico Soda;
nel corso dell'audizione, si è appreso che, come anche riportato dal recente rapporto "La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo centrale", tra i primi 15 Paesi per provenienza degli stranieri giunti in Italia via mare nel 2016, il primo sarebbe stato la Nigeria, seguita da Eritrea, Guinea e Costa d'Avorio;
si è, altresì, avuta notizia che l'OIM starebbe per "ricevere un finanziamento di 18 milioni di euro dall'Italia per la Libia, di cui 2 milioni saranno dedicati a un miglioramento delle condizioni dei centri di detenzione. Gli altri 16 saranno 8 per attività di stabilizzazione nel Sud e 8 per rimpatri volontari assistiti";
in particolare, secondo quanto emerso nel corso dell'audizione, lo scorso anno pare che siano stati realizzati più di 110.000 rimpatri volontari assistiti dall'Europa, di cui più di 50.000 solo dalla Germania e, dal luglio 2016, 500 dall'Italia, con un totale di 3.600 dal 2008 al 2015;
pertanto, raffrontando tali dati è di tutta evidenza la differenza in termini numerici tra i rimpatri volontari assistiti operati dall'Italia rispetto agli altri Paesi europei;
sempre secondo quanto riferito dal dottor Soda, tale differenza sarebbe dovuta alla circostanza che il programma di rimpatrio volontario assistito non sarebbe abbastanza ″valorizzato" dall'Italia né "riconosciuto come un elemento integrale della gestione dei flussi, come lo è (invece) in altri Paesi europei, ad esempio la Germania, l'Olanda, il Belgio e quasi tutti gli altri";
inoltre, la differenza evidenziata sui numeri dei rimpatri volontari assistiti non sarebbe riconducibile alla quantificazione dei *bonus* corrisposti agli immigrati che intendano fare ritorno nel proprio Paese di

origine, bensì sarebbe una "questione che riguarda le procedure e il sistema complessivo",
si chiede di sapere:
se le risorse indicate e destinate all'OIM per i rimpatri volontari assistiti siano state assegnate *una tantum*, inoltre, se siano valevoli solo per l'anno in corso o per più anni;
se oltre all'OIM siano state individuate, e secondo quale criterio, altre associazioni o organizzazioni per lo sviluppo del programma di rimpatrio volontario assistito;
quali siano in Italia le risorse di cui beneficiano gli immigrati che scelgono di rientrare nel Pese di origine;
quanti, negli ultimi 5 anni, siano stati i rimpatri volontari assistiti effettuati in Italia e le risorse di finanziamento a ciò destinate annualmente, anche a confronto con agli altri Stati europei;
quali siano le procedure ed il sistema adottato in Italia per l'esecuzione dei rimpatri volontari assistiti e, in particolare, quali siano le differenze rispetto alle procedure adottate dagli altri Stati europei;
se il Ministro in indirizzo intenda maggiormente valorizzare il programma di rimpatrio con l'obiettivo di aumentare i rimpatri volontari assistiti.
(4-08002)
ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
secondo i dati forniti periodicamente dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'anno in corso il numero degli immigrati sbarcati in Italia è stato in crescita esponenziale, tanto che comparando i dati dal 1° gennaio 2017 al 21 giugno 2017 con quelli riferiti allo stesso periodo dell'anno 2016, si è registrato un aumento del 26,77 per cento (56.329 nel 2016 e 71.409 nel 2017), mentre dal mese di agosto si sarebbe registrata una diminuzione, pari al 13,86 per cento in meno rispetto al 30 agosto 2016;
sempre secondo gli stessi dati ufficiali, il numero degli immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale presenti nel sistema di accoglienza, in linea con l'aumento degli ingressi via mare, è stato negli anni in crescita esponenziale, tanto che il numero delle presenze registrate al suo interno e distribuite tra i diversi centri previsti dalla vigente normativa è passato da 66.066 nel 2014, a 103.792 nel 2015 fino ad arrivare a 176.554 al 31 dicembre 2016;
considerando però gli ultimi dati disponibili sempre dal medesimo Dipartimento, che però da oltre 4 mesi non vengono più aggiornati come invece prima avveniva periodicamente con il "cruscotto" giornaliero, risulta, invece, che negli ultimi mesi le presenze all'interno del circuito accoglienza non hanno registrato lo stesso aumento in linea con gli arrivi e segnatamente con le richieste d'asilo, e precisamente al 18 aprile 2017 i richiedenti di protezione internazionale o titolari di protezione registrati al suo interno sarebbero stati 177.505, quindi solo 951 in più rispetto al 31 dicembre 2016;
gli ultimi dati relativi al sistema di accoglienza più aggiornati sarebbero solo quelli delle presenze registrate nelle strutture temporanee di accoglienza, risalenti al 4 luglio 2017 e pari a 157.066, e nel circuito SPRAR in cui al 31 luglio 2017 sarebbero state 23.442, in diminuzione rispetto alle 23.520 del 30 giugno 2017;
considerato che:
invece, le domande di protezione internazionale presentate dal 1° gennaio al 25 agosto 2017 sono aumentate, ossia risultano ben 95.439, con un incremento del 32,68 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016, dove erano state 71.933;
gli esisti delle richieste di asilo da parte delle commissioni territoriali dal 1° gennaio al 25 agosto 2017 (ultimo dato disponibile) sono stati 50.770, di cui più della metà dei dinieghi (51 per cento) mentre il 5 per cento dei richiedenti sono risultati irreperibili;
dall'analisi incrociata e dal confronto dei dati esposti emerge che, sebbene anche nel 2017 vi sia stato un aumento significativo delle richieste di protezione internazionale, il numero dei richiedenti protezione o che l'abbiano ottenuta presenti nei centri di accoglienza sarebbe invece, in contro tendenza, pressoché stabile, stante il mancato aggiornamento dei dati disponibili;
secondo i dati forniti dall'unità "Dublino" del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, in

base ai quali al 30 dicembre 2016 risultavano 2.654 richiedenti protezione internazionale ricollocati in altri Stati europei e al 28 agosto 2017 invece 8.220, si deduce che nel periodo dal 1° gennaio al 28 agosto 2017 sarebbero stati ricollocati 5.566 richiedenti, comunque di gran lunga inferiore rispetto alla soglia dei 40.000 programmati entro fine settembre;
ai sensi del dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015 sono ammessi a beneficiare delle misure di accoglienza, disciplinate dal medesimo decreto, tutti cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e in caso di rigetto e ricorso giurisdizionale per la durata del procedimento in primo grado o in caso di accoglimento della domanda per 6 mesi, prorogabili;
parimenti, con successiva circolare del 7 luglio 2016, il servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) ha precisato, sempre in merito ai tempi di permanenza nel circuito dell'accoglienza, che "per coloro i quali abbiano ricevuto una forma di protezione internazionale o riconosciuta la protezione umanitaria, la permanenza dedicata sarà pari a sei mesi o prorogabile su autorizzazione da parte del Servizio Centrale, che ne valuterà l'opportunità." ed altresì che " Nei casi nei quali il richiedente ricorrente impugni il diniego della Commissione territoriale anche in grado di appello, secondo quanto disposto dall'art. 14, co 4 del decreto legislativo 142/2015, è legittima la presenza dello stesso in accoglienza";
viste le precedenti interrogazioni, presentate dai firmatari della presente interrogazione già in data 30 marzo (4-07299), 19 aprile (4-07375) e 27 giugno 2017 (4-07717) indirizzate al Ministro in indirizzo ed in merito ad analoghi quesiti, alle quali a tutt'oggi non è pervenuta alcuna risposta,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per le quali il "cruscotto" giornaliero, reso disponibile sul sito del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, dal 18 aprile 2017 non riporta più i dati aggiornati in ordine alle presenze nel sistema di accoglienza;
quali siano le ragioni per le quali il numero degli immigrati dati per presenti nel sistema accoglienza alla data del 18 aprile 2017 non sia aumentato in misura correlata rispetto all'aumento delle domande di protezione internazionale presentate alla stessa data dal 1° gennaio, al netto dei ricollocamenti effettuati in pari periodo, e, in particolare, quale sia il numero degli immigrati dal 2016 alla data odierna che beneficiano dell'accoglienza, ma che non hanno ancora formalizzato la domanda;
quante siano le presenze attuali complessive degli immigrati nel sistema di accoglienza, su base regionale, presenti negli *hot spot*, nei CPA, nei CAS e negli SPRAR;
quanti siano gli immigrati presenti nel sistema di accoglienza, già titolari di protezione internazionale o umanitaria, avuto riguardo alle diverse tipologie di centri di accoglienza di cui agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di questi ultimi quanti abbiano ottenuto una proroga allo scadere dei 6 mesi nell'ambito del circuito SPRAR;
quanti siano gli immigrati presenti nel sistema di accoglienza, che a seguito del diniego da parte della commissione territoriale abbiano presentato ricorso, e pertanto continuano a beneficiare delle misure di accoglienza;
quanti siano, infine, dal 2014 ad oggi, il numero degli immigrati accolti nelle strutture di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015 che sono stati fatti uscire dal circuito d'accoglienza, ovvero si siano ingiustificatamente allontanati e si siano resi irreperibili.
(4-08003)
CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* -
(4-08004)
(*Già* 3-03107)
URAS, SIMEONI, BENCINI, MUSSINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, DE PETRIS, SCILIPOTI ISGRO', CAPACCHIONE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
dalle notizie di stampa apparse sui quotidiani sardi, si è appreso che il 26 maggio 2017 sarebbe stata

siglata a Cagliari una convenzione tra il direttore dell'Agenzia del Demanio, il direttore dell'Agenzia delle Entrate e il provveditore alle Opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla complessiva riqualificazione degli ex magazzini dell'Aeronautica di Via Simeto a Cagliari, destinandoli ad ospitare la nuova "Cittadella finanziaria" sul modello del cosiddetto "federal building";
si è appreso, inoltre, che, in relazione alla realizzazione di una "Cittadella finanziaria" a Cagliari, si starebbero attualmente valutando due soluzioni fra di loro alternative: la prima riguarderebbe la già citata riqualificazione del complesso immobiliare denominato "ex Magazzini dell'Aereonautica" sito in via Simeto a Cagliari, la seconda la ristrutturazione e l'eventuale acquisto degli immobili componenti il centro direzionale, attualmente in locazione in via Pintus a Cagliari;
gli enti coinvolti sarebbero giunti alla decisione di riqualificare il complesso di via Simeto, già di proprietà dello Stato, e destinarlo ad ospitare la cosiddetta Cittadella, al fine di abbattere i costi sostenuti per le locazioni passive, che terminerebbero nel 2023 a lavori di riqualificazione ultimati. Il risparmio in tal modo generato sulla spesa corrente comporterebbe un investimento stimato di circa 50 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate parteciperebbe con un investimento di circa 25,3 milioni di euro, mentre la restante quota, ossia 24,7 milioni di euro sarebbero reperiti con fondi dell'Agenzia del Demanio. Si ipotizza il termine dei lavori nel 2023, a significare che sino a quel momento le agenzie suddette continuerebbero a pagare i canoni stabiliti contrattualmente per la locazione delle 4 strutture, che attualmente ospitano gli uffici che dovrebbero poi confluire nel nuovo complesso di Via Simeto;
al fine di rendere i locali "ex magazzini dell'Aereonautica militare" idonei all'uso individuato, si renderebbe necessario, nelle ipotesi progettuali disponibili al momento, in primo luogo la complessiva demolizione dei corpi di fabbrica ivi presenti (ad eccezione di un piccolo caseggiato sul quale vige il vincolo storico) oltre che lo smaltimento di tutte le macerie, compresi i rifiuti contaminati da fibre d'amianto ivi presenti. In seguito, si dovrebbe ricostruire l'intera struttura, suddivisa in 4 corpi di fabbrica;
la pubblica amministrazione ad oggi sopporta, per la locazione degli immobili ove vengono esercitate le attività che dovrebbero confluire in Via Simeto, un costo totale di 3.597.686 euro (oltre Iva come per legge) all'anno, che, moltiplicati per sette anni, ipotizzando che la nuova cittadella finanziaria di Via Simeto sia in grado di ospitare, entro la fine del 2023 tutti gli uffici, determinerebbe una spesa certa di 25.183.802 euro (oltre Iva come per legge);
la seconda delle soluzioni prospettate dalla stampa riguarda invece la possibile ristrutturazione e l'eventuale acquisto degli immobili attualmente in locazione in via Pintus a Cagliari. Trattasi di un centro direzionale, composto da quattro corpi di fabbrica (quali quelli che dovrebbero realizzarsi in Via Simeto), realizzato *ad hoc*, nel 1994, a seguito di manifestazione di interesse dell'Intendenza di finanza di Cagliari;
le trattative tra la parte privata e la parte pubblica iniziarono nel 1987 con l'obiettivo di accorpare tutti gli uffici finanziari di Cagliari e provincia. Avrebbe dovuto acquistarlo la Direzione generale degli Istituiti di previdenza che, nelle more, venne soppressa e sostituita dall'INPDAP. Ma, a causa dei numerosi ostacoli burocratici, si ripiegò per anni, sempre con il reciproco obiettivo della vendita/acquisto, sulla stipula di due contratti di locazione speculari: uno con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate (AdE) e l'altro con la Direzione regionale dell'Agenzia del Territorio (AdT). In entrambi i contratti, era prevista l'opzione d'acquisto dello stabile, la quale prevedeva, anche la facoltà di scomputare, in conto del prezzo d'acquisto, i canoni di locazione già corrisposti dall'amministrazione. Oggi vi opera all'interno l'Agenzia delle Entrate e a breve vi si ritrasferirà (la proprietà ha vinto la gara d'appalto) l'ex Agenzia del Territorio. Invero, come da stima dell'Agenzia del Demanio del 2012, l'immobile, edificato su un lotto di metri quadrati 28,221, è stato proposto in vendita per un importo di 47.031.900 euro, trattabili. Ciò a voler dire che l'Agenzia del Demanio e l'Agenzia delle Entrate, se acquistassero oggi l'immobile, risparmierebbero 25.183.802 euro di affitti, ossia più della metà del valore dell'immobile,
considerato che:
in primis un rilevante risparmio di fondi pubblici sembrerebbe essere connesso alla scelta della

seconda delle due opzioni rappresentate e alla conseguente anti-economicità dell'esecuzione della convenzione siglata nel mese di maggio alla base della prima opzione;
inoltre l'Agenzia delle Entrate, nel mese di agosto del 2016, ha indetto una gara per l'individuazione dei locali in cui trasferire la propria sede a Cagliari. Gara regolarmente espletata con l'accettazione formale del canone da parte del miglior offerente, che, allo stato, non è stata oggetto di aggiudicazione formale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle due diverse opzioni come delineate, e se ritenga di doverle valutare in termini di economicità dell'investimento, oltre che di adeguatezza sotto il profilo della buona qualità del servizio offerto all'utente;
se possa valutare l'opportunità di avviare le necessarie interlocuzioni finalizzate ad operare una scelta che sia complessivamente la più aderente agli interessi della pubblica amministrazione, sia in ragione della funzionalità delle attività pubbliche descritte, sia, soprattutto, dal punto di vista del contenimento della spesa pubblica, a fini di risparmio.
(4-08005)
BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, SIMEONI, BELLOT - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
come recenti fatti di cronaca testimoniano, sono numerosi i casi di violenza che si consumano in locali notturni e discoteche, luoghi che dovrebbero essere di svago e divertimento, ma che possono tramutarsi in ambienti pericolosi per l'incolumità delle persone;
il fatto forse più noto alle cronache ha riguardato un ragazzo di Scandicci (Firenze), Niccolò Ciatti, morto in Spagna nella località di Lloret de Mar, a seguito di una violenta rissa, in cui è stato coinvolto in una discoteca nella notte tra l'11 e il 12 agosto 2017;
come appreso dalla stampa, il Ministro degli Affari esteri, Angelino Alfano, nei giorni seguenti alla morte di Ciatti, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo spagnolo Alfonso Dastis, nel quale ha auspicato che sia fatto il possibile, affinché tutti i responsabili del delitto siano presto giudicati e condannati. Alfano avrebbe poi invitato l'Ambasciata d'Italia a Madrid, il Consolato generale d'Italia a Barcellona e lo stesso Ministero a continuare a prestare assistenza alla famiglia Ciatti e a seguire il caso da vicino, in stretto contatto con le autorità spagnole;
considerato che:
anche in Italia si sono registrati negli ultimi mesi numerosi casi di violenza dentro e nelle prossimità di locali notturni. Un cinquantenne è stato ucciso fuori da una discoteca a Roma il 3 settembre. Un ventiquattrenne di Pianiga è finito in coma dopo una rissa in discoteca a Jesolo, nella notte tra il 14 e il 15 agosto. A Perugia è stata sospesa a luglio la licenza per 20 giorni ad una discoteca, dove nei giorni precedenti era avvenuta una lite violenta ad armi bianche tra 4 persone, che ha causato due feriti. A Barberino del Mugello è stata chiusa nel mese di giugno una discoteca, dopo che il 21 maggio i Carabinieri erano intervenuti, perché si era verificata una violenta rissa tra avventori, nel corso della quale era stato fatto uso di mazze di ferro ed altri oggetti contundenti;
numerosi, purtroppo, anche i casi segnalati di violenza sessuale nel mese di agosto: a Jesolo e a Gallipoli sta indagando la magistratura dopo la denuncia di violenze a sfondo sessuale, che sarebbero avvenute all'interno o all'uscita della discoteca;
elementi comuni a tutti i casi di violenza elencati risultano essere l'uso eccessivo di alcool e droghe e l'inadeguatezza delle misure di sicurezza dei locali, volte a tutelare l'incolumità degli avventori;
la sanzione applicata alle discoteche, a Jesolo come a Perugia, anche in presenza di feriti gravi, si è limitata alla sospensione temporanea della licenza per pochi giorni,
si chiede di sapere:
quali ulteriori azioni i Ministri in indirizzo reputino di intraprendere, affinché siano garantiti equi risarcimenti alle vittime di violenza in Italia e alle vittime italiane all'estero, come Niccolò Ciatti, anche in osservanza della direttiva europea 2004/80/CE;
quali iniziative si ritenga opportuno promuovere, affinché entrino in vigore regole più efficaci e

controlli più assidui all'interno e nelle prossimità di locali di divertimento con vendita di alcolici, nonché sanzioni più severe nei confronti dei gestori di locali, dove avvengono atti di violenza, a seguito di eccessivo utilizzo di alcolici e droghe.
(4-08006)
CENTINAIO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nei giorni scorsi, dopo l'attentato di Barcellona, sarebbe comparso su "Facebook" il *post* di un tale Cristiano Sabino, professore e indipendentista sardo, del seguente tenore: "Questo attentato sembra pianificato da predicatori d'odio di stampo fascista. Attaccare una città così aperta, cosmopolita e solidale con i migranti come Barcellona è un atto molto sospetto. Questo attentato sembra pianificato da predicatori d'odio di stampo fascista (stile salviniani e casapound) per trasformare la nostra società aperta e plurale in un campo di guerra tra razze rivali";
il suo profilo Facebook vorrebbe essere una sede per scambiarsi "informazioni e progetti per una Sardegna libera, indipendente, sovrana, multietnica, pacifica e pacifista, antifascista e antirazzista", ma la sua lettura dell'attentato "pianificato da predicatori di odio" (non da islamici) per promuovere una "guerra tra razze rivali" (e non la vittoria di Allah sull'Occidente), ha scatenato enormi polemiche;
dopo la reazione sul *social*, il professore ha precisato il suo pensiero, spiegando che: "non ho mai detto e neppure pensato che la strage di Barcellona non sia stata organizzata dall'ISIS, non ho né prove né indizi in questo senso. Dico solo che l'ISIS fa il gioco dell'estremismo di destra e che quest'ultimo cavalca tali fatti per avallare le proprie distopie su un'Europa fortezza, suprematista bianca, imperialista e segregazionista". Secondo Sabino, infatti, "esiste convergenza nelle finalità politiche tra terrorismo jihadista e fascismo europeo e cioè la volontà di esacerbare le masse arabe presenti in Europa e trasformare quest'ultima in un campo di battaglia tra 'razze'";
nella biografia di Sabino si legge che da giovanissimo frequentò il circolo "Spazio Rosso", che a Pisa militò nel movimento antagonista e che nel 2001 manifestò contro il G8 a Genova. Poi rientrato nell'isola, partecipò alla fondazione di "A Manca pro s'Indipendentzia". Attualmente da docente di filosofia e storia al liceo "prosegue la sua militanza politica nelle fila dell'indipendentismo";
al di là delle opinioni del professor Sabino, a parere dell'interrogante assolutamente non condivisibili e con evidenti intenti diffamatori ai danni di movimenti politici lontani dalle sue idee, desta timore ed allarme sociale il fatto che lui rivesta la funzione di docente e che perciò possa cercare di diffondere le sue idee politiche distorte ai suoi giovani studenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda accertare se il docente faccia propaganda delle sue idee politiche tra gli studenti e, in caso affermativo, se intenda prendere provvedimenti disciplinari, disponendo eventualmente l'allontanamento dall'insegnamento, qualora il soggetto non voglia uniformarsi alle indicazioni, e al contrario perseveri nella sua opera di propaganda politica, che nulla ha a che fare con la funzione di insegnante.
(4-08007)
DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, SANTANGELO, PAGLINI, MORONESE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 7 settembre 2017, "baritoday" diffondeva la notizia riguardante furti di mandorle nel barese. All'uopo veniva specificato che "L'allarme arriva dalla Coldiretti, che denuncia i numerosi furti subiti in questo ultimo periodo dai produttori di mandorle, chiedendo un intervento della Prefettura. Ad essere più colpita dal fenomeno è la provincia di Bari, che con i suoi 12.200 ettari coltivati e un raccolto pari a 158.500 quintali è prima in Puglia per la produzione di mandorle";
in data 16 giugno 2017, la medesima fonte evidenziava che "Trattori e mezzi agricoli rubati sono stati rinvenuti nelle campagne di Grumo Appula, nel Barese: in particolare, i Carabinieri, hanno scoperto, durante controlli, un trattore 'Landinìi' risultato oggetto di furto ad Acquaviva lo scorso 21 dicembre. Il mezzo era stato parcheggiato in una zona rurale nelle vicinanze di alcuni locali di proprietà di alcuni pregiudicati: i militari hanno così provveduto a perquisire le abitazioni di due pregiudicati, dove sono stati rinvenuti numerosi attrezzi agricoli";

considerato che sul tema, in data 27 giugno, "avvenire" rilevava che "Negli ultimi tempi c'è stata una vera e propria recrudescenza di fenomeni criminosi che stanno mettendo a dura prova la vita e l'attività di coltivatori e contadini. Da Foggia fino alla punta del Salento si registra una preoccupante escalation dei furti nelle campagne di mezzi agricoli e macchinari, prodotti, fili di rame. Gli agricoltori sono spesso vittime di rapine a mano armata durante il duro e faticoso lavoro nei campi mentre non si contano gli assalti notturni alle aziende e i continui danneggiamenti dolosi a vigneti, frutteti e produzioni autoctone. Il volume d'affari complessivo annuale dell'agromafia è salito a 21,8 miliardi di euro con un balzo del 30% nell'ultimo anno, secondo i dati forniti dalla Coldiretti alla Commissione consiliare regionale speciale di studio e di inchiesta sulla criminalità organizzata in Puglia";
considerato, inoltre, che in tema di dati emersi nel corso della presentazione del quinto rapporto Coldiretti, Eurispes e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare, in data 14 marzo 2017, Coldiretti Puglia segnalava l'assegnazione della "palma nera alla provincia di Bari, rientrata a pieno titolo nella *top ten* della graduatoria che fotografa l'intensità del fenomeno delle agromafie nelle province italiane. Si piazza al decimo posto, seguita a ruota da Taranto al 15esimo, la provincia di Barletta-Andria-Trani al 18esimo posto, Lecce al 28esimo, Brindisi e Foggia rispettivamente al 46esimo e 47esimo posto",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di realizzare un efficace e permanente piano di contrasto ai preoccupanti fenomeni criminosi evidenziati, con particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio;
quali immediate misure, nei limiti delle proprie attribuzioni, intendano promuovere in tema di prevenzione e sicurezza nelle zone rurali, in un'ottica di sostegno, protezione e difesa degli operatori del comparto, delle connesse infrastrutture di servizio, dei mezzi, dei macchinari e degli attrezzi agricoli, nonché dei prodotti agroalimentari pugliesi e dell'intero territorio nazionale.
(4-08008)
DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, GIROTTO, CASTALDI, NUGNES, SANTANGELO, PAGLINI, MORONESE - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
secondo quanto riportato sul portale del Sistema di allerta rapido europeo per la sicurezza di alimenti e mangimi (RASFF), in data 5 settembre 2017, l'Italia notificava la presenza di "Pseudomonas aeruginosa" in acqua minerale naturale proveniente dal territorio nazionale e distribuita presso altri Stati membri per il consumo umano;
il medesimo avviso, tuttavia, non veniva riportato nelle consuete sezioni del portale *web* del Ministero della salute, né risultano noti i lotti, l'azienda produttrice e la denominazione dell'acqua minerale naturale;
secondo quanto chiarito dall'ISS (Istituto superiore di sanità) nel rapporto "Formazione di biofilm su materiali a contatto con acqua: aspetti sanitari e tecnologici", la Pseudomonas aeruginosa "è un microrganismo caratterizzato da un'elevata capacità di adattamento. Si rileva in acque superficiali, reflue e marine, suoli, vegetazione e in generale, in ambienti acquatici artificiali e, comunque, in tutti gli ambienti umidi. Inoltre è in grado di crescere in acqua distillata, in cosmetici e di sopravvivere nei disinfettanti a base di ammonio quaternario. Si moltiplica facilmente, raggiungendo concentrazioni elevate, anche nelle acque oligotrofe dove la sua presenza è in ogni modo difficilmente correlabile a quella degli indicatori di contaminazione fecale. Rappresenta uno dei microrganismi tipici dei biofilm. Infatti è in grado di aderire a superfici umide o in contatto con liquidi grazie alla produzione da parte di ceppi mucoidi o non mucoidi, di lipopolissacaridi e glicoproteine extracellulari. È un microrganismo prettamente ambientale e per questo rilevabile anche in acque sotterranee e in acque potabili dove può essere riscontrato in concentrazioni ampiamente variabili. In particolare, è facilmente rilevabile in condizioni di stagnamento d'acqua ed è in grado di installarsi nelle cisterne, nei cassoni, nel rompigetto dei rubinetti e negli apparecchi per il trattamento domestico dell'acqua raggiungendo anche cariche batteriche elevate";
nello specifico, "è più resistente di Escherichia coli alla disinfezione e, nelle acque clorate, è

generalmente evidenziato quando la concentrazione di cloro residuo è inferiore a 1 mg/L. Inoltre, P. aeruginosa si caratterizza anche per essere multi-resistente agli antibiotici, rappresentando quindi un rischio per la salute in ambienti ospedalieri dove può provocare infezioni delle vie urinarie, delle ustioni e delle ferite; può inoltre causare ulcere corneali e cheratiti, setticemie, gastroenteriti nei neonati, ascessi, broncopolmoniti e meningiti; come patogeno opportunista, è anche noto come agente responsabile di infezioni polmonari croniche nei pazienti affetti da fibrosi cistica tra i quali è la causa maggiore di morbilità e mortalità";

all'uopo, "l'azione di P. aeruginosa è favorita dalla formazione di un film in cui il microrganismo rimane aggregato in una matrice extracellulare; in questo caso, le condizioni ambientali sembra possano sostenere un'influenza significativa su quei fattori molecolari necessari alla formazione della struttura. La ricerca di P. aeruginosa nelle acque destinate al consumo umano in distribuzione ha una rilevanza legata prevalentemente alla verifica dell'efficacia del trattamento a cui sono soggette le acque";

inoltre, "come patogeno opportunista in grado di moltiplicarsi in condizioni statiche dell'acqua, P. aeruginosa deve essere obbligatoriamente assente nelle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglia o in contenitori";

considerato che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 4 decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, in attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, "1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I; c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1". Inoltre, ai sensi del comma 3, "L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga doveroso divulgare ogni informazione utile circa i lotti, l'azienda produttrice e la denominazione dell'acqua minerale naturale citata;

se non ritenga utile fare chiarezza circa la mancata notifica nelle consuete sezioni del portale *web* del Ministero della salute della presenza di "Pseudomonas aeruginosa" in acqua minerale naturale proveniente dal territorio nazionale e distribuita presso altri Stati membri e se non reputi opportuno fornire delucidazioni circa eventuali responsabilità omissive;

se non ritenga necessario verificare il corretto svolgimento dei controlli interni ed esterni espressamente previsti dalla legislazione in materia, nonché l'adozione di ogni misura utile a garantire la sicurezza ed igiene pubblica;

se non consideri imprescindibile garantire il contenimento dei rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile, intesa quale sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano.

(4-08009)

DONNO, FATTORI, GIARRUSSO, SANTANGELO, PUGLIA, GAETTI, MARTON, MORONESE, PAGLINI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

in data 29 agosto 2017 da "ansamed.info" veniva diffusa la notizia riguardante "un modello capace di prevenire l'evoluzione della piaga provocata dalla 'Xylella fastidiosa', il batterio killer degli ulivi". Nello specifico, veniva fatto riferimento ad un piano pilota avviato dall'assessorato all'agricoltura, pesca e sviluppo rurale dell'Andalusia, per il secondo anno consecutivo, volto a "dotare tecnici e

agricoltori di uno strumento efficace per la gestione integrata della piaga delle piantagioni di ulivo". Secondo fonti dell'assessorato, il programma "permette (...) di individuare le zone di maggiore diffusione del batterio killer e a maggior rischio di infestazioni. E di conoscere con quattro settimane di anticipo l'evoluzione di quella che è stata ribattezzata la peste degli ulivi";
secondo la predetta fonte, "Il progetto pilota si basa sull'elaborazione di Big Data raccolti dalla Rete di Allerta e Informazione Fitosanitaria di Andalusia (Raif), impiegati per alimentare un modello di intelligenza artificiale che, mediante tecniche di 'machine learning', è capace di prevedere il comportamento delle infestazioni con un mese di anticipo. Beneficiari dell'applicazione delle nuove tecniche - di enorme potenziale per migliorare l'efficienza e la sostenibilità del settore agrario, secondo gli esperti - sono per ora i produttori di olio delle Agrupaciones de Produccion Integrada de olivar (Api) delle aree della Sierra Magina, in provincia di Jaen, e della Campiña Alta Orientale di Cordoba, entrambe in Andalusia. Si tratta complessivamente di 12 associazioni per la produzione integrata, delle quali fanno parte 1.568 agricoltori di una ventina di Comuni delle province di Jaen e Cordoba, su un territorio stimato in 9.000 ettari di uliveti. Potranno disporre di analisi settimanali, che includono informazioni sulle previsioni della percentuale di olive infestate dalla 'Xylella fastidiosa' e sui parametri da tenere presente per una gestione integrata degli interventi e delle misure di prevenzione per combattere la piaga. La Raif è un progetto della Giunta dell'Andalusia finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (Faeder) e offre informazione attualizzata sullo stato fitosanitario delle principali coltivazioni della regione al sud della Spagna",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga fondamentale, sulla scorta di quanto evidenziato, favorire in maniera concreta e fattiva l'apertura ad ogni contributo sotto il profilo dell'innovazione, della sperimentazione e della ricerca, attraverso un ampliamento del confronto a diverse competenze ed esperienze a livello nazionale, europeo ed internazionale;
se non intenda promuovere ed incentivare l'implementazione di pratiche, strategie di controllo e tecniche innovative, volte a prevenire l'insorgenza di fitopatie e a permettere l'identificazione precoce delle piante infette;
se non ritenga necessario mettere a disposizione dei singoli operatori del comparto, nonché delle aziende agricole interessate, presenti sul territorio nazionale, utili strumenti, piani, tecniche e metodologie, volti al contenimento del rischio, ottimizzando l'efficienza e la sostenibilità del settore agrario, con particolare attenzione all'ambito olivicolo.
(4-08010)
DONNO, TAVERNA, FATTORI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, MONTEVECCHI, GAETTI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SERRA, SANTANGELO, NUGNES, MORONESE - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
secondo quanto diffuso da "la Repubblica", edizione di Bari, in data 30 agosto 2017, "un uovo di gallina è stato trovato positivo al Fipronil in Salento: la conferma è arrivata dalla Asl di Lecce. Il prelievo risale allo scorso 16 agosto. Si tratta di un campionamento effettuato dai servizi veterinari presso un centro di imballaggio annesso a un allevamento di galline ovaiole nel territorio di Veglie. Un caso analogo si era verificato in precedenza in un allevamento di Corato";
dalla medesima fonte veniva altresì aggiunto che "il 26 agosto è arrivata la comunicazione dell'Istituto zooprofilattico di Foggia relativa alla positività al Fipronil per superamento dei limiti previsti dal regolamento comunitario 1127/2014. Lo stesso giorno sono state poste sotto sequestro oltre 4.000 uova all'interno del centro imballaggio ed è stato disposto il ritiro delle uova distribuite, il divieto di commercializzazione di ulteriori uova prodotte e il blocco degli animali ed è stato attivato il sistema di allerta. Nei giorni successivi sono stati prelevati nuovi campioni di uova in altri capannoni. Esaminati anche campioni di mangime e acqua e abbattute alcune galline per gli esami all'Istituto zooprofilattico. Il limite consentito di Fipronil è 0,005 mg/kg, mentre la dose tossica per l'uomo è 0,72 mg/kg. La dose trovata sul campione positivo corrisponde a 0,080 mg/kg (16 volte superiore al limite consentito e nove volte inferiore alla dose tossica), con un margine d'errore della prova di più o meno 0,041";

in maniera del tutto analoga, la medesima notizia interessava altre zone d'Italia, destando profonda preoccupazione tra i consumatori;

considerato che:

secondo l'aggiornamento del 23 agosto, diramato dal Ministero della salute, "ad oggi gli Istituti zooprofilattici hanno completato le analisi su 124 dei campioni pervenuti. Sono state rilevate 8 positività (5 in uova presso dei centri di imballaggio, 2 relative ad ovoprodotti e 1 relativa a prodotti di trasformazione) con conseguente segnalazione alle Regioni e Asl competenti territorialmente per ulteriori accertamenti sulla provenienza nazionale o estera delle uova o dei prodotti contaminati, sulle fonti di contaminazione e per l'adozione, in esito ad essi, di eventuali provvedimenti restrittivi. Relativamente ad alcuni campioni di uova riscontrati non conformi, è stato chiesto dalla Direzione competente della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari un intervento dei NAS presso gli allevamenti di provenienza delle uova contaminate, attraverso ispezioni delle strutture, verifica della presenza di sostanze o farmaci vietati, con particolare riguardo al fipronil, e prelievo di campioni su prodotti di origine animale, animali vivi e uova";

successivamente, con un comunicato del 30 agosto, il Ministero rendeva noto che: "Ha avuto luogo oggi a Bruxelles la riunione del Comitato PAFF, nella Sezione che si occupa della sicurezza tossicologica nella catena alimentare. La riunione era stata convocata per discutere di aspetti tecnici correlati alla crisi interessante gran parte dell'Unione Europea, conseguente alla contaminazione da fipronil in allevamenti destinati alla produzione di uova. Sono state assunte decisioni miranti a garantire una maggiore omogeneità nell'approccio al problema e nelle iniziative assunte dagli Stati Membri. In particolare sono stati precisati i termini per la notifica delle allerte nel sistema europeo e il conseguente avvio delle procedure di ritiro e richiamo, le modalità di gestione degli animali e delle uova negli allevamenti interessati dalla contaminazione, sono stati stabiliti i fattori di concentrazione da applicare per la valutazione di conformità degli ovoprodotti. Inoltre la Commissione europea ha chiesto agli Stati Membri di raccogliere dati nell'ambito di un piano di monitoraggio ad hoc per il settore delle ovaiole in allevamento, sulle uova e sulle carni di ovaiole al mattatoio, per la ricerca anche di altri potenziali antiparassitari contaminanti. Infine è stato richiamato l'obbligo degli operatori del settore alimentare di adottare, alla luce delle comunicazioni sin qui diffuse, misure idonee ad assicurare l'immissione sul mercato di prodotti sani e sicuri";

considerato, inoltre, che in data 31 agosto, sul portale *internet* "sanita.puglia" veniva chiarito che "il Fipronil è una sostanza di sintesi, utilizzata diffusamente come antiparassitario negli animali di affezione (cani, gatti, etc) il cui uso è vietato negli animali destinati alla produzione di alimenti per l'uomo in ragione anche della lunga persistenza del prodotto nei prodotti di origine animale". Veniva inoltre precisato che "i Servizi Veterinari della ASL Lecce, in considerazione della contaminazione della catena alimentare per l'estensivo uso in agricoltura di tale molecola o nell'ipotesi di un utilizzo fraudolento o improprio nell'ambito degli allevamenti, continuano a monitorare la situazione come da Piani di controllo regionali",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano fondamentale garantire un continuativo aggiornamento, avente la massima portata divulgativa, sulle procedure relative al ritrovamento, all'identificazione e al blocco delle suddette partite contaminate presenti in Puglia e sull'intero territorio nazionale;

se non ritengano doveroso diffondere ogni risultato relativo ai piani di controllo e di campionamento straordinario previsti a livello regionale dalle competenti autorità, unitamente ai dati riguardanti eventuali allevamenti posti sotto sequestro;

se non ritengano necessario sollecitare il miglioramento del sistema di condivisione e diffusione delle informazioni sui rischi per la sicurezza alimentare, sia a livello nazionale, sia a livello europeo;

se non ritengano utile promuovere, presso le opportune sedi, un inasprimento della normativa di riferimento e del connesso apparato sanzionatorio, in un'ottica di reiterata attenzione per l'igiene, la nutrizione, la sicurezza degli alimenti e dei prodotti agricoli.

(4-08011)

ARRIGONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 16 agosto 2017, è stata pubblicata l'ordinanza n. 235 del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (sezione prima), con la quale la questione della soppressione del Corpo forestale dello Stato è stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale;

nell'ordinanza, notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata anche al Parlamento, si legge testualmente: "È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. e degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost.";

le questioni sollevate sono di due ordini. Da un lato, si collocano quelle che attengono direttamente alla legge delega (n. 124 del 2015) nella parte in cui ha previsto la razionalizzazione delle forze di polizia. Dall'altro lato, si collocano quelle che riguardano il decreto delegato, attuativo della riforma. Sul primo versante (punti *sub* 4 seguenti della motivazione) l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 8, lett. *a)*, della legge n. 124 del 2015 per contrasto con gli articoli 3 commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77 comma 1, e 81 della Costituzione, laddove ha affidato al Governo, in maniera del tutto generica e rimessa alla scelta arbitraria di quest'ultimo, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia, tramite una delega che il TAR Pescara non esita a qualificare come delega in bianco. Viene altresì rilevato come la norma di delega abbia consentito al Governo di provvedere alla soppressione del Corpo forestale dello Stato (con assorbimento in altra forza di polizia), pur riconoscendosi ad esso piena efficienza e competenza, e volendo solo mantenere gli attuali livelli di presidio ambientale e salvaguardare le professionalità esistenti, e ciò solo per non meglio definite e dimostrabili esigenze di razionalizzazione dei costi. Sul secondo versante (punti *sub* 3 seguenti della motivazione) l'ordinanza dubita della legittimità costituzionale di una serie di norme del decreto attuativo conseguente (decreto legislativo n. 177 del 2016, articoli 7-19), nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato e inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei carabinieri e nelle altre forze di polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3, commi primo e secondo, 4, 76 e 77, comma primo, della Costituzione, secondo quanto si specifica di seguito in dettaglio. In particolare: a) si dubita del mancato rispetto del principio di autodeterminazione del personale del Corpo forestale dello Stato come conseguenza delle limitazioni, all'esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall'assunzione non pienamente volontaria dello *status* di militare; b) si ritiene tale soluzione in contrasto con la precedente tradizione normativa e quindi con i principi e criteri direttivi di delegazione, non essendo stato consentito al personale del disciolto Corpo forestale di scegliere di transitare in altra Forza di polizia ad ordinamento civile; c) si contesta la violazione della legge delega laddove il transito ad altra forza di polizia, anche a ordinamento militare, diversa da quella che ha assorbito il Corpo, non è stato previsto come facoltativo ma come obbligatorio; d) si lamenta la violazione del principio di ragionevolezza sotto il profilo che la scelta operata dal Governo di militarizzare il personale del disciolto Corpo forestale, a fronte del notevole sacrificio imposto al personale stesso, non appare proporzionata allo scopo del mantenimento dell'efficienza che al Corpo è sempre stata riconosciuta, oltre che in violazione della precedente tradizione normativa riguardante sia le altre forze di polizia che lo stesso Corpo forestale; e) l'obbligatorio riassorbimento in forze militari risulterebbe altresì in violazione diretta del contenuto della delega, che, tra l'altro, imponeva la salvaguardia delle peculiarità ordinamentali e la facoltà di scelta per il personale ai fini del transito in altre forze di polizia, ove ne derivasse un mutamento della condizione da civile a militare;

sulla delicata questione risulta anche pendente un reclamo presso il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) del Consiglio d'Europa;

gran parte delle tesi di cui sopra erano già state manifestate, documentate e depositate dai sindacati del Corpo forestale dello Stato nel corso della audizione informale sull'atto del Governo n. 306, recante "Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", svoltasi presso le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e 4a (Difesa) del Senato in data 14 giugno 2016;
in data 18 settembre 2014, in 1a Commissione permanente del Senato, seduta n. 197, nel corso dell'indagine conoscitiva sull'atto Senato n. 1577, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", era anche stato depositato un documento ufficiale dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato che suggeriva una proposta di riorganizzazione innovativa, ossia la confluenza nel Corpo forestale del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e dei corpi di Polizia provinciale, l'assunzione dei compiti di direzione tecnica dei parchi nazionali e del ruolo di centralità nella direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
sulla vicenda del Corpo forestale dello Stato il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha, altresì, presentato numerose interrogazioni, senza aver ricevuto alcuna risposta, e precisamente: 4-04380, 4-04489, 4-04833, 4-04918, 4-05223, 4-05325, 4-06055, 4-07842, 4-07650;
nel corso della seduta n. 496 dell'Assemblea del Senato, il 3 agosto 2015, l'Aula, con parere favorevole del Governo, aveva approvato un ordine del giorno proposto dal gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, resoconto Senato G8.4) che impegnava il Governo: "in sede di esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere il patrimonio di esperienze e di capacità dell'attuale Corpo forestale dello Stato, evitandone in particolare lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale";
un analogo ordine del giorno era stato accolto dal Governo in sede di 1a Commissione permanente del Senato in data 31 luglio 2015 (0/1577-B/21/1),
si chiede di sapere:
se non sia il caso di ripensare l'intera riforma che ha portato allo smembramento delle funzioni e del personale del Corpo forestale dello Stato tra diverse amministrazioni dello Stato (Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
se il Governo sia a conoscenza del citato progetto di riorganizzazione e di riordino del Corpo forestale dello Stato presentato ed acquisito agli atti del Senato in data 18 settembre 2014;
per quali ragioni il Governo, nella stesura ed adozione del decreto legislativo n. 177 del 2016, non abbia tenuto conto dell'indicazione contenuta nell'ordine del giorno approvato in data 3 agosto 2015 che, se recepito, avrebbe risparmiato alla giustizia amministrativa l'enorme contenzioso instauratosi.
(4-08012)
MONTEVECCHI, CASTALDI, DONNO, SERRA, PAGLINI, GIARRUSSO, SANTANGELO, CAPPELLETTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
(4-08013)
(*Già* 3-03780)
BATTISTA - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
hanno creato crescente allarme le notizie diffuse dalla stampa e sempre più anche presso l'opinione pubblica, confermate altresì da esperti e da organizzazioni ambientaliste, circa i livelli di inquinamento presenti nello stabilimento siderurgico di Servola a Trieste e nel territorio circostante;
anche gli ultimi dati, risalenti a giugno e luglio 2017, forniti dall'ARPA del Friuli-Venezia Giulia relativamente ai deposimetri nei punti di rilevamento collocati nello stabilimento di Servola e nell'abitato limitrofo, hanno confermato una situazione alquanto allarmante, dato che, nonostante la riduzione della produzione degli impianti di cokeria ed altoforno imposta con il decreto regionale n. 1998/2017, si continua a registrare un perdurante superamento dei valori stabiliti dal decreto n.

96/2016 di autorizzazione integrata ambientale all'impianto;
da un parere della locale azienda sanitaria risulta effettivamente che, nel primo semestre del 2017, si è verificato un crescente aumento dei depositi di polveri nell'area;
segnatamente, si tratta di presenza nelle polveri di idrocarburi aromatici policiclici in quantità tale da determinare, per i lavoratori dell'impianto e per la popolazione, un inquietante problema di salute direttamente collegato all'incremento del rischio espositivo;
lo stesso parere della ASL si conclude però con un giudizio generico, in cui la riconosciuta "rilevanza del fenomeno" pur è minimizzata con l'affermazione: "non comportando immediati pericoli per la salute";
una tale conclusione del parere richiesto dal Comune di Trieste pone però quest'ultimo nella condizione di non poter disporre un'ordinanza di sospensione della produzione o anche di chiusura dello stabilimento inquinante, visto appunto che non ci sarebbero gli estremi di urgenza e immediatezza del pericolo tali da giustificare l'assunzione di una misura del genere da parte del sindaco nella sua veste di ufficiale sanitario e garante della salute pubblica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se il Ministro della salute non intenda assumere iniziative volte a tutelare la salute pubblica dei cittadini della zona, che come detto continuano ad essere investiti da una forma di inquinamento particolarmente grave e insidiosa, dato che le particelle di diametro pari o inferiore a 2,5 micropn (Pm 2,5) vengono classificate cancerogene di classe 1 da parte dello IARC, ente dell'Organizzazione mondiale della sanità;
se non ritenga di dover disporre un'ispezione presso la ASL di Trieste per verificare se nella stesura del parere di merito siano state assunte tutte le cautele e le responsabilità necessarie e opportune di fronte ad un caso tanto grave di inquinamento e di messa a repentaglio della salute pubblica;
se non ritengano necessaria una svolta nella promozione del principio di precauzione, perché questo possa valere davvero come criterio cogente di valutazione della qualità dell'attività produttiva e della vita civile, così che le esigenze economiche non vengano perseguite con pregiudizio per l'ambiente e per la salute dei cittadini.
(4-08014)
MORRA, NUGNES, CASTALDI, DONNO, PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORONESE, MONTEVECCHI, PAGLINI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, GIROTTO, SANTANGELO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
da notizie stampa, si apprende che il soprintendente delle province di Catanzaro, Cosenza e Crotone, Mario Pagano, ha diramato una circolare sull'archeologa Margherita Corrado, ivi definendola "incompatibile con qualsiasi lavoro, la cui vigilanza spetti a questo ufficio, in quanto è in corso un procedimento penale presso la Procura di Torre Annunziata per diffamazione grave nei confronti del sottoscritto, Soprintendente *pro tempore*", come si legge su "il Fatto Quotidiano" dell'11 settembre 2017;
pertanto, "detto professionista non può ricevere incarichi professionali che debbano essere conferiti o sottoposti a valutazione di questa Soprintendenza", invitando poi i destinatari della medesima "ad attenersi scrupolosamente a detta disposizione";
considerato che:
l'archeologa Corrado ha denunciato pubblicamente presunte irregolarità nelle autorizzazioni concesse alla proprietà del *resort* di Torre Scifo, in prossimità del sito archeologico di capo Colonna (Crotone) relative a un bar ristorante con piscina e a 230 posti letto distribuiti in 79 *bungalow*;
la struttura, in costruzione, è stata sequestrata dalla Procura di Crotone, "che per la vicenda ha chiesto di processare sei persone", tra cui il soprintendente Pagano;
il procedimento penale in corso dovrebbe riguardare, per reati di opinione e non per reati contro la pubblica amministrazione, la vicenda, denunciata dalla Corrado, per cui la Procura di Crotone si è determinata come descritto;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
l'atteggiamento del dottor Pagano apparirebbe inammissibile e ritorsivo, qualora il procedimento penale, non notificato a Corrado, dovesse riguardare la suddetta vicenda di Torre Scifo e le denunce della professionista;
in linea generale, non sarebbe in alcun modo accettabile l'idea che denunciare alla magistratura sia sconveniente e che i dipendenti pubblici possano agire per il perseguimento di interessi propri, ancor peggio nella forma della vendetta personale;
considerato altresì che il soprintendente Pagano risulta già noto alle cronache giornalistiche, in quanto avrebbe avallato la costruzione di 16 gigantesche pale eoliche a ridosso del parco archeologico di Saepinum, in provincia di Campobasso, come riportato dal giornalista Gian Antonio Stella su il "Corriere della Sera" del 12 settembre 2012. Inoltre, lo stesso dirigente risulterebbe condannato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Molise, per l'utilizzo di fondi pubblici con fini diversi da quelli per i quali erano stati attribuiti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga necessario disporre immediati procedimenti disciplinari nei confronti del dottor Pagano e, nel caso, il suo trasferimento ad altro ufficio, per ragioni di opportunità al di fuori della Calabria.
(4-08015)

QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che la presenza massiccia di migranti rappresenta da tempo una concreta difficoltà per la gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza nelle città, in particolare di quelle del Sud Italia, dove la gestione del complesso fenomeno degli sbarchi è affidato prevalentemente alla responsabilità di sindaci e prefetti;
considerato che:
nella città di Bari, il fenomeno risulta particolarmente sentito da parte dei cittadini in considerazione anche della presenza del CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Palese (che ospita ad oggi il doppio degli individui rispetto alla sua capienza) e di numerosi CAS (centri di accoglienza straordinaria) e strutture di accoglienza emergenziale che contribuiscono ad una presenza numericamente notevole di immigrati richiedenti asilo e protezione umanitaria, nonché di coloro che sono già diventati titolari di protezione internazionale;
nel quartiere Libertà, si è consolidata una situazione di degrado sociale amplificato dalla presenza di criminalità locale e straniera, tale da impedire agli stessi residenti di uscire di casa nelle ore serali e notturne. Sono frequenti, infatti, i fenomeni di molestie e danni all'arredo urbano, in particolare da parte di gruppi di extracomunitari, la maggior parte di origine africana, che bivaccano, spesso ubriachi, nelle strade del quartiere, causando spesso risse tra bande;
nella zona, inoltre, molti stranieri alloggiano abusivamente all'interno di locali dichiarati inidonei all'uso abitativo in condizioni igienico-sanitarie molto critiche;
considerato altresì che:
nel quartiere Carrassi-San Pasquale, in via Fanelli, 10 anni fa l'ex Provincia dismise il liceo Socrate in seguito alla dichiarazione di inagibilità dell'immobile e il medesimo edificio è stato successivamente occupato abusivamente da extracomunitari;
nel 2014 gli enti competenti interessati (fra cui Comune e Regione) avevano sottoscritto un protocollo di intesa con il collettivo, sanando l'irregolare occupazione, a condizione che il Comune di Bari procedesse con la messa in sicurezza dell'immobile, ma, ad oggi, oltre 50 extracomunitari dimorano ancora nell'immobile, tuttora inagibile, senza acqua né riscaldamento e senza servizi igienici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;
quali determinazioni intenda assumere, per il tramite della Prefettura e della Questura di Bari, al fine di ripristinare e garantire lo stato di legalità, nonché l'ordine e la sicurezza pubblica nella città.
(4-08016)

DE POLI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la questione del numero chiuso per le scuole di specializzazione medico-sanitaria *post* laurea è sempre più attuale ed impellente: da più parti si parla di 15.000 aspiranti medici, laureati da più di un anno, che sono ancora in bilico tra rinvii ed incertezze sulle date dei concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione, senza poter proseguire il proprio corso di studi;
le manifestazioni di protesta di questi giorni, di fronte a palazzo Chigi, indette dal Segretariato italiano giovani medici (SIGM), pongono all'attenzione delle autorità competenti il grave ritardo per l'emissione del bando di concorso, solitamente pubblicato nel mese di luglio: in una nota del 12 agosto 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunicava che la procedura di accreditamento delle scuole di specializzazione era in fase di conclusione;
risulta evidente che, sin dalla entrata in vigore del "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", introdotto con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (in *Gazzetta Ufficiale*, 29 luglio 1997, n. 175), la selezione attraverso *quiz* con domande a risposta multipla non ha garantito l'accesso ai più capaci e meritevoli: inoltre, in questi anni si sono moltiplicate le denunce di irregolarità nei *test* di ingresso svolti nelle varie sedi ma con graduatoria unica a livello nazionale;
in questo scenario desolante, non è più rimandabile l'introduzione di un sistema selettivo maggiormente equilibrato, che garantisca realmente l'accesso per gli studenti più capaci e meritevoli e che valorizzi il percorso formativo accademico svolto da ogni singolo studente, rendendo effettivo il diritto allo studio come garantito dalla nostra Carta costituzionale,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre per sbloccare questa fase di sospensione e trovare celermente una soluzione di buon senso a tutela degli aspiranti specializzandi che si contenderanno i contratti di formazione a finanziamento statale, ponendo in tal modo fine ad una situazione che rischia di danneggiare seriamente il futuro di tanti ragazzi che aspirano a diventare professionisti nelle varie discipline in ambito medico e sanitario ed a diventare una grande risorsa del nostro Paese.
(4-08017)

DE POLI, MALAN, CONTE, ZIZZA, PERRONE, FUCKSIA, ANGIONI, BENCINI, Giuseppe ESPOSITO, BARANI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
sin dall'entrata in vigore del "Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento", introdotto con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, la selezione attraverso *quiz* con domande a risposta multipla ha evidenziato i limiti della programmazione a livello nazionale degli accessi ai corsi universitari, non garantendo l'accesso ai più meritevoli;
l'eterogeneità delle modalità effettive di svolgimento delle prove nei vari atenei, spesso, non ha garantito la correttezza e la trasparenza delle procedure, determinando un aumento elevato di denunce di irregolarità nei *test* di ingresso svolti nelle varie sedi ma con graduatoria unica a livello nazionale;
inoltre, la ridotta determinazione dei posti disponibili rispetto alle effettive capacità ricettive degli atenei, unitamente ad un'ulteriore riduzione in base ad un non ben chiaro fabbisogno produttivo del Paese, hanno escluso molti studenti, pur meritevoli, di iscriversi a tali corsi;
negli anni si è cercato di sanare situazioni di ingiustizia sia con provvedimenti degli organi della giustizia amministrativa (è di pochi giorni fa la decisione del Tar del Lazio di accogliere il ricorso inoltrato a fine luglio dall'Unione degli studenti contro la decisione dell'università Statale di Milano di fissare delle quote per l'iscrizione alle facoltà di Lettere, Filosofia, Storia, Beni culturali e Geografia), sia attraverso l'emanazione delle leggi n. 264 del 1999, n. 133 del 2001 e n. 288 del 2004,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi opportuna l'introduzione di un sistema selettivo maggiormente equilibrato e, per il presente anno accademico, l'emanazione di un provvedimento finalizzato all'allargamento della platea degli studenti che si potranno iscrivere ai corsi di laurea ad accesso programmato, quantomeno per quanti adiranno gli organi della giustizia amministrativa a tale scopo.
(4-08018)

BERNINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il Comune di Alto Reno Terme (Bologna) è nato dalla fusione dei Comuni di Porretta Terme e Granaglione a seguito della vittoria del sì al *referendum* svoltosi l'11 ottobre 2015; il Comune è stato formalmente istituito il 1° gennaio 2016;

nella relazione di assestamento al bilancio del Comune datata 18 luglio 2017, il responsabile del servizio finanziario, nella parte relativa all'equilibro della gestione di competenza, evidenziava quanto segue: "Il sottoscritto segnala che a fronte di una previsione inserita in bilancio di 900mila euro quale contributo da parte del Ministero dell'Interno per la fusione, la somma attribuita ammonta a 851.621 euro; al mancato introito di 48.379 euro si può fare fronte con maggiori entrate derivanti dal recupero elusione/evasione tributaria";

tale circostanza farebbe dunque evincere che non vi è certezza assoluta rispetto all'entità dei finanziamenti erogati per sostenere il processo di fusione dei Comuni, ma che tali finanziamenti sono vincolati alle effettive disponibilità statali;

vale la pena evidenziare, in questa sede, che i trasferimenti complessivi statali a favore del Comune di Alto Reno Terme sono passati da 1.584.064 euro del 2016 a 1.513.064 del 2017, con una differenza di 71.000 euro in meno tra un anno e l'altro, come si può rilevare dal sito "finanzalocale" del Ministero dell'interno;

rilevato che:

una delle argomentazioni utilizzate per sostenere il "sì" alla fusione tra Porretta Terme e Granaglione sarebbe stata proprio quella legata alla certezza dei finanziamenti, come si può evincere dal volantino diffuso dal Comitato per la fusione, nel quale si richiama, infatti, l'erogazione di contributi per 6.850.000 euro per 15 anni, da Regione e Stato, senza accennare tuttavia alle effettive disponibilità statali che potrebbero comportare una diminuzione di tali finanziamenti;

il relatore di maggioranza del progetto di legge regionale relativo alla fusione chiese addirittura le dimissioni del presidente della I commissione regionale affari istituzionali, in quanto il medesimo aveva redatto parere contrario in ordine proprio alla certezza dei contributi statali, affermando il principio di deliberazione annuale della entità degli stessi;

all'articolo 20 del decreto-legge n. 96 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante "Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali", si legge: "A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari" (comma introdotto dall'art. 1, comma 18, legge n. 208 del 2015);

atteso che:

la Regione Emilia-Romagna sembrerebbe aver intrapreso una sorta di "corsa alle fusioni" concepite come il massimo livello di riorganizzazione istituzionale; un progetto che sembrerebbe basarsi maggiormente su obiettivi di tipo "politico" piuttosto che su una reale e contingente necessità di efficientamento e recupero di risorse da parte dei Comuni; basti pensare alle consultazioni referendarie

del 16 ottobre 2016 a seguito delle quali il "sì" ha prevalso chiaramente solo per Mirabello e Sant'Agostino nel ferrarese: controverso l'esito nel riminese tra Mondaino, Montegridolfo e Saludecio (in ultima istanza l'Assemblea legislativa ha deciso di bloccare il percorso di fusione); il "no" ha prevalso nel piacentino dove tutti e 5 i Comuni interessati dal *referendum* hanno bocciato la proposta di fusione che avrebbe dato vita a due nuovi Comuni; nel bolognese il procedimento interessava Borgo Tossignano, Fontanelice e Casalfiumanese (contrari i primi due, favorevole il terzo) e nel reggiano erano coinvolti Campegine, Gattatico e Sant'Ilario d'Enza (no dai primi due, sì da Sant'Ilario);
vi è la preoccupazione legittima che un'informazione non corretta possa indurre i cittadini a propendere per la scelta di aderire al progetto di fusione, allettati dalle aspettative economiche erroneamente ingenerate;
il testo unico degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 2000, all'articolo 33 (Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni), al comma 4, lettera *a)*, punto 1), dispone che le Regioni "prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale" e, al punto 2), che le medesime promuovano "le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione";
sembra dunque essere affermato il principio di una incentivazione agli enti locali non necessariamente legata alla fusione ma, più in generale, a forme di efficientamento (quali anche le unioni) utili a conseguire risparmi,
si chiede di sapere:
se quanto affermato corrisponda al vero e quale giudizio il Governo ne dia;
quali siano le motivazioni alla base della riduzione del contributo a favore del Comune di Alto Reno Terme;
se, a questo punto, e stanti le risorse che vanno via via riducendosi, il Governo non ritenga di dover incentivare maggiormente le unioni comunali in luogo delle fusioni, non solo per salvaguardare le peculiarità dei borghi italiani, ma anche per ragioni di sostenibilità economica, considerati i contributi che devono essere erogati per almeno 10 anni a sostegno di una qualunque fusione che avvenga su territorio nazionale.
(4-08019)
IURLARO - *Al Ministro della giustizia* -
(4-08020)
(*Già* 3-03699)
IURLARO - *Al Ministro della giustizia* -
(4-08021)
(*Già* 3-03756)
SONEGO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
da vari anni la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha bandito e assegnato mediante gara europea il servizio di trasporto pubblico locale su gomma per l'intero suo territorio;
il bando di gara ha visto partecipare un raggruppamento di imprese regionali e la società Busitalia del gruppo Ferrovie dello Stato;
sia il bando di gara che la successiva assegnazione del servizio al raggruppamento di imprese regionali sono stati oggetto di una lunga, reiterata e aggressiva opposizione in giudizio della società del gruppo Ferrovie dello Stato;
a giudizio dell'interrogante l'azione in giudizio di FS si configura, proprio per la sua aggressività e reiterazione prolungata per anni, come una vera e propria forma di *stalking* giudiziario nei confronti della Regione;
il comportamento del gruppo sembra in realtà essere intenzionato ad impedire il buon fine della gara in sé più che a far valere questioni di merito, tutelando un legittimo interesse;
il gruppo sembra voler impedire che si possa diffondere in Italia la prassi virtuosa delle gare per

l'assegnazione del servizio regionale di TPL,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta del gruppo FS sia censurabile in quanto eccederebbe la legittima tutela di un interesse aziendale;
se non ritenga che la questione abbia assunto un significato politico ed istituzionale, che va oltre la competizione di mercato tra il raggruppamento di imprese del Friuli-Venezia Giulia e Busitalia.
(4-08022)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
con decreto di confisca n. 36475 del 23 ottobre 2003, emesso dalla Direzione centrale area beni sequestrati e confiscati dell'Agenzia del demanio, fu disposto il definitivo trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Eboli (Salerno) di diverse unità immobiliari facenti parte di un fabbricato ubicato in località Bosco grande-Corno d'oro;
tra la suddette unità immobiliari vi sono 3 appartamenti ubicati nel fabbricato censito al catasto urbano del Comune al foglio 39 particella n. 270;
in tali appartamenti vengono svolti da alcune cooperative sociali, servizi di accoglienza di minori a rischio (tribunalizzati e non), che rivestono finalità sociali ma che vengono comunque retribuiti dall'ente;
con delibera di Giunta comunale n. 284 del 25 agosto 2017 è stato ampliato il progetto, concedendo sempre in comodato d'uso gratuito un ulteriore appartamento sito al 3° piano dello stabile ritornato disponibile a seguito di rinuncia da parte dell'associazione Cidis *onlus*, che, però, risultava essere assegnataria di un appartamento al 2° piano, affidato con delibera di Giunta n. 25 del 23 luglio 2017 per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, altra attività con scopo di lucro;
il regolamento comunale dei beni patrimoniali, adottato dal commissario straordinario con deliberazione n. 9/C del 25 novembre 2014, prevede all'art. 5: "In particolare, i beni confiscati alle mafie, rientranti in tale categoria di beni, sia per la gestione sia per l'assegnazione (es. Villa Maiale, Villa Falcone/Borsellino, Beni Procida, etc.), con la finalità stabilita nel relativo decreto di assegnazione emesso dell'Autorità Giudiziaria Procedente (es. fini sociali), rientrano nella sola ed esclusiva competenza del responsabile del settore Servizi Sociali, sia per l'individuazione del soggetto assegnatario sia per la scelta della procedura amministrativa da adottare per tale scopo. I beni di cui trattasi sono concessi dall'Amministrazione comunale mediante manifestazione d'interesse e/o procedura di evidenza pubblica, al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione";
considerato che a parere dell'interrogante:
le deliberazioni di Giunta hanno avallato un *modus operandi* in spregio al regolamento comunale dei beni patrimoniali, senza favorire l'imparzialità e il buon andamento dell'ente pubblico, oltre alla dovuta trasparenza amministrativa e alla concorrenza nelle assegnazioni;
non vi è alcun riferimento ai criteri adottati per la scelta delle associazioni o cooperative, di cui una destinataria anche di provvedimenti di ampliamento dei progetti;
inoltre, i successivi adempimenti sono stati demandati al responsabile dello *staff* del sindaco anziché al competente responsabile dei servizi sociali;
le attività svolte, viste le determinazioni di liquidazioni, assurgono a servizi per fini di lucro che non corrispondono alle indicazioni di cui alla legge n. 109 del 1996 e successive modifiche, sui beni confiscati,
si chiede di sapere quali utili interventi intenda adottare al fine di verificare il rispetto della normativa in materia da parte del Comune di Eboli, valutando ogni opportuno provvedimento per ristabilire la legittimità delle azioni intraprese, onde evitare una gestione opaca dei beni pubblici sottratti alla mafia e frutto di un abuso delle proprie funzioni da parte dell'organo politico, ivi compresa la revoca delle assegnazioni effettuate.
(4-08023)

VOLPI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
le linee guida in materia di maternità, emanate dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) e

dall'Istituto superiore della sanità in Italia, sono chiare: tra i principi per il successo del parto vi è la serenità psicologica di nascituro e partoriente;
a La Maddalena, dove vivono appena 11.000 abitanti, è preclusa ogni possibilità di dare alla luce i propri figli sull'isola madre. Il nuovo piano della sanità ha previsto la chiusura del reparto di Ostetricia dell'ospedale "Paolo Merlo", in ossequio alla disposizione secondo la quale tutti i punti nascita con meno di 500 parti l'anno devono essere soppressi. Senza nessuna deroga, da parte del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, per i piccoli centri ospedalieri;
la chiusura creerà un declassamento dell'intero ospedale, non solo in termini di identità, ma anche in una prospettiva più ampia, che investe tanto la sfera psicologica e affettiva quanto quella delle risorse economiche. Un punto nascita deve avere delle caratteristiche organizzative, che seguono linee guida sicuramente condivisibili. Il Governo ha stabilito che perché un punto nascita possa garantire alle madri ed ai nascituri quanto previsto dalle linee guida deve effettuare almeno 500 parti l'anno, e questo soprattutto per assicurarsi che gli operatori (ginecologi ed ostetriche *in primis*) non solo mantengano ed affinino la loro manualità, ma siano anche in grado, per esperienza, di capire ed affrontare l'imprevisto. Fin qui tutti d'accordo, se non fosse che l'applicazione delle regole generali potrebbe far aumentare i rischi, piuttosto che ridurli. Con tale criterio, i parti delle Maddalenine si dovrebbero effettuare ad Olbia ed il tempo di percorrenza fra La Maddalena ed Olbia (specie nelle ore notturne ed in condizioni di tempo non ottimale) può superare le due ore. Il clima in Sardegna è inoltre caratterizzato dalla presenza costante di forti venti, che compromettono gli spostamenti aerei e navali rendendo problematico, nonché pericoloso, il trasporto delle partorienti. La ASL ha previsto il pernottamento in albergo per le gravide prossime all'inizio del travaglio, ma in albergo o rimangono sole o i familiari devono pagare vitto ed alloggio per far loro compagnia in un momento tanto delicato. Il tutto comporta sicuramente uno stato d'ansia che non favorisce il benessere della donna gravida;
il sindaco di La Maddalena spera ancora nella riapertura del punto nascita attraverso la concessione di una deroga, che però deve essere presentata e analizzata da un organismo tecnico ministeriale. "Il Ministro della Salute non ha chiuso le porte alla presentazione delle deroghe ed è stata molto più possibilista di quanto non sia stata la Regione, spiega all'ANSA il primo cittadino, ma ora la parola spetta al Consiglio Regionale",
si chiede di sapere:
se si intenda, alla luce dell'atteggiamento di apertura del Ministro in indirizzo, incoraggiare la Regione a concedere deroghe finalizzate alla promozione di soluzioni, volte alla tutela della sicurezza delle partorienti, dotando il territorio di centri efficienti con ambulanze ed elicotteri e potenziando il personale, assicurando un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24;
se si intenda concepire un punto nascita "allargato" comprendente i presidi di Olbia (come base) e quelli di La Maddalena e Tempio, facendo ruotare tutti gli operatori attualmente inseriti nell'organico fra i vari presidi e garantendo, in tal modo, il rispetto delle linee guida e la tranquillità delle future mamme.
(4-08024)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03955, della senatrice Serra ed altri, sulla revisione della riforma delle classi di concorso;

3-03957, del senatore Pagliari, sulla riforma del sistema di accreditamento delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03958, del senatore Pagliari, sull'estensione della banda larga nella val Parma;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03959, del senatore Sacconi, su iniziative per l'emersione del lavoro occasionale in nero;

3-03960, del senatore Pagliari, sulla presentazione al Parlamento della relazione biennale sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999;

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-03965, della senatrice Nugnes ed altri, sullo svolgimento delle attività anti-incendio boschivo per la stagione estiva 2017;

3-03966, del senatore Castaldi ed altri, sulla corretta gestione delle gare pubbliche relative all'affidamento di servizi di elisoccorso ed anti-incendio boschivo.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07963 del senatore Ceroni.

È stata ritirata l'interrogazione 4-07971 del senatore Panizza.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 556ª seduta pubblica del 22 dicembre 2015, a pagina 45, alla quint'ultima riga del secondo capoverso, dopo le parole: "non possiamo" inserire la seguente: "che".

Nel Resoconto stenografico della 867a seduta pubblica del 27 luglio 2017, a pagina 92, sotto il titolo "Governo, trasmissione di documenti", alla prima riga del primo capoverso sopprimere le parole: "le riforme costituzionali e", e all'ultimo rigo dello stesso capoverso sostituire le parole: "riferita all'anno 2017" con le seguenti: "riferita all'anno 2016 e al primo semestre 2017".

Nel Resoconto stenografico della 868a seduta pubblica del 27 luglio 2017, a pagina 23, sotto il titolo "Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, trasmissione di documenti", alla quarta e quinta riga, sostituire le parole: "in tema di assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private" con le seguenti: "sui bilanci consuntivi 2011-2013-2014-2015 dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)".

Nel Resoconto stenografico della 871ª seduta pubblica del 2 agosto 2017:

a pagina 41, nel titolo riferito ai documenti XXIV, nn. 78 e 80, eliminare le parole: "SANGALLI e VATTUONE. -" e: "ROMANI Paolo ed altri. -".

a pagina 283, l'interrogazione 3-03938, dei senatori Catalfo e Puglia, deve intendersi indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali anziché al Ministro dell'interno.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.